



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

CORSO DI DOTTORATO

*Studi storici e documentari*

*Età medievale*

*XXVIII ciclo*

## TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

*Sicut inveni in quaterno notarii populi*

Sperimentazioni istituzionali e iniziative documentarie promosse dal Popolo nei comuni umbri del  
Duecento

(M/STO - 01)

TUTOR

Paolo Grillo

Cristina Carbonetti Vendittelli

DOTTORANDA

Arianna Cervi

COORDINATORE DEL DOTTORATO

Vittorio Criscuolo

A.A.

2014/2015



## Indice

<b>Introduzione</b> .....	5
<b>1 I Comuni di Popolo dell'Umbria</b> .....	17
<b>1.1 Prima del Popolo</b> .....	17
Orvieto 1137 .....	19
Perugia 1139 .....	28
Gubbio 1147 .....	32
Spoleto 1173 .....	36
Todi 1177 .....	38
Assisi 1198.....	43
<b>1.2 L'affermazione del Popolo nella prima metà del Duecento</b> .....	44
<b>I primi anni del Duecento</b> .....	49
Orvieto 1203 e 1207: i <i>consules mercatorum</i> e gli <i>anteregiones</i> .....	49
<b>Gli anni Dieci</b> .....	52
Orvieto 1212: il <i>consilium nobilium et popullariorum</i> .....	52
Perugia 1214 e 1218: conflitti e pacificazioni <i>milites/pedites</i> e il <i>consul mercatorum</i> .....	52
<b>Gli anni Venti</b> .....	58
Orvieto 1229: gli <i>anteriores</i> e i <i>rectores artium</i> .....	58
Perugia 1223 e 1228/1229: le <i>societates artificum</i> , i <i>pedites ex parte militum</i> e il <i>sindicus comunis pro parte populi</i> .....	59
<b>Gli anni Trenta</b> .....	67
Perugia 1234, 1235 e 1237: la <i>libra</i> , i <i>consules mercatorum</i> e i <i>rectores artium</i> , i <i>centum boni homines per portam</i> e i <i>bailitores sotietatum</i> .....	67
<b>Gli anni Quaranta</b> .....	77
Gubbio 1245: nessun <i>rector populi</i> .....	78
Assisi 1246: i <i>capitanei guerre et portarum</i> e i <i>rectores civitatis et populi</i> .....	80
Orvieto 1244, 1247 e 1248: i <i>rectores populi</i> , i <i>vigintiquattuor domini sotietatum et artium</i> , il <i>consilium XXIII<sup>or</sup> consiliariorum populi comunis Urbisveteris</i> .....	83
<b>1.3 L'evoluzione dei Comuni di Popolo nella seconda metà del Duecento</b> .....	97
<b>Gli anni Cinquanta</b> .....	101
Gubbio 1250 e 1259: il <i>consilium capitaneorum artium et consulum mercatorum</i> e il <i>capitaneus populi</i> .....	101
Orvieto 1251 e 1256: il <i>capitaneus populi</i> , il <i>prior artium et societatum</i> e gli <i>ançiani</i> .....	105
Assisi 1251: i <i>capitanei guerre</i> e i <i>capitanei populi</i> .....	115
Perugia 1251, 1255 e 1259: i <i>bailitores sotietatis</i> , il <i>capitaneus populi</i> , il <i>prior artium</i> e gli <i>antiani</i> .....	117
Todi 1255 e 1258: il <i>capitaneus populi</i> , gli <i>antiani</i> e i <i>consules artium</i> , il <i>camerarius populi</i> .....	123
Spoleto 1258 e 1259: il <i>prior populi</i> e gli <i>ançiani comunis</i> , i <i>capitanei artium et societatum</i> .....	128
<b>Gli anni Sessanta</b> .....	132
Gubbio 1261: il <i>rector/prior artium</i> ossia il <i>rector/capitaneus populi</i> .....	132
Perugia 1262 e 1266: il <i>consilium centum electorum per qualibet portam</i> e i <i>consules mercatorum</i> .....	138
Assisi 1263: il <i>capitaneus populi</i> e gli <i>antiani</i> .....	143
Spoleto 1265 e 1266: il <i>potestas et capitaneus populi</i> , i <i>consules populi</i> .....	145
Orvieto: il decennio del <i>capitaneus populi et comunis cum suis ançianis</i> .....	150
Todi: il decennio del <i>capitaneus comunis et populi</i> .....	155
<b>Gli anni Settanta</b> .....	157
Spoleto 1272, 1274 e 1279: il <i>consul et exgravator comunis et populi</i> , il <i>capitaneus populi</i> , il <i>capitaneus</i> , <i>consul et exgravator comunis</i> .....	157
Assisi 1275: il <i>capitaneus populi</i> , i <i>rectores artium</i> , i <i>consules mercatorum</i> e i <i>quinque boni viri unus pro porta</i> .....	162
Gubbio: il decennio del <i>capitaneus populi</i> .....	168
Perugia: il decennio del <i>capitaneus comunis et populi</i> e dei <i>consules artium</i> .....	171
Todi: nessun <i>capitaneus comunis et populi</i> .....	172
Orvieto: nessun <i>capitaneus populi et comunis</i> .....	175
<b>Gli anni Ottanta</b> .....	178
Orvieto 1280/81 e 1284: l' <i>honorabilis capitaneus civitatis et comunis et populi</i> .....	178
Todi 1282 e 1284, 1288: il <i>iudex civitatis comunis Tuderti</i> , il <i>capitaneus civitatis/comunis Tuderti</i> .....	180
Spoleto 1286 e 1289: l'allargamento del <i>consilium generale et speciale</i> e il <i>capitaneus comunis Spoleti</i> .....	186
Gubbio: il decennio del <i>prior artium</i> forestiero .....	189
Assisi: il decennio del <i>capitaneus populi</i> .....	196
Perugia: il decennio del <i>capitaneus comunis et populi</i> , dei <i>consules artium</i> e del <i>notarius artium et populi</i> .....	198
<b>Gli anni Novanta</b> .....	200
Orvieto 1292: i <i>VII consules artium</i> .....	200

Todi 1293: il <i>capitaneus comunis et populi</i> .....	203
Spoletto 1293, 1296 e 1299: il <i>capitaneus et exgravator comunis et populi</i> , il <i>prior</i> , i <i>consules</i> e gli <i>antiani populi</i> , il <i>notarius populi</i> .....	206
Gubbio: ancora il <i>prior artium</i> forestiero.....	210
Assisi: ancora il <i>capitaneus populi</i> .....	211
Perugia: ancora il <i>capitaneus comunis et populi</i> e i <i>consules artium</i> .....	213
<b>2 I documenti di Popolo dei comuni dell'Umbria</b> .....	215
<b>2.1 Raccolte di scritture elementari</b> .....	220
<b>Orvieto anni Sessanta</b> .....	222
Il Codice Galluzzo del 1269.....	222
<b>Spoletto anni Settanta</b> .....	232
Una perduta serie di documenti di mano del <i>notarius ad offitium capitantie, consulatus et exgravatoris deputatus</i> del 1279.....	232
<b>Gubbio anni Novanta</b> .....	242
Una serie di copie autentiche redatte <i>de mandato prioris artium et populi</i> nel 1298.....	242
<b>2.2 Libri instrumentorum</b> .....	255
<b>Orvieto anni Sessanta</b> .....	255
Un perduto <i>quaternus</i> di quietanze redatto dal <i>notarius populi</i> nel 1259-60.....	255
<b>Assisi anni Ottanta</b> .....	262
Il <i>quaternus entionum factarum et refutationum receptorum per massarium comunis Asisii</i> del 1283.....	262
<b>Todi anni Novanta</b> .....	269
I perduti <i>libri divisionis et terminationis</i> del 1294.....	269
<b>2.3 Registri</b> .....	277
<b>Assisi anni Sessanta</b> .....	278
Un perduto <i>liber exgravamentorum capitanei</i> del 1264 .....	278
<b>Perugia anni Settanta</b> .....	282
I <i>libri introituum et expensarum</i> e altri <i>libri</i> contabili del 1277.....	282
<b>3 Il <i>populus</i> e la gestione della documentazione</b> .....	295
<b>Appendice</b> .....	311
<b>I Gli archivi comunali duecenteschi</b> .....	311
Assisi, sezione di Archivio di Stato, <i>Archivio storico comunale</i> .....	311
Gubbio, sezione di Archivio di Stato, <i>Comune di Gubbio</i> .....	312
Orvieto, sezione di Archivio di Stato, <i>Archivio storico comunale</i> .....	313
Perugia, sezione di Archivio di Stato, <i>Archivio storico comunale</i> .....	315
Spoletto, sezione di Archivio di Stato, <i>Archivio storico comunale</i> .....	318
Todi, Archivio storico comunale.....	319
<b>II Elenco dei documenti di Popolo</b> .....	320
Assisi 1264.....	320
Assisi 1283.....	320
Assisi 1296.....	320
Assisi 1299.....	321
Gubbio 1267 .....	321
Gubbio 1267/1268 .....	323
Gubbio 1296 .....	324
Orvieto 1259/60 .....	324
Orvieto 1269 .....	325
Orvieto 1281/1283 .....	325
Orvieto 1281/1285 .....	325
Perugia 1277 .....	327
Perugia 1277 .....	327
Perugia 1280 .....	327
Perugia 1287 .....	328
Perugia 1294 .....	328
Spoletto 1279 .....	328
Todi 1288/1289.....	328
Todi 1294.....	330
Todi 1294.....	330
Todi 1295/96.....	332
<b>III Elenco dei documenti del Codice Galluzzo</b> .....	335
<b>Elenco delle fonti archivistiche citate</b> .....	343
<b>Elenco delle opere citate</b> .....	344

## Introduzione

Una delle caratteristiche più evidenti dei documenti redatti da un Comune di Popolo è l'uso costante dell'endiadi *comune et populus* per qualificare l'operato del *consilium generale et speciale* oppure del *capitaneus* o ancora del *sindicus*. Ed è stato certamente proprio tale espediente retorico ad ispirare la locuzione 'Comune di Popolo' per indicare, tutt'oggi, una particolare fase della storia comunale. Nella maggior parte dei casi si può dire che la prima attestazione documentaria del *populus*, inteso quale organismo politico esterno al Comune, sia paradossalmente proprio all'interno di tale espressione idiomatica. Molto raramente disponiamo di fonti documentarie della prima metà del Duecento che attestino azioni giuridiche compiute autonomamente dal *populus* e anche in seguito, a dir la verità, esse costituiscono una rarità<sup>1</sup>. È pressoché impossibile, dunque, scindere questa endiadi nel campo della ricerca storica, tanto che sarebbe privo di senso studiare il *populus* senza rapportarlo costantemente al *comune* e viceversa.

Insito in questa endiadi vi è, in realtà, un duplice significato: da un lato questo particolare accostamento rievoca il Comune delle origini e la *coniuratio* giurata tra alcuni membri della popolazione cittadina; dall'altro, contemporaneamente, richiama il nuovo e complesso legame instauratosi tra il Popolo e le istituzioni comunali. Il sottile equilibrio creatosi tra la forte spinta al cambiamento promossa dal *populus* e, al contempo, la volontà da questo chiaramente espressa di richiamarsi alla tradizione politica del primo Comune, ha spinto Alma Poloni a definire in modo molto convincente l'affermazione dei Comuni di Popolo come una 'rivoluzione conservatrice'<sup>2</sup>. Ciò, infatti, fa emergere chiaramente come questi complessi organismi politico-istituzionali siano stati il frutto di una continua e costante tensione tra *populus* e *militia*, tra due forze politiche contrapposte ma conviventi all'interno del medesimo contesto istituzionale, che si protrasse per quasi tutto il Duecento senza una stabile e definitiva risoluzione.

L'elemento veramente 'rivoluzionario' consiste nel fatto che il *populus* non mirò all'estromissione della *militia* dall'organismo comunale, ma ad una quota di

---

<sup>1</sup> Per il comune di Orvieto, ad esempio, si veda la delibera del *consilium XXIII<sup>or</sup> consiliariorum populi* del 1248 (v. *infra* cap. 1.2, § Orvieto 1244, 1247 e 1248) oppure il perduto *quaternus notarii populi* del 1259, a cui si fa esplicito riferimento nel titolo della Tesi (v. *infra* cap. 2.2, § Orvieto anni Sessanta).

<sup>2</sup> Questo è, infatti, il titolo impiegato da Alma Poloni per uno dei capitoli più importanti della sua monografia sul Popolo dei comuni italiani, a mio avviso ottima nonostante il taglio didascalico (POLONI, *Potere al popolo*, pp. 31-37).

partecipazione al governo e ad una regolamentazione chiara ed univoca degli assetti istituzionali del Comune. Queste rivendicazioni nuove e del tutto inedite furono però consapevolmente ammantate del prestigio e dell'autorevolezza di una tradizione politica risalente, quella del primo Comune inteso come associazione giurata tra cittadini mossi da interessi condivisi <sup>3</sup>. La stessa denominazione di Popolo fa riferimento al *populus* inteso come l'intera comunità dei *cives*, la popolazione attivamente coinvolta nella vita politica cittadina, quella che, agli albori del Comune, costituiva l'arengo e che rispondeva con un preciso *iuramentum* e con una voce sola agli impegni presi e dichiarati dai suoi rappresentanti, denominati consoli.

Il fatto che i Comuni di Popolo furono il risultato di uno scontro e di un confronto tra due diverse compagini socio-politiche rese naturalmente ondivago il loro percorso di formazione, tanto è vero che, all'interno di uno stesso contesto cittadino, questo fu interrotto e ripreso più volte nell'arco di buona parte del XIII secolo, dando luogo a diversi regimi di Popolo. Ed è forse proprio questo il motivo per cui il periodo popolare è quello che vede maggiori diversità tra i vari Comuni dell'Italia centro-settentrionale, rispetto a quelle riscontrabili in epoca consolare e podestarile. Per farsene un'idea basta pensare all'estrema varietà delle denominazioni scelte per le magistrature del *populus* <sup>4</sup>.

Ovunque nell'Italia dei Comuni del pieno Duecento si formò un Popolo sulla base delle medesime esigenze: ovunque il Popolo si prodigò per raggiungere quegli obiettivi politici 'rivoluzionari' ma ben inseriti nella tradizione politica comunale, poco sopra ricordati, e ovunque fu costretto raggiungere un compromesso con la *militia*, ma gli esiti furono molto diversi da Comune a Comune. In parte perché la compagine sociale popolare era già di per sé piuttosto eterogenea per professione, ricchezza e prestigio, non era ben cementata da un univoco stile di vita come la *militia* e poteva quindi variare molto da un Comune all'altro, a seconda della predominanza di una sua particolare porzione. In parte perché, come già in epoca consolare e soprattutto podestarile, cambiavano, nel tempo e nello spazio, gli equilibri sovra-locali in cui un singolo

---

<sup>3</sup> Queste rivendicazioni furono dunque pubblicizzate con un'operazione intellettuale tipicamente medievale (basti pensare al concetto di *auctoritates* in campo canonistico e anche letterario).

<sup>4</sup> Per un esempio umbro si consideri il comune di Gubbio, dove per indicare il magistrato popolare di vertice si alternarono numerose denominazioni in sostituzione di quella canonica di capitano del Popolo: nel corso del Duecento si passò da un *rector populi e/o artium* a un *prior artium e/o populi* a un *capitaneus et defensor populi e/o artium* (cfr. CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 91-93). Più in generale si pensi ai *balivi artium* del comune di Viterbo degli anni trenta del XIII secolo (cfr. KAMP, *Istituzioni comunali*, p. 45) oppure alle *societates* popolari denominate Credenza di Sant' Ambrogio e Motta nel comune di Milano degli anni sessanta del medesimo secolo (cfr. MENANT, *L' Italia dei comuni*, p. 79; più nel dettaglio GRILLO, *Milano*, pp. 474-485) oppure ancora al regime dei Setti Riformatori e a quello della Felice Società dei Balestrieri e dei Pavesati nel comune di Roma della seconda metà del Trecento (cfr. MAIRE VIGUEUR, *Il comune romano*, pp. 151-156).

Comune era inserito, a seconda della rete di alleanze guelfa o ghibellina in cui poteva essere coinvolto oppure a seconda della predominanza di un Comune particolarmente influente o del potere monocratico di un signore su un'area più o meno vasta.

Tutto ciò fa dei Comuni di Popolo un oggetto di studio decisamente poliedrico e multiforme, che forse proprio per questo è ben più affascinante di altri. A maggior ragione perché, a prescindere dai successi ottenuti dal *populus* all'interno di un Comune e dai variegati percorsi con cui questi risultati furono perseguiti, le esigenze alla base della formazione dei movimenti popolari, ovunque molto vitali, quegli obiettivi politici 'rivoluzionari', ovunque a lungo ricercati, condizionarono irreversibilmente il modo di fare politica all'interno delle città italiane <sup>5</sup>.

La storiografia comunale però si è occupata di questo argomento in modo piuttosto disomogeneo: da un lato ne ha trattato singoli aspetti e si è soffermata su questioni interpretative di grande respiro <sup>6</sup>, dall'altro l'ha considerato all'interno di monografie dedicate a tutta l'Italia comunale <sup>7</sup>. Non sono molto numerose le ricerche incentrate esclusivamente su un singolo Comune in epoca popolare o rivolte a pochi regimi del *populus* susseguitisi in una certa area <sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr. MILANI, *Contro il comune dei milites*, p. 248.

<sup>6</sup> Uno dei principali temi affrontati in relazione ai Comuni di Popolo è stato il rapporto instauratosi tra *populus* e *artes*, al quale si è dedicato per primo in maniera organica e con approccio critico Giovanni De Vergottini (DE VERGOTTINI, *Arti e «popolo»*) e da ultimo Enrico Artifoni ripercorrendo tutte le acquisizioni storiografiche precedenti a partire dagli studi di Robert Davidsohn e Giovanni De Vergottini, per arrivare fino a John Koenig (ARTIFONI, *Corporazioni e società*, in particolare pp. 389-391, dove ci si riferisce a DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, in particolare i volumi II e III, DE VERGOTTINI, *Arti e «popolo»*, KOENIG, *Il «popolo» dell'Italia del Nord*). Altro filone di ricerca piuttosto battuto è certamente quello del rapporto tra le due compagini della società cittadina durante l'affermazione e il radicamento del Popolo in seno al Comune, sul quale, negli anni novanta del secolo scorso, ha fatto il punto della situazione un importante convegno intitolato appunto *Magnati e popolani* (tra i vari contributi ivi presentati si segnalano: per un inquadramento generale quelli di MAIRE VIGUEUR, *Il problema storiografico*, CAMMAROSANO, *Il ricambio e l'evoluzione* e BORTOLAMI, *Le forme «societarie»*; per alcune panoramiche regionali quelli di CAROCCI, *Comuni, nobiltà e papato* per il Lazio, PETTI BALBI, *Magnati e popolani* per la Liguria occidentale, COLLODO, *Ceti e cittadinanze* per il Veneto, BORDONE, *Magnati e popolani* per il Piemonte; per alcuni casi particolari quelli di RACINE, *Le «popolo»* per Piacenza e PINI, *Magnati e popolani* per Bologna). Un altro argomento connesso con l'evoluzione dei regimi popolari e di recente molto vitale è quello dei ricambi sociali intercorsi nei vertici del Popolo durante il XIII secolo, su cui hanno lavorato Alma Poloni per i comuni di Lucca e Pisa (POLONI, *Lucca nel Duecento*; POLONI, *Trasformazioni della società*) e Silvia Diacciati per il comune di Firenze (DIACCIATI, *Popolani e magnati*). Altre questioni variamente connesse con il Comune di Popolo e recentemente affrontate dalla comunalistica italiana vertono sui meccanismi di disciplinamento della società cittadina (per cui si rimanda soprattutto a MILANI, *L'esclusione dal comune* e anche a POLONI, *Disciplinare la società*) o ancora sul ruolo dei giuristi nell'ambito delle istituzioni comunali (per cui si rimanda a MENZINGER, *Giuristi e politica*) o infine sul peso dell'elemento signorile (per cui si rimanda, per i Comuni di Popolo dell'Italia nord-occidentale, a RAO, *Signori di Popolo* e, più in generale, a RAO, *Signorie di Popolo*).

<sup>7</sup> Basti pensare ai numerosi contributi raccolti nei ben noti volumi V-VII della *Storia d'Italia* dell'Utet, che sono dedicati al tema dei Comuni e delle Signorie nell'Italia bassomedievale.

<sup>8</sup> A quelli citati nelle note precedenti si possono aggiungere gli studi di Ugo Guido Mondolfo per Siena e Ugo Gualazzini per Cremona (MONDOLFO, *Il *populus* a Siena* e GUALAZZINI, *Il «populus» di Cremona*), di Giovanni De Vergottini su Modena e Vicenza (DE VERGOTTINI, *Il «popolo» nella costituzione del comune*

I percorsi seguiti dalla comunalistica italiana, come è noto <sup>9</sup>, sono passati da un'interpretazione 'democratica' e 'borghese', che era tipica del primo Ottocento e che considerava il Comune come l'origine dello spirito repubblicano, ad una lettura 'nazionalista', che era propria dell'epoca risorgimentale e che interpretava lo sviluppo dei Comuni sul suolo italiano come una peculiarità della nostra penisola e come uno dei suoi tratti più vistosamente unitari. Nel corso della prima metà Novecento nello studio della Storia cominciarono ad acquisire un ruolo preponderante l'economia e i suoi risvolti sociali, tanto che nei decenni mediani di questo secolo il Comune fu interpretato da alcuni come il risultato di un conflitto tra classi sociali e da altri come l'esito di un frequente ricambio dell'*élite* politica. La seconda metà del XX secolo ha invece visto una maggiore attenzione verso le diverse componenti sociali dell'apparato comunale e la comunalistica italiana è approdata, grazie a Giovanni Tabacco, ad un'interpretazione 'istituzionalista' <sup>10</sup>. Questo percorso diacronico della storiografia comunale, riproposto in modo molto sintetico, è stato inoltre caratterizzato, lungo tutto il suo svolgimento, da una sempre crescente attenzione alle fonti scritte e da un progressivo approfondimento della loro valutazione critica.

L'attuale punto di approdo della letteratura storica sui comuni italiani è stato recentemente messo a fuoco da un'ottima raccolta di studi <sup>11</sup>. In questa miscellanea sono stati presi in considerazione tutti i molteplici aspetti della storia dei comuni italiani e ognuno di questi è stato presentato non tanto nell'ottica storica delle proprie peculiari fasi evolutive, quanto nella prospettiva storiografica dei decenni appena trascorsi. L'esito è una chiara e ben articolata panoramica sull'odierno punto di arrivo della comunalistica italiana e su come si sia giunti fin qui, corredata dalla presentazione di tutte le questioni più controverse e più dibattute dagli storici e delle diverse correnti di pensiero attualmente vitali <sup>12</sup>.

---

di Modena e DE VERGOTTINI, *Il «popolo» di Vicenza*) e di Enrico Artifoni sul comune di Asti (ARTIFONI, *La società del «popolo»*; ARTIFONI, *Una società di «popolo»*). Naturalmente preziose informazioni sull'evoluzione popolare dei Comuni italiani si possono ravvisare in monografie dedicate a una singola realtà comunale (si pensi, ad esempio, per Perugia a GRUNDMAN, *The popolo at Perugia* e per Milano a GRILLO, *Milano*).

<sup>9</sup> Il percorso diacronico compiuto dalla comunalistica tra Otto e Novecento è ben illustrato da MILANI, *I comuni italiani*, pp. 159-168; POLONI, *Fisionomia sociale e identità politica*; VALLERANI, *Comune e comuni*. Per gli studi e le prospettive storiografiche del Novecento cfr. anche VALLERANI, *La città e le sue istituzioni* e per quelle dell'ultimo quindicennio POLONI, *Il comune di popolo*.

<sup>10</sup> Il riferimento è naturalmente a TABACCO, *Storia delle istituzioni*.

<sup>11</sup> *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur*.

<sup>12</sup> Da qualsiasi angolazione si scelga di studiare i comuni italiani resta comunque imprescindibile un confronto con il grande apporto dato a questo tema da Jean-Claude Maire Vigueur (al riguardo basti il rimando a *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur*). Anche per indagare l'attività documentaria comunale bisogna quindi partire necessariamente dagli studi di questo grande storico (Cfr. MAIRE VIGUEUR,



Resta comunque molto attivo il dibattito storiografico sul Popolo e il suo ruolo all'interno dell'istituzione comunale, come si è ricordato all'inizio. La questione verte da un lato sulla configurazione sociale dei vertici politici dei regimi popolari, su come e quando si siano attuati dei 'ricambi' e se siano ravvisabili dei percorsi omogenei in diversi comuni <sup>13</sup>; dall'altro se l'instaurazione del Comune di Popolo abbia effettivamente segnato un momento di rottura rispetto alla situazione precedente grazie all'affermazione di una nuova concezione del potere, che si esplicò all'interno di condizionamenti istituzionali come 'capacità di governo' <sup>14</sup>, e abbia positivamente influito sulla tenuta delle istituzioni comunali nonostante i conflitti interni alla società cittadina oppure, al contrario, sia stata lo strumento di affermazione di un nuovo gruppo dirigente e sia stata molto meno influente rispetto a «pratiche informali, private e talvolta violente» e ad istituzioni «meno formalizzate» <sup>15</sup>.

In questa sede è stato privilegiato il tema della documentazione, in considerazione del fatto che i documenti comunali non costituiscono solo la ricaduta documentaria delle azioni politiche del Comune, ma sono anche il frutto di una vera e propria attività di governo, da annoverare tra le tante iniziative di epoca comunale. Infatti la produzione della documentazione e la sua relativa conservazione, elementi costitutivi dell'attività documentaria comunale, furono operazioni gestite consapevolmente e accuratamente organizzate dal Comune, con modalità e forme nuove rispetto al periodo precedente e funzionali al complesso organismo istituzionale.

In questa ottica, infatti, è stato possibile indagare una corrispettiva attività documentaria 'popolare' all'interno di quella comunale e, nello stesso tempo, analizzando nel dettaglio le prime attestazioni delle numerose sperimentazioni istituzionali promosse dai regimi del *populus* nel corso del XIII secolo, anche tracciare nel dettaglio il percorso di affermazione del Popolo e il suo radicamento in seno al Comune. In assenza di studi

---

*Révolution documentaire*), accanto al quale bisogna ricordare, nel più specifico ambito della diplomazia comunale, Attilio Bartoli Langeli (a titolo di esempio si possono citare: BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani*; BARTOLI LANGELI, *Notariato, documentazione e coscienza comunale*; BARTOLI LANGELI, *Strategie documentarie*). Fra l'altro entrambi questi studiosi non solo hanno dato un fondamentale apporto alla comunalistica e alla diplomazia comunale, ma si sono anche entrambi dedicati allo studio di Perugia e delle sue fonti documentarie (tra i tanti studi di Jean-Claude Maire Vigueur in cui ricorre Perugia in epoca comunale i più significativi sono senza dubbio: MAIRE VIGUEUR, *Forme di governo e forme documentarie*; MAIRE VIGUEUR, *Il comune popolare*; di Attilio Bartoli Langeli si ricorda la corposa edizione di fonti documentarie del comune perugino consolare e podestarile: BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*).

<sup>13</sup> MILANI, *Contro il comune dei milites*, pp. 241-245.

<sup>14</sup> ARTIFONI, *I governi di «popolo»*, pp. 105-106.

<sup>15</sup> MILANI, *Contro il comune dei milites*, pp. 245-251. Le citazioni sono da pp. 248-249.

prosopografici che delineino con chiarezza la composizione socio-economica dei *populares* e in mancanza di serie archivistiche duecentesche relative alle Riformanze comunali che chiarifichino quali provvedimenti fossero stati presi dal *populus* al governo e in quali campi, l'unico modo per indagare la complessità dei Comuni di Popolo è «valutare l'evoluzione dei regimi in funzione dei cambiamenti istituzionali»<sup>16</sup>. E non credo vi possa essere miglior modo di farlo che un'attenta lettura dei documenti comunali che attestano le sperimentazioni promosse dai *populares* in seno alle istituzioni comunali, unita alla consapevolezza della «fluidità e complessità dei sistemi politici in vigore nelle città comunali»<sup>17</sup> e dunque alla rinuncia «a sintesi lineari, accettando l'idea che i modelli si possono, anzi si dovrebbero, costruire tenendo conto delle discontinuità, delle varianti, delle tensioni interne»<sup>18</sup>. Il proposito ultimo è quello di compiere una «ricerca comparata “avanzata”», cioè portata avanti non solo da una prospettiva inedita, ma anche trasversale.

Come punto di osservazione è stata scelta l'Umbria, dal momento che, pur essendo una regione piuttosto circoscritta e quindi agevolmente studiabile, aveva in epoca comunale una densità particolarmente elevata di piccoli e medi comuni<sup>19</sup>. Tra questi inoltre spicca nettamente quello di Perugia, che, sia per la sua estensione territoriale sia in termini di incisività dei propri regimi di Popolo, può essere annoverato tra i principali comuni dell'Italia centro-settentrionale<sup>20</sup>. Inoltre la documentazione comunale umbra è notevolmente ricca, soprattutto per quanto riguarda cartulari, registri e fascicoli, che nel periodo comunale rivestirono un carattere molto innovativo e spesso strettamente connesso con gli sviluppi istituzionali di epoca podestarile e popolare. Questa scelta è stata ovviamente operata nella consapevolezza che l'attuale circoscrizione regionale umbra ha poco a che fare con i mutevoli confini geografico-politici di epoca medievale e ha lo scopo di facilitare nella pratica la conduzione della ricerca senza nel contempo falsare o forzare la ricostruzione storica. L'area geografica indagata non è tanto l'attuale regione Umbria, rigidamente definita nei suoi confini odierni, quanto quella risultante dall'unione dei diversi contadi dei principali comuni umbri di epoca medievale, anche qualora questo significhi sconfinare leggermente in regioni confinanti o al contrario tralasciare comunità rurali o signorie oggi di pertinenza umbra.

---

<sup>16</sup> MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 488.

<sup>17</sup> La citazione nel testo è ripresa da MAIRE VIGUEUR, *Introduzione*, p. 11.

<sup>18</sup> Questa citazione nel testo e la successiva sono riprese da VALLERANI, *Comune e comuni*, p. 10.

<sup>19</sup> Per la collocazione geografica dei comuni presenti in questa area si veda la cartina dell'Italia comunale fornita da MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini*, p. 64 e ripresa da MENANT, *L'Italia dei comuni*, p. 13.

<sup>20</sup> È infatti l'unico dell'Italia centrale ad aver percorso «tutte le tappe di una progressiva radicalizzazione» dei regimi popolari (MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, pp. 480-488; la citazione è ripresa da p. 488).

Non tutti i comuni umbri però sono stati inclusi in questa ricerca e sono stati selezionati solo quelli che, nel rispetto del particolare taglio storiografico, certamente sperimentarono un vitale periodo popolare e produssero documentazione duecentesca tramandata fino ad oggi. Le città umbre definibili come comuni sono in totale tredici: Amelia, Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Narni, Nocera Umbra, Norcia, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni e Todi. Tutte furono nel Medioevo sedi episcopali <sup>21</sup>, tranne Norcia, compresa nella diocesi di Spoleto, e in parte Terni, la cui diocesi fu ricostituita solo nel 1218 <sup>22</sup>, e in tutte sono sicuramente attestate le tipiche magistrature comunali <sup>23</sup>. Nove di questi Comuni conservano ancora uno o più cartulari di epoca comunale e questo sicuramente denota una particolare attenzione degli stessi verso la gestione della propria documentazione. Si tratta dei comuni di Assisi, Città di Castello, Gubbio, Norcia, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni e Todi <sup>24</sup>.

Ad Amelia, Nocera Umbra e Norcia però pare che un capitano del Popolo non sia mai esistito e neanche i consoli sono attestati, mentre il podestà vi comparve solo alla metà del Duecento, tanto da non poter considerare queste *civitates* veri e propri Comuni. A ciò si aggiunga poi che l'archivio comunale di Foligno è stato colpito da un incendio nel XV secolo ed è attualmente ridotto a poche pergamene sciolte <sup>25</sup>. Tutto ciò ha portato ad escludere a monte questi quattro comuni dalla ricerca, mentre tra i restanti nove ne sono stati selezionati sei, che fossero piuttosto differenti gli uni dagli altri sotto molteplici punti di vista (ad esempio estensione territoriale, incisività dei regimi popolari in essi instauratisi, risonanza nel panorama storiografico), ma che fossero in qualche misura rappresentativi di altre realtà comunali italiane.

Il comune di Perugia è di certo, come già detto, da annoverare tra i «grandi Comuni di Popolo, (...) città che hanno vissuto una forte esperienza popolare, (...) nelle quali il

---

<sup>21</sup> Sul legame tra sede vescovile e sviluppo politico della *civitas* si veda ad esempio quanto riportato da MILANI, *Il potere delle città*, pp. 634-635.

<sup>22</sup> ROSSI PASSAVANTI, *Interamna dei Naarti*, II, pp. 136-140.

<sup>23</sup> Si vedano in proposito le tabelle riportate da CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 78-80. Alcune delle date ivi segnalate in relazione alle prime attestazioni documentarie delle tre principali magistrature comunali sono però da riconsiderare (cfr. *infra* cap. 1.1 e cap. 1.3).

<sup>24</sup> Cfr. *Cartulari comunali*, da cui si evince che molti comuni umbri hanno ben più di un cartulario, tutti ancora inediti. Per Assisi si veda il contributo di MONACCHIA, *Ad Assisi: un cartulario*, per Città di Castello si rimanda a SCHARF, *I libri neri*, per Spoleto a BASSETTI, *La serie dei Memorabilia*, per Norcia a SANTONI, *Il «Libro delle sottomissioni»* e anche SANTONI, *Un altro liber iurium*, per Terni ANDREANI - BASSETTI, *Un liber iurium*, per Gubbio, Orvieto, Perugia e Todi alle schede contenute in *Altri cartulari comunali umbri*.

<sup>25</sup> In *Gli archivi della storia*, II, pp. 79-83 è riportato un elenco delle pergamene rimaste. Cfr. anche BALDACCINI, *Regesto dell'Archivio*, in particolare pp. 197-198 dove si elencano i pochi documenti anteriori al XIV secolo.

popolo è riuscito a gestire il potere in sostanziale autonomia per diversi decenni»<sup>26</sup>. Il comune di Orvieto, anche se non sembra rientrare pienamente in questa stessa categoria<sup>27</sup>, si contraddistingue comunque per manifestazioni del *populus* piuttosto precoci, delle quali si era accorto, fin dagli anni quaranta del XX secolo, anche Giovanni De Vergottini. Quest'ultimo, infatti, commentando l'unicità dei casi bolognese e lucchese, si lasciò sfuggire un'intuizione, piuttosto veritiera in realtà, vale a dire che «negli altri Comuni non è possibile ravvisare qualcosa di simile ad eccezione forse di Orvieto e di qualche altra città del territorio umbro-viterbese»<sup>28</sup>. I comuni di Todi e di Gubbio sembrano essersi caratterizzati per uno sviluppo popolare tardivo nel primo caso e in qualche modo ostacolato dalle famiglie dell'aristocrazia nel secondo, tanto che per il comune tudertino «si può parlare di una forma compiuta di governo 'popolare' solo alla fine degli anni Ottanta»<sup>29</sup>, mentre in quello eugubino «le grandi famiglie dell'aristocrazia consolare (...) conservano una tale influenza sulle istituzioni comunali, per tutta la seconda metà del XIII secolo (...), che è difficile credere che il comune abbia potuto mettere in atto una politica veramente popolare»<sup>30</sup>. I comuni di Assisi e Spoleto, infine, costituiscono due casi, per così dire, del tutto fuori dall'ordinario: per il primo si segnala una grande lacuna storiografica, dal momento che questa realtà comunale, fin dai noti studi di Arnaldo Fortini, è sempre stata analizzata in funzione della carismatica figura di san Francesco; il secondo, invece, è noto per aver sostituito, per lunga parte della propria storia istituzionale, la canonica figura del capitano del Popolo forestiero - che infatti comparve solo a partire del 1274 e venne mantenuto in maniera incostante alla guida del Comune - con un magistrato popolare variamente denominato e perlopiù reclutato tra i cittadini spoletini<sup>31</sup>.

---

<sup>26</sup> Si cita testualmente da POLONI, *Potere al popolo*, p. 6; cfr. anche MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 488. È indubitabile, però, che a ciò abbia contribuito non soltanto la reale portata dell'esperienza popolare perugina ma anche la grande circolazione della monografia ad essa dedicata da John P. Grundman (GRUNDMAN, *The popolo at Perugia*). Proprio questo studio, infatti, è stato ampiamente impiegato dagli storici di età comunale fin da quando, nel lontano 1974, era stato discusso per il conseguimento del titolo dottorale (cfr. in proposito la Presentazione fattane dal Consiglio direttivo della Deputazione di storia patria per l'Umbria in occasione della sua pubblicazione, avvenuta solo nel 1992, GRUNDMAN, *The popolo at Perugia*, pp. VII-XVI, in particolare p. VII).

<sup>27</sup> Si ricorda, infatti, che negli anni settanta del Duecento il *populus* orvietano subì una dura battuta d'arresto, tanto che dopo il 1269 la carica del capitano del Popolo scomparve per tutto il decennio seguente (MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, pp. 476-477).

<sup>28</sup> DE VERGOTTINI, *Arti e «popolo»*, p. 441.

<sup>29</sup> ANDREANI, *Todi al tempo di Iacopone*, p. 41.

<sup>30</sup> MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 489.

<sup>31</sup> Cfr. SESTAN, *Il comune di Spoleto*, p. 109 e SANZI, *Storia del comune di Spoleto*, pp. 136-138 che ha tracciato piuttosto dettagliatamente tutti i cambiamenti istituzionali verificatisi al vertice del comune di Spoleto a partire dalla metà del Duecento.

Per quanto riguarda il contesto geografico esaminato disponiamo attualmente di numerosi atti di convegni sull'Umbria medievale, che sono però piuttosto datati e non molto attenti al periodo comunale<sup>32</sup>. L'unico studio che consideri complessivamente i comuni umbri è quello fatto da Jean-Claude Maire Vigueur per la *Storia d'Italia* dell'UTET<sup>33</sup>, che però è dedicato anche a quelli del Lazio e delle Marche ed è focalizzato, in virtù degli interessi dello studioso, soprattutto sulla *militia* e il suo rapporto conflittuale con il *populus*.

Quasi tutti i comuni umbri sono stati oggetto di quelle monografie cittadine tipiche del XIX e del primo XX secolo<sup>34</sup>, i cui limiti interpretativi sono ormai noti<sup>35</sup>, ma pochi sono stati studiati nuovamente nel corso del pieno Novecento e pochissimi sono stati oggetto di una monografia ben ancorata alle fonti documentarie<sup>36</sup>. Unica grande eccezione è il comune di Perugia, che per via della sua importanza nel panorama dell'Italia centrale e per via della grande mole di documentazione ancora conservata, è stato analizzato approfonditamente sotto molteplici aspetti<sup>37</sup>, anche grazie a numerose edizioni di fonti<sup>38</sup>.

---

<sup>32</sup> Gli studi storici sull'Umbria medievale sono piuttosto numerosi. In particolare dal 1963 al 1979 la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia ha pubblicato una serie di Atti di Convegni di Studi Umbri (tra i quali si segnala *Storia e arte in Umbria*). A ciò si deve ovviamente aggiungere quanto pubblicato dalla Deputazione di storia patria per l'Umbria nel relativo Bollettino e soprattutto nelle varie collane editoriali, dove hanno trovato posto, ad esempio, sia il noto studio di GRUNDMAN, *The popolo at Perugia* sia il citato codice diplomatico perugino curato da Attilio Bartoli Langeli. Tra le pubblicazioni curate dal Centro di studi sull'alto medioevo si segnala la Collana dei Quaderni del "Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Umbria", curata da Claudio Leonardi ed Enrico Menestò, dove sono state inserite pubblicazioni importanti, quali il *Repertorio degli statuti comunali umbri* e gli atti di un convegno dedicato a *Gli statuti comunali umbri*. Per quel che riguarda gli studi dedicati all'Umbria meridionale si rimanda alla recente rassegna bibliografica fornita da NICO OTTAVIANI - ZUCCHINI, *Gli studi di storia politico-istituzionale*.

<sup>33</sup> MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*.

<sup>34</sup> Come ben si evince dalla dettagliata, seppur un po' datata, bibliografia fornita da MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, pp. 591-599. Per il comune di Assisi si ricorda CRISTOFANI, *Delle storie di Assisi*, per quello di Gubbio LUCARELLI, *Memorie e guida storica*, per Orvieto FUMI, *Orvieto e PARDI, Comune e signoria*, per Perugia BONAZZI, *Storia di Perugia*, per Spoleto SANZI, *Storia del comune di Spoleto*, per Todi LEONII, *Memorie storiche* e CECI, *Todi*.

<sup>35</sup> Cfr. MILANI, *I comuni italiani*, pp. 159-161.

<sup>36</sup> È il caso dei comuni di Perugia ed Orvieto, per i quali disponiamo di GRUNDMAN, *The popolo at Perugia* e di WALEY, *Orvieto*. Per Gubbio, Spoleto ed Assisi abbiamo a disposizione qualche saggio: CASAGRANDE, *Il comune di Gubbio*; CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*; SESTAN, *Il comune di Spoleto*; BARTOLI LANGELI, *La realtà sociale assisana*; WALEY, *Le istituzioni comunali di Assisi*. Per Todi ci si può avvalere della pubblicazione degli atti di un recente convegno, incentrato però su tutto il Medioevo tudertino: *Todi nel Medioevo* (tra i saggi ivi pubblicati si ricordano: per una panoramica storiografica BARTOLI LANGELI, *Todi medievale*, per l'evoluzione comunale PELLEGRINI, *Episcopato, capitolo cattedrale*, ANDREANI, *Todi*, BARTOLA, *Aristocrazia romana*, MILANI, *Podestà, popolo e parti*, per alcune importanti fonti documentarie tudertine NICO OTTAVIANI, *Todi* e CAMMAROSANO, *Il Registrum vetus*).

<sup>37</sup> Ad esempio Massimo Vallerani si è occupato di alcune fonti giudiziarie perugine in VALLERANI, *Il sistema giudiziario*, mentre Alberto Grohmann di fonti catastali in GROHMANN, *Città e territorio*.

<sup>38</sup> Oltre al già citato BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, incentrato su 'documentazione pesante', si possono ricordare anche le edizioni di altre categorie di fonti: i libri dei banditi degli anni centrali del Duecento (BARTOLI LANGELI - CORBUCCI, *I «libri dei banditi»*), le riformanze degli anni 1256-1262 (ANSIDEI, *Regestum reformationum e Reformationes Communis Perusii*), lo statuto del 1279 (*Statuto del Comune*), la *libra* del 1285 (GROHMANN, *L'imposizione diretta*), il *liber inquisitionum* del capitano del

Un tale contesto storico-geografico, particolarmente ricco di documentazione comunale e ciononostante piuttosto trascurato dagli studi rispetto alle sue potenzialità, ha permesso di lavorare su una grandissima quantità di fonti inedite<sup>39</sup> o solo parzialmente edite e di indagarle a tutto tondo, evidenziando soprattutto quegli aspetti documentari meno attentamente rivelati da studi storici, pregevoli sotto altri punti di vista, o da strumenti di corredo spesso inadeguati<sup>40</sup>, quali la configurazione materiale e la tradizione degli atti. L'unica difficoltà è stata comparare la documentazione prodotta dai regimi popolari esaminati e analiticamente indagata nel corso della ricerca, con tutta quella prodotta dai comuni umbri, ancora in gran parte sconosciuta. Infatti, nonostante i pregevoli risultati raggiunti dalla diplomatica comunale negli ultimi decenni, si è ben lontani dall'aver un'approfondita conoscenza sull'attività documentaria di tutti i comuni dell'Italia centro-settentrionale<sup>41</sup>. Paradossalmente però la stessa inadeguatezza degli strumenti di ricerca, che concorre ad offuscare il contesto documentario di ogni Comune, ha però innescato una serie di accortezze nel condurre lo spoglio archivistico, che hanno poi contribuito ad illuminare almeno in parte il detto contesto. Infatti si è reso necessario un notevole approfondimento della ricerca in archivio e una consultazione di tutte le unità archivistiche anteriori alla fine del XIII secolo e di tutte quelle, successive, suscettibili di poter contenere notizie indirette di documentazione precedente andata perduta. Ciò ha permesso di ottenere informazioni puramente quantitative e non soggette a dettagliate analisi su tutte le fonti comunali attualmente conservate negli archivi storici dei comuni indagati<sup>42</sup>.

---

popolo del 1287 (MARINELLI MARCACCI, *Liber inquisitionum*). Si è comunque ben lontani dal pubblicare tutta la documentazione comunale perugina.

<sup>39</sup> V. *infra* Appendice I, relativa all'attuale consistenza degli archivi comunali esaminati, corredata dalle citazioni bibliografiche delle fonti attualmente edite oppure oggetto di studi specifici.

<sup>40</sup> Soprattutto nel caso di documentazione in forma libraria, dove sono contenuti numerosissimi atti i cui estremi cronologici differiscono da quelli della redazione su libro, i relativi strumenti di ricerca si sono rivelati sempre molto approssimativi e quindi privi di una precisa indicazione di questi ultimi estremi. Inoltre nel caso di documenti in forma di copia è stata riscontrata una totale indifferenza alla tradizione documentaria da parte degli inventari, che dunque non specificano mai se il documento indicato è un originale o una copia oppure specificano che si tratta di una copia in modo non sistematico e omettono tutte quelle informazioni basilari ad essa connesse, compresa la data. Come è evidente questo ha rallentato enormemente una ricerca focalizzata non soltanto sul contenuto dei documenti quanto piuttosto sulle peculiari modalità della loro redazione.

<sup>41</sup> Lo stato di avanzamento degli studi di diplomatica comunale, principati all'inizio del secolo scorso da Pietro Torelli (TORELLI, *Studi e ricerche*), è stato messo in luce una prima volta da PUNCUH, *La diplomatica comunale* e poi recentemente da un importante convegno che ha celebrato il centenario del pionieristico studio di Pietro Torelli (*Notariato e medievistica*, da cui si segnalano soprattutto i contributi di VALLERANI, *Logica della documentazione*, OLIVIERI, *Il salario del notaio*, ROVERE, *Comune e notariato* e GHIGNOLI, *Scrittura e scritture*).

<sup>42</sup> V. *infra* Appendice I.

All'interno di questi confini cronologici e geografici il *focus* della ricerca si è spostato sulle fonti documentarie 'comunali' in senso stretto, vale a dire quelle prodotte e conservate da un Comune, quindi attualmente parte dei fondi medievali degli archivi storici comunali<sup>43</sup>. Queste scritture possono essere molto varie, sia per tipologia giuridica sia per forma materiale, tanto che documenti diplomatici, legislativi, giudiziari o contabili possono assumere la forma di atti sciolti e di codici pergamenei oppure di registri e fascicoli membranacei o cartacei o di supporto scrittoria misto. Le fonti documentarie comunali in forma libraria sono state valutate con particolare attenzione, poiché, come si è detto, cartulari, registri e fascicoli sono spesso strettamente connessi con gli sviluppi istituzionali comunali di epoca podestarile e popolare. I fondi diplomatici non sono stati ovviamente esclusi dall'indagine, sia per ottenere una conoscenza globale degli archivi dei comuni indagati sia perché non è infrequente che siano stati condizionati come pergamene sciolte documenti originariamente legati in fascicoli oppure che, come nel caso perugino, alcuni *quaterni* o rotoli documentari vengano conservati assieme alle membrane del Diplomatico<sup>44</sup>.

Focalizzare la ricerca sulle fonti documentarie prodotte e conservate da un ente comunale e dunque escludere dallo spoglio archivistico sistematico quelle tralasciate all'interno di archivi ecclesiastici cittadini, ha permesso di far emergere con evidenza la volontà conservativa di un Comune e l'importanza data dallo stesso a una parte della propria documentazione. Naturalmente questo criterio selettivo delle fonti, operato a monte della ricerca, è stato adattato in corso d'opera alle diversissime situazioni conservative dei numerosi archivi presi in esame. Anche in considerazione del fatto che gli archivi dei Comuni medievali, contestualmente alla loro produzione, erano spesso conservati, in toto o in parte, nelle principali chiese cittadine, soprattutto in quelle afferenti agli ordini mendicanti<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Queste fonti sono definite «documentazione "ufficiale"» dei comuni da BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia*, p. 5, da cui si cita.

<sup>44</sup> Cfr. Appendice II, § Perugia 1280.

<sup>45</sup> Per quanto riguarda l'Umbria si veda in proposito MAIRE VIGUEUR, *Forme di governo e forme documentarie*, p. 61, dove viene riportato un frammento di riforma del comune di Perugia del 1278, relativo alla conservazione di alcuni registri presso i frati Minori e i frati di S. Domenico. Inoltre gli archivi comunali o i fondi archivistici comunali sono spesso tuttora conservati in pubbliche sedi di conservazione istituite all'interno di antichi complessi monastici: la sezione di Archivio di Stato di Gubbio è all'interno del complesso conventuale dei padri Minori di S. Francesco; l'Archivio Storico Comunale di Todi ha sede nell'ex-convento di S. Fortunato (abitato dai Francescani dalla metà del XIII secolo) e il Fondo Diplomatico è denominato Archivio segreto di S. Fortunato perché custodito fin dal XIV secolo nella sacrestia dell'omonima chiesa; l'Archivio di Stato di Perugia è situato nel complesso monumentale del convento di S. Domenico (iniziato nella prima metà del XIII secolo).

Di fronte a fondi comunali piuttosto esigui o del tutto inesistenti, indicativi di Comuni poco competenti nella gestione della propria attività documentaria, quale il comune di Assisi <sup>46</sup>, si è scelto di accompagnare lo spoglio sistematico dell'archivio storico comunale con uno studio delle edizioni e dei registi di archivi ecclesiastici cittadini, in modo tale da poter individuare, al loro interno, e quindi consultare solo quelle fonti documentarie comunali di interesse per la ricerca. Di contro, davanti ad archivi comunali estremamente consistenti, quale il noto archivio perugino <sup>47</sup>, si è preferito sostituire uno spoglio sistematico di tutte le unità archivistiche anteriori alla fine del XIII secolo con un rilevamento 'a campione', che ha dunque investito tutti i cartulari comunali, tutti i fascicoli documentari conservati dal Diplomatico e i primi registri di ciascuna Serie.

All'interno della complessa congerie della documentazione comunale sono state poi ricercate tutte le scritture direttamente riconducibili ad una gestione della documentazione da parte dei Comuni di Popolo umbri, i cosiddetti documenti di Popolo. Essi sono stati individuati attraverso una lettura che fosse attenta alla menzione di magistrati popolari nella propria cornice protocollare o in quella autenticativa nel caso di copie, chiaro indizio di un coinvolgimento dei medesimi nella produzione del documento. Infatti, come si vedrà nel dettaglio in seguito, proprio nella cornice protocollare di documenti originali, sia in forma di scrittura elementare che in quella di registro, e nella cornice autenticativa delle copie i notai comunali hanno riportato spesso informazioni sulle modalità di redazione degli atti. È dunque in questo 'luogo' del documento che si esplicitava l'azione delle magistrature comunali in campo documentario ed è qui che è stato ricercato l'operato di quelle che rappresentavano i *populares* <sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Nel fondo comunale assisiense si conservano quattro cartulari e un centinaio di pergamene duecentesche. La sua consistenza appare molto modesta se confrontata sia con quella di altri archivi comunali (v. *infra* Appendice I) sia con quella dell'Archivio della Cattedrale di S. Rufino, che detiene circa settecento pergamene anteriori alla fine del XIII secolo, o dell'Archivio del Sacro Convento (per cui si rimanda a NESSI, *Inventario e registi*).

<sup>47</sup> Il comune di Perugia, per il quale attualmente si conservano circa una quindicina di serie di registri di varia natura tutte parzialmente risalenti al XIII secolo e un fondo diplomatico che è il risultato dell'accorpamento di tre diversi complessi archivistici e che supera le trentamila pergamene (cfr. Appendice I: Perugia e *Archivio storico del comune di Perugia*, in particolare p. 3), è infatti quello che ha ispirato Jean-Claude Maire Vigueur nel definire come vera e propria 'rivoluzione documentaria' l'aumento e il cambiamento delle scritture comunali nella seconda metà del Duecento (cfr. MAIRE VIGUEUR, *Forme di governo e forme documentarie*, p. 59).

<sup>48</sup> Più nel dettaglio *infra* il cap. 2.



## 1 I Comuni di Popolo dell'Umbria

I Comuni di Popolo esaminati sono quindi quelli di Assisi, Gubbio, Orvieto, Perugia, Spoleto e Todi. Di seguito se ne ripercorrerà la storia duecentesca attraverso un'attenta lettura di alcuni documenti comunali che attestano particolari sperimentazioni istituzionali al fine di evidenziare: quali fasi di gestazione politico-istituzionale attraversarono questi comuni umbri prima dell'affermazione del Popolo; quando si affermò il Comune di Popolo, dopo un primissimo periodo 'genetico' che affonda le sue radici nella prima metà del Duecento, e come si articolò. Lo scopo è quello di far emergere nuove attestazioni documentarie del *populus* o di far riflettere in una nuova ottica su documenti già noti da precedenti studi; di evidenziare percorsi comuni tra queste diverse realtà comunali; infine di evidenziare affinità e divergenze rispetto il ben noto quadro dell'Italia centro-settentrionale.

### 1.1 Prima del Popolo

La piena affermazione dei regimi popolari nei comuni dell'Umbria a metà del Duecento non fu ovviamente repentina, ma era stata preceduta da un periodo 'd'incubazione', più o meno lungo a seconda del comune considerato, ma che poteva coprire anche tutta la prima metà del secolo<sup>1</sup>. Durante questo lasso di tempo, di fronte ad un Comune podestarile sempre meno aperto e meno sensibile alle necessità dell'intera popolazione, le esigenze 'rivoluzionarie' appena indicate<sup>2</sup> ebbero modo di maturare, furono quindi messe a fuoco, furono oggetto di una sorta di presa di coscienza, più o meno collettiva, e furono condivise da un certo numero di persone particolarmente sensibili alla situazione governativa ma da questa totalmente escluse, si concretizzarono e divennero il motore di vere e proprie azioni politiche, finalizzate a fornire una rappresentanza istituzionale ad una classe sociale economicamente molto vitale e variegata, ma politicamente assente dal Comune, il Popolo.

---

<sup>1</sup> La genesi del Popolo fu piuttosto lunga e cominciò, in alcuni comuni dell'Italia settentrionale, addirittura negli ultimissimi anni del XII secolo o nei primissimi di quello successivo. Solo con gli anni venti del Duecento però la diffusione dei movimenti popolari può dirsi uniforme all'interno di tutta l'Italia comunale (MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini*, pp. 461-462). Gli anni Trenta e Quaranta videro invece i primi concreti successi del Popolo all'interno dell'istituzione comunale e quindi la diffusione delle prime magistrature collegiali popolari (POLONI, *Potere al popolo*, pp. 46-47).

<sup>2</sup> Cfr. *supra* Introduzione.

A sua volta questo periodo ‘genetico’ non può essere del tutto avulso dal contesto comunale in cui si originò. È quindi opportuno fare una rapida incursione nel secolo XII e ripercorre brevemente, almeno a grandi linee, i primi momenti della storia comunale umbra, non solo per contestualizzare gli eventi succedutisi nel corso del Duecento e il periodo popolare, oggetto primario di questa ricerca, ma anche per cominciare a delineare e ad abbozzare un primo quadro di affinità e divergenze tra i vari comuni umbri, utile poi da confrontare con quello, più dettagliato, sull’epoca di piena affermazione del Popolo. Il taglio diplomatistico di questa indagine storica ha suggerito di intraprendere questo percorso esclusivamente tramite l’analisi delle prime attestazioni documentarie dei consoli.

Le date di questi documenti sono, da sempre, state convenzionalmente assunte come paletti temporali della storia dei Comuni italiani, ma l’attenzione rivolta al loro contenuto giuridico si è fermata unicamente sulla presenza dei *consules* come attori/destinatari del negozio e sull’utile ricavato dal Comune nascente. Quasi mai è stato valutato criticamente e nella sua complessità il documento da cui emergono quelle date e quelle magistrature comunali.

Questa panoramica sugli ‘atti di nascita’ del Comune consolare in Umbria, oltre che a rivalutare, alla luce del documento stesso, le attuali conoscenze storiografiche sull’argomento, può essere utile perché nelle prime attestazioni documentarie dei consoli spesso si incontra e si vede all’opera, accanto a questi, il *populus* inteso come *universitas* dei *cives* collettivamente coinvolta nella vita politica cittadina agli albori del Comune<sup>3</sup>, quello a cui coscientemente si rifece il Popolo propriamente detto durante il periodo delle sue prime rivendicazioni e dei suoi primi successi nella prima metà del Duecento<sup>4</sup>.

Nel costruire questa panoramica si è tenuto conto di una considerazione molto importante nonostante la sua ovvietà, che è bene sia tenuta a mente anche da chi legge: non è per nulla agevole trovare una risposta univoca alla questione su quale sia la data e l’atto ‘di nascita’ di un comune<sup>5</sup>, perché il Comune è «un sistema di potere che si afferma

---

<sup>3</sup> Su questo e su altri aspetti del Comune consolare ha fatto il punto, piuttosto di recente, Paolo Grillo (GRILLO, *La frattura inesistente*, in particolare pp. 692-696).

<sup>4</sup> Cfr. *supra* Introduzione.

<sup>5</sup> Giovanna Casagrande, in un saggio del 2001 sul comune di Gubbio, riporta un’utile tabella con le date delle prime attestazioni dei consoli, del podestà e del capitano del popolo nei comuni umbri e nei principali comuni dell’Italia centrale, soprattutto toscani. Secondo i dati ivi indicati, la magistratura collegiale del consolato sarebbe attestata dal 1130 circa a Spoleto, dal 1139 a Perugia, dal 1157 ad Orvieto, dal 1163 a Gubbio e Città di Castello, dal 1171 a Todi, dal 1198 ad Assisi (CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 78-80). Secondo quanto scritto nel 1987 da Jean-Claude Maire Vigueur, nel già citato studio monografico sui comuni umbri, laziali e marchigiani, l’istituzione comunale è documentata dal 1137 ad Orvieto, dal 1139 a Perugia, dal 1163 a Gubbio e Città di Castello, dal 1171 a Todi, dal 1173 a Spoleto, dal 1198 ad Assisi

molto lentamente»<sup>6</sup>. Spesso infatti accanto alla prima attestazione documentaria dei consoli, dove quindi questi agirono in nome della collettività cittadina e conclusero un negozio giuridico ad essa pertinente, c'è anche, in altre fonti, un più vago accenno all'esistenza di un'entità istituzionale protocomunale, dove il *populus* inteso come *universitas*, in mancanza di un vero e proprio rappresentante istituzionale, ricorreva a cittadini particolarmente eminenti per stipulare accordi di varia natura con diversi soggetti, interni o esterni alla città.

È quindi corretto, dove possibile, considerare più 'atti di nascita' per uno stesso comune e quindi, prima dei documenti contenenti la prima menzione dei *consules comunis*, analizzare quelli che contengono il primo riferimento al *comune/universitas civitatis*<sup>7</sup>.

### **Orvieto 1137**

La 'nascita' del comune di Orvieto è solitamente associata a due date, quella del 1137 e quella del 1157<sup>8</sup>. Queste sono tramandate da due differenti documenti, nessuno dei quali è attualmente conservato nel Fondo dell'Archivio storico comunale, presso la Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, e si riferiscono a due momenti diversi della sua prima evoluzione istituzionale.

Il documento, in cui, a ragione, è stato individuato il primo indizio dell'esistenza di un'istituzione protocomunale ad Orvieto<sup>9</sup>, è presumibilmente dell'agosto 1137<sup>10</sup> ed è

---

(MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 383 e pp. 386-387 per il comune di Assisi). Se si dovesse tentare di mettere ordine in queste incongruenze cronologiche, ricorrendo a qualche monografia cittadina del tardo Ottocento, si finirebbe invece col creare ancor più confusione. Luigi Bonazzi ad esempio, ripercorrendo la storia di Perugia nel 1875-1879, segnala al 1130 la comparsa dei consoli nel comune perugino (BONAZZI, *Storia di Perugia*, I, pp. 228-229 e pp. 329-330). Cfr. anche il § Perugia 1139.

<sup>6</sup> Cfr. MAIRE VIGUEUR, FAINI, *Il sistema politico*, pp. 8-9; la citazione è ripresa da p. 9 (sulla complessità di tale periodo cfr. anche GRILLO, *La frattura inesistente*, pp. 673-678).

<sup>7</sup> Nella carrellata che segue si fa riferimento quasi esclusivamente a fonti 'di seconda mano', analizzate sulla base di studi ed edizioni, dato che si tratta di documenti molto al di fuori dei limiti cronologici di questa ricerca. Queste fonti 'di seconda mano' sono sempre citate con un rinvio all'edizione e/o al regesto e non sono corredate della relativa citazione archivistica. Qualora compaia quest'ultima significa che è stato possibile fare uno studio 'di prima mano'. Qualora le porzioni di testo documentario riportate di seguito suonino scorrette, si tenga presente che vengono riportate così come sono negli studi e nelle edizioni citate.

<sup>8</sup> Cfr. *supra* nota 5. La data del 1157 è probabilmente da correggere in 1158 (v. *infra*).

<sup>9</sup> Il primo ad accorgersi dell'importanza di questo documento è stato Luigi Fumi (FUMI, *Codice diplomatico*, pp. XXVIII e XXX). Il 1137 è assunta come 'data di nascita' del comune di Orvieto anche da WALEY, *Orvieto*, pp. 25-26.

<sup>10</sup> Così è datato da Luigi Fumi (FUMI, *Codice diplomatico*, n. XVII) e sulla sua scia da tutti gli studiosi successivi. Nell'edizione citata si legge: «Anno M. C. XXXVII ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi mensis Augusti, die Dominica, indictione XIV», ma all'anno 1137 non corrisponde la quattordicesima indizione, bensì la quindicesima. Per spiegare questa incongruenza si potrebbe ipotizzare l'uso dello stile dell'Incarnazione pisana per il computo dell'anno e retrodatare quindi il documento all'agosto 1136 oppure ipotizzare l'uso dell'indizione genovese e continuare a datare il documento al 1137. È anche possibile che si tratti di un errore di stampa o di trascrizione da parte di Luigi Fumi. Senza consultare il

tradito dal cosiddetto Codice B, uno dei numerosi cartulari della sede episcopale orvietana, conservati presso l'Archivio Vescovile <sup>11</sup>.

Si tratta di una donazione di *Octo comes, filius Peponis comitis*, a nome suo, dei fratelli, della madre e della moglie, in favore della chiesa di S. Maria, *que est episcopatum Urbetane civitatis*, rappresentata, in un momento di vacanza della sede episcopale orvietana, dal vescovo perugino *Radulphus*, da *Rainerius archipresbiter et Carominius archidiaconus* <sup>12</sup>. Oggetto del lascito sono numerosi possedimenti *de castro Mucarone cum suo districtu et de Fageto cum suo districtu et de ambabus Civitellis et monte Tinioso et Rantula et Pornillo et Fracta cum illorum misteriis et districtis*. La donazione comprende anche tutte le proprietà comitali non esplicitamente indicate, situate *in Orbetano comitatu et in Perusino et Tudertino*, e quelle rimaste *in castello de Vangno* <sup>13</sup>, cioè quelle che non fossero state precedentemente cedute al *comune civitatis* <sup>14</sup>, che, non sappiamo quanto tempo prima, ma probabilmente non molto, era stato investito di un qualche possedimento nel distretto di questo castello.

Il *comune civitatis* orvietano è menzionato anche in un altro punto del testo, quello in cui il donatore dichiara di aver ricevuto una ricompensa *nomine launechin* <sup>15</sup> *per manum Cittadini filius Malabrance a comune civitatis in valente libras C anfortiatorum*. Sembra dunque che non fu il donatario, cioè l'episcopato orvietano, a pagare il launegildo, ma un rappresentante della comunità cittadina <sup>16</sup>, forse lo stesso personaggio che aveva già ricevuto dal conte Ottone le proprietà comitali del castello *de Vangno* in

---

documento originale, e soprattutto in mancanza di specifici studi sugli usi cronologici in vigore ad Orvieto in epoca precomunale e comunale (secondo CAPPELLI, *Cronologia*, p. 10 qui è in uso lo stile della Natività per il computo dell'anno), è impossibile datare correttamente questo documento.

<sup>11</sup> Purtroppo Luigi Fumi, per altri versi pregevole studioso, non è stato per nulla attento alla tradizione dei documenti che ha regestato nel suo *Codice diplomatico* e non ha mai segnalato tutti gli esemplari pervenutici di uno stesso documento, ma si è limitato sempre a citare solo quello da lui impiegato nella pubblicazione. È dunque impossibile stabilire con certezza se si tratti di un atto originale o, più probabilmente, di una copia successiva al 1137. Per una descrizione sommaria di questo cartulario inedito si veda *Archivi di Orvieto*, pp. 183-186, secondo cui questo codice contiene «originali, copie, molti secondi originali» (la citazione è da p. 183).

<sup>12</sup> Per l'anno 1137 non è attestato un vescovo ad Orvieto e il vescovato, in un momento di vacanza, è retto dal vescovo perugino Rodolfo (BUCCOLINI, *Serie critica*, pp. 25-26).

<sup>13</sup> I possedimenti del conte Ottone sono situati «in varie località della montagna della Peglia» (BUCCOLINI, *Serie critica*, pp. 25-26), nell'area a nord-est di Orvieto.

<sup>14</sup> Nel testo del documento: «unde olim cartulam fecimus comune civitatis».

<sup>15</sup> Nel diritto longobardo questo era un compenso, originariamente un oggetto simbolico poi mutatosi in un corrispettivo in denaro, che il donatore doveva ottenere dal donatario per convertire la donazione in un contratto oneroso e rispettare in tal modo la legislazione vigente, che non ammetteva concessioni gratuite.

<sup>16</sup> Secondo BUCCOLINI, *Serie critica*, pp. 25-26 Cittadino di Malabrancia sarebbe un «tesoriere» del Comune, nonché «avo di Monaldo patronimico della casata Monaldesca». Per la genealogia dei Monaldeschi si veda WALEY, *Orvieto*, pp. 193-195, che però considera Pietro di Cittadino il primo membro della famiglia attestato nella documentazione a partire dal 1157 e non connette Cittadino di Malabrancia con i Monaldeschi.

nome dell'istituzione precomunale e che si era già interfacciato con questa famiglia signorile.

Nell'escatocollo del documento, dopo l'*actum* con la data topica e la sottoscrizione del donatore, c'è un lungo elenco di sottoscrizioni testimoniali, che si apre proprio con quella di *Cittadinus*: «Ego Cittadinus filius Malabrance et Homodei et Ildibrandinus nepotem Homodei et Cenzo Neronis Cenzo et Bernardinus de Rainerii et Mezo Bibiani et Cenzo filius Rainierii Cenzo et Arpinus et Tebalducus filius Boni et Mancinus et Balimanus et Uraca et Martinozii rogati testes interfuimus»<sup>17</sup>.

Di sicuro *Cittadinus* svolgeva un ruolo di rappresentanza del nascente *comune civitatis* ed è dunque possibile che egli stesso e coloro che lo seguono in questo elenco fossero antesignani dei consoli<sup>18</sup>, vale a dire personaggi influenti all'interno della comunità cittadina per ricchezza, prestigio, reti di amicizie, poteri di varia natura<sup>19</sup>, dotati di strumenti concreti per tutelarla e rappresentarla ogni qualvolta se ne presentasse la necessità. È dunque lecito chiedersi in che rapporti fossero questi personaggi con la carica episcopale e dunque se fossero in qualche modo a questa legati, se formassero una sorta di *entourage* del vescovo<sup>20</sup>, infine se, in un momento di vacanza della dignità vescovile, si sentirono in dovere di salvaguardarne gli interessi economici.

La questione è in realtà ben più articolata di quel che può sembrare di primo acchito. Dal momento che prima del 1137 il *comune civitatis* aveva ottenuto alcuni possedimenti dal conte Ottone e poiché nella donazione in questione alla chiesa vescovile lo stesso ebbe un ruolo di rilievo nello scambio del launegildo, si può arguire che non ci fosse una netta demarcazione tra le proprietà ottenute in precedenza dall'istituzione comunale in formazione nel castello *de Vangno* e quelle ottenute dal vescovato con l'atto in questione nel resto delle proprietà comitali e che le seconde confluirono poi nel contado

---

<sup>17</sup> Luigi Fumi, nella citata edizione, non riporta alcuna sottoscrizione notarile.

<sup>18</sup> In generale non è per nulla infrequente trovare magistrati comunali tra i testimoni degli atti del Comune maturo, soprattutto a partire dall'epoca podestarile. Potrebbe avvalorare questa ipotesi un documento perugino del 1184 (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 7). Questo presenta un lungo elenco di testimoni, che secondo l'Editore potrebbe contenere i nomi dei consoli, non indicati esplicitamente nel testo (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 15; cfr. anche NICOLINI, *Il periodo consolare*, p. 27).

<sup>19</sup> Di sicuro molto eminente era Cittadino di Malabranca, che, come si è visto, è il capostipite della famosa famiglia orvietana dei Monaldeschi (cfr. *supra* nota 16). Gli altri personaggi che lo accompagnano nell'elenco dei testimoni non sono attestati in atti coevi, almeno stando ai registi dati da Luigi Fumi nel suo citato *Codice diplomatico*.

<sup>20</sup> È ormai assodato dalla storiografia comunale che, spesso, furono proprio i collaboratori del vescovato di epoca precomunale coloro che, per primi, presero, in autonomia dal vescovo, alcune decisioni riguardanti la collettività e quindi posero i presupposti per la formazione del Comune (MAIRE VIGUEUR, FAINI, *Il sistema politico*, pp. 6-8).

comunale insieme alle prime <sup>21</sup>. Il quesito di fondo è dunque il seguente: era il vescovato, in un periodo di vacanza, ad appoggiarsi al nascente Comune e ai suoi rappresentanti per tutelare i propri interessi oppure era la comunità cittadina a sfruttare il momento di vuoto di potere nella cattedra episcopale per accaparrarsi una porzione del territorio diocesano, grazie al tramite di un gruppo di cittadini eminenti, forse un tempo vicini alla cerchia vescovile ma ora desiderosi di emanciparsene?

È possibile che la risposta stia in una terza ricostruzione, che concili le due appena proposte: come non c'era una netta distinzione tra le proprietà ottenute, grazie alla donazione del conte Ottone, dal *comune civitatis* e quelle ricevute dal vescovo, con un secondo lascito da parte dello stesso donatore, forse in questo periodo non c'era una netta demarcazione neanche tra il vescovato vacante, tutelato da una cerchia di stabili coadiutori della carica vescovile, e la comunità cittadina nascente, guidata da *cives* eminenti, poiché gli attori erano gli stessi, ossia i collaboratori del primo coincidevano con i promotori della seconda.

Per dimostrare la veridicità di questa ricostruzione del primissimo comune orvietano, bisognerebbe ancorarla alle fonti documentarie e quindi vedere come si evolsero i rapporti tra il vescovato e il *comune civitatis* nei decenni successivi al 1137, come si articolarono progressivamente le strutture governative urbane ad Orvieto e da chi furono amministrate. Tra il documento del 1137, che è stato appena commentato e che testimonia inequivocabilmente l'esistenza di un'istituzione precomunale ad Orvieto, e quello del 1157, o forse più probabilmente del 1158, a cui si è accennato all'inizio e da cui emergono per la prima volta i consoli orvietani, non ci sono altre attestazioni di azioni giuridiche compiute dal *comune civitatis* <sup>22</sup>. Ciò è, molto probabilmente, dovuto

---

<sup>21</sup> Dello stesso avviso è MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 443, secondo il quale «A Orvieto, si è stabilita nel XIII secolo una distinzione chiarissima tra il contado, i cui confini coincidono con quelli della diocesi, e che prima della formazione del regime comunale dipendeva dal potere episcopale, e il *districuts*, che forma una zona molto più sfumata attorno al contado e in cui il comune esercita, più che un potere amministrativo propriamente detto, una tutela più o meno forte secondo il tenore dei trattati stipulati con i signori o le comunità che dipendono da questa zona d'influenza».

<sup>22</sup> Fanno eccezione solo quattro documenti del 1155 che menzionano una *universitas comunis Urbisveteris*. Questi però sono sicuramente spuri (cfr. FUMI, *Codice diplomatico*, nn. XXXIII-XXXIV) e dunque inutilizzabili per far luce sul reale funzionamento dell'*universitas comunis*, da questi, falsamente, attestata. Si tratta di un piccolo dossier relativo alla contesa tra Orvieto e Todi per il castello di Montemarte, che, pur non attestando consoli orvietani o tudertini - documentati ad Orvieto dal 1157, o meglio dal 1158, e a Todi dal 1177 - testimonierebbe l'esistenza dell'*universitas comunis Urbisveteris* e del suo procuratore, nonché di un *sindicus comunis Tuderti*. I primi due documenti, infatti, sono le nomine dei sindaci da parte delle due parti in causa, il terzo è il lodo arbitrale del mediatore, il quarto è la ratifica del lodo da parte del signore di Montemarte. Luigi Fumi ne ha registati solo tre e ha escluso dal suo citato *Codice diplomatico* la nomina del sindaco da parte del comune di Todi, evidentemente perché non era strettamente attinente alla storia di Orvieto (FUMI, *Codice diplomatico*, nn. XXXIII-XXXV; il lodo arbitrale del vescovo Lanfranco, è edito da LEONII, *Memorie storiche*, pp. 290-294). Come intermediario figura il

al fatto che il primo Comune agiva, e dunque compariva nella documentazione, solo in particolari momenti di bisogno, senza avere una vera e propria continuità istituzionale, e quindi documentaria.

Il documento in cui sono certamente attestati per la prima volta i consoli del comune di Orvieto è del febbraio 1157 o, più probabilmente, del 1158, ci è noto in tre esemplari ed è stato oggetto di più edizioni, seppur piuttosto datate. I tre testimoni conservati fanno tutti parte di raccolte documentarie pontificie, di varia natura e di diverse epoche<sup>23</sup>, promosse dalla cancelleria papale per agevolare l'espletamento delle complesse incombenze, spirituali e temporali, del pontefice. Il motivo è il coinvolgimento di papa Adriano IV nei primi passi mossi dal giovane comune orvietano.

Il testimone più noto di questo atto è tradito dal famoso *Liber censuum* della Chiesa Romana, dove alla fine del XII secolo, e sulla scia di compilazioni precedenti, vennero riportate scritture di varia natura, tutte in qualche modo utili al camerario papale e connesse con le entrate e le uscite pontificie.

Nonostante si tratti di copie conservate dalla cancelleria pontificia e sebbene queste attestino un formale riconoscimento dell'autorità del papa da parte del popolo orvietano e dei suoi rappresentanti e di contro una qualche legittimazione dell'autonomia comunale di Orvieto da parte del pontefice, il documento non presenta i caratteri intrinseci tipici degli atti papali. Dato il contenuto, ci si poteva aspettare: 1) un protocollo con l'*intitulatio*, l'*inscriptio* e la *salutatio*, nel caso il documento avesse forma di *littera gratiosa*, oppure la

---

vescovo di Chiusi, un certo Lanfranco *de Metula*, che non è attestato nella diocesi di Chiusi nel 1155 (cfr. GAMS, *Series episcoporum*, p. 753) e, che, stando a quanto tramandato da questi falsi documentari, avrebbe risolto la questione in favore del comune tudertino. Non sembra dunque un caso che questi quattro atti siano esclusivamente traditi dal *Registrum Vetus* del comune di Todi.

<sup>23</sup> Si tratta dei *Digesta pauperis scholaris Albini*, del *Liber censuum* della Chiesa romana e del *Registrum curiae patrimonii beati Petri in Tuscia* (cfr. KEHR, *Italia pontificia*, II, pp. 225-226, che data il documento al 1158). I *Digesta* raccolgono materiale diverso, non esclusivamente documentario, e sono stati compilati intorno al 1189, mentre il *Liber censuum* è stato redatto a partire dal 1192 sulla base di varie compilazioni precedenti, tra cui anche i *Digesta* (*Le Liber censuum*, I, pp. 1-2, pp. 8-12). Il documento in questione è stato poi trascritto anche nel citato *Registrum curiae* nel XIV secolo, impiegando come antografo l'esemplare tradito dal *Liber censuum* (cfr. FABRE, *Registrum curiae*). Le edizioni del documento in questione sono tre, escludendo però quella di Luigi Fumi che a sua volta riprende quella fornita da Ludovico Antonio Muratori (FUMI, *Codice diplomatico*, p. 26), in ordine cronologico: MURATORI, *Antiquitates Italicae*, IX, coll. 685-688 (dove il documento è datato al 1157), THEINER, *Codex diplomaticus*, I, n. XXIII (l'Editore non traduce la *datatio* nel computo moderno), *Le Liber censuum*, III, n. CVI (il documento è datato al 1158). La *datatio* del documento è la seguente: «Anno incarnationis dominicale millesimo centesimo quinquagesimo septimo, indictione VI mense february». Se si considera che in questo periodo presso la cancelleria pontificia era in uso, per il computo dell'anno, lo stile dell'Incarnazione al modo fiorentino (CAPPELLI, *Cronologia*, p. 11), sarebbe opportuno datare questo documento al 1158, così come hanno fatto sia Paul Fridolin Kehr, sia gli Editori del *Liber Censum*. Purtroppo tutti gli studiosi della storia comunale orvietana a partire da Luigi Fumi, e proprio tramite il suo *Codice diplomatico*, hanno recepito la lettura fornita da Ludovico Antonio Muratori e hanno datato il documento al 1157. Da ultimi WALEY, *Orvieto*, p. 26 e MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 393. Claudio Regni invece ha attribuito la nascita ufficiale del comune di Orvieto al «1157 o 1158» (REGNI, *Il comune di Orvieto*, p. 14).

formula *perpetuitatis*, in quello di un *privilegium*; 2) un contesto recante una qualche concessione da parte del pontefice, accordata in cambio del giuramento di fedeltà prestato dal popolo orvietano<sup>24</sup>; 3) un escatocollo costituito, nel caso di una lettera, dalla sola *datatio*, sia topica che cronica, seppure breve e limitata al giorno e al mese, oppure dalla nutrita serie dei solenni elementi di convalidazione tipici del privilegio, tra i quali spiccava la sottoscrizione del pontefice<sup>25</sup>.

Invece si tratta di uno *scriptum conventionis*, che si apre con una *datatio* cronica, sprovvista, oltre che del giorno, anche dell'anno di pontificato, che contiene e descrive dettagliatamente tutti i punti di un *pactum* fatto *inter dominum Papam Adrianum et Populum Urbevetanum*, e che, in tutte le copie rimasteci, si chiude senza alcun elemento di corroborazione<sup>26</sup>.

In questo accordo figurano come mediatori sette cardinali, dalla parte del papa e, dalla parte degli Orvietani, cinque cittadini particolarmente eminenti e forse altrettanto vicini alla causa papale, vale a dire il priore del capitolo di S. Costanzo *Roccus*<sup>27</sup>, i

---

<sup>24</sup> Sicuramente a partire da Innocenzo III la politica papale nei confronti dei comuni dell'Italia centrale era finalizzata ad ottenere il giuramento vassallatico da parte dei rappresentanti comunali e del popolo cittadino. Il pontefice esigeva fedeltà, ma accordava loro protezione, accogliendoli *sub Apostolice Sedis protectione tamquam filios speciales* e assicurava il rispetto delle *consuetudines* locali (PETRUCCI, *Dalla parte di Roma*, in particolare pp. 113-114). In questo caso uno dei suoi predecessori, Adriano IV, non agì poi molto diversamente e con il documento in questione ottenne l'omaggio feudale da parte dei consoli orvietani. I documenti di Innocenzo III, citati da Enzo Petrucci con il rimando alle edizioni ottocentesche del Migne e del Theiner (MIGNE, *Patrologiae*, CCXIV, col. 912, n. XXIX; THEINER, *Codex diplomaticus*, I, n. XLIII), risalgono al 1200 e sono indirizzati ai *consules* e al *populus* di tre comuni marchigiani. Si tratta sicuramente di *litterae cum serico*, di concessioni graziose accordate dal pontefice, che accolse *sub Apostolice Sedis protectione* questi comuni marchigiani *tamquam filios speciales*. Nel testo della lettera infatti ci si riferisce alla stessa definendola come una *pagina concessionis et confirmationis*.

<sup>25</sup> Per i caratteri intrinseci dei privilegi e delle lettere papali del XII secolo si veda FRENZ, *I documenti pontifici*, pp. 20-26. Per avere un'idea di quelli dei documenti emanati da Adriano IV si vedano alcuni atti di questo pontefice editi da PFLUGK-HARTUNG, *Acta pontificum*, pp. 357-364.

<sup>26</sup> Nel testo del documento, subito dopo la data, si legge: «Factum est hoc pactum inter dominum Papam Adrianum et Populum Urbevetanum. Ex parte domni Papae, mediantibus Julio titulo Sancti Marcelli et Bernardo titulo Sancti Clementis et Rolando titulo Sancti Marci et Cancellario et Henrico titulo Sanctorum Nerei et Achillei, Presbyteris Cardinalibus et Hiacintho Sanctae Mariae in Cosmidin et Johanne Neapolitano Sanctorum Sergii et Bacchi, et Bosone Sanctorum Cosmae et Damiani, Diaconis Cardinalibus. Ex parte vero Urbevetanorum, mediantibus Rocco Priore Sancti Constantii et Consulibus Wilelmo Johannis Lupi et Petro Alberici et Nobilibus viris Wilelmo Beccario et Nero. Fecerunt siquidem praefati Consules ligium hominum domno Papae et fidelitatem sibi et successoribus suis catholice iurantibus, secundum tenorem juramenti, quod faciunt ei alii fideles sui de Regalibus».

<sup>27</sup> Secondo BUCCOLINI, *Serie critica*, pp. 27-29 nel 1157, da febbraio fino a circa metà anno, il vescovato di Orvieto sarebbe stato retto dal priore del capitolo di S. Costanzo, Rocco. Lo stesso personaggio avrebbe fatto lo stesso anche in altri momenti di vacanza della sede episcopale: nel 1155-56 e nel 1161-68. Dal novembre 1156 al gennaio 1157 è invece attestato il vescovo *Gualfredus* e da metà 1157 al 1159 il vescovo *Guiscardus*. Geralberto Buccolini ha però basato questa sua ricostruzione, in particolare la reggenza del priore Rocco a partire dal febbraio 1157, sul documento in questione, così come è stato datato da Luigi Fumi nel suo *Codice diplomatico*, e sul pregiudizio che, se in un documento di tale importanza per la città di Orvieto figura il priore del capitolo della cattedrale, è sicuramente perché il vescovato era vacante. Datando però questo documento al 1158, nel pieno dell'attestata reggenza del vescovo *Guiscardus*, le cose cambiano. È possibile che non ci sia stata nessuna reggenza del vescovato da parte del priore Rocco né nel febbraio 1157 né nel febbraio 1158, ma che al vescovo *Gualfredus*, attestato nel 1156 e nel 1157, sia succeduto



consoli del comune di Orvieto *Wilelmus Johannis Lupi e Petrus Alberici, i nobiles viri Wilelmus Beccarius e Nerus*<sup>28</sup>. Sono i consoli però ad aver giurato fedeltà e ad aver fatto *ligium hominum domno Papae*, anche a nome dei propri successori. La stessa fedeltà, di tipo feudale, è assicurata al pontefice dal *populus Urbevetanus, secundum consuetudinem aliarum civitatum domni Papae*.

La presenza di questi cinque personaggi *ex parte vero Urbevetanorum* di fronte al pontefice è stata univocamente interpretata dagli storici come una rappresentanza, piuttosto variegata, del Comune di Orvieto. Il priore del capitolo, i due consoli comunali e due nobili fecero le veci di tutta la collettività degli Orvietani, perché erano in grado di rappresentarne tutte le diverse porzioni: il priore a tutela degli interessi della parte clericale della comunità cittadina, i nobili di quella nobiliare, i consoli invece di quella non nobile, quindi di quella popolare. Tanto che si è ipotizzato che la stessa magistratura consolare fosse bipartita ed equamente suddivisa tra nobili e popolo<sup>29</sup>, così da

---

direttamente *Guiscardus*, attestato nel 1157 fino al 1159. Rocco potrebbe quindi figurare nel documento in questione senza fare le veci del vescovo, forse semplicemente perché era favorevole al giuramento di fedeltà al pontefice da parte della città e quindi si era fatto intermediario tra il pontefice Adriano IV e il popolo orvietano. A renderlo un mediatore ideale aveva forse contribuito il fatto che lo stesso Rocco figura come destinatario di un privilegio di Adriano IV, di passaggio presso Orvieto nel 1156, con cui lo stesso pontefice confermò solennemente tutti i possedimenti del capitolo di S. Costanzo (cfr. FUMI, *Codice diplomatico*, n. XXXVI).

<sup>28</sup> Proprio con *Wilelmus Johannis Lupi e Petrus Alberici* comincia la cronotassi dei magistrati comunali di Orvieto fornita alla fine dell'Ottocento da Giuseppe Pardi (PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, p. 367 alla data 1157 sulla scorta del *Codice diplomatico* di Luigi Fumi). Lo stesso Fumi nell'Introduzione al suo *Codice diplomatico* invece ha considerato i due *nobiles viri* che figurano accanto ai due consoli come altri due membri del collegio consolare orvietano (FUMI, *Codice diplomatico*, pp. XXVIII-XXIX e XXXI-XXXII; a p. XXXI si legge l'interpretazione che ne dà lo storico orvietano: «I due primi sembrano rappresentare il *Comune*; gli altri due, quasi *Consules militum*, una nobiltà, avanzo degli antichi signori, che ancora si teneva per qualche cosa, ma che aveva dovuto cedere per forza ai tempi nuovi»). In ogni caso nessuno di questi quattro personaggi ricoprì ancora la carica di console nei decenni successivi. Guglielmo *Iohannis Lupi* è attestato anche in un documento del luglio 1157 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. XXXVII), non in veste di console, bensì come privato cittadino, tra i testimoni alla restituzione di un pegno in favore della chiesa vescovile di S. Maria. Pietro *Alberici* invece non è attestato altrove. Un certo *Matheus Petri Alberici*, forse il figlio, è però attestato nel 1180 tra i canonici del capitolo di S. Costanzo (FUMI, *Codice diplomatico*, n. XLVII). Guglielmo *Beccarius* è attestato anche in un documento del 1140 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. XXIX), tra i testimoni di un livello concesso dal vescovo. Di *Nerus* invece non ci sono altre attestazioni certe, anche perché, in assenza di un patronimico, è quasi impossibile identificarlo altrove con certezza. Nonostante questi quattro personaggi siano poco ricorrenti nella documentazione del XII secolo regestata da Luigi Fumi, può comunque essere significativo che nelle poche attestazioni documentarie rimaste questi appaiono sempre in qualche modo collegati con le attività delle principali istituzioni ecclesiastiche cittadine, vale a dire il vescovato e il capitolo.

<sup>29</sup> Oltre a quanto ha scritto Luigi Fumi in proposito, si riporta anche quanto hanno affermato più di recente altri studiosi di storia orvietana. Daniel Waley nel 1952 scrisse che «In questo accordo che porta la data del mese di febbraio del 1157, il “populus urbevetanus” era rappresentato dal preposto del capitolo (il vescovato era vacante), da due consoli e da due nobili» e ancora che «I due consoli del 1157 non erano i rappresentanti dei nobili i quali ne avevano due propri e ciò fa pensare che quando i consoli vennero portati a quattro sia i nobili che i non nobili avessero ciascuno due rappresentanti» (WALEY, *Orvieto*, p. 26 e p. 33). Nel 1987 Jean-Claude Maire Vigueur dichiarò invece che «A Orvieto, qualche anno più tardi, nel 1157, il comune è rappresentato dal prevosto del capitolo, da due consoli e da due nobili, il che lascia pensare a una magistratura bipartita, dato che il nome di consoli è riservato questa volta solo ai rappresentanti della classe

considerare i due *nobiles viri* citati in questo documento come altri due membri del collegio dei consoli.

Si può però valutare anche una diversa lettura di questo documento e del ruolo di questi cinque personaggi nell'ambito del primo comune orvietano. Le due parti che si accordarono e sottoscrissero questo *pactum* furono il pontefice Adriano IV, che era sicuramente passato per Orvieto nel 1156<sup>30</sup>, e gli Orvietani, che avevano cominciato, già dal 1137, a dare vita al *comune civitatis*. I mediatori di questo accordo, coloro che decisero e concordarono le clausole del patto, probabilmente in un momento antecedente la data del patto stesso, furono alcuni cardinali per il papa e per Orvieto la folta rappresentanza già indicata. Solo i consoli del Comune però hanno svolto un duplice ruolo, quello di intermediari, che tutelarono dinanzi ai cardinali gli interessi della propria comunità di appartenenza, e quello di rappresentanti ufficiali della stessa, che giurarono solennemente al pontefice di rispettare le varie clausole del *pactum*. Gli altri membri della delegazione orvietana si limitarono a prendere parte alla prima fase della stipulazione del *pactum*, quella più sostanziale che formale, relativa più al contenuto dell'accordo che all'ufficiale pronuncia del giuramento.

È difficile considerare i due *consules* come 'parte non nobile' e i due *nobiles viri* come 'parte nobile' di un collegio consolare 'bipartito', perché è difficile pensare ad una forza politica popolare già pienamente formata e prontamente attiva nella prima attestazione documentaria del consolato ad Orvieto<sup>31</sup>. Questi due nobili potrebbero figurare in questo documento per altre motivazioni.

---

popolare» (MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 417). Da ultimo Claudio Regni nel 2007 ha scritto che «il comune orvietano nasce quindi come una associazione semi privata, ma che coinvolge subito la collettività e svolge funzioni di carattere pubblico. I consoli sono infatti i rappresentanti della parte non nobile della città che, insieme ai rappresentanti della nobiltà e del clero cittadino, assumono impegni a nome della collettività nei confronti del Papato, massima autorità universale del medioevo insieme all'Impero, e da questo ricevono riconoscimento e aiuto per la gestione della sua politica interna» (REGNI, *Il comune di Orvieto*, p. 14).

<sup>30</sup> WALEY, *Orvieto*, pp. 26 e 34, nota 5.

<sup>31</sup> D'altro canto lo stesso Jean-Claude Maire Vigueur, in tempi più recenti, ha ampiamente riconsiderato la questione della bipartizione *militia/populus*, nonché quella della tripartizione *capitanei/valvassores/populus* all'interno consolato. In *Cavalieri e cittadini*, p. 449 ha infatti dichiarato: «La tesi in base alla quale ognuno dei tre ordini [...] o le due classi della popolazione [...] avrebbero diritto a un numero determinato di seggi nei collegi consolari o anche l'idea che i consoli abbiano potuto essere i rappresentanti del loro ordine o della loro classe di origine mi sembra [...] poco conforme all'immagine della *militia*, quale ci viene trasmessa dalle fonti». L'attestazione documentaria della tripartizione del consolato deve essere temperata anche dalla consapevolezza che «i consoli agiscono sempre in qualità di rappresentanti del comune e mai della sola categoria sociale da cui provengono» (MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini*, p. 447), mentre quella della bipartizione dal fatto che «La nascita di questa specie di regime bipartito non è però mai precedente agli ultimi anni del XII secolo e la sua diffusione resta geograficamente molto limitata» (MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini*, p. 450).

I due consoli furono sicuramente membri del collegio consolare nel febbraio del 1158, all'atto del giuramento del *pactum*, ma i due *nobiles viri* potrebbero essere stati membri del medesimo collegio in un periodo precedente, magari risalente al momento dell'accordo informale, che ha necessariamente preceduto la solenne promessa. Considerando che il recupero di Orvieto da parte della Chiesa Romana risale almeno ad un paio d'anni prima del patto in questione <sup>32</sup>, ancora che Adriano IV fu ospitato dalla città orvietana nel 1156 <sup>33</sup>, infine che il priore Rocco, che figura nel documento come il primo intermediario del *pactum*, è colui che sempre nel 1156 compare come destinatario di un privilegio di Adriano IV in favore del capitolo cattedrale <sup>34</sup>, è possibile ipotizzare che fosse proprio il 1156 il periodo di incarico dei *nobiles viri Wilelmus Beccarius* e *Nerus* come consoli e che i *consules* del 1158 non fossero meno nobili di questi.

In sintesi i cinque personaggi citati nel documento in questione non costituirebbero nell'anno 1158 una rappresentanza ufficiale e differenziata di una comunità cittadina socialmente variegata, ma avrebbero svolto funzioni diverse in circostanze differenti, sempre in tutela degli interessi degli Orvietani. Nello *scriptum conventionis* però, forse per necessità di sintesi, i vari momenti di questo accordo, sicuramente piuttosto delicato e probabilmente dilatato nel tempo, non sono stati ben distinti e i diversi attori hanno finito per confondersi agli occhi di uno scrittore della cancelleria pontificia che non doveva avere poi così chiare le articolazioni del neonato potere comunale orvietano, con cui il pontefice si affrontava per la prima volta.

Tutti gli studiosi che si sono occupati della storia medievale di Orvieto non hanno prestato massima attenzione solo ai rappresentati ufficiali della comunità orvietana e al loro ruolo nel nascente Comune, ma si sono soffermati anche sulle numerose clausole del *pactum* tra questa città e il pontefice Adriano IV <sup>35</sup>. I consoli in carica si dichiararono vassalli del papa e gli giurarono fedeltà anche a nome del popolo orvietano; si impegnarono a fornire aiuto militare al pontefice nel territorio compreso tra Titignano e Sutri, a dargli ospitalità in città secondo il suo volere, garantendo un soggiorno sicuro a lui, al suo seguito e a tutti coloro che sarebbero transitati ad Orvieto per raggiungere la sua curia. Adriano IV in cambio pagò ai consoli e al popolo orvietano *pro beneficio CCC libras afforciatorum* e promise di intercedere in favore di Orvieto nel trattare la pace tra

---

<sup>32</sup> *Le Liber censuum*, III, n. CVI, nota 1, con riferimento alla vita di Adriano IV scritta dal cardinale Bosone nel *Liber Pontificalis*.

<sup>33</sup> WALEY, *Orvieto*, pp. 26 e 34, nota 5.

<sup>34</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. XXXVI.

<sup>35</sup> Queste clausole del patto sono ben illustrate da WALEY, *Orvieto*, pp. 26-27.

questo e la comunità di Acquapendente <sup>36</sup>, una volta che quest'ultima gli avesse però rinnovato la propria sottomissione. Il rinnovo del giuramento vassallatico doveva avvenire sia con l'elezione di nuovi consoli sia con la consacrazione di un nuovo pontefice e giovava al consolato, in entrambi i casi, un ulteriore *beneficium decem librarum* <sup>37</sup>.

### **Perugia 1139**

Per quanto riguarda Perugia, gli studiosi sono concordi nel considerare l'atto di sottomissione dell'Isola Polvese ai consoli perugini come fondativo del Comune. Per errore però questo documento è stato a lungo datato al 1130 invece che al 1139 <sup>38</sup>. E una qualche incertezza si è protratta anche sul numero dei consoli di Perugia nella loro prima azione ufficiale di rappresentanza del Comune, a volte segnalati come dieci, altre come undici <sup>39</sup>.

Il tutto si è definitivamente chiarito con l'edizione critica del documento, data piuttosto recentemente da Attilio Bartoli Langeli <sup>40</sup>, che ha datato correttamente il documento al

---

<sup>36</sup> Per il lungo e controverso rapporto tra Orvieto e Acquapendente si veda WALEY, *Orvieto*, pp. 30-31.

<sup>37</sup> Cfr. anche FUMI, *Codice diplomatico*, pp. XXVIII-XXIX. Nonostante siano gli Orvietani ad essersi sottomessi al pontefice, è proprio quest'ultimo a pagare il prezzo più caro (un *beneficium* di trecento lire di afforziati non è certo di poco conto). Tutto ciò si spiega con le grandi difficoltà affrontate da Adriano IV durante il suo breve pontificato. Fin dalla sua elezione al soglio pontificio aveva infatti dovuto fronteggiare tre distinte situazioni critiche, tra loro connesse: la controversa successione al trono del Regno normanno, le pretese di Federico Barbarossa per l'incoronazione imperiale, le predicazioni pauperistiche e anticlericali di Arnaldo da Brescia, che a Roma si erano unite con le aspirazioni autonomistiche del primo comune (cfr. LAMMA, *Adriano IV*). Tra il 1157 e il 1158 il pontefice aveva sicuramente necessità di solidi alleati in funzione anti-imperiale e certamente la fedeltà della città di Orvieto, arroccata su una spettacolare altura tufacea e ben collegata sia a Roma sia alle principali assi viarie dell'Italia centrale, era un obiettivo molto ambito. Soprattutto dal momento che Federico I, dopo la sua prima discesa in Italia nel 1155 per ricevere la corona imperiale, era in quegli anni in procinto di compierne una seconda, quella che nell'estate 1158 rimase famosa per l'assedio di Milano.

<sup>38</sup> Per gli editori che hanno datato questo documento al 1130 cfr. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 3. A questi si può aggiungere il già citato Luigi Bonazzi, che tratta di questo atto senza però pubblicarlo (BONAZZI, *Storia di Perugia*, I, pp. 228-229 e pp. 329-330). Il motivo di tale confusione appare chiaro dalla premessa di Francesco Bartoli alla sua edizione, risalente al 1843: «Si è creduto fin qui del 1139 perché la parola *nonas* si era inesattamente letta unita alla cifra *MCXXX*» (BARTOLI, *Storia della città di Perugia*, p. 216). In realtà è proprio la lettura più antica, precedente il lavoro di Francesco Bartoli, ad essere corretta e il documento è del maggio 1139 e non del 7 maggio 1130.

<sup>39</sup> Luigi Bonazzi trascrive dal documento in questione un elenco di dieci consoli (BONAZZI, *Storia di Perugia*, I, pp. 329-330). Nell'edizione di questo atto fornita da John P. Grundman nell'*Appendice* al suo famoso studio su Perugia (GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. 359) si contano undici consoli. Roberto Abbondanza, tracciando il *Profilo dell'opera e dell'autore* all'interno della medesima pubblicazione (GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. XXXVI), parla di diciassette consoli, evidentemente confondendo i diciassette nomi propri e patronimici che John P. Grundman ricava dal collegio consolare e che analizza nel corso del primo capitolo (GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 12-16) con il numero effettivo dei consoli.

<sup>40</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 1. Le edizioni di documenti comunali sono particolarmente provvidenziali e ricche di elementi chiarificatori soprattutto per quei contesti storici noti perlopiù tramite studi datati, anche perché inducono naturalmente a compiere nuovi studi sull'argomento. Proprio il citato *Codice diplomatico* ha aperto una stagione di studi particolarmente fertile sul comune di Perugia.

1139 e ha stabilito che i consoli fossero dodici. Solo questo ha permesso riflessioni puntuali sul consolato perugino, alle quali si rimanda <sup>41</sup>.

Se volessimo comparare la situazione orvietana, appena tracciata, con quella perugina, appena accennata, dovremmo però fare alcune importanti specificazioni. A una prima occhiata, guardando le prime attestazioni dei due comuni umbri, quello di Orvieto sembra ‘nascere’ prima di quello Perugia e di fatto si è scelto di analizzarlo per primo. Ma Orvieto nel 1137 era ancora in una fase decisamente precomunale, i consoli orvietani appaiono per la prima volta nella documentazione nel 1158 e solo nel 1168 il Comune dettò le condizioni della sottomissione dei conti di Montorio, in un documento trascritto almeno due volte nei cartulari orvietani duecenteschi <sup>42</sup>. Perugia, invece, già nel 1139 era in una situazione politico-istituzionale molto matura, la stessa che ad Orvieto è attestata solo dal 1168. Le analogie tra il documento perugino del 1139 e quello orvietano del 1168 emergeranno ancor più chiaramente di seguito, senza bisogno di essere ulteriormente sottolineate.

Tutti gli studiosi di storia perugina e di storia comunale ricordano questo documento del 1139, come si è detto, principalmente per due motivi: perché tramanda per la prima volta i nomi dei dodici consoli del comune di Perugia (*Grinta de Ruçço et Agnitone de Rustico de Leo Nigro et Rustico de Bernardo et Iohanne Rustico et Petrus Philippi et Maritolo Gualfredutii Sibelle et Grerro de Ugo de Raino de Mirco(ne) et Guilielmino de Ufredutio de Bonifatio et Uguitione de Manfredo [et] Orlandino de Rainucio Pe. et Nuçius Candoli et Gualfredo de Rainucio de Ugo de Cascata*); perché documenta un negozio giuridico di grande importanza per la successiva espansione territoriale del comune perugino (*dare predicta Insula Pulvese et supponere ad civitatem Perusinam et ad omnem populum Perusinum*).

Oltre a questi due importantissimi elementi, sarebbero da analizzare nel dettaglio sia le clausole fondamentali della sottomissione, sia il documento in sé, vale a dire come ci è stato tramandato, con quali formule i vari punti del contenuto giuridico sono stati espressi e con quali modalità il negozio stesso è stato convalidato.

---

<sup>41</sup> Per gli elementi costitutivi del consolato perugino bastino i rimandi all’ottimo saggio di NICOLINI, *Il periodo consolare* e anche a quel che scrive GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 9-34.

<sup>42</sup> Il regesto dato da Luigi Fumi (FUMI, *Codice diplomatico*, n. XXXIX) è tratto da una pergamena sciolta conservata nel fondo Diplomatico. A causa dei limiti, già indicati (cfr. *supra* nota 11), di questa pubblicazione non è possibile individuare agevolmente tutti gli esemplari di questo documento del 1168. Sicuramente è tradito dal Codice Caffarelli e dal Codice Galluzzo (ASO, ASC, Istrumentari, n. 868, c. 28v; cfr. Appendice III).

I termini della sottomissione<sup>43</sup> prevedevano che l'Isola Polvese fornisse al comune di Perugia e ai suoi rappresentanti «l'albergo» e «l'aiuto in pace e in guerra». Nel testo questa condizione è espressa con un formulario decisamente di matrice feudale e gli abitanti dell'isola sono definiti *sicud boni fideles debent recipere domini sui ad pacem et guerram*. Ancora prevedevano «la prestazione della *data*», un tributo a cui sicuramente erano soggetti anche i cittadini di Perugia, come si evince dalla formula *data quaecumque vos collegeretis per unaquoque domo de civitate Perusina, secundum quod possibilitas visa fuerit nos dabimus semper*. La riscossione dell'imposta in città sembra dunque avvenisse su ciascun nucleo familiare e il termine *domus* viene quindi usato come sinonimo di 'fuoco' nel contesto non cittadino<sup>44</sup>. Ancora prevedevano «la corresponsione di mille tinche l'anno», ben settecento nel periodo di quaresima e trecento nel mese di maggio. Un'ultima clausola, apparentemente secondaria, è da segnalare: *et unquam impe(rpetuum) in predicta Insula non recolligemus persona de comite neque de cataneis de milite sine parabola de Perusini consules et de cuncto populo*. La comunità dell'Isola Polvese si impegnò dunque a non fornire asilo, senza esplicito consenso da parte del comune di Perugia, a persone legate a grandi signori feudali. Di sicuro Perugia temeva che questi potessero esserle ostili e si assicurò che non potessero usare questa isola come luogo di rifugio e come base di attacco. Il fine ultimo era sicuramente quello di acquisire stabilmente un punto di forza in un luogo di confine, indispensabile per proseguire l'espansione territoriale.

Di questo documento ci resta un unico esemplare, tradito in forma di copia autentica del 1261 da uno dei quattro cartulari duecenteschi del comune di Perugia, il secondo libro delle Sommissioni. Sicuramente però era stato più volte trascritto nel corso del Duecento e resta certa attestazione di almeno altri due esemplari, ormai deperditi: uno nel cosiddetto 'registro b' degli anni trenta del medesimo secolo e uno nel quarto libro delle Sommissioni sempre del 1261<sup>45</sup>.

Il testo del documento si apre con una certa solennità e viene per prima cosa indicata la tipologia dell'atto stesso, che è una *cartula promissionis et obligationis, conventionis et perpetualis securitatis*. Sono quindi nominati i tredici rappresentanti dell'Isola Polvese, che pur senza essere qualificati come consoli agirono come tali e sottoscrissero la sottomissione dell'isola a Perugia *pro ... omni populo Hensulano a maiori usque ad*

---

<sup>43</sup> Sono di seguito citati testualmente dal regesto di BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 1.

<sup>44</sup> Cfr. DELUMEAU, *Arezzo*, II, p. 1271.

<sup>45</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. XCV-C (in particolare pp. XCVIII-XCIX) e p. 3.

*minorem*, quindi a nome dell'intera compagine sociale isolana, costituita sia da nobili che da non nobili <sup>46</sup>.

La prima occorrenza nel testo dell'altra parte in causa compare poco dopo, ma non si riferisce ai consoli perugini, bensì alla città e al popolo di Perugia, con una marcata reiterazione dell'aggettivo *Perusinus*. Gli abitanti dell'isola infatti si impegnarono a *dare predicta Insula et supponere ad civitatem Perusinam et ad omnem populum Perusinum quorum hodie sunt in Perusinam urbem*. I consoli del Comune emergono poco dopo come entità istituzionale, senza che siano indicati nominalmente uno ad uno, e da qui in avanti sono sempre in endiadi con il *populus Perusinus* (*semper promittimus dare predicta Insula ad consules et ad omnem Perusinum populum; in predicta Insula non recolligemus persona de comite neque de cataneis de milite sine parabola de Perusini consules et de cuncto populo*).

Una porzione del testo in particolare è degna di nota: *et parabola cum bona voluntate comuni mente et comandamentum qualecunque facere volueritis vos, cum Perusini consules venirent post vos, et populum comuni mente ad honorem Perusine civitatis semper promittimus facere et observare cum bona voluntate, cum iusiurando quod facimus in platea Sancti Laurentii et in Insula Pulvise coram omni populo*. Gli abitanti dell'Isola Polvese si impegnarono a rispettare ed eseguire ogni *comandamentum* proveniente dal comune di Perugia, vale a dire promulgato dai consoli in carica (*vos*), dai consoli futuri (*cum Perusini consules venirent post vos*) e dal popolo perugino (*populum*). Nel testo si insiste molto su un punto e si specifica con quale modalità e a quale scopo gli abitanti dell'isola debbano mettere in pratica i mandati del comune di Perugia e quindi, implicitamente, con quale modalità e a quale scopo la *parabola* e il *comandamentum* possano essere emanati dai consoli: *cum bona voluntate comuni mente e ad honorem Perusine civitatis*. In queste poche parole, che fra l'altro nel testo sono accostate al termine *populus*, è compiutamente sintetizzata la tradizione politica del primo Comune, a cui si ispirò, a partire dalla seconda metà del Duecento, l'ideologia popolare improntata al 'bene comune' e alla concordia tra tutte le diverse componenti socio-politiche del Comune <sup>47</sup>.

Inoltre anche se la data topica di questo documento è la *platea Sancti Laurentii* di Perugia, all'interno del testo, in relazione al giuramento prestato dagli abitanti di Isola Polvese, compaiono sia questa stessa piazza sia l'isola stessa (*cum iusiurando quod*

---

<sup>46</sup> Sul significato dei termini *maiores* e *minores* cfr. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, pp. 397-398.

<sup>47</sup> Cfr. *supra* Introduzione.

*facimus in platea Sancti Laurentii et in Insula Pulvise coram omni populo*). Sembra dunque che i termini dell'accordo siano stati solennemente dichiarati sia a Perugia che nell'Isola Polvese, quindi sia davanti al popolo perugino che a quello isolano.

L'escatocollo del documento si apre con le sottoscrizioni dei portavoce dell'isola (*singnum manus predictorum missorum et conventatorum*), che vengono qui elencati nominalmente per la terza volta, specificando ancora una volta che la loro azione giuridica è espletata a nome di e *per mandatum Hensulani Pulvensi omnes*.

Segue la data topica del documento, che sembra sottintendere il coinvolgimento dell'arena del comune di Perugia (*in presentia de toto populo Perusino in platea Sancti Laurentii* <sup>48</sup>), e l'elenco dei dodici consoli perugini, nominati qui per la prima e unica volta (*et in manu conules, omnes isti modo sunt consules et qui hanc acquisitionem fecerunt*). Sulla sottoscrizione notarile che chiude e pubblicizza l'atto non ci sono elementi particolarmente degni di nota.

### **Gubbio 1147**

Nel caso di Perugia, come si è appena visto, la prima attestazione documentaria dei consoli non solo è particolarmente precoce nel panorama dei comuni umbri, ma mostra anche un Comune già pienamente maturo, dotato di grandi capacità coercitive nei confronti di una comunità al di fuori della sua giurisdizione e in grado di esercitarle autonomamente, senza il bisogno di ricorrere ad un qualche sostegno da parte di un potere ecclesiastico piuttosto influente all'interno della *civitas*. Evidentemente nell'anno 1139 il comune di Perugia aveva già da tempo superato quel periodo di assestamento tra vecchi e nuovi poteri ecclesiastici e municipali, noto come epoca precomunale. I più antichi documenti attestanti il consolato eugubino invece, che risalgono a qualche anno dopo, sono ancora pervasi di manifestazioni di preminenza delle principali istituzioni ecclesiastiche cittadine su quelle comunali o perlomeno di vistosa collaborazione tra le due sfere di potere.

---

<sup>48</sup> Lo spazio antistante la cattedrale di S. Lorenzo non sembra ricorrere in modo particolare nei primi documenti comunali perugini quale luogo prediletto per le aduanze consiliari, ma proprio qui sorse il *palatium comunis* prima del 1210 (cfr. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 52 e SILVESTRELLI, *L'edilizia pubblica*, p. 483, nota 5). Forse già dal 1202 questo stesso spazio era stato ribattezzato come *platea comunis*, dato che l'ultima occorrenza della *platea Sancti Laurentii* come data topica nei documenti perugini è del 1201 e la prima della *platea comunis* è del 1202 (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 27 e 30).



Si tratta di un atto privato del 1147<sup>49</sup>, che, pur non indicandone il nome, testimonia inequivocabilmente l'esistenza di un console a Gubbio, e di un diploma di Federico I dell'8 novembre 1163<sup>50</sup>, solitamente indicato come la prima attestazione documentaria del comune eugubino<sup>51</sup>, con cui l'imperatore accordò a questa città vari ed estesi diritti o, forse meglio, riconobbe un'autonomia comunale manifestatasi tempo addietro e le confermò numerose prerogative, sia in termini di amministrazione della giustizia sia in quelli di giurisdizione territoriale<sup>52</sup>. Questo diploma ed altri documenti relativi all'evoluzione del comune di Gubbio nel XII secolo sono stati accuratamente analizzati, non troppo recentemente, da Giovanna Casagrande, che, a ragione, ha dato ampio spazio al fondamentale ruolo giocato dal potere vescovile e dalla canonica di S. Mariano nella genesi comunale<sup>53</sup>, impiegando con acribia anche fonti cronachistiche e agiografiche<sup>54</sup>.

È dunque inutile soffermarsi troppo su quanto già emerso dalle importanti ricerche di questa studiosa, ma è comunque opportuno riconsiderare il documento del 1147, a torto sottovalutato quale primo indizio della formazione di una realtà comunale nella città di Gubbio.

Si tratta di un atto privato, più nello specifico di una *cartula refutationis*, con cui *Rainaldus filius cuiusdam Rodulfini* rinunciò al possesso di varie *curtes* in favore di Benedetto, priore della canonica di S. Mariano. La *datatio*, cronica e topica, trova posto nel protocollo, subito dopo l'*invocatio*, e si conclude con la precisazione che a quel tempo regnava l'imperatore Corrado III<sup>55</sup>. L'esistenza di un'istituzione comunale in città si deduce chiaramente dalla formula con cui l'autore del negozio giuridico, in forma soggettiva, dichiara esplicitamente di agire *per consulis Eugobine civitatis preceptum*.

---

<sup>49</sup> Il documento è edito da CENCI, *Codice diplomatico*, n. CCVI. Cfr. anche quanto scritto in merito da CASAGRANDE, *Il comune di Gubbio*, pp. 34-35.

<sup>50</sup> Questo diploma è conservato in originale presso la Sezione di Archivio di Stato di Gubbio ed è stato edito, da ultimo, in MGH, *Friderici I diplomata inde ab anno MCLVIII*, n. 410, dove sono accuratamente segnalate tutte le precedenti edizioni. Non se ne conservano altri esemplari, neanche in forma di copia all'interno del cartulario del comune di Gubbio, il cosiddetto Libro Rosso. Fa parte di una serie piuttosto nutrita di diplomi inviati da Federico I da Lodi nel novembre del 1163 a vari destinatari, perlopiù enti ecclesiastici, di città soprattutto toscane e umbre (cfr. MGH, *Friderici I diplomata inde ab anno MCLVIII*, nn. 405-414; tra questi i nn. 407-408 sono indirizzati alla diocesi e al capitolo cattedrale di Città di Castello, il n. 411 al monastero di S. Pietro di Gubbio, i nn. 413 e 414 al monastero di S. Pietro e alla chiesa vescovile di Perugia).

<sup>51</sup> Cfr. *supra* nota 5.

<sup>52</sup> Di questo secondo avviso è MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 392 e un documento del 1147 ne dà una conferma inequivocabile, come si indicherà a breve.

<sup>53</sup> CASAGRANDE, *Il comune di Gubbio*.

<sup>54</sup> Questo saggio è infatti inserito all'interno di una raccolta di Atti di un Convegno internazionale dedicato a sant'Ubaldo (*Nel segno del santo protettore*), prima priore della canonica di S. Mariano di Gubbio e poi vescovo della medesima diocesi, defunto nel 1160.

<sup>55</sup> Nel testo si legge infatti: «Anno eius millesimo CXLVII, tempore Eugenii pape, mense augusti, indictione decima, Eugubii, regnante Corrado imperatore».

L'escatocollo si articola con forme un po' più complesse e varie rispetto a quelle tipiche di una *charta*, dove solitamente al *signum manus* del rogatario dell'atto, seguivano semplicemente i *signa manus* dei testimoni e quindi la *completio* notarile. In questo caso infatti si legge:

«Signum manus qui scribere rogavit. Ciampolus eugubine civitatis defensor, et Bernardus Iordani et Baruncellus et Onestus et Bernardus filii Cafarelli et Nereus Luliali et Gualterius Rodulfi et Acto Eugobini et filii Ruzj et Rolandus Petri et Suppo Ubaldi, et Albertus filius eius at quamplures testes ib adstantes. Et hoc totum fuit factum coram Gerardo Ameliensi apostolici namque legato et coram Ubaldi Episcopi et Bonacte abbate Sancti Donati. Ego Petrus notarius scripsi et complevi».

Quindi tra la sottoscrizione dell'autore giuridico del documento e quella del redattore trova posto un elenco di numerosi testimoni, che è stato ripartito in due distinte liste, al loro interno, per così dire, gerarchizzate. La prima si apre con il nome del *defensor Eugubine civitatis*, di sicuro una personalità di spicco in città anche se dalle qualifiche poco chiare <sup>56</sup>, a cui fanno seguito numerosi personaggi, quasi certamente cittadini eugubini <sup>57</sup>. La seconda invece raccoglie esclusivamente alti prelati, tra i quali spicca, in principio, il legato apostolico, seguito da Ubaldo, vescovo di Gubbio santificato alla fine del XII secolo <sup>58</sup>, e dall'abate di S. Donato Bonatto, in seguito scelto per subentrare ad Ubaldo nella carica episcopale <sup>59</sup>.

La presenza di questa folta schiera di testimoni, decisamente importanti all'interno della città ed autorevoli anche al di fuori di essa, è inconsueta in un atto privato. Una possibile spiegazione sta nella buona reputazione di cui godeva la canonica di S. Mariano, destinataria della *refutatio*; si trattava infatti di un'istituzione ecclesiastica di grande rilievo a Gubbio e dotata di una certa risonanza anche in ambito sovra-locale, grazie all'azione riformatrice di Ubaldo, un tempo priore della stessa prima di divenire vescovo <sup>60</sup>.

---

<sup>56</sup> Nel diritto tardoantico il *defensor civitatis* era investito del compito di tutelare i plebei dai soprusi degli alti funzionari e in epoca altomedievale gravitava nella cerchia vescovile (cfr. ARTIFONI, *Città e comuni*, p. 366 e PELLEGRINI, *Vescovo e città*, p. 62). *Ciampolus*, che nel 1147 figura come *defensor civitatis*, ricoprì poi la carica di *consul* nel 1167 (CASAGRANDE, *Il comune di Gubbio*, p. 50).

<sup>57</sup> Almeno due di questi sembrano, infatti, ricorrere nelle fonti documentarie successive quali membri dell'*élite* consolare: *Baruncellus* potrebbe essere identificato con Baroncello di Giordano, console nel 1179, e *Onestus* con il padre di Pietro e Rainaldo, consoli rispettivamente nel 1177 e nel 1179, il primo, e nel 1163, il secondo (cfr. CASAGRANDE, *Il comune di Gubbio*, p. 49).

<sup>58</sup> Cfr. *supra* nota 54.

<sup>59</sup> Dal diploma federiciano del 1163 risulta infatti che Bonatto era stato insignito della carica vescovile (cfr. CASAGRANDE, *Il comune di Gubbio*, p. 25).

<sup>60</sup> CASAGRANDE, *Il comune di Gubbio*, pp. 32-33.

È altresì verosimile che a questa motivazione se ne aggiunga una seconda, che pone l'accento non tanto sull'importanza della canonica eugubina quanto sulla natura giuridica dell'atto. Il *defensor civitatis Ciampulus*, vale a dire la prima carica municipale eugubina di cui abbiamo notizia, accompagnato da numerosi *cives*, e le principali autorità ecclesiastiche cittadine, guidate dalla figura del legato apostolico, furono presenti ad un negozio giuridico, di natura privata, scaturito però da un *preceptum* del *consul civitatis*. Probabilmente dunque questo atto è l'esito finale di una controversia giuridica sorta per alcuni possedimenti tra un cittadino di Gubbio, Rainaldo di Rodolfino, e una delle principali istituzioni religiose della città, la canonica di S. Mariano<sup>61</sup>. Una ricostruzione ipotetica dei fatti e dell'*iter* giuridico di tale questione potrebbe essere la seguente: una serie di *curtes* di proprietà della canonica di S. Mariano erano state per qualche motivo e per qualche tempo affidate a Rainaldo di Rodolfino; al momento di rientrarne pienamente in possesso la canonica di S. Mariano fu osteggiata dal conduttore dei beni; per appianare la disputa, una delle due parti, probabilmente la parte lesa, quindi la canonica, si rivolse alla curia consolare, che sicuramente era tra coloro che amministravano la giustizia in città (in questa epoca bisogna infatti immaginare una pluralità di poteri all'interno della *civitas*, anche dal punto di vista giudiziario); una volta analizzata la questione, la curia consolare la risolse in favore della canonica e colui che al suo interno ricopriva la carica di *consul* emanò un *preceptum*, non sappiamo se in forma scritta o solamente verbale, per intimare a Rainaldo di Rodolfino di restituire alla parte lesa i beni indebitamente fruiti. Nell'atto che documenta questa restituzione, la *cartula refutationis* del 1147, è rimasta chiara menzione solo dell'ultimo dei numerosi passaggi procedurali appena richiamati.

Il precetto del *consul civitatis*, pur essendo rivolto esclusivamente a Rainaldo di Rodolfino, aveva un valore vincolante per entrambe le parti in causa, sia per quella, per così dire, civile sia per quella, per così dire, ecclesiastica, perché regolò in modo definitivo la disputa sorta tra di esse. Il fatto che l'atto derivato direttamente da questo *preceptum* fosse convalidato anche grazie alla presenza di numerosi testimoni, suddivisi in due distinti elenchi, uno di *testes*, per così dire, civili e uno di *testes*, per così dire, ecclesiastici è forse proprio da ricondurre alla duplice natura dei due contendenti. Il *defensor civitatis* all'inizio della prima lista e il legato apostolico all'inizio della seconda, seguiti da altri testimoni eminenti, sembrano chiamati, oltre che a fare da comuni *testes* al negozio giuridico, anche a tutelare formalmente gli interessi di entrambe le parti in gioco,

---

<sup>61</sup> Giovanna Casagrande ha infatti rilevato, in via del tutto ipotetica, che «poteva trattarsi di uno di quegli atti in cui i beni della canonica venivano contesi, ma poi - di necessità - ad essa ceduti» (CASAGRANDE, *Il comune di Gubbio*, p. 34).

sia del cittadino sia dell'istituzione religiosa, e a supervisionare che, nell'atto risolutivo della controversia, fosse correttamente applicato il *preceptum* del console eugubino. Nel far ciò ratificarono implicitamente la posizione e il ruolo di legittimo detentore del potere giudiziario in città del *consul civitatis*. Il comune di Gubbio nel momento della sua prima attestazione documentaria venne quindi formalmente riconosciuto non soltanto dai cittadini, ma anche dalle principali istituzioni religiose della *civitas*.

### ***Spoletto 1173***

Sulle origini del comune di Spoleto, ascrivibili al quarto decennio del secolo XII, sulle prime attestazioni documentarie del collegio consolare spoletino, conservatesi a partire dal 1173, e sulla sua natura bipartita tra *maiores* e *minores*, documentata dal 1190, si è pronunciato in maniera piuttosto precisa Enrico Sestan<sup>62</sup>, tanto che in questa sede non resta che ripercorrere brevemente le conclusioni proposte da questo studioso e riportare alcuni estratti documentari per completare il quadro dei comuni umbri esaminati all'inizio dell'epoca consolare.

Enrico Sestan ha infatti connesso l'articolazione del consolato spoletino tra *consules maiores* e *consules minores* con il discreto livello di sviluppo economico raggiunto dalla città di Spoleto già nella seconda metà del XII secolo. Tant'è vero che sembra rispondere «agli interessi dei mercanti l'accordo intervenuto già nel 1173 con i consoli di Terni per la comune gestione del ponte sulla Nera»<sup>63</sup>, accordo che costituisce la prima attestazione documentaria dei *consules Spoletani* e di cui si riporta di seguito un estratto testuale<sup>64</sup>:

«Nos consules Teranenses, videlicet Rainerius iudex et Egenus ambo insimul per consensum populi et in presentia eius, donamus et tradimus vobis consulibus Spoletanis, videlicet Oguicioni et Guastalettere et Archidiacono et universo populo Spoletano medietatem totius nostre rationis pontium qui sunt super flumen Naricum».

In un documento del giugno 1178<sup>65</sup>, con cui i signori di Murice si sottomisero al comune spoletino, è inoltre attestata anche a Spoleto la ben nota suddivisione tra *maiores* e *minores* all'interno della società cittadina, cosicché l'atto in questione è indirizzato *vobis Spoletanis consulibus .. et per vos toti populo et comunitati Spoletane, minoribus et maioribus predicte Spoletane civitatis*.

---

<sup>62</sup> SESTAN, *Il comune di Spoleto*, pp. 85, 86, 90, 94-96. Cfr. anche CECCARONI, *Nascita del comune spoletino*, pp. 15-27, nonché SANZI, *Storia del comune di Spoleto*, pp. 14-26.

<sup>63</sup> Si cita testualmente da SESTAN, *Il comune di Spoleto*, p. 95.

<sup>64</sup> Il documento è edito da SANZI, *Documenti storici*, n. I.

<sup>65</sup> Il documento è edito da SANZI, *Documenti storici*, n. II.

Particolarmente interessante, infine, è il documento del novembre 1190<sup>66</sup> che costituisce la prima attestazione documentaria sia dell'Arte dei mercanti sia della bipartizione del consolato spoletino tra *consules maiores* e *consules minores*. Si riporta di seguito un estratto di tale accordo economico stipulato tra il comune di Spoleto e la famiglia signorile dei Tiberti:

«Nos filiorum Teberti (...) concessimus vobis maioribus Spoletanis consulibus, silicet Rainaldo Alberti, Pelalocco, Berardo Nicolai et eorum sociis, nec non vobis consulibus negotiatorum, videlicet Senebaldo Rainaldi Benedicti, Fulce, Ormanno Henrici et vestris sociis et omnibus vestris successoribus et toti populo Spoletano hoc est pontanaticum, passadium, scortam per totam terram et fortitudinem nostram (...). Et si aliquis vestrum a nobis communiter impeditus fuerit et non hemendabimus ad sensum et voluntatem consulum Spoletanorum, silicet maiorum et minorum qui in tempore erunt, promittimus (...) nomine pene centum marcas argenti».

Enrico Sestan ha considerato quale «testimonianza del notevole sviluppo di interessi spoletini il costituirsi di un collegio od arte dei mercanti, che collabora con i consoli, diremo così, politici nella gestione della città, quando vi siano implicati interessi commerciali (...) già nel 1190 e anche qui per assicurarsi la libertà di traffico (...) attraverso tutte le terre della casata riottosa dei Tiberti» e ha poi reputato «singolare (...) che l'accordo è fatto con i *consules maiores* del comune quasi a sottolineare che fra essi e le genti che rappresentavano erano più presenti gli interessi mercantili, per quanto poi anche i *consules minores* risultino impegnati a mantenere l'accordo»<sup>67</sup>.

A ciò si potrebbe forse aggiungere che, a ben guardare, l'accordo in questione non fu stipulato esclusivamente con i *consules maiores*, bensì con questi *nec non* con i *consules negotiatorum*, il che porta a chiedersi se in questa particolare occasione i consoli dei mercanti non avessero in realtà fatto le veci di quei *conules minores* che sono ricordati al momento della *promissio* della pena da parte dei Tiberti non tanto quali consoli effettivamente in carica al momento dell'accordo, quanto piuttosto quale figura istituzionale passibile di essere impiegata in futuro al vertice comunale accanto ai *consules maiores* (*Et si .. non hemendabimus ad sensum et voluntatem consulum Spoletanorum, silicet maiorum et minorum qui in tempore erunt, promittimus .. nomine pene centum marcas argenti*).

---

<sup>66</sup> Il documento è edito da SANZI, *Documenti storici*, n. IX.

<sup>67</sup> Si cita testualmente da SESTAN, *Il comune di Spoleto*, p. 95.

## Todi 1177

Pochissimi sono i documenti comunali del pieno XII e del primo XIII secolo che si conservano attualmente nell'*Archivio segreto di S. Fortunato*, ossia il Fondo diplomatico dell'Archivio storico comunale di Todi. I più antichi tra questi sono i tre falsi del 1155, citati in precedenza, che sono traditi dal *Registrum vetus* e riguardano la contesa sorta tra i comuni di Orvieto e Todi per il castello di Montemarte <sup>68</sup>, e un documento del 1208, relativo alla sottomissione della città di Amelia al comune tudertino <sup>69</sup>, su cui si tornerà a breve.

La prima attestazione documentaria dei consoli di Todi non è stata tramandata, dunque, dall'archivio cittadino: si tratta di un diploma di Federico I del 17 dicembre 1177, indirizzato all'abbazia tudertina di S. Leucio <sup>70</sup> e attualmente custodito nell'Archivio Segreto Vaticano <sup>71</sup>. Su questo documento e, più in generale, sulla formazione del comune di Todi nella seconda metà del XII secolo si è espresso di recente, in maniera piuttosto sintetica ma molto efficace, Michele Pellegrini nell'affrontare il più ampio tema del rapporto tra le principali istituzioni ecclesiastiche e la società cittadina di Todi nei secoli XII e XIII <sup>72</sup>. Egli ha infatti posto in evidenza «come la memoria cittadina tardivamente raccolta nella prima parte della Cronaca volgare di Iona Fabrizio degli Atti ancori alla data 1169 la prima menzione di conflitti interni al corpo cittadino e all'anno successivo quella del raggiungimento di una pace tra le forze che al conflitto avevano dato vita» e ancora come questo costituisca «il rendiconto del travaglio dal quale veniva alla luce quel regime comunale di cui, neppure un decennio più tardi, il privilegio federiciano per S. Leucio attesta il funzionamento, (...) menzionando per la prima volta

---

<sup>68</sup> V. *supra* nota 22.

<sup>69</sup> Questo documento si compone, in realtà di due azioni giuridiche, vale a dire la sottomissione prestata dai *consules comunitatis civitatis Amelie* al podestà di Todi e il *preceptum Tudert(inorum) potestatis* con cui il comune di Todi si impegnò formalmente a difendere la città di Amelia (ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 1 per l'esemplare originale; ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, c. 40v per l'esemplare in copia autentica del 1281).

<sup>70</sup> Su questa abbazia si veda quanto scritto da MENESTÒ, *Omaggio a Todi*, pp. 22-33.

<sup>71</sup> MGH, *Friderici I diplomata inde ab anno MCLXVIII*, n. 720.

<sup>72</sup> PELLEGRINI, *Episcopato, capitolo cattedrale*, pp. 633-634, 636 e 639. Per gli avvenimenti salienti della storia tudertina della seconda metà del XII secolo si possono vedere anche CECI, *Todi*, pp. 58-71, che alle pp. 62-65 fornisce una traduzione di questo importante diploma imperiale, e LEONII, *Memorie storiche*, pp. 289-302, che alle pp. 298-300 pubblica, con qualche imprecisione, questo stesso atto. È probabile che Giovanna Casagrande e Jean Claude MaireVigueur abbiano entrambi assegnato al 1171 invece che al 1177 la comparsa dei consoli tudertini (v. *supra* nota 5) mal interpretando un passo piuttosto confuso della citata monografia di Getulio Ceci. Quest'ultimo, infatti, nel fornire la traduzione del diploma federiciano non ne indica espressamente la data, limitandosi a dare il rimando all'edizione approntata in precedenza da Lorenzo Leonii, e lascia dunque intendere che questo atto fosse coevo ad una lettera pontificia del 1171, indirizzata al medesimo monastero tudertino di S. Leucio e citata poco prima.

un collegio consolare ma anche rinviando a un'articolazione della società politica cittadina in *maiores e minores*»<sup>73</sup>.

Vale perciò la pena approfondire ulteriormente gli spunti forniti dall'autore e soffermarsi sia sulle fonti da lui impiegate - vale a dire il diploma imperiale del 1177 e un passo della Cronaca di Gian Fabrizio degli Atti<sup>74</sup> - sia su altre, quali il citato documento di sottomissione della città di Amelia del 1208 e altri punti della menzionata cronaca volgare.

Con questo privilegio, emanato in favore dell'abbazia tudertina di S. Leucio, Federico I accolse favorevolmente le *querimonie* espostegli dall'abate Lorenzo, il quale evidentemente si era rivolto all'imperatore, che in quel momento risiedeva ad Assisi e aveva appena ristabilito la propria egemonia sull'area umbra, per ottenere un concreto sostegno contro due diversi poteri locali, che minacciavano i diritti dell'abbazia in differenti modi, ossia il nascente comune di Todi e alcune famiglie signorili. Il primo, infatti, riscuoteva imposte dagli uomini soggetti all'abbazia e le seconde, invece, tendevano ad intromettersi nella gestione dei suoi beni e nelle ordinazioni dei priori in alcune chiese di sua pertinenza.

Federico I con questo privilegio, dunque, ristabilì i diritti dell'abbazia di S. Leucio ingiustamente lesi dal comune di Todi e da alcune famiglie signorili e ne confermò tutti i possessi:

«Precipimus ergo nominatim Tudertinis consulibus, eis scilicet, qui inpresentiarum ibidem habentur, et his, qui in futuro tempore illis in perpetuum successerint, et insuper omnibus eiusdem loci civibus et terrę illius maioribus et minoribus, quatenus prefatum Sancti Leucii monasterium in ipsius hominibus, possessionibus aut ullis pertinentiis non presumant unquam molestare nec collectam nec albergariam per se vel per alios in eiusdem monasterii loco aut in eius ecclesiis accipere nec audeant nomine fodri vel alicuius indebitę pensionis occasione quicquam exigere. (...) Precipimus (...) ne quisquam occasione vel nomine patronatus res ecclesiarum predicto monasterio pertinentium presumat de cetero invadere aut pignori obligare (...). Iniungimus filiis Bovazani pro ecclesia Sancte Marie de Colle Catonis, filiis quoque Bonicomitis pro ecclesia Sancte Marie de Gradelli, itemque Lombardis de Pantalla pro ecclesia Sancti Iohannis in Plano, similiter etiam Lombardis de Loreto pro ecclesia Santi Laurentii in Loreto (...) ut nemo predictę ecclesie Sancti Leucii abbatem circa ordinationem ecclesiarum sibi pertinentium impediatur in substituendis prioribus, cum alii decesserint».

---

<sup>73</sup> Si cita da PELLEGRINI, *Episcopato, capitolo cattedrale*, pp. 633-634. Cfr. anche MENESTÒ, *Omaggio a Todi*, pp. 37-41.

<sup>74</sup> Si tratta di una cronaca compilata nel XV secolo da Gian Fabrizio degli Atti presumibilmente sulla base di un'opera trecentesca (per l'edizione si rimanda a MANCINI, *La Cronaca todina*; per alcune informazioni in merito a tale fonte, invece, a MENESTÒ, *Un esempio di storiografia*, pp. 333-335).

I consoli tudertini, nella loro prima attestazione documentaria, appaiono dunque coinvolti, quali rappresentanti dei *cives*, in un qualche dissidio con una delle principali istituzioni religiose cittadine, tale per cui si era resa necessaria la mediazione di uno dei due ‘poteri pubblici’ per antonomasia, in questo caso quello imperiale. Il comune di Todi si configura quindi, a questa altezza cronologica, ancora come un potere informale e non troppo dissimile da quello esercitato da alcune famiglie signorili, sembra essere un potere di fatto, che ancora non si era dotato di un vero e proprio apparato istituzionale. Di certo, quindi, la prima attestazione documentaria dei consoli di Todi non poteva essere molto posteriore alla reale comparsa del collegio consolare a guida della comunità cittadina.

Inoltre nel testo del documento non si fa esplicito riferimento a un *comune Tuderti*, ma solamente a un imprecisato numero di *consules Tudertinis*, a ulteriore conferma del fatto che non vi fosse ancora un vero e proprio Comune a Todi, ma solamente una prima organizzazione di tutti i *cives* attorno a un gruppo di consoli, ossia cittadini scelti per far le veci di tutta la *civitas*. La cancelleria imperiale, evidentemente basandosi su informazioni veicolate dalla *petitio* inoltrata dall’abate di S. Leucio e allo scopo di rendere validi i precetti imperiali impartiti alla comunità cittadina di Todi anche qualora fosse intercorso qualche cambiamento al vertice del Comune in formazione, si rivolse non soltanto ai *consules* in carica in quel momento e a tutti coloro che avrebbero ricoperto lo stesso mandato nell’immediato futuro e *in perpetuum*, ma anche a tutti i *cives*, sia che fossero riconosciuti quali *maiores* sia invece che rientrassero tra i *minores*. Il consolato, dunque, pur non essendo equamente diviso tra rappresentanti dell’una e dell’altra compagine sociale in cui erano divisi i *cives*, era comunque il frutto di un compromesso tra i *maiores* e i *minores* di Todi e il suo operato poteva rispondere, di volta in volta, alle esigenze manifestate dall’una o dall’altra porzione dei cittadini. Da questa particolare situazione socio-politica, condivisa anche dai nascenti comuni di Spoleto ed Assisi ad esempio, nacque di certo l’esigenza della cancelleria imperiale di specificare che il precetto di Federico I era rivolto a tutti i *cives* di Todi.

Alcuni passi della citata Cronaca volgare di Gian Fabrizio degli Atti danno inequivocabile conferma sia del fatto che il Comune di Todi iniziò a formarsi qualche anno prima della comparsa dei *consules Tudertinis* nella documentazione sia del fatto che i primi decenni dell’evoluzione comunale a Todi si caratterizzarono per frequenti scontri tra *maiores* e *minores*, per alterni successi dell’una o dell’altra compagine sociale e per la continua ricerca di un compromesso che, alla fine, accontentasse entrambe.



Si riportano di seguito alcuni passi della citata cronaca <sup>75</sup>:

«Fo guerra in Tode tra lo populo et li boni homini, cioè gibillini <sup>76</sup> MCLXVIII. Fo facta pace tra lo populo et boni homini MCLXX. Le turri de Tode forono comensate ad scharcare MCLXXVIII. (...) Fo destructo Montemelino et arso lo vescovato de Tode MCLXXX <sup>77</sup>. (...) Fo potestà de Tode meser Spagliarano MCCI<sup>o</sup>; et fece compire de scharchare le turri de Tode. Fo potestà de Tode decto meser Spagliarano MCCIII; et fo la guerra fra el populo de Tode et li boni homini; et in questo anno fo scharchato Ivololo. Fo potestà de Tode Bargarello da Marsciano MCCIII. Fo potestà de Tode Ianni Ranieri de Spoliti MCCV. Fo facta la pace fra el populo et li boni homini de Tode MCCVI».

Stando a quanto riportato da Gian Fabrizio degli Atti, tra il 1169 - anno del primo scontro *tra lo populo et li boni homini* - e il 1206 - anno dell'ultima e più duratura pace tra quelli che potrebbero essere definiti *minores e maiores* - si susseguirono eventi piuttosto nefasti, tali da indicare quanto fosse stato tormentato il percorso di affermazione del primo Comune tudertino. Sembra inoltre che le discordie intestine si fossero ogni volta riaccese in concomitanza con un nuovo tentativo, da parte del Comune nascente, di *scharcare* - demolire o, forse meglio, privare degli elementi difensivi - edifici fortificati che erano ubicati sia all'interno delle mura cittadine sia nel contado <sup>78</sup> e che erano certamente di proprietà di alcuni *maiores*. È forse possibile che, in concomitanza con il primo scontro tra *populo e boni homini* nel 1169, questi ultimi avessero provveduto a fortificare alcuni punti strategici interni ed esterni alla città e che quindi la 'de-fortificazione' di tali luoghi fosse uno dei punti principali sui quali si basava il primo compromesso tra *maiores e minores*, raggiunto nel 1170, e su questo, quindi, si tornò a insistere costantemente nei decenni successivi. Di conseguenza una pace interna duratura si raggiunse solo una volta completata l'opera di smantellamento delle suddette fortificazioni, anche grazie al ricorso frequente a un podestà forestiero.

Uno dei primi esiti positivi del rinnovato equilibrio sociale all'interno della società cittadina di Todi raggiunto nel 1206 fu di certo la sottomissione di Amelia al comune tudertino, richiamata in precedenza. In realtà, nonostante dal testo documentario si evinca

---

<sup>75</sup> MANCINI, *La Cronaca todina*, p. 133. Indispensabili alla completa comprensione del testo citato sono le Note compilate da Enrico Menestò a corredo dell'edizione della cronaca predisposta da Franco Mancini (MENESTÒ, *Un esempio di storiografia*, pp. 416-421).

<sup>76</sup> Sul fatto che il *populo* e i *boni homini* siano da identificare con i *minore* e i *maiores* di Todi piuttosto che con i guelfi e i ghibellini si veda quanto scrive PELLEGRINI, *Episcopato, capitolo cattedrale*, p. 633, nota 22.

<sup>77</sup> Per l'interpretazione di questo particolare episodio si rimanda a PELLEGRINI, *Episcopato, capitolo cattedrale*, p. 639.

<sup>78</sup> Ivololo, distrutto nel 1203, è da identificare con Torre Olivola, castello situato a una decina di km a sud di Todi (cfr. MENESTÒ, *Un esempio di storiografia*, p. 421).

con chiarezza il ruolo egemone del comune di Todi sulla comunità cittadina di Amelia, questo documento assume i caratteri di un patto sinallagmatico piuttosto che quelli di un vero e proprio assoggettamento. In una stessa occasione, infatti, i due *consules* di Amelia, *per consensum et voluntatem comunitatis civitatis Amelie*, giurarono *stare omnibus mandatis domini Iohannis Guidonis Paparonum Tuderti potestatis et omnium futurorum consulum sive potestatis civitatis Tuderti*, e il podestà di Todi prescrisse *quod taliter teneantur Tudertini Amerinis: quod potestas Tuderti civitatis sive consules, qui per tempora erunt, annuatim iurabunt salvare et defendere Amelinos et res eorum sicut Tudertinos*.

È interessante notare, inoltre, come il *preceptum* del podestà di Todi sia stato in qualche modo confermato anche da altre figure istituzionali del Comune, che agivano tutte *in anima populi Tudertini*, e dallo stesso *populus Tudertinus*:

«Et hec omnia predicta castaldio Tuderti civitatis, in anima populi Tudertini, iurabit integre observare imperpetuum (...). Hec omnia iam dicta iurata sunt a castaldione domini Iohannis Guidonis Paparonum Tuderti potestatis, in anima Tudertini populi, per consensum et voluntatem constabilium militum et peditum Tuderti, scilicet Oddonis de Milo, Galgani de Salomone et Albertini et Berardi de Orbene et Solimani et Buccoli et Ianuarii et Ormanni et aliorum (...). Iurata hec a populo Tudertino coram (...) pluribus testibus».

Al *preceptum potestatis Tuderti*, che impartiva un'annuale *promissio* di difesa da parte del comune di Todi nei confronti della comunità di Amelia, fecero dunque seguito tre diversi giuramenti dal tenore molto simile, che furono prestati rispettivamente dal *castaldio civitatis*, dal *castaldio potestatis* (il quale però agiva su esplicito consenso di un imprecisato numero di *conestabiles militum et peditum Tuderti*) e infine dal *populus Tudertinus*. Dato che il comune di Todi si era formato da poco più di un trentennio è plausibile che questo *populus Tudertinus* si debba identificare con l'intera comunità dei *cives* di Todi piuttosto che con il Popolo inteso come un organismo politico autonomo e pienamente formatosi. È comunque da rilevare l'insistenza con cui il notaio redattore di questo atto rimarcò il ruolo svolto dal *populus Tudertinus* nell'avallare quanto prescritto dal podestà e, implicitamente, anche la rinnovata concordia in seno a questo *populus*, tale da permettergli di agire come un corpo solo. Un po' più esplicito è invece il mezzo con cui *fo facta la pace fra el populo et li boni homini* qualche anno addietro: un'equa rappresentanza di *milites* e *pedites* in un organo collegiale dagli evidenti connotati

militareschi, costituito da un certo numero di *conestabiles* incaricati di coadiuvare il *castaldio potestatis*.

### **Assisi 1198**

Il comune di Assisi, piuttosto trascurato da specifici studi indirizzati alla sua evoluzione politico-istituzionale lungo il corso del XIII e XIV secolo, è stato però al centro di pregevoli indagini relative al periodo della sua primissima formazione<sup>79</sup>. È comunque utile riproporre in questa sede un estratto testuale della prima attestazione documentaria del consolato assisiense, risalente al 1198<sup>80</sup>:

«Ego Bonus Baro Asisinatum consul, congnitor controversie que vertebatur nter  
Iulianam ex una parte et Berardum Grassi ex alia (...) hoc modo laudo (...). Factum est  
hoc in ecclesia Sancti Rufini (...).

Ego Iohannes notarius pro communi mandato domini Boni Baronis hoc laudum et  
quicquid in hac carta continetur scripsi et complevi».

Si tratta di un lodo arbitrale col quale il *consul Asisinatum* Bonbarone, forse un membro particolarmente eminente di un collegio consolare composto da un maggior numero di consoli, dipanò una controversia legale sorta tra due privati cittadini di Assisi. Il comune assisiense quindi, in concomitanza con la sua prima attestazione documentaria, era già in grado sia di amministrare correntemente la giustizia tra i *cives* sia di incaricare un *notarius* cittadino di redigere un atto *pro communi*. Nel documento permane tuttavia ancora qualche traccia dello stretto legame instauratosi tra la cattedrale di S. Rufino e il comune assisiense fin dal momento della sua primissima incubazione<sup>81</sup>: la *datatio* topica dell'atto coincide con l'*ecclesia Sancti Rufini* e certamente non è un caso che fosse stata scelta proprio questa chiesa cittadina quale luogo per la solenne emanazione di una sentenza da parte di uno dei primi rappresentanti della città di Assisi.

---

<sup>79</sup> Di fondamentale importanza al riguardo è il contributo di BARTOLI LANGELI, *La realtà sociale assisana*, a cui senz'altro si rimanda sia per la nuova edizione del famoso patto fra cittadini *maiores* e *minores* del 1210 (edito in precedenza da FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 574-578), sia per il confronto tra questo è il precedente accordo siglato nel 1203, nonché per tutto quel che concerne i delicati rapporti instauratisi tra questi due compagini sociali nell'epoca del Comune consolare. Il quadro presentato da Attilio Bartoli Langeli è stato poi sinteticamente riproposto da MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, pp. 386-390. Sul comune di Assisi tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo si vedano anche i contributi di WALEY, *Le istituzioni comunali di Assisi*, MANSELLI, *Assisi*, NESSI, *Le magistrature* e SANTUCCI, *Castelli*.

<sup>80</sup> Il documento è edito da FORTINI, *Nova vita*, III, p. 546.

<sup>81</sup> Cfr. D'ACUNTO, *Assisi nel Medioevo*, pp. 38-41.

## 1.2 L'affermazione del Popolo nella prima metà del Duecento

Individuare i primissimi sintomi rivelatori della già citata 'rivoluzione conservatrice' in seno alla variegata popolazione cittadina e seguirli attraverso tutta la prima metà del Duecento non è cosa agevole, almeno fino a che non diventino chiari ed espliciti segnali di un Popolo 'istituzionalizzato', cioè pienamente inserito all'interno delle istituzioni comunali fino a costituirne il vertice governativo. Bisogna tentare, tramite pochi o pochissimi indizi, una diagnosi della fase 'd'incubazione' del Popolo nei comuni umbri, in cui si passò da esigenze comuni a molti *cives* ad obiettivi politici veri e propri e quindi alla creazione di strumenti in grado di realizzarli. Dalle fonti documentarie ovviamente possono emergere esclusivamente questi ultimi, che, nella maggior parte dei casi, assunsero la forma di associazioni di cittadini, appositamente deputate ad esercitare una pressione più o meno costante sul Comune, affinché quest'ultimo si adoperasse per realizzare precise rivendicazioni popolari o perlomeno per tenerle in considerazione nel quotidiano svolgimento delle proprie mansioni governative <sup>82</sup>.

Punto di partenza comune a tutte le diverse società cittadine italiane di epoca comunale è la grande proliferazione, al loro interno, di varie *societates*: i *cives* erano naturalmente portati a riunirsi tra loro in base ad affinità reciproche, per affrontare collettivamente determinate situazioni dettate dal vivere in comunità. Lo stesso Comune delle origini e lo stesso Popolo, ad esso ispiratosi, furono associazioni giurate di cittadini accomunati da determinate esigenze. Alcune, a carattere devozionale, riunivano fedeli allo scopo di compiere opere pie; altre, con una finalità sia religiosa sia, per così dire, amministrativa, accoglievano tutti i cittadini afferenti alla medesima parrocchia, per affrontare sia le necessità parrocchiali sia quelle della *vicinia*, circoscrizione territoriale comunale, solitamente coincidente con l'estensione di una parrocchia; altre ancora, a impronta economica, raggruppavano tutti coloro che in città esercitavano lo stesso mestiere, per tutelare interessi comuni, derivati appunto dall'esercizio della medesima professione; altre infine, a connotazione militare, radunavano tutti coloro che, al momento della

---

<sup>82</sup> Si veda ad esempio il caso pisano, dove negli anni venti e trenta del Duecento è attestata la *communitas*, vale a dire la prima vera organizzazione politica del Popolo di Pisa (POLONI, *Trasformazioni della società*, pp. 37-70, in particolare pp. 37-48). Più in generale si rimanda ai saggi di sintesi di CAPITANI, *Città e comuni*, in particolare pp. 36-49 per alcuni aspetti problematici della lenta evoluzione popolare del Comune, e di ARTIFONI, *Città e comuni*, in particolare pp. 378-379, nonché a quanto riportato al riguardo da MENANT, *L'Italia dei comuni*, pp. 60-64. Una buona panoramica sui movimenti popolari della prima metà del XIII secolo nei comuni dell'Italia settentrionale resta DE VERGOTTINI, *Arti e «popolo»*, in quanto focalizzata sui rapporti esistenti tra le *societates armorum*, le corporazioni e la *societas populi* di matrice unitaria. Un 'aggiornamento' di quest'ultimo studio può considerarsi ARTIFONI, *Corporazioni e società*.

convocazione dell'esercito comunale, ricoprivano lo stesso ruolo, vale a dire di *pedes* o *miles*<sup>83</sup>. Come si può facilmente dedurre da questo breve resoconto, solo alcune *societates* avevano una marcata vocazione sociale, riunendo e tutelando solo coloro che, per professione o per incarico militare, provenivano da una stessa porzione della società cittadina. Altre invece coinvolgevano al loro interno cittadini dai diversi o diversissimi connotati sociali, con un reclutamento, per così dire, trasversale all'intera compagine sociale comunale<sup>84</sup>.

In un tale contesto, dove ogni cittadino poteva essere membro di più *societates* e dunque era in grado di mantenere stabilmente contatti relazionali con altri cittadini - con cui poteva avere in comune il quartiere di residenza e la parrocchia di riferimento, la professione, l'incarico militare, gli intenti devozionali - fu dunque molto facile per un certo numero di *cives*, comprendere di avere in comune, non solo la partecipazione ad una o più associazioni e quindi spesso medesime esigenze di vita comunitaria, ma soprattutto la stessa condizione di esclusione dalla vita politica comunale, in quanto *non-milites*<sup>85</sup>.

Il passo successivo fu proprio la creazione di una *societas* che riunisse tutti i cittadini esclusi dalle istituzioni comunali e che ne coordinasse gli sforzi, tesi invece ad includerli nelle attività di governo e a renderli partecipi delle scelte politiche operate esclusivamente dalla *militia* ai vertici del Comune<sup>86</sup>. Naturalmente nel radunare questi cittadini e nel concorrere alla formazione del Popolo furono determinanti le *societates* dei *pedites* e delle corporazioni professionali, in quanto entrambe necessariamente costituite da *non-milites*<sup>87</sup>.

---

<sup>83</sup> A questa panoramica di variegate *societates* attive nelle città comunali, chiaramente esemplificata da POLONI, *Potere al popolo*, p. 33, si possono aggiungere anche le congregazioni del clero cittadino, a metà strada tra confraternite devozionali e corporazioni professionali (un buon inquadramento delle fonti e degli studi di questo particolare tema è fornito da RIGON, *Congregazioni del clero* e RIGON, *Le congregazioni del clero*).

<sup>84</sup> Per un'attenta analisi dei risvolti politici, nel contesto del Comune podestarile maturo, di questa proliferazione di «raggruppamenti societari e territoriali» si rimanda a ARTIFONI, *Tensioni sociali*, pp. 470-477 (la citazione è ripresa dal titolo del quarto paragrafo a p. 470).

<sup>85</sup> Al riguardo si può vedere MILANI, *L'esclusione dal comune*, pp. 133-134. Infatti, nonostante il tema affrontato da questo studio sia solo uno dei molteplici aspetti della storia dei comuni italiani - vale a dire l'esclusione dalla comunità cittadina come strumento di regolazione dei conflitti politici interni alla società comunale - il suo Autore dedica molto spazio alla contestualizzazione di questo argomento, riuscendo a tracciare un quadro di sintesi, denso e pregnante, di tutti i percorsi evolutivi seguiti dai principali comuni dell'Italia settentrionale.

<sup>86</sup> Come la citata *communitas* pisana. Altri esempi sono raccolti in CAPITANI, *Città e comuni*, pp. 47-49.

<sup>87</sup> ARTIFONI, *Tensioni sociali*, p. 472, riprendendo e nello stesso tempo superando la definizione di Popolo data dal De Vergottini e ivi citata, scrive: «il "popolo" è quella parte della cittadinanza, organizzata in sue peculiari forme territoriali e (meno spesso) corporative, che partecipa alla vita politica coalizzando interessi e gruppi familiari soprattutto mercantili e artigiani, di formazione relativamente recente e per lo più estranei alla gestione del potere nell'età dei consoli e del podestà di estrazione locale». Sulla necessità di mantenere, anche nella seconda metà del Duecento, una distinzione tra Arti e Popolo, che possono fondersi

Questo lungo processo di genesi del Popolo, come è noto, si protrasse per tutta la prima metà del Duecento e culminò in un primo punto di arrivo con il 1250, data a partire della quale è documentato il capitano del Popolo accanto al podestà in moltissimi comuni dell'Italia centro-settentrionale e che segna convenzionalmente il passaggio dal Comune podestarile al Comune di Popolo.

Nei comuni umbri il capitano del Popolo è attestato molto precocemente ad Orvieto, a partire già dal 1251, mentre a Perugia e Todi compare per la prima volta nella documentazione dal 1255 e a Gubbio dal 1258. Nei comuni di Assisi e Spoleto invece bisogna aspettare il 1264 e il 1274<sup>88</sup>, quindi qui il capitano è documentato con un certo ritardo sia rispetto ai quattro comuni umbri appena indicati sia rispetto a tutti gli altri comuni dell'Italia centro-settentrionale<sup>89</sup>.

Ciò però non significa necessariamente, come si vedrà, che il Popolo riuscì ad occupare il vertice istituzionale comunale solo nei decenni successivi al 1250. Infatti, nel clima di grande sperimentazione politico-istituzionale, che caratterizzò non soltanto il periodo popolare ma tutta l'epoca comunale, il Popolo di Gubbio, Assisi e Spoleto, prima di affidare le redini del proprio 'partito' al capitano, in un certo senso adeguandosi a quanto si era già verificato nei comuni limitrofi, incaricò di questo compito un magistrato denominato diversamente, ad esempio un *prior populi* è attestato a Spoleto dagli anni cinquanta del Duecento<sup>90</sup>.

Dunque la comparsa del capitano alla guida di un Comune non segna tanto il reale inizio della partecipazione del Popolo al governo, che quasi sempre cominciò in un momento precedente tramite magistrature collegiali molto diversificate nel tempo e nello spazio o singoli magistrati variamente denominati, ma un momento di uniformazione all'interno di tutta l'Italia comunale, il raggiungimento di uno *status* condiviso da tutti i Comuni, che permetteva loro di entrare in contatto reciproco e collaborare in modo più immediato. Dopo un periodo di oscillazione nella denominazione del rappresentante popolare in seno al Comune, tutte le realtà comunali, prima o poi, optarono per quella di capitano del Popolo, quasi certamente perché un *prior* o un *defensor populi*, pur essendo

---

o restare concorrenti all'interno del Comune di Popolo, si veda quanto scrive ARTIFONI, *Corporazioni e società*, pp. 398-399.

<sup>88</sup> Le date a partire dalle quali è documentato il capitano del Popolo nei vari comuni umbri sono indicate da CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 79-80. Alcune di queste ivi riportate sono però da correggere (v. *infra* il cap. 1.3, § Gli anni Cinquanta).

<sup>89</sup> Cfr. POLONI, *Potere al popolo*, p. 45, dove vengono riportate le date di attestazione del capitano del Popolo in alcuni dei principali comuni italiani. Tra questi risultano particolarmente precoci quelli di Piacenza, Modena e Firenze, dove il capitano è attestato già dal 1250; in tutti gli altri però non viene comunque superata la fine degli anni cinquanta del Duecento.

<sup>90</sup> Cfr. *infra* il cap. 1.3, § Spoleto 1258 e 1259.

sicuramente adatto a far le veci del Popolo all'interno della propria città d'origine e di fronte al podestà in carica, era solitamente di estrazione indigena e quindi meno idoneo del capitano, di norma invece forestiero e col tempo sempre più specializzato nel condurre compiti di governo, a rappresentare il Popolo e il Comune di fronte ai portavoce di altri soggetti.

Tra il punto di partenza indicato poco sopra, vale a dire una società cittadina permeata di varie *societates* di *cives*, e questo primo punto di arrivo, cioè l'assunzione del capitano a guida del Popolo e del Comune da parte di tutti i comuni italiani a partire dal 1250, c'è un fondamentale momento di passaggio ancora all'oscuro: si sa ancora pochissimo di come effettivamente il Popolo si formò prima di radicarsi all'interno delle istituzioni comunali e in un certo senso di 'standardizzarsi', abbandonando varie forme di rappresentanza sperimentate in precedenza per accogliere un magistrato dalle funzioni e dalla denominazione condivise da tutte le realtà comunali dell'Italia centro-settentrionale<sup>91</sup>.

Si è già accennato all'inizio che per tentare una diagnosi della fase 'd'incubazione' del Popolo nei comuni umbri bisogna passare per una lenta e minuziosa ricerca di indizi, di elementi a prima vista secondari tramandati dai documenti, che invece ad una più attenta analisi denotano l'esistenza di corporazioni o *societates armorum* oppure la loro inclusione nel consiglio generale del Comune o ancora testimoniano la presenza di un vero e proprio organo collegiale a guida di un partito popolare ormai formatosi. Oltre a raccogliere questi indizi si può anche verificare se fossero più o meno contemporanei ad alcune azioni governative del Comune podestarile-consigliare in qualche modo rispondenti alle esigenze dei popolari, che agognavano tanto una maggiore rappresentatività delle istituzioni comunali quanto una maggiore tutela degli interessi comuni.

Si è dunque scelto di considerare come indizi 'positivi' di una qualche preparazione alla formazione del Comune di Popolo anche quelli attestanti l'esistenza di singole Arti, nonostante possa dirsi ormai pienamente consolidata l'acquisizione storiografica secondo la quale non vi fu, sempre e ovunque, una sostanziale coincidenza tra Arti e Popolo - tanto nella prima metà del Duecento<sup>92</sup> quanto nella seconda<sup>93</sup> - e il rapporto instauratosi tra questi variò indubbiamente molto da un Comune all'altro. A ciò si deve anche aggiungere la posizione piuttosto ambigua assunta da alcune corporazioni, in determinate città, nei

---

<sup>91</sup> MILANI, *L'esclusione dal comune*, pp. 137-138.

<sup>92</sup> DE VERGOTTINI, *Arti e «popolo»*, pp. 462-464.

<sup>93</sup> ARTIFONI, *Corporazioni e società*, pp. 389-391.

confronti del Popolo, come quelle dei giudici e dei mercanti, che a volte si schierarono *in toto* dalla parte dei *militēs*, altre invece si divisero al loro interno tra aderenti al Popolo e sostenitori del partito avverso<sup>94</sup>. Tuttavia, in assenza di adeguati studi prosopografici che forniscano dettagliate informazioni sulla conformazione sociale delle *societates* umbre di giudici e mercanti, nonché dei loro rappresentanti, non si può né escludere né presupporre a priori un'appartenenza alla *militia* dei *consules* di giudici e mercanti oppure un sicuro schieramento di queste Arti o di alcuni loro membri contro il Popolo<sup>95</sup>. Inoltre le attestazioni, più o meno precoci, di queste o di altre *societates* corporative in alcune città umbre indicano comunque delle società cittadine multiformi e vitali, mentre un coinvolgimento di alcune Arti nella gestione comunale di alcuni affari è in ogni modo sintomatico di una qualche apertura da parte del Comune verso determinati raggruppamenti di *cives*, che, a prescindere dalla quota di *pedites* o *militēs* presente al loro interno<sup>96</sup>, tendevano ad emergere come gruppi compatti all'interno di una variegata popolazione cittadina e a far valere unitariamente di fronte al Comune interessi, economici più che politici, collegialmente condivisi dai rispettivi aderenti.

---

<sup>94</sup> DE VERGOTTINI, *Arti e «popolo»*, pp. 457-558 presenta l'arte dei mercanti come «socialmente ambigua o bifronte», in quanto molti *mercatores* entrarono pienamente a far parte della *militia* e molti *militēs* esercitarono attività mercantili, e a pp. 458-459 definisce quella dei giudici come «arte aristocratica» e quella dei mercanti «plutocratica», richiamando i casi di Pistoia e Piacenza come esempio di uno schieramento totale di una o di entrambe queste corporazioni contro il Popolo e quello di Milano come esempio di uno schieramento parziale. Studi più recenti hanno inoltre confermato sia la natura 'aristocratica' dei *iudices* delle città comunali (MAIRE VIGUEUR, *Gli «iudices»*, pp. 164-170) sia le attitudini mercantili della *militia* (MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini*, pp. 332-347).

<sup>95</sup> A titolo di esempio si può considerare il caso della *societas mercatorum* attiva a Milano in epoca comunale, che è stata oggetto di una compiuta analisi da parte di Paolo Grillo (GRILLO, *Milano*, pp. 373-406). Questa era sicuramente guidata da «famiglie di moderata ricchezza, per la maggior parte appartenenti al Popolo, ma talvolta esponenti del gruppo dei *valvassores»*, i cui interessi «si intrecciavano piuttosto con le altre categorie di professionisti e di imprenditori, venendo a creare quel variegato mondo costituito dal notariato e dalla mercatura, dai prestatori e dagli artigiani che costituiva il cuore pulsante del *Populus* ambrosiano» (la citazione è tratta da GRILLO, *Milano*, p. 401).

<sup>96</sup> Alcuni tra i più recenti studi prosopografici sulla società comunale italiana (penso a quelli della Poloni per Pisa e Lucca e a quelli della Diacciati per Firenze) credo abbiano in parte sfumato i presupposti da cui era partito il De Vergottini negli anni quaranta del XX secolo, secondo i quali il *populus*, pur non essendo una classe sociale in senso stretto, era comunque un organismo politico a base prevalentemente di classe e quindi i *militēs* e il *populus* non erano definibili semplicemente come due partiti politici in lotta, ma come partiti politici con contorni sociali piuttosto definiti (DE VERGOTTINI, *Arti e «popolo»*, pp. 464-465). Recentemente, infatti, Jean-Claude Maire Vigueur, presentando lo studio della Diacciati su Firenze e sulla scorta dei dati lì commentati, è stato portato ad affermare che «la condizione sociale non è mai l'unico fattore suscettibile di orientare gli schieramenti politici di un individuo» (DIACCIATI, *Popolani e magnati*, p. XIV).



## *I primi anni del Duecento*

### *Orvieto 1203 e 1207: i consules mercatorum e gli anteregiones*

Nella documentazione orvietana la prima attestazione di due consoli dei mercanti risale al 1203<sup>97</sup>, quando i comuni di Orvieto e Siena si spartirono il contado Aldobrandesco e si allearono in funzione antiflorentina<sup>98</sup>. Non soltanto pare dunque accertata già a questa data una *societas* corporativa che riunisse tutti i *mercatores* orvietani, ma ancor più significativo è il fatto che questi figurino tra i consiglieri del Comune.

Con il documento in questione il podestà di Orvieto Parenzo<sup>99</sup> concesse al console senese e agli ambasciatori di questo comune toscano di accordarsi con il conte Aldobrandino nel rispetto di quanto però pattuito in precedenza dal medesimo conte con il comune orvietano. La situazione, dati i tre soggetti in causa e i considerevoli possedimenti in gioco, era dunque piuttosto delicata, tanto che il podestà ricorse al parere di un consiglio ristretto di credenza e agì eseguendo una deliberazione di quest'ultimo, vale a dire *de consilio et auctoritate omnium consiliariorum infrascriptorum eiusdem civitatis, qui credentiam iuraverunt et iureiurando tenebantur consulere*. Questi consiglieri sono indicati nominalmente nell'escatocollo del documento, in un apposito elenco che precede quello dei *testes*<sup>100</sup>. Oltre ai due *consules mercatorum* figurano come consiglieri di

---

<sup>97</sup> Questo documento ci è stato tramandato in due esemplari, entrambi copie autentiche. Una è conservata ad Orvieto nel cosiddetto Codice de Bustolis (ASO, ASC, Istrumentari, n. 871), l'altra a Siena nel cosiddetto Caleffo Vecchio. Per il regesto, compilato sulla base dell'esemplare orvietano, si veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. LXXIV; per l'edizione, compilata invece sulla base dell'esemplare senese, si veda CECCHINI, *Il Caleffo vecchio*, I, n. 58. Questa ovviamente non è l'unica attestazione documentaria dei consoli dei mercanti orvietani, che infatti sono testimoniati anche nel 1212 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. LXXXV), nel 1213 (FUMI, *Codice diplomatico*, nn. XCIII e XCIV), nel 1214 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. XCVII), nel 1215 (FUMI, *Codice diplomatico*, nn. XCIX e CI), nel 1228 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CLXXXVII), nel 1229 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CLXXXIX) e ancora nel 1247 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXXI).

<sup>98</sup> WALEY, *Orvieto*, pp. 41-42.

<sup>99</sup> Si tratta quasi certamente di un cittadino romano, imparentato con Pietro Parenzo, podestà di Orvieto nel 1199, martirizzato durante la lotta da lui promossa contro l'eresia catara e quindi santificato (cfr. PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, p. 368).

<sup>100</sup> O perlomeno questo è quello che si evince dal citato regesto del Fumi, compilato sulla base dell'esemplare orvietano. Se ne riporta un estratto testuale: «Fatto nella chiesa di S. Andrea in Orvieto e nel palazzo de' figliuoli di Pietro "Cittadini" (Monaldeschi), presenti Domenico giud. e consigliere, Guido "Prudentii", Bartolomeo "Philippi", Bartolomeo "Sinibaldi", "Venceninsis", Pietro "Jannis" conestabile di cavaliere, Tancredo "Arlocti", Rustichello d'Aldobranduccio, Ranieri "Stephani", Pietro "Prudentii" console de' Mercanti, Bartolomeo "Rollandi" socio, tutti Consiglieri, con gli altri testimoni Rinaldo "Bibulci", Forteguerra "Rollandini", Pietro "Mangnacta" camarlingo, Bellamino, Pietro "Monaldi", Butricello, Franco "Bernardini" e più altri». La citata edizione dell'esemplare senese tramanda invece un elenco di testimoni leggermente diverso: «Actum est hoc in ecclesia Sancti Andree de Urbeveteri et etiam in palatio filiorum Petri Cittadini, in presentia istorum qui vocati et rogati testes interfuerunt, quorum nomina sunt hec scilicet, Dominicus iudex et consiliarius, Guido Prudentii, Bartholomeus Filippi, Bartholomeus Sinibaldi, Vencemensis, Petrus Ianni conestabilis militum, Tancredus Arlotti, Rustichellus Ildribanduccii, Pepo Prudentii et Bartholomeus Rulandi mercatorum consules, Franco Bernardini, Fortisguerra Rolandini, Petrus Magnatta camerarius, Petrus Monaldi, Buttricellus, Belaminus, Rainaldus Bibulci, Rainerius Stefani, Oguizonus Ruberti, Guido eius frater, Faffucius Manni, Petrus scribanus et aliorum multorum».

credenza anche un giudice e il *conestabilis militum*. Prima della sottoscrizione del notaio Marsoppio, tra i rogatari dell'atto sono ricordati non soltanto i veri e propri attori giuridici, vale a dire il podestà orvietano e il console senese, ma anche, accanto al primo, *omnes consiliiarii supradicti* e, accanto al secondo, gli ambasciatori che lo accompagnarono.

Lo stesso notaio pochi anni dopo, nel 1207, redasse un altro documento piuttosto utile per indagare la formazione del Popolo nel comune di Orvieto<sup>101</sup>, dal momento che attesta l'esistenza di una qualche forma societaria rionale<sup>102</sup>. Si tratta di un documento relativo alla gestione dei conti pubblici e perciò come attore giuridico figura il camerario Giovanni *filius quondam Uguicionis*, che però agì *una cum omnibus consiliiariis eiusdem civitatis qui ad hoc specialiter fuerunt ad sonum canpane vocati sicut est civitatis consuetudo pro maximis negotiis civitatis agendis eorum omnium auctoritate et consensu requisito et habito et dato*<sup>103</sup>. La scelta di queste parole, operata dal notaio, non sembra essere casuale e l'intento è quello di sottolineare che il contenuto giuridico dell'atto non rientrava tra le mansioni ordinarie del camerario<sup>104</sup>, ma tra i più importanti affari affrontati dal Comune, di norma gestiti con l'ausilio dei consiglieri<sup>105</sup>. Il motivo è ben evidente: il camerario

---

Nell'escatocollo dell'esemplare senese dunque non c'è una netta separazione tra i consiglieri e i semplici testimoni, che fra l'altro sono molto più numerosi di quelli indicati nell'esemplare orvietano. È molto probabile che in origine ci fossero due documenti originali, dal tenore leggermente diverso, uno destinato al comune di Siena e uno invece a quello di Orvieto. Tenderei invece ad escludere che il Fumi abbia 'inventato' qualcosa nel regestare questo documento, perché, nonostante abbia fatto frequenti errori di trascrizione, soprattutto nel caso di nomi propri, ha altrove sempre dimostrato una grande puntualità nel rispettare il contenuto dei documenti, senza ometterne parti importanti o aggiungere elementi assenti nel testo o, più in generale, travisarne il senso.

<sup>101</sup> WALEY, *Orvieto*, pp. 66-68 fornisce una rapidissima panoramica sull'ascesa del Popolo nella prima metà del Duecento, ma molte delle datazioni ivi segnalate in relazione alla comparsa delle prime società rionali e corporative sono da correggere: la *societas mercatorum* non è attestata dal 1212, bensì dal 1203, come si è visto; i rappresentanti rionali non figurano dal 1229, bensì dal 1207, come si vedrà a breve. Meno dettagliato ma più accurato nel datare le prime attestazioni documentarie di *societates* popolari è FUMI, *Codice diplomatico*, pp. XXXII-XXXIII.

<sup>102</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 868 (Codice Galluzzo), c. 24v. Cfr. anche FUMI, *Codice diplomatico*, n. LXXIX, che ha compilato il regesto a partire da un altro esemplare, contenuto nel cosiddetto Codice de Bustolis (ASO, ASC, Istrumentari, n. 871, c. 7v). Si tratta di due copie autentiche del pieno Duecento; la prima però è mutila della parte finale del testo e dell'escatocollo del documento.

<sup>103</sup> È possibile, anche se nel testo del documento ciò non viene indicato esplicitamente, che il camerario e i consiglieri agissero facendo le veci del podestà, momentaneamente assente. Infatti nella parte finale del testo si legge: «Item facimus conservare dominum Te(baldum) cum reddierit». Potrebbe trattarsi di *Tebaldus de Prefecto* segnalato come reggente del comune nel 1207 da PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, p. 368.

<sup>104</sup> La prima attestazione documentaria del camerario comunale risale al 1201 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. LXXII). Per le sue mansioni cfr. FUMI, *Codice diplomatico*, n. LXXI, un primissimo nucleo di una qualche redazione statutaria del comune di Orvieto, che contiene le formule dei giuramenti dei consoli/podestà, del giudice del Comune e del camerario e che è stato datato dal Fumi, con qualche incertezza, al 1200 (v. *infra* note 28 e 31).

<sup>105</sup> Nel citato regesto del Fumi si legge infatti: «Fatto nel palazzo di città in presenza de' segg. Consiglieri: Ranuccio "Bernardini", Pietro "Monaldi", Guido "Ruberti", Guido "Prudentii", Ugo, Offreduccio scrivano, Pietro Saracino, Bonifacio e Campo». Tra questi Guido *Prudentii* aveva già ricoperto la medesima carica nel 1203.

trasferì a terzi la riscossione di numerosissime entrate comunali <sup>106</sup> per sanare un debito di mille cinquecento cinquanta lire, contratto precedentemente dal Comune per sostenere le spese militari affrontate nella conquista di Lugnano e nella guerra contro Firenze a fianco di Siena <sup>107</sup>. Il camerario destinò questo lucroso risarcimento *vobis anteregionibus eiusdem civitatis recipientibus nomine vestro et omnium aliorum vicinorum anteregionum ibidem astantium* <sup>108</sup>, cosicché *omnia prefata afficta ... ab ista die in antea liceat vobis et vestris successoribus habere ... iure pignoris, ita quod ducentas libras singulis annis liceat vobis habere ... de supradictis redditibus loco usurarum*. La gestione di questi proventi comunali da parte degli *anteregiones* si protrasse quindi per più anni e doveva essere annualmente inserita *in constituto civitatis* <sup>109</sup>.

Nonostante il documento non lo dichiara esplicitamente, è possibile però ipotizzare quanto segue: 1) che il Comune, pochi anni prima, si fosse indebitato con l'intera popolazione cittadina per far fronte a ingenti spese militari <sup>110</sup>; 2) che al momento del prelevamento del credito ogni 'regione' cittadina avesse eletto un rappresentante, incaricato di seguire questa delicata situazione e di rapportarsi con il camerario comunale; 3) che al momento del risarcimento del credito si fosse proceduto allo stesso modo; 4) che gli *anteregiones* siano stati eletti anche negli anni successivi, per continuare a gestire la questione relativa a quel vecchio debito, che, come si è visto, non era stato soluto in modo repentino, ma tramite la cessione di una serie di entrate comunali, dal valore annuale presumibilmente inferiore a quello del credito totale. Tutto questo potrebbe aver facilitato una sorta di presa di coscienza da parte dei popolari orvietani e accelerato il loro ingresso all'interno degli organi collegiali comunali.

---

<sup>106</sup> Per l'elenco delle quali si veda il citato regesto del Fumi.

<sup>107</sup> Per l'alleanza tra il comune di Orvieto e quello di Siena e per la conquista di Lugnano si veda WALEY, *Orvieto*, pp. 41 e 43-44.

<sup>108</sup> Fumi nel citato regesto riporta sei nominativi, facendo un po' di confusione tra i nomi propri e i patronimici. Nel citato documento all'interno del Codice Galuzzo si leggono invece sette nomi: «Martinotio, Iohannis (*così per Iohanni*) Rainaldi Aspecte, Martinocço, Iohanni Perlamaça, Petro Cordovesi, Iohanni Comitifumo, Iohanni Constantii». Fumi inoltre parla di "Anterioni" al posto che di *anteregiones*, probabilmente traslitterando invece che trascrivendo il termine latino così come compare nel documento. In ogni caso si tratta indubbiamente di rappresentanti dei rioni cittadini (cfr. WALEY, *Orvieto*, p. 186), comparabili con quelli attestati in altri comuni (FUMI, *Codice diplomatico*, p. XXXIII fa un paragone con «i *caputrones* di Roma e i *capodece* di Viterbo»). Si tratta comunque di un'attestazione piuttosto precoce, anche perché nella documentazione orvietana questi rappresentanti rionali ricompaiono, con la denominazione di *anteriores*, solo a partire dal 1229 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CXCIII). Erano sicuramente molti più dei sette esplicitamente nominati nel documento in questione, dove infatti si fa riferimento ad *omnes alii vicini anteregiones*. È probabile che in questo atto compaia solo un terzo dei ventuno rappresentanti rionali, uno per ognuno dei ventuno rioni cittadini (cfr. WALEY, *Orvieto*, p. 66).

<sup>109</sup> Si tratta della prima attestazione documentaria dello statuto comunale orvietano, se si eccettua il citato *breve consulum* datato approssimativamente dal Fumi al 1200 (cfr. *supra* nota 23 e *infra* nota 31).

<sup>110</sup> Questo tipo di mutuo, contratto dal Comune nei confronti di tutti i cittadini era di carattere forzoso, anche se prevedeva la corresponsione di un interesse; diventò frequente con la fine del Duecento (MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 464).

## ***Gli anni Dieci***

### ***Orvieto 1212: il consilium nobilium et popullariorum***

Pochi anni dopo infatti, a partire dal 1212, cominciano a registrarsi nella documentazione orvietana i primi cambiamenti all'interno della composizione del consiglio comunale <sup>111</sup>. I pochi *consilarii* nominati nell'atto del 1203 e in quello del 1207, nei quali fra l'altro ricorreva almeno un nome, furono sostituiti negli anni dieci del Duecento da un *consilium civitatis nobilium et popullariorum*, che era sicuramente molto più ampio e che quindi poteva a tutti gli effetti agire *nomine comunitatis seu universitatis Urbisveteris*, rispecchiando la bipartizione della compagine sociale cittadina <sup>112</sup>.

### ***Perugia 1214 e 1218: conflitti e pacificazioni milites/pedites e il consul mercatorum***

Piuttosto diversa appare la situazione perugina, dove non si conservano documenti anteriori agli anni dieci del Duecento che attestino una qualche primissima infiltrazione di nuovi soggetti politici all'interno delle istituzioni comunali. Inoltre, mentre gli atti del comune di Orvieto di questo periodo testimoniano una stabilizzazione piuttosto pacifica dei rapporti tra nobili e popolari, ugualmente rappresentati nel consiglio comunale, quelli del comune di Perugia attestano invece un violento conflitto tra *milites e pedites* <sup>113</sup>, protrattosi, con fasi alterne, fino alla fine degli anni Venti e risoltosi definitivamente solo nel decennio successivo.

Probabilmente perché era differente la situazione di partenza. La partecipazione di *popullarii* al *consilium civitatis* orvietano accanto ai *nobiles* a partire dal 1212 era forse una qualche conseguenza del coinvolgimento dei *consules mercatorum* in importantissimi affari cittadini fin dai primissimi anni del Duecento. A Perugia invece il consiglio comunale non sembra essersi mai aperto al coinvolgimento di rappresentanti di qualche *societas* cittadina, come testimonia un documento dell'estate 1214 <sup>114</sup>, il primo che riporti

---

<sup>111</sup> Per una sintetica panoramica dei cambiamenti nella composizione dei consigli comunali orvietani si veda WALEY, *Orvieto*, pp. 185-188.

<sup>112</sup> Nel citato *breve consulum*, datato dal Fumi al 1200 (cfr. *supra* note 23 e 28), già compare questo *consilium C bonorum virorum simul coadunatorum de nobilibus et popularibus*. Considerando però che questo consiglio è attestato nella documentazione orvietana più volte nel 1212 (FUMI, *Codice diplomatico*, nn. LXXXVII e XC) e poi ancora nel 1216 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CVI), è possibile posticipare di qualche l'anno l'ipotetica datazione del primissimo nucleo di questa presunta redazione statutaria comunale.

<sup>113</sup> MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, pp. 454-458.

<sup>114</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 56. Si tratta di un documento piuttosto complesso, dove all'interno di un'unica cornice protocollare si svolgono tre diverse azioni giuridiche. Per questo motivo contiene ben due diversi elenchi di consiglieri, uno per ognuna delle prime due azioni documentate.

i nomi di numerosi consiglieri <sup>115</sup>. Nessuno di questi numerosissimi nominativi è associato a una qualche qualifica che identifichi membri di corporazioni. Inoltre in questo atto figurano, accanto ai *consiliarii qui sunt concessi et dati hoc anno ad consiliandum*, anche *alii prudentes nobiliores cives*. Il podestà e i consiglieri cittadini per deliberare la donazione di un bene immobile di proprietà comunale ai monaci camaldolesi ricorsero al parere di un consiglio ristretto di credenza, in modo non dissimile da quanto fece il podestà orvietano nel 1203 per esaminare l'accordo con il comune di Siena. Il consiglio dei *prudentes* perugini è però costituito dai cittadini *nobiliores* <sup>116</sup>, mentre tra i *consiliarii* orvietani *qui credentiam iuraverunt* figuravano anche due *consules mercatorum* accanto al *conestabilis militum*, come si è visto in precedenza.

È possibile che la mancanza di un consiglio cittadino realmente rappresentativo della cittadinanza fosse una delle cause del noto conflitto tra i *milites* e i *pedites* perugini, di cui non si conosce il momento di origine. La prima attestazione di questo risale sempre al 1214 ed è in realtà un primo tentativo da parte del pontefice Innocenzo III di sanarlo <sup>117</sup>. Sicuramente a questa data era già scoppiato ed era forse giunto ad un momento particolarmente aspro, tanto da rendere necessario un primo intervento esterno, seguito da un secondo nel 1218 ad opera di Onorio III <sup>118</sup>. È forse inutile soffermarsi su questo conflitto, che non soltanto è ben documentato <sup>119</sup>, ma anche ben analizzato <sup>120</sup>. Ben più utile invece è considerare le 'conseguenze documentarie' della seconda intercessione

---

<sup>115</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 132, nota 1 riflette argutamente sull'articolazione interna dei consigli comunali perugini. Il notaio redattore del documento infatti non fece una netta distinzione tra i consiglieri membri del consiglio generale e quelli membri di quello speciale, tantomeno distinse i *prudentes* che costituirono il consiglio di credenza. I due elenchi contengono rispettivamente cinquanta e trenta nominativi; una quindicina di nomi risulta in entrambe le liste. Ciò porta Bartoli Langeli ad ipotizzare che i quindici nomi comuni ad entrambi gli elenchi siano quelli dei membri del consiglio speciale (eletti tra quelli del consiglio generale) e che il consiglio generale si componesse di cinquanta membri, mentre quello di credenza di altri quindici. Di conseguenza i *prudentes*, corrispondenti ai nominativi indicati esclusivamente nel secondo elenco ma assenti nel primo, potrebbero essere: «Perus Cupe, Andreas Iacobi, Marsilius, Arlottus Pelucci, Stephanus Bernardi Rivaldi, Perus Bertraimi, Ugolinus Bucellate, Mainardus Imperatoris, Saracenus Viviani, Christoforus nepos Archipresbiteri, Bonafidantia Fortioli, Perusius Vilani, Fabianus Monachi, Homodei iudex, Iacobus Romanus, Rainerius Tudinus, Gelfucius de Agello».

<sup>116</sup> Dall'ottimo indice del *Codice diplomatico* di Bartoli Langeli sui *prudentes* si evince che quasi tutti ricoprirono la carica di console in un periodo precedente, vale a dire *Perus Cupe, Andreas Iacobi, Marsilius, Arlottus Pelucci, Stephanus Bernardi Rivaldi, Perus Bertraimi, Mainardus Imperatoris, Saracenus Viviani e Homodei iudex*.

<sup>117</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 57 e 58. Questo e molti dei documenti pontifici indicati in seguito sono incastonati uno nell'altro in una «sorta di gioco a scatole cinesi», per chiarire il quale si veda BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 218.

<sup>118</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 67 e 73.

<sup>119</sup> Ai documenti di Innocenzo III e Onorio III appena citati si devono aggiungere altre lettere di Onorio III degli anni Venti e una serie di patti stabiliti tra la *pars militum* di Perugia con alcuni comuni umbri (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 82-89).

<sup>120</sup> Da MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, pp. 456-458 e GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 35-80, ai quali si rimanda.

pontificia del febbraio 1218 e verificare se queste documentino effettivamente una completa «vittoria dei *milites*»<sup>121</sup>.

La mediazione di Onorio III per pacificare lo *status* del comune di Perugia si esplicitò in realtà tramite due lettere: la prima, del febbraio 1218, è indirizzata al *potestas* e al *populus Perusini* ed è un mandato, con cui il pontefice chiarì alcuni punti della *concordia* del 1214, relativi alle modalità di riscossione della colletta, e intimò loro di rispettarli; la seconda, del giugno 1218, è indirizzata ai *milites* e al *populus Perusini* ed è una *pagina confirmationis*, con cui approvò l'accordo raggiunto tra i cavalieri e i popolari.

È dunque indiscutibile che i popolari si piegarono al mandato papale e avallarono una riscossione della colletta per parrocchia invece che *per libram*, rinunciando, almeno momentaneamente, ad una più equa ripartizione dell'imposta diretta. È però possibile che, per giungere ad una reale pacificazione tra *milites* e *pedites* e ad una piena accettazione da parte di entrambe le *partes* della *concordia* imposta nel 1214 da Innocenzo III, la *pars peditum*, svantaggiata da questo accordo, pur indietreggiando di fronte ai punti fissati dalla *concordia*, abbia avanzato pretese e ottenuto risultati su altri, da questa non contemplati e quindi non ancora vincolati da alcun accordo oppure esplicitamente impediti da un qualche mandato papale.

Proprio questo sembrano dimostrare una serie di documenti redatti nel breve intervallo temporale intercorso tra la prima e la seconda lettera di Onorio III, quindi nel giro di pochissimi mesi. Un primo atto è del marzo 1218<sup>122</sup>, quindi esattamente di un mese successivo alla lettera pontificia del febbraio precedente. Con questo il podestà perugino, *dominus Pandulfus Romanorum consul, parabola et voluntate totius generalis consilii civitatis choadunati ad sonum campane*, promise al procuratore fiorentino di rispettare e di far eseguire i termini di un accordo stipulato tra il console dei mercanti di Perugia, *dominus Arlottus*, e tre consoli dei mercanti di Firenze<sup>123</sup>. Certamente di questo

---

<sup>121</sup> MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 456.

<sup>122</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 68, tramandatoci in tre esemplari, tutti copie autentiche redatte e conservate dal comune di Firenze.

<sup>123</sup> *Dominus Arlottus* figura come *consul mercatorum Perusinarum* e agì *pro mercatoribus et comuni ipsius civitatis*. *Arrigus de Arro* figura invece come *consul mercatorum Florentie* ed è accompagnato anche da *Finiguerra consul mercatorum artis lane* e da *Uguiccio Cavalcantis consul mercatorum porte Sancte Marie*, che agirono collegialmente *pro mercatoribus et comuni Florentie*. Con il console dei mercanti di Perugia si rapportarono quindi ben tre *consules mercatorum* fiorentini, probabilmente perché la *societas* dei mercanti di Firenze era molto più ampia di quella perugina e quindi al suo interno variamente diversificata. Sia il console perugino che quelli fiorentini agirono però in qualità di rappresentanti della propria corporazione e nello stesso tempo stipularono un accordo in favore del proprio Comune di provenienza, senza però ricoprire un vero e proprio incarico istituzionale all'interno dell'apparato comunale. La loro azione *pro comuni* è in un certo senso legittimata dalla ratifica del patto da parte del podestà e del consiglio generale del Comune. La *concordia inter consules mercatorum Perusinarum et Florentie* infatti non poteva sussistere senza l'approvazione di questa da parte dei vertici governativi comunali di Perugia e Firenze,

documento, contenente un importante patto sinallagmatico, esisteva una seconda versione, per così dire, speculare, che quindi tramandava la medesima promessa da parte del podestà fiorentino al procuratore perugino e che molto probabilmente era conservata dal comune di Perugia, come accadeva generalmente in questi casi.

Senza soffermarsi su tutti i punti di questa *concordia* stipulata dai rappresentanti dei mercanti perugini e fiorentini <sup>124</sup>, bisogna però sottolinearne alcune peculiarità. Prima fra tutte che questo accordo di natura economica tra mercanti provenienti da due città non poteva sussistere senza la ratifica istituzionale da parte dei rispettivi comuni di provenienza. Infatti non solo i due comuni dovevano autorizzare mercanti forestieri a riscuotere certi pedaggi su determinate mercanzie nel proprio distretto e nei confronti di mercanti indigeni, ma anche tutelare la loro sicurezza, affinché *veniant et redeant salvi et securi cum rebus eorum*. In seconda istanza c'è da dire che questa duplice ratifica operata da entrambi i comuni in causa, assolutamente necessaria per i *mercatores*, costituiva d'altro canto un buon tornaconto per i Comuni stessi, che riuscirono ad inaugurare un duraturo sodalizio senza adoperarsi in prima persona con complicate manovre di 'politica estera', ma sfruttando la mediazione dei rispettivi *consules mercatorum*, già avvicinatissimi

---

perché prevedeva particolari punti per rispettare i quali era necessaria la mediazione dell'organismo comunale.

<sup>124</sup> Questo accordo, che si divide in due blocchi principali, non prevedeva infatti solo un libero passaggio di merci e mercanti provenienti da una delle due città nel distretto e all'interno delle mura cittadine dell'altra, ma era per certi aspetti piuttosto complesso. Il primo blocco sembra scaturire da un evento specifico e forse non particolarmente piacevole che aveva contrapposto un cittadino fiorentino, probabilmente un mercante, ai suoi debitori, probabilmente cittadini perugini, forse mercanti anche loro. Nel testo della *concordia* si legge infatti all'inizio che la prima disposizione era stata presa *pro avere detento et ablato a Vinciguerra Bacialerii*, mentre in uno degli ultimi punti si contempla la possibilità che *Vinciguerra predictus vel alius pro eo vel comune Florentie per se vel per procuratorem* potesse agire legalmente *in curia comunis Perusii contra debitores Vinciguerre*. È possibile che il mercante fiorentino Vinciguerra, per rientrare in possesso di quanto gli dovevano alcuni perugini indebitatisi con lui, si fosse rivolto al proprio comune per ottenere il diritto di rappsaglia nei confronti dei suoi creditori e di tutto il comune di Perugia e quindi, una volta ottenutolo, avesse sottratto una certa quantità di beni nel territorio perugino. Questo potrebbe aver creato una situazione particolare tra i mercanti di queste due città, che si erano ritrovati reciprocamente in debito gli uni con gli altri. Forse Vinciguerra non era riuscito a riottenere tutto quello che gli era dovuto e quindi i mercanti fiorentini avanzavano ancora pretese nei confronti dei colleghi perugini, mentre questi ultimi avevano comunque diritto ad un qualche risarcimento. Fatto sta che i mercanti di ognuna di queste due città accordarono a quelli dell'altra la facoltà di riscuotere certi pedaggi su alcune mercanzie nel proprio contado, fino ad ottenere una certa somma di denaro (più alta era quella riscuotibile dai mercanti fiorentini, forse più 'in credito' di quelli perugini). Qualora il mercante fiorentino Vinciguerra, o lo stesso comune di Firenze, si fosse recato a Perugia a cercare giustizia contro i propri debitori e avesse ottenuto un risarcimento, avrebbe dovuto cedere una certa somma di denaro ai mercanti perugini (la stessa prelevabile da questi ultimi nel contado fiorentino oppure, qualora questi ultimi avessero già prelevato dei pedaggi ai mercanti fiorentini, una somma pari a quanto restava loro ancora da prelevare). Il secondo blocco, di carattere più generale, dichiarava concluse in maniera risolutiva tutte le altre controversie eventualmenente ancora aperte e infine garantiva un'esonazione reciproca da pedaggi e una circolazione sicura per le merci e le persone all'interno dei rispettivi contadi.

per motivi economici <sup>125</sup>. In conclusione questa ratifica di una *concordia facta inter consules mercatorum* da parte del podestà e su istanza del consiglio generale del comune di Perugia ha tutta l'aria di essere, se non una vittoria di tutti i *pedites* perugini, perlomeno un primo sostanziale successo della fascia superiore del *populus* di Perugia, che, probabilmente associato con *milites* esercitanti la mercatura, riuscì, tramite la corporazione dei mercanti, a far deliberare al consiglio comunale un provvedimento economicamente piuttosto vantaggioso per tutti i *mercatores* perugini.

Altri due documenti sono invece dell'aprile 1218 e sono tra loro strettamente connessi <sup>126</sup>. Con questi due atti, infatti, quattro *examinatores*, che agirono *ex delegatione siquidem domini Pandulfi Romanorum consulis et Perusinorum potestatis*, condannarono due *bailitores* <sup>127</sup>, che si erano appropriati, nello svolgimento delle loro mansioni per conto del Comune nel contado, nei pressi di Valmarcola, di una considerevole somma di denaro senza poi averla spesa *pro facto comunis*, ad una pena pecuniaria del doppio del valore della quantità di denaro sottratta. L'elemento interessante è che queste due condanne sembrano essere il risultato di un *iter* giudiziario piuttosto complesso <sup>128</sup>, che era però stato innescato dall'attività di sindacato *de facto Vallis Marcule*, promossa da *Perus Aportoli scindicus comunis Perusii*. Queste due pesanti condanne per malversazione nei confronti di due ufficiali comunali sottoposti a sindacato sembrano proprio rientrare tra i temi cari al sentire popolare, incentrato sul profondo rispetto per ciò che è 'comune' e molto attento alla corretta gestione della cosa pubblica, soprattutto del denaro ad essa spettante.

Sia la *concordia* tra i *mercatores* di Perugia e di Firenze sia le condanne dei *bailitores* di Valmarcola sembrano costituire due parziali 'vittorie' dei *pedites* perugini, frutto in qualche modo di un 'contrattacco' successivo alla prima pesante 'vittoria' dei *milites*, segnata dalle due citate lettere di Onorio III del 1218, e orientato verso obiettivi politici

---

<sup>125</sup> I rapporti tra il comune di Perugia e di Firenze sembrano, da qui innanzi, piuttosto positivi, tanto che negli anni venti del Duecento un fiorentino ricoprì la carica di podestà a Perugia (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 180, nota 1) e negli anni trenta del medesimo secolo venne promosso un altro accordo, di natura principalmente economica (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 148).

<sup>126</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 69-70.

<sup>127</sup> Il termine *bailitor* in questo caso è usato come sinonimo del più comune *baiulus* ed è indicativo di un amministratore locale di una realtà rurale del contado (per l'impiego del termine *baiulus* in un contesto non comunale, ma del regno normanno-svevo cfr. MARTIN, *Le città demaniali*, p. 180). Altrove (soprattutto nei registri giudiziari del comune di Perugia) il termine *bailitor* assume invece il significato di *nuntius publicus*, cioè di messo di un tribunale comunale (cfr. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 891).

<sup>128</sup> Nella seconda condanna (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 70) si legge infatti, dopo il riferimento all'accusa mossa dal sindaco e alla difesa proposta dall'accusato, ma prima della sentenza degli *examinatores*: «lite itaque contestata, sacramento calumpnie ab utraque parte prestito, testibus a parte Angeli <cioè l'accusato> receptis, publicatis et diligenter examinatis, habito consilio domini Ariverii nostri assessoris».



diversi da quelli interdetti dal pontefice. Non essendo riusciti ad ottenere una ripartizione *per libram* della colletta, i *pedites* cambiarono momentaneamente rotta e puntarono con più vigore a tutelare gli interessi della *societas mercatorum*, riuscendo, forse anche grazie a qualche *miles* ad essa affiliato, a farli salvaguardare dal Comune e ad ottenere una condanna esemplare di disonesti funzionari. Una ulteriore conferma di questa interpretazione arriva da un'altra lettera di Onorio III, del 1223 <sup>129</sup>, di cui si parlerà in seguito e con cui il pontefice tentò di imporre un'ulteriore pacificazione tra i *pedites* e i *milites* perugini. Tra i fatti che riaccessero la discordia tra le due compagini della società cittadina è ricordato dal pontefice anche la condanna degli amministratori di Valmarcola <sup>130</sup>.

I tentativi dei pontefici, nel 1214 prima e nel 1218 poi, di arrestare il conflitto tra *milites* e *pedites* all'interno della società comunale perugina sono dunque contemporanei a due importanti innovazioni in seno al comune di Perugia, costituite da una marcata presenza mercantile in grado di far le veci del Comune nella stipula di accordi fondamentalmente commerciali e da un funzionale organo di sindacato. E se i primi sono connotati senza dubbio da una volontà fondamentalmente conservatrice dello *status* socio-politico del comune perugino fino a quel momento in vigore, le seconde mostrano invece un'apertura verso profondi cambiamenti istituzionali. A ben guardare però l'orientamento tradizionalista dimostrato dai pontefici dovette comunque, in qualche modo, fare i conti con le tendenze innovatrici proprie di una parte della popolazione perugina. I contenuti della *concordia* del 1214 imposta da Innocenzo III e reiterata da Onorio III del 1218 appaiono come ben misere acquisizioni per i popolari, se confrontati con quanto ottenuto dal Popolo nel corso di tutto il Duecento; se invece venissero accostati alla totale assenza di attestazioni documentarie relative ad una qualche partecipazione del Popolo alla gestione di affari comunali - assenza che caratterizza il periodo precedente al 1214 - potrebbero anche apparire piuttosto equi e finalizzati ad accontentare parzialmente i *pedites* senza però scontentare sostanzialmente i *milites*. Questa *concordia* infatti segnò comunque un passaggio da una situazione in cui i *milites*, in quanto detentori di un cavallo da guerra e nerbo dell'esercito comunale, non pagavano alcuna imposizione

---

<sup>129</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 87.

<sup>130</sup> Nel citato documento si legge infatti, tra le ultime disposizione prese dal pontefice, anche la seguente: «*futurus potestas (...) teneatur (...) restituere de camera communis expensas que in custodia Vallis Marcule et Rocce de Flea facte sunt et fient, quamdiu per Sedem apostolicam tenebuntur*». BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 224, nota 1 sembra interpretare questa disposizione pontificia all'insegna di un risarcimento dovuto ai custodi di Valmarcola dal Comune per compensare la condanna subita nel 1218. GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. 62, nota 57 indica come centri di resistenza della *pars militum* Castiglione Fosco, Valmarcola e Rocca Flea.

diretta e avevano diritto a cospicui risarcimenti per i danni subiti in battaglia, per ottenere i quali usufruivano di entrate e beni comunali, ad un'altra dove invece la riscossione della colletta era imposta a tutti i cittadini in determinate occasioni e la rendita di entrate e beni comunali era messa all'asta. La presa di posizione in difesa dei *milites* da parte del pontefice si nota dunque nella scelta di riscuotere la tassazione diretta per parrocchia e non *per libram* e di gestire ugualmente per parrocchia le entrate e i beni comunali, permettendo loro di far affidamento sulla posizione predominante e sul potere coercitivo che erano in grado di sfruttare all'interno della propria parrocchia di residenza <sup>131</sup>.

## ***Gli anni Venti***

### ***Orvieto 1229: gli anteriores e i rectores artium***

Il terzo decennio del XIII secolo si caratterizza per una certa continuità rispetto a quello precedente: nel comune orvietano proseguì la pacifica infiltrazione dei popolari all'interno dei consigli comunali, mentre in quello perugino imperversò ancora la discordia tra *milites* e *pedites* e ancora nulla di concreto cominciò ad emergere sul Popolo degli altri comuni umbri <sup>132</sup>.

Dai documenti orvietani degli anni Venti risulta ormai assodato lo sdoppiamento del *consilium civitatis* in un consiglio generale e in uno speciale <sup>133</sup>, fenomeno peculiare di tutte le realtà comunali italiane <sup>134</sup>. Inoltre alcuni di questi atti permettono di accertare la consistenza numerica dei consiglieri, nonché di verificarne la provenienza da alcune *societates* cittadine: a un consiglio generale di quattrocento membri, se ne affiancò uno

---

<sup>131</sup> Si tenga presente, come ha ben messo in evidenza Paolo Grillo per il comune di Milano, che già «nel corso del XII secolo, però, l'esercito cittadino vide un profondo mutamento che vide un numero sempre maggiore di ricchi *populares* combattere montati, a fianco degli aristocratici: la *militia* cessò dunque di essere un privilegio di ceto e si perse l'iniziale bipartizione *nobiles/pedites*. Nell'organizzazione militare assunsero un'importanza sempre maggiore gli organismi territoriali - porte e parrocchie - alle quali di conseguenza furono affidati i pascoli, che vennero così sottratti all'esclusivo arbitrio dei capitanei e dei valvassori per diventare patrimonio dell'intera collettività vicinale» (GRILLO, *Il comune di Milano*, p. 447). Tant'è vero che alcuni documenti processuali milanesi del 1207, relativi a una controversia giuridica cinquantennale sorta tra la canonica di S. Ambrogio e le parrocchie di S. Pietro e S. Nabore per alcuni terreni 'pubblici' attigui alla basilica e da questa usurpati (per l'edizione si rimanda a MERATI, *La rappresentazione dell'esperienza*, pp. 468-491), mostrano chiaramente come tali 'beni pubblici' rivestissero fin dalla seconda metà del XII secolo un'importanza fondamentale per le *vicinie* e per il Comune stesso e fossero perciò frequentemente al centro di contese patrimoniali e conflitti politico-sociali.

<sup>132</sup> Due riformanze del comune di Assisi del 1228, edite da FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 616-618 e da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 94\*, testimoniano uno sdoppiamento del consiglio comunale in un *consilium ienerale et spetiale*, ma all'interno dei quarantesette e trentasette nomi riportati in calce ad ognuna delle due sedute consiliari non compaiono membri di qualche società corporativa (tutti i nominativi sono leggibili nell'edizione del Fortini, ma sono omessi in quella del Bartoli Langelì).

<sup>133</sup> La prima attestazione del *consilium generale et speciale* nella documentazione orvietana risale al 1220 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CXXXIV).

<sup>134</sup> Nel comune di Perugia ad esempio questo sdoppiamento del consiglio comunale è attestato dal 1214 (cfr. anche BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 56), seppure senza la denominazione tradizionale di *consilium generale et speciale*, ma semplicemente con la locuzione *primum et secundum consilium*.

speciale di cento <sup>135</sup> e tra i consiglieri dal 1229 iniziarono a comparire sia i *capitulum* o *anteriores*, probabilmente i successori degli *anteriores* già incontrati, sia i *rectores artium eiusdem civitatis* <sup>136</sup>, quindi sia i rappresentanti di società rionali sia quelli delle società corporative, già attestate, come si è visto, dai primi anni del Duecento.

### **Perugia 1223 e 1228/1229: le societates artificum, i pedites ex parte militum e il syndicus comunis pro parte populi**

Il *populus* perugino, invece, riuscì a raggiungere una propria rappresentanza all'interno dei consigli comunali, stabile e in qualche modo legalmente riconosciuta, solo negli anni Trenta, sicuramente grazie ai grandi sforzi compiuti nel decennio precedente. Gli anni Venti infatti videro i *pedites* di Perugia impegnati ad imporsi alla guida del Comune con la forza e trasgredendo i mandati papali. Le varie fasi di questa difficoltosa ascesa, costantemente e duramente osteggiata dai *milites*, sono ancora una volta ben documentate <sup>137</sup> e ben analizzate <sup>138</sup>, sia nelle loro cause che nelle loro conseguenze.

Senza ripercorrerne analiticamente tutti i passaggi è però utile richiamarne i punti salienti: 1) a causa delle pesanti conseguenze economiche della guerra del 1218 contro Città di Castello i rapporti tra i *milites* e i *pedites* perugini si esacerbarono nuovamente, fino a che nel 1222 il *populus* prese il potere con la forza, distrusse molti edifici fortificati dei *milites* - sia all'interno delle mura cittadine sia nel contado - li estromise dalla guida del Comune e li costrinse a fuoriuscire dalla città <sup>139</sup>; 2) i popolari perugini sperimentarono una forma di governo autonoma, probabilmente fondata sulla costante collaborazione delle corporazioni artigiane alla vita politica comunale, e vararono una nuova costituzione statutaria <sup>140</sup>; 3) i *milites* fuoriusciti prepararono un contrattacco e per rientrare in città nel 1223 stipularono alcuni accordi con i comuni di Città di Castello e di Assisi <sup>141</sup>, impegnandosi a considerevoli concessioni territoriali nei loro riguardi in cambio del loro sostegno contro i *pedites* stanziatisi nella città di Perugia <sup>142</sup>; 4) nell'estate del medesimo anno il pontefice Onorio III intervenne nuovamente a sedare la discordia

---

<sup>135</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, nn. CLXIX e CLXXV.

<sup>136</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. CXCIII.

<sup>137</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 82-89, 91-93.

<sup>138</sup> Nel dettaglio da GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 60-80 e in sintesi da MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 456.

<sup>139</sup> GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. 62.

<sup>140</sup> Queste notizie non sono documentate in modo diretto, tramite la conservazione di atti di governo o riformanze del *populus* alla guida del Comune, ma sono state dedotte da GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 65-68 sulla base di quanto è desumibile dal documento di Onorio III del 1223 e già più volte citato.

<sup>141</sup> È dunque altamente probabile che questi due comuni umbri che si rapportarono con i *milites* perugini fossero ancora del tutto estranei ad una qualche forma di penetrazione popolare.

<sup>142</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 82-85.

interna alla società perugina ed emanò una lunga lista di ferree disposizioni, quasi tutte corredate di una esplicita minaccia di scomunica per i contravventori, tra le quali primeggiava la soppressione di tutte le *societates artificum* attive in città<sup>143</sup>; 5) poco dopo però lo stesso papa eccettuò da questa risoluzione la corporazione dei mercanti, probabilmente dietro una esplicita richiesta da questi presentata<sup>144</sup>; 6) dopo il 1223 i nobili fuoriusciti rientrano in città e si ristabilì un qualche precario equilibrio tra le parti all'interno del Comune; 7) la concordia però dovette durare poco, dato che nel 1225 alcuni *milites* perugini fuoriusciti stipularono un nuovo accordo col comune di Assisi in funzione anti-popolare<sup>145</sup>; 8) prima del 1227, data di una lettera di Gregorio IX indirizzata al *populus Perusinus* scomunicato<sup>146</sup>, e probabilmente in contemporanea con il riaccendersi dello scontro, i popolari contravvennero alle disposizioni papali emanate nel 1223 e forse, al momento di imporsi nuovamente con la forza alla guida del Comune, riattivarono sia la forma di governo corporativa sperimentata in precedenza sia le riforme statutarie varate prima del 1223 in assenza dei *milites*; 9) nel 1227 il *populus Perusinus* scomunicato fu ammesso a colloquio con il pontefice e probabilmente poco dopo ne ottenne il perdono dietro pagamento di una pesante pena pecuniaria; 10) dal 1228 al 1230 Gregorio IX risiedette a Perugia<sup>147</sup> e, forse proprio in vista del soggiorno papale o in concomitanza con esso, i *milites* e i *pedites* perugini si riappacificarono solennemente e durevolmente; 11) l'esito di questa nuova concordia furono una serie di riforme istituzionali effettuate nel corso degli anni Trenta, tutte di impronta popolare ma sicuramente in qualche modo avallate anche dai nobili<sup>148</sup>.

Durante il soggiorno perugino di Gregorio IX, inoltre, la carica di podestà fu ricoperta da Giovanni di Brienne, re di Gerusalemme, che governò, per mezzo di un suo vicario, tra la fine del 1228 e l'inizio del 1229<sup>149</sup>. Forse questa particolare podesteria fu imposta al

<sup>143</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 87.

<sup>144</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 89.

<sup>145</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 91.

<sup>146</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 93. Forse questa seconda presa del potere da parte del *populus* avvenne in concomitanza con il podestariato del 1225 di Ugolino di Ugolino *Bigazzini*, conte di Coccorano (GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 68-69).

<sup>147</sup> Sul soggiorno di Gregorio IX a Perugia dal 1228 al 1230 si vedano i riferimenti bibliografici forniti da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 291, nota 3.

<sup>148</sup> MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 456.

<sup>149</sup> Questa è la datazione proposta, con qualche incertezza, da Bartoli Langeli per il documento deperdito che tramanda la notizia di questa podesteria (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 111\*; cfr. anche BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 918). Per gli elementi che hanno fatto propendere l'Editore per questo torno d'anni si veda la premessa all'edizione del *corpus* di documenti deperditi, tutti stipulazioni di mutui, di cui fa parte quello in questione (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 258) e anche quella all'edizione del *corpus* di quietanze del 1231 da cui è stato possibile ricavare l'indicazione dei contratti di mutuo deperditi (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. 263-265, in particolare p. 264). Grundman invece, analizzando brevemente questo stesso documento, colloca la podesteria di Giovanni di Brienne nel

comune di Perugia proprio dal pontefice stesso <sup>150</sup> e costituì l'ultimo intervento di Gregorio IX all'interno della vita comunale perugina per evitare il riaccendersi di ulteriori discordie al momento della scelta del nuovo vertice governativo. Il documento deperdito che costituisce l'unica attestazione di questa podesteria <sup>151</sup> tramanda anche la testimonianza di un *sindicus comunis Perusii pro parte populi Perusii* <sup>152</sup>, che *auctoritate domini Petri Altomanni vicarii domini Iohannis regis et parabola et voluntate consiliariorum* contrasse *pro dicta parte populi* un debito di millecentodieci libbre lucchesi con un prestatore romano. È probabile che, durante l'incarico di Giovanni di Brienne e all'interno di un Comune ormai riappacificato interiormente, si fosse proceduto ad una revisione globale dei conti, individuando le spese ancora da sostenere per risarcire danni o solvere indennità o pagare ammende in seguito ai movimentati eventi degli anni precedenti e quindi stipulando mutui quando necessario. È anche possibile che la *pars populi*, in conseguenza della sua seconda presa forzosa del potere, fosse stata vincolata ad altri obblighi onerosi oltre a quanto dovuto alla Camera pontificia per l'assoluzione dalla scomunica e che quindi si trovasse nella condizione di dover chiedere un prestito. L'elemento significativo è che non si sia dimostrata 'autonoma' nel far fronte a questa necessità, ma che al contrario sia passata attraverso la mediazione di un *sindicus comunis* che, pur agendo *pro parte populi*, era sicuramente stato scelto e investito di questo compito dal podestà e dal consiglio comunale. Il Comune ormai riappacificato dimostrò dunque di voler e saper tenere sotto controllo la *pars populi* - o forse più in generale entrambe le *partes* - pur venendo incontro ad interessi e necessità particolari.

Gli anni Venti del Duecento furono dunque molto densi di eventi e, contrariamente al decennio precedente, si conclusero con una netta vittoria dei *pedites* sui *milites*, che, secondo un'interpretazione storiografica divenuta ormai tradizionale, fu facilitata dal comportamento di Gregorio IX, meno nettamente schierato a favore dei *milites* di quanto lo fossero stati i suoi predecessori Onorio III e Innocenzo III <sup>153</sup>. Anche in questo caso

---

1227-1228 e lascia intendere che a questa epoca i nobili non fossero ancora rientrati in città e il *populus* fosse ancora alla guida del Comune, sulla base della presenza di un *sindicus comunis Perusii pro parte populi* (GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 68-70, in particolare p. 69, nota 76).

<sup>150</sup> Negli anni Venti infatti Giovanni di Brienne era un personaggio molto vicino al papato, tanto che Onorio III gli affidò temporaneamente il governo dello stato pontificio e Gregorio IX lo incaricò della difesa armata del Patrimonio contro Federico II, appena scomunicato, e quindi lo ricompensò facendolo reggente dell'impero latino di Costantinopoli (VETERE, *Brienne, Giovanni di*)

<sup>151</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 111\* per il documento di mutuo deperdito e BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 120 per la quietanza di risarcimento conservatasi.

<sup>152</sup> *Michael Bernardi Britti*. Dall'ottimo indice del *Codice diplomatico* curato da Bartoli Langeli si ricava che negli anni successivi questo personaggio non ricoprì altri ruoli istituzionali per il Comune.

<sup>153</sup> GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. 66 scrive, relativamente alla condotta di Onorio III: «As arbitrator, it was necessary for Honorius to show impartiality, and in form at least he attempted to do this

però, come già si è fatto per il secondo decennio del secolo, è possibile sfumare leggermente alcune acquisizioni tramandate dalla comunalistica italiana e dar loro una connotazione meno rigida e più rispodente alle fonti documentarie dalle quali sono state ricavate.

Il primo dato da riconsiderare riguarda proprio la posizione assunta dai pontefici nei riguardi della discordia interna alla società perugina e più nello specifico nei riguardi di ognuna delle due *partes* in conflitto. Onorio III si inserì pienamente nello stesso percorso già intrapreso dal suo predecessore: nel 1218 reiterò la *concordia inter milites et pedites* promossa nel 1214 da Innocenzo III, senza modificarla, e nel 1223, al momento di pacificare egli stesso le due *partes* perugine, agì in modo non dissimile. La *concordia* innocenziana del 1214 e le disposizioni di Onorio III del 1223 mostrano, da parte di entrambi i pontefici, un tentativo di imparzialità nei riguardi di entrambe le parti.

Nel 1214 Innocenzo III, come si è visto, accontentò parzialmente i *pedites*, disponendo la messa all'incanto delle entrate e dei beni comunali e il pagamento dell'imposta diretta da parte di tutti i cittadini, senza però privare i *milites* della loro posizione predominante, stabilendo che sia la gestione delle entrate e dei beni comunali sia la riscossione della colletta avvenisse per parrocchia.

Nel luglio 1223 Onorio III decretò lo scioglimento di tutte le *societates artificum* cittadine *tam ex parte quam in parte militum et peditum* e sancì la reciproca riparazione dei danni arrecati da entrambe le 'parti' durante il periodo precedente. Se è vero che da queste disposizioni pontefice risultò svantaggiato il *populus Perusinus*, dal momento che aveva guastato grandemente le proprietà nobiliari in città e nel contado senza però essere stato a sua volta altrettanto danneggiato, è anche vero che poco dopo, nell'autunno del medesimo anno <sup>154</sup>, perlomeno una porzione della *pars populi* si avvantaggiò di una notevole *gratia specialis* concessa dallo stesso pontefice. In deroga a quanto stabilito precedentemente Onorio III accordò ai *mercatores Perusini* la facoltà di mantenere attiva la propria *universitas*. Nella breve *narratio* di questa lettera il pontefice fornisce una valida motivazione per questa rilevante eccezione (*falsitatibus tamen et iniquie adinventionibus plurimorum obviare volentes*), che si chiarifica ulteriormente con la *dispositio*: ai mercanti perugini è consentito eleggere i propri *rectores* affinché questi *puniant falsitatem in mensura et pondere committentes et, prout consuevistis, stratas*

---

(...). In fact, the pope once again demonstrated a strong bias in favor of the nobles». MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 456, sulla stessa scia interpretativa, aggiunge, in relazione alle risoluzioni prese da Gregorio IX al riguardo: «Occorrerà però un nuovo intervento papale, questa volta in loro <dei *pedites*> favore, perché i *milites* accettino riforme radicali che portano a un'intesa durevole tra i due partiti».

<sup>154</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 89.

*reficiant, pacis iniant federa et de conductu possint providere securo.* Ecco dunque brevemente elencati alcuni dei compiti della *universitas mercatorum*, quelli che non avevano nulla a che fare con il governo politico del Comune e che quindi, non essendo suscettibili di riattivare la discordia tra le due compagini della società cittadina, furono riattivati dal pontefice in considerazione della loro pubblica utilità. La *societas mercatorum* era dunque depositaria degli standard di pesi e misure impiegati per quantificare le merci e responsabile della loro stretta osservanza da parte dei venditori, si occupava anche delle riparazioni stradali e della promozione di trattati di pace, aveva la facoltà di rilasciare salvacondotti.

Nel 1227 Gregorio IX, con una disposizione d'animo simile a quella del suo predecessore, accordò una *gratia specialis* al Popolo di Perugia. Nonostante questo fosse stato scomunicato, probabilmente in seguito ad una contravvenzione ai mandati papali del 1223, e nonostante *non sit consuetudinis quod Romanus pontifex ad colloquium excommunicatos admittat*, il papa accolse benevolmente le suppliche inoltrate dai *populares* perugini <sup>155</sup>, permise loro di inviare presso la Curia propri rappresentanti e si dichiarò favorevole ad ascoltare ciò che avevano da dire. Certamente l'intento del Popolo di Perugia era quello di presentare solenni atti di pentimento di fronte al pontefice ed essere quindi liberato dal vincolo della scomunica dietro pagamento di una pesante multa.

Da quanto appena riportato non pare dunque che la condotta del pontefice nei confronti dei *milites* e *pedites* perugini, da Innocenzo III a Gregorio IX, abbia subito brusche variazioni di rotta e sembra anzi essersi sempre indirizzata verso il medesimo obiettivo: svolgere una mediazione tendenzialmente *super partes* e quindi trovare un giusto compromesso che non scontentasse eccessivamente nessuna delle due parti.

Inoltre questo atteggiamento conciliante mantenuto dal Papato nei confronti delle *partes* perugine sembra inserirsi in un contesto politico ben più ampio, in cui sia i pontefici che Federico II, nel corso della prima metà del XIII secolo e con mezzi non dissimili da quelli impiegati da Onorio III nel caso perugino, si prodigarono per sanare le discordie interne alle società cittadine, che erano scoppiate in numerose realtà comunali dell'Italia centro-settentrionale.

Il documento con cui Giovanni, cardinale prete di S. Prassede e legato papale sotto Onorio III, tentò nel 1223 di ristabilire la concordia tra i *milites* e i *pedites* di Perugia si apre con l'abolizione di *universa iuramenta, pactiones, obligationes, colligationes et promissiones que societatum, communitatum seu fraternitatum cerdonum, pellipariorum,*

---

<sup>155</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 92\*.

*lanificum et aliorum artificum occasione generaliter vel singulariter facte sunt, tam ex parte quam in parte militum et peditum in civitate Perusina et eius districtu.*

Durante il pontificato di Onorio III un altro legato papale, Ugolino cardinale di Ostia e futuro Gregorio IX, agì in modo simile nei riguardi di *colligationes* popolari attive a Siena e Lucca <sup>156</sup>. Anche Federico II, in prima persona e per mezzo di suoi legati, impiegò disposizioni analoghe, abolendo le *societates populariorum et militum* per sanare le discordie intestine che gravavano le città di Pavia, Piacenza e Pisa <sup>157</sup>. La politica papale nei riguardi delle *partes* cittadine in genere si connota dunque per una certa continuità, sia nel passare da un pontefice al suo successore sia nello spostarsi da un Comune a un altro. E i due poteri pubblici per antonomasia, fortemente antagonisti nella prima metà del XIII secolo, erano concordi almeno su come appianare le profonde divergenze tra i *milites* e i *pedites* di gran parte dell'Italia comunale.

Il De Vergottini, conducendo una dettagliata analisi al riguardo, ha individuato una correlazione tra le *societates populariorum* soppresse da Papato o Impero in alcune città dell'Italia centro-settentrionale e le Arti cittadine, ma ha anche evidenziato alcune specificità del caso perugino <sup>158</sup>. A Perugia infatti il documento emanato dal cardinale di S. Prassede lascia intendere che le *societates artificum* soppresse non fossero «tanto protagonisti della lotta militi-Popolo quanto oggetto di discordia tra militi e Popolo» <sup>159</sup>. Qui dunque mancava un'adesione unanime di tutte le Arti e di tutti i membri delle corporazioni alla causa popolare, dal momento che alcune *societates artificum* si erano schierate compattamente *ex parte militum* e altre *ex parte peditum*, così come alcuni *artifices* erano confluiti singolarmente *in parte militum* e altri *in parte peditum*.

E se è indubbiamente certo che il Papato a Perugia, diversamente che altrove, colpì in maniera esclusiva le corporazioni, è anche vero che qui, contrariamente a quanto accadeva in altre città italiane, danneggiare le Arti non significava sfavorire solo il Popolo. Il provvedimento pontificio di soppressione delle *societates artificum* perugine ruppe anche i vincoli di alleanza che la *pars militum* aveva stabilito con alcune corporazioni o con singoli artigiani.

---

<sup>156</sup> DE VERGOTTINI, *Arti e «popolo»*, pp. 434 e 439.

<sup>157</sup> Per le prime due città si rimanda a DE VERGOTTINI, *Arti e «popolo»*, pp. 397 e 439, 450-453. Per Pisa invece a RONZANI, *Pisa*, p. 78.

<sup>158</sup> DE VERGOTTINI, *Arti e «popolo»*, pp. 451 e 457-459. Cfr. anche ARTIFONI, *Corporazioni e società*, pp. 397-398.

<sup>159</sup> DE VERGOTTINI, *Arti e «popolo»*, p. 451.



Tutto ciò si lega con il secondo dato da riconsiderare. Questo riguarda una certa tendenza storiografica, a dir la verità quasi del tutto superata, che ha presentato la discordia tra i *militēs* e i *pedites* perugini quasi in termini di ‘lotta di classe’.

Se si pone attenzione a quanto detto in precedenza e a come siano state individuate le due *partes* nei documenti citati, emerge una divisione sociale meno netta tra la *pars militum* e la *pars peditum* di quanto potrebbe trasparire ad una prima occhiata. Le due parti ebbero sicuramente una struttura analoga: entrambe furono sicuramente rappresentate da una serie di *capitanei*<sup>160</sup> e probabilmente entrambe prevedevano, in caso di bisogno, la possibilità di richiedere ai propri aderenti una forma di sovvenzione in denaro<sup>161</sup> oppure di indebitarsi con prestatori di denaro<sup>162</sup>. Ebbero anche una denominazione simile, entrambe si identificarono nel termine *pars* e accostarono ad esso un’espressione che qualificasse ognuna delle due in base al ruolo militare ricoperto all’interno dell’esercito comunale dai propri membri. Ma nelle fonti la *pars militum* è anche detta *pars mangnatum*<sup>163</sup>, mentre la *pars qui dicitur peditum* è anche identificata con i *populares civitatis*<sup>164</sup>.

Inoltre ci furono anche alcuni *pedites* che furono *ex parte militum*<sup>165</sup>, che li seguirono durante il loro esilio e sottoscrissero i medesimi accordi con i comuni di Città di Castello

---

<sup>160</sup> Nei documenti editi da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 82, 83 e 87 si leggono i nomi dei *capitanei militum* (*dominus Ugolinus Maignoli sive Mascoli, Gualfredus Tribaldi, Gualfredus Gidii, Bonoacursus Piççoli, Pegolotto Bertrami*) e dei *capitanei peditum* (*Bonaiuncta Constantii, Iohannes Rusticelli, Hugo de Priore, Raynerius de Deutsalvi, Saladinus, Hermannus Tribaldi, Consul Carlevaris*). Per la *pars militum* disponiamo anche dei nominativi di alcuni aderenti alla parte nel 1223 (*Teverius olim Uguicionis, Çanni Guidonis Averardi, Gelfone olim Bernardi Filippi, Rigo olim Roçerii, Spallagran Stefano, Raignaldus Serre, Armannus filius Berardi Scagnani, Bonusbaro olim Peri, Rabertus Armanni Scagnani filius, Bonuscomes olim Raignaldi, Sinibaldus Bernardi Filippi, Fortecraço Raignaldi, Bonifaçius olim Coppli, Berardus Scagnani, Bonuscomes Ugonis, Iacobus Berardi Scagnani, Gentilis domine Marie, Aldrovandinus Girgoli, Pero Tabaldi, Aldrovandinus Goçolini, Tornamparte olim Rodolfini, Deotesalvi Staçii et Rigo notarius*; BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 84 e 85) e nel 1225 (*Andreas Iacobi, Andreas Tiberii, Kelfonus, Uguiccione Guidonis, Nicola Benvenegnate, Vivianus Andree, Armannus Ascagnani, Abbiosus Abbiani de Pregio, Sensus Guergoli, Acerbus et dominus Bonifatius de Diruta*; BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 91).

<sup>161</sup> Cfr. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 86\*.

<sup>162</sup> Cfr. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 105\*-114\* datati dall’Editore, con qualche incertezza, tra il 1224 e il 1229 e relativi alla stipulazione di una lunga serie di prestiti, tutti concessi da cittadini romani a vari cittadini perugini, tra i quali figurano rappresentanti del Comune, della *pars militum* o del *populus*.

<sup>163</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 82: «iuramus vobis domino Ugolino Maig(no)li sive Mascoli et Gualfredus Tribaldi, recipientibus pro vobis et vestris soçiis Gualfredo Gidii et Bonoacursus Piççoli et Pegolotto Bertrami et universa vestra parte, capitanei militum et peditum Peruscine civitatis et comitatus qui sunt ex parte militum seu mangnatum».

<sup>164</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 82: «de tota lite et discordia et discessione et guerra quam habetis et habitur estis imperpetuum cum popularibus eiusdem civitatis et omnibus hominibus eorum partis».

<sup>165</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 82: «iuvare (...) milites et pedites et eorum heredes Peruscine civitatis et comitatus qui sunt ex parte militum seu mangnatum».

e di Assisi <sup>166</sup>. Non è possibile stabilire con certezza se si trattasse di *homines* legati da qualche strascico feudale a qualche famiglia signorile inurbatasi da tempo oppure di *fideles* variamente invischiati in quelle reti di connessione tipiche delle relazioni familiari dei nobili, costretti ad aderire alla *pars militum* con una qualche pressione coercitiva oppure tentati con la promessa di qualche favore. Di sicuro alcuni di questi *pedites* sono da identificare con un certo numero di *artifices*, che, nel rispetto del particolare orientamento politico assunto dalla propria corporazione di appartenenza oppure in maniera del tutto autonoma e a prescindere dalle scelte di campo effettuate dalla propria Arte, giurarono di seguire la *pars militum*.

Una volta rassegnatici all'impossibilità di identificarli con maggiore precisione, è però possibile riflettere sulla motivazione che indusse i notai redattori dei documenti citati a insistere più volte nel testo su questa partecipazione eccezionale di *pedites* alla *pars militum*. Di sicuro la presenza di questi all'interno della parte dei *milites* non rendeva 'meno cavalleresca' la *pars* e altrettanto certamente questi *pedites* erano ormai una porzione ad essa integrata e attiva al suo interno. In un contesto come quello documentale, dove nulla è lasciato all'estro narrativo del notaio ma tutto può divenire un elemento probatorio in sede di giudizio, i redattori di questi atti sentirono l'esigenza di specificare che alcuni *pedites* facessero parte della *pars militum* per evitare un fraintendimento tra i due soggetti coinvolti nell'azione giuridica, vale a dire la parte dei cavalieri perugini da un lato e il comune di Città di Castello e quello di Assisi dall'altro. Doveva essere noto a tutti e ben chiaro che non tutti i *pedites* perugini erano da considerarsi *adversarii*, ma che alcuni pedoni di Perugia, probabilmente registrati come tali in un qualche elenco degli abili alla leva fatto approntare dal comune perugino, si erano schierati dalla parte della cavalleria. Non c'era dunque una corrispondenza totale ed effettiva tra coloro che, in base a quanto permettevano loro le proprie sostanze, ricoprivano il ruolo di *pedes* durante le guerre promosse dal comune di Perugia, e che come tali erano stati inseriti in un apposito elenco nominativo di tutti i pedoni perugini, e coloro che scelsero di costituire la *pars peditum* e definirsi *populares*. In assenza di documenti relativi a qualche azione giuridica che coinvolgesse la *pars peditum* <sup>167</sup> è impossibile sapere se si fosse verificato anche il contrario, se cioè si fossero congiunti ai *populares* anche alcuni *milites*, forse non

---

<sup>166</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 82-85.

<sup>167</sup> C'è in realtà una notizia indiretta, già riportata, di un documento di mutuo stipulato dal *populus* con alcuni cittadini romani (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 111\*), ma da questa si evince solo l'entità del prestito (1110 libbre lucchesi) e il nome del *sindicus comunis Perusii pro parte populi* (*Michael Bernardi Britti*) incaricato di contrarre il debito e si è già visto come non possa definirsi a tutti gli effetti come un'azione giuridica pienamente autonoma della *pars populi*.

definibili come *mangnati* e quindi meno sensibili alla forte presa di posizione della *pars militum* contro la *pars peditum*. In mancanza degli elenchi comunali dei *milites* e dei *pedites* e in mancanza di una dettagliata lista degli aderenti alla *pars militum* e alla *pars peditum* è impossibile stabilire chi avesse scelto quale delle due parti o anche chi avesse preferito la neutralità. Di certo ad un ruolo militare imposto dal reddito non corrispondeva necessariamente un determinato ruolo politico, ma restava un certo margine di scelta, che è bene non sottovalutare <sup>168</sup>.

### ***Gli anni Trenta***

Il quarto decennio del Duecento non vide significativi cambiamenti istituzionali nel comune di Orvieto, dove il consiglio generale si dimezzò fino ad essere costituito da duecento membri invece che da quattrocento <sup>169</sup>, ma la rappresentanza al suo interno delle società rionali e corporative restò però pressoché invariata <sup>170</sup>. Questo stesso decennio fu invece piuttosto ricco di rilevanti evoluzioni politico-istituzionali per il comune di Perugia.

#### ***Perugia 1234, 1235 e 1237: la libra, i consules mercatorum e i rectores artium, i centum boni homines per portam e i bailitores sotietatum***

Le riforme varate dal comune di Perugia negli anni trenta del Duecento risposero positivamente alle rivendicazioni promosse dalla *pars peditum* fin dagli anni Dieci <sup>171</sup>. Dalla documentazione emerge per prima cosa e in maniera molto ben evidente un comune in via di rinascita dopo gli anni di crisi interna e in procinto di ripartire in modo del tutto autonomo dopo l'allontanamento da Perugia di Gregorio IX nel 1230. Al 1231 risalgono infatti numerose quietanze con cui diversi prestatori romani si dichiararono rimborsati da vari cittadini perugini, che contrassero cospicui mutui anni addietro per il Comune o per una delle due fazioni in contrasto <sup>172</sup>. Agli anni 1231-1233 invece sono datate varie lettere pontificie, indirizzate da Gregorio IX al 'rinato' comune di Perugia, forse anche per guidarne ancora il percorso di stabilizzazione interna, seppure a distanza, e per prolungare la tutela papale su questa realtà comunale, seppure senza più associarla ad una residenza stabile in città.

---

<sup>168</sup> Cfr. *supra* nota 15.

<sup>169</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCX del 1234 e nn. CCXI e CCXII del 1235.

<sup>170</sup> Dal 1235 al consiglio generale e speciale si affiancano i «rettori delle arti e delle società, de' constabili, de' capitani, de' gonfalonieri e degli anterioni» (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXIII, dal quale si cita, e nn. CCXV e CCXVI). Dal 1237 rimasero accanto al consiglio comunale solo i «capitudini delle arti, delle società degli anterioni» (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXXVIII).

<sup>171</sup> Per le quali riforme si rimanda a GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 72-77.

<sup>172</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 115-129.

Il 1234 segnò sicuramente un momento di svolta, dal momento che all'aprile di questo anno risale la famosa *petra iustitiae*<sup>173</sup>, con cui il comune perugino lasciò eterna memoria della fine del suo indebitamento e dell'inizio della riscossione delle imposte dirette *per libram*<sup>174</sup>. La lunga crisi interna che aveva caratterizzato tutti gli anni venti del Duecento fu quindi definitivamente superata solo quando, al momento di gestire conti pubblici 'in attivo' e non più 'in passivo' - e quindi in un certo senso all'atto di ripartire da zero - il Comune decise di cambiare radicalmente rotta e di sperimentare per la prima volta il sistema della *libra* al posto della tradizionale tassazione per parrocchia. Tutto ciò non significa necessariamente che il Comune fosse guidato dalla *pars peditum* o indirizzato da qualcuno che avesse particolarmente a cuore le esigenze di questa fazione, che era da tempo ferrea sostenitrice della *libra*. È anche possibile che questa importante riforma fiscale si inserisse in un progetto più ampio e facilmente condivisibile dalla gran parte della società cittadina, che fosse finalizzato non tanto ad accontentare il Popolo, quanto a rendere più funzionale quella che stava definendosi come una vera propria macchina amministrativo-burocratica, tramite la centralizzazione della riscossione delle imposte dirette e altre innovazioni costituzionali. Certamente, dal momento che una più razionale gestione della 'cosa pubblica' era sempre stata la più generica delle rivendicazioni popolari, questo nuovo programma di governo incontrò il favore dei *populares*, ma nello stesso tempo riuscì a scongiurare nuovi disaccordi tra le due fazioni cittadine, perché una razionalizzazione, di portata generale e dal carattere innovativo, si era ormai resa necessaria per la gestione di un Comune 'burocraticamente in espansione'.

Figura chiave in questo radicale cambiamento di rotta del comune perugino potrebbe non essere stata però quella di Gregorio IX<sup>175</sup>, che sicuramente svolse un ruolo fondamentale nella pacificazione della società cittadina e forse anche nel far riacquistare

---

<sup>173</sup> Edita da ultimo da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 145 al quale si rimanda per i rinvii bibliografici a edizioni e studi precedenti.

<sup>174</sup> Sicuramente per la fondamentale importanza di questa testimonianza scritta su pietra l'anno 1234, a cui questa appunto risale, è stato utilizzato da John P. Grundman, nel suo più volte citato studio, come uno dei paletti temporali atti a scandire la storia del *populus* perugino. La realizzazione di un estimo nel comune di Perugia, al termine di un periodo di accesi scontri tra *pedites* e *milites*, segna certamente una 'vittoria' dei primi, in analogia con quanto accaduto in altre realtà comunali italiani, quale ad esempio quella milanese, dove la prima redazione di un estimo risale agli anni venti del Duecento durante la dominazione militare della città da parte dei *populares* e fu duramente osteggiata dagli aristocratici (cfr. GRILLO, *L'introduzione dell'estimo*, p. 13 e soprattutto p. 28 dove ci si domanda «se l'opposizione aristocratica alla realizzazione di un'organizzazione fiscale e di controllo efficiente, basata (...) su un capillare controllo dei beni e dei cittadini, fosse incentrata soltanto sulla difesa dei propri privilegi (...) o se, piuttosto, non fosse percepita, in una prospettiva più vasta, come contrasto ad un processo di consolidamento dell'apparato comunale e di sorveglianza sulle singole famiglie ed i loro beni»).

<sup>175</sup> Come inteso da GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 71-72.

una certa solidità finanziaria ai cittadini danneggiati dagli scontri tra fazioni <sup>176</sup>. Più incisiva nell'indirizzare fermamente il Comune verso azioni di governo connotate da una maggiore attenzione per una funzionale gestione della 'cosa pubblica' sembra essere stata la podestaria di Ramberto *de Gisleriis*, di provenienza bolognese. Questo infatti sembra essere stato il primo podestà perugino nel senso più compiuto del termine, il primo che fosse veramente forestiero - vale a dire reclutato non soltanto al di fuori del contado di Perugia ma anche lontano dalla città di Roma, luogo di reclutamento privilegiato nei primi anni del Duecento <sup>177</sup> - e che avesse principiato una reale carriera professionale come reggitore di comuni.

Aldilà delle vicende biografiche di questo personaggio, che non conosciamo fino in fondo, nella documentazione comunale perugina risalente all'anno di podesteria di Ramberto, tra il maggio 1233 e l'aprile 1234 <sup>178</sup>, è stata reperita attestazione certa del «più antico esempio tramandato della redazione di originali in registro condotta da due notai del podestà» <sup>179</sup>. Inoltre da questi atti, uniti all'interno del medesimo prodotto documentario al momento stesso della loro redazione in originale, emerge un «autonomo programma di governo» promosso da questo podestà e incentrato sul favorire l'insediamento in città dei Domenicani, tramite la donazione in loro favore di diversi beni immobili di proprietà comunale <sup>180</sup>, e sull'amministrazione della giustizia, in particolare in una causa vertente contro il Comune stesso <sup>181</sup>. Entrambi questi *dossier* testimoniano dunque solo una piccola, o forse piccolissima, parte del programma di governo di questo podestà, quella che evidentemente, dato il diretto coinvolgimento del Comune stesso e dei suoi beni, era maggiormente suscettibile di essere copiata all'interno dei cartulari comunali. L'ultima azione di governo di Ramberto, risalente all'aprile 1234 e quindi al suo ultimo mese di incarico, ci è nota tramite la già citata *petra iustitiae*, datata *tempore Ramberti de Gisleriis Perusinarum potestatis*. Durante la sua podestaria appunto il comune di Perugia saldò definitivamente tutti i suoi debiti e, probabilmente anche per una diretta sollecitazione di questo podestà, modificò le modalità di riscossione delle imposte

---

<sup>176</sup> GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. 72.

<sup>177</sup> La cronotassi dei podestà perugini di tutto il Duecento è disponibile in GIORGETTI, *Podestà, capitani*, pp. 59-107. Per il ruolo dei podestà di Perugia di provenienza romana si rimanda a CAROCCI, *Barone e podestà*, pp. 850-860.

<sup>178</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 137-143.

<sup>179</sup> Questa e la seguente citazione testuale sono riprese da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 299. Purtroppo questi documenti non ci sono pervenuti in originale, ma in copie autentiche seriori. Per la tradizione di tutti questi atti e per alcune importanti riflessioni sui loro antografi si rimanda ancora a BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 299.

<sup>180</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 137-140.

<sup>181</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 141\*-142.

dirette, introducendo la *libra* <sup>182</sup>. Il ricordo di questi due avvenimenti, che in qualche modo inaugurarono una nuova era per il comune di Perugia, fu affidato, forse per impulso dello stesso Ramberto, alla perpetua memoria di una pietra, intitolata alla giustizia proprio in riferimento all'equilibrio ristabilito all'interno della società cittadina grazie al risanamento reciproco di tutti i debiti precedentemente contratti e ad una più equa ripartizione delle imposte dirette.

Più che inaugurare una serie di radicali riforme popolari, la podestaria di Ramberto sembra più verosimilmente dare inizio ad un vero e proprio comune podestarile-consiliare, che da un lato accentrò competenze giudiziarie nelle mani dell'unico magistrato forestiero e dall'altro ampliò e fortificò la collaborazione per il governo della città tra questo e i consigli comunali <sup>183</sup>, tra i quali cominciarono a comparire anche rappresentanti che fossero espressione diretta del movimento politico popolare, allo scopo di mantenere costante e rendere duraturo l'equilibrio faticosamente raggiunto tra le due fazioni cittadine. Questa evoluzione politica fu sicuramente accompagnata dall'introduzione in ambito documentario dell'uso di redigere gli atti governativi del podestà direttamente in originale all'interno di un codice o fascicolo appositamente deputato a questo scopo <sup>184</sup>.

Certamente gli elementi popolari in seno ai consigli comunali avranno in qualche modo influito su alcune decisioni politiche, o perlomeno avranno avuto modo di portare all'ordine del giorno del consiglio generale e speciale, con cui questi si riunivano, alcuni temi particolarmente cari al Popolo, fino forse ad indirizzare il comune di Perugia verso determinate soluzioni alle questioni affrontate nella seduta consiliare.

La prima attestazione documentaria di un consiglio comunale 'allargato' in senso popolare risale al 1237 <sup>185</sup>, ma già nel 1235 i *consules mercatorum* e i *rectores artium* erano comparsi accanto agli organi legislativi del Comune nell'autorizzare il podestà in

---

<sup>182</sup> È da sottolineare il fatto che alcune testimonianze indirette riconducono l'introduzione della *libra* nel comune di Bologna al 1235 (GROHMANN, *L'imposizione diretta*, pp. 8-9, in particolare nota 25). È però possibile che fosse stata introdotta poco prima e che Ramberto *de Gisleriis* abbia 'importato' a Perugia una novità amministrativa appena sperimentata nella sua città di origine.

<sup>183</sup> ARTIFONI, *Tensioni sociali*, pp. 466-470 ben sintetizza le innovazioni introdotte dal Comune podestarile, interpretandole come una qualche risposta alle esigenze palesate dalle prime forme organizzative del Popolo.

<sup>184</sup> Cfr. quanto ipotizzato da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 299 sulla «redazione di originali in registro condotta da due dei notai del podestà». È però possibile che non si trattasse di un registro in senso stretto (per la cui definizione si rimanda BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia*, pp. 9-10), ma, data la natura di scrittura elementare dei documenti considerati, di una redazione di *instrumenta* direttamente in originale su un prodotto documentario in forma di libro. La prima notizia, sempre indiretta, di un vero e proprio registro comunale, contenente le deposizioni testimoniali raccolta dal giudice dei malefici risale al 1237 (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 165\*).

<sup>185</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 168.

carica a giurare ai procuratori del comune di Firenze l'osservanza di un trattato commerciale <sup>186</sup>. Impossibile però stabilire con certezza quando effettivamente dei veri e propri consigli di matrice popolare fossero comparsi nella vita politica comunale e soprattutto con quali compiti e in quali occasioni. È altresì verosimile che il loro ingresso 'ufficiale' nel *consilium generale et speciale* fosse contemporaneo alla prima attestazione documentaria di questo consiglio 'allargato', ma che in un periodo precedente, sicuramente dal 1235, ma forse anche da un momento di poco antecedente, i rettori delle arti avessero cominciato a svolgere un ruolo per così dire consultivo e di supporto agli organi legislativi in determinate occasioni, come appunto il trattato commerciale del 1235. Forse influirono in qualche modo anche nella scelta di riscuotere *per libram* le imposte dirette, avvenuta poco prima, nel 1234, sotto la podestaria di Ramberto *de Gisleriis*, e quindi erano forse chiamati a dire la loro sia su temi strettamente connessi con i loro interessi economici, su cui avevano sviluppato specifiche competenze - come appunto i trattati commerciali - sia su questioni di portata collettiva, che toccavano molto da vicino tutti i cittadini, senza nessuna esclusione - come appunto l'introduzione della *libra* nella riscossione delle imposte dirette.

Il trattato commerciale del 1235 tra i comuni di Perugia e Firenze è piuttosto interessante non soltanto per il ruolo che vi ricoprono i *consules mercatorum* e i *rectores artium* perugini, già accennato, ma anche perché è possibile confrontarlo proficuamente sia con quello del 1218 tra i medesimi comuni, già analizzato <sup>187</sup>, sia con un altro accordo, stipulato nel 1237 tra i comuni di Perugia e Siena, ed evidenziare un cambiamento nei compiti svolti da questi rappresentanti corporativi, nonché nel rapporto che li legava ai magistrati comunali.

Dal punto di vista dei protagonisti 'popolari', che a vario titolo furono coinvolti in questi accordi commerciali, si riscontra, passando dalla *concordia* del 1218 al trattato del 1235, un aumento del loro numero e una diversificazione delle loro mansioni. Il solo *consul mercatorum Perusinorum* documentato nel 1218 fu sostituito nel 1235 da un numero imprecisato di *consules mercatorum* e di *rectores artium*. Quell'unico console alla fine degli anni dieci del Duecento si occupò esclusivamente di portare avanti le trattative con i colleghi fiorentini, di raggiungere un accordo con questi ultimi e infine di

---

<sup>186</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 148. V. anche n. 147\*.

<sup>187</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 68. GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. 76 ha interpretato la stipula di questo accordo degli anni Trenta con il comune di Firenze come uno dei tanti indizi di un governo comunale perugino divenuto ormai sensibile alle esigenze dei popolari e nella stessa sede ha anche fornito un brevissimo confronto tra i due accordi tra i comuni di Firenze e di Perugia del 1218 e del 1235.

far approvare quanto stabilito *inter consules mercatorum Perusinorum et Florentie* dal comune di Perugia, nella persona del podestà, che agiva *parabola et voluntate totius generalis consilii civitatis*. I *consules mercatorum* e i *rectores artium* degli anni Trenta invece furono incaricati di fornire il loro parere in occasione dell'elezione annuale di due *arbitri*<sup>188</sup> e quindi forse di suggerire i nominativi di alcune persone particolarmente adatte a ricoprire questo incarico. Questi *arbitri* infatti, coadiuvati da un notaio, avrebbero svolto un compito particolarmente delicato, vale a dire avrebbero dovuto occuparsi di dirimere eventuali controversie *que sunt vel erunt inter utramque civitatem et homines utriusque civitatis et comitatus et districtus*. Gli stessi consoli e rettori, inoltre, parteciparono alla seduta del consiglio generale e speciale che deliberò all'unanimità (*nullo contradicente*) l'approvazione di questo trattato e diede licenza al podestà di giurarne l'osservanza ai procuratori del comune di Firenze<sup>189</sup>. Infine i *consules mercatorum*, eventualmente sostituiti per questo specifico compito da *alia ydonea persona ab eisdem consulibus statuta*, furono anche incaricati di riscuotere un *pedagium sive maltolectum suis mercatoribus euntibus et redeuntibus ab una predictarum civitatum ad alteram*, qualora questo fosse l'unico mezzo per risarcire un creditore non debitamente soddisfatto da un suo debitore<sup>190</sup>.

Anche dal punto di vista del contenuto di questi accordi e dei caratteri formali dei documenti che li tramandano<sup>191</sup> si riscontrano alcune differenze piuttosto significative tra questi due trattati. La *concordia* del 1218 tra i *consules mercatorum* perugini e fiorentini<sup>192</sup> era scaturita da un evento particolare, probabilmente un contenzioso tra mercanti delle due città non del tutto risolti, ed era finalizzata principalmente a saldare definitivamente

---

<sup>188</sup> Nel documento citato si legge infatti: «de qualibet civitate debeant eligi annuatim duo arbitri et cum eis unus notarius, cum consilio consulum mercatorum utriusque civitatis, et etiam illi de Florentia cum consilio rectorum artis lane et illi de Perusio cum consilio rectorum artium Perusii, super cognoscendie et diffinendis litibus et controversiis que sunt vel erunt inter utramque civitatem et homines utriusque civitatis et comitatus et districtus. Qui vero arbitri et notarii ab utraque civitate debeant eligi annuatim de mense madii, et debeant durare et stare in ipso officio per totum annum».

<sup>189</sup> Nel documento citato si legge infatti: «dominus Bartholomeus Dei gratia potestas Perusii, obligando se suosque successores vice et nomine ipsius comunis et pro ipso comuni ad predicta omnia et singula observanda, facienda et adimplenda, firma tenere perpetuo de consensu et parabola et licentia et voluntate predicti utriusque consilii civitatis eiusdem et consulum mercatorum et rectorum artium eiusdem civitatis in eodem consilio existentium, nullo discordante vel contradicente ex ipsis consiliariis vel capitudinibus». Cfr. anche BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 147\*.

<sup>190</sup> Nella citata *concordia* del 1218 non si prevedeva che questo stesso compito fosse affidato direttamente al *consul mercatorum* perugino o ai *consules mercatorum* fiorentini, bensì sempre ad un intermediario, definito *pedagerium*. Quello che doveva operare *apud Perusium* doveva essere scelto dai consoli dei mercanti fiorentini, ma doveva prestare giuramento di sottostare alla volontà loro e del console perugino. Similmente si doveva agire nella scelta di quello operante *apud Florentiam*.

<sup>191</sup> Sul contenuto e sui caratteri formali di questi due trattati si vedano anche le introduzioni alle relative edizioni citate in precedenza.

<sup>192</sup> Cfr. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 180.



tutte le insolvenze reciproche derivate da questo, a dichiarare perciò concluse in maniera risolutiva tutte le altre controversie eventualmennte ancora aperte e infine a garantire reciprocamente un'esonazione da pedaggi e una circolazione sicura per le merci e le persone all'interno dei rispettivi contadi.

Con l'accordo del 1235 i comuni di Perugia e Firenze ribadirono che il trasferimento di mercanzie da un distretto all'altro sarebbe stato esentato da dazi e tutelato *in persona et rebus*<sup>193</sup>, ma soprattutto fissarono regole condivise da entrambi per dirimere le controversie che potevano sorgere tra perugini e fiorentini, per far sì che una causa intentata da un cittadino proveniente da una di queste due città presso il tribunale del Comune alleato venisse affrontata esattamente come nel Comune di provenienza di colui che aveva richiesto giustizia. Per far ciò si stabilì l'elezione annuale di due *arbitri* e di un notaio deputato ad assisterli nello svolgimento delle loro funzioni, ad opera di ognuno dei due comuni e *cum consilio consulum mercatorum et rectorum artium* di ognuna delle due città. Ogni coppia arbitrale aveva appunto il compito di dirimere tutti i contenziosi che potevano nascere tra perugini e fiorentini - ma forse anche di curare i rapporti economici e politici tra queste due città - interfacciandosi e collaborando da vicino con l'altra coppia regolarmente eletta dall'altro comune<sup>194</sup>. Per mettere questi *arbitri* nella condizione di svolgere correttamente il loro delicato compito, i due comuni si accordarono anche su una lunga serie di dettagliate prescrizioni, volte a prendere in considerazione e a normare tutti i molteplici casi che le due coppie arbitrali avrebbero potuto affrontare. Nel documento citato si contano infatti ben nove *item* oltre ai due già indicati, quelli con cui si apre l'accordo e con cui si stabiliva la libera circolazione di merci e persone e l'elezione

---

<sup>193</sup> Nel documento citato si legge infatti: «In primis quod quilibet de civitate Florentie eiusque comitatu et districtu et iurisdictione deinceps possit et debeat libere et expedite ire, stare et redire sanus et securus in persona et rebus per civitatem Perusii eiusque comitatum et districtum et iurisdictionem, quem districtum et comitatum et iurisdictionem civitas Perusina habeat et teneat sub se ad rationem et colectam sive datium tollendum». La stessa prescrizione è ribadita per *quilibet de civitate Perusii* potesse passare *per civitatem Florentie*.

<sup>194</sup> Nel documento citato si legge infatti: «Item de qualibet civitate debeant eligi annuatim duo arbitri et cum eis unus notarius, cum consilio consulum mercatorum utriusque civitatis, et etiam illi de Florentia cum consilio rectorum artis lane et illi de Perusio cum consilio rectorum artium Perusii, super congnoiscendis et diffinendis litibus et controversiis que sunt vel erunt inter utramque civitatem et homines utriusque civitatis et comitatus et districtus. Qui vero arbitri et notarii ab utraque civitate debeant eligi annuatim de mense madii, et debeant durare et stare in ipso officio per totum annum. Et teneantur et debeant recipere omnes querimonias eis delatas sive porrectas ad hominibus utriusque civitatis et comitatus et districtus; et incontinenti sine fraude citare vel citari facere reum; cui, si confitebitur, teneantur precipere ut solvat inde ad decem dies proximos continuos, si vero negaverit teneantur infra tertium die proximum post citationem factam cogere partes subire sacramentum, nisi steterit per actorem, et post sacramentum calumpnie teneantur recipere omnes testes et probationes utriusque partis et publicare vel publicare facere VIII diebus ante tempus ferende sententie, et dare partibus ad exemplandum, et copiam indere facere si voluerint, et sententiam teneantur ferre infra triginta dies proximos continuos a die sacramenti facti vel remissi, nisi per partes steteris; a qua sententia nullo modo possi appellari; que vero sententia ferri debeat cum consilio unius ex iudicibus quos potestas vel regimen ipsius civitatis secum duxerit vel habuerit».

annuale dei due *arbitri*. Ognuno di questi *item* è però molto articolato, dal momento che la stessa prescrizione viene ripetuta dal punto di vista di ognuno dei due comuni e vengono presi in considerazione sia i compiti specificamente arbitrari sia quelli a cui si doveva attenere il podestà in conseguenza dell'introduzione di questa nuova figura istituzionalizzata.

Il *potestas sive regimen*, pur mantenendo, tramite il proprio giudice, una funzione di supervisore generale sull'operato degli *arbitri*<sup>195</sup>, doveva comunque limitarsi a ratificare quanto stabilito dalla coppia arbitrale, quindi principalmente a dare esecuzione alla sentenza da loro pronunciata<sup>196</sup> e a bandire i perugini che erano stati chiamati in giudizio e che alla fine del lungo *iter* procedurale fossero risultati ancora insolventi<sup>197</sup>. Dobbiamo dedurre quindi che di fatto con questo accordo si decretò una decisa diminuzione delle prerogative giudiziarie del podestà, che avrebbe mantenuto la facoltà di amministrare la giustizia in cause vertenti tra cittadini perugini oppure tra abitanti del contado perugino o ancora tra perugini e forestieri, con l'esclusione però dei cittadini fiorentini, e che avrebbe ceduto agli *arbitri* la conduzione di tutta quella porzione di contenziosi nati appunto tra perugini e fiorentini. Forse proprio questa limitazione del potere giudiziario del vertice comunale, nonché l'introduzione della nuova figura istituzionalizzata degli *arbitri*, rese necessario l'inserimento di tutte le prescrizioni di questo accordo all'interno dello statuto cittadino, cosa che non era stata reputata indispensabile per la *concordia* del 1218, dove infatti mancava ogni riferimento alla sua inclusione *in constituto civitatis*.

Il tenore di questo accordo degli anni Trenta, nel suo complesso dunque molto rilevante per il comune di Perugia, è corredato di un *actum* dalle forme piuttosto solenni se comparato con il suo precedente del 1218. In entrambi i casi la *datatio* cronica trova eccezionalmente posto nell'escatocollo, come solitamente accadeva in caso di documentazione di matrice pubblica, e l'elenco dei testimoni è equamente suddiviso tra *cives Perusii* e *cives Florentini*. Ma l'escatocollo del trattato del 1235 è ben più affollato del ricordo di numerosissime persone coinvolte, a vario titolo, nella stipulazione ed approvazione del trattato ed è decisamente ricco di espressioni a tratti ridondanti, che non aggiungono nulla di nuovo alla sostanza delle formule documentarie escatocollari, ma che

---

<sup>195</sup> V. nota precedente.

<sup>196</sup> Nel documento citato si legge infatti: «quicquid deinceps iudicatum (...) teneatur potestas sive regimen ipsius civitatis ratum et firmum habere et executioni mandare (...) infra decem dies proximos continuos postquam petitum fuerit et sententia vel preceptum fuerit potestati vel regimini ostensum».

<sup>197</sup> Nel documento citato si legge infatti: «teneatur potestas sive regimen ipsius civitatis ipsum debitorem exbannire (...) ad voluntatem creditoris, (...) non rebannire (...) nisi prius fuerit ei plenarie satisfactum».

proprio nel ripetersi con qualche variazione insistono sull'importanza di quanto documentato.

Nel citato atto del 1235 si legge infatti:

«Acta, statuta, firmata, approbata, concordata et promissa sunt hec omnia suprascripta in civitate Perusii, in ecclesia videlicet supradicta Sancti Laurentii ubi erat dictum consilium congregatum, presentibus et consentientibus et volentibus dictis consiliarii et consulibus et rectoribus artium eiusdem civitatis in eodem consilio existentibus. Anno Domini millesimo ducentesimo XXXIII, pridie idus martii, indictione VII secundum morem et consuetudinem civitatis Florentie; sed secundum morem et consuetudinem civitatis Perusii anno Domini millesimo CC XXXV, die XIII intrante martio, tempore domini Gregorii pape noni, indictione octava. Interfuerunt Bendefende Fugge, Andreas Rubeus, Iannis Carlecti, Tadeus Petri, Simon Quintavallis, Capriolus Bertraimi, Ianuarius Rugerii, Rainaldus de Montone cives Perusii; Rogerius de l'Amistade, Donatus Torrisiani, Ugone Falconerii, Meliorellus Maccii, Silulancis Bertilocti et Berlingierius Iacobi de Salve cives Florentini, testes. (ST) Et ego Boverinus imperiali auctoritate notarius concordationi, aprobationi et ordinationi dicte concordie presens interfui et ut supra legitur de mandato dicti domini Bartholomei Perusinorum potestatis et dominorum Loterengi et Rustici predictorum et licentia predicti consilii scripsi et autenticavi».

La cornice dell'azione giuridica fu quindi la chiesa perugina di S. Lorenzo, dove in questa occasione si riunì il consiglio comunale<sup>198</sup>, sicuramente costituito da varie decine di persone, forse addirittura più un centinaio<sup>199</sup>, e nel documento figurano numerosi *testes*, otto cittadini perugini e sei fiorentini. Inoltre nella sua sottoscrizione il notaio *Boverinus* ricordò sia il podestà perugino Bartolomeo sia i procuratori fiorentini Lotarengo e Rustico come coloro che furono i mandanti della redazione documentaria e il consiglio 'allargato' del comune di Perugia come l'organo che acconsentì sia alla stipulazione del trattato che alla sua compilazione scritta.

La *datatio* cronica è duplice ed è riportata sia *secundum morem et consuetudinem civitatis Florentie* sia nel rispetto degli usi cronologici in vigore a Perugia, come ulteriore dimostrazione di avvicinamento reciproco, nonché per evitare fraintendimenti futuri

---

<sup>198</sup> Stando a quanto segnalato dal Bartoli Langeli nella citata edizione di questo accordo non sembra essersi conservato anche a Firenze un esemplare di questo documento. Non ci sono neanche elementi per poter ipotizzare l'esistenza di un testimone fiorentino 'gemello', vale a dire un originale a questo specular e complementare, tramandante cioè l'approvazione del medesimo accordo da parte del podestà fiorentino e dei procuratori perugini, nella città di Firenze e nella cornice del consiglio comunale fiorentino, redatto da un notaio fiorentino, come invece si è visto nel caso della *concordia* del 1218 (cfr. poco sopra).

<sup>199</sup> Per il 1214, in concomitanza con la prima attestazione documentaria dei due consigli comunali, BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 132, nota 1 aveva ipotizzato una consistenza numerica di cinquanta membri. Dal 1237 il numero totale dei consiglieri era sicuramente più elevato, dal momento che insieme al consiglio generale e speciale si riunivano anche i *centum boni viri per portam* e altri rappresentanti di varie *societates* rionali (v. *infra* § Perugia 1234, 1235 e 1237).

dovuti al diverso modo di computare l'anno e l'indizione. All'inizio dell'*actum* e nella sottoscrizione notarile si assiste ad una evidente accumulazione, che diventa quasi un climax nel primo caso. I termini per indicare l'azione giuridica svolta dal podestà perugino e dai procuratori fiorentini, nonché tutte le prescrizioni del trattato accuratamente documentate dal notaio, all'inizio e alla fine dell'escatocollo si moltiplicano e si diversificano, tanto che *omnia suprascripta* furono non solo 'agite', ma anche *statuta, firmata, approbata, concordata et promissa* e il notaio prese parte *concordationi, aprobationi et ordinationi dicte concordie*.

Qualche anno dopo la stipulazione di questo accordo con il comune di Firenze, Perugia si avvicinò anche al comune di Siena e nel 1237 riuscì a ratificare con quest'ultimo un trattato <sup>200</sup>, che, dal punto di vista del suo contenuto, era in tutto e per tutto simile al precedente del 1235 tra i perugini e i fiorentini. Certamente però, e diversamente che nel caso dell'alleanza con i fiorentini, l'accordo con i senesi fu un risultato raggiunto con una certa difficoltà, dal momento che l'*iter* di approvazione da parte di entrambi i comuni si rivelò piuttosto complesso e decisamente dilatato nel tempo, tanto da durare parecchi mesi - da aprile a novembre - e da richiedere una revisione del testo stesso del trattato quando ormai quest'ultimo era già in corso di accettazione <sup>201</sup>.

Particolarmente degna di nota è un'altra macroscopica differenza tra l'accordo del 1235 tra Perugia e Firenze e quello del 1237 tra Perugia e Siena, vale a dire la totale assenza di qualsiasi protagonista 'popolare' in tutti i vari momenti del complesso percorso di ratifica del trattato tra perugini e senesi. Le uniche figure coinvolte furono esclusivamente il podestà, il consiglio generale e speciale e due *arbitri*, ossia gli stessi ufficiali introdotti con l'accordo con il comune di Firenze del 1235. Dunque anche in questo caso la coppia arbitrale perugina fu sicuramente eletta *cum consilio consulum mercatorum et rectorum artium*, ma ciò è sottaciuto da tutti i documenti del *dossier* senese. In questo caso inoltre i due *arbitri* perugini, con competenze ormani consolidate da tempo in tema di controversie tra cittadini perugini e fiorentini, si occuparono anche della stesura preliminare dell'accordo, a riprova del fatto che il rapporto tra Perugia e Siena fosse non soltanto piuttosto delicato ma in qualche modo anche suscettibile di sfociare in un vero e proprio contrasto giudiziario.

---

<sup>200</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 158-163. Il testo dell'accordo è il n. 158.

<sup>201</sup> Difficoltà forse dovute al delicato momento politico, caratterizzato da una forte opposizione tra i comuni di Firenze e di Siena, a cui faceva da controcanto una volontà del comune perugino di allearsi con entrambi (GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. 81). Per il complesso *iter* di approvazione si veda BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. 342-343.

L'assenza di esponenti popolari in tutti i numerosi documenti del *dossier* senese è ancora più vistosa se correlata al fatto che dall'agosto del 1237, quindi esattamente durante il periodo del lento e difficoltoso avvicinamento dei comuni di Perugia e Siena protrattosi da aprile a novembre, è documentato a Perugia per la prima volta un consiglio comunale 'allargato', vale a dire aperto alla partecipazione dei rappresentanti delle arti e di varie *societates* cittadine. Il documento che tramanda ciò è una riformanza con cui il comune di Perugia deliberò di procedere con l'alleanza con il comune di Gubbio e in occasione della quale il podestà perugino, *dominus Henricus de Castillione Mediolanensis*, fece congregare il *consilium spetiale et generale et centum bonorum hominum per portam, rectorum artium et bailitorum sotietatum*<sup>202</sup>.

Dal 1235 al 1237 si passò dunque da una partecipazione straordinaria al consiglio generale e speciale del comune di Perugia dei consoli dei mercanti e dei rettori delle arti, in virtù della natura economico-commerciale dell'accordo che il consiglio era chiamato ad approvare e forse anche del duraturo rapporto che legava da quasi due decenni i mercanti perugini e fiorentini, a una partecipazione quotidiana e presumibilmente sancita dallo statuto al medesimo consiglio degli stessi rettori delle arti e di altri rappresentanti di *societates* cittadine. L'assenza di questi protagonisti 'popolari' in tutti momenti della stipulazione del trattato con Siena - anche in quello dell'elezione del procuratore perugino incaricato di procedere con l'approvazione dell'accordo dove di solito si manifestava chiaramente tutto l'organico del vertice comunale - si spiega forse proprio con la normalizzazione della loro partecipazione all'organo legislativo comunale, che quindi non aveva necessità di essere ribadita o evidenziata. A ciò potrebbe poi aggiungersi anche la natura maggiormente 'politica' e non soltanto 'commerciale' dell'accordo con Siena rispetto a quello con Firenze, dove dunque giocarono un ruolo primario le competenze politico-professionali del podestà e degli *abitri*, che dunque acquisirono un maggior rilievo 'documentario' e adombrarono gli altri protagonisti 'minori'.

### ***Gli anni Quaranta***

Il quinto decennio del secolo XIII, come è noto, si caratterizzò per un momento di forte tensione tra il Papato e l'Impero<sup>203</sup> e, in relazione al tema trattato, vide soprattutto un deciso sviluppo da parte del Popolo orvietano, nonché un momento di relativa stasi per

---

<sup>202</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 168.

<sup>203</sup> Per un'analisi multifocale degli effetti sulle autonomie cittadine italiane di questa forte tensione tra Papato e Impero e della presenza imperiale in Italia tra gli anni venti e gli anni cinquanta del Duecento si veda *Federico II e le città*.

quello perugino. I documenti comunali perugini risalenti a questi anni infatti, seppure piuttosto numerosi e relativi soprattutto a rilevanti alleanze tra Comuni in funzioni anti-imperiale <sup>204</sup>, non testimoniano alcun evidente progresso del Popolo: il *consilium centum bonorum hominum per portam, rectorum artium et bailitorum sotietatum* continuò ad operare accanto al consiglio generale e speciale del Comune <sup>205</sup>, senza che dai documenti trapelino informazioni più dettagliate in merito a quali e quanti fossero i rettori delle Arti ivi radunati o le società cittadine ivi rappresentate da un certo numero di *bailitori*.

I comuni di Perugia e Orvieto restano quindi gli unici comuni umbri per i quali disponiamo di indizi concreti di una lenta e costante evoluzione ‘in senso popolare’ del Comune stesso, che si protrasse lungo tutto l’arco della prima metà del Duecento. Su questa peculiare situazione influirono sicuramente non soltanto la loro considerevole estensione territoriale e la loro duratura capacità coercitiva nei confronti di comuni ‘minori’, ma soprattutto la mole di documentazione comunale conservatasi presso di essi - che non ha eguali in Umbria - o meglio una loro marcata predisposizione nel produrre e gestire la propria documentazione con singolare perizia. Alcuni labili indizi di un’infiltrazione popolare sono stati riscontrati, in questo stesso decennio, per i comuni di Gubbio e Assisi <sup>206</sup>, ma devono essere valutati criticamente.

### **Gubbio 1245: nessun rector populi**

Per il comune di Gubbio è bene posticipare l’affacciarsi del Popolo eugubino nella vita istituzionale comunale agli anni cinquanta del secolo XIII, sfatando definitivamente il mito di una sua primissima attestazione nel decennio precedente. L’equivoco potrebbe essersi originato dalla menzione di un *rector populi* per l’anno 1245, nella persona di un cittadino indigeno, *Federicus Andree* <sup>207</sup>, rinvenuta da Piero Luigi Menichetti, un erudito eugubino che negli anni ottanta del secolo scorso si occupò della storia della propria città dai suoi albori in epoca preromana fino alla sua collocazione all’interno del neo-nato stato italiano <sup>208</sup>. Questa stessa informazione, in tempi ben più recenti e in un saggio appositamente dedicato alla storia del comune di Gubbio nel XIII secolo, è stata accettata,

---

<sup>204</sup> Per i documenti comunali perugini degli anni quaranta del Duecento si veda BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 188-220. Per i principali eventi attraversati in questo decennio dal comune di Perugia si rimanda a GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 84-92.

<sup>205</sup> Questo consiglio ‘popolare’ è attestato dai documenti editi da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 195, 199, 200, 206, 207, 210, 211.

<sup>206</sup> Per Gubbio si veda quanto scritto da MENICHETTI, *Storia di Gubbio*, I, p. 59 e soprattutto p. 401 prima e da CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 90-91 poi. Per Assisi si veda invece quanto riportato da FORTINI, *Nova vita*, III, p. 179 prima e da NESSI, *Le magistrature*, p. 29 poi.

<sup>207</sup> MENICHETTI, *Storia di Gubbio*, p. 401.

<sup>208</sup> MENICHETTI, *Storia di Gubbio*.

con qualche riserva ma senza ulteriori approfondimenti, da Giovanna Casagrande<sup>209</sup>, che si è infatti limitata a riferire sinteticamente quanto già affermato dal Menichetti, senza riportare il nome proprio del presunto rettore del Popolo né interrogarsi sulla fonte documentaria impiegata dal suo predecessore.

Già il nome proprio riferito dal Menichetti basta a far venire in mente qualche sospetto di un fraintendimento nella comprensione del documento attestante l'esistenza di un *rector populi* negli anni Quaranta: Federico di Andrea infatti ricoprì certamente questa stessa carica nel 1267<sup>210</sup>. A ciò si aggiunge il fatto che questo stesso personaggio, accanto al podestà Americo degli Alessandri da Mantova, figura come mandante di una copia autentica - non esplicitamente datata ma databile al 1267 proprio dalla presenza di questi due personaggi al vertice comunale<sup>211</sup> - di un documento del 1246<sup>212</sup>. Si tratta di un *exemplum cuiusdam rogiti manu Barnutii, quod rogatum est inventum in tertio folio dicti quaterni a latere pili in capite eius quaterni*<sup>213</sup>. Il notaio *Matia Bonconpangni*, redattore della copia, omette, prima della propria autentica, la sottoscrizione del notaio *Barnutius*, perché questa trovava sicuramente posto in fondo al *quaternus* e non *in capite* ad esso né tantomeno in calce al documento copiato. Tutto ciò fa pensare che l'antigrafo fosse un esemplare originale trädito da un registro o da un *liber instrumentorum* di mano di *Barnutius*, commissionato dal Comune negli anni quaranta del Duecento. Un osservatore poco addentro alle pratiche documentarie comunali potrebbe aver scambiato l'autentica della copia per una sottoscrizione notarile, quindi potrebbe aver associato la coppia podestà-rettore del Popolo leggibile in calce al documento con la data posizionata in evidenza nel protocollo e infine ne avrebbe potuto dedurre che dagli anni quaranta del Duecento fosse attestato un *rector populi*.

La fonte indicata dal Menichetti in relazione all'attestazione del rettore del Popolo Federico di Andrea non è però né la citata carta del Libro Rosso né la citata pergamena del *Fondo Armani*, ma un *Liber privilegiorum* conservato nel *Fondo Comune di Gubbio*

---

<sup>209</sup> CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 90-91.

<sup>210</sup> Come riportato dalla stessa Casagrande nella sua cronotassi dei capitani del Popolo eugubini (CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 92). Nel 1263 questo stesso personaggio aveva invece ricoperto la carica di podestà (CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 85).

<sup>211</sup> Per la podesteria di Americo si veda CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 86.

<sup>212</sup> Questo documento ci è pervenuto almeno in due esemplari: oltre alla citata copia autentica del 1267 sul Libro Rosso (per la quale si veda ASG, *CG*, Cartolari, n. 1, c. 72v; cfr. anche ARDUINI, *Inventario dell'Archivio*, pp. 426-431, che ha trascritto le rubriche che identificano ognuno dei documenti träditi dal Libro Rosso), vi è anche una copia autentica del Trecento su pergamena sciolta, esemplata sulla base della precedente copia autentica del 1267 (per la quale si veda ASG, *FA*, B. 2, Mazz. 11, perg. 1). Questo documento è stato regestato da CENCI, *Regesto delle pergamene*, n. 54, sulla base dell'esemplare trecentesco (dove però, forse per un errore di stampa, la copia è assegnata al 1305 invece che al 1350), e da HAGEMANN, *Kaiserkunden und Reichssachen*, II, p. 228.

<sup>213</sup> Si trascrive dall'esemplare contenuto nel Libro Rosso e appena citato.

presso la Sezione di Archivio di Stato. Purtroppo mi è stato impossibile individuare con certezza questa fonte; forse è da identificare con uno *Spolium privilegiorum* del XVIII secolo ivi custodito<sup>214</sup>. È dunque possibile che esista un terzo esemplare di questo stesso documento, trascritto nuovamente in epoca moderna nell'ambito di una qualche operazione di inventariazione e di studio erudito del materiale pergameneo dell'Archivio del Comune - come accadeva di consueto proprio nel XVIII secolo - e che il Menichetti abbia consultato proprio quest'ultimo. È altrettanto plausibile che il compilatore settecentesco del *Liber/Spolium privilegiorum* abbia fatto un errore di lettura/trascrizione nel copiare il documento in questione, confondendo i numeri romani VI e V, trascrivendo 1245 al posto di 1246 e traendo ulteriormente in inganno lo studioso eugubino del XX secolo.

### **Assisi 1246: i capitanei guerre et portarum e i rectores civitatis et populi**

Per il comune di Assisi si dispone invece dell'attestazione certa di quattro *rectores civitatis et populi* per l'anno 1246<sup>215</sup>, ma questa, come hanno già da tempo evidenziato sia il Bartoli Langeli sia il Nessi<sup>216</sup>, è sicuramente da contestualizzare e da mettere in relazione con il difficile momento affrontato in quel frangente dal Comune, vale a dire l'avanzata delle truppe imperiali capitanate da Vitale da Aversa<sup>217</sup>. Il documento recante questa testimonianza - unica nel suo genere dal momento che rettori del Popolo non sono mai testimoniati ad Assisi nei decenni successivi - è relativo alla definizione dei confini della piazza della chiesa di S. Francesco, la cui storia, come è noto, si intersecò fin dalle sue origini con quella della città assisiate nonché del suo Comune<sup>218</sup>. I limiti di questa stessa piazza furono definiti dal podestà *Ranerius de Castro Sancti Petri* di provenienza bolognese, sulla base però di un rilievo effettuato da un ufficiale comunale a ciò appositamente deputato, un *mensurator comunis*.

L'*instrumentum* in questione, dotato quindi dei consueti protocollo ed escatocollo, non documenta però un vero e proprio negozio, dal momento che non attesta alcun passaggio

---

<sup>214</sup> ASG, CG, Istrumenti, n. 8. Stando all'inventario si tratta di un registro di poco più di un centinaio di carte, redatto nel 1743-1744 e contenente documenti ascrivibili ai secoli XIII-XVI.

<sup>215</sup> Il documento è stato edito da ultimo in *Le carte duecentesche*, n. 25. Un buon regesto è fornito da FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 460-461. Per un regesto di più recente pubblicazione si rinvia a NESSI, *Inventario*, n. 25.

<sup>216</sup> *Le carte duecentesche*, p. 39, nota 2 (dove però, sicuramente per un errore di stampa, si parla di tre Rettori invece che di quattro); NESSI, *Le magistrature*, p. 29.

<sup>217</sup> Per questo e altri episodi della storia delle città umbre tra gli anni trenta e cinquanta del Duecento, legati allo scontro tra il Papato e Federico II, si rimanda a BARTOLI LANGELI, *Federico II e il Ducato*, in particolare alle pp. 12-15 per quel che concerne la battaglia di Spello del 1246, conclusasi con la sconfitta del fronte filopapale guidato da Perugia e Assisi (su questa famosa battaglia cfr. anche SANTUCCI, *Castelli*, pp. 46-48).

<sup>218</sup> Cfr. DA CAMPAGNOLA, *La società assisiana*, pp. 378-388.



di proprietà o alcun accordo tra diversi soggetti giuridici (ad es. rappresentanti del comune di Assisi *versus* procuratore della chiesa di S. Francesco), ma si limita semplicemente a riportare dettagliatamente i confini della piazza antistante la chiesa. La demarcazione vera e propria dei limiti è però preceduta da una sorta di proemio, che la presenta come *diffinitio seu distinctio et terminatio* e che indica tutti coloro che a vario titolo furono coinvolti in questa operazione:

«Hec est diffinitio seu distinctio et terminatio finium platee ecclesie Sancti Francisci de Asisio facta a domino Ranerio de Castro Sancti Petri Bononie potestate Asisii tempore regiminis ipsius in secundo anno civitatis eiusdem, et per Hugolinum Petri Gerardonis, Niccolam Cristiani et Lolum Geronami capitaneos guerre et portarum ipsius civitatis, et per Iohannem Vivenii, Paulum dompni Savini, Iohannem Manfredi et Angelum Iohannis Andree rectores dicte civitatis et populi, adiudicata ipse ecclesie pro comune civitatis predicte per predictos quoad dominium et proprietatem, salvo iure aliorum qui haberent ibi ius, apropiando ipsam plateam dicte ecclesie Sancti Francisci: prout est distincta, diffinita, terminata et mensurata per Bonammanciam mensuratorem dicti comunis a terminis propriis et versus dictam ecclesiam liberam et expeditam».

Inoltre è seguita da una *promissio*, con cui i personaggi sopraindicati, agenti *pro comuni*, si impegnarono a rispettarne durevolmente tutti i termini:

«Et dictam diffinitionem, distinctionem seu terminationem promiserunt pro comuni prefato omni tempore habere firmam».

Si ravvisa dunque immediatamente una certa solennità nel preambolo di questa *terminatio*, data dall'accumulo di termini ad essa riferibili, dal *tempore regiminis* del podestà e nel complesso dalla compiuta presentazione di tutti coloro che in qualche modo concorsero, in seno al Comune, alla sua determinazione: il podestà definì ufficialmente i confini della piazza; i tre *capitanei guerre et portarum* e i quattro *rectores civitatis et populi* attribuirono *pro comuni* la proprietà della piazza alla chiesa di S. Francesco; il *mensurator comunis* invece si occupò di definire tecnicamente gli stessi confini. In questo resoconto tutti i personaggi coinvolti sono presentati secondo una vera e propria 'gerarchia istituzionale', vale a dire partendo da colui che sicuramente ricopriva un ruolo di primaria importanza all'interno dell'organico comunale, il podestà, passando per coloro che in quel determinato momento furono investiti del compito di agire *pro comuni*, i capitani e i rettori, per finire con il *mensurator*, dotato di un incarico prettamente tecnico. Di certo non è stato rispettato l'ordine con cui si susseguirono concretamente le azioni svolte da ognuno di questi individui. Infatti, seguendo una scansione cronologica, il gesto ufficiale del podestà avrebbe dovuto trovarsi in fondo al detto resoconto, dal momento

che sicuramente seguì quanto già compiuto dagli altri suoi collaboratori e concluse definitivamente l'*iter* della *terminatio*.

Certamente i personaggi ivi coinvolti costituivano più una sorta di 'consiglio di guerra'<sup>219</sup> che un vero e proprio nucleo di ufficiali comunali, con l'esclusione però del *mensurator comunis*, che, come si è detto, era sicuramente un magistrato del Comune con un compito prettamente tecnico e che come tale compare solo alla fine della descrizione della *terminatio* e decisamente al di fuori del gruppo di persone investito di un incarico decisionale e rappresentativo. Il ruolo militare del podestà è assodato per qualsiasi Comune, mentre quello dei tre *capitanei guerre et portarum* è insito nella loro stessa denominazione. Inoltre la corrispondenza tra il numero di questi capi militari e quello delle tre cittadelle assisane<sup>220</sup> è perfettamente in linea con quanto sappiamo in relazione all'organizzazione militare dei comuni italiani, i cui eserciti venivano convocati appunto 'per porta' o 'per parrocchia' e procedevano in battaglia suddivisi in tante unità di combattimento quante erano le porte o parrocchie cittadine, ognuna guidata da un comandante variamente denominato (solitamente detto gonfaloniere)<sup>221</sup>. Poco o nulla si sa invece sul ruolo dei quattro *rectores civitatis et populi*.

È possibile che in tempo di guerra, e soprattutto nel momento di pericolo imminente, si fosse temporaneamente abbandonato il tradizionale *iter* governativo del Comune, tant'è vero che nel testo del documento, contrariamente alla prassi consueta, nessuno di questi membri del presunto 'consiglio di guerra' è associato al termine Comune, nessuno di questi è esplicitamente qualificato come magistrato comunale, neanche il podestà - fra l'altro eccezionalmente rieletto per un secondo mandato consecutivo al primo appena trascorso. Questo potrebbe significare che i *capitanei* e i *rectores* non fossero figure istituzionali contemplate dallo Statuto comunale, ma fossero stati scelti per affiancare il podestà in un momento in cui non era sicuramente possibile convocare in totale sicurezza i consigli comunali e rispettarne i lunghi e articolati tempi deliberativi.

---

<sup>219</sup> Il Bartoli Langeli parla di «magistrature straordinarie» dato il «tempo di guerra» (*Le carte duecentesche*, p. 39, nota 2); il NESSI, *Le magistrature*, p. 29 similmente associa la «straordinarietà del momento» con la straordinarietà «dei rappresentanti che compaiono ad affiancare il podestà».

<sup>220</sup> Il Bartoli Langeli (*Le carte duecentesche*, p. 39, nota 2) associa la tripartizione di questo collegio di *capitanei* alla tripartizione topografica della città (cfr. NICOLINI, *La struttura urbana*, pp. 256-266, in particolare pp. 256-257, dove, tramite tre diverse piantine, sono ben evidenziati i cambiamenti urbanistici di Assisi tra il XII e il XIV secolo e anche le tre note cittadelle, quella imperiale, di S. Rufino e vescovile, di cui questa *civitas* si compone), ma la spiega con una volontà di rappresentare tutte le «componenti cittadine».

<sup>221</sup> Per alcuni importanti spunti di riflessione sull'organizzazione dell'esercito cittadino nei decenni centrali del XIII secolo si veda GRECI, *Eserciti cittadini e guerra*, in particolare pp. 345-346 e 350.

La decisione di formare un ristretto ‘consiglio di guerra’ e di sostituirlo momentaneamente ai consigli comunali appare abbastanza plausibile, così come la scelta di includervi i tre *capitanei guerre et portarum*, sicuramente molto ben informati sulla situazione militare al momento vissuta dalla città. È d’altro canto possibile che i quattro *rectores* facessero da controparte ‘civile’ al podestà e ai tre *capitanei* all’interno del presunto ‘consiglio di guerra’, cioè non fossero investiti di un ruolo di comando militare, ma avessero il compito di rappresentare interessi collettivi di più ampia portata e di reggere la città qualora i comandanti dell’esercito comunale si fossero da questa allontanati per esigenze belliche. Proprio da qui potrebbe essere nata l’associazione con i termini *civitas* e *populus*, da intendersi dunque come l’intera popolazione cittadina e non come il movimento politico autonomo del Popolo. Inoltre il *populus* in senso lato coincideva con tutti gli abitanti della città dotati di diritti politici e quindi con tutti coloro che erano atti alle armi, tanto da identificarsi idealmente con l’intero esercito comunale suddiviso ‘per porte’. Questa assimilazione *populus/exercitus* poteva essere ancor più pregnante in quel delicato momento di assedio imminente attraversato dalla città di Assisi nel 1246, quando di certo l’armata del Comune era stata convocata integralmente, e non parzialmente come spesso accadeva per piccole spedizioni militari, ed era quindi quanto mai comprensiva della stragrande maggioranza della popolazione. I quattro *rectores civitatis et populi* potrebbero dunque rappresentare non solo l’intera cittadinanza in senso lato, ma anche, dato il delicato momento bellico, la totalità dell’esercito comunale, in modo tale da bilanciare, all’interno del presunto ‘consiglio di guerra’, la presenza delle quattro figure dotate di un marcato ruolo di comando militare.

**Orvieto 1244, 1247 e 1248: *i rectores populi, i vigintiquattuor domini sotietatum et artium, il consilium XXIII<sup>or</sup> consiliariorum populi comunis Urbisveteris***

Molto più complesso è il caso del comune di Orvieto<sup>222</sup>, dove dal maggio/giugno 1244 sono attestati quattro *rectores populi*. Questi infatti accompagnarono il podestà Giacomo de Ponte, *Romanorum proconsul*, in un’azione di recupero di *omnes comunalie comunis Urbisveteris*<sup>223</sup>. In più punti del *liber* del 1244 che documenta questa particolare operazione si legge infatti:

---

<sup>222</sup> Per gli eventi vissuti dal comune di Orvieto nel quinto decennio del Duecento si rimanda al Waley, che, significativamente, ha definito questo come il «decennio della supremazia imperiale» (WALEY, *Orvieto*, pp. 57-59). Da un punto di vista prettamente istituzionale questo stesso decennio fu anche caratterizzato dall’ultima attestazione di un collegio consolare alla guida del Comune nell’anno 1241 (cfr. PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, p. 371, dove però non c’è alcuna menzione dei *rectores populi* del 1244).

<sup>223</sup> Questa azione di recupero delle comunanze orvietane è documentata da un fascicolo di otto carte (ASO, ASC, Istrumentari, n. 874). Si tratta di una copia autentica del 1257 di un perduto *liber* del 1244,

«Cum potestate interfuerunt hii: Dominicus Toncelle, Iannes Rainerii Çençii, Rainerius Guidonis montanarii, Guido Alberutii rectores populi (*seguono i nomi di altri cittadini orvietani che seguirono il podestà e i rettori del Popolo*)»<sup>224</sup>.

Nel mese di ottobre sono invece documentati nel numero di tre, vale a dire *dominus Petrus Berardini Iuliani, Phylippus Paganucçii, Rainerius Ranerii de Arari*. In questa occasione i tre *rectores populi*, che agivano *nomine comunis Urbisveteris*, risarcirono *Iacobus sartor de Miscina Apuglensis* di un cavallo e di una serie di armamenti, sottrattigli da alcuni cittadini orvietani, e figurano dunque in due quietanze del 29 ottobre 1244, entrambe rilasciate loro dal detto Iacobo<sup>225</sup>.

L'anno successivo i *rectores* sono invece attestati nel numero di quattro e tra questi figurano anche due dei tre personaggi che ricoprivano la medesima carica l'anno precedente: a *dominus Petrus Bernardini* e *Phylippus Paganucii*, già *rectores populi* nel 1244, si aggiunsero, nel 1245, *dominus Boniohannes Comitis* e *Ranierus Dominici*<sup>226</sup>. Anche in questo caso il documento in questione è una quietanza, che però non fu rilasciata direttamente ai quattro rettori, come nei due atti dell'anno precedente, bensì al camerario e sindaco del Comune. L'autore giuridico è *Rugerus*, figlio di *Roçolinus Salvi civis Florentinus et quondam potestas Urbisveteris* che nell'atto dichiara di aver ricevuto dal camerario una cospicua somma di denaro, dovuta al padre dal comune di Orvieto *de decimo et interesse dampnis et expensis, quam quantitatem dominus Roçgilinus predictus habere debebat (...) pro residuo eius feudi secundum quod apparebat ex promissione sibi*

---

accuratamente analizzato da CAROCCI, *Le comunali*, che alle pp. 727-728 fornisce anche la trascrizione della prima carta. Qui infatti non soltanto è trascritto il proemio di questo *liber* ma anche il *capitulum constituti et carte populi* relativo a questa particolare operazione. Degno di nota è anche il fatto che la prima attestazione documentaria dei rettori del Popolo coincida con la prima testimonianza della carta del Popolo e con un'azione di recupero delle comunanze (cfr. CAROCCI, *Le comunali*, pp. 726-727).

<sup>224</sup> Si trascrive da c. 3v. Questa stessa formula compare pressochè in tutte le carte del *liber*. Non sempre però intervennero tutti e quattro i rettori del Popolo e in alcune occasioni ne figurano solo tre. Anche l'ordine con cui sono ricordati non è sempre il medesimo e in certi punti i cittadini orvietani che accompagnarono i magistrati del Comune e del Popolo a *diffinire* le comunanze sono anteposti a rettori.

<sup>225</sup> Si tratta di un documento inedito. Il Fumi ha regestato solamente una delle due quietanze, quella relativa al risarcimento del cavallo del detto Iacobo (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLX) e ha compilato questo regesto sulla base di un esemplare contenuto, in forma di originale, in uno dei cartulari comunali orvietani, il Titolario o altrimenti detto Codice A (ASO, ASC, Istrumentari, n. 865, c. 82r, seguendo la numerazione più recente, probabilmente apposta dal Fumi correggendo una precedente numerazione, che è in realtà meglio visibile e più rispettosa dell'attuale ordine delle carte all'interno del manoscritto e che conta due unità in più). Entrambe queste quietanze, sia quella relativa al cavallo che quella relativa agli armamenti, sono però contenute, sempre in forma di copia, anche in altri due cartulari: nel Codice Catalano (ASO, ASC, Istrumentari, n. 867, c. 57r, da cui per comodità si trascrive) e nel Codice Savello (ASO, ASC, Istrumentari, n. 870, c. 60v).

<sup>226</sup> La tradizione di questo documento è simile a quella sopra indicata per le due quietanze del 1244: all'esemplare tradito in originale dal Titolario o Codice A (ASO, ASC, Istrumentari, n. 865, c. 89v, sempre sulla base della numerazione più recente) e regestato dal Fumi (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXII), si devono aggiungere altri due esemplari in forma di copia, contenuti nel Codice Catalano (ASO, ASC, Istrumentari, n. 867, c. 70v, da cui per comodità si trascrive) e nel Codice Savello (ASO, ASC, Istrumentari, n. 870, cc. 39r-40r).

*facta a Iohanne medico et notario de regione seu populo Sanctorum Apostolorum filio quondam Alexandri de Lubriano scyndico comunis Urbisveteris.*

I quattro *rectores populi* non agirono dunque legalmente accanto al camerario comunale, eccezionalmente investito anche dell'incarico di sindaco, e, pur essendo nominati nell'escatocollo all'inizio dell'elenco dei *testes*, non sembrano essere stati dei veri e propri testimoni all'atto di quietanza.

Nell'escatocollo si legge infatti:

«Hec omnia solempniter acta sunt in palatio comunis Urbisveteris coram domino Boniohane Comitibus, domino Petro Bernardini, Raniero Dominici et Phylippo Paganucii rectoribus populi Urbeveterani. Interfuerunt dominus Thomas iudex comunis, dominus Ranerius Guidonis, Petrus Christofani, Nicola Bramanni, Bonifatio Dominici, Ildribandino Guilielmi presbiteri, Dece et Guilielmo Larii et huius rei rogati et vocati sunt testes».

Il notaio in realtà sembra aver faticato un po' a trovare una corretta collocazione per questi magistrati all'interno del documento, perché, pur non essendo stati né veri attori giuridici né semplici testimoni, ebbero comunque un qualche ruolo in questa quietanza. Qualche informazione al riguardo la si evince da quanto riportato dal notaio stesso tra il giuramento del fideiussore di Ruggero, *dominus Gaietanus Salvi civis Florentinus*, e le *renuntiationes* a tutti i benefici di legge:

«Pro qua vero refutatione, quietatione, liberatione et absolutione dictus Rogerius recepit a dicto domino Monaldo camerario et scyndico nomine comunis et pro comuni solvente dictam quantitatem centum octuaginta septem librarum et duodecim solidorum in una parte et sexaginta quinque librarum pro dampnis et expensis et interesse in alia parte prout per generale dicte civitatis consilium fuit stabilitum. Que solutio dictarum quantitatum facta est ipsi Rogerio presente et volente domino Gaetano predicto et coram domino Petro de Sancto Alberto Urbisveteris potestate et infrascriptis quattuor rectoribus populi et me infrascripto Henrico iudice et notario et testibus infrascriptis».

Il notaio Enrico ha quindi fornito in questa sede una sorta di resoconto dell'articolato *iter* giuridico del risarcimento dovuto dal comune orvietano all'erede dell'ex-podestà fiorentino, conclusosi con il documento di quietanza in questione, e ha quindi ricordato tutti i personaggi e le istituzioni comunali in qualche modo in esso coinvolti, chiarendone un po' meglio i ruoli. Una certa confusione poteva nascere dal fatto che questo *iter* era in realtà scindibile in due distinti momenti: la *solutio* e la vera e propria *quietatio*. Al versamento effettuato dal camerario in favore di Ruggero di una certa somma di denaro, dovuta al padre di quest'ultimo dal comune di Orvieto, fece infatti seguito il rilascio della

quietanza da parte di Ruggero al camerario per attestare il saldo del denaro dovuto. A questi due momenti se ne aggiunse infine un terzo, vale a dire il giuramento del fideiussore di Ruggero, a ulteriore garanzia che l'atto di quietanza venisse correttamente rispettato. Oggetto del documento quindi sarebbe propriamente solo la *quietatio*, ma presupposto imprescindibile è appunto la *solutio*, mentre la fideiussione è una sorta di corollario necessario.

Da quanto riportato dal notaio si evince quindi che: 1) la *quietatio*, oggetto primario del documento, vide coinvolti, come soggetti giuridici veri e propri, solamente Ruggero e il camerario del Comune (*Pro qua vero refutatione, quietatione, liberatione et absolutione dictus Rogerius recepit a dicto domino Monaldo camerario et scyndico nomine comunis et pro comuni solvente dictam quantitatem*); 2) la quantità di denaro dovuta dal comune di Orvieto all'ex-podestà fu stabilita dal consiglio generale (*prout per generale dicte civitatis consilium fuit stabilitum*); 3) alla *solutio*, che aveva di poco preceduto la *quietatio* ivi documentata, presero parte più persone, vale a dire il fideiussore Gaetano e il podestà Pietro *de Sancto Alberto*, nonché tutti coloro che furono poi implicati nella quietanza, cioè gli *infrascripti* quattro rettori del Popolo, il notaio redattore dell'atto e i testimoni, di fatto nominati tutti nell'escatocollo del documento (*Que solutio dictarum quantitatum facta est ipsi Rogerio presente et volente domino Gaietano predicto et coram domino Petro de Sancto Alberto Urbisveteris potestate et infrascriptis quattuor rectoribus populi et me infrascripto Henrico iudice et notario et testibus infrascriptis*).

Sia in questa sorta di resoconto giuridico sia nell'*actum* è dunque chiaramente documentato il coinvolgimento dei quattro rettori del Popolo in questo risarcimento. In entrambi i casi però il notaio Enrico è ben attento a non equipararli in nessun modo ai veri e propri *testes* all'atto. Nel primo sembra attenersi ad una gerarchia tra coloro che presenziarono alla *solutio*, perciò alla figura del podestà fa seguire i quattro rettori del Popolo, quindi il notaio e infine i testimoni (*coram .. potestate et .. quattuor rectoribus populi et me .. iudice et notario et testibus*), separando nettamente i *rectores populi* dai *testes*. Nel secondo divide chiaramente l'*actum* in due parti: una prima relativa alla *datatio* topica (*in palatio comunis Urbisveteris*), a cui segue l'elenco dei rettori del Popolo; una seconda relativa all'elenco dei *testes rogati et vocati* a testimoniare l'atto di quietanza. La qualifica di *testes* non è dunque mai associata dal notaio ai quattro rettori del Popolo, nonostante fossero stati presenti tanto al momento della *solutio*, quanto a

quello della *quietatio*<sup>227</sup>, perché essi non erano stati convocati dal notaio nel *palatium comunis Urbisveteris* a svolgere la funzione di testimoni all'atto di quietanza, ma erano in quello stesso luogo per aver precedentemente preso parte, insieme al podestà in carica, al *consilium generale* che aveva stabilito l'entità del risarcimento da fornire all'ex-podestà e quindi per aver assistito, sempre accanto al podestà in carica, al momento della *solutio*. E forse assistirono anche alla formalità della *quietatio* proprio per rendere solenni e legali tutte quelle azioni che erano in realtà avvenute al di fuori di una solenne cornice istituzionale, costituita dal consiglio generale della città, e in assenza della figura del podestà.

La comparsa dei rettori del Popolo nella documentazione orvietana a partire dal 1244 sembra essere accompagnata da ulteriori modifiche della composizione del consiglio generale e speciale del Comune<sup>228</sup>, che infatti dal gennaio 1247<sup>229</sup> si aprì alla partecipazione dei *domini rectores populi* e dei *vigintiquattuor domini societatum et artium*<sup>230</sup>. Il documento che attesta per la prima volta questa nuova articolazione del consiglio comunale orvietano è piuttosto interessante anche per altri motivi.

---

<sup>227</sup> Si fa presente che, in generale, i notai redattori di documentazione comunale non sembrano particolarmente inclini ad accostare la qualifica di *testes* ad ufficiali comunali nominati nell'escatocollo subito prima del vero e proprio elenco di testimoni. Gli atti comunali, soprattutto se relativi a negozi giuridici che si svolsero in una cornice istituzionale particolarmente solenne - come può essere ad esempio quella di un consiglio generale e speciale -, presentano solitamente un *actum* caratterizzato da: data topica coincidente con il palazzo comunale; elenco dei magistrati comunali che presenziarono all'atto, solitamente quelli afferenti al vertice governativo, con la formula *coram .. potestate et consiliariis* o simili; elenco dei veri e propri testimoni con la formula *presentibus .. testibus rogatis et vocatis* o simili.

<sup>228</sup> Per l'articolazione interna del consiglio generale e speciale del comune di Orvieto nel decennio precedente si rimanda a quanto indicato in precedenza (v. *supra* § Orvieto 1229).

<sup>229</sup> La prima attestazione di questo 'nuovo' consiglio generale e speciale è tramandata da un documento del 27 gennaio 1247, pervenutoci in più testimoni. All'esemplare tradito in originale dal Titolario o Codice A (ASO, ASC, Istrumentari, n. 865, c. 92r, sempre sulla base della numerazione più recente) e regestato dal Fumi (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXIV), si devono aggiungere altri due esemplari in forma di copia, contenuti nel Codice Catalano (ASO, ASC, Istrumentari, n. 867, c. 81r) e nel Codice Savello (ASO, ASC, Istrumentari, n. 870, cc. 154v-155r, da cui per comodità si trascrive). Si segnala però un errore nel regesto del Fumi, che ha letto nell'escatocollo «presente e mandante il Consiglio Generale e Speciale dei Signori Cento del popolo e de' Ventiquattro delle Società e delle Arti» al posto di «presente et mandante consilio generali et spetiali, dominorum rectorum populi et vigintiquattuor dominorum societatum et artium». I rettori del Popolo ammessi nel consiglio generale e speciale del comune di Orvieto non erano dunque un centinaio, ma erano certamente quattro, così come è testimoniato a partire dal 1245.

<sup>230</sup> Altri documenti attestanti questa configurazione del consiglio generale e speciale orvietano risalgono sempre al 1247. Per comodità si rimanda semplicemente a due regesti del Fumi e non ai numerosi esemplari degli stessi due documenti: FUMI, *Codice diplomatico*, nn. CCLXVI, CCLXXIII. Dal 1247 dunque i *rectores populi* entrarono a far parte del consiglio generale e speciale, ma sembrano anche continuare a prendere parte ad importanti atti di quietanza coinvolgenti il comune stesso, in un modo molto simile a quanto già visto per il 1244 e 1245. Così almeno lascia intendere un documento del febbraio 1247, pervenutoci in originale nel Titolario o Codice A (ASO, ASC, Istrumentari, n. 865, c. 84r), da cui trae il regesto il Fumi (FUMI, *Codice diplomatico*, nn. CCLXVII) e in copia nel Codice Savello (ASO, ASC, Istrumentari, n. 870, c. 62v, da cui per comodità si trascrive e in cui si segnala un errore di trascrizione del notaio redattore della copia nella *datatio*, dove è erroneamente indicato l'anno 1257, poi corretto in 1247 da una mano molto posteriore, forse quella dello stesso Fumi). Si tratta di una quietanza con cui un cittadino fiorentino, procuratore di alcuni suoi conterranei, si dichiara soddisfatto di quanto ricevuto dal

Si tratta di un negozio giuridico piuttosto importante, che, così come quasi tutti i documenti orvietani analizzati in precedenza, ha a che fare con la gestione di cospicue somme di denaro pubblico e con la fruizione di risorse collettive. In questo caso infatti il sindaco del Comune - di cui non si conserva il documento di nomina ma che sicuramente fu eletto dal medesimo *consilium generale et speciale, dominorum rectorum populi, dominorum artium et societatum* che fa da cornice istituzionale a questo atto - prese in prestito da alcuni cittadini orvietani duecentocinquantotto lire di denari lucchesi e pisani per pagare il salario del podestà uscente. Per saldare questo debito, corredato di un interesse annuo di venticinque lire di denari, il sindaco affidò ai creditori la rendita di tre tenute comunali per due anni e si impegnò affinché questo contratto di mutuo non fosse modificato in alcun modo *per constitutum vel adrengum, consilium vel cartam populi*<sup>231</sup>. Questa espressione sembra includere tutti i modi possibili con cui il Comune debitore avrebbe potuto in qualche modo modificare questo contratto di mutuo, al fine di scongiurarli tutti.

A questa data il comune di Orvieto sembra avere già una duplice raccolta normativa, costituita da uno statuto 'comunale' - il *constitutum* - e uno statuto 'popolare' - la *carta populi*<sup>232</sup> -, nonché un duplice organo legislativo in grado di modificarla, composto da un'assemblea cittadina plenaria - l'*adrengum* - e un consiglio sicuramente più ristretto - il *consilium*. Il documento non permette però di chiarire ulteriormente i rapporti esistenti tra i due statuti o di individuare una qualche distinzione tra i compiti dei diversi organismi deliberativi. Questo probabilmente perché l'espressione in esame, più che delineare nel dettaglio una forma di governo esistente, tendeva a tratteggiare per endiadi tutte le realtà politiche possibili, per evitare che un qualche cambiamento istituzionale all'interno del Comune inficiasse il valore legale del documento stesso. In modo non dissimile da quanto era in precedenza accaduto in atti risalenti al momento di passaggio dal Comune

---

sindaco del comune di Orvieto come risarcimento di alcuni danni loro arrecati da cittadini orvietani. I quattro rettori del Popolo, come già nel documento del 1245 analizzato in precedenza, sono nominati nell'*actum*, subito dopo il podestà, ma subito prima dell'elenco vero e proprio dei testimoni: «Actum in Urb(eve)t(ere), in palatio filiorum olim domini Ugolini de Greca, presentibus domino Andrea Andree Iannis Parentii Romanorum consul<e> et nunc Urb(is)vet(eris) potestate et domino Adamo iudice comunis, domino Andrea Danensis, Nicola Guidonis Merce(n)narii, Raniero Adilasie rectoribus populi civitatis Urb(is)vet(eris), Bonagratia notario, Guidone Pepi, Martinello Martini Guiducci, Pero Guilielmi Pepuli, Petro Guidonis Licie testibus ad hec vocatis».

<sup>231</sup> Nel documento si legge infatti: «Et promisit ipse scindicus nomine comunis ipsis creditoribus quod iste contractus non mutabitur per constitutum vel adrengum, consilium vel cartam populi, aliquo modo vel causa vel ingenio nisi primo satisfactum sit de dictis ducentis quinquaginta octo libris creditoribus memoratis».

<sup>232</sup> Sia il *constitutum* che la *carta populi* ricompaiono più volte all'interno del documento, sempre uniti in endiadi nella tradizionale formula *secundum formam constituti et cartam populi*, per vincolare al rispetto delle leggi comunitarie tutte le altre promesse fatte dal sindaco ai creditori.



consolare a quello podestarile, dove venivano contemplate entrambe le forme di governo ammissibili, sia quella a quel tempo maggiormente vitale e in uso da lungo tempo - contrassegnata dai consoli al vertice del Comune -, sia quella passibile di essere impiegata in futuro perché saltuariamente sperimentata nel recente passato - contraddistinta invece dalla figura del podestà.

Un'altra espressione formulare all'interno del testo del documento è indicativa del ruolo svolto dai *rectores populi* in tutta questa vicenda: «facta diligenter ratione coram rectoribus populi de receptis et habitis denariis et habendis sicut in libris camerariorum civitatis habetur». Da questa si evince che i rettori del Popolo, oltre a prendere parte al consiglio all'interno del quale si svolse il negozio giuridico in questione, vigilarono anche sull'esattezza dei conti relativi al denaro ricevuto e a quello ancora da riscuotere, annotati nei registri finanziari dei camerari comunali<sup>233</sup>.

Da un punto di vista spiccatamente diplomatistico, inoltre, si segnala una certa insistenza da parte del notaio nell'attestare la presenza del consiglio generale e speciale del Comune e il suo ruolo di mandante nell'incaricare il sindaco di stipulare il contratto a nome del comune di Orvieto. Tanto è vero che questo consiglio è nominato sia nella parte iniziale del testo documentario, sia nell'escatocollo e in entrambi i casi è inserito in una significativa locuzione, che mette ben in risalto come l'azione giuridica attestata dal documento fosse il frutto di una deliberazione consiliare approvata all'unanimità<sup>234</sup>.

Si segnala anche un escatocollo non soltanto piuttosto affollato di personalità importanti e di magistrati comunali, come era consueto nel caso di azioni giuridiche particolarmente solenni e di corrispettivi documenti comunali di un certo spessore, ma in generale alquanto complesso:

«Actum hoc est in palatio comunis, presente et mandante consilio generali et speciali dominorum rectorum populi et vigintiquattuor dominorum sotietatum et artium ad sonum campane, preconis comunis in palatio comunis congregato; presente domino Andrea Andree Parentii potestate Urbisveteris et mandante; et domino Adamo iudice comunis Urbisveteris et domino Raniero Christofani iudice comunis Urbisveteris et predicta confirmantibus et interposuerunt eorum auctoritatem atque decretum; et presentibus Frederico Massei notario, Matheo notario, Pepone Iacobi, Andree notario testibus ad hec

---

<sup>233</sup> Purtroppo questi registri non ci sono pervenuti. Per un esempio più tardo, risalente al 1270, di un *liber instrumentorum* fatto redigere dal camerario comunale di Orvieto v. *infra*.

<sup>234</sup> Nella parte iniziale del testo documentario si legge infatti: «presente et mandante toto consilio generali et speciali, dominorum rectorum populi, dominorum artium et societatum in palatio comunis ad sonum campane more solito congregato et precones comunis». Per quanto si legge invece nell'escatocollo si veda sotto.

vocatis et rogatis. Et ego Fredericus Sedis Apostolice notarius et nunc curie maioris supradictis interfui rogatus scripsi et subscripsi. Signum dicti Frederici notarii».

Come si può agevolmente notare dall'estratto appena riportato, il notaio Federico scelse consapevolmente di articolare l'escatocollo di questo documento in più parti e di corredarlo, oltre che della *datatio* topica, dell'elenco dei testimoni e della propria sottoscrizione, anche di tre formule piuttosto inusuali in questa sede, tutte poste all'inizio dell'*actum*, subito dopo l'indicazione della data topica.

Le prime due (*presente et mandante consilio generali et speciali; presente domino .. potestate .. et mandante*) si limitano ad indicare che sia il consiglio generale e speciale sia il podestà presenziarono l'azione giuridica documentata e di questa, congiuntamente, incaricarono il sindaco del Comune. In realtà però bastano a rievocare tutto l'*iter* deliberativo dell'organo legislativo comunale, che sappiamo essere costituito dalla convocazione ufficiale del consiglio e dalla presentazione dell'ordine del giorno entrambe ad opera del podestà; da una discussione del tema in cui potevano intervenire tutti i consiglieri e da una votazione sulla condotta da seguire a cui partecipavano ugualmente tutti i membri del *consilium generale et speciale*; da una formale approvazione di quanto precedentemente votato, sia che fosse stato approvato all'unanimità (*nemine discordante*) sia che fosse stato ratificato a maggioranza (*placuit maiori parti*)<sup>235</sup>. Il tutto era poi opportunamente verbalizzato da un notaio appositamente incaricato di ciò, che solitamente coincideva con uno dei notai della *familia potestatis* e che a volte poteva definirsi *cancellarius* o *scriba*<sup>236</sup>.

La terza (*domino .. iudice comunis Urbisveteris et domino .. iudice comunis .. predicta confirmantibus .. interposuerunt eorum auctoritatem atque decretum*) testimonia il coinvolgimento di due giudici del Comune<sup>237</sup>, che confermarono la legalità di tale negozio di mutuo, avallandolo con una loro disposizione e così manifestando la loro autorità di giurisdicenti<sup>238</sup>.

---

<sup>235</sup> Al riguardo si rimanda a SBARBARO, *Le delibere dei Consigli* e soprattutto TANZINI, *Delibere e verbali*.

<sup>236</sup> Cfr. quanto scrive al riguardo per il comune di Perugia BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 395.

<sup>237</sup> Il primo, Adamo, era stato rettore del Popolo nel febbraio 1247 (v. *supra*). È possibile che fosse stato eletto per questo incarico a partire dal mese precedente e che quindi nell'ambito di questo negozio giuridico, risalente al gennaio del medesimo anno, ricoprisse un duplice ruolo e fosse sia parte del collegio di *rectores populi* - di cui il documento non rivela i nomi - sia tra i due *iudices comunis* incaricati dell'*interpositio auctoritatis et decreti*. È inoltre possibile che nell'ambito dell'escatocollo il notaio non avesse sentito l'esigenza di ricordare il ruolo di *rector populi* di Adamo, perché in quel contesto aveva un maggior rilievo la sua natura di *iudex comunis*.

<sup>238</sup> L'*interpositio auctoritatis et decreti* poteva essere impartita sia da uno o più giudici sia da magistrati comunali di vertice, come il podestà o il capitano del popolo, coadiuvati o meno da uno o più *iudices*

In tutti i suoi molteplici aspetti l'escatocollo di questo documento sembra proprio proclamare che la decisione di cedere una serie di *communaglie* per contrarre un mutuo fosse il frutto di una scelta realmente condivisa da tutto il Comune e pienamente rispettosa di tutti i passaggi dell'*iter* deliberativo comunale, nonché sancita dall'azione di un'autorità cogente, come quella giudiziaria incarnata dai due *iudices comunis*.

Un ultimo documento orvietano degli anni Quaranta, risalente al giugno 1248<sup>239</sup>, è particolarmente degno di nota, nonostante la sua natura piuttosto concisa. Se ne fornisce di seguito una trascrizione integrale:

«In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, die lune secundo exeunte mense iunii, temporibus domini Innocentii pape quarti, indictione sexta.

Convocato consilio XXIII<sup>or</sup> consiliariorum populi comunis Urbisveteris, consulum artium, societatum, anteriorum et quorundam bonorum hominum civitatis electorum per quarteria civitatis ad sonum cornu et per preconem comunis voce preconia more solito in palatio Petri Martini quo curia pro populo retinetur, dominus Iacobus Florite et eius sotii rectores populi et consilium supradictum decernerunt quod Guilielmus Ildibardini Viviani consul calçolariorum habeat et percipiat ab ipso comuni Urbisveteris XX solidos pro ambassata quam fecit apud Alvianum una cum consulibus mercatorum et albasariorum pro mercatore Florentino et rebus sibi ablatis in qua stetit duobus diebus cum duobus equis quos denarios dominus Boniohannes Comitis Fumi camerarius civitatis Urbisveteris dare et solvere teneatur decernentes ipsas expensas fore faciendas ut dictum est [...] pro comuni.

Ego Federicus Massei auctoritate sancte Romane Ecclesie et nunc dicti populi Urbisveteris notarius constitutus huic consilio interfui et ipsum ipsorum rectorum et consulum mandato nullo contradicente scripsi et subscripsi».

---

*comunis*. Solitamente si rendeva necessaria per documenti particolarmente delicati o, più in generale, per operazioni documentarie piuttosto complesse. Nel caso del comune di Viterbo ad esempio faceva pienamente parte della prassi autenticatoria delle copie commissionate dal Comune nel corso del Duecento (CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro*, pp. 163-166) e l'aggiunta del «riferimento all'intervento autoritativo del podestà o del *iudex comunis*, alla loro *interpositio auctoritatis et mandati*» nella formula di autenticazione della copia «rivela chiaramente una procedura speciale, dove l'*auctoritas* istituzionale entrava nei meccanismi tipici della prassi notarile sovrapponendosi a quella professionale del notariato-funzionario» (CARBONETTI VENDITTELLI, *A proposito di forme documentarie*, p. 363). Per il comune di Assisi disponiamo invece di due esempi degli anni Settanta, dove invece l'*interpositio auctoritatis et decreti* è impartita dal capitano del Popolo e dal suo giudice in un caso (BIHL, *Documenta inedita* I, pp. 673-675) e dal solo giudice del capitano nell'altro (*Le carte duecentesche*, n. 87), in occasione di due compravendite, probabilmente in relazione ad alcune «implicazioni dotali» di questi contratti (*Le carte duecentesche*, p. 168, nota 2).

<sup>239</sup> Pervenutoci però in forma di copia autentica del 1270, di mano di *Marcus Arlocti alme Urbis prefecti notarius et nunc notarius cam(erarii) civitatis Urb(is)vet(eris)*, tradita dal Titolare B (ASO, ASC, Istrumentari, n. 869, c. 46r, sulla base della numerazione più recente). Il Fumi ha compilato il suo regesto sulla base di questo stesso esemplare (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXXVII), ma ha seguito una cartulazione precedente, che conta due unità in meno.

Questo atto contiene dunque il testo di una delibera del consiglio popolare orvietano, costituito da *XXIII<sup>or</sup> consiliarii populi comunis Urbisveteris* e da un imprecisato numero di *consules artium, societatum* e di *anteriori* e *boni homines civitatis electi per quarteria*. Questo stesso consiglio, congiuntamente ai rettori del Popolo, stabilì l'ammontare di un pagamento di venti soldi, dovuto dal Comune al console dei calzolai per un'ambasceria, che questi aveva compiuto presso Alviano insieme ai consoli dei mercanti e dei lavoratori della lana *pro mercatore Florentino et rebus sibi ablati* <sup>240</sup>. Deliberò anche che dovesse essere il camerario comunale a corrispondere questo compenso, dal momento che il denaro in questione era stato speso dal *consul calzolariorum* in un'azione compiuta nell'interesse del Comune stesso.

Pochi o nulli sono i dubbi sulla natura 'popolare' di questo consiglio. Qualche incertezza può però permanere su altre sue caratteristiche, deducibili da questo stesso documento. È infatti possibile, ma non dimostrabile data l'unicità di questa testimonianza, che questo consiglio fosse piuttosto ampio e fosse composto da numerosi rappresentanti di varie *societates* cittadine, sia corporative - i *consules artium* ne sono un indizio molto chiaro - sia a carattere topografico - gli *anteriori* sembrano essere i successori degli *anteregiones* incontrati nel 1207 <sup>241</sup>, mentre i *boni homines electi per quarteria* erano certamente eletti sulla base di una qualche suddivisione amministrativa della città. Ancora si può ipotizzare che all'interno di questo ampio consiglio popolare - e forse proprio su imitazione della composizione e dell'articolazione del consiglio generale e speciale del Comune - venissero eletti ventiquattro consiglieri dotati di mansioni particolari, incaricati forse sia di costituire un consiglio ristretto sia di partecipare alle sedute del *consilium generale et speciale* del Comune accanto ai *domini rectores populi*. I *XXIII<sup>or</sup> consiliarii populi comunis Urbisveteris* potrebbero quindi coincidere con i *vigintiattuor domini societatum et artium*, che dal 1247 facevano di diritto parte del consiglio comunale. Da qui forse la loro duplice denominazione: quella di consiglieri del Popolo e del Comune in seno al consiglio popolare di origine, che dava conto anche della loro collaborazione con il Comune; quella di signori delle Arti e delle Società all'interno del consiglio comunale in cui furono cooptati, che invece lasciava intuire da dove provenissero.

---

<sup>240</sup> Da notare che le Arti dei mercanti, dei lavoratori della lana e dei calzolai erano ad Orvieto, come in altre città, quelle di maggior importanza (MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 461). Forse non è un caso dunque che proprio i consoli di queste tre corporazioni furono scelti per compiere questa importante ambasciata.

<sup>241</sup> Così intendono sia il Fumi, che infatti nel citato regesto traslittera il termine *anteriori* in «anterioni», esattamente come aveva fatto per gli *anteregiones* del 1207 (oltre al citato regesto, cfr. anche FUMI, *Codice diplomatico*, p. XXXIII), sia il Waley (WALEY, *Orvieto*, p. 186).

Questo consiglio popolare, in un certo senso ‘bipartito’ come quello comunale, agiva congiuntamente con i *rectores populi*, che da testimonianze precedenti sopra riportate sappiamo essere quattro. Da quanto emerso fin ora si può dedurre che i rettori del Popolo avessero quindi un triplice ruolo: 1) presiedevano il consiglio popolare e in unione con questo deliberavano su questioni che interessavano le Arti, e probabilmente anche tutte le altre *societates* che erano parte integrante di questo *consilium*; 2) prendevano parte al consiglio generale e speciale del Comune insieme ai ventiquattro *domini artium et societatum* provenienti dal consiglio popolare; 3) potevano anche agire *nomine comunis* al di fuori del consiglio comunale in questioni relative a pagamenti dovuti dal Comune stesso e, forse, svolgevano in seno al Comune un ruolo di revisori di conti e di collaboratori del camerario comunale.

È infine possibile che i *rectores populi* fossero eletti in seno al consiglio popolare così configurato e che questo stesso organo deliberativo popolare non si fosse costituito nel 1248, anno della sua prima attestazione, ma qualche anno prima, forse fin dal 1244, data della prima testimonianza documentaria degli stessi rettori. A sostegno di ciò si può dire che nel documento in questione il consiglio popolare appare ben formato e istituzionalmente maturo, tanto da essere convocato in un apposito luogo, *in palatio Petri Martini quo curia pro populo retinetur*, e da disporre di un notaio appositamente incaricato di verbalizzarne le sedute, che perciò si definisce *nunc dicti populi Urbisveteris notarius constitutus*.

Altri elementi meritevoli di uguale interesse si possono ricavare da una breve analisi del prodotto documentario che tramanda questo documento.

Si tratta un *liber refutationum factarum de debitis comunis Urbisveteris*, che fu redatto nel 1270 dal notaio del camerario e che è attualmente condizionato all'interno del cosiddetto Titolario B <sup>242</sup>.

Questo *liber* occupa attualmente tre fascicoli del Titolario B dalla diversa consistenza: il primo è costituito da un solo bifoglio, il secondo è un ternione e il terzo un quaternione. Considerando anche il fatto che il proemio di questo *liber* non è all'inizio del primo fascicolo, ma al principio del terzo, a c. 47r, è possibile che l'attuale condizionamento delle sue carte all'interno del Titolario B non corrisponda al loro ordinamento originario.

Nel proemio si legge: «In nomine Domini amen. Liber refutationum factarum de debitis comunis Urbisveteris tempore potestarie nobilis viri domini Henrici de Terçago potestatis civitatis Urbisveteris per me Marcum Arlocti notarium infradictum, domino Barthoni magistri Angilerii camerario civitatis predictae stipulante nomine dicti comunis et

---

<sup>242</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), cc. 39-54.

pro dicto comuni prout inferius legitur, sub anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo, indictione tertiadecima, apostolica sede vacante».

Questo *liber* ha una struttura particolare e ogni documento in esso contenuto è introdotto da una sorta di titolo, che lo identifica come *instrumentum refutationis* o come *instrumentum debiti*. I documenti ivi contenuti inoltre presentano un particolare ordinamento e sono, per così dire, accoppiati: ogni quietanza (*instrumentum refutationis*), rilasciata al camerario comunale da un creditore del Comune appena risarcito, trascritta in forma di originale e risalente al 1270, risulta abbinata al documento attestante il relativo credito ormai soluto (*instrumentum debiti*), solitamente in forma di copia autentica, dal momento che il pagamento poteva essere avvenuto a distanza di molti anni da quando era stato contratto il debito.

Il documento in questione figura come *instrumentum debiti*, è in forma di copia autentica ed è associato ad un *instrumentum refutationis*, trascritto proprio al di sopra di esso sulla stessa carta del *liber* <sup>243</sup>. Con questa quietanza Guglielmo di Ildibrandino Viviani nel 1270 dichiarò di aver ricevuto dal camerario del Comune, *dante et solvente mandato potestatis*, i venti soldi *quos habere debebat a comuni, ut patet manu Federici Massei, pro ambasciata quam fecit pro comuni Urbisveteris apud Alvianum*.

Questa lunga e piuttosto complessa faccenda, nota solo attraverso i due documenti del 1248 e del 1270, si svolse sicuramente in diverse tappe: 1) prima del giugno 1248, data del primo atto, un mercante fiorentino fu derubato nei pressi di Alviano, terra di feudatari al confine tra i contadi dei comuni di Viterbo, Orvieto e Terni; 2) successivamente, ma sempre prima del giugno 1248, si attivarono in sua tutela gli orvietani e, dato il coinvolgimento di un mercante, l'ambasciata ivi indirizzata si compose di tre consoli delle Arti, primo fra tutti quello *mercatorum*; 3) almeno uno dei tre membri di questa ambasciata, il console dei calzolai, non era stato prontamente risarcito dal Comune e nel giugno 1248 il consiglio popolare deliberò che fosse correttamente indennizzato dal camerario comunale; 4) nel 1270 il Comune si fece promotore di una revisione generale dei propri debiti insoluti, così che il camerario, coadiuvato da un notaio associato al suo ufficio, riunì una serie di *instrumenta debiti*, privi di una relativa quietanza e quindi sicuramente mai saldati, li evase e fece compilare un apposito *liber* al *notarius camerarii*, che riunisse tutti i vecchi *instrumenta debiti* e tutti i relativi *instrumenta refutationis* appena redatti; 5) tra tutti i documenti attestanti un debito del Comune saltò fuori anche la delibera del consiglio popolare del 1248, che in effetti documentava come un console

---

<sup>243</sup> Prima della quietanza del 1270 si legge: «Instrumentum refutationis facte a Guilielmo Ild(ibrandini) Viviani». Prima della copia del documento del 1248 si legge invece: «Instrumentum debiti unde facta fuit dicta refutatio».

delle Arti avesse sostenuto delle spese compiendo un'ambasciata *pro comuni* e avesse quindi diritto ad un congruo risarcimento; 6) nel 1270 Guglielmo di Ildibrandino *Viviani*, console dei calzolari nel lontano 1248, ricevette 20 soldi dal camerario in carica e rilasciò relativa quietanza di pagamento.

Quello che emerge da tutto ciò è sicuramente un rapporto un po' ambiguo tra Comune e consiglio popolare, nonché una marcata sovrapposizione di competenze e di incarichi. Non solo alcuni membri del secondo erano di diritto parte integrante del consiglio generale e speciale del primo, ma i *rectores populi* svolgevano una qualche attività di controllo sulla gestione delle finanze comunali e i *consules artium* potevano essere impiegati in missioni diplomatiche svolte *pro comuni*, quando queste vedessero coinvolti interessi 'popolari'. Un furto subito da un mercante, seppure fiorentino, ai confini del distretto di Orvieto era sicuramente un fatto grave, che toccava gli interessi dei mercanti orvietani e che quindi rientrava a tutti gli effetti tra le questioni discusse dal consiglio popolare di Orvieto. Ma questo stesso furto inevitabilmente coinvolgeva anche il Comune orvietano, perché un mercante fiorentino derubato ai confini del contado di Orvieto poteva richiedere, tramite il proprio comune di origine, un risarcimento al comune orvietano o peggio, in caso di un mancato rimborso, ottenere un diritto di rappresaglia contro gli orvietani. Tutto ciò non solo toccava interessi comuni, ma poteva anche intaccare le relazioni politiche con il comune di Firenze.

Data la particolare composizione di questa ambasceria, costituita da tre consoli delle Arti di Orvieto, si può dedurre che l'iniziativa di questa missione diplomatica in favore di un mercante fiorentino derubato fosse partita dal consiglio popolare. Riscontrata inoltre l'insistenza riscontrata nel documento del 1248 nel sottolineare che fosse compito del Comune risarcire uno dei tre ambasciatori, non ancora indennizzato, si può ancora desumere che solo in un secondo momento fosse stata riconosciuta la pertinenza comunale dell'*ambasciata*.

Il documento del 1248 dunque non costituisce soltanto la prima attestazione documentaria dell'attività deliberativa svolta dal consiglio popolare orvietano, ma dimostra che esso era in grado di agire autonomamente quando si trattava di tutelare gli interessi delle corporazioni orvietane e anche di discriminare quale azione rientrasse tra le proprie mansioni, quale fosse invece compito del Comune e ancora quale fosse, per così dire, di pertinenza congiunta. D'altro canto, dalla parte del Comune, si riscontra una certa riluttanza ad accogliere prontamente e pienamente le decisioni del consiglio popolare, altrimenti non ci sarebbero voluti più di due decenni per avallare la delibera in questione e

risarcire il console dei calzolari delle spese sostenute durante un'ambasciata svolta *pro comuni*.

Un'ultima considerazione riguarda i caratteri estrinseci e la configurazione materiale del documento del 1248. Nonostante questo non si conservi in originale è comunque possibile escludere che fosse parte integrante di un registro di delibere del consiglio popolare<sup>244</sup>. Indubbiamente infatti si tratta di una delibera in forma di *instrumentum*, che è di fatto inquadrata, proprio come il testo di un qualsiasi altro documento notarile, da un protocollo, costituito dall'*invocatio* e dalla *datatio* cronica, e da un escatocollo, formato dalla sottoscrizione del *notarius populi*. Come si è già detto, in questo caso, il protocollo della delibera è preceduto da un'intitolazione che identifica il documento copiato come un *instrumentum debiti* e la sottoscrizione del *notarius populi* è seguita dalla formula di autenticazione del 1270 di mano del notaio Marco *Arlocti*. Qualora invece l'antigrafo del notaio Marco fosse stato un registro deliberativo, la cornice della copia non avrebbe inquadrato una delibera in forma di *instrumentum*, bensì il solo testo della delibera consiliare, costituito dal ricordo della convocazione del consiglio popolare e dal vero e proprio provvedimento da questo emanato. Un registro deliberativo, infatti, raccoglie al suo interno una sequenza di delibere consiliari, globalmente, e non singolarmente, inquadrata da un protocollo e da un escatocollo, che trovano posto esclusivamente in capo e in calce al registro stesso. Solitamente un notaio incaricato del compito di trascrivere una delle delibere contenute in un simile registro si limitava a copiare il solo testo della delibera consiliare prescelta e riportava alcuni elementi salienti del protocollo e dell'escatocollo del registro, come il nome del notaio redattore del registro stesso e gli estremi cronologici della redazione originale, all'interno della cornice autenticativa<sup>245</sup>.

Ciò però non significa necessariamente che le delibere del consiglio popolare orvietano non potessero essere riunite in un fascicolo o in un codice e quindi avessero inevitabilmente una forma materiale di pergamena sciolta. L'antigrafo della copia autentica del 1270 poteva tanto essere una singola pergamena quanto un singolo documento all'interno di un *liber* contenente una serie di delibere in forma di *instrumentum*, ognuna però dotata dei propri elementi corroborativi e trattata dal *notaris*

---

<sup>244</sup> Per alcune riflessioni sul passaggio da *instrumentum* a registro nel campo della verbalizzazione delle sedute consiliari si rimanda a TANZINI, *Delibere e verbali*, pp. 49-51.

<sup>245</sup> A titolo di esempio si può vedere, per il comune di Gubbio, ASG, FA, B. 3, Mazz. 22, perg. 9. Si tratta di una copia autentica del 1287 di un paio di delibere emanate dal consiglio generale e speciale del Comune nel medesimo anno. Il proemio di questa copia è il seguente: «(SC) In nomine Christi amen. Continetur in libro consiliorum factorum tempore prioratus domini Gir[ar]di de Vicedominis de Florentia scripto manu magistri Gualterii notarii inter alia sic videlicet». Le due delibere ivi copiate sono entrambe prive della sottoscrizione del notaio *Gualterius* ricordato nel proemio della copia.



*populi* alla stregua di una ‘scrittura elementare’. Purtroppo il notaio Marco *Arlocti*, nella sua formula di autenticazione piuttosto succinta, non fornisce precise indicazioni sulla forma materiale del proprio antigrafo, genericamente indicato come *instrumentum scriptum manu dicti Federici*<sup>246</sup>.

### 1.3 L’evoluzione dei Comuni di Popolo nella seconda metà del Duecento

Enrico Artifoni, in una bellissima sintesi sull’evoluzione istituzionale dei Comuni di Popolo italiani nella seconda metà del XIII secolo, pone soprattutto l’accento su un aspetto particolare di questi complessi organismi governativi, quello più largamente condiviso da tutta la variegata moltitudine dell’Italia comunale, vale a dire il fatto che essi fossero il frutto di una cultura politica nuova - ma in parte derivata da quella del precedente periodo podestarile - una «cultura delle istituzioni». Questa cultura politica «consiste nella scelta di operare sul terreno istituzionale, individuato come il luogo deputato dell’attività politica»<sup>247</sup>. L’eredità del regime podestarile, incentrata su di una vera e propria ‘professionalizzazione’ del vertice del Comune, viene fatta propria dai regimi popolari e, per così dire, amplificata e irrobustita: da un lato viene diffusa a tutti i molteplici livelli del microcosmo comunale e dall’altro viene imbrigliata in solidi meccanismi di controllo. Le grandi innovazioni dei Comuni di Popolo non stanno dunque tanto negli obiettivi politici perseguiti, pure di fondamentale importanza, quanto piuttosto nelle modalità proposte per fare politica. E, citando testualmente Giuliano Milani, bisogna ricordare che l’esistenza di un siffatto progetto politico, condiviso da tutte le realtà comunali di epoca popolare, «non può essere contestata né dalla constatazione della diversità dei percorsi e degli esiti successivi, né dal rilievo della differenza nel grado di egemonia che il “popolo” riuscì a raggiungere nei diversi comuni, né tantomeno da annotazioni di carattere prosopografico tese a dimostrare che le posizioni di vertice furono occupate da individui di estrazione aristocratica»<sup>248</sup>.

Una delle più vistose conseguenze di questo progetto politico innovativo è senza dubbio la ben nota ‘rivoluzione documentaria’ attuata dai regimi di Popolo nel corso

---

<sup>246</sup> Si riporta integralmente la breve autentica del notaio Marco: «Ego Marcus Arlocti alme Urbis prefecti notarius et nunc camerarii civitatis Urbisveteris prout inveni dictum instrumentum scriptum manu dicti Federici ita fideliter exemplando scripsi et subscripsi. Singnum (SN) dicti Marci notarii».

<sup>247</sup> ARTIFONI, *I governi di «popolo»*, pp. 104-105.

<sup>248</sup> MILANI, *L’esclusione dal comune*, p. 134.

della seconda metà del Duecento, già *in nuce* nel periodo precedente <sup>249</sup>. Si possono individuare tre elementi costitutivi di questo affascinante processo storico-documentario: aumento, diversificazione e serialità delle scritture comunali <sup>250</sup>. A scritture elementari <sup>251</sup>, riunite in forma di pergamene sciolte o raccolte all'interno di *libri iurium* o ancora riunite per contenuto giuridico affine e variamente compendiate in *libri instrumentorum*, si aggiungono redazioni statutarie grandemente stratificate nel tempo <sup>252</sup>, registri deliberativi, giudiziari, contabili che si susseguono dal *regimen* di un podestà a quello del successore e che contengono al proprio interno rimandi reciproci <sup>253</sup>, elenchi di atti alle armi o di cittadini banditi dalla comunità, che vengono poi diversamente impiegati come base per la successiva compilazione di altre liste, ad esempio di contribuenti <sup>254</sup>. Ogni ufficio comunale finì con l'aver il 'suo' tipo di prodotto documentario e ogni notaio affiliato al Comune con l'essere responsabile del 'suo' *quaternus* o, forse meglio, dei 'suoi' *quaterni*.

Nel periodo popolare «più di quanto già prima non fosse, la scrittura si fa carattere costitutivo e *facies* materiale di un governo razionale e controllabile. (...) la scrittura serve all'amministrazione e quanto più l'amministrazione è consapevole (...) tanto più produce materiale scritto» <sup>255</sup>. Se dunque nella prima metà del secolo XIII si è sempre lamentata una certa mancanza di informazioni sulla primissima evoluzione popolare e una difficoltà interpretativa per i labili indizi pervenuti, per la seconda metà del medesimo secolo ci si potrebbe invece crucciare dell'inverso.

Questo aumento esponenziale della documentazione comunale, malauguratamente correlato con la pressoché totale mancanza di progetti editoriali sistematici - che investano trasversalmente una stessa tipologia documentaria per un insieme omogeneo di Comuni

---

<sup>249</sup> ARTIFONI, *I governi di «popolo»*, pp. 113-119 offre un buon quadro di sintesi al riguardo, corredato da alcuni esempi specifici. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire* costituisce un'imprescindibile riflessione storiografica su questo tema.

<sup>250</sup> Cfr. BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia*, in particolare p. 12 e 20 dove si pone particolare attenzione alla natura seriale dei registri comunali tardo-duecenteschi e alla necessità di analizzarli proprio in quanto serie archivistica. Una panoramica piuttosto esaustiva e ben documentata di tutte le diverse scritture impiegate nelle amministrazioni cittadine è in CAMMAROSANO, *Italia medievale*, p. 144-193. Tra le varie tipologie documentarie ivi accuratamente descritte mancano però prodotti documentari in forma di elenco o lista, per i quali si veda quanto scrive in proposito BARTOLI LANGELI, *Strategie documentarie*, pp. 99-101 e i riferimenti bibliografici qui indicati.

<sup>251</sup> La definizione è di BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia*, p. 9 e 13.

<sup>252</sup> Così da far risultare poi quasi impossibile una netta distinzione tra un nucleo più antico e aggiunte/modificazioni sempre più recenti. Cfr. MILANI, *Legge ed eccezione*, pp. 380-381.

<sup>253</sup> Sull'uso dei registri da parte delle amministrazioni comunali e sul fondamentale cambiamento, da ciò derivato, nella nozione stessa di 'documento' si rimanda a PRATESI, *La documentazione*, pp. 363-365.

<sup>254</sup> Oltre ai numerosi studi Milani dedicati ai prodotti documentari in forma di lista si può vedere da ultimo VALLERANI, *Logica della documentazione*, in particolare pp. 135-136 sulle funzioni assolute dalle varie liste in uso nei Comuni e sul loro cambiamento nel corso del Duecento.

<sup>255</sup> ARTIFONI, *I governi di «popolo»*, pp. 114 e 115.

oppure i fondi comunali di una serie di città di una medesima area geografica - comporta oggettive difficoltà nel padroneggiarla tutta, soprattutto se i Comuni presi in esame sono molteplici. Dal momento che, seppure per grandi linee, i principali accadimenti e le fasi evolutive attraversati dai comuni umbri sono perlopiù noti e non si discostano particolarmente dai percorsi seguiti da altri comuni italiani, è possibile esimersi da una esaustiva analisi storico-diplomatistica di tutti i documenti conservatisi in Umbria dall'epoca dei Comuni di Popolo. Diversamente dunque che nel capitolo precedente, dove sono stati ricercati tutti i documenti attestanti un qualche indizio di matrice popolare, in questo caso invece sono stati selezionati alcuni atti tra i tanti: quelli relativi alle prime attestazioni di nuove cariche governative popolari e/o dotati di formule documentarie inconsuete o poco note.

I notai infatti sembrano essere naturalmente portati a 'giocare' con il formulario a loro disposizione, tramandato da una tradizione risalente. Non si deve però pensare ad un continuo e costante aggiornamento formulare da parte dei redattori di atti, che piuttosto si limitarono ad adattare le formule documentarie, piegandole alle necessità del caso e facendo loro assumere una sfumatura di volta in volta differente, tramite l'aggiunta di un termine particolarmente pregnante o lo spostamento di una piccola porzione di testo dal luogo abituale ad un altro al fine di porla in rilievo. Tutto ciò per assecondare alcune specifiche esigenze, palesate da qualche cliente di particolare rilievo, come poteva essere il Comune delle origini <sup>256</sup>, e per far sì che il risultato finale, vale a dire il documento, si attagliasse perfettamente tanto allo specifico oggetto giuridico documentato quanto all'attore che si era fatto promotore di quel determinato negozio. Alla volontà della committenza di far trapelare dai propri atti la propria natura, differenziandola nettamente da quella di altri soggetti, si associarono dunque una tipologia documentaria, quale l'*instrumentum*, talmente duttile da permettere tutto ciò e un notariato dotato di una capacità tecnica adeguata a piccole e grandi sperimentazioni documentarie. Il risultato dell'allineamento di questi molteplici fattori fu sicuramente un prodotto che merita di essere analizzato dettagliatamente e sottoposto a un'accurata esegesi diplomatistica, in

---

<sup>256</sup> Il merito di aver inquadrato in questi termini uno dei principali temi trattati dalla diplomazia comunale spetta a Gian Giacomo Fissore (un buon quadro di sintesi al riguardo è offerto da BARTOLI LANGELI, *Notariato, documentazione*, pp. 264-267, a cui si rimanda anche per un breve inquadramento bibliografico della questione). Da ultimo si può vedere anche CARBONETTI, *Scelte cancelleresche*, in particolare pp. 69-70 e 75-76, che, pur occupandosi del comune di Roma delle origini e di una sentenza da esso emanata nel 1148, ben inquadra la sua esegesi documentaria proprio in questi termini. Il primo Comune non è però il solo cliente 'speciale' del notariato italiano del pieno Medioevo e a questo si potrebbero aggiungere, a titolo di esempio, la nobiltà romana del X e XI secolo (per cui si veda CARBONETTI VENDITTELLI, *Documentazione scritta*) oppure i primi signori degli stati territoriali italiani (per cui si veda MERATI, *Elementi distintivi*).

quanto dotato di alcune particolarità che lo contraddistinguono dalla massa della documentazione privata.

Le sperimentazioni documentarie promosse dal primo Comune costituiscono certamente un *unicum* nel vasto panorama dell'Italia di epoca comunale e raggiunsero, per taluni Comuni soprattutto, elevati livelli di rappresentatività di questo potere in via di definizione, ancora alla ricerca di un determinato posto di preminenza all'interno della complessa congerie dei vari centri di potere attivi in città. Il Comune maturo, in particolare durante il periodo popolare, pur essendosi ormai pienamente affermato e pur essendo passato da cliente 'speciale' del notariato a 'datore di lavoro' degli stessi notai<sup>257</sup>, non è certo privo di simili sperimentazioni, tra le quali spiccano senza dubbio i prodotti della ben nota 'rivoluzione documentaria'. Credo però che queste sperimentazioni documentarie, promosse dal Comune di Popolo, non si esauriscano qui<sup>258</sup>. Sono certamente ben visibili nelle serie di registri conservati negli Archivi dei Comuni, ma sono anche riscontrabili a una attenta lettura delle formule documentarie impiegate di volta in volta dai notai del Comune. Le possiamo quindi rintracciare non soltanto nella nuova configurazione materiale della documentazione comunale, ma anche nei meandri dei risvolti formulari di ogni singola scrittura, dove i notai comunali, per venire incontro alle esigenze di rappresentatività del Popolo al governo - così come nel secolo precedente i notai cittadini avevano già fatto per il neo-nato Comune - si adoperarono per modificare, più o meno vistosamente, il tradizionale impianto dell'*instrumentum*<sup>259</sup>. Rispetto ai colleghi del XII secolo, i notai del pieno XIII disponevano inoltre di solidi presupposti e validi esempi a cui ricorrere, potevano infatti rivolgersi, oltre che a una risalente tradizione notarile, basata sulla conoscenza e sulla

---

<sup>257</sup> Cfr. FISSORE, *Alle origini del documento comunale*, pp. 103-104 e 111-112, FISSORE, *La diplomatica del documento comunale*, pp. 228-229 e soprattutto FISSORE, *Il notaio ufficiale pubblico*.

<sup>258</sup> Di questo stesso avviso sembra essere anche Massimo Vallerani che in VALLERANI, *Logica della documentazione*, p. 109 propone di applicare anche al XIII secolo inoltrato lo schema interpretativo da tempo assunto dai diplomatisti per definire il rapporto Comune/notai/sperimentazioni documentarie durante il primo periodo comunale.

<sup>259</sup> Attilio Bartoli Langeli, approfondendo gli spunti già forniti in precedenza da Gian Giacomo Fissore (FISSORE, *Autonomia notarile*, pp. 73-122) sul rapporto tra il notariato, la «modernizzazione dell'*instrumentum*» e il primo Comune, si è espresso in tali termini: «i cambiamenti che intervengono negli *instrumenta* comunali (...) provengono dal notariato, non dal comune. Semmai le particolarissime esigenze di quest'ultimo contribuiscono ad accelerare il processo. (...) I documenti comunali di questo periodo chiedono di esser valutati come prodotti di una tensione intellettuale. (...) Rispondendo in piena autonomia alle sollecitazioni poste in essere dall'azione del comune, i notai della prima generazione esplicano un'azione propriamente ideologica: la giustificazione e legittimazione delle prerogative comunali» (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. XX-XXIV; le citazioni sono riprese da p. XXI, p. XXII e p. XXIII).

trasmissione dei caratteri della documentazione pubblica e privata, anche a una consolidata prassi documentaria di matrice prettamente comunale.

Le pagine che seguono sono proprio dedicate a quegli atti dove sono più evidenti gli interventi operati dai notai comunali sul formulario per far emergere, in determinate occasioni o per certe finalità, il Popolo al governo o, meglio, per far in modo che i prodotti documentari del Comune si adattassero sempre perfettamente ai suoi assetti istituzionali in continua evoluzione verso un inquadramento del Popolo al loro interno. Proprio dall'analisi di questi atti, e delle loro peculiari formule documentarie, è dunque possibile intuire i diversi rapporti instauratisi tra gli organi governativi del Comune e quelli del Popolo e tentare di ricostruirne i delicati e variabili equilibri.

## ***Gli anni Cinquanta***

### ***Gubbio 1250 e 1259: il consilium capitaneorum artium et consulum mercatorum e il capitaneus populi***

Le poche testimonianze documentarie degli anni cinquanta del Duecento che possono parzialmente rivelare i cambiamenti istituzionali in atto nel comune di Gubbio sono state brevemente, ma efficacemente, analizzate da Giovanna Casagrande <sup>260</sup>. Dal 1250 il *consilium generale comunis et populi civitatis Eugubii* si aprì ad includere anche i *capitanei artium* e i *consules mercatorum*, che, evidentemente, nella città di Gubbio avevano un ruolo predominante sui rappresentanti delle altre corporazioni cittadine <sup>261</sup>. Il consiglio comunale eugubino, con questa stessa configurazione interna, è attestato in tal modo per tutto il sesto decennio del secolo <sup>262</sup> e similmente compare accanto al capitano del Popolo di Gubbio nel giugno 1259 all'interno del documento che costituisce la prima

---

<sup>260</sup> CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 90.

<sup>261</sup> Molto interessante al riguardo è una copia autentica della fine del Duecento di una riforma del consiglio generale e speciale del comune di Gubbio del 1255 (ASG, CG, Diplomatico, B. 7, perg. 10), dal momento che non soltanto testimonia l'attività deliberativa di questo consiglio 'allargato', ma dimostra anche che a quel tempo era già attiva la pratica di verbalizzare le riforme direttamente su registro. Nel proemio della copia si legge infatti: «Item continetur in libro reformationum obte(m)t(o) tempore domini Aldemari de Florentia olim potestatis Eugubii et scripto per Rustichinum de Signa notarium ipsius domini potestatis et ipsius comunis Eugubii». Si segnala che per il Diplomatico comunale non si dispone, diversamente che per il Fondo Armani regestato da CENCI, *Regesto delle pergamene*, della pubblicazione di un qualche adeguato strumento di corredo, ma solo di un sintetico elenco delle pergamene (ARDUINI, *Inventario dell'Archivio*, pp. 411-421).

<sup>262</sup> È documentato anche in un atto del 1256 e in un altro del 1259, entrambi copie autentiche trādite dal cartulario del comune di Gubbio denominato Libro Rosso (ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso), cc. 41v-42v e c. 53v).

testimonianza di questa nuova magistratura a capo del Popolo eugubino e al vertice del medesimo Comune <sup>263</sup>.

A quanto ha acutamente notato la Casagrande su questa prima attestazione documentaria del capitano del Popolo di Gubbio, nella persona di *Ugolinus de Sesso* (ossia proveniente da Sezze, nel Lazio meridionale), si può solo aggiungere qualche breve riflessione, innanzitutto sull'assenza, piuttosto inconsueta, del podestà in un atto di sindacato. Nel testo documentario vengono infatti ricordati solo il *capitaneus populi civitatis* e l'*universum consilium civitatis* come coloro che investirono Tiberio di Ugo del ruolo di sindaco del Comune e lo incaricarono di rappresentare il comune di Gubbio al momento della pronuncia del lodo arbitrale da parte del comune di Città di Castello su una questione vertente tra Gubbio e Perugia. Il podestà, che ci saremmo aspettati di trovare accanto al capitano del Popolo e al consiglio comunale nell'atto di eleggere il sindaco del Comune e in posizione predominante rispetto a questi altri due soggetti, non è in realtà del tutto assente dal documento. La carica podestarile, nonché colui che in quel momento la ricopriva, è infatti ricordata dal notaio nella formula *tempore potestarie*, accuratamente posizionata non nella *datatio*, bensì al momento di menzionare la convocazione del consiglio. È dunque lecito supporre, anche se il documento non lo dichiara esplicitamente, che il podestà Grimaldo *de Pirino* fosse in quel momento impegnato altrove e quindi avesse delegato al capitano del Popolo la convocazione del consiglio comunale e il coordinamento di questa seduta consiliare finalizzata a discutere i delicati rapporti in quel momento esistenti tra Gubbio e Perugia. È inoltre indubbiamente degno di nota l'ingegnoso espediente con cui il notaio, posizionando la formula *tempore potestarie* nella parte iniziale del testo documentario, tra il ricordo della convocazione del consiglio comunale e l'indicazione degli autori giuridici del documento, riuscì comunque ad assegnare al *laudabilis potestas Eugubinorum*, nonostante fosse momentaneamente assente dal consiglio comunale e nonostante quindi non avesse diritto a figurare tra gli attori veri e propri dell'atto, la posizione predominante che gli spettava su tutti gli altri organi comunali, vecchi o nuovi che fossero <sup>264</sup>.

---

<sup>263</sup> Questo atto si conserva in originale nel Diplomatico del comune di Perugia (ASP, CP, Diplomatico, perg. 2524), dal momento che, pur documentando l'elezione del sindaco del comune di Gubbio *ad compromictendum .. in consilium et comune Castellane civitatis .. questionibus vertentibus .. inter comune civitatis Perusine et comune civitatis Eugubine*, riguarda in realtà, più in generale, una controversia sorta con il comune di Perugia e mediata da quello di Città di Castello (al riguardo si vedano anche ASP, CP, Diplomatico, perg. 2523, 2525, 2526).

<sup>264</sup> Nella citata pergamena si legge infatti, subito dopo la *datatio*: «Congregato consilio generali et spetiali comunis populli civitatis Eugubii, capitaneorum artium et consulum mercatorum more solito, sono campane et voce preconum in palatio comunis predicti, tempore potestarie domini Grimaldi de Pirino

Nell'*actum* inoltre l'elenco dei *testes* si apre con il nome di *dominus Bonsegnore iudex populi dicti comunis*, che da altri documenti sappiamo essere in realtà il *iudex capitanei*. All'interno del Libro Rosso del comune di Gubbio si conservano infatti due *instrumenta finitionis* dell'agosto 1259 piuttosto interessanti <sup>265</sup>. Il primo è una quietanza rilasciata da Ugolino *de Sesso olim capitaneus comunis Eugubii* a due sindaci comunali, con cui appunto dichiarò di aver ricevuto 700 lire dovutegli dal Comune *pro suo feudo seu salario*. Anche il secondo è una quietanza ma rilasciata da Ugolino insieme a tutti i membri della sua *familia* ai medesimi due sindaci, dalla quale quindi si può ricavare chi fossero i collaboratori del primo capitano del Popolo eugubino e quali mansioni avessero ricoperto. Questo secondo atto, inedito, lascia inoltre trapelare altre informazioni sul primo capitanato documentato per il comune di Gubbio e se ne fornisce perciò di seguito un transunto.

«In Christi nomine amen. Anno eius millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, tempore domini Alexandri pape quarti, die secunda intrante mensis augusti, indictione secunda. Dominus Ugolinus de Sesso olim capitaneus comunis Eugubii, dominus Bonsegnore qui stabat in officio capitantie pro suo iudice, dominus Petrus qui stabat in ipso officio pro suo socio, Guilielmus qui stabat in ipso officio pro suo notario, Vignerius, Bartolomeus, Stephanus, Mutollus, Imperator qui stabant pro servientibus et familiaris dicti capitanei in ipso officio (...) confessi fuerunt et contenti et quilibet eorum et omnibus de sua familia sibi plene solutum et satisfactum esse a Vintura Rainerii et Ugolino Presbiteri syndicis de omni iniuria sive offensa que eis et cuilibet eorum fuisset facta seu illata donec fuit ipse dominus Ugolinus in officio predicto capitantie in ipsa civitate Eugubii et de omni eo quod fuit eis vel alicui ipsorum ablatum per comune Eugubii vel aliquo speciale homine dicti comunis, faciens ipsis syndicis nomine dicti comunis recipientibus et qualibet speciali persone eiusdem perpetuale pactum de non ulterius petendo ipsi comuni nec alicui speciali persone eiusdem comunis (...). Unde fecerunt predicti syndicis (...) finitionem, quietationem, refutationem ac remissionem et pactum perpetuale de non petendo de omni eo quod ipsi comuni vel aliquibus specialibus personis ipsius dicere, petere seu causari possent (...) nomine vel occasione alicuius iniurie seu offense eis vel alicui eorum illate a communi predicto (...) nomine et occasione capitantie

---

Eugubinorum laudabilis potestatis, dominus Ugolinus de Sesso capitaneus populi civitatis et universum consilium civitatis eiusdem et omnes et singuli in eodem consilio existentes nemine contradicente, partito facto excepto uno, nomine et vice comunis Eugubii et pro ipso comune constituerunt (...) dominum Tiverium domini Ugonis presentem et suscipientem eorum et dicti comunis legitimum syndicum et procuratorem».

<sup>265</sup> ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso), c. 39r e cc. 39v-40v (a c. 39r la rubrica in inchiostro rosso recita infatti *instrumentum finitionis*, a c. 40r invece *instrumentum finitionis facte a domino Ugolino olim capitaneo populi Eugubii*). Si tratta di due documenti del 2 agosto 1259, entrambi in forma di copia autentica della seconda metà del Duecento. Nel Fondo Armani si conserva l'originale del primo di questi due atti (per il quale si veda CENCI, *Regesto delle pergamene*, n. 94; cfr. anche CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 90, nota 103 per un brevissimo regesto dello stesso).

dicti domini Ugolini et nomine et occasione alicuius rei que fuisset eis vel alicui eorum ablata vel ablate per comune vel aliquem nomine comunis vel aliqua speciale persona dicti comunis. Et litem nec questionem aliquam de predictis nec aliquo predictorum (...) contra ipsum comune et speciale persona dicti comunis facere vel movere nec occasione omnium predictorum represaliam aliquam contra ipsum comune nec speciale persona eiusdem ullo tempore nec de bonis dicti comunis et specialium personarum eiusdem nec in personis eorum facere sive fieri facere (...) et non convenire comune nec specialem aliquam personam eiusdem in aliqua curia nec extra curia predictis occasionibus (...) promiserunt (...) pro centum octuaginta et septem libris denariorum ravi(n)gnanorum et ancu(ne)tanorum quos ipsi syndici eis dederunt (...). Presentibus domino Federico domini Andree, domino Tolomeo Petri, domino Albrico Guidonis, Cristofano Transmundi, Bonoiohane Vite, Naso domini Attonis, Ugolino domine Bone et Thomassio Bonaventure et aliis pluribus testibus rogatis. Actum Eugubii in ospitio filiorum condam Bene Gatutie. Ego Guilielmus Presbiteri notarius sacri palatii hiis interfui et rogatus auctenticavi et scripsi».

Con questo atto di quietanza dunque il capitano del Popolo e tutti i membri della sua *familia* dichiararono di aver ricevuto dai due sindaci del comune di Gubbio centottantasette lire, si proclamarono pienamente soddisfatti di quanto dovuto loro dal Comune in seguito a un qualche torto subito e rinunciarono quindi ad intentare una causa o ad avvalersi del diritto di rappresaglia contro il Comune o i suoi abitanti. Evidentemente dunque durante la capitania di Ugolino a Gubbio, lo stesso capitano e la sua *familia* furono in qualche modo pesantemente danneggiati dal Comune stesso o da qualche suo privato cittadino.

È possibile quindi che tutti i fatti sopra menzionati siano da connettere con la delicatissima situazione creatasi nel 1258-1259 tra i comuni di Perugia e di Gubbio, che rischiò di sfociare nel trasferimento al comune perugino della giurisdizione sul contado eugubino <sup>266</sup>. Questo momento di forte tensione per Gubbio indusse probabilmente il Comune a cedere alle pressioni di un Popolo in fermento da almeno un decennio e a introdurre la figura del capitano del Popolo accanto a quella del podestà. Quasi certamente però, questa decisione non fu pienamente condivisa dalla classe dirigente comunale e produsse azioni avverse nei confronti del nuovo capitano e di tutta la sua *familia*.

---

<sup>266</sup> Al riguardo si veda BONAZZI, *Storia di Perugia*, I, pp. 299-301, MENICETTI, *Storia di Gubbio*, I, p. 61 e soprattutto CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 101-104 e anche pp. 115-118 dove l'Autrice fornisce un ottimo commento al lodo arbitrale del 1259 che pose fine alla discordia tra Gubbio e Perugia.



### ***Orvieto 1251 e 1256: il capitaneus populi, il prior artium et societatum e gli anziani***

L'introduzione del capitano del Popolo al vertice del comune di Orvieto, nel gennaio 1251, è stata, giustamente, messa direttamente in relazione con quanto sperimentato poco prima, a partire dal mese di ottobre 1250, dal comune di Firenze, storico alleato orvietano<sup>267</sup>. Proprio a cavallo tra il 1250 e il 1251 i comuni di Orvieto e Firenze si erano infatti nuovamente avvicinati in funzione antisenesese, al fine di consolidare la presenza orvietana e fiorentina nel contado Aldobrandesco e di sostituirla a quella imperiale nella medesima area<sup>268</sup>. Ciò ha dunque portato Daniel Waley ad ipotizzare che proprio in occasione di questa alleanza militare il comune di Orvieto prese familiarità con la nuova magistratura del capitano del Popolo fiorentino e quindi, in occasione del rinnovo annuale del podestà, scelse di imitare il comune di Firenze, inaugurando la serie dei capitani del Popolo orvietano.

Ancora è stato messo in evidenza dallo stesso storico che «la prima partecipazione del popolo negli affari del comune (...) coincide esattamente con la creazione del capitano. Quando Orvieto trattò con il vicario imperiale per il contado Aldobrandesco il 7 gennaio 1251<sup>269</sup> le parti contraenti furono descritte come “il capitano, consoli e rettori del popolo, ed il comune e popolo di Orvieto”. L'intero negoziato per la sottomissione del contado Aldobrandesco fu condotto da autorità popolari in unione a quelle del comune. Da qui in avanti il popolo normalmente - ma non invariabilmente - è associato agli atti che interessano Orvieto relativi alle relazioni con le potenze estere»<sup>270</sup>.

Vale però sicuramente la pena di approfondire maggiormente entrambe queste perspicaci intuizioni di Daniel Waley e di analizzare nel dettaglio alcuni documenti risalenti al gennaio 1251, prendendo in considerazione un panorama un po' più ampio di quello costituito esclusivamente dal comune orvietano.

Quello che può considerarsi il dossier giuridico sull'acquisizione orvietana del contado Aldobrandesco consta di numerosissimi documenti, risalenti a vari decenni del XII e XIII

---

<sup>267</sup> WALEY, *Orvieto*, p. 68.

<sup>268</sup> Tutti i principali avvenimenti legati a questa nuova guerra contro Siena sono ampiamente trattati da WALEY, *Orvieto*, pp. 61-63.

<sup>269</sup> Si tratta del documento dell'8 gennaio 1251 citato in seguito. La datazione al 7 gennaio indicata in questa sede dal Waley deriva in realtà da un errore presente in uno dei due esemplari che tramandano questo atto. Nell'esemplare del Codice B, registato dal Fumi e quindi da lui datato all'8 gennaio, si legge *die dominico octavo intrante mense ianuarii*, mentre in quello del Codice Galluzzo, a cui evidentemente si rifà il Waley, si legge invece *die dominico septimo intrante mense ianuarii*. Dal momento che il 7 gennaio era sabato e l'8 domenica, è sicuramente da preferire la versione tramandata dal Codice B.

<sup>270</sup> WALEY, *Orvieto*, p. 67.

secolo <sup>271</sup>. Anche quelli relativi a questa specifica fase, coincidente con il sesto decennio del Duecento, sono piuttosto numerosi <sup>272</sup>. Tra tutti questi sono particolarmente significativi quattro atti: tre sono strettamente connessi l'uno all'altro e risalgono ai primi giorni del gennaio 1251, uno invece è della fine del medesimo mese.

I primi tre documenti, tutti tramandati in forma di copia autentica della seconda metà del secolo XIII, risalgono rispettivamente all'8, al 10 e al 12 gennaio 1251 <sup>273</sup>. L'8 gennaio il comune di Orvieto si accordò con *dominus Manfredus nepos markesi Lançee, vicarius Maritime et comitatus Ild(e)bandeski* e con suo fratello *Iacobus* <sup>274</sup> su una serie di *capitula*, con cui in sostanza acquisì una serie di castelli, di pertinenza loro o dei loro *castellani* situati nell'area meridionale del contado Aldobrandesco, e in cambio si impegnò ad accoglierli come cittadini orvietani e, come tali, a fornire loro la dovuta protezione. Il 10 gennaio l'*arengum* cittadino espresse voto favorevole all'adesione del Comune a tali *capitula*. Il 12 gennaio il sindaco del comune di Orvieto fece giuramento di protezione a Manfredi e Giacomo Lancia.

---

<sup>271</sup> Sarebbe impossibile elencarli tutti. Bastino quindi i rimandi a WALEY, *Orvieto*, p. 30 per le prime testimonianze di una mira espansionistica orvietana in questa direzione nella seconda metà del XII secolo; pp. 41-43 per le prime acquisizioni orvietane in questa area nei primi anni del Duecento; pp. 48-49 per alcuni scontri tra gli eredi del conte Aldobrandino e il comune di Orvieto negli anni venti del medesimo secolo; pp. 61-63 per l'alleanza tra Orvieto e Firenze in funzione antisenesese per il controllo di questa zona negli anni cinquanta dello stesso secolo; pp. 85-86 per i tentativi degli anni Ottanta di mantenere la presa su questo territorio nonostante le mire agioine. Sui conti Aldobrandeschi e il loro *comitatus* si rimanda a CIACCI, *Gli Aldobrandeschi*, corredato di una corposa appendice documentaria che occupa quasi interamente il secondo volume, e a COLLAVINI, "*Honorabilis domus*".

<sup>272</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, nn. CCLXXXIV-CCXCI, CCXCVII-CCC, CCCIX.

<sup>273</sup> Questi documenti sono tutti inediti. Disponiamo solamente degli accurati registri del Fumi (FUMI, *Codice diplomatico*, nn. CCLXXXIV-CCLXXXVI), che, come si è più volte sottolineato, omettono di indicare tutti i testimoni noti di uno stesso atto. Stando alle mie conoscenze i primi due di questi tre atti ci sono noti in due esemplari, trāditi dal cosiddetto Codice B e dal Codice Galluzzo, mentre il terzo è stato tramandato esclusivamente dal Codice B: il documento dell'8 gennaio 1251, per cui cfr. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXXXIV, è conservato in entrambi i cartulari comunali (ASO, ASC, Istrumentari, n. 868 (Codice Galluzzo), c. 58r e ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 1v, doc. a); anche il documento del 10 gennaio 1251, per cui cfr. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXXXV, è conservato in entrambi questi cartulari (ASO, ASC, Istrumentari, n. 868 (Codice Galluzzo), c. 57v, doc. b e ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 1v, doc. b); il documento del 12 gennaio 1251, per cui cfr. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXXXVI, invece si conserva solo nel Codice B (ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 1v, doc. c).

<sup>274</sup> Sull'identità di questi due personaggi permane, a mio avviso, qualche incertezza. Si tratta indubbiamente di rappresentanti imperiali (cfr. COLLAVINI, "*Honorabilis domus*", p. 334) e altrettanto indubbiamente di membri della famiglia Lancia, una stirpe di origine piemontese particolarmente legata a Federico II e poi alle sorti del Regno di Sicilia. Dal 1249 la Maremma e il contado Aldobrandesco erano state affidate, in nome dell'Impero, al vicario generale da Amelia a Corneto, nella persona di Galvano Lancia, che proprio tra il dicembre 1250 e il gennaio 1251, all'indomani della morte di Federico II e nel tentativo di favorire il dominio di re Manfredi in Italia centrale, assegnò il contado Aldobrandesco in nome dell'Impero prima al comune di Siena e poi a quello di Orvieto (SETTIA, *Lancia, Galvano*). Manfredi *nepos markesi Lançee*, che in questo documento figura come *vicarius Maritime*, è quasi certamente un suo vicario (cfr. WALEY, *Orvieto*, p. 61). Impossibile però stabilire con maggiore precisione eventuali legami di parentela tra Galvano Lancia da un lato e Manfredi e suo fratello Giacomo dall'altro.

Si fornisce di seguito un breve transunto dei tre atti, in modo tale da evidenziare il ruolo ricoperto da tutti i protagonisti istituzionali comunali in questa vicenda.

*Documento dell'8 gennaio 1251:* «In cassaro Pitigliani, presentibus domino Rufino de Bandello capitaneo Urbisveteris (...). Ista sunt capitula que querit (...) dominus Manfredus (...) a domino Rufino Dei gratia capitaneo Urbevetane civitatis et a consulibus et rectoribus populi dicte civitatis et a comune et populo civitatis eiusdem. In primis quod (...) recipiantur sub protectione (...) dicti domini Rufini capitanei, dictorum consulum et rectorum, comunis et populi civitatis iam dicte (...). Plena eis securitas personarum et rerum promittatur a predictis capitaneo, consulibus et rectoribus populi, comune et populo civitatis predicte videlicet omnibus illis castellanis et sergentibus, qui eum sequi voluerint (...) et assignare fortitias et munitiones, in quibus morantur, eidem comuni Urbevetano et potestati eiusdem civitatis, si aderit ipsa potestas, et dicto capitaneo, consulibus, rectoribus, comuni et populo Urbisveteris. Item petit se et (...) fratrem recipi in cives Urbisveteris, promittens (...) eidem domino Rufino capitaneo Urbevetano, dictis consulibus, rectoribus, comuni et populo Urbevetano facere acquistum rerum stabilium pro se in dicta civitate et ipsius pertinentiis et contrata mille librarum denariorum senensium et luccensium et pisanorum parve monete et mille librarum pro dicto domino Iacobo fratre suo (...). Pro quibus omnibus et singulis, si dicti capitaneus, consules et rectores, comune et populus dicte civitates promiserint et observaverint, (...) promittet prefatus dominus Manfredus reddere (...) dicto capitaneo, consulibus et rectoribus, comuni et populo dicte civitatis cassarum Pitigliani et cassarum (*segue un breve elenco di castelli del contado Aldobrandesco*), si castellani (...) voluerint reddere (...) predictis capitaneo, consulibus et rectoribus, comuni et populo dicte civitatis dicta cassara et fortitias (...), preter Pitigliani cassarum quod ipse dare (...) promittit capitaneo, consulibus, rectoribus, comuni et populo sepe dicte civitatis».

*Documento del 10 gennaio 1251:* «Presentibus rectoribus populi, domino Bonconte Monaldi et Iacobo Franki, convocatis hominibus et populo civitatis Urbisveteris ad arengum ad sonum campane et tubarum per precones comunis de mandato domini Ruffini capitanei et consulum civitatis predicte more solito in platea comunis, placuit dictis hominibus et comuni et universo populo nullo contradicente quod domino Manfredo et domino Iacobo (...) plena securitas concedatur (...) et dictus populus securitatem predictam dedit (...). Et ad hec explicanda (...) idem populus congregatus ad sonum tubarum prope cassarum Pitigliani fecit (...) dominum Andream Rubei syndicum et procuratorem dicti comunis ad dictam securitatem dandam (...), ad omnia (...) facienda que dictus populus facere posset (...), promittens idem populus ratum habere quicquid per dictum syndicum factum fuerit (...). Et dicta syndicaria facta fuit die iovis XII<sup>a</sup> intrante mense ianuarii».

*Documento del 12 gennaio 1251:* «Ante cassarum Pitigliani (...). Dominus Andreas Rubei de civitate Urbevetana, syndicus et procurator comunis et populi civitatis

Urbisveteris, nomine et vice dicti populi et comunis et pro ipso populo et comuni et eodem populo et comuni presente, consentiente et volente et nullo contradicente, concessit (...) plenam securitatem domino Manfredo (...), stipulanti pro se ipso et domino Iacobo suo fratre (...). Quam securitatem in anima dicti populi et eo presente et volente prefatus syndicus et procurator corporaliter tactis sacrosanctis Evangelii iuravit in perpetuum habere ratam (...), pro eo quod ipse dominus Manfredus (...) dedit (...) dicto comuni et populo Urbevetano dictum cassarum Pitigliani (...) et promisit in dicta civitate vel eius districtu facere acquistum pro se et domino Iacobo suo fratre de duobus mille librarum secundum tenorem pacti (...). Unde dictus populus et syndicus receperunt eos in cives (...)».

Nel primo documento, ogniqualevolta si fa riferimento agli obblighi del comune di Orvieto nei confronti dei due fratelli Lancia, compaiono esclusivamente e sempre nel medesimo ordine il capitano, i consoli e i rettori del Popolo e infine, in modo più generico, il *comune et populus civitatis eiusdem*<sup>275</sup>. Come si può ben vedere, solo in uno dei numerosi *capitula* questa particolare gerarchia istituzionale viene ribaltata e arricchita dalla presenza della carica podestarile, altrimenti mai ricordata nel testo di tutti questi atti. Al momento di prospettare l'eventualità che i *castellani*, seguaci dei due rappresentanti imperiali e titolari di un certo numero di castelli nel contado Aldobrandesco, volessero sottostare ai medesimi capitoli e quindi avessero intenzione di cedere la proprietà dei rispettivi *castra* al comune di Orvieto, si ricorda che questi avrebbero dovuto *assignare fortitias et munitiones, in quibus morantur*, al Comune e al podestà, *si aderit ipsa potestas*, nonché al capitano, ai consoli e rettori, al Comune e al Popolo di Orvieto, già nominati in precedenza.

Non soltanto c'è dunque una chiara appropriazione da parte di tutte le magistrature popolari, vecchie e nuove, delle funzioni governative e rappresentative del vertice istituzionale del Comune, ma si riscontra inoltre una loro tendenza ad occupare un po' tutte le posizioni giuridico-documentali 'disponibili' all'interno di questi atti. Infatti sia nel primo che nel secondo documento il capitano e i rettori del Popolo ricoprirono, a ben guardare, un duplice ruolo e oltre a comparire, come si è appena visto, tra i principali attori giuridici del primo atto, vale a dire come coloro che passo passo stabilirono tutti i punti dell'accordo tra il comune di Orvieto e i fratelli Lancia, presenziarono anche, in

---

<sup>275</sup> Nonostante il capitano Rufino non venga mai indicato esplicitamente come *capitaneus populi/comunis et populi* bensì solamente come *capitaneus Urbisveteris/Urbevetane civitatis*, il fatto che abbia agito sempre in congiunzione con i consoli e i rettori del Popolo, da un lato, e con il *comune et populus*, dall'altro, lascia pochi dubbi sulla natura popolare di tale carica. Il riferimento alla *civitas* invece che al *populus* nella qualifica istituzionale del capitano orvietano è forse da correlare al fatto che, presumibilmente, in tale occasione il *capitaneus Urbisveteris* fosse l'unico magistrato comunale di vertice allora in carica e facesse quindi le veci del *podestas* quale rappresentante ufficiale di tutti i *cives* di Orvieto.

qualità di *testes*, alle due azioni giuridiche documentate. Il capitano *Rufinus de Bandello* fece da testimone al primo atto, mentre i rettori del Popolo *Bonconte Monaldi* e *Iacobus Franki* ricoprirono il medesimo ruolo nel secondo caso.

Altre interessanti peculiarità storico-documentarie sono riscontrabili nel secondo e nel terzo documento, dove infatti, in via del tutto eccezionale e in modo fuori dall'ordinario, si assiste alla convocazione dell'*arengum* invece che del consiglio generale e speciale, come era consuetudine per discutere e approvare la condotta da far seguire al Comune in circostanze ordinarie<sup>276</sup>. Inoltre l'assemblea cittadina plenaria, eccezionalmente chiamata a valutare la richiesta di protezione avanzata dai fratelli Lancia in cambio della cessione di alcuni castelli nel contado Aldobrandesco, si era adunata nella piazza del Comune *de mandato domini Ruffini capitanei et consulum civitatis predictae*, quindi ancora una volta senza un concreto intervento del podestà, come invece ci saremmo potuti aspettare<sup>277</sup>.

In realtà, a ben guardare, ci troviamo di fronte a un'unica convocazione dell'*arengum*, avvenuta il 10 gennaio 1251, che diede vita a una duplice seduta assembleare, iniziata il 10 (doc. 2) e conclusasi il 12 gennaio (docc. 2 e 3). Il secondo e il terzo documento, pur avendo un diverso e specifico oggetto giuridico, finiscono col sovrapporsi parzialmente l'uno all'altro e con l'attestare congiuntamente un'unica realtà storico-istituzionale, che è però piuttosto dinamica. Il secondo atto documenta la duplice seduta dell'*arengum*, il terzo invece l'azione compiuta dal sindaco nel rispetto di quanto stabilito dall'assemblea cittadina plenaria e ancora al suo cospetto. I momenti attraversati dall'*arengum* e documentati da questi due atti sono quindi tre: 1) il 10 gennaio (doc. 2) *in platea comunis* venne convocato l'*arengum* e l'*universus populus* fornì il proprio assenso nel dare protezione ai fratelli Lancia ed approvò tutti gli *item* dell'accordo stabilito l'8 gennaio (cfr. doc. 1); 2) il 12 gennaio (doc. 2) nel castello di Pitigliano, dove risiedevano i fratelli Lancia, l'assemblea cittadina si aggiornò ed elesse un procuratore che concretizzasse la delibera presa il 10 gennaio (cfr. doc. 2); 3) il medesimo giorno e nel medesimo luogo

---

<sup>276</sup> È possibile che l'ultima convocazione dell'assemblea plenaria cittadina risalisse al 1237 (cfr. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXXV).

<sup>277</sup> Credo che i *consules* ivi indicati siano da identificare con i *consules et rectores populi* nominati nel documento precedente invece che con i membri di un consolato in senso stretto, non attestato altrove per questo periodo (l'ultima testimonianza di quattro *consules* alla guida del comune di Orvieto risale al 1241, per cui si veda PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, p. 371). Questi tre documenti infatti, tutti di mano del medesimo notaio, relativi al medesimo negozio giuridico e redatti a brevissima distanza temporale l'uno dall'altro, sono infatti quasi da considerare un tutt'uno. È possibile dunque che il notaio, al momento di redigere il secondo documento, abbia usato una terminologia piuttosto generica nel riferirsi a questi *consules*, proprio perché li aveva indicati con una maggiore dovizia di particolari nell'atto subito precedente. Inoltre questi *consules*, indubbiamente associati ai *rectores populi*, non possono che essere i *consules artium* già incontrati alla fine del decennio precedente, quando entrarono di diritto a far parte del consiglio generale e speciale del Comune (cfr. *supra* il cap. 1.2, § Orvieto 1244, 1247 e 1248 e a titolo di esempio FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXXIII).

(doc. 3) il neo eletto sindaco accordò solennemente ai fratelli Lancia la protezione del comune di Orvieto.

Molto interessanti sono le variazioni terminologiche impiegate dal notaio per indicare l'*arengum* e i suoi membri nel passaggio attraverso questi tre momenti: 1) nel momento della convocazione dell'*arengum in platea comunis* si parla di *homines et populus civitatis Urbisveteris* e in quello della delibera, approvata all'unanimità, di *dicti homines et comune et universus populus*; 2) nel momento dell'elezione del *syndicus et procurator comunis* si fa riferimento al *dictus populus, congregatus ad sonum tubarum prope cassarum Pitigliani*; 3) nel momento dello svolgimento dell'azione del neo eletto sindaco si indica costantemente che questa stessa azione era stata il frutto di una precisa volontà espressa dal *comune* e dal *populus civitatis Urbisveteris*: il *syndicus* è definito *procurator comunis et populi*, la sua azione si svolse *nomine et vice dicti populi et comunis et pro ipso populo et comuni*, nonché *eodem populo et comuni presente, consentiente et volente et nullo contradicente*.

E se è del tutto plausibile che l'*universus populus civitatis Urbisveteris* si fosse radunato a costituire l'*arengum* nella piazza del Comune per l'approvazione unanime di quanto stabilito tra il comune di Orvieto, rappresentato dal capitano del Popolo e dai consoli e rettori del Popolo, e i rappresentanti imperiali, meno credibile è invece che l'intera popolazione cittadina si fosse poi spostata di una cinquantina di chilometri per eleggere il sindaco del Comune e quindi assistere al giuramento prestato da quest'ultimo ai fratelli Lancia presso il castello di Pitigliano. Anche se i tre documenti non lo dichiarano esplicitamente, è lecito supporre che il *populus* presente a Pitigliano fosse solo una parte dell'*universus populus* in precedenza riunitosi ad Orvieto. Altrettanto plausibile è la presenza, presso questo stesso castello, del capitano e dei consoli e rettori del Popolo, che si erano precedentemente occupati di stabilire l'accordo, in nome del Comune, con i fratelli Lancia e che erano stati i mandanti della convocazione dell'*arengum*. Dunque la locuzione *comune et populus*, che assume i caratteri di un'endiadi onnipresente nel terzo documento, starebbe a indicare da un lato i rappresentanti istituzionali del Comune, in questo specifico caso coincidenti con magistrature popolari vecchie e nuove, e dall'altro quella porzione della cittadinanza orvietana recatasi a Pitigliano a presenziare all'azione del sindaco nei confronti dei fratelli Lancia. L'insistenza riscontrata nel terzo atto nel sottolineare un'attiva presenza del *populus* accanto al *comune* potrebbe appunto derivare da questa inusuale 'trasferta' di una parte dell'*arengum* cittadino e potrebbe essere stata impiegata dal notaio per ribadire costantemente che quanto promosso in nome del

Comune da magistrature esclusivamente popolari era in realtà il risultato di una volontà pienamente condivisa da tutti i cittadini orvietani e quindi in sostanza largamente legittima nonostante la momentanea assenza della carica podestarile.

Il podestà infatti ricomparve ben presto nella documentazione orvietana, a partire dal 21 gennaio 1251, nel quarto atto oggetto di analisi in questa sede, ancora relativo ai rapporti tra il comune di Orvieto e i fratelli Lancia<sup>278</sup>. In questo documento *dominus Markesinus filius domini Almerici, potestas Urbisveteris*<sup>279</sup>, *auctoritate et mandato consilii spetialis et generalis, rectorum populi et eorum XXIII<sup>or</sup> consulum artium et sotietatum condunatorum in palatio comunis, de eorum consensu et licentia*, investì Guido *Beccus* dell'incarico di sindaco del Comune, con il compito di riscuotere da *Manfredo nepos marchionis Lançe* quattrocento lire lucchesi e pisane, promesse dallo stesso *Manfredo* al comune di Orvieto.

Nonostante dunque si tratti di un atto di *syndicaria*, dove solitamente, all'interno di una solenne cornice istituzionale costituita dal consiglio generale e speciale del Comune, compariva tutto il vertice governativo comunale, e nonostante si tratti di un atto relativo al contado Aldobrandesco - quindi allo stesso affare in precedenza avviato dalle magistrature popolari del Comune - non vi è alcuna traccia del capitano del Popolo attestato nei primi giorni del gennaio 1251. In realtà quest'ultimo non compare più in nessuno dei numerosissimi atti risalenti al 1251<sup>280</sup> e bisogna attendere il 1256 per la sua seconda attestazione documentaria nel comune di Orvieto<sup>281</sup>.

È dunque possibile che nei primi giorni del gennaio 1251 il podestà documentato alla fine dello stesso mese, non fosse ancora entrato in carica. Questo infatti lascia supporre la proposizione *si aderit ipsa potestas* all'interno del documento dell'8 gennaio, dove, al momento di prospettare l'eventualità di una cessione al comune di Orvieto di una serie di castelli del contado Aldobrandesco di proprietà di alcuni seguaci dei due fratelli Lancia, si prevede che fosse il podestà a ricevere il possesso di questi *castra*. Non sembra quindi pienamente condivisibile l'ipotesi presentata dal Waley e ricordata all'inizio di questo capitolo. Più che una qualche divisione dei compiti tra podestà e capitano del Popolo,

---

<sup>278</sup> Questo documento, inedito, ci è pervenuto in forma di copia autentica della seconda metà del Duecento, tradita dal cosiddetto Codice B (ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 3v, doc. b; per il regesto di questo atto si veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXXXVII).

<sup>279</sup> Questa è l'unica attestazione di questo podestà, che infatti non è stato segnalato dal Pardi. Dal febbraio 1251 ricoprì l'incarico di podestà orvietano un cittadino romano, *Pietro Parentii* (PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, p. 372 e FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXCIII).

<sup>280</sup> Risalgono al 1251 circa una trentina di documenti (si veda FUMI, *Codice diplomatico*, nn. CCLXXXIV-CCCXIII).

<sup>281</sup> Cfr. PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, p. 372 e i documenti ivi citati.

associata ad una spiccata predilezione di quest'ultimo per la conduzione degli affari della politica estera comunale, si può invece supporre una vacanza della carica podestarile, colmata dal capitano del Popolo, che, congiuntamente con i consoli delle Arti e i rettori del Popolo, si trovò a compiere tutte quelle azioni giuridiche in rappresentanza del Comune che fino a quel momento erano state una prerogativa esclusiva del podestà.

A rendere meno evidente questo avvicendamento tra podestà e capitano del Popolo, potrebbe aver contribuito il fatto che *Rufinus de Mandello*, proveniente da Milano e in carica come capitano orvietano nei primi giorni di gennaio 1251, aveva ricoperto il ruolo di podestà nel medesimo comune l'anno appena precedente<sup>282</sup>. È possibile dunque che al termine del suo mandato come podestà non si fosse mai allontanato dalla città di Orvieto e che fosse passato dal ruolo di *potestas* a quello di *capitaneus populi* senza soluzione di continuità. Forse, per qualche merito particolare di *Rufinus*, gli orvietani sentirono l'esigenza di mantenerlo al vertice governativo comunale, ma invece di rieleggerlo come podestà per un secondo mandato consecutivo al primo, in deroga alle consuetudini locali che non prevedevano di norma una rielezione diretta di uno stesso personaggio nella stessa carica, lo scelsero per sperimentare una novità istituzionale, quella costituita dal capitano del Popolo. Il ritardo nell'elezione di un nuovo podestà e l'inusuale vacanza della carica podestarile può dunque essere passata quasi inosservata agli occhi dei cittadini orvietani meno attenti, che videro semplicemente *Rufinus* compiere, come capitano, le stesse identiche azioni che aveva compiuto in precedenza come podestà.

Un ultimo aspetto merita infine di essere brevemente approfondito. Oltre che pensare a una generica imitazione del comune di Firenze da parte di quello orvietano nell'introdurre il capitano del Popolo nel panorama istituzionale comunale, come ha giustamente fatto il Waley, è possibile intuire anche una qualche spinta verso questa direzione esercitata dallo stesso *Rufinus de Mandello*. Il fratello di Rufino, Uberto, ricoprì infatti la carica di podestà di Firenze pressoché in contemporanea con la capitania orvietana di Rufino<sup>283</sup> e quindi pochissimi mesi dopo l'introduzione del capitano del Popolo nel comune fiorentino. Ipotizzando dunque un qualche contatto tra questi due fratelli, reggitori professionisti di comuni operanti a non troppa distanza l'uno dall'altro, perché non vedere nell'introduzione del capitano del Popolo ad Orvieto un'intuizione del podestà uscente

---

<sup>282</sup> Al marzo 1250 risale la sua ultima attestazione come podestà di Orvieto (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXXXII).

<sup>283</sup> OCCHIPINTI, *Podestà «da Milano»*, p. 55. Sulla nobile famiglia Mandelli e sull'orientamento filopopolare di Rufino e Uberto si veda GRILLO, *Milano*, pp. 260-262 e 321-322 (cfr. anche GRILLO, *Mandello, Robaconte da*).



Rufino *de Mandello*, su imitazione diretta di quanto accaduto pochissimo tempo prima nella città retta dal fratello Uberto?

È però possibile che Rufino, nei primi momenti da capitano del Popolo, forse sentendosi ammantato di un particolare potere, derivatogli dall'aver ricoperto prima la carica di podestà e subito dopo quella di capitano e dall'aver promosso fattivamente una concreta ascesa del Popolo orvietano fino al vertice governativo comunale, si fosse forse sbilanciato un po' troppo in favore del Popolo, permettendo il prolungarsi della vacanza della carica podestarile. Questo avrebbe dunque fatto sì che con l'elezione del podestà Marchesino *Almerici* a fine gennaio si mettesse fine, almeno momentaneamente, a questa prima sperimentazione di un vero e proprio Comune di Popolo, guidato dal capitano e dai rettori del Popolo e dai consoli delle Arti.

Tra il 1251 e il 1256, come si è accennato in precedenza, il capitano del Popolo non è più attestato dalla documentazione orvietana conservata e, proprio a partire dal 1256, si verificarono altri cambiamenti istituzionali al vertice di quella che ormai può definirsi una vera e propria organizzazione politica di matrice popolare. Innanzitutto i *rectores populi* orvietani, testimoniati dagli anni quaranta del Duecento, vennero sostituiti dagli *ançiani*, presumibilmente nel numero di sette<sup>284</sup>. In secondo luogo si registra una certa intermittenza nell'elezione del capitano del Popolo, che non risulta quindi stabilmente presente al vertice del Comune. Questo magistrato viene infatti a volte affiancato e altre sostituito da un *prior artium et societatum* o *prior populi* di estrazione indigena<sup>285</sup>.

---

<sup>284</sup> Nell'Archivio di Stato di Perugia si conserva, sia in originale in forma di pergamena sciolta (ASP, CP, Diplomatico, perg. 1332) sia in copia autentica all'interno del quarto volume delle Sommissioni (ASP, CP, Sommissioni, n. 4, cc. 21r-22v), un documento del 1256 attestante la stipulazione di una *societas* tra i comuni di Perugia e di Orvieto (per il regesto si veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXI) o, meglio, il giuramento del sindaco del comune di Perugia di rispettare tutti i punti dell'accordo fissato tra questi due comuni, prestato davanti al consiglio generale e speciale del comune di Orvieto. In questo caso dunque emerge con evidenza la cornice istituzionale del consiglio comunale orvietano, di cui sono riportati più di un centinaio di nomi. È possibile che il comune di Orvieto conservasse un documento speculare a questo, attestante il medesimo giuramento prestato però dal sindaco orvietano davanti al consiglio del comune di Perugia. Nell'atto in questione, di seguito al giuramento del sindaco perugino, si legge: «Et consilium totum civitatis Urbevetane predictae adtendere et observare predicta similiter iuravit et primo potestas civitatis iamdictae. Nomina quorum de consilio sunt hec, in primis: dominus Thebaldus potestas ipsius civitatis, dominus Ugolinus capitaneus, dominus Dominicus Tonçelle prior, dominus Ugolinus, Labro Florentinus, Bevenuto Pepi, dominus Ildrebrandinus Nicole, Provençanus Lupiçani, dominus Petrus Bernardini, Faffutius domini Massei, antiani».

<sup>285</sup> Il primo *prior artium et societatum* attestato nel 1256 è *dominus Dominicus Tonçelle* (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXII). Nel 1257 questa stessa carica è ricoperta da *dominus Petrus Bernardini* (che aveva ricoperto la carica di *ançianus* l'anno precedente; per l'attestazione come *prior artium et societatum* v. FUMI, *Codice diplomatico*, nn. CCCLI e CCCXLII). I pochi documenti pervenuti del 1258 non fanno menzione di questo magistrato. Nei mesi di marzo e aprile 1259 questa stessa carica è nuovamente ricoperta da *dominus Dominicus Tonçelle*, priore già nel 1256 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLIX e ASO, ASC, Istrumentari, n. 871 (Codice de Bustolis altrimenti detto Codice Savello II), cc. 174v-175r, per cui cfr. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLX), mentre dal mese di giugno 1259 viene assegnata al *nobilis vir Cittadinus*

Al di là di questi mutamenti puramente formali, che restano comunque indicativi di una certa vitalità del movimento popolare orvietano e che sono forse da correlare con un qualche cambiamento del gruppo dirigente a guida del Popolo e con la volontà di rimarcarlo, si rileva una evidente continuità nei compiti istituzionali affidati, all'interno del Comune, ai magistrati popolari.

Gli incarichi affidati al *prior artium et societatum* e agli *ançiani* sembrano indirizzarsi verso molteplici direttive, un po' come si è già visto nel decennio precedente con i *rectores populi*. Sicuramente questo priore e il collegio di anziani venivano eletti in seno al consiglio popolare, costituito dai rappresentanti delle corporazioni e di altre *societates* popolari cittadine, e quindi incaricati di rappresentare di fronte al Comune questo stesso consiglio <sup>286</sup>. Altrettanto certamente affiancavano il podestà in azioni giuridiche particolarmente solenni e importanti per il Comune stesso <sup>287</sup> e in determinate occasioni potevano anche agire autonomamente *nomine et vice comunis Urbisveteris* <sup>288</sup>.

Inoltre sembra anche che il *prior* e gli *ançiani* potessero legiferare in maniera autonoma ed esclusiva, probabilmente in unione con il consiglio popolare da cui erano stati eletti, su determinate questioni, come quelle relative alla gestione delle *communalie* <sup>289</sup>. Proprio le *communalie* e le quietanze di grosse somme di denaro in favore del Comune sembrano tra gli affari comunali seguiti più da vicino da queste magistrature popolari, che infatti compaiono spesso, in tali documenti, o come attori giuridici accanto al sindaco del Comune o come testimoni al negozio stesso <sup>290</sup>.

---

Bertrami (FUMI, *Codice diplomatico*, nn. CCCLXbis, CCCLXI e CCCLXIII; negli ultimi due documenti citati viene indicato come *prior populi* oppure come *capitaneus sive prior populi*).

<sup>286</sup> Purtroppo per gli anni cinquanta del Duecento non disponiamo di un documento simile a quello del 1248, che tramandava una delibera del consiglio popolare orvietano e che è stato analizzato in precedenza (cfr. *supra* il cap. 1.2, § Orvieto 1244, 1247 e 1248). La denominazione stessa di questo priore lascia però intendere chiaramente la sua provenienza dal consiglio delle arti e delle società e quindi anche il suo ruolo di tutore degli interessi condivisi da queste compagini socio-politiche.

<sup>287</sup> Cfr. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXI, nn. CCCXLI e CCCXLII per le sottomissioni di Castel Pero e Valentano, n. CCCLIX e CCCLX per gli atti di *sindacaria* in vista delle sottomissioni dei signori di Bisenzio e dell'isola Martana.

<sup>288</sup> Si veda ad esempio il documento del settembre 1256 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXII), in cui due anziani furono incaricati di ricevere, *in loco*, il giuramento di obbedienza degli uomini de *Castellonkio iuxta lacum Bulseni* a nome del podestà e del priore.

<sup>289</sup> Si veda ad esempio il documento del novembre 1256 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXIII), in cui è testimoniata una sorta di permuta tra il conte di Cetona, che concesse al sindaco orvietano tutti i suoi possedimenti, e il comune di Orvieto, che in cambio gli trasferì tutte le *communalie* per sette anni, stimate *secundum ordinamentum prioris et anzianorum*.

<sup>290</sup> Si veda ad esempio il documento del giugno 1259 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXbis), attestante alcune convezioni sottoscritte dal sindaco del Comune e da un gruppo di appaltatori di *communalie*. Nell'escatocollo si legge infatti: «Actum est hoc in palatio dicti comunis in consilio speciali et generali dicti comunis ad sonum tubarum et campane more solito congregato, existentibus in dicto consilio nobili viro domino Cittadino Bertrami priore artium et sotietatum dicti comunis cum suis antianis, presentibus (...) universis aliis in dicto consilio existentibus» (si trascrive da ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 21v). Ancora si veda il documento del novembre 1259 (FUMI,

### **Assisi 1251: i capitanei guerre e i capitanei populi**

Nel febbraio 1251 i comuni di Perugia, Orvieto, Spoleto, Narni e Assisi sottoscrissero una *societas*<sup>291</sup>, in vista della quale ognuno dei cinque contraenti provvide all'elezione di un *sindicus vel procurator*. Di tutti questi atti di *sindicaria* si conservano solo quelli prodotti dai comuni di Narni<sup>292</sup> e Assisi<sup>293</sup>. Quest'ultimo è particolarmente interessante, perché, come è consuetudine per tale tipologia documentaria, reca menzione di tutti gli ufficiali comunali di vertice che concorsero, in seno al consiglio generale e speciale, alla scelta e all'investitura del sindaco comunale. Tra questi figura anche una particolare magistratura collegiale, dai connotati un po' oscuri e, a mio avviso, quasi sconosciuta nel panorama dei comuni italiani. Si riporta di seguito un estratto testuale di questo documento:

«Dominus Raul (*di incerta lettura; Fumi ha letto Paulus*) Petri Gregorii Romanorum proconsul potestas Asisii et capitanei guerre et capitanei populi et consilium generale et speciale ipsius civitatis in palatio comunis per sonum utriusque campane voce preconia more solito congregatum concorditer nemine contradicente vice et nomine comunis Asisii fecerunt Bonaiontam Anganioli absentesm scindicum comunis Asisii (...) in quo consilio interfuerunt dicti capitanei silicet dominus Rainaldus Iohannis iudex, Daniconutius (*di incerta lettura*) domini Paridis, Iohannes Vivieni, Paulus domini Savini, Iacobus Tancredi, Mercatus Feliciani et Ientilis Mangoli. Et hii consilarii (*segue un lungo elenco di trentadue nomi di consiglieri*) et multi alii in magna quantitate interfuerunt».

Il testo di questo atto si apre dunque con la rassegna delle componenti istituzionali del Comune e si chiude con un nutrito elenco di consiglieri comunali. In questo caso dunque non soltanto l'elezione del sindaco avvenne nell'ambito della solenne cornice istituzionale costituita dal consiglio generale e speciale, ma anche il testo documentario relativo alla medesima nomina fu 'incorniciato' dal notaio redattore dalla presentazione di questo stesso consiglio e dall'enumerazione di alcuni dei suoi membri, posti rispettivamente in apertura e in chiusura.

All'inizio del testo, in posizione predominante, compare naturalmente il *potestas Asisii*, ma accanto a questo e prima della menzione del *consilium generale et speciale*

---

*Codice diplomatico*, n. CCCLXI), in cui il priore Cittadino compare accanto al sindaco comunale come destinatario di una serie di *quietationes* di varie somme di denaro. Infine si veda il documento del dicembre 1259 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXIII), in cui il priore Cittadino compare in simile veste, mentre lui stesso e gli anziani figurano anche come testimoni alla quietanza.

<sup>291</sup> Questo documento è edito da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 233; per il regesto si veda anche FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXCV.

<sup>292</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXCII.

<sup>293</sup> Ci è stato tramandato in forma di copia autentica della seconda metà del Duecento in uno dei cartulari orvietani (ASO, ASC, Istrumentari, n. 868 (Codice Galluzzo), c. 44r), per il cui regesto si veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXCIV.

vengono ricordati i *capitanei guerre* e i *capitanei populi*. L'elenco dei consiglieri che precede l'*actum* si apre a sua volta con i sette nomi dei *capitanei*. Purtroppo, così come i nominativi dei consiglieri non sono distinti tra i membri del consiglio speciale e quelli del consiglio generale, similmente i sette nomi di questi *capitanei* non sono suddivisi tra quelli 'di guerra' e quelli 'di popolo'.

Forse, più che far decisamente parte dell'esecutivo accanto al podestà, facevano parte dell'organo consigliare del comune di Assisi, dal momento che sembrano costituire un ristrettissimo collegio di consiglieri, sicuramente però investiti di una qualche mansione peculiare che li distingueva da semplici membri del *consilium generale et speciale* e che li avvicinava in qualche modo all'ufficio podestarile. Di certo c'è un qualche nesso tra questi *capitanei guerre/capitanei populi* e i *capitanei guerre et portarum/rectores civitatis et populi* incontrati nel decennio precedente. A maggior ragione perché due personaggi che nel 1246 ricoprono la carica di *rectores civitatis et populi*, vale a dire *Paulus dompni Savini* e *Iohannes Vivenii*, figurano come *capitanei* nel documento in questione. Inoltre il numero dei *capitanei guerre/populi* del 1251 è lo stesso dei *capitanei/rectores* del 1246, così che è possibile ipotizzare che i *capitanei guerre* fossero tre e i *capitanei populi* quattro, nel rispetto della stessa divisione registrata per il 1246 tra i *capitanei guerre et portarum* e i *rectores civitatis et populi* <sup>294</sup>.

Nel passaggio dal 1246 al 1251 questo collegio perse però, nella sua denominazione, ogni riferimento concreto alla *civitas* di Assisi: i *capitanei guerre et portarum* diventarono infatti *capitanei guerre* e i *rectores civitatis et populi* mutarono nome in *capitanei populi*. Il motivo è forse da ricercare nel fatto che era venuta meno quell'esigenza di difesa materiale e militare della città che, probabilmente, aveva determinato la nascita negli anni quaranta del Duecento di questo peculiare manipolo di magistrati comunali. Del tutto impossibile è invece ipotizzare se questo collegio avesse continuato ad operare ininterrottamente dal 1246 al 1251, cambiando nome ad un certo punto di questo torno d'anni, oppure fosse stato sospeso in tempo di pace e quindi ripristinato, con qualche variazione, intorno al 1251. Così come credo sia impossibile circoscriverne meglio i compiti istituzionali oppure individuare la provenienza dei suoi membri da determinate porzioni della società cittadina <sup>295</sup>.

---

<sup>294</sup> V. *supra* il cap. 1.2, § Assisi 1246.

<sup>295</sup> Per il comune di Assisi del pieno Duecento si segnala una grande lacuna storiografica, dal momento che questa realtà comunale, fin dai noti studi del Fortini, è sempre stata analizzata in funzione della carismatica figura di san Francesco. Attualmente disponiamo per il XII e primo XIII secolo dei pregevoli lavori di D'Acunto, focalizzati però soprattutto sulla storia episcopale e meno specificamente su quella comunale (tra i quali si segnala D'ACUNTO, *Assisi nel Medioevo*, una miscellanea di saggi inerenti vari

Si possono però evidenziare alcune caratteristiche di questa peculiare magistratura collegiale del comune di Assisi, che in qualche modo concorrono ad avvicinare questa realtà comunale a quelle del resto d'Italia. Si tratta infatti di un collegio che, in un certo senso, era a metà strada tra il potere legislativo e quello esecutivo: proveniva dal consiglio generale e speciale e in un certo senso ne costituiva un vertice ancor più ristretto che collaborava strettamente con il podestà. Proprio perciò ricorda, in parte, il collegio di anziani che affiancava il priore del Popolo a Orvieto, come si è appena visto, e a Perugia, come si vedrà a breve. Diversamente dagli anziani però, tutti dotati di una medesima denominazione e quindi di un medesimo ruolo e reclutati all'interno di un consiglio esclusivamente popolare, questo collegio di *capitanei* era a tutti gli effetti una magistratura collegiale bipartita, i cui membri venivano probabilmente reclutati in seno ad un consiglio generale e speciale del Comune che non si era ancora aperto in maniera evidente a *societates* di matrice popolare.

Forse la ricostituzione nel 1251 di un collegio di tal fatta sperimentato in tempo di guerra nel 1246 - oppure la sua persistenza al vertice del comune di Assisi tra il 1246 e il 1251 - è comunque un qualche tipo di risposta, molto 'personale' e quindi tipica, credo, del solo comune assisano, a una qualche pressione politica da parte di un movimento popolare in formazione, che operava al di fuori del consiglio generale e speciale o ai suoi margini e per il quale forse un collegio bipartito di cittadini, operante accanto all'unico podestà forestiero, costituiva l'unico mezzo per rappresentare in maniera immediata ed evidente quella bipartizione sociale tra *militēs/nobiles* e *pedites/populares* che sappiamo essere tipica di tutte le realtà comunali italiane del Duecento.

### ***Perugia 1251, 1255 e 1259: i bailitores societatis, il capitaneus populi, il prior artium e gli antiani***

Nonostante le prescrizioni contenute nei noti *ordinamenta populi* del 1260, che prevedevano non soltanto l'abolizione di tutte le *societates* attive in città ma anche la distruzione di tutta la loro documentazione<sup>296</sup>, ci sono pervenute due diverse raccolte di

---

aspetti del rapporto tra le istituzioni ecclesiastiche assisiane e la comunità cittadina, e D'ACUNTO, *Vescovi e canonici*, pp. 87-85, incentrato sui rapporti tra il Capitolo di S. Rufino e il comune di Assisi nella prima metà del Duecento, che sono entrambi corredati di edizioni documentarie), e più in generale di qualche miscellanea di ampio respiro (come *Assisi anno 1300*, *Assisi al tempo di Federico II*, *Assisi al tempo di san Francesco*).

<sup>296</sup> Gli *ordinamenta populi* sono editi da ANSIDEI, *Regestum reformationum*, pp. 162-165 e da GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 386-390. Sono stati anche ben analizzati da MAIRE VIGUEUR, *Il comune popolare*, in particolare pp. 49-50, e da POLONI, *Potere al popolo*, pp. 135-147. Al riguardo si veda VALLERANI, *Movimenti di pace*, in particolare pp. 369-374 e 412-413, che dimostra una stretta correlazione tra la volontà di pacificazione delle compagini sociali in lotta in città, promossa dai Flagellanti, e quella, analoga, che emerge dall'emanazione degli *Ordinamenta populi*.

*capitula* approvati dagli aderenti a due differenti *societates* di Popolo perugine, entrambe risalenti agli anni cinquanta del Duecento. La prima fu ratificata nel 1251 da tutti gli affiliati alla *societas Leonum Balcanorum* di porta Sole <sup>297</sup>, la seconda invece nel 1259 dagli aderenti alla *societas burgus de porta Heburnea et ipsius porte* <sup>298</sup>. Tali società non nacquero però esattamente in questo decennio e, pur essendo chiaramente testimoniate solo da questi due documenti risalenti agli anni cinquanta del Duecento, erano sicuramente già attive almeno dagli anni trenta, da quando cioè comincia a essere testimoniata la presenza dei *bailitores societatum* all'interno del *consilium generale et speciale* del comune di Perugia. Solo adesso però riusciamo a delineare con maggiore chiarezza la natura di queste *societates* attestate fin dal quarto decennio del XIII secolo e i compiti affidati dagli affiliati ai propri rappresentanti, denominati appunto *bailitores*.

Queste due raccolte di *capitula* societari sono piuttosto simili, sia per forme documentarie sia per contenuto, e riuniscono norme volte a regolare non tanto i loro rapporti con altre *societates* o con il Comune, quanto il loro funzionamento interno <sup>299</sup> e quindi a delineare con precisione i diritti/doveri di tutti gli affiliati e le pene pecuniarie da imporre ai contravventori <sup>300</sup>. Tutte le disposizioni approvate sembrano inoltre mirare a garantire agli aderenti una 'mutua assistenza' reciproca, in molteplici occasioni della vita comunitaria <sup>301</sup>. Molto interessanti sono anche i *capitula* volti a disciplinare parzialmente eventuali dispute giudiziarie interne o esterne alla *societas* <sup>302</sup>.

---

<sup>297</sup> Il documento è edito da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 234.

<sup>298</sup> Il documento è edito da GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 380-384.

<sup>299</sup> Ad esempio nel documento del 1251, in relazione alle convocazioni delle sedute, si legge: «Item dicimus et ordinamus quod bailitores temporales huius societatis teneantur facere congregationem sotiorum hinc ad prelibatum tempus omni anno quattuor vicibus et plus». In quello del 1259, in relazione alle modalità di elezione dei *bailitores*, si legge: «Item dicimus et ordinamus quolibet anno usque ad expletum tempus sint duo bailitores et duo consiliarii qui debeant elegi et vocari hoc modo: quod bailitores preteriti anni debeant facere tot briscioli quot erunt homines societatis, et duo briscioli sint divisi ab aliis ita quod possint recognosci ab aliis, et qui habuerunt illos duos briscioli eligere debeant duos bailitores bonos et legales et ydoneos».

<sup>300</sup> Ad esempio nel documento del 1251 si legge: «Item dicimus et hordinamus quod nullus ex sotiis dicte societatis possit nec debeat in aliam societatem quam in ista intrare hic ad dictum tempus, sub banno XX solidorum». In quello del 1259 si legge: «Item dicimus et ordinamus quod omnes homines istius societatis debeant obedire bailitoribus quando inponerentur eis aliquod preceptum pro utilitate societatis; et si quis contrafecerit solvat pro qualibet vice VI denarios».

<sup>301</sup> Ad esempio nel documento del 1251, in caso di malattia e/o di morte di uno degli aderenti, si legge: «Item dicimus et ordinamus quod, si quis ex sotiis huius societatis infirmaretur hinc ad prelibatum dictum tempus, quod teneamur ipsum vigilare et custodire et dare sibi de nostro si necesse fuerit ad mandatum bailitorum qui pro tempore fuerint et consiliariorum; et si quis ex sotiis cessaret ire ad custodiam cum iniunctum fuerit ei a bailitoribus, solvat pro vice qualibet huic societati nomine banni XII denarios, et bailitores auferre teneantur; et si quis ex sotiis hinc ad prelibatum tempus moriretur, quod Deus avertat, teneamur et promittimus habere unum duplerium cere ad mandatum bailitorum et consiliariorum temporalium». In quello del 1259, nel caso in cui uno dei *sotii* avesse necessità di presentare dei fideiussori, si legge: «Item dicimus et ordinamus quod si alicui sotiorum necesse fuerit aliquam fideiussionem bailitores precipere debeant duobus sotiorum qui debeant fideiubere pro dicto sotio usque in XXV [libris denariorum]; salvo quod ille sotius pro quo alii fideiusserint teneatur ipsos indemnes conservare suo simplici iuramento;

Innegabile dunque che si tratti di due *sotietates* in tutto e per tutto analoghe, dal momento che entrambe approvarono disposizioni interne molto simili. Altrettanto indubbiamente si caratterizzarono per un forte legame con il quartiere di residenza dei propri affiliati, rispettivamente quello di porta Sole per la *sotietas* documentata nel 1251 e quello di porta Eburnea per quella attestata nel 1259<sup>303</sup>. In nessuna occasione però gli aderenti si definiscono esplicitamente *pedites*, seppure sia lecito supporlo, così come sono del tutto sottaciuti sia il coinvolgimento dei rispettivi *bailitores* nelle sedute del consiglio generale e speciale del comune di Perugia sia un qualche legame con il *populus* perugino. Nel documento del 1251 è però descritto l'equipaggiamento fornito agli affiliati dai *bailitores* - costituito da *capellum, scutum sive targiam et conoscentiam et unam banderiam vel vexillum ad insingnam Leonum Balcanorum*<sup>304</sup> *mediam ad aurum et mediam verme glam* - che fornisce un innegabile carattere 'armato' alla *societas*, presumibilmente ostentato sia in battaglia sia forse anche in occasione di alcune celebrazioni religiose e manifestazioni pubbliche<sup>305</sup>.

Il carattere 'popolare' di queste società armate rionali emerge nelle formule d'onore con cui si aprono le due raccolte di *capitula* approvati e sottoscritti da tutti gli aderenti alla *societas*. Come è noto, questa formula è tipica soprattutto di «pattuizioni intercittadine e

---

et si ille non pos[sit] eos indempnes conservare, sotii omnes predictae sotietatis teneantur et debeant eos indempnes conservare; et si illi sotii quibus preceptum fuerit quod faciant dictam fideiussionem, et non fecerit, dare et solvere teneantur nomine banni XX solidos denariorum bailitoribus dicte sotietatis pro dicta sotietate, et nichilominus ipsos cogere teneantur ad faciendum dictam fideiussionem».

<sup>302</sup> Ad esempio nel documento del 1251 si legge: «Item dicimus, ordinamus, volumus et promittimus unus alterum valere, consulere et iuvare in curia et extra iusta suum posse de suo usu et ratione bona fide sine fraude hinc ad dictum tempus contra omnes personas excepto contra patrem, matrem, fratrem carnalem, consobrinum, çium et nepotem ac congenatum; hoc addito et adiuncto, quod, si predicti cons[angui]nei alicuius sotii h[ui]us sotietatis molestarent vel questionem moverent alicui sotiorum dicte sotietatis in suo usu et ratione, teneamur ipsum iuvare bona fide sine fraude iusta nostrum posse; et si quis contra fecerit solvat nomine banni et bailitores teneantur ei vel eis auferre XX solidos denariorum, et si auferre neglesserint eandem penam huic sotietati de eorum solvere teneantur». In quello del 1259 si legge: «Item dicimus et ordinamus quod si aliqua questio erit inter sotios usque in V solidis, bailitores qui sunt vel erunt ipsam questionem possint et debeant diffinire».

<sup>303</sup> In quest'ultimo si legge infatti: «ipsi sotii homines de burgo de porta Heburnea diligere et honorare debeant iuxta posse». Il Bartoli Langeli in nota alla sua citata edizione del documento del 1251 parla per entrambe di «società di borgo», perché il borgo di porta Eburnea è esplicitamente ricordato nel documento del 1259 e la data topica di quello del 1251 è una chiesa situata nel borgo di porta Sole. Nella formula d'onore del documento 1259 si parla però di *homines burgus porte Heburnee et ipsius porte*, quindi sia dei residenti nel borgo situato al di fuori della porta, sia di coloro che abitavano nei pressi della stessa porta, presumibilmente all'interno delle mura cittadine. Forse erano società che, pur riunendo principalmente abitanti di questi due borghi, potevano anche includere coloro che risiedevano nei quartieri 'interni' di porta Sole e di porta Eburnea.

<sup>304</sup> Per alcune riflessioni sul simbolo scelto dalla *societas* di porta Sole si veda BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 529 nota 1.

<sup>305</sup> Questo sembra sottintendere la prescrizione del documento del 1251 secondo la quale i *sotii* erano tenuti *omni anno annuatim hinc ad dictum tempus completum celebrare cum luminariis festum sanctissimi Herculani* (per cui cfr. anche VALLERANI, *Movimenti di pace*, p. 398).

tra Comuni e soggetti locali»<sup>306</sup>, non stupisce quindi il suo impiego negli atti costitutivi di *societates* di più limitato respiro, come appunto quelle in questione, che furono sottoscritte da un numero piuttosto esiguo di *cives* perugini e non certo dagli abitanti di diverse comunità, più o meno popolate. Gli accordi stipulati da un certo numero di Comuni in vista di una qualche complicata manovra di politica ‘estera’ e quelli stilati all’interno di una singola città da una ristretta porzione dei suoi abitanti venivano infatti entrambi definiti *societates*, in quanto stabilivano vincoli giuridici molto stretti tra tutti gli aderenti. Questi infatti rinunciavano ad agire autonomamente in determinate occasioni in vista del raggiungimento di un obiettivo comune, solitamente piuttosto concreto ma spesso ammantato di una valenza ideologica di più ampia portata, proprio tramite la formula d’onore<sup>307</sup>.

La formula d’onore che apre il documento del 1251 è la seguente:

«Ad honorem Dei omnipotentis et beate Marie semper virginis, beatorum apostolorum Petri et Pauli sanctorumque martirum Laurentii et Herculani et ad honorem et reverentiam Romane Ecclesie et alme urbis Rome et ad honorem et bonum statum ac augmentum comunis Perusii et ad honorem, pacem et tranquillitatem et bonum statum omnium sotiorum qui sunt et qui erunt in hac sotietate».

Quella del documento del 1259 è ancora più ricca della precedente:

«Ad honorem domini nostri Yesu Christi et sue matris santissime Marie virginis et beatorum apostolorum Petri et Pauli; [et ad] honorem beatorum martirum Laurentii et Herculani, martirum et confessorum, beati Dominici et Francisci, et omnium sanctorum et sanctarum Dei; et ad honorem et reverentiam Ecclesie Romane et domini pape et suorum fratrum, et Romane civitatis; et ad honorem et reverentiam et bonum statum et pacem et tranquillitatem Perusine civitatis et districtus; et ad honorem et reverentiam domini Ranaldi de Brunforte honorabilis potestatis Perusii civitatis, et capitanei populi Perusii<sup>308</sup>, et eorum successorum; et ad honorem et reverentiam sotietatis infrascriptorum sotiorum et hominum burgus de porta Heburnea et ipsius porte».

---

<sup>306</sup> BARTOLI LANGELI, *Notariato, documentazione*, pp. 275-277; la citazione è da p. 275.

<sup>307</sup> Cfr. BARTOLI LANGELI, *La formula d’onore*, soprattutto pp. 126-129, dove questa formula è compiutamente analizzata in tutte le sue più o meno complesse partizioni in riferimento ad alcuni documenti perugini degli anni 1198-1219 e agli studi del Fissore su coevi documenti del comune di Asti, e pp. 124-125, dove si accenna brevemente alle formule d’onore con cui si aprono i due statuti societari in questione e si ipotizza un loro legame con quelle che certamente da tempo aprivano gli statuti comunali perugini.

<sup>308</sup> È possibile che il nome del capitano del Popolo sia stato omissso perché questo stesso ufficiale era in via di elezione. Il documento risale infatti alla fine dell’aprile 1259 e solitamente il nuovo capitano prendeva servizio il primo maggio. Stando alla cronotassi dei capitani del Popolo di Perugia, approntata da GIORGETTI, *Podestà, capitani*, p. 314, nell’aprile 1259 avrebbe dovuto essere ancora in carica *Gallus de Horimbello de Mediolano*, attestato però concretamente solo tra il mese di maggio e quello di agosto 1258. Il suo successore *Stephanus de Leccacorvis* prese servizio nel mese di maggio 1259.



Nonostante la seconda risulti più prolissa della prima, la sostanza è grosso modo analoga. Le due *societates* armate rionali dichiaravano solennemente, tramite queste dettagliate formule d'onore presentate all'inizio dei propri documenti costitutivi, innanzitutto la propria fede cristiana, quindi la loro natura guelfa e infine la propria ideologia politica di riferimento, improntata al mantenimento del *bonum statum* del comune e della città di Perugia, della *societas* stessa e di tutti i suoi aderenti. Fra l'altro non si tratta solo di un messaggio propagandistico fine a se stesso, dal momento che tutti gli *item* che seguono queste formule d'onore, sopra brevemente presentati, erano effettivamente votati a facilitare nel concreto il buon funzionamento della *societas* e anche la vita quotidiana di tutti gli affiliati, presupposto ineludibile per concorrere al mantenimento di un pacifico stato di tutta la comunità cittadina. I *capitula* di entrambe le *societates* erano inoltre stati emanati nel pieno rispetto della legislazione comunale e questa conformità delle regole societarie agli ordinamenti del Comune è chiaramente ribadita nel primo documento<sup>309</sup>. Nel secondo invece in più punti ci si riferisce al podestà del Comune come a un'autorità superiore, che in determinati casi era tenuta ad entrare negli affari interni della *societas*<sup>310</sup>.

Tra la prima raccolta di *capitula* societari del 1251 e la seconda del 1259 era però intercorso un importante cambiamento istituzionale all'interno del comune di Perugia: era stato introdotto accanto al podestà il capitano del Popolo. Le prime attestazioni documentarie di questa carica risalgono al 1255, quando fu ricoperta da un cittadino bolognese, Guido *domini Tuccimanni*<sup>311</sup>, e testimoniano una significativa bipartizione dei compiti istituzionali affidati al capitano<sup>312</sup>. Due documenti infatti lo vedono impegnato nell'espletamento del suo potere giudiziario in collaborazione con il proprio giudice<sup>313</sup>, un terzo invece come promotore, accanto al podestà in carica, delle *diffinitiones comunantiarum comunis Perusii*<sup>314</sup>.

---

<sup>309</sup> Nel documento del 1251 si legge infatti: «Item dicimus et ordinamus quod, si aliquod supradictorum capitulorum esset in preiudicium vel contra comune Perusinum vel Romanam Ecclesiam, nolumus ipsum valere et penitus recusamus et sit cassum et venum et nullius valoris».

<sup>310</sup> In quello del 1259 si legge: «In primis dicimus et ordinamus quod bailitores (...) debeant guidare et ducere ipsam sotietatem bono modo (...); et si aliquis bailitorum qui nunc est vel erit contrafecerit, dare teneantur nomine banni dicte sotietatis vel eorum legitimo procuratori XX solidos; et potestas qui nunc est vel erit cogere debeat ipsum bailitorem vel ipsos ad dictum bannum solvendum (...). Item dicimus et ordinamus [quod] quicumque intraverit in ha[n]c sotietate[m] non possit toto tempore istius sotietatis intrare in aliam sotietatem, nisi esset coactus a potestate Perusii».

<sup>311</sup> GIORGETTI, *Podestà, capitani*, p. 313.

<sup>312</sup> Al riguardo si veda quanto riportato da GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. 100, nota 4 e p. 103, dove sono citati e brevemente commentati questi stessi documenti attestanti per la prima volta l'esistenza di un capitano del Popolo perugino. Si veda anche MAIRE VIGUEUR, *Il comune popolare*, pp. 44-52.

<sup>313</sup> ASP, CP, Diplomatico, pergg. 1330 e 2521.

<sup>314</sup> ASP, CP, Sommissioni, n. 2, cc. 159r-160v.

Alle riflessioni proposte al riguardo in importanti studi<sup>315</sup> si possono solo aggiungere un paio di considerazioni. Per prima cosa si può evidenziare che, mentre i due citati documenti di ambito giudiziario, conservatisi in originale su due pergamene sciolte, sono sicuramente estranei a una redazione su registro, l'atto contenente le *diffinitiones comunantiarum*, invece, era stato registrato. Questo documento ha una tradizione indiretta e complessa: si tratta infatti di una copia autentica del 1268, trädita dal secondo volume delle Sommissioni<sup>316</sup>, a sua volta esemplata sulla base di una precedente copia autentica non datata (ma ovviamente circoscrivibile tra il 1255 e il 1268) tratta da un *quaternus comunis Perusii dictarum comunantiarum comunis Perusii*. Non conosciamo il nome del notaio incaricato di redigere questo *quaternus comunantiarum*, dal momento che, come spesso accadeva nel caso di copie da registro, il redattore della copia, il notaio *Bonaportus*, al momento di descrivere il proprio antografo nell'autentica, lo omise, probabilmente perché la sottoscrizione notarile trovava posto in fondo al registro e non in calce al singolo documento che stava copiando.

Il secondo dato da mettere in risalto, poiché è finora passato del tutto inosservato, riguarda la persona di Guido *domini Tuccimanni*, il quale dopo aver servito il Comune come capitano nel 1255, nel 1256 rimase a Perugia come podestà<sup>317</sup>. A Perugia avvenne un po' il contrario di quanto visto sopra per il comune di Orvieto, dove il primo capitano del Popolo aveva ricoperto la carica di podestà l'anno immediatamente precedente.

Le affinità tra questi due comuni non si esauriscono però qui. Anche a Perugia, così come a Orvieto, poco dopo l'introduzione del capitano del Popolo si scelse di affiancarlo, e forse a volte di sostituirlo, con un *prior artium* e un collegio di otto *antiani*. Infatti per la prima volta in documento del 1257, relativo alla sottomissione al comune di Perugia del *castrum* di Compresseto<sup>318</sup>, accanto al podestà *dominus Aldrebandus de Riva*, compaiono anche *dominus Bernardus Benecase prior* e *dominus Sinibaldus magistri Mathei, dominus Thomaginus magistri Brunatii iudic(is), Ranerius Guidonis, Iohannes domini Rainaldi Munaldi, Benvenutus Peri Yse, Iacobus domine Vite, Perusius Guerroli et Iacobus Bencevenne antiani populi Perusini*.

---

<sup>315</sup> V. *supra* nota 50.

<sup>316</sup> La data di questa copia, nonostante non sia esplicitata nella formula di autenticazione, è stata ricavata dagli estremi cronologici dell'incarico del magistrato comunale che commissionò questa stessa copia. Si tratta di *Brissianus de Salis*, capitano del Popolo di Perugia nel 1268 (GIORGETTI, *Podestà, capitani*, p. 317).

<sup>317</sup> GIORGETTI, *Podestà, capitani*, p. 83.

<sup>318</sup> ASP, CP, Sommissioni, n. 1, cc. 79v-80r. Un altro esemplare dello stesso documento è in ASP, CP, Sommissioni, n. 2, c. 158rv. Per il regesto si veda ANSIDEI-GIANNATONI, *I codici delle sommissioni*, II, p. 146. Cfr. anche RIGANELLI-TIBERINI, *Storia di un insediamento*, p. 79.

## **Todi 1255 e 1258: il capitaneus populi, gli antiani e i consules artium, il camerarius populi**

Secondo una nota cronaca tudertina, compilata nel XV secolo da Gian Fabrizio degli Atti <sup>319</sup>, il primo a ricoprire la carica di capitano del Popolo a Todi fu un cittadino bolognese, Bonifacio Castellani <sup>320</sup>. Di questo *capitaneus populi* e del suo operato in seno al comune di Todi non permangono però testimonianze documentarie all'interno dell'Archivio storico comunale di Todi. Inoltre un documento tudertino del 1257, trådito tuttavia da uno dei cartulari comunali orvietani <sup>321</sup> e relativo all'elezione di un sindaco nel solenne ambito del consiglio generale e speciale del comune di Todi, non reca menzione di alcun capitano del Popolo accanto al podestà in carica, né tantomeno descrive un consiglio comunale 'allargato' ad includere alcuni rappresentanti del Popolo.

Il primo capitano del Popolo attestato dalla documentazione tudertina è Offreduccio di Gerardo, di estrazione indigena <sup>322</sup>. Egli compare in una *reformatio* del consiglio generale e speciale del comune di Todi varata nel 1258 <sup>323</sup>, piuttosto interessante sia perché testimonia la presenza al vertice del Comune di questa e di altre magistrature popolari, mai documentate in precedenza a Todi, sia per alcune peculiarità diplomatiche. Se ne fornisce di seguito un transunto:

«Anno eiusdem millesimo ducesimo quinquagesimo octavo, indictione prima, tempore domini Alexandri pape quarti, tempore capitane domini Ofreducii Gerardi capitanei populi Tuderti, die V exeunte octubris.

Consilium generale et speciale populi et comunis, cum antianis et consulibus artium, fecerunt dominus Iacobus de Prindepartibus potestas Tudertinorum et dominus Ofreducius Gerardi capitaneus populi ad sonum campane, tubarum et voce preconia in palatio comunis prefati more solito congregari. In quo quidem consilio lecta fuit petitio infrascripta, videlicet quod cum quidam homines alterius iurisdictiones volint venire ad

---

<sup>319</sup> Edita da MANCINI, *La Cronaca todina* e successivamente riedita dallo stesso Autore in *Le cronache di Todi*, pp. da cui si cita in seguito.

<sup>320</sup> *Le cronache di Todi*, p. 290. Cfr. anche CECI, *Podestà, capitani*, p. 315 che nella compilazione della sua cronotassi di tutti i magistrati comunali tudertini si basa principalmente sulla citata cronaca di Gian Fabrizio degli Atti. Secondo il Ceci quest'ultimo si servì della documentazione esistente presso l'Archivio storico del comune di Todi al suo tempo e ne rispettò fedelmente il contenuto.

<sup>321</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 871 (Codice de Bustolis altrimenti detto Codice Savello II), cc. 56v-57v, dove infatti si legge: «Congregato maiori consilio comunis Tuderti ad sonum campane de mandato domini Labertini domini Guidonis Labertini Tudertin(or)um potestatis, idem dominus potestas presentibus et volentibus consiliariis Tudertinis et ipsi consilarii in ipso consilio existentes nomine comunis Tuderti consituerunt (...) dominum Pandulfum Philippi presentem et suscipientem legitimum scindicum et procuratorem comunis Tuderti». Per il regesto si rimanda a FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXVII. Le vicende relative alle ostilità sorte tra i comuni di Orvieto e Todi negli anni cinquanta del Duecento e mediate dal comune di Perugia sono ben tratteggiate da CECI, *Todi*, I, pp. 144-146.

<sup>322</sup> CECI, *Podestà, capitani*, p. 315. Cfr. anche CECI, *Todi*, I, p. 147.

<sup>323</sup> ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, c. 67r. Si tratta di una copia autentica del 1281 tradita dal cartulario comunale tudertino. Un parziale transunto di questo documento è in ROSSI, *Ebrei in Todi*, p. 45.

habitandum in comitatu Tuderti in villa plani Lameti et Cervarascionis et solvere quolibet anno comuni Tuderti pro quolibet lare V solidos et non plus ut alii homines ibidem nunc habitantes (...). Super quibus dominus potestas surgens proposuit prelibata, si placet consilio quod dicta petitio debeat admitti an non, petiit consilium exhiberi (...). In reformatione cuius consilii facto partito per potestatem placuit toti consilio quod dicta petitio admittatur et executioni mandetur.

Item in eodem consilio die predicta, anno et indictione dominus Iacobus de Prindepartibus potestas et dominus Ofreducus Gerardi capitaneus populi dicte terre et ipsum consilium totum fecerunt (...) Angelum Accurribone presentem et recipientem nomine et vice comunis et populi Tuderti syndicum et procuratorem comunis et populi ad promittendum (...) hominibus de plano Lameti et Cervarascionis habitantibus in dictis locis et omnibus aliis volentibus venire ad habitandum ibidem de alia iurisdictione eos non adgravare (...) de aliqua dicta collecta seu libra vel factione que imponerentur per civitatem hominibus civitatis et comitatus nisi tantum de V solidis (...) secundum reformationem consilii supradicti et ad recipiendum ab eis promissione (...) de solvendis dictis V solidis pro quolibet anno pro quolibet lare ipsorum hominum et ad obligandum eos pro dictis observandis bona comunis et populi promittentes quicquid dictus syndicus facerit de predictis et quolibet predictorum ratum et firmum habere sub obligatione bonorum comunis et populi antedicti (...).

Item anno et indictione predictis Angelarius Accurrimbone syndicus comunis et populi Tuderti nomine et vice comunis et populi nominati promisit Saraceno Deotesalvi syndico et procuratori hominum plani Lameti et Carvarascionis (...) eos non adgravare (...) occasione alicuius dicte collecte, libre seu faction(is) que imponerentur (...) per comune dictum hominibus civitatis et comitatus predicti nisi tantum de V solidis quos pro quolibet lare dictorum locorum solvere debet quolibet anno dicto comuni secundum reformationem consilii supradicti. Que omnia et singula promicto tibi nomine et vice dicti comunis recipienti pro te et dictis hominibus attendere (...) sub obligatione bonorum comunis et populi. Hoc actum est in claustro Sanctorum Iohannis et Pauli die XIII exeunte decembris.

Item anno et indictione, loco, die et testibus predict<is> Rainerius Bulgarelli camerarius populi Tuderti nomine et vice populi Tuderti et pro ipso populo recepit et habuit coram me infrascripto notario a Saraceno Deotesalvi syndico et procuratore hominum plani Lameti et Cervarascionis (...) VII libras, XX solidos pro XXX laribus de quibus fecit eidem pro se et dictis hominibus recipienti finem et quietationem.

Et ego Masseus imperialis aule et nunc predicti domini capitanei ad reformationes consiliorum notarius predictis omnibus interfui et ut supra legitur scripsi et publicavi».

Questa riforma, con cui il consiglio generale e speciale del comune di Todi deliberò una risposta affermativa alla *petitio* inoltrata dagli *homines de plano Lameti et Cervarascionis* per entrare a far parte del *comitatus* tudertino dietro il pagamento annuo di cinque soldi per ciascun fuoco, diede in realtà vita a tre differenti azioni giuridiche,

tutte documentate all'interno del medesimo *instrumentum*. Il consiglio comunale si riunì infatti nel palazzo del Comune alla fine del mese di ottobre 1258, discusse la sopramenzionata *petitio* e quindi l'accorse all'unanimità. Poco dopo però, per concretizzare effettivamente quanto stabilito, trasmettere l'esito positivo della delibera agli interessati e formalizzare la loro inclusione nel distretto di Todi, lo stesso consiglio, in unione con il podestà e il capitano del Popolo, elesse un sindaco e gli affidò il compito di dare esecuzione alla *reformatio* appena approvata (primo *item*). A metà dicembre poi, *in claustro Sanctorum Iohannis et Pauli*, il sindaco precedentemente incaricato si incontrò con il procuratore degli *homines de plano Lameti et Cervarascionis* e gli promise di rispettare quanto da essi richiesto e dal consiglio comunale approvato (secondo *item*). Contestualmente il *camerarius populi*, che evidentemente si era recato con il *syndicus comunis et populi* ad incontrare il procuratore degli *homines de plano Lameti et Cervarascionis*, riscosse da quest'ultimo il focatico, nel rispetto di quanto pattuito in precedenza (terzo *item*).

La convocazione del consiglio comunale e tutte le sue attività deliberative si svolsero in seno al comune di Todi così come era usuale in tutte le realtà comunali: il *potestas Tudertinorum* e il *capitaneus populi* convocarono congiuntamente il *consilium generale et speciale*, definito per la prima volta a Todi *consilium populi et comunis* per rendere conto della nuova presenza, al suo interno, degli *antiani* e dei *consules artium*<sup>324</sup>; fu il podestà però, secondo una tradizione sicuramente ben consolidata, a presiedere la seduta consiliare, quindi a interrogare il consiglio sull'ordine del giorno presentato e a coordinarne la votazione. Nel testo documentario poi, sempre in conformità con quanto già evidenziato altrove, ogni qualvolta che viene documentata l'azione di un qualche magistrato comunale si ricorre all'endiadi *comunis et populi/populi et comunis* per dar costantemente conto della nuova composizione popolare del consiglio comunale e della presenza del capitano del Popolo al vertice del Comune accanto al podestà.

Questa delibera in forma di *instrumentum* infatti si apre con una *datatio* piuttosto solenne, dove si ricorre alla formula *tempore capitaneie* ma si omette intenzionalmente quella *tempore potestarie*, e si chiude con la sottoscrizione del *notarius capitanei*, che

---

<sup>324</sup> In uno dei cartulari del comune di Spoleto, detto *Regestum*, si conservano, in forma di copia semplice, una serie di documenti relativi all'alleanza stipulata tra i comuni di Todi, Spoleto e Narni nel 1259 (si veda SANSI, *Storia del comune di Spoleto*, pp. 89-92; cfr. anche CECI, *Todi*, I, pp. 148-149; uno di questi, che documenta il giuramento della *societas* da parte dei sindaci di Todi e Spoleto, è edito da SANSI, *Documenti storici*, pp. 310-312). Documentano inoltre il consiglio comunale tudertino 'allargato' ad includere gli *antiani* e i *consules artium*, nonché il ruolo svolto da capitano del Popolo Offreduccio di Gerardo come promotore di questa lega (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), cc. 34v-41r).

ricorda di essere stato deputato alla scritturazione delle *reformationes consiliorum*. È piuttosto evidente il legame volutamente instaurato dal notaio tra protocollo ed escatocollo: il redattore del documento, in quanto *notarius capitanei*, scelse di datare questo atto, di natura piuttosto solenne, con il tempo del capitano, per rimarcare ulteriormente il legame tra questo documento e l'*officium capitanei*, nell'ambito del quale egli stesso lavorava.

Il fatto inconsueto non è dunque la solitaria presenza della formula *tempore capitane* nel protocollo della delibera, che ben si spiega se correlata con la sottoscrizione del *notarius capitanei*, quanto piuttosto l'affidamento a quest'ultimo della redazione delle *reformationes consiliorum*, che venivano solitamente scritte dal notaio del podestà o da un *notarius comunis* in ciò specializzato <sup>325</sup>. Nel comune di Todi di metà Duecento il podestà e il capitano del Popolo si spartirono dunque piuttosto equamente le principali incombenze derivate dal coordinamento delle sedute assembleari: la convocazione del *consilium generale et speciale* era congiunta, ma il podestà presiedeva la seduta consiliare e il capitano ne faceva redigere la verbalizzazione. A Todi quindi il primissimo Comune di Popolo interruppe una tradizione, sicuramente ben consolidata in altri comuni <sup>326</sup>, che affidava esclusivamente al podestà, in quanto da tempo rappresentante per antonomasia di un Comune non a caso definito podestarile-consiliare dalla storiografia, la coordinazione di tutti i momenti salienti delle sedute consiliari e al suo notaio la verbalizzazione delle delibere emanate dal consiglio generale e speciale. Solitamente infatti, queste mansioni potevano ricadere sul capitano in via del tutto eccezionale solo qualora la carica podestarile fosse temporaneamente vacante o il podestà in carica momentaneamente assente e privo di un vicario.

A questo insolito affidamento delle verbalizzazioni delle riformanze al *notarius capitanei*, si aggiunge anche l'inconsueta denominazione del camerario, definito appunto come *camerarius populi*. Egli inoltre, pur essendosi recato *in claustro Sanctorum Iohannis et Pauli* insieme al *syndicus comunis et populi Tuderti*, che agì legalmente *nomine et vice comunis et populi nominati*, riscosse il focatico *nomine et vice populi Tuderti et pro ipso populo*. Sembra però poco probabile che esistessero

---

<sup>325</sup> Cfr. quanto scrive al riguardo per il comune di Perugia BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. 395.

<sup>326</sup> Purtroppo non mi è stato possibile compiere una ricerca approfondita nell'ACT per rinvenire riformanze comunali anteriori a quella analizzata in questa sede e verificare dunque con maggiore precisione se nel comune di Todi, così come è accertato per altri comuni italiani, vigesse la consuetudine di affidare la redazione delle sedute consiliari al notaio del podestà.

contemporaneamente due camerari, uno ‘del Popolo’ e un altro ‘del Comune’<sup>327</sup> e indubbiamente questo ufficiale svolse, così come il sindaco, un’azione giuridica che era una diretta conseguenza della *reformatio* varata nell’ottobre 1258 dal consiglio comunale e che dunque riguardava da vicino gli interessi del comune di Todi nella sua globalità. È possibile invece che questa peculiare denominazione derivi dalle modalità di elezione di questo magistrato. Sappiamo infatti con certezza che il *sindicus comunis et populi* di Todi era stato eletto dal podestà, dal capitano del Popolo e dal *consilium totum* del Comune, quindi effettivamente da un organo legislativo che comprendeva al suo interno anche ‘elementi popolari’. Il *camerarius populi* tudertino, così come è stato ipotizzato nel caso dei *rectores populi* e del *notarius populi* testimoniati negli anni quaranta del Duecento dalla documentazione comunale orvietana<sup>328</sup>, potrebbe aver assunto questa qualifica per il fatto di essere stato eletto in seno al consiglio popolare e non nel più vasto ambito di quello comunale.

A prescindere da questo, di cui non si può avere alcuna certezza, è comunque significativo che il *notarius capitanei* abbia voluto presentare il camerario del Comune come *camerarius populi* e abbia voluto sottolineare il fatto che agisse *nomine et vice populi*. Anche qualora il termine *populus* non si identificasse con il Popolo per la prima volta al governo del Comune, e quindi con l’organo politico incaricato di scegliere autonomamente l’ufficiale deputato alla gestione delle risorse collettive, ma con l’intera comunità dei *cives*, è oltremodo molto rilevante che il primo governo comunale esplicitamente di parte popolare abbia consapevolmente scelto di rimarcare che l’amministrazione fiscale del Comune fosse gestita a nome e in favore di tutta la popolazione cittadina.

Due competenze fondamentali della vita politico-governativa del Comune podestarile dunque, quali appunto la verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale allargato ad includere rappresentanti popolari e la gestione delle finanze comunitarie, nel comune di Todi di metà Duecento risultano in qualche modo controllati dal Popolo tudertino per la prima volta al vertice del governo cittadino. Ecco quindi che questo nuovo potere, ancora in via di definizione, occupò due punti dell’amministrazione comunale che evidentemente rivestivano un qualche rilievo particolare secondo gli esponenti di spicco del Popolo. E questo traspare in modo molto

---

<sup>327</sup> CECI, *Todi*, I, p. 148 lo considera a tutti gli effetti il camerario del Comune e sottolinea che questa è la prima attestazione documentaria di questo ufficiale e che questo stesso personaggio ricoprì l’anno seguente la carica di podestà di Todi (cfr. CECI, *Podestà, capitani*, p. 31). A mio avviso una tale bipartizione dell’ufficio incaricato della gestione dei conti comunali non è attestata altrove.

<sup>328</sup> Cfr. *supra* il cap. 1.2, § Orvieto 1244, 1247 e 1248.

chiaro sia dalla scelta di denominare il camerario del Comune come *camerarius populi* sia da quella di affidare la registrazione delle *reformationes* al *notarius capitanei*, sicuramente operate dal vertice popolare al governo. A tutto ciò, ben evidente nel documento in questione, si aggiunge poi la volontà del *notarius capitanei* di ribadire ulteriormente questo orientamento politico popolare all'interno dell'atto da lui redatto, tramite la formula *tempore capitanie* nella *datatio* della riformanza e l'inciso *nomine et vice populi Tuderti et pro ipso populo* che accompagna l'azione giuridica del *camerarius*. Le esigenze propriamente politiche del Popolo tudertino, che lo spinsero ad occupare alcuni punti-chiave dell'amministrazione del Comune, andarono dunque di pari passo con quelle di rappresentatività di questo potere in via di definizione, che invece lo portarono ad affidare il proprio messaggio politico-ideologico a due piccole modifiche apportate al formulario tradizionale di questo tipo di documenti. Queste però bastavano a ribadire che con l'elezione del capitano del Popolo si era appena aperta una nuova epoca per il comune di Todi e che, da quel momento in poi, l'attività finanziaria del Comune sarebbe stata gestita nel pieno rispetto degli interessi di tutta la comunità dei *cives*.

### ***Spoletto 1258 e 1259: il prior populi e gli ançiani comunis, i capitanei artium et societatum***

Nonostante il capitano del Popolo sia attestato a Spoleto solo molto oltre la metà del XIII secolo, a partire dal 1274, un *prior populi* è però documentato già dal 1258<sup>329</sup>. Nel luglio di questo anno infatti<sup>330</sup>, presso il *castrum Montisfranci*, il *dominus Intendi Bonavise syndicus et prior comunis Spoleti, recipiens vice et nomine ipsius comunis Spoleti in presentia hominum comunitatis dicti castris et Leonardi Baractalis potestatis eorum et domini Corradi de Madiis potestatis Spoleti et aliorum plurimum de civitate Spoleti*, sottoscrisse una serie di accordi con la comunità di questo castello. Nel dicembre del medesimo anno questa stessa carica fu ricoperta da un altro cittadino spoletino,

---

<sup>329</sup> SESTAN, *Il comune di Spoleto*, p. 109. SANZI, *Storia del comune di Spoleto*, pp. 136-138 ripercorre piuttosto dettagliatamente tutti i cambiamenti istituzionali verificatisi al vertice del comune di Spoleto a partire dalla metà del Duecento e cita dunque in questa sede molti dei documenti commentati di seguito.

<sup>330</sup> Questo documento, inedito, ci è pervenuto in tre esemplari, tutti copie semplici trãdite dai cartulari comunali di Spoleto (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), cc. 28r-29v e cc. 111v-113r; ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), cc. 152r-153r). SANZI, *Documenti storici*, pp. 307, nota 1 ne fornisce un breve transunto. Per il contenuto giuridico di questo atto si veda anche SANZI, *Storia del comune di Spoleto*, pp. 87-88.



*Gonzolinus Henrici*, che figura tra i *testes* alla vendita di una serie di castelli fatta dai signori di Alviano al sindaco del comune di Spoleto<sup>331</sup>.

In un documento del gennaio 1259, relativo alla sottomissione dei signori di Arrone al comune di Spoleto, lo stesso *Gonzolinus Henrici prior populi* figura in più punti dell'atto: tra i *testes*, insieme con uno degli *ançiani comunis*; accanto al *potestas* e al *consilium spetiale et generale* nell'eleggere il sindaco del Comune incaricato di rapportarsi con i signori di Arrone; accanto al *sindicus comunis* appena eletto nel ricevere il giuramento di Rainaldo di Gentile di Arrone<sup>332</sup>.

Non è sicuramente un caso che le primissime attestazioni documentarie di questo magistrato a guida del Popolo spoletino siano grosso modo contemporanee alla prima testimonianza di un consiglio comunale comprendente i *capitanei artium et societatum*, come appunto si evince da un atto di *sindicaria* del marzo 1259<sup>333</sup>. In questo documento infatti il *dominus Corradus de Madiis potestas Spoleti et consilium generale et spetiale et capitanei artium et societatum in palatio comunis Spoleti* elessero un sindaco del Comune *pro facto Mevalis et Belvedere*. A far quasi da contrappunto a questa nuova presenza 'popolare' in seno al consiglio comunale, ben in evidenza all'inizio del testo documentario, vi è nell'*actum* un elenco di *testes* tutti provenienti dalle fila dei

---

<sup>331</sup> Anche questo documento ci è pervenuto in tre esemplari, tutti copie semplici trãdite dai cartulari comunali di Spoleto (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), cc. 29v-31r e cc. 113r-115v; ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), cc. 1v-3r). Il documento è edito da SANSI, *Documenti storici*, pp. 300-305. Nell'*actum* si legge infatti: «Actum in palatio comunis Spoleti, in consilio generali et spetiali, presentibus fratre Phylippo de ordine predicatorum, fratre Bentivenga de ordine minorum, domino Phylippo Benentendi, Gonçolino Henrici priore populi Spoletani (...)».

<sup>332</sup> Questo documento ci è pervenuto in due esemplari, tutti copie semplici trãdite dai cartulari comunali di Spoleto (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), cc. 157r-158r; ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), cc. 38v-39r). Il documento è edito da SANSI, *Documenti storici*, pp. 305-309. Si tratta in realtà di un unico *instrumentum* che documenta però più azioni giuridiche, tutte relative al medesimo affare. Molteplici sono quindi le *dationes*, croniche e topiche, e anche gli elenchi dei testimoni. Nel primo elenco di *testes*, subito dopo la *datatio* cronica della prima azione giuridica, si legge infatti: «In palatio comunis Spoleti, presentibus Gonçolino domini HERRICI priore populi, Iohanne Bonaiunte ançiano comunis (...) et aliis pluribus. Dominus Corradus Madii potestas Spoleti de voluntate consilii specialis et generalis in palatio comunis more solito congregati et ipsum consilium et prior fecerunt (...) Andriocto domini Iannis Perroni (...) sindicum comunis Spoleti». Nel terzo elenco di *testes*, subito dopo la *datatio* topica della terza azione giuridica, si legge infatti: «Presentibus testibus Gonzolino domini Henrici priore populi (...) et aliis pluribus testibus». Nella quarta azione giuridica si legge infine: «Et eodem dominus Raynaldus Gentilis de Arrone iuravit et promisit coram dicto Gozolino priore populi et coram dicto Andriocto sindaco comunis et coram dicto Oddone sindaco universitatis Montisfranci observare (...) omnia et singula supradicta (...). Item fecit (...) quietationem dicto Andriocto sindaco recipienti nomine et vice comunis Spoleti (...). Cui domino Raynaldo idem prior precepit per sacramentum ex parte potestatis et comunis Spoleti ut omnia et singula predicta debeat intergre observare sub pena predicta».

<sup>333</sup> Questo documento, inedito, ci è pervenuto in tre esemplari, tutti copie semplici trãdite dai cartulari comunali di Spoleto (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), cc. 32v-33r e cc. 117v-118r; ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 3r).

magistrati comunali di più alto rilievo, quali il *iudex maleficiorum dicti comunis*, i due *notarii dicte potestatis*, il *camerarius dicti comunis* e il *notarius dicti camerarii* <sup>334</sup>.

Nel mese di ottobre 1259 i comuni di Spoleto, Todi e Narni stipularono una *societas* e in questa occasione il priore del Popolo spoletino, *dominus Fatius Benentendi*, similmente a quanto si è visto in precedenza, operò come sindaco del Comune incaricato di gestire le relazioni diplomatiche con il comune di Todi oppure agì accanto al *potestas* e al *consilium spetiale et generale* nell'eleggere un sindaco deputato alla cura dei rapporti con il comune di Narni.

Gli atti relativi a questa alleanza, dove appunto compare frequentemente il priore del Popolo spoletino, sono piuttosto numerosi <sup>335</sup>: 1) nel documento del 2 ottobre 1259, con cui il consiglio comunale di Todi approvò la *societas* con il comune di Spoleto <sup>336</sup>, il *prior artium civitatis Spoleti* è ricordato come colui che negoziò con il capitano del Popolo tudertino i punti del *tractatus* <sup>337</sup>; 2) in un altro documento del 2 ottobre 1259 il consiglio comunale di Spoleto scelse il priore del Popolo spoletino come sindaco del Comune per rapportarsi con il comune di Todi in vista della loro alleanza <sup>338</sup>; 3) in un terzo documento del 2 ottobre 1259, con cui similmente il consiglio comunale di Todi elesse un sindaco per stringere accordi con il comune di Spoleto <sup>339</sup>, ci si riferisce appunto allo stesso priore come a colui che era stato eletto sindaco del comune spoletino

---

<sup>334</sup> Questa peculiare conformazione dei documenti di sindacato si ripete anche in altri due atti dell'ottobre 1259. Nel primo, del 2 ottobre (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), c. 35rv; un'altra copia di questo stesso documento è alla c. 120rv), all'inizio del testo si legge: «Consilio speciali et generali et capitanei (*cosi*) artium et societatum et antianis et consiliarii (*cosi*) populo (*cosi*) Spoleti ad sonum tube et campane in palatio comunis Spoleti more solito congregatis», nell'*actum* invece: «Actum Spoleti in palatio comunis in presentia (...) socii potestatis, (...) notariorum potestatis, (...) camerarii comunis, (...) notarii camerarii, (...) tubatorum comunis». Nel secondo, del 17 ottobre (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), c. 36r; un'altra copia di questo stesso documento è alla c. 121rv), all'inizio del testo si legge: «In palatio comunis Spoleti consilio, antianis populi ad sonum tube et campane more solito congregatis», nell'*actum* invece: «Actum Spoleti in palatio (*nel testo* palationis) comunis in presentia (...) camerarii comunis, (...) notarii camerarii, (...) tubatorum comunis».

<sup>335</sup> Tutti i documenti citati nel dettaglio in seguito sono brevemente regestati da SANZI, *Documenti storici*, p. 310, nota 1, tranne quello del 3 ottobre 1259 contenente il vero e proprio accordo tra Spoleto e Todi, che è invece edito da SANZI, *Documenti storici*, pp. 310-312.

<sup>336</sup> ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), cc. 34v-35r; un'altra copia di questo stesso documento è alla c. 119rv.

<sup>337</sup> Nel testo del citato documento si legge infatti: «Dominus Ofreducius Gerardi honorabilis capitaneus comunis et populi Tudertini proposuit in dicto consilio si placet quod unus syndicus curari debeat pro comuni (...) ad contrahendum societatem cum hominibus et singulis civitatibus et comunitatibus volentibus contrahere cum comune Tuderti et spetialiter cum comune civitatis Spoleti, cum tractatus habitus sit inter ipsum dominum capitaneum et priorem artium civitatis Spoleti».

<sup>338</sup> ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), c. 35rv; un'altra copia di questo stesso documento è alla c. 120rv. Nel testo del citato documento si legge infatti: «Dominus Corradus de Madiis Spoleti potestas de consensu et voluntate ipsorum consiliariorum et ipsi consiliarii fecerent (...) dominum Fatium Benentendi priorem populi Spoleti (...) eorum et dicti comunis Spoleti syndicum (...) ad faciendam nomine et vice dicti comunis Spoleti societatem (...) cum comune Tuderti».

<sup>339</sup> ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), c. 35r; un'altra copia di questo stesso documento è alle cc. 119v-120r.

per affrontare la medesima questione <sup>340</sup> ; 4) in un documento del 3 ottobre 1259, con cui Spoleto e Todi stipularono la *societas* <sup>341</sup>, è il priore del Popolo di Spoleto, in quanto sindaco del medesimo Comune, a prestare solenne giuramento al sindaco del comune di Todi; 5) in un documento del 17 ottobre 1259, con cui il consiglio comunale di Spoleto elesse un sindaco per rapportarsi con il comune di Narni in vista della loro alleanza <sup>342</sup>, lo stesso priore compare, come attore giuridico di questo atto di sindacatao, accanto al podestà e al consiglio generale e speciale di Spoleto <sup>343</sup>.

A partire da tutte queste testimonianze documentarie del *prior populi* spoletino si possono fare alcune considerazioni di più ampia portata sull'affermazione del Popolo nel comune di Spoleto. Innanzitutto si rileva che questo magistrato a capo dell'organismo politico popolare veniva denominato solitamente *prior populi Spoleti* e saltuariamente anche *prior artium civitatis Spoleti*. In una sola occasione, quella della prima attestazione documentaria di questa figura, si parla di *prior comunis* o, meglio, di *sindicus et prior comunis*, cosicché la specifica 'del Comune' è sicuramente da correlare più con la qualifica di sindaco che con quella di priore e comunque, più in generale, con il fatto che in questa determinata circostanza il priore agisse *vice et nomine ipsius comunis Spoleti*. È possibile dunque che il *prior populi* fosse scelto tra i *capitanei artium* da un consiglio 'popolare' costituito da questi ultimi, dai *capitanei societatum*, dagli *antiani* e da altri *consiliarii populi Spoleti* per rappresentare tutto il Popolo spoletino e che quindi le corporazioni, in seno al Popolo di Spoleto, avessero un qualche ruolo predominante o perlomeno direttivo. Inoltre l'incarico del *prior populi* era presumibilmente semestrale dal momento che nell'anno 1259 questo incarico fu ricoperto da due diversi personaggi, attestati nei mesi di gennaio e di ottobre.

Bisogna poi valutare con attenzione i particolari incarichi affidati al priore del Popolo spoletino. Il fatto che partecipasse alle sedute del consiglio comunale allargato ad includere rappresentanti di *societates* popolari e che, insieme al podestà e allo stesso consiglio, prendesse parte alle elezioni di sindaci del Comune non desta particolare

---

<sup>340</sup> Nel testo del citato documento, in riferimento a questa *societas*, si legge infatti: «Societatem et amicitiam perpetuam inter Spoletanos et Tudertinos (...) et cum domino Fatio Bentendi syndico comunis Spoleti et priore populi Spoleti».

<sup>341</sup> SANZI, *Documenti storici*, pp. 310-312.

<sup>342</sup> ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), c. 36r; un'altra copia di questo stesso documento è alla c. 121rv.

<sup>343</sup> Nel testo del citato documento si legge infatti: «Dominus Nicolaus de plano Alberti iudex et vicarius domini Corradi de Madiis potestatis Spoleti et Fatus Benentendi prior populi Spoleti de consensu et voluntate dicti consilii et antianorum et ipsum consilium et antiani vice et nomine dicti comunis Spoleti fecerunt (...) dominum Phylippum Birri iudicem (...) syndicum (...) dicti comunis Spoleti ad contraendam (...) societatem (...) cum syndico comunis Narnie».

stupore, dal momento che questi erano alcuni dei compiti ordinari svolti altrove dal capitano del Popolo. Degna di nota è invece la presenza del *prior populi* spoletino in determinati affari comunali: in almeno un paio di occasioni figura tra i *testes* di importanti acquisizioni territoriali condotte dal sindaco del Comune e in altrettante è lui stesso ad essere scelto come *sindicus comunis Spoleti* per ricevere la sottomissione del *castrum Montisfranci* e per portare avanti le trattative di alleanza con il comune di Todi. In questo secondo caso si potrebbe addirittura concludere che la *societas inter Spoletanos et Tudertinos* fosse stata pensata e voluta dal Popolo di entrambi i comuni. Il capitano del Popolo di Todi, infatti, fu colui che in sede di consiglio propose questa alleanza e il priore del Popolo di Spoleto seguì da vicino tutte le trattative intavolate tra le due città. Più in generale è possibile comunque che nel biennio 1258-1259 il Popolo spoletino avesse particolarmente a cuore la politica ‘estera’ portata avanti dal proprio Comune e avesse quindi indirizzato in quella direzione i propri sforzi di controllo della politica comunale.

## ***Gli anni Sessanta***

### ***Gubbio 1261: il rector/prior artium ossia il rector/capitaneus populi***

Nel settimo decennio del XIII secolo il Popolo eugubino sembra preferire, al posto del più tradizionale capitano del Popolo, una figura di vertice che derivasse direttamente dal mondo delle Arti, perciò denominata *rector* o *prior artium*, e sembra anche prediligere, nella scelta dei propri rappresentanti, personaggi di estrazione locale, il primo dei quali è documentato nel 1261<sup>344</sup>. Entrambe queste preferenze furono forse motivate dal fatto che il primo incarico di un *capitaneus Eugubine comunitatis* forestiero si era probabilmente concluso, nel 1259, con una pesante *iniuria* a suo danno da parte del comune e dei cittadini di Gubbio<sup>345</sup>. Forse proprio in seguito a questo spiacevole evento il *populus* eugubino non riuscì ad imporre un proprio rappresentante al vertice comunale nell’anno seguente, in cui infatti non è documentato alcun portavoce popolare in seno al Comune<sup>346</sup>, e quando poi nel 1261 tornò a sceglierne uno preferì un cittadino eugubino e scelse di denominarlo diversamente.

---

<sup>344</sup> Cfr. CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 92.

<sup>345</sup> V. *supra* § Gubbio 1250 e 1259.

<sup>346</sup> In una riformanza del 1260 (pervenuta in forma di copia autentica della fine del Duecento: ASG, FA, B. 2, Mazz. 15, perg. 3; per il regesto si veda CENCI, *Regesto delle pergamene*, n. 98), dove quindi compare il *consilium speciale et generale, capitaneorum artium et consulum mercatorum* convocato dal podestà in carica, non vi è alcun cenno all’esistenza di un capitano del Popolo o di un priore delle Arti.

La cronotassi dei rappresentanti del Popolo eugubino, approntata dalla Casagrande sulla base della documentazione pervenuta e già più volte citata <sup>347</sup>, non si presenta, come è del tutto ovvio considerando le consuete perdite documentarie subite da qualsiasi fondo archivistico, sotto forma di un nutrito elenco di nominativi. Per il settimo decennio del Duecento sono attestati otto *rectores/priores/capitanei artium/populi*, ma mentre per determinati anni, come il 1263 e il 1267, sappiamo che i rappresentanti popolari in carica erano certamente due o addirittura tre <sup>348</sup>, per altri invece, come il 1262, 1268 e 1269, non disponiamo di alcuna attestazione documentaria di una qualche figura di vertice del Popolo eugubino. È possibile che, come era consueto anche in altre realtà comunali italiane, l'incarico del portavoce popolare fosse semestrale o perfino inferiore ai sei mesi e che venisse abitualmente eletto all'interno di un consiglio 'popolare' ormai certamente attivo da quasi due decenni. Forse però, in determinati momenti della vita istituzionale del Comune, il magistrato popolare di vertice godette di scarsa visibilità in seno al Comune stesso e quindi, ricoprendo poche mansioni di rilievo, fu più soggetto del podestà a 'scompare' momentaneamente dalla documentazione comunale <sup>349</sup>.

Prendendo in considerazione le due cronotassi dei podestà e dei rappresentanti del Popolo eugubini, nonché i documenti degli anni sessanta del Duecento attualmente conservati presso la sezione di Archivio di Stato di Gubbio, saltano subito agli occhi almeno un paio di elementi degni di nota. Innanzitutto la preferenza per i cittadini indigeni accordata dal Popolo eugubino nella scelta dei propri rappresentanti non fu una caratteristica esclusiva di quest'ultimo, ma sembra essere stata propria di tutto il Comune, dal momento che anche la maggior parte dei podestà degli anni Sessanta furono di estrazione locale. Inoltre si riscontra una decisa ricorrenza di determinati nominativi: certi personaggi non soltanto ricoprirono sia la carica di podestà sia quella di *rector/prior artium* a breve distanza di tempo <sup>350</sup>, ma figurano anche con una certa insistenza negli elenchi dei *testes* di numerosi documenti, soprattutto in atti di sindacato o comunque

---

<sup>347</sup> CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 92-93.

<sup>348</sup> Giovanna Casagrande segnala per il 1263 Boso di Guido Raffaelli e Petruccio dei Gabrielli, mentre per il 1267 Federico di Andrea e Monaldo di Suppolino della Serra. A questi ultimi due però deve aggiungersi anche *dominus Barutius*, attestato nella formula di autenticazione di due copie risalenti proprio al 1267 (v. *infra* Appendice II: Gubbio 1267).

<sup>349</sup> L'elenco dei podestà del comune di Gubbio per gli anni sessanta del Duecento, ricostruito dalla Casagrande, è infatti ben più nutrito di quello dei rappresentanti popolari (CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 85-86) e solo per il 1268 siamo del tutto privi di sue attestazioni documentarie.

<sup>350</sup> Sasso di Ranieri ricoprì la carica podestarile nel 1260 e poi quella di *rector/prior artium* nel 1261; Petruccio dei Gabrielli figura come podestà nel 1261 e come *rector* nel 1263; Federico di Andrea è attestato come *potestas* nel 1263 e come *rector populi* nel 1267.

redatti nell'ambito del consiglio generale e speciale del Comune <sup>351</sup>. È indubbio quindi che i membri di una medesima cerchia, sicuramente personaggi di rilievo nella vita comunitaria cittadina <sup>352</sup>, condivisero in questo decennio la gestione degli affari comunali e in un certo senso si spartirono le due cariche di vertice del governo del Comune.

Il fatto che la *militia* cittadina fornisse al Popolo dei rappresentanti non era per nulla inusuale, più strana forse è la momentanea interruzione della consolidata tradizione improntata al reclutamento di podestà forestieri, che può quindi significare una maggiore volontà di controllo da parte della *militia* dei punti chiave dell'amministrazione comunale, come reazione per arginare l'avanzamento delle nuove forze politiche popolari <sup>353</sup>. Bisogna però segnalare anche che non tutti i podestà indigeni degli anni Sessanta ricoprirono poi nel medesimo decennio anche la carica di *rector/prior artium* e che, stando alle testimonianze documentarie superstiti, non si verificò mai un passaggio inverso che vide un *rector/prior artium* divenire poi il *potestas* del Comune. È quindi possibile che per questi personaggi di spicco la podestaria fosse stata, agli occhi del Popolo eugubino, una sorta di banco di prova e che coloro, tra questi, che avessero rispettato in maniera particolarmente evidente le esigenze della comunità cittadina fossero poi stati rieletti al vertice del Comune in veste di *rectores/priores artium*.

Nonostante infatti questa innegabile occupazione del vertice comunale/popolare da parte di alcuni membri della *militia* cittadina, di cui però non si conoscono esattamente né la provenienza familiare né la natura delle loro ricchezze né gli eventuali percorsi di ascesa sociale intercorsi precedentemente, credo però si possa ravvisare un qualche progresso del Popolo eugubino durante questo decennio di egemonia nobiliare e probabilmente anche grazie ad alcuni di questi capipartito popolari di estrazione

---

<sup>351</sup> In un atto del 1263, al tempo dunque del priorato/capitanato di Boso di Guido Raffaelli e di Petruccio dei Gabrielli, figurano come *testes* Sasso di Ranieri e Federico di Andrea (ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso), c. 48r); in un altro documento del medesimo anno, in cui come attore giuridico figura *dominus Boço rector populi*, tra i *testes* compare Petruccio dei Gabrielli che gli subentrò nel medesimo anno come *rector/prior* (ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso), c. 49v); in due atti del 1266, al tempo del priorato/capitanato di Sila di Federico, tra i *testes* compaiono Federico di Andrea, che gli subentrò nel 1267, e Petruccio dei Gabrielli, che invece lo precedette nel 1263 (ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso), cc. 70v e 71r); in più documenti del 1267, al tempo del priorato/capitanato di Federico di Andrea e di Monaldo di Suppolino della Serra, tra i *testes* compare Sasso di Ranieri, rettore nel 1261 (ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso), cc. 87rv, 88r-89r, 89v, 90r). Credo inoltre che ad una più attenta lettura dei documenti pervenuti gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

<sup>352</sup> MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, pp. 476-477 analizzando il caso del comune di Orvieto connette il momentaneo affievolirsi dell'infiltrazione popolare in seno al Comune negli anni Sessanta, segnato dalla scomparsa del capitano del Popolo, con la presenza angioina in Italia centrale e con il riaccendersi degli scontri tra la fazione guelfa e quella ghibellina. Questi fenomeni, specifici del comune orvietano ma certamente propri anche di altre realtà comunali, avrebbero favorito una ripresa del potere da parte della nobiltà nell'ambito delle istituzioni cittadine.

<sup>353</sup> Erano certamente membri di famiglie signorili del contado Boso di Guido Raffaelli e Petruccio dei Gabrielli (cfr. FRANCESCHINI, *Gubbio dal Comune*, pp. 367-372, in particolare p. 367).

aristocratica. Ci sono infatti pervenute alcune copie autentiche della seconda metà o della fine del Duecento piuttosto interessanti, alcune delle quali furono tratte dai registri delle riformanze consiglieri degli anni sessanta del medesimo secolo e ormai deperditi.

La prima di queste *scripture* fu redatta *tempore potestarie nobilis viri domini Oddonis de Fibino olim potestatis Eugubii* e fu rinvenuta dal redattore della copia *in quodam libro scripto manu Deotacurre Iacobi notarii*<sup>354</sup>. Il notaio esemplatore della copia autentica trascrisse su questa pergamena sciolta tre diverse verbalizzazioni di altrettante sedute consiglieri, due delle quali ebbero luogo nel gennaio 1263 e la terza nel mese di marzo. L'argomento di queste delibere, trascritte certamente in carte differenti di uno stesso registro delle riformanze, è però il medesimo e in questi diversi momenti il consiglio comunale discusse ugualmente della nomina dei capitani di vari castelli del contado. L'elemento interessante è che le prime due verbalizzazioni documentano i dibattiti del consiglio speciale sul tema all'ordine del giorno e quindi i provvedimenti presi al riguardo in quelle occasioni<sup>355</sup>, la terza invece testimonia la ratifica da parte del consiglio generale e speciale di quanto in precedenza discusso e approvato dal consiglio speciale<sup>356</sup>.

Il 15 gennaio 1263 era stato quindi convocato un consiglio speciale 'straordinario', vale a dire eccezionalmente composto da sei *boni viri* per ogni quartiere cittadino in ottemperanza di quanto, evidentemente, stabilito in precedenza dal consiglio generale. Il 29 gennaio si riunì invece il consiglio speciale, per così dire, ordinario, che era abitualmente costituito da quattro rappresentanti per ciascun rione. L'8 marzo infine si radunò *more solito* il consiglio generale e speciale del Comune e del Popolo della città di Gubbio, costituito quindi anche dai capitani delle Arti e dai consoli dei Mercanti e perciò convocato congiuntamente dal podestà e dal rettore. Tutte le sedute però, a prescindere che riunessero consiglieri speciali o membri del consiglio generale, furono coordinate esclusivamente dal podestà Oddo, che proprio perciò compariva presumibilmente anche nell'intestazione del registro originale deperdito come lascia intendere la formula *tempore potestarie* riportata dal proemio della copia autentica. La carica del rettore del Popolo viene invece ricordata solo al momento di menzionare la convocazione del *generale et spetiale consilium comunis et populi civitatis Eugubii*.

---

<sup>354</sup> ASG, FA, B. 2, Mazz. 16, perg. 4. Per il regesto si veda CENCI, *Regesto delle pergamene*, n. 109.

<sup>355</sup> Nel documento si legge infatti: «Die lune XV ienuarii. Speciali consilio sex bonorum virorum per quolibet vico secundum formam consilii generalis supradicti ad sonum campane et requisitionem baiulorum congregato (...). Die lune XXVIII mensis ienuarii Speciali consilio III<sup>or</sup> bonorum virorum pro quolibet vico in palatio comunis more solito congregato ad sonum campane».

<sup>356</sup> Nel documento si legge infatti: «Die iovis VIII<sup>a</sup> martii. Generali et spetiali consilio comunis et populi civitatis Eugubii, capitan(eorum) artium et consulum mercatorum de mandato domini potestatis et domini rectoris ad sonum campane et tube vocemque preconum in palatio comunis more solito congregato».

Similmente la figura del rettore del Popolo ha scarsa visibilità anche in una seconda copia autentica, che è invece tratta da un *instrumentum* di sindacato del comune di Gubbio dell'aprile 1263<sup>357</sup>. Questo atto era indubbiamente il frutto di una delibera consiliare e quindi, come era del tutto consueto, mostra all'inizio del testo documentario tutto l'organico comunale di vertice:

«Dominus Oddo Leonardi de Fiblino Dei gratia potestas Eugubii cum consilio generali et speciali capitaneum (*così per capitaneorum*) artium et consulum mercatorum tam suo quam rectoris (*segue et depennato*) populi more solito congregato in palatio comunis Eugubii et ipsum consilium totum nemine discordante»

In questo caso gli attori giuridici in senso stretto, vale a dire coloro i quali investirono il sindaco del Comune di determinati compiti, sono il podestà Oddo e il consiglio generale e speciale, comprensivo naturalmente dei capitani delle Arti e dei consoli dei Mercanti ormai parte integrante dello stesso. Il rettore del Popolo non figura quindi tra gli attori giuridici in senso stretto e la sua carica viene in questo caso ricordata al momento di menzionare la convocazione del medesimo consiglio<sup>358</sup>. In questo caso però la formula impiegata dal notaio è piuttosto diversa da quella vista in precedenza. La consueta locuzione *generali et spetiali consilio de mandato domini potestatis et domini rectoris more solito congregato* viene sostituita con una proposizione dotata di una sfumatura leggermente diversa (*cum consilio generali et speciali tam suo quam rectoris populi more solito congregato*), che, pur facendo ugualmente leva sulla compresenza del podestà e del rettore all'atto di radunare i consiglieri del Comune e del Popolo, evoca in realtà un processo decisionale più complesso e solo parzialmente intuibile. Il campo semantico del termine *consilium* abbraccia infatti sia il collegio deliberante sia le proposte in esso

---

<sup>357</sup> ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso), c. 48r. Con questo atto il consiglio comunale elesse un sindaco e lo incaricò di saldare un debito contratto dal Comune stesso in un periodo precedente con un cittadino di Assisi e quindi di promettere al sindaco assisano che *omnes presallie et stagimenta, facta occasione dicte pecunie ab hominibus civitatis Eugubii*, fossero *cassa et vana*.

<sup>358</sup> Questo cenno al rettore nel richiamare l'adunata del consiglio comunale non sembra però essere ancora divenuto del tutto consueto, dal momento che è assente in due *reformationes* del luglio e del dicembre 1263 (ASG, FA, B. 4, Mazz. 25, perg. 9, per il cui regesto si veda CENCI, *Regesto delle pergamene*, n. 189; ASG, CG, Diplomatico, B. 7, perg. 10). Entrambe sono pervenute in forma di copia autentica della fine del Duecento, tratte rispettivamente da un *liber scriptus manu Bufarelli notarii tempore regiminis Frederici domini Andree civis Eug(ubini) Dei gratia potestatis civitatis Eugubi* e da un *liber refformationum consiliorum redatto tempore nobilis militis domini Carsedonii de Luvixinis olim potestatis Eugubii per Francisscum de Capella notarium ipsius domini potestatis*. Nel primo documento si legge: «Consilio generali et speciali comunis et populi capitaneorum artium et consulum mercatorum in palatio comunis Eugubii ad sonum canpane voceque preconum, tubarum sono, premissa bona fide more solito congegato, in quo quidem consilio dominus Federigus domini Andree Dei gratia potestas proposuit (...)». Nel secondo si legge similmente: «Congregato consilio Eugubii in palatio comunis Eugubii per campana ad vocem preconis ut moris est, in quo consilio nobilis vir dominus Carsendonius Dei et apostolica gratia Eugubii potestas proposuit (...)».



maturate sia infine i provvedimenti da questo emanati. E se in un certo senso è vero che l'organo legislativo comunale facesse capo tanto al podestà quanto al rettore, poiché appunto era costituito dall'unione di consiglieri comunali e da consiglieri popolari, la sfumatura possessiva insita nell'espressione *cum consilio tam <potestatis> quam rectoris* si attaglia decisamente meglio al *consilium* inteso, non solo come assemblea deliberante, ma anche come proposta legislativa avanzata dal *potestas* e/o dal *rector* e quindi discussa ed approvata in sede collegiale. In un documento in cui il rettore del Popolo non compare esplicitamente tra gli attori giuridici comunali che elessero un sindaco del Comune, questa stessa figura istituzionale viene però sapientemente richiamata dal notaio proprio al momento di rievocare per sommi capi il complesso *iter* deliberativo degli organi legislativi comunali, lasciando intendere come questo atto di sindacato fosse non soltanto l'esito di una deliberazione del *consilium comunis et populi* ma anche il frutto di una decisione condivisa dal podestà e dal rettore.

È possibile inoltre che i due magistrati di vertice del governo comunale avessero in realtà due mansioni leggermente diverse, così come si è visto poco sopra per il consiglio speciale e per quello generale e speciale comprensivo dei rappresentanti popolari, e che ad un podestà che avanzava una proposta sulla condotta del Comune in vari affari e ad un *consilium spetiale* che di fatto decideva come amministrare certe questioni, facesse da contraltare, accanto ad un *consilium generale et spetiale* che certamente aveva il compito di ratificare le decisioni prese in seno al consiglio ristretto, un rettore del Popolo che approvasse quanto suggerito dal podestà.

Proprio questo infatti lasciano intuire due documenti di qualche anno posteriori, che ci sono pervenuti sempre in forma di copia autentica della seconda metà del Duecento. Il primo è una riformanza del 1266<sup>359</sup>, dove si legge infatti:

«Adunatum fuit generale consilium quingentorum comunis Eugubii in palatio dicti comunis more solito, presente rectore populi, in quo vocati fuerunt artium capitaneorum et consules mercatorum mandato nobilis viri domini Roberti de Robertis Dei et apostolica gratia potestatis Eugubii».

Il secondo invece è un *instrumentum* di sindacato del 1267<sup>360</sup>, dove si legge invece:

---

<sup>359</sup> ASG, CG, Diplomatico, B. 8, perg. 9. L'antigrafo di questa copia è un perduto *liber comunis* redatto da *Iohannes notarius domini Roberti de Robertis Dei et apostolica gratia potestatis Eugubii*, quindi si tratta certamente di un registro deliberativo.

<sup>360</sup> ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso), c. 87rv. Si veda anche il documento a c. 89v, del tutto analogo a quello sopra indicato. Sono entrambi relativi alla *societas* stipulata tra il comune di Gubbio e quello di Cagli.

«Generali et speciali consilio comunis et populi civitatis Eugubii in palatio ipsius civitatis ad sonum campane vocemque preconiam de mandato domini Aimerigi de Axandris de Mantua dicte civitatis honorabilis potestatis et domini Federigi rectoris populi nominati more solito congregato, dictus potestas cum voluntate et expreso consensu dicti rectoris et ipsius consilii et ipse rector et ipsum consilium universum fecerunt (...) syndicum».

Nel primo caso il mandato di convocazione del consiglio generale fu impartito dal podestà anche ai capitani delle Arti e ai consoli dei Mercanti, ma il tutto si formalizzò alla presenza del rettore del Popolo. Nel secondo non soltanto il podestà e il rettore convocarono congiuntamente il consiglio generale e speciale del Comune, ma al momento di presentare gli attori giuridici dell'atto di sindacato, vale dire il podestà, il rettore e il consiglio, il notaio specificò anche che il primo di questi, cioè il podestà, agisse ottemperando a un volere manifestato dal rettore e dal consiglio e dietro loro esplicito assenso.

#### ***Perugia 1262 e 1266: il consilium centum electorum per qualibet portam e i consules mercatorum***

È impossibile trattare la storia perugina senza fare al contempo un confronto costante con quanto già analizzato da John Grundman, che si può fregiare del «merito di aver individuato nella lotta tra *milites* e *pedites*, poi nei conflitti tra nobiltà e Popolo (...), oggetti di scontro poco o per niente studiati (...) che portano una luce nuova sul problema, (...) basilare per la conoscenza della società comunale e (...) dei regimi popolari, dell'antagonismo tra le due classi»<sup>361</sup> e anche di quello di aver fornito, per la prima volta, un quadro completo, dettagliato e ben documentato sulle vicende perugine di questo periodo e, quindi, di aver in qualche modo favorito l'ingresso del comune di Perugia nel novero dei più importanti comuni dell'Italia centro-settentrionale<sup>362</sup>.

Proprio al settimo decennio del secolo XIII, e più nello specifico al 1266, lo storico americano assegna due importanti cambiamenti istituzionali in seno al comune di Perugia: 1) un consiglio di cento membri delle Arti per ciascuna porta cittadina, per un totale quindi di cinquecento uomini; 2) la comparsa dei consoli dei Mercanti accanto al podestà e al capitano, quasi a precorrere il collegio dei cinque consoli delle Arti che si sarebbe affermato solo nel tardo Duecento. Nel primo caso John Grundman dichiara di

---

<sup>361</sup> Così MAIRE VIGUEUR, *Il comune "popolare"*, p. 42.

<sup>362</sup> Al riguardo cfr. quanto riportato nella *Presentazione* della nota monografia di John Grundman curata dal Consiglio direttivo della Deputazione di storia patria per l'Umbria (GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. VII-XVI).

essersi affidato ad una notizia di seconda mano, riportata da Pompeo Pellini, un storico del XVII secolo; nel secondo caso, invece, di essersi servito di due documenti comunali datati al mese di maggio 1266<sup>363</sup>.

L'esistenza di un consiglio di cento uomini per porta, riportata con qualche riserva da John Grundman, ha in effetti un riscontro documentario per l'anno 1262. Nel primo volume delle Sommissioni si conserva, per tradizione indiretta, una *reformatio* dei consigli comunali del mese di marzo di detto anno<sup>364</sup>, di cui si riporta di seguito un estratto:

«Congregato speciali et generali consilio ac centum electorum per qualibet portam more solito in palatio comunis Perusii sono canpane et trumbarum et voce preconum, ibique presente domino Petro Parentii Romanorum proconsule, capitaneo populi et comunis Perusii et consilio populi, dominus Bernardus de Castronovo potestas dicti comunis Perusii proposuit quit (*così*) placet consilio et quid sit faciendum de excommunicatione in qua sunt potestas et capitaneus, consilarii et officiales comunis Perusii ita quod ab eadem possint absolvi, que excommunicatio facta fuit pro filiis condam domini Iacobi domini Andree Iacobi<sup>365</sup>. In reformatione cuius consilii, facto partito per potestatem, placuit universo consilio (...)».

Ciò però non autorizza comunque a condividere l'opinione di Pompeo Pellini sulle modalità di reclutamento di questi *centum electi* tra i membri delle Arti. Al contrario, quanto noto grazie allo Statuto del 1279 porta ad escludere qualsivoglia legame diretto tra le corporazioni artigiane e questo 'nuovo' *consilium*, che in realtà, a ben guardare, non è altro che una riproposizione di un consiglio già attestato negli anni Trenta<sup>366</sup> e poi, evidentemente, caduto in disuso. Nella Rubrica 84 dello Statuto perugino del 1279 intitolata *Qualiter et quando et quot consilarii eligantur in consilio generali et speciali, et qualiter centum per portam* si legge infatti<sup>367</sup>:

«Potestas intra octo dies postequam venerit ad civitatem Perusii teneatur vetus consilium prioris potestatis et consilium domini capitanei et rectores artium

---

<sup>363</sup> GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 142-145.

<sup>364</sup> ASP, CP, Sommissioni, n. 1, c. 62rv. Non se ne conserva l'esemplare originale redatto direttamente su registro, sebbene la serie delle Riformanze del comune di Perugia inizi con l'anno 1256, perché, in realtà, per l'anno 1262 si conservano solo le registrazioni del secondo semestre (cfr. *Reformationes Comunis Perusii*, p. IX). Si segnala che, nonostante quanto preventivato negli anni trenta del XX secolo da Vincenzo Ansidei, che curando i registi delle Riformanze per gli anni 1256-1260 aveva predisposto di giungere fino al 1300 (ANSIDEI, *Regestum reformationum*), l'edizione o la registazione di tali fonti documentarie non è mai andata oltre l'anno 1262.

<sup>365</sup> Sui difficili rapporti tra il comune di Perugia, da un lato, e il *dominus Andresa Iacobi* e i suoi eredi, dall'altro, in qualche modo sanati solo con la redazione statutaria del 1279 si veda *Statuto del Comune*, p. 107 e i rimandi ivi segnalati.

<sup>366</sup> V. *supra* il cap. 1.2, § Perugia 1234, 1235 e 1237.

<sup>367</sup> Si trascrive da *Statuto del Comune*, p. 101.

congregare, in quo consilio eligantur quinquaginta boni homines et idonei, scilicet decem de qualibet porta, qui sint de consilio speciali; et centum boni homines, scilicet viginti de qualibet porta, qui sint de consilio generali. (...) Et hoc peracto, supradicti consiliarii electi cum consilio populi et rectoribus artium eligant centum bonos homines et idoneos de qualibet porta; et illi qui fuerint electi de consilio generali et centum hominum per portam, sint in ipso consilio toto tempore regiminis potestatis; illi vero qui electi fuerint de consilio speciali, sint et esse debeant in ipso consilio per sex menses, et non ultra».

Pur non essendoci un legame diretto tra il *consilium centum bonorum hominum pro qualibet porta* e le corporazioni artigiane, come presupposto da Pompeo Pellini, è comunque piuttosto rilevante che nel settimo decennio del secolo venne riproposta una soluzione istituzionale già sperimentata in precedenza, ma in un contesto ormai irrimediabilmente differente. Negli anni Trenta, infatti, i cento *boni homines* si erano andati ad aggregare al *consilium generale et speciale*, mentre a partire dagli anni Sessanta questo stesso *consilium centum electorum per portam* si assommò agli altri tre consigli allora vigenti - vale dire quello speciale, quello generale e quello del Popolo - e si configurò come un organo collegiale molto più esteso del *consilium generale*, ma meno direttamente connesso con i rappresentanti corporativi. Come si è visto, il *consilium domini capitanei/consilium populi* e i *rectores artium* partecipavano in maniera diretta all'elezione dei membri dei consigli speciale e generale e questi ultimi, a loro volta, erano investiti della facoltà di scegliere i *centum boni et idonei homines* per ciascuna delle cinque porte cittadine. L'aumento esponenziale dei *consiliarii* chiamati a pronunciarsi su questioni particolarmente rilevanti per il Comune, il fatto che fossero suddivisi equamente tra le principali ripartizioni territoriali della città e le modalità di elezione, basate, come si è visto, su meccanismi indiretti, sembrano proprio costituire i caratteri di un'innovazione istituzionale rispondente a esigenze di stampo popolare, in modo forse ben più radicale di quanto era accaduto con il collegio dei *rectores artium* o il *consilium populi*, perché questo 'nuovo' consiglio era certamente in grado di assicurare a un maggior numero di cittadini una qualche forma di partecipazione agli organi del Comune.

Nella citata *reformatio* del 1262 si riscontra, oltre all'attestazione di questo *consilium centum electorum per qualibet portam*, anche una presentazione dei massimi organi comunali del tutto peculiare, sia rispetto a quanto visto in precedenza per lo stesso comune di Perugia sia in confronto a tutti gli altri comuni umbri. Innanzitutto qui, come in altri documenti del 1266 citati in seguito, manca qualsivoglia riferimento ad un

mandato di convocazione dei numerosi consigli del Comune impartito dal podestà o da questo congiuntamente al capitano. In seconda istanza non ci si riferisce al *consilium generale et speciale* come ad un organo del *comune* e del *populus*. Infine si nota una netta e voluta distinzione tra i consigli generale, speciale e dei cento *boni homines* per ciascuna porta, da un lato, e il *consilium populi*, dall'altro: quest'ultimo non sembra essere stato convocato in unione con il *consilium generale et speciale ac centum electorum per qualibet portam*, ma sembra aver presenziato a tale seduta insieme al capitano del Popolo (*Congregato speciali et generali consilio ac centum electorum per qualibet portam more solito .. ibique presente domino Petro Parentii Romanorum proconsule, capitaneo populi et comunis Perusii et consilio populi*).

Il motivo di tali accortezze stilistiche da parte del notaio redattore è forse da correlare con il fatto che proprio in tale decennio il Popolo perugino aveva iniziato ad identificarsi totalmente con le Arti e quindi, in un certo senso, a distanziarsi dal Comune, tanto che a partire dal 1266, come accennato poco sopra, è documentata una sporadica partecipazione dei *consules mercatorum* a taluni affari comunali. In seguito poi, dopo un'altra decina d'anni, fu lo stesso governo del Comune a reggersi direttamente sul Collegio dei Cinque consoli delle arti e quindi ad essere totalmente assimilabile alle *artes* <sup>368</sup>. Il *consilium centum electorum per qualibet portam*, diversamente dal consiglio del Popolo, era dunque, fin dal 1262, un'autorità superiore anche alle istituzioni proprie esclusivamente del binomio *populus-artes* <sup>369</sup>.

In un documento, datato al 7 maggio 1266 e redatto *in palatio comunis Perusii ubi moratur dictus dominus capitaneus pro comuni et populo Perusino*, infatti, i *consules mercatorum et merciariorum* figurano accanto al capitano del Popolo quali destinatari di una particolare *promissio* da parte di un cittadino perugino, che si impegnò a coniare la nuova moneta perugina nel pieno rispetto di quanto concordato con il sindaco del Comune <sup>370</sup>. Nel testo di questo atto si legge infatti:

---

<sup>368</sup> GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 142-145; MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, pp. 473-474.

<sup>369</sup> Cinzia Cardinali, curando l'edizione di una serie di Riformanze perugine del 1266 tradite dal Cartulario di S. Giuliana, ha così ben sintetizzato, sulla scorta di quanto riportato da John Grundman, la situazione politico-istituzionale del comune di Perugia in questo periodo: «Perugia ha (...) un governo basato direttamente sulle corporazioni; i due supremi organi cittadini di governo sono i cinque Consoli delle Arti (due rappresentanti della Mercanzia, uno del Cambio e due delle restanti trenta Arti), e il Consiglio dei Cinquecento. Quest'ultimo diventa la suprema autorità costituzionale: assorbe i poteri del Consiglio generale e ad esso debbono rispondere gli stessi Consoli» (CARDINALI, *Il cartulario di Santa Giuliana*, p. 76).

<sup>370</sup> ASP, CP, Diplomatico, perg. 1377 (ex AA. 87).

«Dominus Beccus (...) dicit (...) domino (...) capitaneo populi Perusii, nomine et vice ipsius populi et comunis Perusii, et (...) consulibus mercatorum et merciariorum ipsius civitatis Perusii, vice et nomine ipsorum et dicti comunis et omnium sotiorum eorum et aliorum mercatorum omnium qui sub eis sunt sive tenentur arte sive vinculo iuramenti et pro ipso comuni quod (...)».

In una *reformatio* del 27 ottobre 1266<sup>371</sup>, con cui il *consilium speciale et generale* ratificò l'elezione del camerario del Comune, si legge ancora:

«Factum fuit consilium speciale et generale et aliorum novorum virorum qui per statutum ad consilium [venire] consueverunt, in palatio comunis Perusii ad sonum campanarum, voce trombatorum, cum sono tubarum more solito adunatum, in presentia domini Ugitionis de Axelettis capitanei populli Perusii et eius voluntate, dominus Albertinus de Boscettis potestas Perusii proposuit (...). In reformatione consilii facto partito per potestatem placuit omnibus de consilio quod (...) camerarius comunis Perusii debeat remunerari pro comuni de labore et eo quod fecit (...) pro comuni (...) ultra id quod facere tenebatur et tenetur occasione sui offitii secundum quod placuit potestati, capitaneo et consulibus mercatorum».

Nell'estate del medesimo anno furono poi assegnati ai *consules mercatorum* altri compiti, inerenti la questione sorta tra il comune di Perugia e il monastero di S. Giuliana in seguito alla costruzione di una fonte comunale e sui risarcimenti da corrispondere a questa istituzione ecclesiastica<sup>372</sup>.

Da tutti questi documenti attestanti un qualche coinvolgimento dei consoli dei Mercanti in importanti affari comunali e in considerazione del loro particolare contenuto storico-giuridico - vale a dire il conio dei perugini, la retribuzione del camerario comunale e la stima in denaro dei danni subiti dal monastero di S. Giuliana - si ricava, non tanto, che i *consules mercatorum* costituissero, già a tale data, «an institution (...) capable of making the most important political decisions», come ha fatto John Grundman<sup>373</sup>, quanto piuttosto, come ha giustamente considerato Cinzia Cardinali, che questi consoli fossero «una magistratura non ordinaria, appartenente a quella serie di istituzioni comunali che vengono nominate appositamente per un certo affare o compito che interessa il Comune, ma con caratteristiche proprie ben riconoscibili»<sup>374</sup>. Si potrebbe quasi ipotizzare che il Comune considerasse i *consules*

---

<sup>371</sup> ASP, CP, Diplomatico, perg. 1376 (ex AA. 86). Datata da John Grundman al 5 maggio 1266, probabilmente sulla base di un errore insito nel *Transunto* compilato dal Belforti.

<sup>372</sup> CARDINALI, *Il cartulario di Santa Giuliana*, pp. 74-77 per ciò che concerne la fonte dei Bagni e nn. 29, 31, 32, 40, 41 per le edizioni dei documenti inerenti la collaborazione tra i consoli dei Mercanti e il comune di Perugia nella risoluzione della citata controversia.

<sup>373</sup> GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. 143.

<sup>374</sup> CARDINALI, *Il cartulario di Santa Giuliana*, p. 76.

*mercatorum* dei naturali coadiutori del camerario comunale, tali da poter affiancare quest'ultimo o il capitano o ancora il podestà e il capitano e i consigli comunali quando si dovessero affrontare questioni pecuniarie di rilevante peso per le finanze collettive. Di certo i *consules mercatorum* figurano con tale ruolo nello Statuto del 1279, dove fu loro esplicitamente affidato il compito di supervisionare i conti tenuti dal *camerarius comunis*<sup>375</sup>.

### **Assisi 1263: il capitaneus populi e gli antiani**

Al settimo decennio del XIII secolo risalgono le prime fonti documentarie attestanti un *capitaneus populi* al vertice del comune di Assisi, ma nessuna di queste è attualmente conservata nel Diplomatico comunale, piuttosto povero in realtà di documenti relativi alla storia politico-istituzionale della città assisiate<sup>376</sup>. La primissima attestazione del capitano del Popolo di Assisi risale al 1263 ed è tramandata dal Libro Rosso del comune di Gubbio<sup>377</sup> e non al 1266, come invece segnalato da Giovanna Casagrande in un prospetto sulle prime testimonianze del podestà e del capitano nei comuni umbri<sup>378</sup>.

Si tratta di un atto di sindacato con cui il podestà e il capitano del Popolo di Assisi elessero un sindaco che si rapportasse con il procuratore del comune di Gubbio in merito al risanamento di un debito contratto da quest'ultimo con un cittadino assisiate. Se ne riporta di seguito un estratto testuale:

«Dominus Bernardus de Castronovo potestas, dominus Ranerius Iacobi Gualfredi capitaneus civitatis Assisii, una cum antianis, consilio generali et speciali comunis et populi civitatis, vice et nomine dicti comunis Assisii et pro ipso comuni fecerunt (...) Lacçarium Guidutii Tebaldi (...) eorum et dicti comunis legitimum syndicum (...). Actum Assisii, in palatio comunis Assisii, presentibus domino Thomasso iudice domini Bernardi potestatis Assisii et domino Iacobo iudice Ranerii capitanei Assisii (...)».

---

<sup>375</sup> V. *infra* il cap. 2.3, § Perugia anni Settanta e i rinvii ivi indicati.

<sup>376</sup> Una sintetica presentazione di tutte le pergamene del Diplomatico comunale di Assisi è in *Catalogo delle pergamene*. Più dettagliato invece FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 373-434. Dei cinque documenti degli anni Sessanta citati in seguito, in quanto attestanti magistrati popolari, nessuno si conserva attualmente nel Fondo dell'Archivio Storico del Comune di Assisi: tre sono stati reperiti nell'Archivio del Capitolo di S. Rufino (la lettera pontificia del 1261 e i due esemplari della sentenza del 1264); uno nel Libro Rosso del comune di Gubbio (l'atto di sindacato del 1263); uno nelle Riformanze perugine (quello del 1266 segnalato dal Cristofani); uno, infine, nell'Archivio del Sacro Convento (quello del 1267 edito dal Bartoli Langelì).

<sup>377</sup> ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso), c. 47v.

<sup>378</sup> CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 78-79. Credo che la 'fonte' della Casagrande al riguardo sia CRISTOFANI, *Delle storie di Assisi*, che a p. 113, trattando dei turbolenti rapporti tra Assisi e Bettona nel 1266, segnala il capitano del Popolo del comune di Assisi Ugucione di Montefeltro tra gli ambasciatori assisiani recatisi a Perugia a risolvere detta questione. La fonte citata dal Cristofani è infatti un «Lib. miscellaneo nell'archivio decemvirale di Perugia», che immagino essere uno dei primi registri delle riformanze del comune di Perugia (cfr. *Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 13-23, in particolare p. 18).

Questo atto di *sindicaria*, rispetto ad altri più o meno contemporanei analizzati per altri comuni umbri, si presenta con una conformazione testuale alquanto dimessa, dal momento che il notaio si limitò a documentare piuttosto seccamente i momenti salienti di questa azione giuridica senza lasciare spazio ad interventi formulari tesi a valorizzare in qualche modo i nuovi equilibri istituzionali creatisi con l'introduzione del capitano del Popolo e degli anziani. La presentazione dell'organico comunale è quindi decisamente essenziale: il *dominus Bernardus* è definito solo *potestas*, dove invece ci si sarebbe potuti aspettare epiteti più ridondanti come *Dei gratia Asisinatum potestas* o almeno *potestas comunis Asisii*; il *dominus Ranerius* è indicato come *capitaneus civitatis Asisii*, invece che, come più frequentemente accadeva, *capitaneus populi et comunis* o simili; gli *antiani* non sono neanche associati al termine *populus*. L'endiadi costituita dal *comune* e dal *populus*, che altrove si è visto reiterata con estrema insistenza proprio in documenti di sindacato attestanti per la prima volta un vertice governativo popolare<sup>379</sup>, è impiegata una sola volta in tutto l'atto, al momento di ricordare il ruolo svolto dal *consilium generale et spetiale* da poco apertosi alla partecipazione degli *antiani*.

A tutto ciò si aggiunge anche che il capitano del Popolo assiate, diversamente da differenti cariche popolari analizzate per altri comuni umbri, in questo documento ha tutta l'aria di essere un compiuto duplicato del podestà, senza avere alcuna specificità istituzionale. Il podestà e il capitano agirono infatti del tutto congiuntamente nello scegliere il sindaco del Comune, la collaborazione tra questi e il collegio degli anziani e il consiglio generale e speciale fu dunque pienamente paritaria e i *iudices potestatis et capitanei* principiano parimenti l'elenco dei *testes*<sup>380</sup>.

Forse questa scarsa evidenza riservata al *populus* in un atto di sindacato si potrebbe spiegare con il fatto che questa attestazione documentaria del capitano del Popolo di Assisi fosse in realtà di qualche anno posteriore alla reale introduzione di un rappresentante popolare al vertice comunale, tanto da aver permesso una completa integrazione di quest'ultimo nell'esecutivo del Comune. Rispetto a quanto si è potuto constatare in altri casi, come in quello di Orvieto dove la prima attestazione documentaria del capitano del Popolo nel gennaio 1251 era certamente molto prossima alla comparsa di questo magistrato sulla scena istituzionale cittadina, per il comune di Assisi la ricostruzione di tutti i passaggi intercorsi tra le prime latenti manifestazioni di un

---

<sup>379</sup> Cfr. *supra* il cap. 1.3, Gli anni Cinquanta.

<sup>380</sup> Nell'*actum* di un documento del 1267, invece, edito in *Le carte duecentesche*, n. 74, il solo *capitaneus populi et comunis Asisii*, nella persona di *dominus Atto*, compare a principiare l'elenco dei testimoni di una *convenientia* tra i frati del *locus* di S. Francesco e il sindaco del comune di Assisi.



movimento politico popolare e la sua stabilizzazione al vertice comunale con la carica del capitano si presenta piuttosto frammentaria, certamente anche in relazione con un contesto documentario alquanto lacunoso <sup>381</sup>.

Una lettera pontificia del gennaio 1261, indirizzata da papa Alessandro IV al priore e al capitolo della cattedrale di S. Rufino <sup>382</sup>, autorizza ad anticipare la comparsa del capitano del Popolo in Assisi. In questo mandato infatti si fa esplicito riferimento ad una *petitio* inoltrata al pontefice dal podestà, dal capitano e dal comune di Assisi, affinché Guido da Assisi, scrittore apostolico, fosse accolto come canonico del capitolo cattedrale. Nonostante quindi, come era prassi abituale nella cancelleria papale, non vengano esplicitati i nominativi dei rappresentanti comunali in carica nel comune di Assisi, è però certo che questi ultimi si fossero accuratamente presentati nella formale richiesta da loro inviata ad Alessandro IV e non si può dunque in alcun modo dubitare che già dal 1261 il podestà di Assisi fosse affiancato da un capitano del Popolo. E forse anche da prima, se si considera in primo luogo che nel 1263 il *capitaneus populi* risulta essersi ormai ben radicato nell'esecutivo comunale, come testimonia appunto il documento analizzato in precedenza, e in secondo luogo che nel 1264 aveva già avviato una pratica di registrazione delle sentenze emanate in seconda istanza a correggere quelle pronunciate dal podestà, come attesta un *liber exgravamentorum seu absolutionum capitanei* che sarà analizzato nel dettaglio nel capitolo 2.3.

### **Spoleto 1265 e 1266: il potestas et capitaneus populi, i consules populi**

I primissimi anni del settimo decennio del secolo XIII si caratterizzano per una certa continuità con il periodo precedente, tanto che al 1260 e al 1262 risalgono le ultime testimonianze documentarie del *prior* e degli *antiani* già incontrati negli anni Cinquanta. Il documento del 1260 è un atto di sindacato del comune di Spoleto *ad recipiendum promissionem pro dicto comuni a syndico et procuratore capitaneorum et lanbardorum castri Trevii* <sup>383</sup>, dove si legge:

---

<sup>381</sup> Il contesto documentario assisano si amplia e diversifica soprattutto a partire dal tardo Duecento. Al riguardo si rimanda a MONACCHIA, *Archivi e conservazione*, dove, per i decenni compresi tra il 1275 e il 1325, vengono presentate le principali fonti documentarie relative alla storia cittadina e conservate nei numerosi archivi, anche ecclesiastici, presenti in città.

<sup>382</sup> ACA, *Pergamene*, Fasc. IX, perg. 22. Per il regesto si veda FORTINI, *Nova vita*, III, p. 368.

<sup>383</sup> Di questo atto, non pervenuto in originale, si conservano tre esemplari, tutti copie su cartulario (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), c. 48rv, da cui si trascrive, e c. 137rv; ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 128v). Il documento con cui il sindaco spoletino e quello dei *capitanei et lanbardi* del castello di Trevi si accordarono su determinati punti è edito da SANSI, *Documenti storici*, n. LIII.

«Hoc quidem tempore dominus Stephanus domini Stefani Romanorum pr<o>consul, gerens vice nobili<s> viri domini Anibaldi domini Transmundi Romanorum proconsul<is> et nunc potesta<ti>s Spoleti, et Angelus Venturacie prior comunis Spoleti, una cum antianis et consilio dicti comunis et adiuntis ipsi consilio<sup>384</sup>, et ipsum consilium et antiani creaverunt (...) dominum Thomam domini Manentis (...) syndicum (...) dicti comunis (...). Ego Egidius Bartholi notarius hiis omnibus interfui et predicta omnia de mandato et auctoritate dicti domini Stefani, domini prioris, antianorum et eorum consiliariorum, nemine contradicente, scripsi et publicavi».

L'atto del 1262 è, invece, un negozio di compravendita tra privati cittadini<sup>385</sup>, corredato di un *actum* particolare:

«Actum Spoleti in palatio comunis, presentibus domino Corrado de Palatio potestate Spoleti, Matheo Palmerii priore, Paraniusa notario dicte potestatis, Petro Iacobi, domino Iacobo Mathei, Mane(n)tono Egidii, Iuliano Iohannis, Iuliano Stefani, Ruberto domini Donadei, Çocolo Andrecii, Andreas Stefani, Bartholo Tiberti antiani<s>, in quorum presentia facta est hec vendictio. Presentibus (...), ad hec test<ibus> vocat<is> et rogat<is>. Ego Munaldus Petri imperiali auctoritate notarius rogatus scripsi et publicavi».

Dal primo di questi due documenti si evince dunque che gli *antiani* costituivano, accanto al podestà, al priore e al consiglio, un quarto polo istituzionale (*potestas et .. prior, ipsum consilium et antiani creaverunt .. syndicum*), che era certamente incaricato di affiancare il *consilium comunis* nelle attività deliberative e nello stesso tempo di legittimare quelle azioni giuridiche svolte dal *potestas* e dal *prior* in seguito ad un esplicito provvedimento consiliare (*potestas et .. prior, una cum antianis et consilio dicti comunis et adiuntis ipsi consilio, creaverunt .. syndicum*). In questo caso, inoltre, il notaio Egidio di Bartolo, al momento di sottoscrivere, specificò di aver redatto l'atto di sindacato *de mandato et auctoritate* dei suddetti quattro organi comunali di vertice, impiegando, fra l'altro, una formula tipica delle *reformationes* dei consigli (*nemine contradicente*) particolarmente adatta ad evidenziare come l'azione giuridica fosse stata compiuta nel pieno e reciproco accordo di tutte le componenti istituzionali del Comune.

Dal secondo, invece, si rilevano i nomi dei nove *antiani* in carica al momento della redazione dell'atto, grazie ad un espediente notarile particolare, già incontrato, ad esempio, in alcuni documenti orvietani degli anni Quaranta<sup>386</sup>. Il notaio Monaldo di

---

<sup>384</sup> Questi non meglio precisati consiglieri annessi alla seduta del *consilium* potrebbero essere sia i *capitanei artium et societatum* attestati dagli anni Cinquanta sia i *quattuor adiunti de qualibet arte et societate* documentati dagli anni Settanta (cfr. *supra* § Spoleto 1258 e 1259 e *infra* § Spoleto 1272, 1274 e 1279).

<sup>385</sup> ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), cc. 59r-60r, da cui si trascrive, e cc. 144r-145r.

<sup>386</sup> Cfr. *supra* il cap. 1.2, § Orvieto 1244, 1247 e 1248.

Pietro scelse, infatti, di corredare l'*actum* della *vendictio* di due diversi elenchi di testimoni: un primo, per così dire, istituzionale, caratterizzato esclusivamente dalla presenza di figure coinvolte a vario titolo nell'amministrazione comunale, e un secondo di veri e propri *testes*.

In queste due testimonianze documentarie, però, che sono tra le poche risalenti al settimo decennio del secolo, il Popolo non appare mai esplicitamente associato né al *prior* né agli *antiani*, diversamente dunque dal periodo precedente. Forse entrambe queste figure istituzionali erano state ormai del tutto inglobate nell'organico del Comune, tanto da non essere più veramente rappresentative del *populus*. Ciò spiegherebbe anche come mai, poco dopo, esse vennero definitivamente sostituite da diversi magistrati, questa volta chiaramente indicati come espressione del Popolo spoletino.

Al novembre 1265, infatti, risale la prima attestazione documentaria del *capitaneus populi* di Spoleto, che deve però essere valutata con qualche attenzione dal momento che la carica del capitano del Popolo figura in questo caso associata a quella del podestà e quindi ricoperta dalla medesima persona già investita del ruolo di *potestas*. Si tratta di un atto di sindacato del comune di Spoleto<sup>387</sup>, dove infatti si legge:

«Hoc quidem tempore consilio generali et speciali comunis Spoleti, capitaneorum artium et societatum dicti comunis et adunatis in palatio comunis ad sonum campane et sonum tube et voce preconia, dominus Nicolaus de Monteflascone vicarius Petri domini Transmundi potestatis Spoleti et capitanei populi Spoleti, una cum ipso consilio, et ipsum consilium sponte fecerunt Berardum Berardi Çaronis syndicum (...) ad recipiendum promixionem (...) et concessionem titulo donationis a Petrucciolo domini Ruberti syndico (...) hominum et universitatis et comunis castri Vetranure, castri Montisleonis».

Si tratta di un caso raro ma non unico nel panorama dei comuni umbri<sup>388</sup> e, anche se la lacunosità della documentazione che purtroppo interessa questo decennio non permette di accertarlo, non si può escludere che prima del novembre 1265 fosse stato effettivamente

---

<sup>387</sup> Questo documento ci è pervenuto in due esemplari, entrambi copie: una copia autentica del 1295, redatta su mandato del podestà Andrea *de Malanocte*, su pergamena sciolta (ASS, ASC, Diplomatico, perg. 32) e una copia su cartulario esemplata sulla base della copia appena citata (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 75v, da cui, per comodità, si trascrive). L'elezione del *sindicus comunis Spoleti* ivi documentata era finalizzata a ricevere la sottomissione dei castelli di Monteleone e Vetranola, il cui atto è edito da SANSI, *Documenti storici*, n. LIV.

<sup>388</sup> Si pensi al caso del comune di Gubbio, per il quale si dispone di una cronotassi dei podestà compilata in tempi relativamente recenti, dove nel corso di tutto il Duecento l'unione delle due cariche di vertice del Comune in un solo individuo è attestata esclusivamente in una occasione, per l'anno 1274 (CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 86).

eletto accanto al podestà *Petrus domini Transmundi potestas Spoleti* anche un *capitaneus populi Spoleti* (destinato al momento a rimanere anonimo) e che, in seguito ad un qualche evento che aveva costretto quest'ultimo a dimettersi o ad abbandonare l'incarico, il podestà di Spoleto abbia ricoperto anche la carica di capitano del Popolo. In tal caso la figura del *potestas et capitaneus* sarebbe stata l'esito di una misura deliberativa eccezionale più che una vera e propria sperimentazione istituzionale.

Nel giro di poco, comunque, forse proprio per superare l'insolita soluzione adottata per cause di forza maggiore e accrescere la rappresentatività del *populus* in seno al vertice comunale, si scelse di affiancare al podestà uno dei *consules populi*. Ad attestarlo sono quattro documenti del 1266. I primi due risalgono al 30 luglio e riguardano entrambi un nuovo accordo stipulato tra i signori di Arrone e il comune di Spoleto<sup>389</sup>. Nel primo i signori di Arrone giurarono al sindaco del comune di Spoleto di rispettare una lunga serie di impegni, che costituivano i vari punti del concordato tra questi due soggetti<sup>390</sup>. Nel secondo questi stessi signori raggiunsero un compromesso con il Comune sul castello di Petrocchio, usurpato tempo addietro dagli Arroni ai danni di Spoleto<sup>391</sup>. Nell'*actum* di questi due atti si legge:

*A c. 55r (1° documento):* «Actum prope pontem de Arrone, iuxta flumen, presentibus fratre Andrea de Fulgineo, fratre Marco de ordine minorum, domino Comacio de Galluciis potestate Spoleti<sup>392</sup>, domino Corradino eius socio, domino Laurentio de Seniorellis iudice potestatis, Henrico notario dicte potestatis, (*seguono i nomi di altri testes*) et Simone Philippi consule comunis Spoleti, testibus vocatis et rogatis et aliis pluribus».

*A c. 55v (2° documento):* «Actum prope pontem de Arrone, iuxta flumen, presentibus fratre Andrea de Fulgineo et fratre Marco de ordine minorum, domino Comacio de Galluciis potestate Spoleti, domino Corradino eius socio, domino Laurentio

---

<sup>389</sup> La prima sottomissione di questi signori al comune spoletino risale agli anni venti del Duecento; dopo qualche dissidio, questi due soggetti raggiunsero un nuovo accordo negli anni Cinquanta e poi ancora nel 1266 e nell'ultimo decennio del secolo (SANSI, *Storia del comune di Spoleto*, pp. 51-52, 87-88, 99-101, 122, 136).

<sup>390</sup> Questo documento è trådito esclusivamente in forma di copia su cartulario (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), cc. 54v-55r). È parzialmente edito da SANSI, *Documenti storici*, n. LV, che per una svista lo datò al 31 luglio (nella sua monografia sul comune di Spoleto, invece, lo assegnò poi correttamente al 30 luglio, per cui si veda SANSI, *Storia del comune di Spoleto*, p. 99) e che tralasciò «di riportare per brevità le formalità con cui l'atto comincia e finisce e che non sono che quelle notissime comuni a tutti gl'istrumenti di simile materia» (si cita testualmente da SANSI, *Documenti storici*, p. 218, nota 1), formalità che, invece, sono oggetto di studio in questa sede.

<sup>391</sup> Questo documento è trådito esclusivamente in forma di copia su cartulario (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 55rv).

<sup>392</sup> Comaccio Galluzzi, in carica come podestà del comune di Spoleto nel 1266, è invece famoso per la sua podestaria a Todi nel 1268, in occasione della quale ebbe luogo una spinosa controversia tra questo personaggio e il comune di Todi (per cui si rimanda a MAIRE VIGUEUR, *Échec au podestat*).

de Seniorellis eius iudice, Herrigicto notario domin<i> potestatis, Simone Ph(ilipp)y  
consule civitatis Spoleti (*seguono i nomi di altri testes*)».

Si nota dunque chiaramente che il sindaco del Comune, incaricato di stipulare un formale accordo con i signori di Arrone, fu accompagnato nell'omonimo castello da una folta schiera di personaggi provenienti da Spoleto, tra cui primeggiavano di certo il podestà e i principali membri della sua *familia*. In una posizione piuttosto secondaria - nel primo documento, in fondo al lungo elenco di *testes* e, nel secondo, in coda alla delegazione comunale - compare anche Simone di Filippo, insignito dell'incarico di *consul comunis/civitatis*, che dagli altri due documenti del 1266 sappiamo essere una carica rappresentativa dell'organismo politico popolare.

Si tratta di due atti del 14 e del 20 settembre <sup>393</sup>, entrambi relativi ai castelli di Monteleone e Vetranola, un tempo possedimenti dei signori Tiberti <sup>394</sup>. Nel primo il comune di Spoleto, in persona del podestà e del *consul populi*, affidò al sindaco degli *homines terre Tibertorum* il possesso del *podium Montisleonis* affinché vi potessero costruire un castello *ad servitium comunis Spoleti*. Se ne riporta di seguito un estratto:

«Corradinus de Bononia, tanquam vicarius et socius domini Comacii de Gallutiis potestatis Spoleti, et Symon Phy(ilippi) consul populi Spoleti vice et nomine comunis Spoleti et pro ipso comuni induxerunt Nicolaum Girardi syndicum hominum terre Tibertorum recip(ere) nomine hominum dicte terre et ipsos homines terre Tibberti in tenutam et possessionem Podii Montisleonis quod olim vocatum fuit Brufa ad habitandum et habitari faciendum in ipso Podio (...) et construendum ibi castrum et habitationes ad honorem et servitium et reverentiam comunis Spoleti».

---

<sup>393</sup> Questo documento è tràdito esclusivamente in forma di copia su cartulario (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 72r, doc. b). Si segnala però un errore di trascrizione da parte dell'anonimo notaio che scrisse questo documento nell'*Inventarium*. Di certo, infatti, la *datatio* è da leggersi: *Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo <sexto>*. Il secondo, invece, ha una tradizione più complessa e di questo atto si conservano tre esemplari: 1) una copia autentica del 1295 redatta su mandato del podestà Andrea *de Malanocte* su pergamena sciolta (ASS, ASC, Diplomatico, perg. 36, doc. a), che ospita, oltre a questo, un altro atto relativo al medesimo *dossier*; 2) una copia su cartulario redatta sulla base della precedente copia autentica (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 73r, doc. a, che ospita, oltre a questo, un altro atto relativo al medesimo *dossier* in conformità con l'*exemplar*); 3) un terzo esemplare su fascicolo, presumibilmente una copia coeva alla prima (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 4a, c. 4v, doc. c).

<sup>394</sup> Per i rapporti tra il comune di Spoleto e i Tiberti si rimanda a SANSL, *Storia del comune di Spoleto*, pp. 24-25 e 98-99. Completano questo *dossier*, in aggiunta ai due documenti citati nella nota precedente, altri due atti: 1) l'*instrumentum* di sindacato del comune di Spoleto del 24 settembre, pervenuto in due esemplari, per la cui tradizione si veda la nota precedente (ASS, ASC, Diplomatico, perg. 36, doc. b; ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 73r, doc. b); 2) l'accordo stipulato tra il procuratore degli *homines* di Monteleone e il *sindicus comunis Spoleti*, pervenuto in originale e in forma di copia autentica del 1295 redatta su mandato del podestà Andrea *de Malanocte* (ASS, ASC, Diplomatico, perg. 34 e 35).

Il secondo è invece l'atto di sindacato con cui gli *homines dicte terre* affidarono ad un procuratore il compito di ratificare tale accordo con il sindaco del comune di Spoleto, alla presenza di due *consules populi Spoletani*:

«Actum in Monteleone, presentibus Symone Oddonis et Symone Ph(ilippi)  
consulibus populi Spoletani (...)».

Nel corso del settimo decennio del secolo, dunque, il Popolo di Spoleto continuò, seppure con figure istituzionali denominate diversamente che negli anni precedenti, a manifestare la propria presenza, soprattutto in atti relativi alla gestione dei rapporti tra il Comune e il contado. La preferenza per un *capitaneus populi* nel 1265 e per i *consules populi* nel 1266, che venne accordata dal Popolo spoletino in questo decennio per l'intitolazione dei propri rappresentanti e che quindi sancì l'abbandono delle cariche del *prior populi* e degli *antiani*, contribuì forse negli anni Settanta all'affermazione del *capitaneus, consul et exgravator*, che avrebbe poi costituito la principale innovazione del *populus* di Spoleto.

#### **Orvieto: il decennio del *capitaneus populi et comunis cum suis ançianis***

L'alternanza tra un *prior populi*, un *capitaneus populi* e un *prior sive capitaneus populi*, che aveva caratterizzato gli anni cinquanta del Duecento, sembra essersi definitivamente arrestata nel decennio successivo. In questo periodo si consolidò, infatti, l'uso di denominare *capitaneus populi et comunis* il portavoce popolare in seno al Comune, che fino alla metà degli anni Sessanta continuò ad essere scelto esclusivamente tra i membri di un certo rilievo del Popolo orvietano. Solo nella seconda metà di questo decennio il capitano del Popolo venne saltuariamente reclutato al di fuori dei confini locali, situazione che, stando alle fonti pervenute, non si era più verificata dal 1256<sup>395</sup>. Più in generale non si rilevano significativi cambiamenti istituzionali rispetto ai decenni precedenti, come si evince, ad esempio, da una riformanza del 1264<sup>396</sup>. Da questa risulta, infatti, che il *consilium generale et speciale* continuò a comprendere i *consules artium et sotietatum et eorum consilarii et anteriones* e che il mandato di convocazione dei consigli comunali continuò ad essere impartito dal *potestas civitatis*, alla presenza legittimante del *capitaneus populi et comunis* e del collegio degli *ançiani* ad esso legato. Se ne riporta di seguito un estratto testuale:

---

<sup>395</sup> PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, pp. 372-374.

<sup>396</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 6r. Questo documento, pervenuto in forma di copia autentica non datata, è stato regesto da Luigi Fumi (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXXXVII).

«Congregato consilio generali et spetiali civitatis Urbisveteris, consulibus artium et societatum et eorum consiliariis et anterioribus per precones comunis ad sonum campane et tubarum more solito in palatio Monaldensium, ubi curia moratur, de mandato domini Iohannis de Malacria iudicis comunis Urbisveteris et nunc vicarii pro domino Berradino olim domini Petri Rubei potestatis civitatis predictae, existente in dicto consilio domino Iohanne capitano populi et comunis Urbisveteris cum suis ançianis, propositum fuit in dicto consilio per dictum dominum Iohannem iudicem quod (...)».

Sembra inoltre essersi intensificata una tendenza già riscontrata alla fine degli anni Cinquanta, vale a dire la costante presenza, in qualità di *testes* particolarmente autorevoli, del *capitaneus populi* e dei *sui ançiani* alla stipula di numerosi negozi giuridici contratti dal Comune, a prescindere che figurasse o meno anche il *potestas* nel medesimo elenco dei testimoni<sup>397</sup>. Qualche elemento di novità si riscontra, invece, nell'ambito delle competenze esercitate dal rappresentante del Popolo in associazione con l'organo collegiale degli anziani, che a partire da questo decennio si diversificarono e si orientarono verso tre diversi ambiti: l'amministrazione fiscale del Comune, la giurisdizione sul contado e l'esercizio di particolari prerogative giudiziarie.

Nel 1259 e nel 1260 è attestato un *notarius populi*, che era stato probabilmente incaricato dal *capitaneus populi* e dagli *antiani* di redigere un *liber instrumentorum* che raccogliesse tutte le quietanze rilasciate da numerosi creditori del Comune al momento del risanamento del debito<sup>398</sup>. È certo, dunque, che furono proprio i magistrati popolari in questione a seguire da vicino quanto concerneva alcuni aspetti particolarmente delicati della gestione delle finanze comunali.

Nel 1261 il capitano del Popolo Matteo Toncelle venne in prima persona coinvolto nell'amministrazione e nell'ampliamento del contado orvietano: al mese di giugno risale

---

<sup>397</sup> Per il 1260 si possono vedere: una quietanza rilasciata nel mese di gennaio, pervenuta in duplice esemplare (ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 26r e ASO, ASC, Istrumentari, n. 870 (Codice Savello), c. 130rv), per il cui regesto di veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXVI; una diversa quietanza rilasciata nel mese di maggio, pervenuta in molteplici esemplari (ASO, ASC, Istrumentari, n. 868 (Codice Galluzzo), c. 56r; ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 27v; ASO, ASC, Istrumentari, n. 870 (Codice Savello), cc. 130v-131v; ASO, ASC, Istrumentari, n. 871 (Codice de Bustolis), cc. 129r-130v; ASO, ASC, Istrumentari, n. 875, cc. 2r-3v), per il cui regesto si veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXXII. Per il 1262 ancora si possono vedere due documenti relativi alla sottomissione dei signori di Bisenzio, anche questi pervenuti in molteplici esemplari (il primo è trådito da ASO, ASC, Istrumentari, n. 868 (Codice Galluzzo), c. 51v, ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 31v, ASO, ASC, Istrumentari, n. 870 (Codice Savello), c. 87rv, ASO, ASC, Istrumentari, n. 871 (Codice de Bustolis), c. 176rv; il secondo, similmente, è trådito da ASO, ASC, Istrumentari, n. 868 (Codice Galluzzo), c. 51v, ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 32r, ASO, ASC, Istrumentari, n. 870 (Codice Savello), c. 88rv, ASO, ASC, Istrumentari, n. 871 (Codice de Bustolis), c. 177rv), per il regesto dei quali si rimanda a FUMI, *Codice diplomatico*, nn. CCCLXXVII e CCCLXXVIII.

<sup>398</sup> V. *infra* il cap. 2.2, § Orvieto anni Sessanta.

un'*inquisitio* condotta da un sindaco del Comune *super iuribus que expectant ad comune Urbevetanum* nel territorio di Cetona *iuxta tenorem licterarum domini Bonaventure potestatis et domini Mathei Toncelle capitanei populi Urbisveteris*<sup>399</sup>; nel mese di settembre lo stesso capitano accolse la donazione del castello di Lugnano *vice et nomine comunis Urbisveteris*<sup>400</sup>.

Al 1264 risale, infine, una sentenza di condanna alla pena capitale per i responsabili dell'omicidio di un personaggio particolarmente autorevole, vale a dire il rettore del patrimonio di S. Pietro in Tuscia, che venne emanata dal capitano del Popolo Giovanni di Ugolino Grece e quindi redatta dal *notarius populi et comunis* Guido di Bartolomeo *Septespanne*<sup>401</sup>. Se ne riporta di seguito un estratto:

«Hec est condempnatio facta per nobilem virum dominum Iohannem Hugolini Grece capitaneum populi et comunis Urbisveteris, sub anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, indictione septima, tempore domini Urbani pape quarti.

Cum per inquisitionem ex officio nostro invenerimus et probatum sit quod Iacobus, Tancredus et quondam Nicolaus fratres, filii olim domini Guicti de Bisentio interfecerunt et occiderunt nobilem virum dominum Viscardum de Petrasancta tunc rectorem Patrimonii beati Petri in Tuscia de mense february proxime preteriti, ideo nos Iohannes capitaneus populi et comunis Urbisveteris ex arbitrio nobis concesso a populo Urbevetano (...) predictos Iacobum et Tancredum capitali sententia condempnamus (...). Item omnia bona ipsorum (...) propter enormitatem dicti sceleris comuni Urbisveteris per nostram sententiam confiscamus (...).

Pronuntiata fuit dicta sententia in civitate Urbevetana, in palatio Monaldensium (...) et aliis pluribus testibus ad hec vocatis et rogatis.

Et ego Guido Bartholomei Septespanne auctoritate apostolica notarius constitutus et nunc populi et comunis Urbisveteris predicte sententie pronuntiationis interfui et ut supra legitur de mandato dicti domini capitanei scripsi et subscripsi».

Questa non è l'unica testimonianza pervenuta di sentenze capitaneali: al 1269 ne risale una seconda, emanata dal *capitaneus populi et comunis* Guido *Clerii de Gallutiis*. Questa sentenza è trädita da un *liber refutationum*, redatto nel 1270 dal notaio del camerario e

---

<sup>399</sup> Questa *inquisitio* è pervenuta in forma di copia autentica del 1281 (ASO, ASC, Istrumentari, n. 876, cc. 1-17), per cui v. Appendice II: Orvieto 1281/85.

<sup>400</sup> I due documenti relativi a tale questione sono entrambi pervenuti in duplice esemplare, vale a dire in originale nel Titolario B (ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 29v) e in copia autentica nel Codice Galluzzo (ASO, ASC, Istrumentari, n. 868 (Codice Galluzzo), c. 54r). Per il regesto si rimanda a FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXXXV.

<sup>401</sup> Questo documento è trädito esclusivamente dal Codice Galluzzo in forma di copia autentica (ASO, ASC, Istrumentari, n. 868 (Codice Galluzzo), c. 57v), per il cui regesto si veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXXXIV. Cfr. anche Appendice III.



attualmente ospitato dal Titolario B <sup>402</sup>. Il *notarius camerarii* Marco *Arlocti* esemplò questa *sententia* da una precedente copia autentica, che era stata redatta dal *notarius maleficiorum* Raniero *Siginolfi*:

«Ego Marcus Arlocti alme Urbis prefecti notarius et nunc notarius camerarii civitatis Urbisveteris, prout inveni dictam sententiam scriptam manu dicti Rainerii, sic fideliter exempendo scripsi et subscripsi. Signum dicti (ST) Marci notarii».

Il notaio addetto ai *maleficia*, a sua volta, aveva evidentemente tratto la propria copia da un registro giudiziario originale di mano del notaio del capitano del Popolo:

«Et ego Rainerius Sigilnolfi auctoritate apostolica iudex ordinarius atque notarius constitutus et nunc maleficiorum comunis predicti, sicut inveni in libro dicti domini capitanei manu Silglocari notarii eiusdem capitanei, ita de verbo ad verbum fideliter exemplavi et singnavi».

Si tratta dunque di una *sententia* originariamente trädita da un *liber domini capitanei* di mano del *notarius capitanei*, vale a dire, presumibilmente, da un registro giudiziario, di cui però non è dato sapere né di quante registrazioni questo si componesse né gli estremi cronologici della sua redazione. Se ne riporta di seguito un transunto:

«In nomine Domini amen. Die sabbati XV<sup>o</sup> exeuntis augusti. Proponunt Orvetanus et Rainerius condam Amanniti quod die mercurii XIII<sup>o</sup> menis augusti in vigilio beate Virginis de nocte [...] dedit dampnum eisdem et missus fuit ignus in quadam domo eorum, posita extra civitate prope rivum Clarum et busta fuit dicta domus (...); quod dampnum extimat (*cosi*) XXXV librarum denariorum (...). Quare petunt predictum dampnum (...) sibi emendari (...) secundum formam stat(uti) et ordinament(a) populi, cum ingnorent malefactores. Stefanus magistri Adami, Iohannes Petri, Albertini Forcis (*di incerta lettura*) convecini dictorum Orvetani et Rainerii (...) in comuni concordia extimaverunt dictum dampnum de mandato domini Guidocleri capitanei in quantitatem XXVI librarum (...) die martis XII<sup>o</sup> exeuntis augusti. Qui predictus capitaneus pronuntiavis comune Urbevetanum esse debitorem predictorum Orvetani et Rainerii in duplo extimationis predicte secundum formam ordinamentum populi Urbevetani.

Lata et pronuntiata fuit dicta sententia in palatio Monaldensium, presentibus Palmerio Leonardi, Sulcerio et Vagnocto ballitoribus populi Urbevetani testibus. Die ultimo mensis novembris, sub anno Domini millesimo CC<sup>o</sup> LXVIII<sup>o</sup>, indictione XII<sup>a</sup>, ecclesia Romana pastore vacante».

Da quanto sopra riportato per gli anni 1264 e 1269 in merito alle mansioni giudiziarie del capitano del Popolo orvietano si evince che questo ufficiale si pronunciava in merito

---

<sup>402</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 40r; per questo particolare *liber v. supra* il cap. 1.2, § Orvieto 1244, 1247 e 1248. Per il regesto si rimanda a FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCCLXXXIV.

ai *maleficia*, sia che fossero stati perpetrati ai danni di personaggi di grande rilievo, come nel primo caso, sia, invece, che fossero stati rivolti contro privati cittadini. È interessante notare anche come gli *ordinamenta populi*, che erano in vigore in questo decennio ma che ormai risultano deperditi, tutelassero appieno coloro che erano stati vittima di una qualche azione lesiva di proprietà private. Questi ultimi, infatti, anche in assenza di un colpevole, potevano godere di un risarcimento in denaro per i danni subiti, che veniva elargito dal Comune.

Le due *sententie* esaminate si differenziano però per alcuni aspetti puramente formali: la prima, infatti, è corredata di tutte le formalità tipiche dell'*instrumentum* (data cronica, data topica, elenco di *testes*, sottoscrizione del notaio), tanto che il notaio che ne redasse una copia in un periodo successivo la definì un *originale instrumentum* nella propria formula di autenticazione; la seconda, invece, pur presentando quasi tutte le medesime *solemnitates*, è priva della sottoscrizione notarile, perché era sicuramente parte di una serie ben più ampia di sentenze del capitano del Popolo, contenute in un unico *liber* e dotate quindi di un'unica *subscriptio* del *notarius capitanei*.

Di certo questo non basta a proporre che tra il 1264 e il 1269 nell'ambito dell'*offitium capitanei* si consolidò l'uso di registrare le sentenze capitaneali direttamente su *liber*, mentre la diversa qualifica adottata dai due differenti notai operanti per il medesimo ufficio a distanza di qualche anno permette qualche supposizione al riguardo. Il primo di questi, infatti, si definì *notarius populi*, così come in uso fin dagli anni Quaranta per i notai orvietani al servizio di qualche organo istituzionale popolare<sup>403</sup>, il secondo, invece, venne indicato dal redattore della copia come *notarius capitanei*, impiegando quindi una qualifica più largamente attestata nel panorama dell'Italia comunale. È possibile, quindi, che ciò sia in qualche modo legato alle diverse modalità di reclutamento del capitano del Popolo, che proprio nel corso degli anni Sessanta, come sopra ricordato, tornò ad essere scelto al di fuori dei confini del contado orvietano. Il *notarius populi* era di certo un notaio orvietano, che metteva le proprie conoscenze tecniche e giuridiche al servizio del capitano del Popolo e del collegio degli anziani in carica in un determinato momento, tutti di estrazione indigena, e che era soggetto a un frequente ricambio anche a prescindere, forse, dal rinnovo del vertice popolare da cui questo dipendeva<sup>404</sup>. Il *notarius capitanei*, invece, proveniva certamente dalla stessa città di cui era originario il capitano del Popolo

---

<sup>403</sup> Cfr. *supra* il cap. 1.2, § Orvieto 1244, 1247 e 1248.

<sup>404</sup> Tutto ciò è risultato particolarmente evidente dall'analisi di un perduto *quaternus* di quietanze del 1259 redatto da un *notarius populi*, in parte copiato l'anno successivo dal *notarius populi* che era subentrato successivamente, per cui v. *infra* il cap. 2.2, § Orvieto anni Sessanta.

ed era uno dei numerosi membri della *familia* capitaneale, di cui, quindi, poteva far parte un numero variabile di notai e che, naturalmente, si rinnovava radicalmente ogni qual volta veniva eletto un nuovo *capitaneus populi et comunis*.

### **Todi: il decennio del capitaneus comunis et populi**

Due atti di sindacato, stipulati rispettivamente nel 1262 e nel 1266<sup>405</sup>, testimoniano, con formule piuttosto simili tra loro, il raggiungimento, da parte del capitano del Popolo di una posizione di vertice in seno al Comune accanto al podestà. Il primo di questi era destinato *ad recipiendum promissionem a syndico hominum de Stablamone inferiori de faciendo uno castro in comitatu Tuderti in Podio de Montono et de habitando ibi perpetuo*, mentre il secondo *ad acquirendum et recipiendum nomine dicti comunis et pro ipso sub mutuo* due mila libbre di denari cortonesi. Se ne riportano di seguito le due formule di *congregatio* del *generale consilium comunis Tuderti*:

Registrum vetus, c. 58v (1262): «Congregato generali consilio comunis Tuderti in palatio ipsius comunis de mandato nobilis viri domini Philippi de Ugonibus potestatis civitatis et comitatus Tuderti ad sonum campane et vocem preconum, cum tuba more solito, dominus Phylippus de Ugonibus potestas civitatis et comunis Tuderti et dominus Ranaldus exgravator, iudex et vicarius domini Phylippi domini Baractani capitanei dicti comunis, vice dicti domini capitanei, parabola, consensu et voluntate omnium consiliariorum in dicto consilio existentium et ipsi omnes consiliiarii cum eis vice et nomine comunis Tuderti et pro ipso comuni Tuderti fecerunt (...) syndicum».

Registrum vetus, c. 98r (1266): «Consilio comunis Tuderti in palatio dicti comunis (...) de mandato nobilium virorum dominorum Ugolini de Alviano potestatis et Francisci domini Philippi capitanei comunis et populi Tudert(orum) ad sonum campane more solito congregato, predicti domini potestas et capitaneus et consilium universum eorum nomine et nomine et vice comunis Tuderti fecerunt (...) syndicum».

Da queste formule emerge immediatamente con estrema chiarezza la mancanza di qualsiasi esplicito riferimento alla presenza dei *consules artium* quali membri del medesimo consiglio, attestati dagli anni Cinquanta. I pochissimi documenti comunali risalenti a questo decennio non permettono di valutare appieno questa assenza, che stona non poco negli atti di quello che dovrebbe ormai definirsi a tutti gli effetti un Comune di Popolo. Si può solo rilevare che il primo di questi *instrumenta sindicatus* fu redatto da *Ricchus de Lapisina civis Brixianus notarius sacri pallatii* che si definì *scriba potestatis*, lasciando quindi intuire il suo ruolo di notaio specificamente addetto alle

---

<sup>405</sup> Sono entrambi traditi dal *Registrum vetus* in forma di copia autentica del 1281 (ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, cc. 58v e 98r). Il primo è esemplato sulla base di una precedente copia autenticata nel 1262, mentre il secondo presumibilmente a partire da un atto originale.

riformanze. Pare dunque poco probabile che questo *scriba* avesse tralasciato di delineare, almeno per sommi capi, la composizione interna del consiglio generale del comune di Todi e pertanto di documentare la presenza al suo interno dei rappresentanti delle Arti. Fra l'altro, rispetto ai documenti analizzati per il decennio precedente, in questo caso manca un esplicito richiamo al fatto che il *generale consilium* era un organo istituzionale del *comune* e del *populus*. A ciò si aggiunga infine che quando, a partire dal 1270, la convocazione dei consigli comunali venne nuovamente associata alla presenza di elementi popolari, questi furono qualificati diversamente rispetto al decennio della prima affermazione del Popolo tudertino e ai *consules artium* subentrarono i *consules societatum et eorum consilarii*<sup>406</sup>.

Tutto ciò lascia dunque supporre che tra il 1258 - anno della prima attestazione di un capitano del Popolo accanto al podestà e di un *consilium generale et speciale comunis et populi* comprensivo dei *consules artium* - e il 1270 - quando il *capitaneus et rector civitatis* convocò anche i *consules societatum et eorum consilarii* a partecipare alla seduta consiliare<sup>407</sup> - si frappose un decennio piuttosto povero di significative attestazioni degli organi collegiali popolari in seno al Comune.

I due *instrumenta sindicatus* in questione sono piuttosto simili l'uno all'altro, seppure il primo, a differenza del secondo, sia corredato di una formula di *congregatio* del consiglio generale piuttosto complessa e il secondo, invece, presenti un mandato di convocazione dell'organo collegiale comunale congiunto e quindi espressamente impartito sia dal podestà che dal capitano. L'elemento che accomuna entrambi è la stretta collaborazione tra il *potestas civitatis* e il *capitaneus comunis et populi* nel condurre l'elezione del sindaco del Comune nell'ambito della seduta consiliare. Nel primo caso, infatti, il podestà e il capitano agirono *parabola, consensu et voluntate omnium consiliariorum* e viceversa tutti i membri del consiglio *cum eis*. Nel secondo, ancora, i *domini potestas et capitaneus* e il *consilium universum* nominarono un *sindicus* che agisse *eorum nomine et nomine et vice comunis Tuderti*. Rispetto ad altri casi analizzati nel corso di questo capitolo, dunque, gli equilibri tra i tre organi istituzionali del vertice del Comune sembrano essersi stabilizzati all'insegna di una piena e costante collaborazione tra podestà e capitano, da un lato, e consigli comunali privi di rappresentanti di corporazioni e *societates*, dall'altro.

---

<sup>406</sup> Cfr. *supra* § Todi 1255 e 1258. Il documento del 1270 citato nel testo è ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 19, f. 1 (si tratta di un rotolo pergameneo costituito da 4 fogli e numerosi documenti, tutti in forma di copia autentica del XIV secolo, ma risalenti a diverse epoche e relativi a vari affari).

<sup>407</sup> La carica di *capitaneus et rector civitatis Tuderti* risulta ricoperta da Uspinello de *Carbonensibus*. Secondo CEI, *Podestà, capitani*, p. 313 era un facente funzioni del podestà.

## *Gli anni Settanta*

### ***Spoletto 1272, 1274 e 1279: il consul et exgravator comunis et populi, il capitaneus populi, il capitaneus, consul et exgravator comunis***

Per questo decennio, contrariamente che per quello precedente, si dispone di numerosi documenti comunali, la grandissima parte dei quali sono tràditi, in duplice o triplice copia, sia dal *Memoriale* che dall'*Inventarium*, vale a dire dai due cartulari del comune di Spoleto di più recente redazione<sup>408</sup>. A questi documenti attinse a piene mani nel XIX secolo Achille Santi, il quale, nel ricostruire la storia di Spoleto fu molto attento a rilevare ogni cambiamento istituzionale intercorso al vertice del Comune<sup>409</sup>. Nell'ambito del quadro storico-documentario da lui ben tracciato e piuttosto dettagliato, restano però ancora da valutare, in una più ampia prospettiva, i mutamenti avvenuti in questo decennio in seno all'istituzione comunale e all'organismo politico del Popolo.

Al 1272 risale la prima attestazione documentaria di un *consul et exgravator comunis et populi*, che, diversamente dai *consules populi* o dal *prior artium* dei decenni precedenti, era certamente scelto al di fuori del contado spoletino. I due atti che ne tramandano il ricordo risalgono al 1° dicembre 1272 e sono strettamente correlati tra loro: il primo è un *instrumentum sindicatus comunis Spoleti* col quale, *in pleno et generali consilio comunis, dominus Glaçexius de Carbonensibus potestas comunis Spoleti, dominus Angelus de Amelia consul et exgravator comunis Spoleti* e lo stesso consiglio generale del Comune elessero sindaco Taddeo di Rinaldo *ad ratificandum et confirmandum pacta et confirmationes veterorum pactorum inter comune Spoleti et castrum Camuri*<sup>410</sup>; il secondo è appunto il documento col quale quei patti vennero rinnovati<sup>411</sup>.

Merita una particolare attenzione la complessa tradizione di questo atto, che è tràdito dal *Memoriale* in forma di copia, databile presumibilmente all'anno 1274 e riconducibile all'operato del notaio *Simon de Rainis*<sup>412</sup>, il quale si basò su un'altra copia, datata 13 ottobre 1274, che a sua volta era stata tratta da un originale redatto nel 1272 su un *liber comunis Spoleti*. Si riporta di seguito solo la cornice autenticativa della copia seriore,

---

<sup>408</sup> La redazione del primo di questi due codici documentari è infatti ascrivibile proprio a diversi momenti dell'ottavo decennio del Duecento, mentre il secondo al XIV secolo (BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, p. 35).

<sup>409</sup> SANZI, *Storia del comune di Spoleto*, pp. 131-152, in particolare pp. 136-138.

<sup>410</sup> Questo documento è pervenuto in forma di copia su cartulario da precedente copia autentica (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 2 (*Memoriale*), cc. 38v-39r).

<sup>411</sup> Questo secondo documento è pervenuto in triplice esemplare: ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*), c. 155r; ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 2 (*Memoriale*), cc. 58r-61; ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 184rv. Da quest'ultimo Achille Sansi trasse la notizia relativa alla comparsa del *consul et exgravator* (SANZI, *Storia del comune di Spoleto*, p. 137).

<sup>412</sup> BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, p. 47.

quella dell'ottobre 1274, dal momento che il notaio Simone, che nel corso di quello stesso anno redasse il primo nucleo del *Memoriale*, non si sottoscrisse in calce a tutti i documenti da lui trascritti.

«In Dei nomine amen. Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti sindicatus, inventi <in> libro comunis Spoleti scripti per magistrum Iacobum Bartollucii de Meiano notarium, ut in fine dicti libri continetur et etiam et sic: “Ego Iacobus Bartollucii de Mevano sancte Romane Ecclesie auctoritate et nunc predicti exgravatoris notarius omnia et singula suprascripta de mandato dicti exgravatoris (*intendi* domini Angeli de Amelia) scripsi et publicavi” et quilibet quasi in medio ipsius, sic intitulatur: (...).

Ego Petrus Iohannis instrumentum fideliter transcripsi sicut in dicto libro comunis Spoleti inveni et de mandato et auctoritate domini Conradi iudicis domini Iaconi de Perusio potestate comunis Spoleti in publicam formam redegei, sub anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo III<sup>o</sup>, tempore domini Gregorii pape decimi, indictione secunda et die XIII<sup>o</sup> intrante octobris. Boliarino Steph<an>y de Açano, Angelo domini Benedicti not(ario) testibus, ad hec omnia vocatis atque rogatis».

Il notaio Pietro di Giovanni, redattore di questa copia autentica dell'ottobre 1274, attinse dunque ad un *liber comunis Spoleti*, che di certo era stato interamente compilato da *Iacobus Bartollucii de Mevano notarius exgravatoris*, nonostante il proemio dell'*exemplum* possa, ad una prima lettura, lasciare intendere il contrario. La prima attribuzione dell'antigrafo al notaio dell'*exgravator* è, infatti, riferita al solo *instrumentum sindicatus* e non all'intero *liber comunis (exemplum .. cuiusdam instrumenti .. scripti per magistrum Iacobum)*. Poco dopo però, sempre nella presentazione della propria copia, il notaio Pietro riportò fedelmente la sottoscrizione originale di Giacomo (*Ego Iacobus Bartollucii de Mevano sancte Romane Ecclesie auctoritate et nunc predicti exgravatoris notarius omnia et singula suprascripta de mandato dicti exgravatoris scripsi et publicavi*) e specificò di averla rinvenuta *in fine dicti libri*. Sapere che Giacomo si fosse sottoscritto solo in chiusura del *liber comunis Spoleti* impiegato da Pietro come antigrafo e non in calce all'*instrumentum sindicatus* in questione - dove infatti non compare alcuna sottoscrizione notarile tanto che all'*actum* del documento originale segue direttamente l'autentica della copia di mano di Pietro - lascia pochi dubbi in proposito.

Qualche perplessità permane invece sulla natura del *liber comunis* redatto dal *notarius exgravatoris*, dal momento che questo prodotto documentario, da quel poco che ci è dato sapere al riguardo, non sembra presentare né i caratteri tipici di una raccolta di scritture elementari originali, né quelli di un *liber instrumentorum*, né, infine, quelli di un registro. Infatti, se si fosse trattato di una raccolta di scritture elementari originali, il notaio

Giacomo avrebbe apposto la propria sottoscrizione in calce ad ognuna di esse; se invece il manoscritto fosse stato un *liber instrumentorum*, il notaio avrebbe impiegato formule ceterate per redigere una serie di *instrumenta sindicatus*; se infine il *liber comunis* fosse stato un registro - e dunque una raccolta di registrazioni correnti di azioni amministrative - non avrebbe accolto al suo interno un atto di *sindicaria* <sup>413</sup>.

In questi primi anni di affermazione del *consul et exgravator* c'era forse un qualche legame tra questa carica e alcuni atti di sindacato, dal momento che quello sopra citato non è l'unico documento di *sindicaria* di mano del *notarius exgravatoris*. Al 1273 risale infatti un *instrumentum sindicatus ad eundum ad civitatem Luce pro uno milite vel filio militis qui sit sapiens et qui sit consul et exgravator comunis Spoleti et populi civitatis eiusdem* <sup>414</sup>, che venne redatto da *Symon Acurimbone de Montefalco nunc dicti consulis notarius* durante il consolato di Antonio di Montefalco *consul et exgravator comunis et populi Spoleti*. Altro elemento comune a questi due atti di *sindicatus*, sia quello del 1272 che questo del 1273, è che i *testes* che vi sono elencati appartengono tutti alla *familia* podestarile <sup>415</sup>, quasi a voler controbilanciare una produzione documentaria che era affidata esclusivamente al *notarius consulis et exgravatoris*.

Molto probabilmente questa particolare competenza del notaio del *consul et exgravator* dipendeva da una nuova, specifica mansione svolta dal rappresentante del Popolo nell'ottavo decennio del secolo, proprio in concomitanza con l'introduzione per la carica popolare di vertice di questo titolo nuovo e inconsueto, che non è testimoniato in nessun altro comune di Popolo dell'Umbria. Un secondo documento del 1273, che per contenuto giuridico si lega strettamente al precedente, permette di delineare con grande precisione i compiti istituzionali che erano propri del *consul et exgravator* spoletino. Si tratta della lettera, trädita in forma di copia dal *Memoriale* ed edita da Achille Sansi <sup>416</sup>, con cui il podestà e il *consul et exgravator* in carica richiesero al comune di Lucca di scegliere un *catholicus et fidelis milix vel fiulius militis* da mandare a Spoleto per ricoprire il ruolo di *consul et exgravator*. Nel testo di questa lettera si legge infatti:

---

<sup>413</sup> Tranne forse che in un registro di riformanze, dove poteva trovare posto un *instrumentum sindicatus* di seguito alla verbalizzazione della delibera con cui i consigli comunali avevano varato l'elezione di un sindaco *ad hoc* per lo svolgimento di determinate mansioni. A titolo di esempio si rimanda ad un *liber reformationum* del 1292 del comune di Todi (ACT, *Riformanze*, n. 4, cc. 4v-5r).

<sup>414</sup> Questo documento è pervenuto in forma di copia su cartulario (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 2 (*Memoriale*), c. 38rv).

<sup>415</sup> Nell'*actum* del citato atto del 1272 si legge infatti: «Presentibus domino Castellino socio predicti domini potestatis, domino Iacobo iudice dicti domini potestatis et Francisco notario predicti domini potestatis, testibus de hiis rogatis et vocatis». In quello del citato atto del 1273 si legge similmente: «Presentibus domino Viviano milite et domino Francisco notario domini potestatis, testibus».

<sup>416</sup> ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 2 (*Memoriale*), cc. 37v-38r, edito da SANZI, *Storia del comune di Spoleto*, p. 144, nota 1.

«Offitium enim consulatus est super bono et pacifico <stato> nostre civitatis intendere et quod cum antianis et capitaniis artium et societatum deliberabit super hoc habebit plenissima firmitatem, non obstante capitula statuti vel ordinamento consilii generalis, et poterit nova capitula facere et vetita tollere et mutare pro utilitate comunis sicut sibi et predictis videbitur expedire.

Offitium exgravatoris est intendere gravatos per potestatem et alios officiales civitatis et districtus et eorum sententiis appellantes et gravamina et appellationes sine debito terminare».

Probabilmente il passaggio dai *consules populi* degli anni Sessanta al *consul et exgravator comunis et populi* del decennio successivo fu dovuto proprio al fatto che all'*offitium consulatus* si aggiunse l'*offitium exgravatoris* e quindi a particolari competenze legislative si sommarono mansioni giudiziarie altrettanto peculiari<sup>417</sup>. Dal momento che i due atti di sindacato redatti nel 1272 e nel 1273 dal *notarius consulis et exgravatoris* non avevano certamente a che fare con l'amministrazione della giustizia, propria dell'*offitium exgravatoris*, è possibile che invece fossero in qualche modo connessi con i compiti inerenti l'*offitium consulatus*. Il *sindicus comunis*, infatti, veniva sempre eletto nel solenne ambito di una seduta dei consigli comunali, che era di certo coordinata dal podestà, e il relativo *instrumentum sindicatus* costituiva dunque la ricaduta documentaria di una delibera del *consilium generale et speciale*, che era verbalizzata dal *notarius potestatis* forse su appositi registri di riformanze<sup>418</sup>. Assegnare al *notarius consulis et exgravatoris* la redazione di alcuni atti di *sindacaria*, che in un certo senso costituivano la conclusione di un *iter* deliberativo su cui, per statuto, il *consul et exgravator* non vantava alcun controllo particolare ma che all'occorrenza egli poteva invalidare, era forse un modo per assicurare all'*offitium consulatus et exgravatoris* una qualche forma di supervisione sugli *ordinamenta consilii generalis*, affinché questi non compromettessero il *bonum et pacificum statum civitatis*.

---

<sup>417</sup> I compiti del *consul et exgravator* sono stati ben sintetizzati dal Sansi: «L'ufficio del consolato stava nel sorvegliare alla conservazione del buono e pacifico stato della città; e quanto con gli anziani e i capitani delle arti e delle società, deliberasse intorno a ciò, aveva pieno vigore non ostante i capitoli dello statuto e gli ordinamenti del consiglio generale; e poteva far nuovi capitoli, e i vecchi sopprimere o mutare per l'utilità del comune, come a lui e ai suddetti paresse richiedersi. Come sgravatore era un giudice d'appello, a cui si ricorreva dalle sentenze del podestà e degli altri giudici» (si cita testualmente da SANSI, *Storia del comune di Spoleto*, p. 144).

<sup>418</sup> A titolo di esempio si rimanda a due atti del 1277 (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 177rv; il primo dei quali è edito da SANSI, *Documenti storici*, n. LXVIII), entrambi in forma di copia su cartulario da precedenti copie autentiche del 1281, che purtroppo non forniscono dettagli sulla configurazione materiale del relativo antigrafo. Il primo è, infatti, una *reformatio consilii civitatis Spoleti* redatta dal notaio del podestà e il secondo l'atto di sindacato scaturito dalla precedente delibera consiliare.



I progressi compiuti dal Popolo spoletino in questi anni sembrerebbero essere rimasti inalterati per tutto il decennio, nonostante si possano ravvisare ulteriori cambiamenti nella titolatura del rappresentante popolare al vertice del Comune. Al *consul et exgravator*, attestato negli anni 1272 e 1273, subentrò infatti, per la prima volta nel 1274, il *capitaneus populi* <sup>419</sup>. Probabilmente però si trattò di una semplice operazione di adeguamento formale al contesto comunale italiano, promossa dal capitano Ruggero di Lucca, che fu inviato a Spoleto dal comune di Lucca a ricoprire la carica di *consul et exgravator* in seguito alla richiesta inoltrata dal comune spoletino nell'anno precedente. Ciò permette dunque di affermare con certezza che quella di *consul et exgravator* era una carica in tutto e per tutto analoga a quella di *capitaneus populi* e che quest'ultimo titolo era stato 'importato' a Spoleto dal primo rappresentante popolare reclutato al di fuori dei confini regionali, tanto da rendere la prima attestazione documentaria del capitano del Popolo del tutto priva di un qualche sostanziale rilievo storico.

Gli spoletini, però, si rivelarono particolarmente legati al titolo di *consul et exgravator*, tanto che negli anni successivi quello di *capitaneus populi* non venne più impiegato e a questo si preferì nuovamente quello già assunto in precedenza. In una *reformatio consilii civitatis Spoleti* del luglio 1277 <sup>420</sup>, infatti, accanto al podestà figura ancora una volta il *consul et exgravator* e qualche novità si riscontra solo in relazione alla composizione del *consilium generale et speciale*, nel quale entrarono a far parte, oltre ai *capitanei artium et societatum* attestati fin dagli anni Cinquanta, anche *quattuor adiunti de qualibet arte et societate*. Si riporta di seguito la formula di convocazione di quel consiglio:

«Generali et speciali consilio capitaneorum artium et societatum et quattuor adiutorum de qualibet arte et societate, sonu campane et voce preconia in palatio comunis Spoleti more solito congregato, presente domino Ugolino domini Thome de Narnia consule et exgravatore comunis Spoleti, domin<us> Albertus de Foliano potestas Spoleti proposuit et consilium petiit inter alia (...)».

Nel 1279, infine, quando ormai la prassi di reclutare forestieri per l'incarico di *consul et exgravator* si era consolidata e quando il Popolo di Spoleto si adeguò alle pratiche di governo impiegate in tutta Italia, si preferì aggiungere la qualifica di *capitaneus* a quella

---

<sup>419</sup> SANSI, *Documenti storici*, nn. LXI e LXII.

<sup>420</sup> Questo documento, edito da SANSI, *Documenti storici*, n. LXVIII, fu redatto sull'*Inventarium* sulla base di una precedente copia autentica del 1281 (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 177r).

di *consul et exgravator* piuttosto che sostituire quest'ultima con la classica denominazione di *capitaneus populi* <sup>421</sup>.

**Assisi 1275: il capitaneus populi, i rectores artium, i consules mercatorum e i quinque boni viri unus pro porta**

Rispetto a quanto visto in precedenza per altri comuni umbri, il caso assisano sembra caratterizzarsi per una precisa peculiarità: è l'unico infatti per il quale, forse in parte a causa di una documentazione comunale piuttosto esigua per i decenni precedenti agli anni settanta del Duecento, il capitano del Popolo sia attestato prima della comparsa dei *rectores/consules/bailitores artium/societatum* in seno al *consilium generale et speciale* comunale <sup>422</sup>. Altrove infatti l'inclusione dei rappresentanti delle compagini popolari in questi consigli anticipò di poco la comparsa di un portavoce unico per il movimento del Popolo, come ad esempio nel caso di Gubbio, oppure fu *grosso modo* contemporanea, come in quello di Spoleto.

La prima attestazione documentaria della convocazione dei consigli comunali in unione con i membri di *societates* corporative e rionali risale al 1271, anno a cui risale la vendita del castello di Armezzano al comune di Assisi da parte dei suoi signori <sup>423</sup>. Tale alienazione, infatti, avvenne *in consilio rectorum artium civitatis Asisii et quinque sapientium virorum electorum per portam in palatio comunis*. Più dettagliata al riguardo è una delibera consiliare del marzo 1275 <sup>424</sup>, con cui il comune di Assisi accordò ai frati Minori di S. Francesco l'aiuto da loro richiesto per compiere alcuni lavori edili davanti all'omonima chiesa e che fu verbalizzata dallo *scriba domini potestatis et comunis Asisii*, vale a dire dal notaio della famiglia podestarile addetto alle riformanze. La formula di convocazione dei consigli comunali, con cui si apre questa delibera, e quella con cui si sancì la risoluzione presa alla fine della discussione assembleare sono piuttosto interessanti e perciò meritano di essere lette con attenzione:

---

<sup>421</sup> V. il cap. 2.1, § Spoleto anni Settanta, dove si analizzano nel dettaglio alcuni documenti redatti su mandato del *capitaneus, consul et exgravator* Fumasio di Benvenuto da Perugia.

<sup>422</sup> È possibile che nel comune di Assisi i rappresentanti corporativi fossero emersi nella documentazione comunale con qualche ritardo rispetto a quanto accaduto in altri comuni umbri poiché qui le attività produttive esercitate dai cittadini tra XII e XIII secolo avevano più che altro un'estensione locale (cfr. MIRA, *Aspetti di vita economica*, in particolare pp. 148-155).

<sup>423</sup> Mi è stato purtroppo impossibile consultare la pergamena attestante tale atto (ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 15, perg. B15), poiché questa, al momento della mia frequentazione della Sezione di Archivio di Stato di Assisi, era in restauro. Mi rifaccio pertanto al regesto datone dal FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 386-388.

<sup>424</sup> Questo documento, che si conserva nell'Archivio del Sacro Convento di Assisi, è edito in *Le carte duecentesche*, n. 89.

«Consilium generale et speciale comunis et populi necnon et rectorum artium civitatis et consulum mercatorum et quinque bonorum virorum silicet unius pro porta qualibet civitatis, in palatio comunis Assisii, per sonum campane vocemque preconis et tube, presente et volente domino Guilielmo capitaneo populi et etiam de ipsius domini capitanei prescientia et assensu, fecit et iussit dominus Ciprianus de Tornaquinciis potestas Assisii more solito convocari. (...) In reformatione cuius consilii, fatto prius diligenter partito per dictum dominum potestatem, dictum consilium concorditer statuit et decrevit quod (*seguono nel dettaglio tutte le modalità con cui il Comune, in persona dei domini potestas et capitaneus, avrebbe coadiuvato i frati Minori di S. Francesco nell'esecuzione dei lavori preventivati*)».

Rispetto a formule di convocazione dei consigli comunali più convenzionali e frequenti (come ad esempio *congregato consilio .. more solito .. de mandato potestatis*), questa si presenta molto più articolata anche da un punto di vista grammaticale. Il mandato del podestà per far riunire tutti i consiglieri non è richiamato dunque con la classica espressione *de mandato potestatis*, sintetica ma efficace, bensì è esplicitato da una perifrasi ben più complessa (*consilium .. fecit et iussit dominus .. potestas more solito congregari*), dove il soggetto-*potestas* chiude la proposizione e l'oggetto-*consilium* la apre. Lo scopo è certamente quello di dare un'adeguata evidenza al *consilium generale et speciale comunis et populi*, con la cui presentazione si aprivano solitamente tutte le verbalizzazioni delle delibere consiliari. Il vero e proprio mandante della convocazione dei consigli comunali è dunque esclusivamente il podestà, ma il *capitaneus populi* è ricordato subito prima come colui che, essendo venuto a conoscenza delle motivazioni che muovevano il podestà all'adunata dei consiglieri, aveva dato il proprio esplicito assenso ed era quindi presente al momento della chiamata del *consilium generale et speciale* da parte del podestà (*presente et volente domino .. capitaneo .. de ipsius .. prescientia et assensu*).

Tutte queste accortezze formulari furono il frutto dell'ingegno dello *scriba potestatis* addetto alle riformanze, certamente fiorentino come il podestà, che riuscì a cogliere e far emergere con estrema chiarezza i diversi compiti assegnati alle figure di vertice del comune di Assisi e i rapporti tra essi esistenti: al podestà spettavano le formalità deliberative (proponeva la riunione dei consigli, convocava i consiglieri, presiedeva la seduta, faceva verbalizzare le *reformationes* al proprio notaio); al capitano toccava la supervisione sui contenuti da discutere (dando il proprio assenso alla seduta tacitamente ne approvava anche l'ordine del giorno, sovrintendendo al momento della convocazione

ne controllava probabilmente tutto lo svolgimento); al *consilium generale et speciale comunis et populi*, infine, competevano le decisioni (*dictum consilium statuit et decrevit*).

Tanto è vero che in un atto di sindacato del 28 maggio 1275 <sup>425</sup> e in una delibera consiliare del 19 settembre 1278 <sup>426</sup> la formula di convocazione del *consilium generale et speciale* subisce alcune variazioni:

*Documento del 28 maggio 1275*: «Vir nobilis dominus Guilielmus de Molariis capitaneus, rectores artium, quinque boni homines, silicet unus per portam vocatus, et speciale et generale consilium populli comunis Asisii, in palatio dicti populli ad sonum campane et vocem preconis more solito congregati, hunanimiter et concordēs, nullo discrepante, fecerunt (...) Bustum Gilii (...) eorum et dicti comunis Asisii legitimum syndicum ad eundum coram venerabili patre domino fratre Illuminato episcopo Asisinati ad inpetrandum nomine comunis Asisii et pro ipso comuni ab eodem domino episcopo quod amore et gratia comunis Asisii (...) permictat in terram episcopatus (...) cavare tebertinos (...) pro calcenariis comunis nuper faciendis occasione campanilis dicti comunis perficiendis ad opus dicti comunis; et ad confitendum nomine dicti comunis et pro ipso comuni ipsi domino episcopo (...) cavatio ipsorum tibertinorum nullum in posterum fiat (...) preiudicium (...). Actum in palatio populi comunis Asisii (...). (ST) Ego Franciscus apostolice sedis auctoritate notarius predictis interfui et ea dicti domini capitanei et consilii predicti <mandato> scripsi et publicavi».

*Documento del 19 settembre 1278* <sup>427</sup>:«Congregato consilio generali et spetiali tam populi quam comunis civitatis Asisii, rectoribus, sindicis artium et consulibus mercatorum civitatis Asisii in palatio dicti comunis ad sonum campane et vocem preconis more solito: in quo consilio dominus Fantisinus de Matelica iudex dicti comunis, de mandato et voluntate domini Andree de Calandrinis vicarii in dicta civitate per nobilem virum dominum Petrum Surdum de Tostis proconsulem Romanorum potestatem civitatis predicte, et presente et volente domino Gallico vicario nobilis viri domini Vite de Anania capitanei populi dicte terre, proposuit (...)».

Nell'atto di sindacato del 28 maggio 1275, in realtà, non c'è un vero e proprio mandato di convocazione dei consigli comunali, diversamente dunque dalla prassi abituale che per questa tipologia documentaria prevedeva solitamente, in apertura, la formula *congregato consilio .. more solito .. de mandato potestatis et capitanei/de mandato potestatis cum voluntate capitanei* o simili. In questo caso infatti il testo documentario si apre

---

<sup>425</sup> Questa pergamena (ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 15, perg. B22), inedita, è stata regestata da FORTINI, *Nova vita*, III, p. 389.

<sup>426</sup> Questo documento, che si conserva nell'Archivio del Sacro Convento di Assisi, è edito in *Le carte duecentesche*, n. 103.

<sup>427</sup> Di questa stessa delibera esistono due esemplari dal testo leggermente differente (cfr. *Le carte duecentesche*, p. 197). Di seguito si è preso in esame l'esemplare B, dal momento che pare «sia una trascrizione effettuata realmente dal registro originale delle riformanze».

direttamente con la presentazione di tutti gli attori giuridici, vale a dire il capitano, i rettori delle Arti, i *quinque boni homines per portam* e il consiglio generale e speciale, e quindi con il richiamo al fatto che tutti questi si erano regolarmente adunati *in palatio populli*. È possibile che la mancanza di una formale convocazione dei consigli comunali fosse da imputare alla momentanea vacanza della carica podestarile<sup>428</sup>, che, come dimostrato dal documento del marzo 1275 commentato in precedenza, era responsabile di tutte le formalità inerenti alle sedute assembleari. Il capitano del Popolo dunque, in sua assenza, poteva di fatto coordinare i consigli comunali, ma non emanare un vero e proprio mandato di convocazione.

Nel passaggio dalla delibera in precedenza analizzata all'atto di sindacato appena commentato, inoltre, si notano alcune variazioni formulari piuttosto rilevanti. Infatti il *consilium generale et speciale comunis et populi* attestato nel marzo 1275 venne poi designato nel mese di maggio come *speciale et generale consilium populli comunis Asisii* e la data topica della seduta assembleare mutò dal *palatium comunis Asisii* al *palatium populi/populi comunis Asisii*. Nel documento di *sindicaria* in questione, dunque, la tradizionale endiadi *comune et populus*, tipica di tutta la documentazione comunale di questo periodo e associata solitamente alla qualifica istituzionale di tutti i principali organi comunali, subì una sostanziale rielaborazione. Da un lato il notaio, nella porzione di testo documentario inerente ai compiti affidati dall'organismo comunale al suo procuratore, sottolineò con una certa insistenza che il sindaco, eletto da un consiglio comunale coordinato eccezionalmente dal capitano del Popolo e in assenza del podestà, fosse effettivamente un delegato del Comune e agisse *nomine comunis Asisii et pro ipso comuni*, snaturando quindi la tradizionale endiadi *comune et populus* e privandola di ogni riferimento al *populus*. Da un altro, invece, lo stesso notaio *Franciscus*, per dare conto appunto di questa inconsueta gerarchia istituzionale con al vertice il capitano del Popolo e in ultima posizione il consiglio speciale e generale, nel designare i consigli comunali antepose il termine *populus* a quello *comune* e definì questo organo collegiale come lo *speciale et generale consilium* del Popolo del Comune

---

<sup>428</sup> Da un documento del 10 maggio 1275 (ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 15, perg. B20), regestato da FORTINI, *Nova vita*, III, p. 389, sappiamo che il *dominus Ciprianus de Tornaquincis*, podestà di Assisi nel marzo del medesimo anno, rilasciò quietanza al massaro del Comune per la somma dovutagli per il suo salario. Certamente il mandato podestarile scadeva il 30 aprile, come accadeva anche nel comune di Perugia e nei primi giorni di maggio ancora non si era proceduto a una regolare elezione. Il capitano del Popolo *Guilielmus*, invece, che compare sia nel marzo che nel maggio 1275, è sicuramente la medesima persona. Secondo il Bartoli Langelì, infatti (*Le carte duecentesche*, p. 253, nota 1) in questo decennio il mandato podestarile aveva durata semestrale e il cambiamento di *regimen* avveniva il primo maggio e il primo novembre, mentre quello capitaneale era annuale.

di Assisi. L'impressione suscitata da questa particolare scelta formulare, che caratterizza similmente anche altri documenti dello stesso periodo <sup>429</sup>, è dunque che non ci fossero un Popolo e un Comune che operavano fianco a fianco e si compenetravano l'un l'altro come era nel marzo 1275, ma che il Popolo assisiense, attivo ormai da tempo nel Comune, ne avesse preso la guida, impiegando perciò il 'proprio' *palatium*, ancora in via di essere ultimato <sup>430</sup>, per le sedute assembleari atte a definire la condotta del Comune.

Anche nella delibera consiliare del 19 settembre 1278, così come nell'atto di sindacato del 28 maggio 1275, manca un vero e proprio mandato di convocazione dei consigli comunali. In questa occasione infatti, in maniera non troppo dissimile dalla precedente in cui la carica podestarile era temporaneamente vacante, il podestà era momentaneamente assente, così come il suo vicario, tanto che si rinunciò a una convocazione formale dei consigli del Comune. Il notaio si limitò quindi a specificare che colui che coordinava provvisoriamente la seduta consiliare, vale a dire il *iudex comunis dominus Fantisinus de Matelica*, era stato incaricato esplicitamente di ciò dal vicario del podestà e agiva dunque *de mandato et voluntate domini Andree de Calandrinis vicarii in dicta civitate per nobilem virum dominum Petrum Surdum de Tostis proconsulem Romanorum potestatem*

---

<sup>429</sup> Simili modificazioni della tipica endiadi *comune et populus*, operata dal notaio *Franciscus* nell'atto in questione, caratterizzano in realtà una serie di documenti, tutti risalenti al maggio 1275 e tutti di mano del medesimo notaio. Il primo è un atto di sindacato del 2 maggio 1275 (ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 15, perg. B17; per il regesto si rimanda a FORTINI, *Nova vita*, III, p. 388), dove si legge: «Dominus Aymerigus iudex et vicarius domini Guillelmi de Molariis capitanei populi et comunis Asisii vicem gerens, una cum consulibus mercatorum, rectoribus artium, speciali et generali consilio dicti populi in palatio dicti populi voce preconia (...) more solito congregato (...). Actum in palatio domini capitanei, in quo moratur pro populo dicte civitatis (...). (ST) Ego Franciscus apostolice sedis auctoritate notarius predictis interfui et ut supra legitur predictorum vicarii et consilii mandato ea scripsi et publicavi». Il secondo è un atto di sindacato dell'8 maggio 1275 (ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 15, perg. B18; per il regesto si rimanda a FORTINI, *Nova vita*, III, p. 389), dove si legge: «Dominus Guilielmus de Molariis capitaneus populi et comunis Asisii, una cum consulibus mercatorum, uno bono homine per portam vocato, rectoribus artium, consilium speciali et generali dicti populi ad sonum campane et vocem preconis more solito in dicto palatio convocato (...). Actum in palatio populi comunis Asisii (...). (ST) Ego Franciscus apostolice sedis auctoritate notarius predictis interfui et ut supra legitur predictorum ea dictorum capitanei et consilii mandato ea scripsi et publicavi». Il terzo è un acquisto immobiliare da parte del sindaco del Comune del 9 maggio 1275 (ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 15, perg. B19; per il regesto si rimanda a FORTINI, *Nova vita*, III, p. 389), redatto *in preaulo palacii populi civitatis Asisii*. Il quarto è un acquisto immobiliare da parte del sindaco del Comune del 15 maggio 1275 (ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 15, perg. B21; per il regesto si rimanda a FORTINI, *Nova vita*, III, p. 389), dove si legge: «Actum in palacio populi comunis Asisii, presentibus domino Guilielmo de Molariis capitaneo dicti populi, (...) Manfredo de Muccina notario dicti domini capitanei et aliis pluribus testibus».

<sup>430</sup> Il *palatium populi*, meglio conosciuto come il palazzo del Capitano del Popolo, fu edificato tra il 1275 e il 1282. Infatti il *campanile comunis* a cui si fa riferimento nel documento del maggio 1275 è la torre campanaria prossima al *palatium comunis* a cui fu poi, di lì a poco, accostato il *palatium populi* (al riguardo si rimanda a BIGARONI, *Assisi. L'alba del Comune*, pp. 73-80, in particolare pp. 73-75, che, pur essendo un'opera dal carattere divulgativo e quindi necessariamente poco approfondita dal punto di vista della storia istituzionale del comune di Assisi, descrive in modo preciso e ben documentato tutti i principali edifici civici assisani).

*civitatis predicte*. In ogni caso comunque le formalità deliberative rimasero una prerogativa esclusiva del podestà, mentre il capitano, o in sua assenza il suo vicario, manteneva invece il compito di supervisionare la seduta e quindi di farsi garante di un suo corretto svolgimento. Più rilevante, semmai, sembra essere la scomparsa dai consigli comunali dei *quinque boni viri unus pro porta*, che dopo la loro breve attestazione, limitata alla documentazione del maggio 1275, sembrano non essere più documentati ad Assisi.

La presenza legittimante del capitano del Popolo sembra inoltre caratterizzare anche altra documentazione comunale prodotta in ambito consiliare e addirittura taluni atti privati dei cittadini assisani, in ottemperanza probabilmente a una qualche norma statutaria che investiva il capitano del Popolo della tutela dei minori <sup>431</sup>.

Nella formula di pubblicazione di una serie di sentenze podestarili del dicembre 1279 <sup>432</sup>, solennemente pronunciate nell'ambito del consiglio generale e speciale del Comune e registrate in un *liber condemnationum comunis Assisii* di mano di un notaio della *familia* del podestà, si legge infatti:

«Lecte et publicate fuerunt predicte sententie de mandato dicti domini <Iacobi Malebranche de Malabranchinis de Urbe Romanorum proconsulis> potestatis in consilio generali et speciali coadunato in palatio comunis ad sonum campane et voce preconia prout moris est, dicto domino potestate presente et mandante, presente etiam domino Parisio de Hesculo capitaneo populi Assisii».

Due atti privati, rispettivamente del maggio 1270 <sup>433</sup> e del giugno 1274 <sup>434</sup>, presentano entrambi come data topica la dimora del capitano del Popolo e, similmente, documentano due vendite di beni immobili. Nel primo caso *domina Tenta* e sua figlia Francesca, dietro espresso consenso rispettivamente del marito e dello zio materno, alienarono una casa al monastero di S. Angelo *de Panzo*. Nel secondo invece Giliolo di Giovanni Manfredi e *magister* Tommaso di Giovanni del Muratore trasferirono a terzi un moggio di terra. Il

---

<sup>431</sup> I documenti segnalati di seguito e risalenti al 1270 e al 1274, nonché alcuni, simili, degli anni Ottanta, presentano infatti, quali attori giuridici, alcuni minori, coadiuvati perciò da un genitore o da un parente prossimo nel trasferimento a terzi dei propri diritti (cfr. anche il cap. 2.2, § Assisi anni Ottanta). Negli Statuti del comune di Viterbo del 1251-52, ad esempio, prevedeva che le magistrature del vertice del Comune, a quel tempo i consoli o il podestà, prestassero particolare assistenza alle vedove e agli orfani (cfr. KAMP, *Istituzioni comunali*, p. 17).

<sup>432</sup> Questo documento, che si conserva nell'Archivio del Sacro Convento di Assisi, è edito in *Le carte duecentesche*, n. 109.

<sup>433</sup> Questo documento, che si conserva nell'Archivio del monastero di S. Chiara ad Assisi, è registato sia da ROBINSON, *Inventarium*, n. 45 che da FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 519-520, ed è edito da BIHL, *Documenta inedita*, 5 (1912), n. XIV.

<sup>434</sup> Questo documento, che si conserva nell'Archivio del Sacro Convento di Assisi, è edito in *Le carte duecentesche*, n. 87.

primo dei due venditori agì però dietro esplicito assenso di alcuni consanguinei e della moglie, che contestualmente rinunciò come di norma ai diritti dotali che le spettavano su quel bene, e il secondo con l'espresso consenso del padre. Entrambe queste transazioni furono ulteriormente validate dall'*interpositio auctoritatis et decreti* del capitano del Popolo e/o del suo giudice <sup>435</sup>.

### **Gubbio: il decennio del capitaneus populi**

I documenti del comune di Gubbio risalenti agli anni settanta del XIII secolo sono poco più che una manciata <sup>436</sup> e sicuramente anche per questo motivo si dispone dell'attestazione di soli cinque personaggi come rappresentanti del Popolo eugubino <sup>437</sup>. Questo scarso elenco di nominativi si potrebbe forse rinfoltire ricorrendo alla documentazione duecentesca conservata nell'Archivio della Cattedrale <sup>438</sup>, a mio avviso poco sfruttata per colmare, almeno in parte, le inevitabili perdite subite dall'Archivio Comunale. Un documento del 1277 ivi conservato, infatti, attesta l'esistenza di un capitano del popolo eugubino altrimenti sconosciuto <sup>439</sup>. Si tratta di un atto di sindacato

---

<sup>435</sup> Nel primo documento citato si legge infatti: «Domina Tenta (...) et Francisca filia eiusdem domine Tente (...) coram domino Ildribandino de Porcariis capitano communis et populi Asisinatis, et eius iudice domino Gualterocto, qui huic contratui eorum interposuerunt auctoritatem et decretum (...) vendiderunt (...) quandam domum». Nel secondo si legge similmente: «Quibus omnibus dominus Tebaldus domini Angeli et Giliolus Iacobi presentes et consentientes fuerunt, tamquam duo ex proximis consanguineis dicti Gilioli Iohannis <vendedoris>; et dominus Ardengus iudex domini Rustikelli Corradi capitanei Asiii similiter presens fuit, suum dicte venditioni decretum interponendo». L'Editore di questo secondo documento si spiega questa particolare procedura con «una qualche norma relativa a contratti con implicazioni dotali».

<sup>436</sup> Il Cenci regesta, dal Fondo Armanni, una decina di documenti comunali risalenti a questo decennio (CENCI, *Regesto delle pergamene*, nn. 128, 129, 131, 133-136, 139, 143, 144). A questi si possono aggiungere i pochi atti, perlopiù relativi ai rapporti con il castello di Pergola, conservati nel Diplomatico del Comune (ASG, CG, Diplomatico, B. 9, perg. 8; B. 10, pergg. 1, 6, 9). Nel Libro Rosso furono copiati, nella seconda metà del XIV secolo in forma autentica, alcuni atti conservatisi in originale nel Fondo Armanni e perlopiù relativi all'acquisizione comunale del castello di Branca (ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso), cc. 64r-66v; cfr. CENCI, *Regesto delle pergamene*, nn. 128, 133, 134). Piuttosto interessante è il prologo di queste copie autentiche da cui si ricava che nel Trecento gli atti originali, da cui furono tratte le copie esemplate nel Libro Rosso, erano conservati *in quadam cassa existente in sacristia fratrum minorum civitatis Eugubii*. Altri atti comunali risalenti al 1273 sono conservati nel cosiddetto *Registrum instrumentorum comunis manu Petri Salinguerre notarii* (ASG, CG, Istrumenti, reg. 1), che meriterebbe senza dubbio uno studio specifico dal momento che raccoglie, in originale, tutti gli atti comunali rogati dal notaio Pietro, lo stesso impiegato dal Comune per la redazione di gran parte del Libro Rosso, nel 1273, negli anni Ottanta e nel 1297.

<sup>437</sup> CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 92 segnala un *rector populi* nel 1273 (Tommaso di Nicola), un podestà e capitano nel 1274 (Ugolino da Castiglione), un *capitaneus populi* nel 1275, 1278 e 1279 (Ugolino, Taddeo da Spoleto e Bongarzone da Ripatransone).

<sup>438</sup> Stando all'inventario manoscritto ivi consultabile le pergamene risalenti alla seconda metà del medesimo secolo sono almeno due centinaia.

<sup>439</sup> Mi è stato purtroppo impossibile consultare questo atto (ACG, *Diplomatico*, Fasc. 31, perg. 12), gentilmente segnalatomi dal dott. Alberto Luongo, che per la sua Tesi di Dottorato si è occupato del comune di Gubbio nel XIV secolo e che in questa sede sentitamente ringrazio. Quanto di seguito riportato è tratto dal dettagliato transunto fornito dall'inventario manoscritto del fondo Diplomatico dell'Archivio della Cattedrale di Gubbio.



finalizzato alla locazione di un campo *pro nudinis faciendis*, dove, all'inizio del testo documentario si legge:

«Congregato consilio generali et spetiali capitaneorum artium et consulum mercatorum comunis et populi civitatis Eugubii in palatio ipsius comunis ad sonum campane vocemque preconiam more solito de mandato nobilis viri domini Egidii Argonis proconsulis Romanorum potestatis et discreti viri magistri Iacobi vicarii sapientis viri domini Firmani capitanei civitatis predictae, domini Egidius potestas et dominus Iacobus vicarius, cum voluntate dicti consilii et expresso consensu, et ipsum consilium, cum auctoritate dictorum dominorum potestatis et vicarii, nemine discordante nomine et vice dicti comunis fecerunt (...) sindicum».

Nonostante la carenza di fonti documentarie evidenziata in precedenza, si possono comunque fare alcune considerazioni sul Popolo eugubino. Nel documento sopra citato si intravede infatti una decisa stabilizzazione al vertice del Comune del rappresentante popolare, caratterizzata però, diversamente che nel decennio precedente, da una predilezione per la carica di capitano del Popolo, certamente più convenzionale nel panorama dei comuni italiani, al posto di quella di *rector/prior artium*, maggiormente radicata nella realtà corporativa locale. Questa propensione per il *capitaneus populi* porta inevitabilmente con sé un reclutamento forestiero, che non è quindi più circoscritto alla ristretta cerchia dei cittadini di Gubbio di rilievo.

Il rapporto tra il podestà e il capitano sembra ormai essersi consolidato all'insegna di una piena parità istituzionale, avendo acquisito entrambi uno stesso ruolo pienamente rappresentativo di tutto il Comune e avendo quindi raggiunto un medesimo risalto all'interno della documentazione comunale. Mentre nel decennio precedente infatti le formule documentarie impiegate per richiamare la convocazione del consiglio generale e speciale del Comune e del Popolo erano soggette a continue modificazioni e la posizione del *rector/prior* al loro interno mutava indubbiamente col variare delle sue mansioni in seno al Comune e del suo rapporto con il podestà e il consiglio, in questo invece sembrano aver trovato una sistemazione definitiva <sup>440</sup>. Il podestà e il capitano

---

<sup>440</sup> Oltre che al documento del 1277 sopra citato, si rimanda anche agli atti regestati da CENCI, *Regesto delle pergamene*, nn. 131, 141, 143. Nel primo, del 1273, infatti si legge: «Congregato consilio in civitate Eugubii de mandato potestatis Palmerii et Thomasii rectoris populi Eugubii». Nel secondo, del 1278, si legge ancora: «In consilio comunitatis Eugubii, de mandato potestatis domini Saraceni domini Nicole de Perusio et domini Todi de Spoletio capitanei populi». Nel terzo, del 1279, si legge ancora: «Tempore potestatis nobili viri domini Ugonis de Castellione et Boncarzonis de Ripatransone capitanei populi nominaverunt (*sottinteso* dominus potestas et dominus capitaneus) (...) sindicum».

costituiscono ormai un 'dittico istituzionale' pienamente consolidato<sup>441</sup> ed entrambi erano frequentemente chiamati a svolgere per il Comune azioni giuridiche particolarmente solenni e quindi a rappresentare congiuntamente il complesso organismo politico-amministrativo comunale in tutta la pienezza del suo consolidato potere coercitivo.

La convocazione del consiglio generale e speciale del Comune e del Popolo divenne quindi costantemente l'esito di un mandato emanato di comune accordo dal podestà e dal capitano, mentre nel decennio precedente questa prassi non si era ancora consolidata pienamente e aveva perciò un riscontro saltuario nelle fonti documentarie. Gli atti di sindacato sono particolarmente adatti a indagare la conformazione istituzionale del Comune e i rapporti instauratisi tra le magistrature di vertice dal momento che documentano una solenne procura con cui il Comune stesso abitualmente investiva un soggetto esterno della facoltà di compiere determinate azioni giuridiche, in suo nome e nel suo interesse. Di conseguenza, dal momento che il Comune avrebbe risposto legalmente di quanto compiuto dal sindaco in sua vece, c'era la necessità di esplicitare nel dettaglio, all'interno del documento di *sindacaria*, i compiti affidati dal Comune al suo procuratore e di attestare che il processo decisionale attivatosi all'interno dell'organismo comunale per definire tali compiti si fosse svolto correttamente.

Dunque il confronto tra il documento di sindacato del 1277 citato poco sopra e quelli analizzati in precedenza per gli anni sessanta del Duecento si rivela particolarmente proficuo, ne emerge infatti un significativo mutamento dei rapporti intercorsi tra il principale rappresentante del Comune, il portavoce del Popolo e il consiglio del Comune e del Popolo. Nel decennio precedente questi tre diversi soggetti potevano figurare alla pari come attori giuridici degli atti di sindacato, ma il podestà agiva *cum voluntate et expresso consensu* del rettore del Popolo e di tutto il consiglio. In questo caso invece il podestà e il capitano agirono *cum voluntate et expresso consensu* di tutto il consiglio e il medesimo consiglio agì *cum auctoritate dominorum potestatis et vicarii capitanei*. Questi tre soggetti che costituivano le massime autorità del Comune si legittimavano a vicenda ad agire legalmente in un determinato modo, a riprova del fatto che il governo comunale avesse un vertice tripartito che andava però in una sola direzione, quella condivisa da tutti e tre i suoi componenti. Si nota dunque chiaramente che nel giro di un decennio il ruolo svolto dal portavoce del Popolo, che prima aveva un potere di controllo sull'organo legislativo e sulle proposte ivi formulate, divenne di affiancamento del podestà e quindi di

---

<sup>441</sup> Negli atti comunali di questo decennio registrati dal Cenci il podestà e il rappresentante popolare figurano sempre entrambi come attori giuridici, tanto che in un caso almeno, per l'anno 1274, una stessa persona ricoprì ambedue le cariche (CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 86 e 92).

co-gestione del potere esecutivo. La figura istituzionale del *rector/prior/capitaneus artium/populi* si stabilizzò come *capitaneus populi* e la sua posizione all'interno dell'organico comunale, in precedenza poco definita, si consolidò accanto al podestà.

### **Perugia: il decennio del capitaneus comunis et populi e dei consules artium**

L'ottavo decennio del Duecento per i perugini si caratterizzò, secondo John Grundman, per «a great deal of attention to their *contado*, protecting or attempting to extend their jurisdiction, and constructing fortifications and many other public works»<sup>442</sup>. Ad una più attenta analisi si può agevolmente verificare che dietro alla generica attenzione rivolta dai perugini al proprio contado e riscontrata da questo storico americano c'era in realtà un precipuo impegno del capitano del Popolo e della sua *familia*, nonché di alcuni consoli delle arti.

Alla fine del quarto volume delle Sommissioni perugine si conserva «un ampio copiaro 'monografico' di Bovicello, redatto nel 1274 (cc. 73r-126v)»<sup>443</sup>. Il notaio redattore di questa serie di atti è *Bovicellus Vitelli*, «il notaio più famoso di Perugia nella seconda metà del XIII secolo», che è ricordato soprattutto per la compilazione della *Libra* del 1285 e che ricoprì «incarichi di rilievo in tutti i settori della vita politica perugina», tanto da figurare anche tra i *diffinitores* incaricati nel 1294 di *terminare* le comunanze perugine nel Chiugi<sup>444</sup>. I documenti in questione hanno ad oggetto la compravendita da parte del Comune del *castrum Casecastalde* e di una lunga serie di *terre et vinee et possessiones* situate in loco ubi debet fieri *castrum Sigilli*<sup>445</sup>. Sono tutti originali tranne i due atti di sindacato del comune di Perugia e del *castrum Casecastalde*, tràditi in forma di copia autentica coeva.

Si riporta di seguito un transunto del documento perugino di *sindicaria*:

*Somm. 4, c. 73rv*: «(SC) IN nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo ducentesimo septuagesimo quarto, indictione secunda, tempore domini Gregorii pape X<sup>i</sup>, in regimine domini Galvani Stephanardi capitanei comunis et populi Perusini.

Die martis sextodecimo mensis iulii. In generali et speciali consilio comunis et populi Perusii ad sonum campane et tube et voce preconia prout moris est, dominus Matheus olim domini Manuelis potestas, dominus Galvanus Stephanardus capitaneus comunis et populi Perusii, consilium et consilarii ipsius civitatis unanimiter et

---

<sup>442</sup> GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. 150.

<sup>443</sup> Così BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. CXVIII. Per questo dossier si veda anche MERLI, *Un notaio e il Popolo*, pp. 267 e 269-270.

<sup>444</sup> Così VALLERANI, *Il Liber terminationum*, p. 663, nota 1. Su Bovicello Vitelli si rimanda soprattutto a MERLI, *Un notaio e il Popolo* e anche a BARTOLI LANGELI, *Dettatore e poeta*.

<sup>445</sup> ASP, *CP*, Sommissioni, n. 4, cc. 73r-80v per il *castrum Casacastalde* e cc. 81r-126v per il *castrum Sigilli*.

concorditer fecerunt (...) suum et comunis Perusii sindicum (...) ad emendum iure proprio a (...) sindaco universitatis et hominum Castecastalde castrum Casecastalde (...) item ad emendum ab hominibus singularibus ville Sigilli et aliarum villarum et locorum terras et vineas et possessiones quas habent in loco ubi debet fieri castrum Sigilli (...).

Actum in dicto consilio, presentibus Bovicello notario (...) omnibus testibus.

Ego Iohaninus notarius domini capitanei supradicti super reformationibus scripsi et in quaterno posui.

(ST) Ego Bovicellus apostolica auctoritate iudex et notarius predictum exemplum ab originali autentico sumptum (...) transcripsi et exemplavi».

Si riporta di seguito un transunto del negozio di acquisto del castello di Casacastalda da parte del sindaco del comune di Perugia:

*Somm. 4, cc. 76r-78r:* «IN nomine Domini amen. Anno eiusdem MCCLXXIII, indictione secunda, tempore domini Gregorii pape decimi, die XV exeunte iulio. (...) syndicus (...) hominum et universitatis castri Casecastalde (...) vendidit (...) sindaco comunis Perusii stipulanti et recipienti vice et nomine comunis Perusii et pro ipso comunis, presente et volente domino Galvaneo Stefanardo capitaneo comunis et populi Perusini et presentibus Andrea Roberti et Bonacurso Bonaiuncte et Fomasio Benvegnate consulibus artium (...).

Hoc actum in curia palatii quo moratur capitaneus communis Perusii (...).

(ST) Et ego Bovicellus apostolica auctoritate iudex et notarius (...) scripsi et autenticavi».

Gli elementi indicativi di una qualche forma di ingerenza del capitano del Popolo nella conduzione di tali affari comunali sono quindi molteplici: nell'atto di sindacato il riferimento, nella *datatio* cronica, al *regimen* del *capitaneus comunis et populi* Galvano e la redazione da parte del *notarius capitanei*; nel documento di compravendita, ancora, la presenza dello stesso capitano e di un certo numero di consoli delle Arti atta a legittimare ulteriormente quanto compiuto dal sindaco, che era stato espressamente incaricato di tale azione giuridica, e la *datatio* topica coincidente con la dimora dello stesso capitano.

### **Todi: nessun capitaneus comunis et populi**

L'unica cronotassi dei podestà e dei capitani del Popolo tudertini risale alla fine del XIX secolo e fu compilata da Getulio Ceci in parte sulla base di fonti cronachistiche - in particolare la nota cronaca di Gian Fabrizio degli Atti risalente al XV secolo<sup>446</sup> - e in parte sullo studio dei documenti conservati nell'Archivio Storico del comune di Todi<sup>447</sup>.

---

<sup>446</sup> Edita da MANCINI, *La Cronaca todina*.

<sup>447</sup> CECI, *Podestà, capitani*, p. 310.

Per l'ottavo decennio del Duecento questo studioso segnalò come *capitanei populi* allora in carica Francesco da Viterbo per il 1273 ed Enrico Ermanni da Perugia per il 1278 e giustificò questa penuria di attestazioni del capitano del Popolo con il fatto che per gli anni 1270-1274 le due cariche di vertice del Comune erano state accorpate e quindi ricoperte da una medesima persona <sup>448</sup>. In realtà questa mancanza di testimonianze documentarie relative all'attività governativa di un rappresentante popolare in seno al Comune è ben più radicale di quanto avesse prospettato Getulio Ceci, tanto che, ad una più attenta lettura dei documenti comunali tudertini, non si è trovata testimonianza né della capitania del viterbese Francesco né di quella del perugino Enrico Ermanni.

In un documento di sindacato del 1274 <sup>449</sup>, trådito dal cartulario tudertino in forma di copia autentica del 1281, il comune di Todi incaricò un *sindicus comunis* di presentare appello al rettore del Patrimonio di S. Pietro contro gli atti di rappsaglia compiuti dai viterbesi ai danni dei tudertini in seguito alla mancata retribuzione della capitania di un cittadino di Viterbo. Probabilmente proprio da questo atto Getulio Ceci aveva desunto la notizia del presunto incarico di Francesco da Viterbo quale capitano del Popolo di Todi per l'anno precedente, si legge un riferimento piuttosto vago a *quadam capitania* svolta dal *nobilis vir Franciscus*, cittadino viterbese, presso il comune tudertino. Dal momento che in questo documento la capitania di Francesco non è esplicitamente assegnata al 1273 e che gli unici atti risalenti a questo anno attestano la reggenza del Comune da parte di un *potestas et capitaneus* originario di Roma <sup>450</sup>, è possibile che il *civis Viterbiensis Franciscus* avesse ricoperto la carica di capitano del Popolo a Todi qualche anno prima e che sia da identificare con Francesco di Filippo da Viterbo, effettivamente documentato come *capitaneus comunis et populi* nel 1266 <sup>451</sup>, anche in considerazione del fatto che le cause di rappsaglia nella maggior parte dei casi si protraevano per molti anni, a volte addirittura per decenni <sup>452</sup>.

Nelle riformanze degli anni 1278-79 <sup>453</sup>, citate da Getulio Ceci in riferimento alla capitania del perugino Enrico di Ermanni, compare in realtà esclusivamente il podestà Matteo Orsini, esponente di una delle più note famiglie baronali romane, mentre il *nobilis et potens vir dominus Henricus domini Hermanni* è effettivamente documentato come

---

<sup>448</sup> CECI, *Podestà, capitani*, p. 316.

<sup>449</sup> ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, c. 100r.

<sup>450</sup> ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, cc. 91v e 95v.

<sup>451</sup> CECI, *Podestà, capitani*, p. 316.

<sup>452</sup> Cfr. al riguardo CARBONETTI VENDITTELLI, *Privilegia represalie*.

<sup>453</sup> ACT, *Riformanze*, n. 1.

*laudabilis capitaneus civitatis Tuderti* nel *liber reformationum* del 1288<sup>454</sup>. Evidentemente il citato studioso fece un errore nel datare questo secondo volume di verbalizzazioni consiliari, tant'è vero che nella crotonassi dei capitani del Popolo di Todi da lui compilata non segnalò alcun rappresentante popolare per l'anno 1288.

Le poche testimonianze documentarie risalenti a questo decennio non documentano dunque alcun *capitaneus populi*, bensì un *potestas et capitaneus* per gli anni 1272-1273<sup>455</sup> e due *potestates* per il 1274<sup>456</sup>:

Registrum vetus, c. 95v (1273): «Speciali et generali civitatis Tuderti consilio per campane et tube sonum ac preconum voces in palatio comunis, ut moris est, congregato de mandato magnifici et egregii viri domini Nepoleonis domini Iacobi Nepoleonis de filiis Ursi potestatis et capitanei Tuderti civitatis, predictus dominus Nepoleon potestas et capitaneus Tuderti, cum consensu et voluntate dicti consilii, et ipsum consilium totum, nemine contradicente, una cum dicto domino potestate et capitaneo, comuniter et concorditer fecerunt (...) syndicum (...)».

Registrum vetus, c. 100r (1274): «Nobiles viri Ugolinus de Alviano et Rainerius domini Ugolini potestates civitatis Tuderti cum voluntate et consensu consilii generalis civitatis eiusdem, in palatio comunis Tuderti ad sonum campane et voces preconum more solito congregato, et ipsum consilium totum cum auctoritate et consensu predictorum dominorum potestatum nomine eorum et dicti comunis Tuderti fecerunt (...) syndicum (...)».

Negli anni settanta del secolo XIII sembra dunque essersi compiuto quel percorso 'involutivo' iniziato nel decennio precedente, quando erano scomparsi dal *consilium generale et speciale* del comune di Todi i rappresentanti delle compagini popolari. In questo periodo, infatti, non soltanto i *consules artium et societatum* non ricomparvero nel novero dei consiglieri comunali, ma venne a mancare anche la figura del *capitaneus comunis et populi*, ancora attestata negli anni Sessanta accanto al podestà. L'organico comunale tornò ad essere analogo a quello in vigore prima del 1258, anno della prima attestazione documentaria del capitano del Popolo, e quindi ad assumere i caratteri tipici del Comune podestarile maturo: il vertice comunale venne nuovamente affidato ad un unico magistrato forestiero, come nel caso del *potestas et capitaneus civitatis* degli anni 1272-73, mentre poco dopo, nel 1274, la carica podestarile venne assegnata in maniera del tutto inedita a due *potestates*. Di certo la battuta di arresto subita dal Popolo tudertino negli anni Sessanta e Settanta nel suo percorso di affermazione istituzionale, dopo un

---

<sup>454</sup> ACT, *Riformanze*, n. 2, c. 1r.

<sup>455</sup> ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, cc. 88r, 89v, 91v, 93v, 94r, 95v.

<sup>456</sup> ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, c. 100r.

inizio che nel 1258 sembrava foriero di una stabile presenza popolare a guida del Comune, è da correlare con gli aspri scontri tra le fazioni guelfa e ghibellina verificatisi proprio in questi due decenni <sup>457</sup>. Altrettanto indubitale è che il *populus* di Todi, nonostante risulti del tutto assente dalle fonti documentarie di questo periodo, non si fosse del tutto dissolto, ma fosse rimasto una forza politica latente, tale da impedire un completo ritorno alle forme istituzionali precedenti e, quindi, la totale eliminazione di quanto sperimentato nel recente passato. Probabilmente, infatti, non era più concepibile il solo *potestas* a guida del Comune e si scelse dunque di cumulare le due cariche di podestà e capitano in un'unica persona oppure di eleggere due magistrati, seppure entrambi definiti *potestates*.

### **Orvieto: *nessun capitaneus populi et comunis***

Le fonti documentarie orvietane non testimoniano l'esistenza di un *capitaneus populi et comunis* al vertice del governo comunale nel corso dell'ottavo decennio del Duecento e solo qualche sporadica notizia cronachistica lascia supporre che questa consolidata tradizione istituzionale non venne interrotta del tutto <sup>458</sup>. Bisogna inoltre tenere in considerazione che il comune di Orvieto, tra tutti i comuni umbri, è certamente l'unico per cui è stato possibile rilevare un percorso di affermazione del Popolo piuttosto lineare e soprattutto continuativo lungo tutto il secolo XIII. Ciò influì quindi certamente sulla capacità del *populus* orvietano di mantenere una qualche influenza in seno alle istituzioni comunali nonostante la perdurante assenza di un vero e proprio rappresentante popolare. Tanto è vero che in questo caso, diversamente dunque da quello del comune di Todi - dove, come si è visto, la scomparsa di un capitano del Popolo significò un ritorno pressochè totale a ridotte forme di rappresentanza per il movimento popolare - risultò impossibile allontanare dalle sedute consiliari i membri delle corporazioni e delle società di Popolo. Un atto di sindacato del maggio 1270 <sup>459</sup>, ad esempio, testimonia che, nonostante il mandato di convocazione dei consigli e il coordinamento delle relative sedute fossero divenute prerogative esclusive del podestà, il *consilium generale et speciale* del comune di Orvieto era comunque rimasto comprensivo dei *consules artium et societatum et eorum consilarii et anteriones*, esattamente come era consueto ormai da parecchi decenni.

---

<sup>457</sup> LEONII, *Memorie storiche*, pp. 318-322.

<sup>458</sup> PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, pp. 374-375.

<sup>459</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCCLXXXIX.

Piuttosto interessanti sono alcuni documenti dell'estate del 1277, tutti traditi in molteplici esemplari e per tradizione indiretta dai tre cartulari orvietani di più recente redazione. Questi atti, infatti, attestano che alla guida del Comune, accanto al podestà, vi erano anche un consiglio di credenza composto da *XXIV sapientes*, presumibilmente tutti giudici, e un imprecisato numero di *defensores comunis*, forse una sorta di collegio ancor più ristretto di savi<sup>460</sup>. Di certo il ricorso a tali forme di regime politico, che sono incentrate sulla figura di professionisti del diritto - e che forse potrebbero aver una qualche affinità con i governi tecnici e i comuni commissariati dei giorni nostri - è da porre in relazione con alcuni eventi che proprio in questo decennio turbarono alquanto la vita comunitaria cittadina, quali gli aspri scontri tra i Monaldeschi e i Filippeschi<sup>461</sup>.

Il primo documento risale al 22 giugno 1277 e tramanda il parere dei savi sul giuramento del *sequimentum* al podestà da parte di due abitanti di Castel della Pieve, *sbanditi* dal contado orvietano<sup>462</sup>. I *sapientes* incaricati di pronunciarsi al riguardo erano *omnes iudices*, vale a dire: *dominus Cittadinus*, *dominus Matheus Iohannis Cittadini*, *dominus Comes*, *dominus Iohannes Guidonis Pepi*, *dominus Filippus Vedenici*, *dominus Leonardus Butricelli*, *dominus Iacobus Guilielmi*.

Da un altro atto, di poco posteriore e risalente al 31 agosto<sup>463</sup>, si conoscono i nomi di coloro che ricoprirono nel medesimo periodo l'incarico di *defensores comunis* e che figurano quali *testes* in questa *promissio* del sindaco del Comune di risarcire il furto di un cavallo. Si tratta di: *dominus Iohannes Ugolini Grece*, che aveva ricoperto la carica di capitano del Popolo nel 1264 e che certamente aveva un legame di parentela con Raneiro di Ugolino della Greca, ben noto *capitaneus* degli anni Ottanta; *dominus Hermannus domini Cittadini*, che era un esponente della famiglia Monaldeschi e che avrebbe ricoperto la medesima carica nel 1285; *dominus Matheo Iohannis Cittadini*, che è indicato come *sapientes* nel documento citato in precedenza e che ricoprì la carica di

---

<sup>460</sup> Così lascia intendere Luigi Fumi, che nell'Indice del *Codice diplomatico* da lui compilato ha equiparato l'«ufficio dei Difensori del Comune» con quello dei «Sette Signori», ossia dei *VII consules artium* attestati dalla documentazione orvietana dal 1292 (FUMI, *Codice diplomatico*, pp. 835 e 869), certamente sulla base di un atto del 1295 dove si ci riferisce ai Setto Consoli come ai «Rettori, difensori e amministratori della città e del popolo» (FUMI, *Codice diplomatico*, n. DLXV).

<sup>461</sup> WALEY, *Orvieto*, pp. 77-82.

<sup>462</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 61v; ASO, ASC, Istrumentari, n. 870 (Codice Savello), c. 147v; ASO, ASC, Istrumentari, n. 871 (Codice de Bustolis), c. 75r. Per il regesto si veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. DX.

<sup>463</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 871 (Codice de Bustolis), cc. 78r-79r. Per il regesto si veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. DXVII.



*iudex capitanei* durante la capitania di Ermanno di Cittadino nel decennio successivo<sup>464</sup>.

Infine, si riporta di seguito un estratto della *reformatio* del *consilium XXIII<sup>or</sup> sapientum* del 7 luglio dello stesso anno<sup>465</sup>, nonché dell'elezione del sindaco del Comune, avvenuta contestualmente alla medesima seduta consiliare che ne aveva ratificato l'urgenza, al fine di porre in rilievo le modalità con cui questi savi, all'occorrenza, operavano.

«Consilio XXIII<sup>or</sup> sapientum virorum consilii credentie in loia palatii comunis Urbisveteris ad sonum campane more solito congregato, existentes in dicto consilio defensores comunis Urbisveteris, in quo quidem consilium propositum fuit per sapientem virum dominus Nicolam domini Çacharie iudicem comunis Urbisveteris de mandato domini Thomassi de Ocro vicarii in civitate Urbeveta per nobilem et magnificum virum dominum Ranaldum Leonis honorabilem potestatem civitatis predictae quod, cum stabilitum sit quod fiat syndicus pro comuni Urbisveteris qui nomine dicti comunis recolligat et percipiat fructus terrarum et possessionum, tenutarum castri Bisentii et Capudmontis, quod consulere qualiter fiat dominus syndicus et quis sit syndicus. Unde in reformatione dicti consilii facto partito per eundem iudicem de mandato dicti vicarii, placuit omnibus, nullo contradicente, quod fiat syndicus pro comuni (...). Unde incontinenter idem dominus Thomas (...) de auctoritate dicti consilii et ipsum consilium de auctoritate dicti vicarii et ex auctoritate eis concessa fecerunt (...) syndicum (...)».

Il consiglio di credenza era dunque, in determinati momenti, chiamato a sostituire completamente il *consilium generale et speciale* e, quindi, era tenuto ad occuparsi anche dell'elezione di un sindaco del Comune, azione che di norma si svolgeva solo ed esclusivamente nella solenne cornice delle sedute del maggior consiglio comunale. Le formalità con cui questi diversi organi collegiali potevano agire erano però le medesime: il *consilium credentie* veniva convocato dal podestà e le sue assemblee venivano da quest'ultimo coordinate; nell'azione giuridica di *sindicaria* la scelta del *syndicus comunis* era promossa dal podestà *de auctoritate dicti consilii* e dallo stesso *consilium de auctoritate et ex auctoritate eis concessa* dal podestà; alle sedute consiliari erano chiamati a partecipare anche i *defensores comunis*, che, seppure non esplicitamente qualificati come rappresentanti popolari, erano di certo eminenti cittadini chiamati dal Popolo orvietano a ricoprire la carica di capitano in altre occasioni.

---

<sup>464</sup> V. *infra* § Orvieto 1280/81 e 1284.

<sup>465</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 59v; ASO, ASC, Istrumentari, n. 870 (Codice Savello), c. 144rv; ASO, ASC, Istrumentari, n. 871 (Codice de Bustolis), c. 71r. Per il regesto si veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. DXI.

## ***Gli anni Ottanta***

### ***Orvieto 1280/81 e 1284: l'honorabilis capitaneus civitatis et comunis et populi***

Gli eventi salienti della storia di Orvieto nel nono decennio del Duecento, sia dal punto di vista dei mutamenti istituzionali verificatisi in seno al Comune sia per quel concerne i difficili equilibri politici instauratisi all'interno della città e tra questa e altri soggetti esterni, sono stati ben ricostruiti da Daniel Waley nella sua monografia dedicata al comune orvietano <sup>466</sup>. Da quanto egli scrive e da ciò che è possibile stabilire dalle fonti documentarie prese in esame si evince che il Popolo di Orvieto, dopo un'assenza dal vertice governativo protrattasi per tutto il decennio precedente riuscì ad occupare, più saldamente che in passato, il vertice del Comune, certamente anche grazie alla prolungata permanenza di un 'uomo forte' o un 'quasi signore' nell'incarico di capitano - quale era certamente Ranieri della Greca <sup>467</sup>. In questo periodo, infatti, il *capitaneus populi et comunis* divenne una presenza costante accanto al podestà in tutti i negozi comunali di un certo rilievo e i consoli di alcune Arti iniziarono, per la prima volta, a delinearli come entità autonome rispetto all'anonimo gruppo dei *consules artium et societatum et eorum consilarii et anteriones* di cui si componeva il *consilium generale et speciale* del comune di Orvieto.

E tutto ciò si verificò nonostante alcuni fattori certamente destabilizzanti per il Comune, quali il protrarsi, lungo tutto questo decennio, di aspri scontri tra le fazioni guelfa e ghibellina, polarizzatesi rispettivamente attorno alle ben note famiglie nobiliari dei Monaldeschi e dei Filippeschi, e il conseguente continuo alternarsi nella carica di capitano di esponenti dell'una o dell'altra parte - si ricorda infatti che Ranieri della Greca prese il potere anche grazie all'appoggio dei Filippeschi. A dispetto, inoltre, di una forte incostanza nell'elezione del *capitaneus populi*, che in questi anni non sembra essere stato nominato con cadenza regolare ma piuttosto in relazione ai mutevoli orientamenti di parte manifestati dal Popolo <sup>468</sup>, si riscontra una politica popolare costantemente orientata soprattutto verso la ricerca di un nuovo prestigio per il *populus* e verso il mantenimento della giurisdizione comunale sul contado Aldobrandesco e alcuni territori limitrofi.

Al 1281 soprattutto e in minima parte al 1283 risale un fascicolo documentario interamente dedicato alla redazione, in originale, di atti di compravendita stipulati tra il

---

<sup>466</sup> WALEY, *Orvieto*, pp. 83-88.

<sup>467</sup> Questo personaggio fu capitano del Popolo di Orvieto nel 1280/81 e ancora nel 1284 (FRANCESCHINI, *Della Greca, Ranieri*) e certamente rientra nella categoria dei leader popolari che manifestarono una tendenza a egemonizzare la carica di capitano (MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie nelle province*, p. 113).

<sup>468</sup> Cfr. al riguardo la cronotassi dei capitani orvietani compilata da Giuseppe Pardi (PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, pp. 375-377).

sindaco comunale e un gran numero di privati cittadini, tutti finalizzati all'acquisto da parte del Comune di altrettanti immobili situati *in regione S. Pacis* e alla realizzazione della *platea populi*<sup>469</sup>. Tutti i venti *instrumenta venditionis* che compongono questa serie furono redatti *in domo domini Neri Grece capitanei populi* (compreso l'unico del 1283 risalente quindi al capitanato di Monaldo Cerfaglie) e in molti lo stesso capitano Ranieri della Greca, o uno dei suoi successori, figura in qualità di *testis* all'inizio del relativo elenco, a volte accompagnato anche dal *iudex capitanei*.

Al novembre 1281 e al marzo 1285 risalgono altre due iniziative documentarie di un qualche rilievo, che avevano ad oggetto i diritti comunali nel *castrum Scetone* e che erano state promosse, a distanza di qualche anno l'una dall'altra, da due diversi capitani del Popolo, vale a dire *Berardinus de Marciano*, attestato subito prima della presa di potere di Ranieri della Greca, e il *dominus Hermannus domini Cittadini* dei Monaldeschi<sup>470</sup>.

Il capitano Berardino e il *iudex capitanei* Simone commissionarono nel 1281 al notaio Pietro di Raniero *Simblançe* la copia di una serie di *acta comunis inventa inter alia acta et libros comunis in ecclesia Sancti Iohannis de Urbeveteris*, adibita alla conservazione dell'Archivio del Comune. Questi *acta* erano relativi ai *servitia et debita que debentur curie Scetone ab hominibus eiusdem* e a un'*inquisitio facta per officium domini potestatis* sempre nel territorio di Cetona<sup>471</sup>. Purtroppo non è stato possibile risalire alla datazione dei prodotti documentari originali da cui le copie del notaio Pietro derivavano, poiché quest'ultimo le omise e nessun elemento interno al testo, che si configura come un lungo elenco di persone nel primo caso e di deposizioni testimoniali nel secondo, fornisce qualche indizio al riguardo.

Il capitano Ermanno e il *iudex capitanei* Matteo di Giovanni di Cittadino, probabilmente un altro esponente della famiglia dei Monaldeschi, commissionarono nel 1285 al notaio Fascia la copia di altra documentazione relativa al *castrum Scetone*, probabilmente allo scopo di integrare quanto già fatto predisporre al riguardo dal predecessore Berardino. Fascia di Guido di Guglielmo trascrisse in copia autografa un'*inquisitio* da lui stesso redatta anni addietro, compiuta nel 1261 dal sindaco del comune di Orvieto *super iuribus que expectant ad comune Urbevetano iuxta tenore*

---

<sup>469</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 878. Per il regesto di tutti questi documenti si rimanda a FUMI, *Codice diplomatico*, n. DXXIV. Cfr. anche Appendice II: Orvieto 1281/1283.

<sup>470</sup> I fascicoli prodotti in questi due diversi momenti furono poi condizionati in uno stesso codice, forse proprio in occasione della seconda iniziativa documentaria promossa dal capitano Ermanno dei Monaldeschi nel 1285 (ASO, ASC, Istrumentari, n. 876). V. Appendice II: Orvieto 1281/1285.

<sup>471</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 876, cc. 18r-19v e cc. 20r-23v.

*licterarum domini Bonaventure potestatis et domini Mathei Toncelle capitanei populi Urbisveteris*<sup>472</sup>.

Tra il 1284 e il 1285, infine, l'*honorabilis capitaneus civitatis et comunis* Neri della Greca, prima, e il *capitaneus populi et comunis* Faffuccio *de Medicis*, poi, presenziarono, quasi sempre insieme al podestà, ai vari atti inerenti le sottomissioni dei signori di Montorio<sup>473</sup> e di Vitozzo<sup>474</sup>, dei conti Aldobrandeschi<sup>475</sup> e della terra Guinicesca del signore di Monforte<sup>476</sup>. Piuttosto significativo è, inoltre, il fatto che in due di queste occasioni, vale a dire per l'atto di procura della contessa Margherita degli Aldobrandeschi e per la riconferma della sottomissione del *dominus* Guido da Monteforte, vennero coinvolti presso l'*arx Sorani*, in qualità di *testes*, numerosissimi cittadini orvietani, tra i quali figurano sia esponenti dei Monaldeschi sia i *consules* di varie corporazioni artigiane. Si riporta di seguito l'*actum* con cui si chiudono entrambi i documenti sopra menzionati:

«Actum est hoc in arce Sorani, presentibus nobili viro domino Hermanno domini Cittadini de Monaldensibus, domino Cittadino episcopi, domino Matheo Iohannis Cittadini, domino Boniohane Petri Leonardi iudicibus, domino Phylippo Venetis consule iudicum, domino Tancredo Catelli, domino Farulfo de Monte Sancti Savini, domino Ildribandino preposito Crossetano, Guidone domini Petri Berardini consule mercatorum, Pepone de Cebilis consule albasciariorum, Benvenuto domine Giugle consule calçolariorum, Christofano Radulfi consule fraborum et Bernardino Durantis consule pillipariorum et aliis pluribus testibus dicte civitatis».

### **Todi 1282 e 1284, 1288: il iudex civitatis comunis Tuderti, il capitaneus civitatis/comunis Tuderti**

Negli anni ottanta del Duecento il *populus* tudertino rimase, per così dire, *a latere* della vita istituzionale cittadina e, nonostante i *consules artium*, non più attestati in seno ai consigli del Comune dalla metà del secolo, fossero tornati a prendere nuovamente parte

---

<sup>472</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 876, cc. 2r-16r.

<sup>473</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. DXXVIII (atto tràdito in originale dal Titolare B, ASO, ASC, Istrumentari, n. 869, c. 72v, e in copia autentica seriore dai Codici Savello e De Bustolis, ASO, ASC, Istrumentari, n. 870, c. 153v e n. 871, cc. 92r-93r).

<sup>474</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. DXXXI (atto tràdito in copia autentica seriore dai Codici Savello e De Bustolis, ASO, ASC, Istrumentari, n. 870, cc. 110r-111r e n. 871, cc. 160r-161v).

<sup>475</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. DXXXIII (atto tràdito in originale dal Titolare B, ASO, ASC, Istrumentari, n. 869, c. 74r, e in copia autentica seriore dai Codici Savello e De Bustolis, ASO, ASC, Istrumentari, n. 870, c. 171v e n. 871, cc. 131r e 146r), n. DXXXV (atto tràdito in originale dal Titolare B, ASO, ASC, Istrumentari, n. 869, c. 74r, e in copia autentica seriore dai Codici Savello e De Bustolis, ASO, ASC, Istrumentari, n. 870, c. 172r e n. 871, cc. 131v-132r e 146v), n. DXXXIX (atto tràdito in copia autentica seriore dai Codici Savello e De Bustolis, ASO, ASC, Istrumentari, n. 870, cc. 172v-173r e n. 871, c. 154rv), n. DXL (atto tràdito in copia autentica seriore dai Codici Savello e De Bustolis, ASO, ASC, Istrumentari, n. 870, c. 172v e n. 871, cc. 153v-154r), n. DXLI (atto tràdito in originale dal Titolare B, ASO, ASC, Istrumentari, n. 869, c. 76r).

<sup>476</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. DXXXII (atto tràdito in originale dal Titolare B, ASO, ASC, Istrumentari, n. 869, c. 73v).

alle sedute dei *consilarii* comunali<sup>477</sup>, nessun organo politico-amministrativo operante in seno al *comune Tuderti* venne esplicitamente associato al Popolo di Todi e quindi identificato come un rappresentante del movimento popolare. Neanche la carica del capitano, che ovunque nell'Italia comunale era solitamente associata al titolo di *capitaneus populi et comunis* e che a Todi ricomparve, dopo una lunga assenza, solo nel 1288, venne mai chiaramente messa in relazione con il movimento politico del Popolo<sup>478</sup>.

In questo decennio, che si caratterizzò oltretutto per una forte preponderanza di podestà reclutati tra i membri delle famiglie baronali romane o tra i *familiares* del pontefice<sup>479</sup>, è anche attestata una novità istituzionale di un qualche rilievo, a mio avviso del tutto ignorata anche da recenti studi sul comune di Todi<sup>480</sup>. Dal 1282, infatti, è saltuariamente documentato un *iudex civitatis comunis Tuderti* investito dal Comune di particolari mansioni e reclutato al di fuori dei confini cittadini. Proprio il fatto che i due *iudices* attestati nel 1282 e nel 1284 provenissero da città diverse da quelle che avevano dati i natali ai podestà in carica in quegli anni, porta ad escludere che questi potessero essere *vicarii potestatis* o membri della *familia* podestarile e induce, di conseguenza, a ipotizzare che costituissero un *offitium* del tutto autonomo rispetto a quello del *potestas*<sup>481</sup>.

---

<sup>477</sup> Molti documenti, a partire dal 1283, attestano che il *consilium generale et speciale* veniva sempre convocato dal podestà *cum consulibus artium* (ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, cc. 157v, 171v, 220r; ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 32, 38, 44-46, 48). Al 1282, invece, risale una testimonianza «della prima complessiva organizzazione e istituzionalizzazione nell'ambito del Comune» delle sedici Arti tudertine (PAOLI, *Il purgatorio degli artigiani*, p. 164), i cui consoli vengono elencati nel *Liber comunantiarum* del 1282 (questo elenco è integralmente riportato da PAOLI, *Il purgatorio degli artigiani*, pp. 162-163), citato in seguito (v. nota 236).

<sup>478</sup> La capitania di Enrico di Ermanno da Perugia è attestata, oltre che da due volumi di riformanze (ACT, *Riformanze*, nn. 2 e 3), anche da numerosi atti del 1288 (ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, cc. 133v, 134r, 176r, 188v; ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 38, 40, 45, 46, 48). In tutti questi documenti Enrico è sempre definito *capitaneus civitatis/comunis Tuderti*.

<sup>479</sup> Cfr. CECI, *Podestà, capitani*, p. 314; ANDREANI, *Todi nel basso medioevo*, pp. 61-62 e soprattutto BARTOLA, *Aristocrazia romana*, pp. 430-437.

<sup>480</sup> Emore Paoli, che ha trattato il tema delle corporazioni medievali tudertine, non si è soffermato su tale figura istituzionale (PAOLI, *Il purgatorio degli artigiani*). Similmente Laura Andreani, che ha dedicato due saggi a Todi nel pieno e tardo Medioevo e che in queste due occasioni ha marginalmente toccato anche le vicende del Comune di Popolo (ANDREANI, *Todi al tempo di Iacopone*, pp. 40-42 e ANDREANI, *Todi nel basso medioevo*, p. 62), non ha rilevato la particolare figura istituzionale del *iudex comunis*. Neanche Giuliano Milani, che invece si è occupato un po' più nello specifico della vita istituzionale tudertina nella seconda metà del Duecento, si è soffermato su questo peculiare giudice del Comune (MILANI, *Podestà, popolo e parti*). Neanche lo Statuto tudertino del 1275 (edito da CECI - PENSI, *Statuto di Todi*) presenta alcuna menzione di questo particolare *iudex civitatis*.

<sup>481</sup> Una figura istituzionale per certi aspetti analoga al *iudex civitatis Tuderti* sembra essere stato un particolare *notarius communis* attestato nei comuni di Campagna e Marittima a partire dalla seconda metà del Duecento e studiato da CARBONETTI VENDITTELLI, «*Unus bonus notarius pro commune civitatis*». Quest'ultimo era rigorosamente un *notarius forensis* ed era incaricato di coadiuvare il podestà e il *iudex potestatis* nell'amministrazione della giustizia penale, pur non facendo necessariamente parte della *familia* podestarile. Non era infrequente, infatti, che il *notarius communis* fosse chiamato a svolgere questo ruolo in uno dei comuni del Lazio meridionale da una città differente da quella di provenienza del *potestas*. La prassi

La prima testimonianza documentaria di questo nuovo magistrato comunale è desunta da un *liber comunantiarum comunis Tuderti* e da un *liber actorum*, entrambi risalenti al 1282 e trãditi in forma di copia da un unico codice documentario, assemblato in tempi successivi alla loro redazione <sup>482</sup>. Se ne riportano di seguito due estratti:

c. 68r: «In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo CC<sup>o</sup>LXXX<sup>o</sup>II, X indictione, tempore domini Martini pape III<sup>ti</sup>, de mense iulii anni ipsius. Hic est liber comunantiarum comunis Tuderti reinventarum et terminatarum per sapientem et discretum virum dominum Paulum domini Iohannis civem Interpnessem iudicem comunis Tuderti ad reinveniendum et faciendum, dimictendum ac etiam terminandum bona suprehensa et invasa dicti comunis per discretos viros electos ad singnandum ipsi iudici ipsa bona et ad dandum sibi consilium in predictis per comune predictum scilicet (*seguono i nomi dei sei discreti viri*)».

c. 158r: «In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo CC<sup>o</sup>LXX<X>II<sup>o</sup>, X indictione, tempore domini Martini pape quarti. Hic est liber actorum, preceptorum, rellationum et omnium et singularum rerum occurrentium et que ad offitium discreti et sapientis viri domini Pauli de Castello civis Interrapn<en>sis et iudicis civitatis comunis Tuderti petinere noscuntur, factus tempore potestarie nobilis et egregii viri domini Cardinalis de Tornaquincis civis Florentin<i> potestatis civitatis Tuderti, scriptus per me Paulum de Interrapna notarium dicti comunis et dicti domini iudicis.

Die veneris XXVI mensis iunii.

Congregatis consulibus artium civitatis Tuderti ad sonum campane et baiulorum requisitionem in palatio dicti comunis, ut moris est. In quo quidem congregatione ipsorum consulum discretus vir dominus Paulus domini Iohannis de Castello iudex civitatis predicte proposuit quod cum in capitulo constituti contineatur quod ipse iudex singulis tribus mensibus in anno debeat cum consulibus artium videre passus, stateras, pondera et mensuras, cum quibus mensuratur et po<n>deratur, et etiam bariles et viteum, cum quibus vinum et oleum mensurantur, (...) quid placet eis (...) super hiis petit sibi consilium exhiberi» <sup>483</sup>.

---

di affidare la scritturazione delle *reformationes* e dei *maleficia* ad un *notarius communis* estraneo all'*entourage* del podestà si consolidò soprattutto a partire dalla seconda metà del Trecento, in concomitanza «con il sempre maggiore controllo esercitato dalla Chiesa sui Comuni delle province <di Campagna e Marittima>», tale da trasformare il podestà in «una figura sempre più rappresentativa del governo centrale» (CARBONETTI VENDITTELLI, «*Unus bonus notarius pro commune civitatis*», p. 142). Il fine era quello «di controllare ed all'occasione bilanciare l'operato del podestà (...) soprattutto in sede di amministrazione della giustizia penale» (*ivi*).

<sup>482</sup> ACT, *Statuti ed altri documenti*, n. 10 (*Liber comunantiarum*). Si tratta del primo Libro delle Comunanze pervenuto per il comune di Todi (per uno successivo, risalente al 1294 v. *infra* il cap. 2.2, § Todi anni Novanta).

<sup>483</sup> Al riguardo i *consules artium* deliberarono di costituire una commissione *ad hoc*, formata da *VIII boni viri electi* dagli stessi consoli in modo tale che venissero rappresentati equamente tutti i sei rioni cittadini (PAOLI, *Il purgatorio degli artigiani*, pp. 166-167). È piuttosto interessante anche notare come nel giro di pochi anni si modificò la prassi sulla verifica di pesi e misure: nel 1275, diversamente dunque che da quanto documento nel 1282, la Rubrica XCII dello statuto prevedeva *quod iudex extraordinarius Tuderti*

La seconda attestazione del *iudex civitatis* è tratta da una sentenza di condanna del 1284, trädita dal *Registrum vetus* in forma di copia autentica coeva. Il notaio *Ianninus quondam domini Bonifatii de Collaçone filius*, redattore del noto cartulario comunale tudertino, dichiarò di aver copiato nel giugno 1284, su mandato di Bernardo di Assisi, vicario del podestà Filippo d'Alneto, tale *sententia* da un *liber comunis Tuderti*, presumibilmente un registro giudiziario, tenuto dal *notarius dicti domini iudicis*. Questo *exemplum cuiusdam sententie* tramanda sia il proemio del citato *liber* sia la sottoscrizione del notaio che operava per il *iudex civitatis* e proprio perciò se ne riporta di seguito un dettagliato transunto:

Registrum vetus, c. 162r: «In nomine Domini amen. Hec sunt sententie late per dominum Guictonem de Aretio novum iudicem in civitate Tuderti super processibus factis per ipsum iudicem de reinventionibus larium, can[onum] subtractorum comuni Tuderti tunc scriptorum in libro larium comunis predicti per quascumque <causas> quomodolibet occupatorum, invasorum, detemptorum et superaprehensorum in preiudicium et gravamen iuris comunis et aliis processibus factis coram eo et [eius curia], scripte per me Gualterium Petri de Narnia notarium dicti domini iudicis et comunis sub anno Domini millesimo LXXXIII, tempore domini Martini pape quarti, XII indictione.

Nos Guicto iudex predictus ferrimus sentantia infrascriptas ut inferius decla[rantur]. In primis:

Quia invenimus ex inquisitione generali facta ex nostro offitio et etiam per inquisitionem factam per dominum Paulum olim iudicem comunis Tuderti predecessorem nostrum planum de Lamberto positum in territorio comitatus Tuderti pertinuisse et pertinere pleno iure (...) ad comune Tuderti (...) et Gentilutius olim domini Bufarelli (...) dicit se habere ius in dicto plano, turbando et molestando dictum comune Tuderti in tenuta et possessione dicti plani, visis attestationibus et testium depositionibus receptorum per nos et dictum nostrum predecessorem et accitatis tam coram nobis quam coram ipso predecessore nostro et iuribus utrius partis, habito super hiis sapientum consilio et per nos ipsum, deliberatione plenaria, Dei nomine et insuper auxilio invocato et gloriose sancte Marie virginis matris, ipsius in hiis scriptis iudicamus et pronuntiamus quod dictus Gentilucius (...) non perturbet (...) in possessione et tenuta dicti plani comune Tuderti (...), in libris tribus denariorum cortonensium comuni Tuderti (...) dictum Gentilucium (...) secundum statutum, reformationem consilii et ex vigore nostri offitii et omni modo et iure, quo melius possumus, in hiis scriptis sententialiter condempnamus.

---

*teneatur duabus vicibus per annum requirere et videre, una cum consulibus mercatorum mercantie de Tuderto, omnes marcos, passos et libras et stateras mercatorum de Tuderto, et scire si dicta pondera et mensure sunt recte e poi quod mercatores possint se congregare pro consulibus faciendis de voluntate potestatis* (CECI - PENSI, *Statuto di Todi*, p. 61). In queste particolari operazioni ai *consules mercatorum* subentrarono dunque, certamente a partire dal 1282, i *consules artium* e al *iudex extraordinarius* un giudice forestiero appositamente incaricato anche della tutela dei beni comuni.

Late et pronunciate fuerunt sententie dicte per dictum dominum Guictonem de Aretio novum iudicem in consilio generali et consulum artium comunis Tuderti, in palatio dicti comunis ad sonum campane et tube et vocem preconis more solito congregato, lecte et publicate in dicto consilio per me Gualterium de Narnia notarium dicti iudicis et comunis in dicto consilio sub anno Domini millesimo CC LXXXIII, tempore domini Martini pape quarti, die veneris XXI aprilis, duodecima indictione coram hiis testibus (...).

Ego Gualterius Petri de Narnia Dei gratia auctoritate alme Urbis prefeti notarius constitutus et nunc notarius comunis Tuderti predictas quidem sententias scripsi et publicavi et legi in dicto consilio publice de mandato dicti iudicis».

Da queste testimonianze documentarie si evince innanzitutto che Paolo di Giovanni *de Castello*, cittadino di Terni, e Guitto di Arezzo ricoprono, rispettivamente nel 1282 e nel 1284, lo stesso *offitium*. Tant'è vero che il *dominus Paulus*, a cui si fa riferimento nella *sententia* emanata da Guitto *de Aretio* e che viene qui indicato come *olim iudex comunis* e *predecessor* del *novus iudex comunis*, è certamente da identificare con il ternano Paolo di Giovanni. Forse, inoltre, l'aretino Guitto fu definito dal proprio notaio *novus iudex* proprio perché dopo il 1282 questo incarico era stato temporaneamente sospeso e venne poi nuovamente riattivato solo nel 1284, probabilmente quando si rese necessario nell'amministrazione delle comunanze il ricorso ad una figura dotata di particolari competenze giuridiche <sup>484</sup>.

Le mansioni di questo *iudex comunis*, infatti, sono esplicitamente legate alla gestione dei beni comuni, tant'è vero che dai documenti sopra citati egli risulta chiaramente investito di ampie facoltà: 1) poteva procedere alle *terminationes* dei *bona* del Comune nel contado; 2) poteva condurre d'ufficio un'*inquisitio in territorio comitatus* contro coloro che ne avessero impropriamente usurpato una parte e, quindi, condannarli alla restituzione del mal tolto e a precise pene pecuniarie; 3) poteva, infine, seguire tutti i procedimenti giudiziari aventi ad oggetto i censi annuali solitamente riscossi dal Comune nel contado ma arbitrariamente ad esso sottratti da altri soggetti, *in preiudicium et gravamen iuris comunis*, e probabilmente curava la redazione dei *libri larium comunis Tuderti* <sup>485</sup>. Questo giudice del Comune aveva inoltre il compito di convocare i *consules artium* e di presiedere le loro sedute consiliari, che avevano ad oggetto, come ben si

---

<sup>484</sup> La natura straordinaria di questa magistratura sembra essere confermata da un documento successivo, una copia di *reformatio consilii populi* del 1294, dove appunto in sede di discussione consiliare venne proposto, per meglio amministrare le comunanze da poco *terminate*, di convocare a Todi un giudice forestiero (cfr. Appendice II: Todi 1294 dove se ne dà trascrizione integrale; cfr. anche il cap. 2.2, § Todi anni Novanta per il *liber terminatum* del 1294 a cui si fa riferimento nella citata riforma).

<sup>485</sup> Così si evince dal *liber larium, plebatuum comitatus Tuderti reinventorum per nobilem et sapientem virum dominum Laurentium condam domini Laurentii de Civitate Castelli, legum doctorem, iudicem novum et appellatum comunis* del 1290 e 1291 (ACT, *Statuti ed altri documenti*, nn. 17 e 18).



evince dal documento sopra esaminato, questioni strettamente inerenti la vita corporativa, quali appunto la definizione e il costante controllo degli standard di pesi e misure impiegati per quantificare le merci.

Di fatto, quindi, questo particolare *iudex comunis civitatis Tuderti* si occupava di tutti quegli affari comunali che altrove erano gestiti dal capitano del Popolo e, presumibilmente, veniva scelto dai *consules artium* che era chiamato a coordinare<sup>486</sup>. Non è un caso dunque che la sua comparsa nelle fonti documentarie tudertine degli anni Ottanta sia stata contemporanea alla ri-comparsa dei rappresentanti corporativi in seno ai consigli comunali. Nonostante la sua qualifica ufficiale di *iudex comunis* lo inserisca a pieno titolo nell'organico del Comune e ometta qualsivoglia legame con il *populus* di Todi, è però indubbio che egli fosse stato incaricato, per statuto, di svolgere determinati compiti che erano particolarmente vicini ai ben noti obiettivi politici popolari, quali appunto la tutela delle comunanze. Bisogna però sottolineare che le mansioni di questo giudice erano piuttosto specifiche e non investivano di certo il vero centro del potere cittadino, tanto che, diversamente dal capitano del Popolo, il *iudex comunis* non affiancava il podestà nella convocazione dei consigli comunali nè condivideva con questo una posizione di vertice in seno al governo cittadino.

È possibile, comunque, che l'esistenza di questo *iudex comunis* avesse in qualche modo influito sull'assenza di un capitano tudertino fino al 1288 e che questi due fattori fossero in qualche modo complementari: in un Comune dove vi era la possibilità di ricorrere ad un *iudex comunis* per gestire le comunanze e altri affari ad esse annessi non si sentì, per qualche tempo, la necessità di eleggere un capitano del Popolo.

In sintesi, dunque, il nono decennio del XIII secolo, per il comune di Todi, si caratterizzò per diversi cambiamenti istituzionali: 1) inizialmente il vertice comunale era saldamente affidato al solo *potestas*; 2) successivamente i *consules artium* rientrarono a far parte del *consilium generale et speciale* e un *iudex comunis* venne investito di alcuni dei compiti solitamente svolti dal capitano del Popolo; 3) quindi il governo fu retto per un breve periodo esclusivamente dal capitano (secondo semestre del 1288<sup>487</sup>), ed è possibile

---

<sup>486</sup> Nella citata *reformatio consilii populi* del 1294 venne appunto discussa l'elezione di questo particolare magistrato (v. *supra* nota 238).

<sup>487</sup> Stando a CECI, *Podestà, capitani*, p. 314 Roberto della Grotta da Bergamo ricoprì il ruolo di *potestas* da gennaio e maggio. A ciò si aggiunga che il capitano Enrico di Ermanno da Perugia è invece attestato tra i mesi di settembre e dicembre e in questo arco cronologico risulta l'unico mandante nella convocazione dei consigli comunali (cfr. ad esempio ACT, *Riformanze*, n. 2, c. 1r). È dunque plausibile che allo scadere del mandato podestarile di Roberto della Grotta si scelse di eleggere un capitano invece che un podestà e che in tale veste Enrico di Ermanno abbia di fatto guidato il comune di Todi per i restanti sei mesi dell'anno 1288. V. anche Appendice II: Todi 1288/1289.

che la qualifica di *capitaneus civitatis/comunis Tuderti*, rilevata al posto di quella tradizionale di *capitaneus populi et comunis*, fosse una diretta conseguenza del fatto che questo ufficiale fosse rimasto, temporaneamente, l'unico rappresentante ufficiale del Comune; 4) infine, per un arco di tempo ancor più ridotto <sup>488</sup>, il Comune fu retto da sei *providi viri* e dallo *scriba comunis* allora in carica *ex baylia eis concessa per consules artium* <sup>489</sup>.

### ***Spoletto 1286 e 1289: l'allargamento del consilium generale et speciale e il capitaneus comunis Spoleti***

La prima metà del nono decennio del XIII secolo si caratterizza per una certa continuità rispetto a quello precedente, tanto che in un atto di sindacato del 1284 accanto al vicario del podestà e al *consilium generale et speciale* figura ancora il *consul et exgravator* <sup>490</sup>, qui infatti si legge:

«Consilio generali et specialis comunis Spoleti in palatio ipsius comunis ad sonum campane et tube et voces precon(um) de mandato domini Bartolomei vicarii dicti comunis Spoleti et domini Leonardi consulis et exgravatoris comunis predicti, in quo quidem consilio predictus (*così forse per* predicti) vicarius, consul et exgravator, una cum dicto consilio, et ipsum consilium, una cum ipso consule et exgravatore, sponte fecerunt (...) eorum et dicti comunis legitimum syndicum (...).

Actum in dicto palatio, presentibus Iacobo Nasscino notario potestatis, Anselmo domicello domini potestatis et Iohanne Pepi testibus.

Et ego Vengate imperiali auctoritate et nunc predicti domini consulis et exgravatoris et dicti comunis Spoleti notarius predictis interfui, rogatus scripsi et publicavi».

Purtroppo questo documento, che, allo stato delle ricerche sembra essere l'unico pervenuto per il 1284, è articolato in formule piuttosto concise, tali da non permettere neanche l'identificazione certa del podestà e del *consul et exgravator* allora in carica. La convocazione del *consilium generale et speciale*, infatti, è ricordata solo per sommi capi, senza specificare, come di norma, la partecipazione dei *capitanei artium et*

---

<sup>488</sup> Presumibilmente un paio di mesi, tra il gennaio 1289, mese cui si riferiscono le ultime *reformationes* del terzo volume delle riformanze (ACT, *Riformanze*, n. 3; v. anche Appendice II: Todi 1288/1289), e il mese di marzo, quando risulta in carica come podestà il perugino Glottolo di Senso (ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 45, 46, 48).

<sup>489</sup> V. Appendice II: Todi 1288/1289. Su questi *providi viri*, altrimenti detti Adunatori del Popolo e sulle mansioni loro affidate in caso di vacanza delle cariche del podestà e del capitano, si veda quanto ha scritto in proposito da MILANI, *Podestà, popolo e parti*, p. 367 e soprattutto PAOLI, *Il purgatorio degli artigiani*, pp. 181-182.

<sup>490</sup> Questo documento è pervenuto esclusivamente in forma di copia su cartulario (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 98r, doc. b). Il sindaco eletto con questo atto venne incaricato dal Comune di reiterare ad alcuni abitanti di Castelritaldi il divieto di edificare *in casalenis pertinentibus comuni Spoleti positus in podio Castrolitaldi* (sulla vicenda cfr. SANSI, *Storia del comune*, pp. 128-129).

*societatum* e dei *quattuor adiunti de qualibet arte et societate*, che sappiamo essere divenuti parte integrante del *consilium generale* rispettivamente dagli anni cinquanta e settanta del secolo <sup>491</sup>. Si aggiunga inoltre che degli attori giuridici principali - vale a dire il vicario del podestà e il *consul et exgravator* - non vengono indicati né patronimico né provenienza geografica - quest'ultima solitamente specificata nel caso in cui si trattasse di forestieri - e che è omissa anche il nome del podestà in carica per il quale agiva il *vicarius comunis Spoleti*.

Nonostante ciò, gli elementi degni di nota in questo atto, quelli che ne evidenziano una marcata somiglianza con i documenti degli anni Settanta, sono comunque piuttosto chiari: 1) un mandato di convocazione dei consigli comunali impartito congiuntamente dal vicario del podestà e dal *consul et exgravator*; 2) un elenco di *testes* costituito in grandissima parte da membri della *familia* del podestà; 3) una redazione dell'atto da parte del *notarius consulis et exgravatoris*.

Le cose, invece, sembrano cambiare a partire dal 1289, anno a cui risale un atto di sindacato ben diverso dai precedenti <sup>492</sup>, tanto da essere stato impiegato anche da Achille Sansi per dar conto dei principali cambiamenti istituzionali avvenuti in seno al Comune nella seconda metà del secolo <sup>493</sup>. Se ne riporta di seguito un estratto:

«Hoc quidem tempore consilio maiori seu generali et spetiali, consulibus militum, capitaneis artium et societatum et quattuor adiunctis de qualibet arte et societate et decem hominibus de qualibet vaita et centum bonis hominibus adiunctis ad consilium ad vocem preconum et sonum campane more solito congregatis de mandato domini Comacii de Gallutiis potestatis civitatis et domini Stefani de Narnia capitanei dicti comunis Spoleti, in quo quidem consilio dictus dominus Comacius potestas et dictus dominus Stefanus de Narnia capitaneus dicte civitatis cum dicto consilio et ipsum concilium cum dictis dominis potestate et capitaneo sponte nomine ipsorum et nomine et vice dicti comunis Spoleti et pro ipso comuni fecerunt (...) legitimum syndicum (...)».

Innanzitutto, rispetto al periodo precedente, si riscontra un ulteriore allargamento del *consilium speciale et generale*: ai *capitaneis artium et societatum*, attestati quali consiglieri fin dagli anni Cinquanta, e ai *quattuor adiunti de qualibet arte et societate*, documentati invece dall'ottavo decennio del secolo, si è aggiunto un imprecisato

---

<sup>491</sup> Cfr. *supra* § Spoleto 1258 e 1259 e Spoleto 1271, 1274 e 1279.

<sup>492</sup> Questo documento del 1289, edito da SANSI, *Documenti storici*, n. LXXI, è trådito in forma di copia dall'*Inventarium* (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 164r). Altri atti relativi all'acquisto del castello di Chiavano da parte del comune di Spoleto si conservano nel Diplomatico (ASS, ASC, Diplomatico, perg. 59-63; le prime due pergamene citate documentano, in realtà, lo stesso atto, vale a dire la compravendita vera e propria del detto *castrum*, a sua volta trådito anche dall'*Inventarium* alle cc. 164v-166r).

<sup>493</sup> SANSI, *Storia del comune*, pp. 137-138.

numero di *consules militum*. In determinate occasioni potevano poi prendere parte ai consigli comunali anche dieci *homines* per ognuna delle dodici *vaite* e cento *boni homines*, che forse costituivano una sorta di collegio *de credentia* <sup>494</sup>.

Anche la formula di *congregatio* del *consilium maius* presenta qualche differenza rispetto a quella incontrata nel documento di sindacato del 1284 e sopra citato. Nonostante, infatti, questi tre documenti presi in esame si caratterizzino per un simile mandato di convocazione dei consigli comunali, impartito in entrambi i casi dalle figure istituzionali di vertice del Comune - vale a dire il *vicarius potestatis* e il *consul et exgravator* nei due esempi più antichi e il podestà e il capitano in quello più recente - si riscontra però una diversa articolazione degli equilibri esistenti tra i tre organi governativi del Comune - ossia la ben nota triade costituita da podestà, capitano e *consilium generale et speciale*. In maniera non dissimile da quanto si è visto accadere nel comune di Gubbio degli anni Sessanta <sup>495</sup>, si evidenzia anche a Spoleto una sorta di migrazione del rappresentante popolare dal versante politico-istituzionale costituito dal *consilium* a quello costituito dal podestà, tale da far presumere un probabile notevole ampliamento delle sue competenze. È quindi possibile che le mansioni del capitano non furono più circoscritte al deliberare *super bono et pacifico stato civitatis* e all'*intendere gravatos per potestatem et alios officiales*, ma furono rivolte anche ad una più stretta collaborazione con il podestà nella gestione del 'potere esecutivo'.

Nel documento del 1284, infatti, il vicario del podestà e il rappresentante popolare furono autorizzati dai consigli comunali ad eleggere un *sindicus comunis* comunali, ma nel contempo il *consilium generale et speciale* prese collegialmente parte alla medesima elezione con il benessere del solo *consul et exgravator* (il *vicarius* e il *consul et exgravator, una cum dicto consilio*, e lo stesso *consilium, una cum ipso consule et exgravatore, creaverunt sindicum*). In quello del 1289, invece, i tre organi istituzionali del vertice comunale si legittimarono reciprocamente in una perfetta armonia, tanto che il *dominus potestas* e il *dominus capitaneus* agirono *cum dicto consilio* e lo stesso *concilium cum dictis dominis potestate et capitaneo*.

Un ultimo punto merita di essere, infine, sottolineato. In questo decennio soprattutto, ma in parte anche in quelli precedenti, si nota, rispetto a quanto rilevato per altri comuni (quale ad esempio quello di Orvieto), una limitata tendenza ad associare esplicitamente al *populus* le varie magistrature popolari che si sono succedute nel corso della seconda

---

<sup>494</sup> SANZI, *Storia del comune*, pp. 146-147.

<sup>495</sup> Cfr. *supra* § Gubbio 1261.

metà del secolo al vertice del Comune. Dai non molti documenti pervenuti, si deduce, ad esempio, che negli anni Cinquanta gli *antiani* che coadiuvavano il *prior populi* erano qualificati *antiani comunis*. Nell'ottavo decennio del secolo, similmente, il *consul et exgravator*, nonostante fosse indubbiamente una magistratura popolare - come ben testimonia la citata lettera inviata dal podestà e dal *consul et exgravator* di Spoleto a Lucca nel 1273 -, era raramente definito *consul et exgravator comunis et populi* e più di frequente se ne sottolineava il legame con il solo Comune. Infine, anche nel periodo appena analizzato, il capitano che affiancò il podestà nell'atto di sindacato del 1289 fu appellato semplicemente *capitaneus comunis* o *capitaneus civitatis Spoleti* e mai capitano del Popolo. In sostanza, mentre in altre città umbre, soprattutto nei momenti di maggior pressione da parte del Popolo sulle istituzioni comunali, i notai fecero spesso ricorso, pur con molte varianti, all'endiadi *comune/populus*<sup>496</sup>, sembra che a Spoleto, fin dall'inizio dell'esperienza popolare, ci si concentrasse quasi esclusivamente sul ruolo, forse egemonico, del *comune*.

### **Gubbio: il decennio del *prior artium forestiero***

Le attestazioni documentarie dei rappresentanti popolari eugubini degli anni ottanta del Duecento sono ancor più scarse di quelle del decennio precedente<sup>497</sup>, tanto da tramandare due soli nominativi<sup>498</sup>. Nonostante questo però si nota comunque l'inizio di una tradizione politica popolare che si consoliderà poi negli anni novanta del secolo: dopo circa tre decenni di confusa alternanza tra *priores*, *rectores*, *capitanei* delle Arti o del Popolo al vertice del movimento popolare e di un reclutamento perlopiù locale per i rettori e i priori delle Arti e perlopiù forestiero per i capitani del Popolo, la 'formula

---

<sup>496</sup> Cfr. ad es. il caso di Assisi negli anni Settanta (v. *supra* § Assisi 1263).

<sup>497</sup> La documentazione comunale del nono decennio di questo secolo è in realtà piuttosto cospicua (CENCI, *Regesto delle pergamene*, nn. 146-150, 152, 154, 155, 158, 162, 163, 169; a questi si possono aggiungere ASG, CG, Diplomatico, B. 13, pergg. 7-9; B. 14, pergg. 3, 5; B. 15, pergg. 3, 13), ma è in grandissima parte relativa alla spinosa controversia giuridica che oppose il comune di Gubbio al Ducato di Spoleto davanti alla Curia Romana per i diritti che entrambi questi soggetti vantavano su una lunga serie di castelli situati all'interno del contado eugubino (CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 119-120; dei documenti regestati dal Cenci e citati poco sopra solo i nn. 146, 154, 155, 163, 169 non riguardano questa vertenza; dei documenti conservati nel Diplomatico comunale e sopra citati, invece, solo la perg. 9 della B. 13 raccoglie documentazione relativa alla detta questione). Il prodotto documentario più noto tra i numerosi redatti nell'ambito del lungo svolgimento di questa ardua contesa è senza dubbio il cosiddetto *Liber oblungus*, che è così denominato per la sua particolare conformazione materiale e che contiene una lunga serie di copie autentiche, perlopiù redatte da notai dell'auditore del rettore del Patrimonio di S. Pietro, di atti degli anni 1280-87 relativi appunto a questa controversia (ASG, CG, Cause civili e cause diverse, n. 1).

<sup>498</sup> CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 93 segnala un *prior artium et populi* per il 1287 (Gerardo de *Vicedominis* da Firenze) e un altro per il 1288 (Mandrano di Rustico da Todi). Anche la cronotassi podestarile eugubina è piuttosto lacunosa e per questo decennio si conoscono i nominativi di soli sette podestà: due per gli anni 1280 e 1281 (da cui si può ipotizzare un incarico semestrale e non più annuale), nessuno per il 1283, 1284, 1286, 1287, 1289.

vincente' per il *populus* eugubino al governo del Comune risulta essere un connubio tra le sperimentazioni precedenti e il portavoce popolare, che ormai figura stabilmente a guida dell'esecutivo comunale, è un *prior artium et populi* reclutato al di fuori della popolazione cittadina.

Nei decenni precedenti a denominazioni del rappresentante popolare che cambiavano disordinatamente e ad un reclutamento che oscillava tra l'interno e l'esterno della città corrispondeva anche una posizione piuttosto variabile del capofila popolare in seno al Comune, che a volte era chiamato ad affiancare il podestà nella convocazione del consiglio generale e speciale del Comune e del Popolo o in diverse azioni giuridiche particolarmente solenni, e altre volte era invece quasi del tutto assente dalla documentazione attestante lo svolgimento quotidiano dell'attività legislativa comunale o si palesava al fianco del consiglio comprensivo degli esponenti del mondo artigiano come organo di controllo delle sedute assembleari. Nel nono decennio del secolo invece ad una stabilizzazione nel nome e nella provenienza del magistrato popolare corrispose anche un consolidamento delle sue mansioni in una determinata direzione, ben visibile in tre riformanze, due del 1287<sup>499</sup> e una del 1288<sup>500</sup>.

Nella prima, che risale al 7 dicembre 1287, si legge:

«Consilio generali et spetiali comunis et populi civitatis Eugubii in palatio dicti comunis ad sonum campane et tube vocemque preconum more solito congregato de mandato nobilis et sapientis viri domini Gerardi de Vicedominis de Florentia iudicis, prioris artium et populi dicte civitatis habito et detento per predictum dominum priorem presentibus et volentibus et consentientibus dominis XXIII propositum fuit per dictum dominum priorem quid consilio videtur et placet providere et deliberare super ambasiata recitata et portata in presenti consilio per ambasiatores castri Saxiferrati qui dicunt (...).

---

<sup>499</sup> Le prime due risalgono al 7 e al 9 dicembre 1287 e furono entrambe copiate, alla fine del Duecento, da un *liber consiliorum factorum tempore prioratus domini Girardi de Vicedominis de Florentia scriptus manu magistri Gualterii notarii* su una medesima pergamena sciolta (ASG, FA, B. 3, Mazz. 22, perg. 9; per il regesto si veda CENCI, *Regesto delle pergamene*, n. 163). La delibera del 9 dicembre è tradata anche da una pergamena sciolta del Diplomatico comunale (ASG, CG, Diplomatico, B. 15, perg. 3), sempre in forma di copia autentica di fine Duecento, nel proemio della quale però, certamente per errore, si fa riferimento a Gerardo *de Vicedominis* come *potestas Eugubii*. Infatti non soltanto per l'anno 1287 non è altrimenti attestato alcun podestà eugubino (CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 87), ma la pergamena del Fondo Armani che tramanda entrambe le delibere del 1287 riporta, subito prima della prima verbalizzazione, anche il proemio del *liber*, dove infatti si legge: «In nomine Domini amen. Liber consiliorum, positionum et reformationum comunis Eugubii et aliarum scripturarum factus et compositus tempore regiminis nobilis et sapientis viri domini Gerardi de Vicedominis de Florentia iudicis, prioris artium et populi dicte civitatis scriptus per me Gualterium Petri de Narn(ie) notarii dicti comunis sub anno Domini millesimo CC LXXXVII, tempore vacationis pastoris apostolice sedis, indictione XV<sup>a</sup>».

<sup>500</sup> La terza risale ad un imprecisato mese del 1288 ed è tramandata, in forma di copia autentica di fine Duecento, da un pergamena sciolta che ospita anche le copie di altre delibere degli anni Novanta (ASG, FA, B. 4, Mazz. 23, perg. 6; per il regesto si veda CENCI, *Regesto delle pergamene*, n. 169). Anche questa copia fu redatta da *liber comunis scriptus manu Gualterii notarii reformationum*, che probabilmente era il medesimo notaio redattore delle riformanze dell'anno precedente.

Quibus omnibus et singulis petit idem dominus prior sibi pro comuni utile consilium exhiberi.

In reformatione cuius consilii facto solepniter partito per dictum dominum priorem de voluntate et consensu dominorum XXIII de sedendo ad levandum maiori parti dicti consilii quod super premissis propositionibus provideatur per consilium centum et XXIII sapientes».

Nella seconda, che risale al 9 dicembre 1287 e che è strettamente connessa con la precedente, si legge:

«Consilio centum consiliariorum de credentia comunis Eugubii una cum dominis XXIII in palatio dicti comunis ad sonum campane et tube vocemque preconum more solito congregato de mandato nobilis et sapientis viti domini Gerardi de Vicedominis de Florentia honorabilis prioris artium et populi dicte civitatis, habito et detento per predictum dominum priorem, presentibus, volentibus et consentientibus dominis XXIII, propositum fuit per dictum dominum priorem quid placet consilio providere super ambasiata portata in consilio generali per ambasiatores castri Saxiferrati lecta per me notarium in presenti consilio.

In reformatione cuius consilii facto solempniter partito per dictum dominum priorem de voluntate et consensu dominorum XXIII de sedendo ad levandum placuit maiori parti dicti consilii quod (...)».

Nella terza, che risale al 1288, si legge:

«Consilio generali et speciali comunis et populi civitatis Eugubii in palatio dicti comunis ad sonum campane et tube vocemque preconum more solito congregato de mandato nobilis et potentis viri domini Iohannis domini Acuri(m)boni de Tholentino potestatis dicti comunis et nobilis et sapientis viri domini Mandroni domini Rustici de Tuderti prioris artium et populi dicti comunis, habito et dete(n)to per predictos dominos potestatem et priorem presentem et volentem et consentientem, dominis XXIII<sup>or</sup> propositum fuit per ipsum dominum potestatem quod per consilium decem bonorum hominum per qua(r)t(eria) et dominos XXIII<sup>or</sup> fuit ordinatum quod super ambaxiatis comunis Saxiforati et comunis castri Pergule (...).

In reformatione cuius consilii facto solepniter partito per dictum dominum potestatem de voluntate dicti domini prioris et XXIII<sup>or</sup> de sedendo ad levandum placuit ipsi consilio dictum consilium domini Munaldelli».

Innanzitutto emerge con estrema evidenza un profondo cambiamento nella composizione dei consigli comunali, che, rispetto ai decenni precedenti, aumentano e si diversificano. Dagli anni cinquanta del Duecento infatti il consiglio generale e speciale si era aperto alla partecipazione dei *capitanei artium* e dei *consules mercatorum* e per tutto l'ottavo decennio del medesimo secolo la partecipazione di questi rappresentanti popolari

al *consilium generale et speciale* era rimasta costante. Dagli anni Ottanta invece essi non sono più attestati esplicitamente all'interno del consiglio generale e speciale e sulla composizione interna di quest'ultimo le poche fonti documentarie pervenute sono piuttosto laconiche. Non si sa dunque quanti membri costituissero il consiglio generale e speciale o come fossero reclutati tra i cittadini eugubini, ma si sa che erano affiancati da un altro organo collegiale, ancor più ristretto di quello speciale, costituito da 24 membri.

All'occorrenza poi veniva convocato un consiglio *de credentia* composto da 100 membri e un *consilium decem bonorum virorum per quarteria*, presumibilmente costituito da 40 membri, 10 per ognuno dei 4 quartieri cittadini<sup>501</sup>. È possibile, anche se i documenti in questione non lo dichiarano apertamente, che quest'ultimo fosse in realtà il consiglio speciale del Comune. Negli anni sessanta del Duecento si è visto infatti che il *consilium speciale* si componeva con certezza di *IIII<sup>or</sup> boni viri pro quolibet vico*. Secondo il Menichetti fino agli anni Ottanta la città era appunto suddivisa in 8 *vici*, mentre alla fine del Duecento, in seguito ad una semplificazione della sua suddivisione amministrativa, venne poi frazionata in 4 quartieri (S. Pietro, S. Martino, S. Giuliano, S. Andrea)<sup>502</sup>. È dunque probabile che a questa riforma amministrativa abbia fatto naturalmente seguito un rinnovamento nella composizione del consiglio speciale del Comune ed è perciò possibile che con il diminuire delle unità amministrative territoriali (da 8 *vici* a 4 *quarteria*) si scelse di aumentare il numero dei membri reclutati per ciascuna di queste (da 4 a 10 consiglieri).

La principale novità istituzionale di questo decennio è senza dubbio costituita dai *domini XXIII<sup>or</sup>*, che compaiono in diversi punti della documentazione attestante la quotidiana attività legislativa comunale: sono infatti ricordati sia al momento della convocazione dei consigli sia in quello della votazione tenutasi in seno a questi ultimi e prendevano certamente parte alle sedute sia del consiglio generale e speciale riunito, sia di quello speciale, sia di quello *de credentia*. In un'occasione, quando cioè il 7 dicembre 1287 il consiglio generale e speciale deliberò di rimettere la questione *super ambasiata recitata et portata in presenti consilio per ambasiatores castri Saxiferrati* al consiglio *de credentia* e ai *domini XXIII<sup>or</sup>*, questi ultimi sono definiti *sapientes*. È possibile dunque che non si trattasse di «un ristretto consiglio (...) costituito da rappresentanti dei singoli

---

<sup>501</sup> Una veloce panoramica sui cambiamenti della composizione dei consigli comunali tra il XIII e il XIV secolo è in CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 94-95.

<sup>502</sup> La suddivisione amministrativa del comune eugubino è ben tracciata da MENICHETTI, *Storia di Gubbio*, I, pp. 390-397.



quartieri», come ipotizzato dalla Casagrande<sup>503</sup>, né tantomeno dei capitani delle Arti, che secondo lo statuto del 1338 erano 26, ma dei membri di una *bailia*, che partecipavano normalmente ai consigli e ai quali veniva affidato in casi particolari l'esame più approfondito di una questione, quale appunto relativa ai difficili rapporti instauratisi tra il castello di Sassoferrato e quello di Pergola e mediati dal comune di Gubbio. Dal momento che tutte e tre le riformanze in questione riguardano la stessa vicenda, è però impossibile stabilire se questa *bailia* figurasse provvisoriamente al vertice comunale proprio al fine di affrontare questa complicata contingenza oppure se ormai costituisse, come era già piuttosto frequente nei Comuni di Popolo di fine Duecento, un organo di governo ordinario, chiamato a partecipare alle assemblee collegiali e ad affrontare in quella sede tutti gli affari comunali.

Una serie di elementi sostengono la seconda ipotesi: 1) i *domini XXIII<sup>or</sup>* figurano, come rilevato in precedenza, non soltanto accanto al consiglio straordinario *de credentia*, ma in seno a tutti i consigli comunali; 2) questi stessi *domini* costituivano una sorta di interlocutore privilegiato per il podestà che presentava l'ordine del giorno nell'ambito della seduta consigliare (*dominis XXIII<sup>or</sup> propositum fuit per ipsum dominum potestatem quod ..*); 3) ancora affiancavano il priore della Arti nel 'supervisionare' il corretto svolgimento della votazione e della solenne approvazione di quanto deliberato dai membri del consiglio (*In reformatione cuius consilii facto solepniter partito per dictum dominum potestatem de voluntate dicti domini prioris et XXIII<sup>or</sup>*).

C'era quindi un qualche legame tra questi *domini XXIII<sup>or</sup>* e il *prior artium*, dal momento che condividevano sia una mansione di controllo sullo svolgimento delle attività legislative comunali sia anche la qualifica di *sapiens*, tanto forse da poter ipotizzare per i 24 un reclutamento, *in toto* o in parte, tra gli esponenti locali del partito popolare. In un Comune di Popolo ormai pienamente maturo, come nella Gubbio degli anni ottanta del Duecento, quando appunto era ormai terminata la fase di continua sperimentazione vista nei decenni precedenti e si era stabilizzata una determinata forma istituzionale, si giunse anche alla formulazione di una vera e propria ideologia popolare, tale da permeare tutti gli atti comunali. La convocazione dei consigli, pur essendo divenuta un'operazione puramente amministrativa che nulla aveva a che fare con le *solemnitates* di vere e proprie azioni giuridiche, assunse forme molto solenni: la formula iniziale *congrato consilio .. more solito* risulta allungata e arricchita di numerosi particolari, la votazione avveniva *solepniter* e, più in generale, i magistrati comunali di

---

<sup>503</sup> La citazione è tratta da CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 95.

vertice dovevano rispondere, almeno idealmente, a determinati requisiti, vale a dire la 'potenza' per podestà, definito *nobilis e potens*, e la 'sapienza' per il priore delle Arti, definito appunto *nobilis e sapiens*.

Inoltre il rapporto che legava il *prior artium* contemporaneamente sia al *potestas* che ai 24 *sapientes* si delinea chiaramente confrontando le due riformanze del 1287 con quella del 1288. Le prime due infatti sono del tutto analaghe e si differenziano per il tipo di consiglio convocato: nel primo caso quello generale e speciale del Comune e del Popolo, nel secondo invece quello *de credentia*, riunitosi *una cum dominis XXIII*. Entrambe si caratterizzano per una totale assenza del podestà, che è invece regolarmente presente nei punti chiave della documentazione deliberativa del 1288, tanto da supporre una vacanza della carica podestarile. Non è purtroppo possibile ricostruire le tempistiche e soprattutto le cause di questa rilevante assenza al vertice comunale, dal momento che, come si è detto, la cronotassi dei podestà eugubini di questo decennio è piuttosto lacunosa. Tanto potrebbe trattarsi di una vacanza circoscritta all'ultimo periodo d'incarico di un podestà costretto a terminare prima del tempo il suo ufficio per motivi personali, quanto di una vera e propria sospensione della carica podestarile, protrattasi perlomeno per la durata semestrale del relativo mandato, in seguito ad una precisa scelta dei consigli comunali per mancanza di candidati idonei oppure ad una sorta di 'colpo di mano' del movimento popolare.

Di fatto nel dicembre 1287 il priore delle Arti svolse tutte quelle mansioni particolarmente solenni che erano tipiche della più alta e rappresentativa carica del Comune e che infatti nel 1288 furono poi esercitate esclusivamente dal podestà o congiuntamente dal podestà e dal priore: l'emissione del mandato di convocazione del consiglio (*consilio generali et spetiali comunis et populi .. more solito congregato de mandato nobilis et sapientis viri .. prioris artium et populi dicte civitatis*); il coordinamento della seduta consigliare in generale (*consilio .. habito et detento per predictum dominum priorem*) e in particolare di tutti i momenti in cui questa si articolava, dalla presentazione dell'ordine del giorno (*propositum fuit per dictum dominum priorem*) alla formale richiesta di emettere un provvedimento risolutivo sull'argomento discusso (*petit idem dominus prior sibi pro comuni utile consilium exhiberi*) infine alla votazione (*in reformatione cuius consilii facto solepniter partito per dictum dominum priorem*).

Nel 1288 invece tutte queste mansioni relative alla conduzione di una seduta consigliare furono in parte condivise dal podestà e dal priore oppure appositamente ripartite tra di essi: questi figurano entrambi come mandanti della convocazione del

consiglio (*consilio generali et spetiali comunis et populi .. more solito congregato de mandato nobilis et potentis viri .. potestatis dicti comunis et nobilis et sapientis viri .. prioris artium et populi dicti comunis*) e come moderatori dell'assemblea (*consilio .. habito et detento per predictos dominos potestatem et priorem*), ma la presentazione dell'ordine del giorno e la votazione furono invece coordinate dal solo podestà (*propositum fuit per ipsum dominum potestatem .. in reformatione cuius consilii facto solepniter partito per dictum dominum potestatem*). Il priore, una volta tornato ad occupare in seno al Comune la posizione consueta e quindi una volta abbandonata la temporanea veste di rappresentante ufficiale di tutto l'organismo comunale, aveva riacquisito il compito di supervisionare e legittimare sia il coordinamento della seduta assembleare (*consilio .. habito et detento per predictos dominos potestatem et priorem presentem et volentem et consentientem*) sia la votazione del consiglio (*in reformatione cuius consilii facto solepniter partito per dictum dominum potestatem de voluntate dicti domini prioris et XXIII*), lo stesso che nel 1287, in assenza del podestà e con il priore nel ruolo, per così dire, podestarile, era stato svolto dai *domini XXIII* (*consilio .. habito et detento per predictum dominum priorem presentibus et volentibus et consentientibus dominis XXIII .. in reformatione cuius consilii facto solepniter partito per dictum dominum priorem de voluntate et consensu dominorum XXIII*).

L'assetto istituzionale prescelto dal *populus* eugubino al termine di un lungo processo di assestamento al governo del Comune, incarnata appunto dal *prior artium* forestiero, sembra dunque trarre giustificazione dall'essere una soluzione di compromesso. Rispetto alle sperimentazioni dei decenni precedenti, dove il *rector/prior/capitaneus artium/populi* a volte figurava 'dalla parte' del consiglio comunale, come negli anni Sessanta, altre invece 'dalla parte' del podestà, come negli anni Settanta, il *prior artium* del nono decennio risulta indubbiamente una figura chiave dell'organismo comunale, proprio perché situata esattamente a metà strada tra il rappresentante del Comune per antonomasia, cioè il podestà, e l'organo esecutivo vero e proprio, cioè i *domini XXIII<sup>or</sup>*, ai quali in fin dei conti si finiva per delegare tutti gli affari di un certo rilievo. Con il primo infatti il priore condivideva la *nobilitas*, e forse perciò era perfettamente in grado di sostituirlo all'occorrenza, con i secondi invece la *sapientia*; insieme al primo ancora pronunciava il mandato di convocazione dei consigli, insieme ai secondi invece supervisionava il momento della votazione (*de voluntate dicti domini prioris et XXIII*), vale a dire quello effettivamente decisivo della condotta politica del Comune.

### **Assisi: il decennio del capitaneus populi**

Il nono decennio del secolo, per il comune di Assisi, si caratterizza per una decisa continuità politico-istituzionale rispetto a quello precedente. Quanto visto per gli anni Settanta sembra dunque ulteriormente consolidarsi, dal momento che in due atti di sindacato, rispettivamente del 1284<sup>504</sup> e del 1287<sup>505</sup>, figurano come attori giuridici il podestà, il capitano e i consigli comunali comprensivi dei rettori delle Arti e dei consoli dei Mercanti. Continuò a rimanere in vigore anche quel ruolo di supervisione da parte del capitano e del suo giudice su determinati atti privati, come infatti testimonia una complicata quietanza del 1285<sup>506</sup> a risanamento di un debito. Questa infatti è particolarmente affollata di numerosi soggetti che vantavano diversi diritti gli uni nei confronti degli altri in un coacervo giuridico piuttosto difficile da districare, tra i quali figurano anche alcuni minori<sup>507</sup>.

Sembra anche che questa specie di sorveglianza da parte del capitano del Popolo su talune transazioni private fosse tale da investire non soltanto direttamente alcune azioni giuridiche compiute da cittadini assisani e quindi i relativi contratti in forma originale, ma anche il processo di autenticazione di copie di analoghi documenti privati attestanti diritti minorili. Un *instrumentum* del 1255, infatti, relativo alla divisione ereditaria tra due

---

<sup>504</sup> A titolo di esempio si riporta un estratto testuale di un documento di sindacato del 1284, conservato nell'Archivio del Sacro Convento di Assisi e edito in *Le carte duecentesche*, n. 131: «Nobilis vir dominus Castore domini Ugerii civis Lucanus potestas et nobilis vir dominus Raynerius domini Furlani civis Bononiensis capitaneus civitatis Asisii, consules mercatorum, rectores artium et universum generale consilium et speciale tam comunis quam populli civitatis predicte, in palatio comunis eiusdem sono campane et voce preconia more solito congregato, fecerunt (...) eorum et dicti comunis legitimum syndicum».

<sup>505</sup> In tutto e per tutto simile si presenta un altro atto di *sindicaria* del 1287 (ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 15, perg. B26; per il regesto si veda FORTINI, *Nova vita*, III, p. 390 erroneamente datata al 1297; cfr. anche *Catalogo delle pergamene*, n. 196 dove la pergamena è correttamente datata al 1287), dove infatti si legge: «Nobilis vir dominus Iannes de Pançeriis vicarius domini Th[o]masii de Robertis potestatis et prudens vir dominus Raynerius iudex et vicariu[s] [Faffutii] de Medicis capitanei comunis et populi civitatis Asisii una cum consilio generali et speciali, consulibus mercatorum et rectoribus artium civitatis [predicte] in palatio eiusdem comunis ordinaverunt (...)».

<sup>506</sup> Questo documento si conserva nell'Archivio del Sacro Convento di Assisi ed è edito in *Le carte duecentesche*, n. 140.

<sup>507</sup> Se ne riporta perciò il regesto approntato dall'Editore: «I nipoti ed eredi del fu Nicola di Cristiano (cioè i figli di Nero per i quali agisce come tutrice la nonna Angelaria e i figli di Cristianuccio, uno dei quali adulto, per i quali agisce come tutrice e curatrice la madre Risabella) fanno quietanza agli eredi testamentari di Giovannolo di Satullo (cioè don Andrea Veglati e Petriolo di Egidio Foscardi) di ogni diritto loro spettante in conseguenza del cottimo, stabilito dai detti Nicola e Giovannolo, di trenta moggi nel medesimo vocabolo. All'accordo interpone l'autorità propria e del Comune il vicario del giudice e vicario del capitano della città di Assisi, alla presenza e con l'approvazione di due consanguinei di detti pupilli». Nel testo si legge infatti: «Quibus omnibus dominus Andreas vicarius domini Senebaldi de Reate iudicis et vicarii domini Petri Rotundi civis Romani capitanei civitatis Asisii presens, existens, suam et dicti comunis auctoritatem interposuit adque decretum, presentibus et approbantibus hec hiis consanguineis dictorum pupillorum, silicet Ubertino domini Napoleonis et Armalutio domini Blundi».

fratelli minorenni, rimasti orfani, e pervenutoci in forma di copia autentica <sup>508</sup> non datata ma presumibilmente risalente a questo decennio <sup>509</sup>, fu copiato dal notaio *Angelus Celati cum auctoritate domini Coppi iudicis comunis et populi Assisii per nobilem virum dominum Guidonem de Ruis capitaneum civitatis predictae*. Il capitano del Popolo di Assisi o, meglio, il suo giudice seguiva dunque tutto l'*iter* giuridico di determinati affari tra privati cittadini e all'occorrenza, quando un certo caso richiedeva la copia di atto pregresso, doveva quindi occuparsi anche delle formalità autenticative di queste copie.

Si segnala inoltre una tendenza da parte del capitano del Popolo a mantenere formalmente un qualche controllo su determinati affari comunali. L'atto di sindacato del 1287 citato in apertura del capitolo, infatti, è veicolato da un *instrumentum* che documenta, di seguito alla *sindicaria*, anche l'azione giuridica condotta dal neo-eletto sindaco. È piuttosto interessante che queste due diverse azioni, di cui si compone il medesimo *instrumentum*, pur avendo un'analogia *datatio* cronica, pur essendo validate da due elenchi di *testes* quasi del tutto analoghi e dalla medesima sottoscrizione notarile, presentano un *actum* leggermente diverso. Nel primo infatti la *datatio* topica è il *palatium comunis Assisii* e i testimoni sono *dominus Angelus Gilii, Guido Uguitionis e Thoma Gilii*. La seconda azione giuridica, invece, ebbe luogo nel *palatium populi comunis Assisii* e i *testes* sopracitati sono preceduti da *dominus Raynerius iudex et vicarius domini Faffutii capitaneus dicti comunis*. Tutto ciò si spiega certamente in relazione con l'azione giuridica di cui era stato incaricato il sindaco del Comune, vale a dire l'appalto quinquennale della metà di *omnes molendini et gualcherie*, possedute dal Comune *in flumine Timie e in asio Sancte Crucis*, per settantacinque lire l'anno.

La presenza legittimante del capitano del Popolo, che negli anni Settanta aveva iniziato a caratterizzare la documentazione comunale prodotta in ambito consiliare e taluni atti privati al fine di garantire il corretto svolgimento di determinate procedure, sembra dunque passare anche alla gestione dei beni comuni. Forse però al precedente scopo si aggiunse anche l'intenzione di notificare l'approvazione del capitano del Popolo a una condotta comunale a prima vista poco attenta agli obiettivi politici popolari, come

---

<sup>508</sup> ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 30, perg. C4, registata da FORTINI, *Nova vita*, III, p. 398.

<sup>509</sup> In assenza di una cronotassi dei magistrati di vertice del comune di Assisi è stato possibile ipotizzare, con molte cautele, questa datazione della copia citata in relazione con l'attività notarile di Angelo Celati. Questo notaio, infatti, risulta attivo in questo decennio (ci sono pervenuti due documenti di sua mano rispettivamente del 1284 e del 1285, per cui cfr. *Le carte duecentesche*, nn. 132 e 139) e deceduto prima del 1294 o del 1299 (cfr. *Le carte duecentesche*, p. 261).

appunto quella che aveva portato all'appalto delle comunanze, la cui tutela e integrità stava particolarmente a cuore a qualunque movimento di Popolo.

***Perugia: il decennio del capitaneus comunis et populi, dei consules artium e del notarius artium et populi***

Nel nono decennio del Duecento i comuni di Perugia e Foligno si scontrarono duramente in almeno due campagne militari (negli anni 1282-83 e 1288-89), che furono di certo particolarmente cruenta per entrambe le parti in gioco<sup>510</sup>. Per quel che riguarda le attestazioni documentarie dei magistrati popolari si riscontra una sostanziale continuità con gli anni subito precedenti la guerra sopra menzionata: il *capitaneus populi et comunis* veniva spesso affiancato dai *consules artium* al momento di ricevere la sottomissione di alcune comunità del contado. Un elemento di novità è, invece, costituito da attestazioni continuative di un *notarius artium/consulum artium/consulum et rectorum artium/populi* quale notaio addetto alla scritturazione delle Riformanze dei *rectores artium*<sup>511</sup>. Questo stesso notaio, inoltre, qualificandosi alternativamente come *notarius artium* o *notarius artium et populi* o ancora come *notarius comunis et populi*, figura anche come redattore di atti di assoggettamento oppure di documenti di sindacato finalizzati alla ricezione di *submissiones* o alla stipula di *societates* con altri comuni umbri.

Si può prendere ad esempio un documento di *sindicaria* del novembre 1286, conservato nell'Archivio Comunale di Todi proprio perché rivolto alla sottoscrizione di un'alleanza tra i comuni di Perugia, Todi, Spoleto e Narni<sup>512</sup>, dove si legge:

«Congregato consilio speciali et generali comunis et populi Perusini et centum vocatorum per portam et omnium qui dicto consilio interesse consueverunt, in palatio comunis Perusii ad sonum campanarum et etiam tubarum et voce preconum ut moris est de mandato nobilis viri domini Petri de Confaloneriis Perusii potestatis et sapientis viri domini Guilielmi Rubei capitanei comunis et populi Perusii, supradicti potestas,

---

<sup>510</sup> MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, pp. 480-482; più nel dettaglio GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 155-180 e soprattutto GALLETI, *La società comunale*, corredato in Appendice dell'edizione delle riformanze perugine del giugno 1282 relative a tali eventi bellici (pp. 82-98).

<sup>511</sup> Sonia Merli, che ha fornito una Cronotassi dei notai dei consoli delle Arti sulla base di notizie reperite nelle serie dei Consigli e dei Massari dell'Archivio storico del comune di Perugia (per cui v. MERLI, *Un notaio e il Popolo*, pp. 262-264), segnala un *notarius* redattore delle *reformaciones rectorum artium* per l'anno 1269 e un primo *notarius artium* per il 1277, ma rileva anche che solo dal 1283 le attestazioni di tale carica divennero costanti (*ivi*, p. 262). La stessa studiosa, alle pp. 261 e 264, riporta la trascrizione del giuramento prestato nel 1293 al capitano del Popolo dal *notarius electus a consulibus artium* in quell'anno.

<sup>512</sup> Questo atto ci è pervenuto sia in originale (ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 28) sia in forma di copia autentica coeva, tradata dal cartulario tudertino (ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, c. 217v).

capitaneus, consules, consilium et comune civitatis predicte unanimiter et concorditer, nemine discordante, nomine eorum et comunis Perusii fecerunt (...) syndicum (...).

Hoc actum fuit in palatio comunis Perusii, in maiori consilio civitati Perusii, presentibus consulibus artium civitatis eiusdem, presentibus (...) testibus.

Et ego Franciscus apostolice sedis auctoritate notarius et nunc notarius artium civitatis Perusii<sup>513</sup>».

Il primo volume delle Sommissioni tramanda in originale sei documenti del 1288, tutti relativi alla sottomissione del *castrum Plebis*, che furono redatti da *Gratiaboni notarius artium et populi civitatis Perusii*<sup>514</sup> in parte a Perugia, *in loia palacii domini capitanei*, e in parte *in palatio comunis castri Plebis*<sup>515</sup>. Di certo la particolare *datatio* topica, coincidente con la dimora del capitano del Popolo Guglielmo *de Oldoynis*, è da correlare al fatto che questo atto di assoggettamento non venne prestato, come consueto, a un sindaco del Comune appositamente incaricato a ciò, bensì direttamente al capitano o, in sua assenza, al suo vicario. Tanto è vero che questo dossier documentario si compone, per forza di cose, dell'atto di sindacato della comunità castrense ma non di quello del comune perugino. La redazione di tutti questi atti da parte del *notarius artium et populi*, che in taluni documenti si sottoscrisse più semplicemente come *notarius comunis et populi*, è forse da correlare non tanto con il coinvolgimento diretto del capitano del Popolo o del suo vicario quale attore dei negozi giuridici, quanto piuttosto alla presenza di due *consules artium*, che figurano nell'elenco dei *testes* di tutti questi documenti. Nell'atto di sindacato del *castrum Plebis*<sup>516</sup> si legge, inoltre:

«Arenge et congregatione hominum castri Plebis Perusine districtus in platea eiusdem castri publice congregata ad sonum campane et voce preconis more solito de mandato nobilis militis domini Gualfredutii domini Iohannis domini Balionis potestatis dicti castri ad postulationem et requisitionem sappientis viri domini Magini de Natalibus iudicis et vicarii nobilis et potentis militis domini Guilielmi de Oldoynis capitanei comunis et populi Perusini et Nicolutii Bonaventure et Salvutii Bovarini consulum artium civitatis Perusine (...).

Acta fuerunt predicta in castro Plebis in platea comunis dicti castri presentibus (...), Nicolutio Bonaventure, Salvutio Bonarini consulibus artium de Perusio, Ranucolo nuntio populi de Perusio (...) et aliis pluribus testibus.

---

<sup>513</sup> Questo notaio *Franciscus* non compare nella citata cronotassi compilata da Sonia Merli, che per l'anno 1286 segnala quali *notarii artium Nicola Sensi* per i mesi di gennaio-marzo e *Petrus Rechabeni* per quelli di aprile-giugno (cfr. MERLI, *Un notaio e il Popolo*, p. 262). È dunque possibile che questa carica fosse trimestrale e che il notaio Francesco fosse subentrato a ricoprirla nei mesi di ottobre-dicembre.

<sup>514</sup> Cfr. MERLI, *Un notaio e il Popolo*, p. 262.

<sup>515</sup> ASP, CP, Sommissioni, n. 1, cc. 123r-128v.

<sup>516</sup> ASP, CP, Sommissioni, n. 1, c. 127rv.

(ST) Et ego Gratiaboni de Perusio imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius et nuns comunis et populi Perusii predictis interfui et, ut supra legitur, scripsi et plubicavi».

Da quanto sopra riportato si evince dunque che i *consules artium*, pur non essendo stati incaricati di figurare accanto al capitano del Popolo quali destinatari ufficiali della sottomissione di Castel della Pieve, erano di certo stati fattivi promotori di questo particolare negozio giuridico, tanto da comparire quali *testes* in tutti questi atti, compresi quelli redatti presso il *palatium* della comunità assoggettata.

## ***Gli anni Novanta***

### ***Orvieto 1292: i VII consules artium***

Dal 1292 sono documentati i *VII consules artium*, che costituirono l'ultima sperimentazione istituzionale promossa dal Popolo orvietano alla fine del Duecento e che poi perdurarono alla guida del Comune per gran parte del secolo successivo. La prima attestazione documentaria di questo particolare organo collegiale risale al mese di giugno<sup>517</sup>, quando il *potestas et capitaneus* Florio di Gerardo, originario di Milano, acquisì, a nome del Comune, tutti i diritti spettanti a Raniero di Ugolino contro la città di Chiusi e soprattutto contro i guelfi chiusini. Questo importante negozio ebbe luogo alla presenza di un nutrito gruppo di *testes*, per così dire, ordinari e soprattutto con la partecipazione del consiglio dei Sette consoli delle Arti e dei Sedici Savi del Popolo, che, pur non essendo stati elencati nominalmente e pur figurando in chiusura dell'*actum* e quindi in una posizione di scarsa evidenza, costituivano di certo una presenza istituzionale in qualche modo legittimante l'azione giuridica attestata nel testo del documento.

È possibile, inoltre, che vi fosse una qualche correlazione tra la comparsa di questo organo collegiale corporativo alla guida del Comune e la redazione del noto catasto orvietano, risalente appunto al 1292, nonostante nel proemio di questo *liber appassatus et villarum civitatis Urbiveteris* si faccia esplicito riferimento solo al *potestas et capitaneus Florio de Mediolano*<sup>518</sup>.

Nel giro di qualche anno, inoltre, si rileva una crescita progressiva del coinvolgimento di questo organo collegiale nella vita politico-amministrativa del Comune, fino al raggiungimento di una stabile posizione al vertice esecutivo comunale. Nel giugno 1293, infatti, la presentazione dell'annona da parte delle comunità di Manzano, Soana e

---

<sup>517</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. DXLIX.

<sup>518</sup> Stando alle informazioni fornite al riguardo da CARPENTIER, *Orvieto a la fin du XIII<sup>e</sup> siècle*, pp. 88 e 148 nota 35 e, più sinteticamente, da Giuseppe Mazzatinti in *Gli archivi della storia d'Italia*, I, p. 242.



Pitigliano ai due soprastanti alle grasce e al fodro, Pietro Capucio e Giovanni di Ildibrandino *de filiis Grece*, venne regolamentata dal *potestas et capitaneus* Pino de Varnaciis, originario della città di Cremona, e dai Sette consoli delle Arti (*factis, ordinatis et positis supradictis supestibus a magnifico et potenti viro domino Pino de Varnaciis de Cremona potestate et capitaneo populli et comunis Urbisveteris et VII consulibus artium*)<sup>519</sup>.

Già dalla fine del decennio precedente le cariche di podestà e di capitano erano state cumulate in una stessa persona con una progressione continuativa<sup>520</sup>, tanto che si può quasi pensare ad un'eccezione che era diventata ben presto quasi una norma. È possibile, dunque, che il ricorso al nuovo collegio dei Sette consoli fosse stato un tentativo di ovviare ad un vertice governativo che, da tempo, era tornato ad essere monocratico. Dal 1294, comunque, le due cariche di vertice furono nuovamente ricoperte da due diversi individui provenienti da differenti città<sup>521</sup> e questo permette dunque di verificare quale legame si fosse instaurato tra la figura del capitano del Popolo e il collegio consolare dei Sette.

Al 1294 risalgono due fascicoli documentari, attualmente condizionati in due diverse unità archivistiche<sup>522</sup>, che furono però redatti da un medesimo notaio e che hanno ad oggetto le sottomissioni delle comunità della Val di Lago e gli accordi intercorsi tra queste e il comune di Orvieto nell'estate del detto anno<sup>523</sup>. Si tratta di una serie di *abbreviature et scripture seu protocolla* di mano di Nicola di Bernardino Nasi, *notarius ad consilia deputatus*. Il motivo per cui questi atti furono scritti dal notaio addetto alle riformanze è da correlare al fatto che le azioni giuridiche da questo documentate ebbero luogo in seno al maggior consiglio orvietano e alla presenza di tutte le figure di vertice del Comune - vertice ormai tripartito e articolatosi tra il podestà, il capitano e l'organo collegiale dei Sette consoli delle Arti -, come si evince dalla *datatio* topica:

---

<sup>519</sup> Questi tre documenti sono trãditi, tutti in originale dal Titolario B (ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 78r). Per il regesto si veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. DL.

<sup>520</sup> PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, p. 377.

<sup>521</sup> Forse non è casuale che proprio al 1294, vale a dire all'anno di 'ricomparsa' di un vero e proprio capitano del Popolo, sia da ascrivere un perduto *liber inquisitionis super terminandis comunaliis*, fatto redigere presumibilmente da Rollandino *de Veglio*. In una sorta di inventario del XIV secolo, il cui proemio è riportato da Giuseppe Mazzatinti in *Gli archivi della storia d'Italia*, I, pp. 240-241 (ASO, ASC, Istrumentari, n. 884, c. 25v) si legge infatti: «De inquisitionibus factis super terminandis comunaliis comunis et maxime silvarum Montis Rofeni. Quidam liber inquisitionum factarum tempore domini Rolladini del Veglio olim capitanei Urbisveteris millesimo II<sup>c</sup>LXXXXIII<sup>o</sup> super remveniendis et terminandis comunaliis comunis et maxime silvarum Montis Rofeni».

<sup>522</sup> Il primo è ASO, ASC, Istrumentari, n. 879; il secondo, invece, occupa le carte finali del Titolario B (ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), cc. 79-87).

<sup>523</sup> Luigi Fumi, a mio avviso, ha fornito il regesto degli atti trãditi alla fine del Titolario B e non di quelli tramandati dall'Istrumentario, n. 879 (cfr. FUMI, *Codice diplomatico*, nn. DLIV-DLVI).

«In palatio comunis Urbisveteris, in generali et magno consilio, tunc in ipso palatio civitatis ut moris est, et stantibus in ipso consilio nobilibus viris domino Cello de Spoleto potestate et domino Orlandino Vegli capitaneo comunis et populli civitatis Urbisveteris et septem consulibus artium nunc ad offitium existentibus»<sup>524</sup>.

Dal proemio del primo volume di Riformanze pervenuto per il comune di Orvieto, risalente al 1295 si coglie bene l'indissolubile legame creatosi tra il nuovo organo collegiale e il capitano del Popolo, da un lato, e, poi, tra gli stessi *VII consules artium* e tutti i *consilarii* che facevano parte dei consigli comunali - tra i quali si annoveravano sia i *consules aliorum artium* sia i *consilarii eorum*, vale a dire scelti dalle Arti, sia, più in generale i *consilarii comunis et populi*:

«Hic est liber officialium reformationum consiliorum factorum per septem consules artium et consules aliarum artium et eorum et comunis Urbevetani et populi consilarios et stantiamentorum per ipsos septem factorum, tempore nobilis et potentis viri domini Ubaldi de Interminellis de Lucca capitanei ipsius comunis et populi, sub anno Domini M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>LXXXV<sup>o</sup>, indictione VIII, tempore domini Bonifatii pape VIII, et scriptus per me Iohannem Massarium civem Pisanum quondam Taddei notarium ipsorum septem consulum et populi predicti»<sup>525</sup>.

Dall'intitolazione con cui si apre questo *liber reformationum* trova dunque conferma un aspetto piuttosto noto della storia del comune di Orvieto: «i Sette Signori delle Arti (...) detengono tutto il potere esecutivo, di cui il podestà e perfino il capitano del popolo non sono più che gli strumenti, mentre d'altra parte il consiglio del popolo lascia loro una grande libertà d'azione»<sup>526</sup>. Di certo, infatti, le sedute deliberative dei *septem consules artium* erano coordinate dal capitano del Popolo e gli *stantiamenta* emanati in questa sede venivano verbalizzati da un notaio appositamente incaricato a ciò, il *notarius ipsorum septem consulum et populi*. E altrettanto certamente queste particolari adunanze avevano ad oggetto tutte quelle questioni che erano state in precedenza dibattute in seno ai più ampi consigli comunali e che proprio nel solenne ambito di questa «istituzione esclusivamente popolare»<sup>527</sup> trovavano una definitiva risoluzione.

Qualche informazione ulteriore su questo particolare organo collegiale dei *VII consules artium* di fine Duecento, come ad esempio le modalità di elezione e i peculiari compiti istituzionali ad essi assegnati, è in parte deducibile dai *Capitula carte populi*, che

---

<sup>524</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 869 (Titolario B altrimenti detto Codice B), c. 79r.

<sup>525</sup> Si riporta il proemio di questo *liber reformationum* così come è stato trascritto da Giuseppe Mazzatinti (*Gli archivi della storia d'Italia*, I, p.241).

<sup>526</sup> Così MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 478.

<sup>527</sup> Così ancora MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 478.

risalgono al 1323 e che, seppure costituiscano una raccolta normativa di poco più tarda rispetto alla prima attestazione documentaria dei Sette consoli, chiarificano comunque molti aspetti del peculiare funzionamento interno di questo collegio corporativo<sup>528</sup>.

### **Todi 1293: il capitaneus comunis et populi**

Nel comune di Todi l'ultimo decennio del secolo XIII iniziò senza rilevanti cambiamenti istituzionali al vertice comunale, tanto che i consigli comunali, ormai indissolubilmente legati ai *consules artium*, continuarono ad essere convocati di norma dal podestà<sup>529</sup> e il Comune poteva essere saltuariamente guidato da un certo numero di *rectores civitatis*<sup>530</sup>, probabilmente a causa di qualche lungaggine nell'elezione del *potestas* o nell'insediamento a Todi del forestiero appena investito della carica podestarile e in modo non dissimile da quanto attestato per i *providi viri* del 1289<sup>531</sup>. Nel mese di gennaio 1292 le sedute consiliari venivano ancora convocate e coordinate esclusivamente dal podestà, senza che nulla lasciasse trasparire un imminente cambio di regime, fatta forse eccezione solo per un nuovo interesse da parte del Comune verso il *bonum et pacificum statum et tranquillum civitatis, comitatus et districtus Tuderti*. A titolo di esempio si riporta di seguito il proemio del *liber reformationum* del 1292 e la prima verbalizzazione da questo trādita<sup>532</sup>:

«In nomine Domini amen. Ad honorem et reverentiam domini nostri Iesu Christi et beatissime Marie virginis et matris eius et beatissimi Michaelis archangeli et beatissimi Fortunati confessoris et omnium sanctorum et sanctarum Dei. Et ad honorem et reverentiam sancte Romane Ecclesie et ad honorem, salutem, augmentum, bonum et pacificum statum et tranquillum civitatis, comitatus et districtus Tuderti et omnium sotietatum et amicorum dicti comunis Tuderti. Hic est liber reformationum, consiliorum, officialium et sindicatum comunis civitatis Tuderti compilatus et compositus tempore potestarie nobilis et magnifici militis domini Roberti de la Grotta de Pergamo honorabilis potestatis dicte civitatis Tuderti et scriptus per me Franciscum de Sancto Benedicto de

---

<sup>528</sup> Questi *Capitula carte populi* sono stati editi da Luigi Fumi in calce al suo ben noto *Codice diplomatico* (per i *capitula* relativi all'*offitium* dei Sette consoli delle Arti si veda dunque FUMI, *Codice diplomatico*, pp. 738-745).

<sup>529</sup> A titolo di esempio si rimanda a una riformanza e un atto di sindacato rispettivamente del 1290 e 1291, entrambi trāditi dal cartulario comunale tudertino in forma copia autentica coeva agli originali (ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, cc. 135v e 181r).

<sup>530</sup> In alcuni atti del 1290 compare, infatti, quale incaricato del Comune, un *procurator et syndicus dominorum rectorum civitatis Tuderti, consulum artium, consilii et consiliariorum omnium et comunis dicte civitatis* (ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, cc. 196v, 197r, 198v, 199r, 203r, 204v in forma di copia autentica su cartulario; due di questi documenti sono pervenuti anche in originale, per cui si veda ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 73 e 76).

<sup>531</sup> V. *supra* § Todi 1282 e 1284, 1288.

<sup>532</sup> ACT, *Riformanze*, n. 4, c. 1r. Cfr. anche ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 102 dove furono copiate in forma autentica nel XIV secolo alcune delle *reformationes* trādite dal citato registro di riformanze.

Civitate Castelli notarium nunc officialem et scriba publicum dicti comunis Tuderti ad dictum offitium deputatus, sub anno Domini a Nativitate millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta, tempore domini Nicolai pape quarti, diebus et mensibus infrascriptis.

Die settima mensis ianuarii.

Convocato consilio generali comunis Tudeti simul cum consulibus artium dicte civitatis in palatio dicti comunis ad sonum campane et tube et per voces preconum, ut est moris, de mandato nobilis et prudentis militis domini Roberti de la Grocta honorabilis potestatis dicte civitatis, in quo quidem consilio dictus dominus potestas proponit quid place dicto consilio providere (...)».

Nel giro di poco più di un anno la situazione politico-istituzionale del comune di Todi mutò definitivamente: accanto al podestà ricomparve, per la prima volta dopo il 1258<sup>533</sup>, un capitano esplicitamente legato sia al *comune* sia al *populus* e il consiglio generale cambiò, di conseguenza, denominazione e venne quindi nuovamente indicato come *consilium generale comunis et populi*. In un atto dell'ottobre 1293 si legge difatti<sup>534</sup>:

«Dominicus Alexii de Prode comitatus Urbevetani existens in consilio generali comunis et populi Tuderti, una cum consulibus artium, in palatio comunis Tuderti de mandato nobilis viri domini Bonacursi de Vicedominis de Monticulo honorabilis civis Parmensis potestatis Tuderti et domini Munaldelli iudicis et vicarii nobilis viri domini Vençoli de Perusio capitanei comunis et populi Tuderti more solito ad sonum campane et tube et vocem preconis congregato, in presentia ipsius domini potestatis et dicti domini Munaldelli vicarii dicti domini capitanei, petiit ab ipso domino potestate, presente dicto domino Munaldello vicario dicti domini capitanei, se recipi (...) in comitatensem et pro comitatensi comitatus Tuderti».

A partire da questo momento e per tutto l'ultimo decennio del Duecento anche nel comune di Todi - seppure in ritardo rispetto agli altri comuni umbri - il capitano del Popolo divenne una presenza costante in seno al vertice comunale. Tanto che, nel documento sopra riportato e così in molti altri, si riscontra una certa insistenza nel sottolineare il ruolo rivestito dal *capitaneus comunis et populi*, quale supervisore del buon andamento degli affari comunali. Il capitano del Popolo, infatti, era certamente incaricato di convocare i consigli comunali insieme al podestà (*consilio generali .. de mandato*

---

<sup>533</sup> Anno della prima attestazione documentaria di un *capitaneus populi et comunis*. Getulio Ceci nella sua cronotassi ha segnalato, per l'anno 1290, come capitano Raniero di Ugolino dei Baschi (CECI, *Podestà, capitani*, p. 316), senza fornire dettagliate indicazioni sulla sua qualifica istituzionale. Questa attestazione non mi sembra, comunque, supportata dalle fonti documentarie ed è possibile che lo studioso tudertino l'avesse ricavata da quelle cronachistiche, da lui ampiamente impiegate nella stesura di questo elenco dei reggitori dei comuni di Todi.

<sup>534</sup> Questo documento è trådito in forma di copia autentica coeva all'originale esclusivamente dal *Registrum vetus* del comune di Todi (ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, c. 187r).

*potestatis Tuderti .. et vicarii .. capitanei comunis et populi .. congregato*) e di affiancare quest'ultimo in tutte le più solenni azioni giuridiche comunali. Tra queste vi erano di certo i giuramenti dei nuovi *comitatenses* (*in presentia ipsius domini potestatis et dicti domini .. vicari dicti domini capitanei*), le cui solenni *promissiones*, pur essendo formalmente rivolte solo al podestà (*Dominicus .. petii ab ipso domino potestate*), venivano prestate alla presenza del capitano (*presente dicto vicario dicti domini capitanei*), e vi era anche la prosecuzione dei lavori di redazione del cartulario comunale di Todi, tanto che proprio a partire da questo decennio molte delle copie redatte nel *Registrum vetus* furono autenticate su mandato del podestà e del capitano <sup>535</sup>.

Si riscontra, inoltre, che l'*offitium* del capitano del Popolo, a fine secolo, era stato investito di alcune delle competenze che nel decennio precedente erano state proprie del *iudex comunis* <sup>536</sup>: tra i mesi di febbraio e giugno 1294 il *capitaneus comunis et populi* Bulgarello di Giovanni, originario della città di Perugia, guidò le operazioni di *terminatio* delle comunanze tudertine <sup>537</sup> e nel novembre dello stesso anno un altro capitano del Popolo, Bartolomeo di Taddeo, anch'egli perugino, coordinò una seduta del *consilium populi civitatis Tuderti, cum CC et CCC iuratis hominibus de populo ei adiuntis*, per discutere ulteriori provvedimenti a difesa delle *comunantie* appena *terminate* <sup>538</sup>. La figura del *iudex comunis* non venne comunque abbandonata, come testimoniano i *libri larium* del 1290 e 1291, citati in precedenza <sup>539</sup>, e soprattutto la *reformatio* del *consilium populi* del 1294 appena ricordata, dove appunto il consiglio del Popolo deliberò di convocare un *iudex forensis, qui sit a civitate Florentia supra et qui non fuerit in aliquo officio comunis Tuderti a decem annis proxime elapsis citra*, con il compito di *inquirere et reinvenire omnia iura et rationes comunis Tuderti, que et quas dictum comunis Tuderti haberet et habere posset in comunantiis comunis Tuderti a flumine Tiberis ultra*. Di questa delibera c'è, inoltre, un vero e proprio riscontro documentario, dal momento che si conservano nel *Registrum vetus* due copie di altrettante *sententie* emanate nel 1295 *per discretum et sapientem virum dominum Iacobum de Metalis civem Parme*,

---

<sup>535</sup> V. Appendice II: Todi 1295/1296. A tutto ciò si aggiunga anche che proprio al 1293 risale l'inizio della costruzione del palazzo del Popolo (ANDREANI, *Todi nel basso medioevo*, p. 62).

<sup>536</sup> È possibile inoltre che questa consolidata prassi del ricorrere ad un *iudex* forestiero per gestire affari comunali particolarmente delicati abbia in qualche modo influito sulla scelta di alcuni capitani del Popolo attestati a fine secolo: molti di questi si fregiavano, infatti, della qualifica di *legum doctor* (v. Appendice II: Todi 1295/1296).

<sup>537</sup> V. *infra* il cap. 2.2, § Todi anni Novanta.

<sup>538</sup> V. Appendice II: Todi 1294.

<sup>539</sup> V. *supra* nota 239.

*iudicem comunantiarum comunis Tuderti*<sup>540</sup>, il quale, evidentemente, venne eletto proprio in seguito alla deliberazione presa dal *consilium populi civitatis* qualche tempo prima.

Questi cambiamenti istituzionali resero indubbiamente il *comune Tuderti* un Comune di Popolo a tutti gli effetti e lo indussero a mostrarsi all'esterno, tramite alcuni documenti particolarmente solenni, in termini nuovi e in una rinnovata veste semantica. A partire da questo momento non era, infatti, più documentabile un'azione giuridica del Comune senza che venisse esplicitamente ricordata la componente popolare insita nelle sue istituzioni. Inoltre, all'interesse per il *bonum et pacificum statum civitatis*, mostrato in precedenza dal Comune, si aggiunse anche l'*exaltatio populi civitatis*, e all'*honor* solitamente tributato a Dio e alla Chiesa si unì quello rivolto alle istituzioni comunali, incarnate dalle figure del *potestas* e del *capitaneus*. Tutto ciò è ben evidente dalla formula d'onore con cui si aprono, in maniera pressochè identica, due fascicoli documentari del 1295 e del 1296, entrambi relativi ai giuramenti di pace prestati reciprocamente da membri di famiglie tudertine in lotta<sup>541</sup>:

«Ad honorem et reverentiam domini nostri Iesu Christi et beatissime virginis Marie matris eius et beatorum apostolorum Petri et Pauli et beatorum sanctorum Furtunati et Cassiani et omnium aliorum sanctorum et sanctarum Dei. Et ad honorem et reverentiam sanctissimi domini Bonifatii summi pontificis sacrosancte Romane matris Ecclesie et ipsius ecclesiasticis et dominorum cardinalium. Et ad honorem domini Mini domini Christofani de Tolomeis de Senis honorabilis potestatis et domini Symonis domini Enghelfredi de Padue honorabilis capitanei civitatis Tuderti. Et ad honorem et pacificum et tranquillum statum et ad augmentationem de bono in melius comunis et populi prefate civitatis Tuderti. Et ad exaltationem populi civitatis eiusdem».

### ***Spoletto 1293, 1296 e 1299: il capitaneus et exgravator comunis et populi, il prior, i consules e gli antiani populi, il notarius populi***

L'ultimo decennio del Duecento, per il comune di Spoleto, sembra essere stato un momento di grande vitalità istituzionale, tanto che tutte le cariche popolari sperimentate in precedenza in seno al Comune trovarono qui una propria ragion d'essere e si radicarono al vertice governativo comunale. Pare quasi che, nell'impossibilità di scegliere tra queste la più idonea a rappresentare gli interessi del *populus*, si preferì recuperare anche quelle che costituivano le primissime manifestazioni del Popolo spoletino, affiancarle a quelle di più recente istituzione e mantenerle tutte contemporaneamente al governo del Comune. Oltre a ciò i numerosi documenti risalenti agli Novanta testimoniano, rispetto a quanto rilevato

---

<sup>540</sup> ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, cc. 225v-226r.

<sup>541</sup> ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 119, cc. 49r e 55r.

per tutta la seconda metà del secolo, una maggiore evidenza del termine *populus* accanto a tutte queste numerose figure istituzionali ad indicarne chiaramente un'appartenza all'organismo politico popolare.

Dal 1293 la storia istituzionale del comune di Spoleto sembra essersi maggiormente allineata con quella, ben nota, dei comuni dell'Italia centro-settentrionale e, più nello specifico, dei comuni umbri. All'aprile 1293 risale, infatti, un perduto Libro delle Comunanze<sup>542</sup>, redatto al tempo del podestà Cavalcante *de Panicis* di Lucca e del *capitaneus comunis et populi* Bino di Montepulciano. Proprio quest'ultimo, coadiuvato da due *consules* e da altrettanti *antiani*, si occupò, così come è stato rilevato per altri comuni umbri<sup>543</sup>, di *terminare* una serie di possedimenti comunali situati nel territorio di Perocchio. Si riporta di seguito il proemio di questo perduto Libro delle Comunanze:

«In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo tertio, tempore apostolice sedis pastore vacante, indictione VI et die kalendarum aprilis, tempore domini Cavalcantis de Panicis de Luca potestatis Spoleti et domini Bini de Montepulciano capitanei comunis et populi supradicti. Hec adterminatio et apprehensio, facta per dictum dominum capitaneum, per Symonem Fidantie, Landrinum domini Baractalis consules, Angelum Manei, Thomassonum Nicole antianos et scripta per me Angelum domini Benedicti notarium, de terris Perocli (...)».

La posizione dei sunnominati *consules* e *antiani* all'interno dell'organico comunale si palesa meglio in due documenti del 1296, rispettivamente un atto di sindacato *ad faciendum quietationem* ai signori di Alviano *de omnibus proventibus* da essi riscossi nei castelli di Mevale, Belvedere e Giove, risalente al mese di settembre, e una presa di possesso da parte del sindaco del Comune dei medesimi *castra*, documentata nel mese di dicembre<sup>544</sup>. Si riporta di seguito un estratto di entrambi:

---

<sup>542</sup> Di questo *liber* permane una testimonianza indiretta, grazie a una copia su cartulario (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), cc. 158r-160r) esemplata da un qualche *instrumentum inventum in camera comunis Spoleti*. L'antigrafo di questa copia non era dunque il perduto Libro delle Comunanze del 1293, bensì una redazione originale del 1296 di mano del notaio Angelo di Benedetto di una porzione di un *quaternus* compilato da lui stesso nel 1293. Presumibilmente, dunque, il perduto *quaternus* redatto da Angelo del 1293 conteneva un maggior numero di *terminationes* rispetto a quelle estratte nel 1296 per la redazione dell'*instrumentum* originale, che venne poi copiato nell'*Inventarium* nel corso del XIV secolo. Per maggiore chiarezza si riporta la sottoscrizione del notaio Angelo: «Ego Angelus domini Benedicti notarius, auctoritate et mandato domini Iacobini iudicis malleficiorum comunis Spoleti, tempore potestarie domini Gerardini de Ramundis potestatis predictae civitatis, hec scriptura per me Angelum facta scripxi et in publicam formam redegei et extraxi de meo quaterno, sub anno Domini millesimo dicentesimo nonagesimo sexto, tempore domini Bonifatii pape octavi, indictione octava et die X mensis marsii, presentibus (...) testibus vocatis et rogatis».

<sup>543</sup> Su questo tema cfr. *infra* il cap. 2.2, § Todi anni Novanta, dove sono brevemente confrontati i *libri comuniantiarum* dei comuni di Orvieto, Perugia e Todi.

<sup>544</sup> Entrambi questi atti sono pervenuti in duplice esemplare: un originale su fascicolo (per il primo si veda ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 4a, c. 2v e ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 4d, c. 7v) e una copia su cartulario (per il primo si veda ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), cc. 5v-6r e per

*Settembre 1296*: «Consilio generali et speciali comunis et populi civitatis Spoleti, capitaneis artium et societatum et quattuor adiunctis de quolibet arte et societate in palatio dicti comunis ad sonum campane et preconum voces more solito congregato de mandato nobilis viri Anterminelli de Anterminellis de Luca potestate et capitaneo dicti comunis, presentibus, volentibus et consentientibus priore, consulibus et antianis populi dicte civitatis, in quo quidem consilio dictus dominus potestas et capitaneus, de consensu et voluntate totius consilii et consiliariorum ipsius, et ipsi consiliarii, prior, consules et antiani et totum dictum consilium, una cum dicto domini potestate et eius auctoritate, sponte fecerunt (...) syndicum (...)»<sup>545</sup>.

*Dicembre 1296*: «Hoc quidem tempore (...) syndicus et procurator potestatis, consilii et comunis civitatis Spoleti (...), in palatio dicti comunis coram domino Iacobo Giullani potestate, domino Cese de Burgo Sancti Sepulcri capitaneo et exgravatore, Guilielmico Franceschoni priore, consulibus et antianis dicti comunis Spoleti (...), recepit illam partem de castris Mevalis et Belvederis et Iuvi (...)».

Questi due atti chiariscono dunque quanto anticipato poco sopra, vale a dire sia l'appartenza dei *consules* e degli *antiani* alla compagine popolare sia l'evidente affollamento del vertice governativo comunale, nel quale, a partire da questo decennio, trovò stabilmente posto, accanto al podestà e al capitano - *capitaneus comunis et populi* fra l'altro definito saltuariamente ancora come *exgravator* a ulteriore testimonianza dell'importanza data dal *populus* spoletino alla propria peculiare tradizione istituzionale - anche un *prior populi*, a sua volta affiancato da un imprecisato numero di *consules* e *antiani*. L'infiltrazione popolare a questa altezza cronologica divenne tale che, presumibilmente per la prima volta, il *consilium generale et speciale* venne esplicitamente definito del Comune e del Popolo e tale che molti documenti comunali di questo decennio furono redatti nella dimora del capitano e/o alla presenza di alcune delle numerose magistrature di Popolo<sup>546</sup>.

Nel comune di Spoleto di fine secolo sembra essere stata portata all'eccesso una tendenza condivisa dal Popolo di molti comuni italiani, vale a dire l'inclinazione a moltiplicare e diversificare gli uffici comunali, con un esito a volte quasi caotico, come ben si evince da un documento di sindacato del 1297<sup>547</sup>:

---

il secondo cc. 7v-8r). Sui rapporti tra il comune di Spoleto e i signori di Alviano si rimanda a SANSI, *Storia del comune*, pp. 86-87 e 125-126.

<sup>545</sup> Al riguardo cfr. anche SANSI, *Storia del comune*, p. 147 che ha trascritto questa stessa formula di convocazione dei consigli comunali per chiarificarne l'evoluzione interna.

<sup>546</sup> A titolo di esempio di rimanda ad alcuni atti trãditi dall'*Inventarium*: ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), cc. 11rv, 14v, 106r-108r, 108rv, 112rv, 117rv, 130rv, 194v-195r.

<sup>547</sup> Questo atto è trãdito, in originale, da un fascicolo documentario (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 4d, c. 14r).



«Maiori consilio generali et speciali capitaneorum artium et societatum et III<sup>or</sup> adiutorum de qualibet arte et sotietate civitatis Spoleti, una cum priore, consulibus, antianis et CC hominibus de maiori extimatione ad sonum canpane et vocem preconiam in palatio comunis Spoleti more solito de mandato viri nobilis domini Iacobi Iullani de Pisis honorabilis potestatis dicte civitatis convocato, coadunato et congregato cum consensu et voluntate viri nobilis domini Gesi de Burgo Santi Sepulcri laudabilis capitanei dicte civitatis, presentis et consentientis, predicti domini potestas et capitaneus, una cum dictis priore, consulibus, antianis et consilio predicto, cum ipsorum consensu et voluntate et auctoritate, et ipsi prior, consules, antiani et consilium una cum dictis dominis potestate et capitaneo, cum ipsorum consensu et voluntate et auctoritate et omnes predicti insimul in dicto consilio existentes, ipsorum nemine discordante, nomine et vice dicti comunis Spoleti, menbrorum suorum et infrascriptorum et pro se, ipsis et ipsorum quolibet fecerunt (...) syndicos (...)».

Come si vede bene in questo esempio, la canonica formula di convocazione dei consigli comunali si era complicata notevolmente proprio per la presenza di un maggior numero di figure istituzionali al vertice comunale e, di conseguenza, all'incremento delle reciproche legittimazioni a orientare in una determinata direzione l'azione giuridica del Comune: al *consilium generale et speciale*, che dagli anni Settanta si componeva dei *capitanei artium et societatum* e dei *quattuor adiunti de qualibet arte et societate*, si aggiunsero in questo decennio anche il *prior*, i *consules* e gli *antiani populi*, nonché duecento *homines de maiori extimatione*, presumibilmente cittadini spoletini selezionati in base al censo; il mandato di convocazione dei consigli, impartito dal podestà, era espressamente accompagnato dalla presenza legittimante del capitano; l'azione giuridica di *sindicaria*, svolta all'unisono dal podestà e dal capitano, doveva essere esplicitamente autorizzata dal *prior populi*, da tutti gli organi collegiali ad esso legati e dai membri dei consigli; viceversa, quanto eseguito dal priore, dai consoli, dagli anziani e da tutti i consiglieri non poteva trovare legittimazione senza una chiara manifestazione di consenso da parte del podestà e del capitano.

Il Duecento, per il comune di Spoleto, si chiuse con una qualche istanza al rinnovamento delle compagini costitutive del Popolo spoletino, di certo meglio esplicitatasi poi in seguito, nel corso del secolo successivo, dal momento che dal 1296 il *prior populi* venne saltuariamente indicato come *prior novarum societatum*<sup>548</sup> e che dal

---

<sup>548</sup> Con tale denominazione figura infatti nell'elenco dei *testes* di un documento tràdito dall'*Inventarium* (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 109rv.

1299 quello che un tempo era il notaio del capitano del Popolo divenne *notarius nunc populi novarum societatum civitatis Spoleti*<sup>549</sup>.

### **Gubbio: ancora il prior artium forestiero**

Nell'ultimo decennio del XIII secolo si consolidò quanto sperimentato dal Popolo eugubino in quello precedente e alla guida del Comune figura esclusivamente un *prior artium et populi*<sup>550</sup>, che evidentemente si era rivelato la soluzione istituzionale vicente sul lungo periodo. Di conseguenza le riformanze di questo periodo si caratterizzano per gli espedienti formulari molto simili a quelli analizzati per gli anni Ottanta e fondamentalmente improntati a mostrare come la posizione del *prior* fosse 'nel giusto mezzo' tra il *potestas* e i *domini XXIII<sup>or</sup>*. A titolo di esempio si riporta di seguito la parte iniziale di una delibera del maggio 1292<sup>551</sup>:

«Convocato et congregato consilio generali et specialia comunis et populi civitatis Eugubii in palatio comunis ad sonum capane et vocem preconiam ut moris est de mandato nobilis et potentis militis domini Carlini domini Canti de Pistorio potestatis et nobilis militis domini Bugerii de Auxima prioris artium et populi civitatis Eugubii, proponit dominus potestas de consensu et voluntate dicti domini prioris et dominorum XXIII<sup>or</sup> ibi presentium quid placet consilio deliberare (...)».

Se per gli anni Ottanta poteva dunque sussistere qualche dubbio sulla natura permanente dalla *bailia* dei *XXIII<sup>or</sup> sapientes*, per questo decennio invece pare assodato che si trattasse di un organo collegiale ristretto, che era ormai stabilmente alla guida esecutiva del Comune. Una ulteriore conferma di questo nuovo assetto istituzionale al vertice del comune di Gubbio viene da un *exemplum cuiusdam stantiamenti reperti in libro comunis scripto manu notarii reformationis* del giugno 1292<sup>552</sup>. In questo si legge infatti:

«Die dominice VIII mensis iunii. Item stantiant et ordinant dicti domini XXIII<sup>or</sup>, qui fuerunt numero XX, facto et misso partito solepniter per dominum priorem de sedendo ad

---

<sup>549</sup> Una presa di possesso del *castrum Montisleonis* da parte del *dominus Anterminellum de Luca capitaneus comunis Spoleti*, trädita in forma di copia dall'*Inventarium* (ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 3 (*Inventarium*), c. 84r), venne redatta da *Silvester Pauli de Spoletio notarius et nunc populi novarum societatum civitatis Spoleti*.

<sup>550</sup> CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 93 nella sua più volte citata cronotassi dei rappresentanti popolari di Gubbio ha rinvenuto per questo decennio le attestazioni di sette *priores*, due per l'anno 1293, nessuno invece per il 1291, 1295, 1297 e 1299.

<sup>551</sup> Anche questa riformanza, come tutte quelle citate in precedenza, è pervenuta in forma di copia autentica della fine del Duecento (ASG, FA, B. 4, Mazz. 23, perg. 6), ma l'originale era certamente parte integrante di un registro deliberativo. Per il regesto si veda CENCI, *Regesto delle pergamene*, n. 169.

<sup>552</sup> Questa copia risale alla fine del Duecento ed è trädita da una pergamena che ospita anche altre copie di un simile *stantiamentum* del 1291 e di una riformanza del 1287 (ASG, CG, Diplomatico, B. 15, perg. 3).

levandum et inmediate et subsequenter ad bussulas et medalias ordine debito, placuit omnibus quod (...)».

Si tratta quindi di una delibera dei *domini XXIII<sup>or</sup>* e il proemio della copia autentica della riforma del maggio 1292 sopracitata, che recita *hoc est exemplum cuiusdam particule cuiusdam stantiamenti dominorum XXIII<sup>or</sup> scripti manu Federigi notarii reformationum comunis Eugubii*, lascia intendere che all'interno dei registri deliberativi, redatti dal notaio addetto alle riformanze, trovavano posto, accanto alle vere e proprie *reformationes* del consiglio generale e speciale, anche gli *stantiamenta* del ristretto organo collegiale dei 24. Questi ultimi probabilmente erano chiamati a pronunciarsi proprio sulle medesime questioni in precedenza dibattute in seno al *consilium generale et speciale* e a fornire al riguardo una disposizione definitiva, come sembra essere stato già in embrione negli anni Ottanta. Molto interessante è il fatto che, mentre la votazione del consiglio comunale era coordinata dal podestà *de voluntate et consensu domini prioris et XXIII<sup>or</sup>*, quella dei *domini XXIII<sup>or</sup>* era invece regolata esclusivamente dal *prior artium*. Il fatto che anche nella documentazione comunale, a partire dal decennio precedente, il priore e i 24 comparissero spesso fianco a fianco a supervisionare gli incarichi del podestà, potrebbe correlarsi proprio con la loro stretta collaborazione nello *stantiare* la condotta del Comune, documentata a partire dagli anni Novanta.

### **Assisi: ancora il capitaneus populi**

Il punto di arrivo per il Popolo assisiato alla fine del XIII secolo non sembra a prima vista troppo dissimile da quello analizzato per il comune di Gubbio, se non per la diversa denominazione del rappresentante popolare di vertice, che in questo caso è sempre stato indicato come *capitaneus populi*. Anche nel comune di Assisi, infatti, per la gestione dei principali organi legislativi comunali, si stabilizzò un mandato congiunto di convocazione da parte del podestà e del capitano, un coordinamento delle sedute assembleari da parte del podestà e una supervisione del loro corretto svolgimento da parte del capitano. In una delibera consiliare del 1294<sup>553</sup> si legge infatti:

«Convocato et adunato consilio generali et speciali tam comunis quam populi civitatis Assisii ac etiam consulum mercatorum et rectorum artium civitatis predicte ad sonum campane et vocem preconum in palatio comunis ut moris est, de mandato nobilium et sapientum virorum dominorum Petri de Pergamo potestatis et Nelli de Montepulciano legum doctoris honorabilis capitanei civitatis predicte. Proposuit dictus

---

<sup>553</sup> Questo documento, che si conserva nell'Archivio del Sacro Convento di Assisi, è edito in *Le carte duecentesche*, n. 162.

dominus potestas, de licentia, consensu et voluntate dicti domini capitanei ibidem presentis, quid placebat ipsi consilio providere (...)».

Ad Assisi però, diversamente che a Gubbio, non si notano nè un aumento e una diversificazione dei consigli comunali, né tantomeno un passaggio del potere esecutivo nelle mani di pochissimi *sapientes*. Anzi alcune competenze governative, inizialmente condivise dal capitano del Popolo, dai rettori delle Arti e dai consoli dei Mercanti, passarono nelle mani del solo magistrato di vertice del movimento popolare. Proprio questo emerge infatti da una riforma varata durante il regime di Guido *de Luvigisinis de Regio*, podestà di Assisi, ed Enrico *de Bernardutiis de Luca*, capitano del Popolo, e perciò databile al 1295<sup>554</sup>. Il tema discusso riguardava l'*offitium suprestitis laboreriorum comunis Assisii*, la cui elezione venne affidata esclusivamente al capitano del Popolo, senza quindi il concorso dei rettori delle Arti e dei consoli dei Mercanti. Nel testo della delibera si legge infatti:

«Item <dominus potestas> proposuit si placebat ipsi consilio quod dominus capitaneus civitatis Assisii possit et debat eligere et vocare undecumque sibi placuerit illam personam quam eligere et vocare voluerit qui sit suprestes laboreriorum comunis Assisii».

I rettori delle Arti e i consoli dei Mercanti vennero però incaricati di stabilire la durata di questo ufficio:

«<Item dominus potestas proposuit si placebat ipsi consilio> quod offitium duret et durare debeat, scilicet dicti suprestitis, ad voluntatem consulum mercatorum et rectorum artium civitatis Assisii, qui pro tempore fuerint».

Questa riforma, che regolò la lunga serie di diritti e doveri del *suprestes laborerium* e che assunse quindi quasi i connotati di una rubrica statutaria relativa all'ufficio del sovrastante i lavori edili di pubblica utilità, non fu però approvata all'unanimità dai consigli comunali, dal momento che alla fine del documento si legge:

«In reformatione cuius consilii super dicta proposita de suprestite eligendo obtentum, stantiatum et reformatum fuit et placuit LXXXXVI consiliariis et XI displacuit, facto partito per dictum dominum potestatem a<d> bussulos et pallattas, quod fiat et executioni mandetur in omnibus et per omnia prout et sic in dicta proposita per omnia continentur».

Si consolida inoltre la prassi, inaugurata nel decennio precedente, di far svolgere alcune azioni giuridiche particolarmente importanti per la città nel *palatium populi* invece che nell'attiguo palazzo comunale e di farle in qualche modo sovrintendere al capitano del

---

<sup>554</sup> La delibera, inedita e in uno stato di conservazione non del tutto ottimale, è conservata presso l'Archivio del Capitolo di S. Rufino (ACA, *Pergamene*, Fasc. VIII, perg. 52) ed è regestata da FORTINI, *Nova vita*, III, p. 358 (per il regime di questi due magistrati cfr. *Le carte duecentesche*, n. 163).

Popolo. Infatti, anche qualora il capitano non compariva tra gli attori giuridici di questi affari di grande rilievo per il Comune, egli stesso, spesso accompagnato da alcuni membri della sua *familia*, figura al principio dell'elenco dei *testes*, in qualità, per così dire, di testimone particolarmente autorevole.

A titolo di esempio si può considerare un documento del 1295<sup>555</sup>, relativo ad un accordo tra il comune di Assisi, quello di Spello e il monastero di S. Benedetto al monte Subasio in merito ad alcune terre; l'azione infatti si svolse *in palatio populi et comunis Asisii, presentibus nobile milite domino Petro de Sancto Vitali honorabili capitaneo populi et civitatis Asisii, domino Angelino eius iudice, domino Girardino eius milite*. Ancora un atto del 1296<sup>556</sup>, concernente alcune azioni di disturbo perpetrate ai danni del comune di Assisi da parte di abitanti di Spello, presenta la seguente data topica: *actum Asisii in palatio populi Asisinatis, in consilio generali ipsius populi, presentibus sapienti viro domino Gentili iudice et assessore civitatis Asisii per dominum capitaneum*. In un originale del giugno 1297<sup>557</sup>, infine, il *frater Simaronus de It(er)ranno nunc massarius civitatis Assisi*, che agiva *vice et nomine comunis et universitatis civitatis predictae*, alla presenza del capitano del Popolo e su suo mandato (*presente et volente nobilis viro domino Nicolao de Çappellariis de Mutina honorabili capitaneo predictae civitatis Assisii*), pagò al nunzio del re Roberto d'Angiò il sussidio promesso per le armate angioine<sup>558</sup>.

### **Perugia: ancora il capitaneus comunis et populi e i consules artium**

L'ultimo decennio del Duecento vide l'affacciarsi sulla scena politica perugina del cosiddetto 'popolo minuto' e l'inizio di un periodo di rivendicazioni nei confronti del 'popolo grasso', che a partire dal 1303 sarà poi costretto a cedere alle Arti minori, per un breve periodo, parte delle posizioni predominanti acquisite in precedenza<sup>559</sup>. È possibile che, rispetto al periodo precedente, durante il quale il *capitaneus populi* e i

---

<sup>555</sup> ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 15, perg. B30. Un breve regesto è fornito da FORTINI, *Nova vita*, III, p. 391.

<sup>556</sup> ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 15, perg. B27, per il cui regesto si rimanda a FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 390-391.

<sup>557</sup> ASA, ASC, Carteggio diverso, n. 2 (meglio noto come N1), c. 28r. Questo e l'atto citato alla nota seguente sono entrambi regestati da FORTINI, *Nova vita*, III, p. 422.

<sup>558</sup> Secondo quanto riportato da una lettera indirizzata dal re Roberto al giudice Benvenuto di Andria in merito ai sussidi promessi da Rieti, Spoleto e Assisi (al riguardo cfr. CAPITANI, *Assisi: istituzioni comunali*, p. 8). Questa stessa lettera è tradata dal medesimo fascicolo che tramanda il citato atto originale (ASA, ASC, Carteggio diverso, n. 2 (meglio noto come N1), c.27v) in forma di copia autentica, datata l'8 giugno 1297 *in palatio populi civitatis Assisii* e redatta *auctoritate et mandato domini Thome Petri et domini Angeli Egidii iudicum mangne auctoritatis et scientie*.

<sup>559</sup> MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, pp. 482-484; più nel dettaglio GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 181-228.

*consules artium* erano soliti agire in totale unione per la gestione di taluni affari comunali, a partire dagli Novanta l'organo collegiale delle Arti avesse acquisito un peso ancor maggiore in seno al più ampio consiglio dei rettori delle corporazioni e una rilevanza pari a quella riservata, di norma, al capitano.

In una *reformatio* del collegio dei *rectores artium* del 1296<sup>560</sup>, infatti, il capitano del Popolo figura quale mandante ufficiale della convocazione della seduta, ma sono i *consules artium* a presiederla, a presentare l'ordine del giorno e a coordinare il momento della votazione:

«Coadunatis et convocatis rectoribus artium civitatis et burgorum Perusii per bannum missum alta voce per precones comunis, sono tube premissa et ad sonum campane comunis mandato nobilis militis domini Pini de Vernaciis capitanei comunis et populi civitatis prefate, ut moris est, ipsum consilium rectorum artium congregari, Andruccius Bocharelli consul artium predictorum, cum voluntate, presentia et consensu consulum artium sociorum eius, videlicet Lelli Nicholuccii, Contoli Raynerii, Nassi Marci et Restorucii Benvenuti, proposuit et petiit super infrascriptis consilium exhiberi, super relatione dominorum potestatis, capitanei et consulum ac ambasciatorum per comune Perusii ad civitatem Tuderti directorum, facta, exposita et relata per domino Berthonum potestam hodie coram sapientibus coadunatis super palacio comunis (...).

Consilium et adunancia rectorum artium et rectores in adunancia et consilio prefato existentes, facto partito per Andrucium Bocharelli consulem artium, cum voluntate, presentia et consensu Lelli Nicholucii, Contelli Raynerii, Nassi Marci et Restorucii Benvenuti, consulum artium sociorum eius, ad sedendum et levandum fuerunt in plena concordia et stanciaverunt et reformaverunt quod auctoritate et decreto presentis consilii et rectorum artium nobilis miles Pinus capitaneus, asociatis decem ambaxatores (...) eligendis per ipsum dominum capitaneum, consules artium et consules mercatorum ad civitatem Tuderti debeant proficisci (...).

Hec acta fuerunt super palacio novo populi Perusini, presentibus testibus (...).

(ST) Ego Iohannes Toschus notarius et nunc ad colligenda et reformanda consilia comunis et populi Perusini et rectorum artium de mandato domini capitanei et voluntante consulum artium publicavi et scripsi».

A fine secolo, dunque, a Perugia così come in altri dei comuni umbri presi in esame, il processo decisionale della condotta politica del Comune si era ormai spostato dal *consilium generale et speciale* al più ristretto consiglio dei *rectores artium*, che, guidato dal collegio dei consoli delle Arti, era in grado di pronunciarsi autonomamente su una questione di 'politica estera' relativa ai rapporti tra i comuni di Perugia e Todi.

---

<sup>560</sup> ASP, CP, Diplomatico, perg. 1962.

## 2 I documenti di Popolo dei comuni dell'Umbria

Quanto compiuto dal Popolo e dalle sue istituzioni all'interno dei vari comuni italiani è cosa abbastanza nota proprio tramite il contenuto storico-giuridico di numerosissimi documenti di epoca popolare: secondo l'interpretazione storiografica tradizionale, ormai in via di riconfigurazione<sup>1</sup>, il Popolo ha lentamente formato un Comune popolare in seno al Comune podestarile-consiliare, affiancando le proprie magistrature e i propri organi collegiali a quelli tradizionali e su loro imitazione, ma rendendoli gli unici esecutivi, facendoli strumenti per la realizzazione della politica popolare e lasciando agli altri una valenza più che altro rappresentativa. Spostando i termini di paragone dal piano politico-istituzionale a quello documentario è lecito chiedersi se, per il medesimo fine, il Popolo abbia ricalcato anche le forme della documentazione comunale e abbia creato delle serie parallele di prodotti documentari, simili a quelli tradizionali, ma riconducibili all'operato degli organi popolari. Così come è altrettanto lecito chiedersi se e in che termini, spostando il punto di osservazione da un piano all'altro, possa essere modificata l'interpretazione storiografica tradizionale. Presupposto di questa ipotesi di ricerca è la considerazione dei documenti comunali non solamente come la ricaduta documentaria delle azioni politiche del Comune ma anche come il frutto di una vera e propria attività (cioè produzione e conservazione consapevoli della documentazione con modalità e forme nuove rispetto al periodo precedente e funzionali al complesso organismo istituzionale) da annoverare tra le tante iniziative del governo comunale. Solo in questa ottica è possibile ipotizzare una corrispettiva attività documentaria 'popolare' all'interno di quella comunale.

I documenti di Popolo possono quindi essere definiti da un punto di vista diplomatico, come quelli che recano espressa menzione di magistrati popolari nella propria cornice protocollare - o in quella autenticativa nel caso di copie - indicativa di un coinvolgimento dei medesimi nella redazione del documento da parte dei notai. Infatti proprio nella cornice protocollare di documenti originali, sia in forma di scrittura elementare che in quella di registro, e nella cornice autenticativa delle copie i notai comunali hanno riportato spesso informazioni sulle modalità di redazione degli atti. È dunque in questo 'luogo' del documento che si è esplicitata l'azione delle magistrature comunali in campo documentario ed è qui che è stato ricercato l'operato di quelle popolari.

---

<sup>1</sup> Il lungo dibattito storiografico sul comune popolare è da ultimo ripercorso da MILANI, *Contro il comune dei milites*.

La quantità e il tipo di informazioni riportate dal notaio in questo ‘luogo’ fondamentale del documento variano molto, soprattutto in relazione alla tradizione degli atti. Nel caso di documentazione originale, specialmente in quella molto solenne, le magistrature popolari possono comparire nella *datatio* cronica<sup>2</sup> e sono quasi sempre precedute dal nome del podestà<sup>3</sup>, posto in posizione preminente nel pieno rispetto della gerarchia delle cariche comunali, tranne che nel caso di una temporanea vacanza dell’ufficio podestarile<sup>4</sup>. Possono comparire anche nella *datatio* topica<sup>5</sup> e nell’elenco dei testimoni<sup>6</sup>, dove viene ugualmente rispettata la scala gerarchica istituzionale nel caso di compresenza di diversi magistrati comunali, a prescindere dalla loro presenza o da quella di altri ufficiali all’interno del testo, come se intervenissero a supervisionare l’azione del Comune<sup>7</sup> o quella di privati cittadini<sup>8</sup>.

Sempre nel caso di originali, i magistrati del Popolo possono apparire nella sottoscrizione del notaio come mandanti della redazione. Al riguardo bisogna però fare una distinzione tra i documenti che nella sottoscrizione presentano la formula *a dicto capitaneo rogatus* o simili e quelli che invece presentano formule meno stereotipate e portatrici di informazioni più dettagliate sulla redazione. Nel primo caso, infatti, quella formula non può considerarsi un vero e proprio mandato e non può quindi costituire un indizio certo della volontà redazionale della magistratura popolare, che in tali occasioni è spesso indicata sommariamente, senza il nome completo di tutti i suoi elementi ed è quasi sempre accompagnata da altre cariche comunali<sup>9</sup>. Si tratta dunque dell’espressione formulare con cui il notaio ricorda, soprattutto in documenti particolarmente solenni, che

---

<sup>2</sup> Ad esempio si veda per il comune di Orvieto la menzione, all’interno di un inventario del secolo XIV (ASO, ASC, Istrumentari, n. 884, c. 25v), di un *liber inquisitionum factarum tempore domini Rollandini del Veglio olim capitanei Urbis veteris*, risalente al 1294 e ora deperdito.

<sup>3</sup> Come ad esempio il *Liber instrumentorum in se continentium paces factas in civitate Asisii tempore nobilium militum domini Bonifacii de Boiardis de Regio potestatis et domini Homodei de Cortona capitanei comunis et populi dicte civitatis Asisii* (ASA, ASC, Carteggio diverso, n. 4 (meglio noto come M2), cc. 1r-8v).

<sup>4</sup> Sicuramente ad una vacanza nella carica podestarile sono dovuti gli interventi del capitano *dominus Henrighus domini Hermani de Perussia* nella redazione di due registri delle riformazioni del comune di Todi (ACT, *Riformanze*, nn. 2 e 3), rispettivamente del settembre - ottobre 1288 e del dicembre 1288 - gennaio 1289, dal momento che il podestà Roberto della Grotta da Bergamo è rimasto in carica dal 1 gennaio al 14 maggio 1288 e il suo successore Glottolo di Senso da Perugia dal 19 marzo al 20 giugno del 1289 (CECI, *Potestà, capitani*, p. 314).

<sup>5</sup> Ad esempio si vedano, ancora per il comune di Orvieto, la maggior parte dei documenti originali degli anni 1281-1283 contenuti in un fascicolo non rilegato (ASO, ASC, Istrumentari, n. 878), redatti *in domo domini Neri Grece capitanei populi*.

<sup>6</sup> Ad esempio per il comune di Gubbio si veda la presenza del rettore del Popolo *Munaldus Suppolinus*, del suo giudice e del suo notaio nel 1268 alla redazione dell’inventario dei documenti del Comune (ASG, FA, B. 3, Mazz. 18, perg. 5).

<sup>7</sup> Cfr. *supra* il cap. 1.3, § Spoleto 1258 e 1259.

<sup>8</sup> Cfr. *supra* il cap. 1.3, § Assisi 1275 e Assisi: il decennio del *capitaneus populi*.

<sup>9</sup> A titolo esemplificativo si riporta una sottoscrizione tipo: « Ego [...] notarius [...] a dicta potestate et dicto capitaneo et dicto sindaco rogatus scripsi ».



la *rogatio* era avvenuta contestualmente all'azione giuridica, a cui infatti parteciparono come attori tutti i magistrati comunali ricordati nella sottoscrizione. Nel secondo caso, invece, la sottoscrizione, a prescindere dal fatto che la magistratura del Popolo fosse coinvolta o meno nell'azione giuridica riportata nel testo, può presentare formule simili a quelle solitamente impiegate nelle autentiche delle copie, tali da rivelare eccezionalmente informazioni piuttosto dettagliate sulla redazione, in cui può quindi risultare esplicitamente coinvolto un magistrato popolare <sup>10</sup>.

Nella sottoscrizione di documenti originali può essere significativa anche la qualifica di *notarius capitanei* o simili, che, pur in assenza della formula *de mandato capitanei*, indica l'appartenenza dello scrivente alla *familia* del capitano del Popolo e dunque riconduce il documento alle pratiche svolte dall'ufficio del medesimo. Lo stesso può dirsi della presenza del *iudex capitanei* o simili tra i testimoni all'atto. Contrariamente a quanto potremmo aspettarci, pochi documenti di Popolo appaiono redatti da uno scrivente che si sia dichiarato esplicitamente parte dell'*entourage* dell'ufficiale popolare di vertice. La maggior parte degli scriventi di questi, così come di tutti gli altri documenti comunali, tende a classificarsi genericamente come *notarius comunis* e quasi mai è possibile ricondurne alcuni tra le fila dei diretti collaboratori dell'*offitium capitanei*. Più spesso, invece che come redattori di documenti di Popolo, compaiono accanto al magistrato popolare nella cornice protocollare. Questo sembra suggerire da un lato che la scrittura di questi documenti, pur essendo demandata a degli scriventi qualsiasi, fosse guidata da ufficiali di fiducia del capitano del Popolo o di un'analogha figura istituzionale, dall'altro che i professionisti giuridici della *familia capitanei* si occupassero principalmente della redazione di altri prodotti documentari, come i registri giudiziari, e della gestione delle cause nella *curia capitanei*.

Non necessariamente tutti i documenti di Popolo sono caratterizzati dalla presenza del magistrato popolare nelle parti di cornice e le formule con cui questa viene espressa dal notaio possono variare. Un eventuale accumulo di più elementi indicativi di una 'redazione popolare' ed espressioni formulari particolarmente ricche di informazioni fanno ovviamente pensare ad una maggiore attenzione del rappresentante del Popolo verso la documentazione e del notaio redattore nel far trapelare questo interesse.

Nel caso della documentazione in forma di copia autentica aumentano e si diversificano i 'luoghi' dove può essersi esplicitata l'azione delle magistrature comunali

---

<sup>10</sup> È il caso di undici documenti del comune di Spoleto, pervenuti in forma di copia su cartulario del XIII secolo da dieci originali del 1279 e da una copia autentica del medesimo anno, per cui v. *infra* il cap. 2.1, § Spoleto anni Settanta.

in campo documentario <sup>11</sup>, dunque crescono le possibilità di trovare indizi del coinvolgimento di magistrati popolari. Questo perché le copie autentiche, in virtù della loro stessa natura diplomatica, forniscono indicazioni storico-documentarie tanto sul documento copiato quanto sulle motivazioni e sul momento o sui momenti della copiatura. Infatti all'interno di una stessa pergamena o di una stessa carta di un fascicolo o codice, oltre alla cornice protocollare del documento copiato, possono incontrarsi tante cornici autenticative quante sono le copie autentiche esemplate l'una dall'altra e può emergere una stratificazione molto complessa dell'attività documentaria comunale.

Inoltre, rispetto alla documentazione originale, si fanno molto più dettagliate le informazioni fornite dal notaio sulla redazione, perché il momento dell'autenticazione di una copia è un'azione giuridica a sé rispetto a quella documentata nel testo del documento copiato e come tale viene puntualmente certificata dalla formula di autenticazione <sup>12</sup>.

Innanzitutto nelle formule di autenticazione delle copie viene spesso descritta la natura fisica e/o giuridica dell'antigrafo, sia che fosse un originale sia che fosse a sua volta una copia, e questo è di fondamentale importanza per trovare traccia di perduti *libri comunis* esplicitamente commissionati da qualche magistrato popolare. Inoltre le cornici autenticative sono spesso più complesse di quelle protocollari, pur avendo alcune formule comuni. Come i documenti originali le copie autentiche possono presentare la *datatio* cronica e topica, in riferimento al giorno e al luogo in cui la copia è stata autenticata, dopo essere stata scritta in precedenza dal notaio. Simile all'elenco dei *testes* riportato in un atto originale è, nelle copie autentiche, l'elenco dei *viri litterati*, che non hanno fatto da testimoni alla scrittura della copia, ma hanno operato una collazione tra l'antigrafo e la copia scritta in precedenza dal notaio, verificando che la seconda fosse pienamente conforme al primo. Infine la formula di autenticazione si

---

<sup>11</sup> FISSORE, *Il notaio ufficiale pubblico*, p. 54 definisce «la costruzione dei *libri iurium* comunali (...) come (...) un vero crogiuolo di esperimenti e di elaborazioni pratiche e teoriche per la trascrizione e autenticazione di documenti (...) secondo modalità che investono in modo articolato, complesso e dinamico il coinvolgimento del notariato nella sua specifica mansione di funzionario comunale».

<sup>12</sup> Le modalità di autenticazione sembrano variare, così come variano in genere anche alcune formule diplomatiche, in base alla prassi notarile in vigore in ogni area geografica e non tutte le procedure sono ugualmente complesse oppure non tutte le formule di autenticazione danno lo stesso rilievo alla complessità di una simile procedura autenticatoria. Sulle modalità di autenticazione in uso nella città di Viterbo cfr. CARBONETTI VENDITELLI, *Documenti su libro*, pp. 163-178.

conclude ovviamente, così come un atto originale, con la sottoscrizione del notaio redattore della copia <sup>13</sup>.

I magistrati popolari possono comparire in uno di questi ‘luoghi’ della copia, con formule analoghe a quelle già riportate nel caso dei documenti di Popolo originali. Nella *datatio* cronica può esserci la formula *tempore capitaneie* <sup>14</sup> e in quella topica *in domo capitanei* <sup>15</sup>, nell’elenco dei *viri litterati* possono comparire il *notarius capitanei* e/o il *iudex capitanei* <sup>16</sup>, il notaio redattore della copia può sottoscrivere come *notarius capitanei*.

Le cornici autenticative delle copie presentano poi alcuni elementi peculiari, solitamente estranei alla documentazione originale, come l’*interpositio auctoritatis et decreti* da parte di un giudice ordinario, che spesso è anche un *iudex comunis* e che, in virtù del proprio ruolo giuridico-istituzionale, si fa garante della legalità di questa operazione di copiatura e quindi del fatto che la copia ha lo stesso valore dell’originale. Nello svolgimento di questo compito può comparire un *iudex* che fosse un membro della *familia capitanei* o che facesse parte dell’*offitium* del capitano del Popolo o di altro analogo magistrato popolare di vertice. Infine nelle formule di autenticazione particolarmente complesse non manca mai l’accento all’ordine di redazione della copia, impartito a volte da un giudice, altre da un ufficiale comunale. Può essere espresso dai termini *mandatum*, *decretum*, *auctoritas*, *licentia* uniti in varie perifrasi e seguiti dal nome di un ufficiale comunale, spesso completo di tutti i suoi elementi onomastici, sempre accompagnato da quelli relativi alla sua carica, a volte preceduto da epiteti nobiliari. Ovviamente può essere impartito anche da un magistrato popolare.

Come si può agevolmente notare, molti dei documenti analizzati nel primo capitolo, che hanno perlopiù forma di originale e si conservano su pergamene sciolte, sono definibili documenti di Popolo. Si è visto infatti come alcuni di questi presentino una datazione *tempore capitaneie* e/o una sottoscrizione del *notarius capitanei* e/o un elenco

---

<sup>13</sup> Dal tardo XIII secolo alla sottoscrizione del notaio redattore della copia, possono aggiungersi le sottoscrizioni di tutti i notai coinvolti nella collazione tra antigrafo e copia (cfr. ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 117).

<sup>14</sup> Ad esempio una copia autentica del 1295 del comune di Todi è datata *tempore regiminis nobilis et sapientis militis et legum doctoris Symeonis de Padua capitanei comunis et populi dicte civitatis* (ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, cc. 227v-229v).

<sup>15</sup> Ad esempio una copia autentica simile alla precedente è datata *in domo Baldini Marice in qua morabitur dictus dominus capitaneus* (ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, cc. 230r-231v).

<sup>16</sup> In una delle già citate copie autentiche del 1295 del comune di Todi l’elenco dei *viri litterati* è sostituito con un semplice elenco di *testes*, dove compaiono *Buccocius Iohannis*, *Angelucius Bonaiuncte*, *Bucius*, *Filippus Petri Infangate*, *Paulellus Andree*, *Sciandus Iannis consules populi et alii pluribus testibus* (ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, c. 227v).

di *testes* dove compaiono in prima posizione il capitano del Popolo o membri della sua *familia*. Ciò che dunque distingue la documentazione menzionata in precedenza da quella commentata in seguito non è quindi l'assenza o, viceversa, la presenza di magistrati popolari nella cornice protocollare, che, come si è visto, poteva essere 'occupata' dai rappresentanti del Popolo in concomitanza con una vacanza della carica podestarile o in occasione di un più o meno esplicito 'colpo di mano' da parte dei regimi popolari o ancora nel momento in cui il Comune si trovava a dover gestire affari sottoposti a una diretta supervisione del capitano.

Alcuni documenti di Popolo, infatti, si contraddistinguono per una precisa peculiarità e sono perciò stati trattati a parte e più diffusamente nel secondo capitolo. A prescindere dalla loro forma di originale o di copia autentica, a prescindere dalla loro conformazione materiale di fascicolo o di codice o di pergamene sciolte - fatte però appositamente redigere da uno stesso magistrato popolare nell'arco del suo mandato - e, infine, a prescindere dalla loro natura di registro o di *liber instrumentorum*, alcuni documenti di Popolo sono stati intenzionalmente riuniti 'a monte', dall'*officium capitanei*, a formare una serie. Si distinguono dunque per una chiara volontà, certamente espressa dal magistrato popolare di vertice, di riunire un certo numero di atti in funzione di qualche attività di governo dell'ufficio committente e in relazione a ciò che documentano i testi delle singole scritture ivi raccolte, sia che avessero una forte valenza giuridica sia che fossero di natura perlopiù amministrativa.

## 2.1 Raccolte di scritture elementari

Per raccolte di scritture elementari, secondo una pregnante definizione del Bartoli Langeli <sup>17</sup>, si intende una serie di *instrumenta publica*, nella quale ogni singolo *instrumentum* documenta un determinato negozio giuridico tra due o più contraenti (uno dei quali è solitamente il Comune), si presenta completo di tutte le sue forme interne (protocollo, testo, escatocollo) e costituisce un'unità a sé anche a prescindere dalla sequenza di atti in cui è inserito. Nell'ambito della produzione documentaria dei comuni italiani le raccolte di scritture elementari più note sono senza dubbio i cartulari <sup>18</sup> e se, per

---

<sup>17</sup> BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia*, pp. 9-10. Cfr. anche BARTOLI LANGELI, *Strategie documentarie*, pp. 96-97.

<sup>18</sup> È impossibile dar conto in questa sede di tutto un filone di studi ancora oggi piuttosto attivo e tra gli studi di quella che, per aver dato il maggior stimolo alle ricerche su questo tema, potrebbe definirsi la Scuola Genovese si ricordano solamente alcuni imprescindibili saggi di Antonella Rovere, quali ROVERE, *I «libri*

assurdo, si privasse un cartulario, costituito con il sistema di fascicolazione ‘acarnario’, di una delle sue carte <sup>19</sup> e la si conservasse poi in un Fondo Diplomatico, nulla la distinguerebbe da un *instrumentum* fatto redigere su pergamena sciolta <sup>20</sup>.

Una serie di scritture elementari, in forma di copie autentiche o in originale o in una sequenza mista di originali e copie, può essere annoverata tra i documenti di Popolo quando presenta, in calce a tutte le singole scritture oppure in chiusura di fascicolo, una formula di autenticazione o una sottoscrizione notarile che esplicita chiaramente la volontà di un magistrato popolare di riunire tali atti in un nuovo prodotto documentario e di assemblarli in una nuova veste, come un intero codice documentario adatto a contenerne un gran numero oppure un fascicolo originariamente autonomo ma in un secondo tempo legato in un cartulario comunale fattizio. Non è infrequente che queste scritture elementari fatte appositamente redigere dal portavoce popolare mantenessero una conformazione materiale, per così dire, autonoma. In alcuni casi infatti, per contingenze a noi ignote, l'*officium capitanei* poteva anche commissionare a uno o più notai la trascrizione di una serie di atti su altrettante pergamene sciolte o ancora su diverse carte di un unico cartulario di natura codicologica unitaria senza però occuparne un intero fascicolo. Queste scritture però sono comunque accomunate, seppure ‘a distanza’ e senza essere materialmente riunite all’interno di uno stesso prodotto documentario appositamente predisposto per accoglierle, dal mandato di redazione impartito da un medesimo rappresentante del Popolo, che permette dunque, in un certo senso, di ricostruire i vincoli originali e di riunirle a posteriori.

---

*iurium*», in particolare pp. 162-166 per la definizione di *libri iurium* e una panoramica bibliografica relativa a tutta l’Italia comunale, e ROVERE, *Tipologie documentali*, che costituisce invece un riuscito tentativo di sintesi sugli aspetti contenutistici di questi particolari prodotti documentari.

<sup>19</sup> Questo peculiare sistema di redazione, che s’incontra generalmente in alcuni dei prodotti comunali più risalenti dell’Italia centrale, faceva sì che all’interno dei fascicoli (assemblati come di regola alternando due ‘lati carne’ a due ‘lati pelo’) la scrittura dei documenti fosse disposta esclusivamente sui ‘lati carne’ (per cui a due carte scritte affiancate se ne alternavano sempre due prive di scrittura) e che il testo di ogni atto non superasse mai l’estensione di una carta, in modo da poter inserire in qualsiasi momento un nuovo foglio all’interno del fascicolo senza che questo alterasse la sequenza testuale dei documenti (cfr. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro*, pp. 132-138; per l’origine di questo termine e una rassegna di tutti i prodotti documentari ‘acarnari’ conservati in Italia si veda CIARALLI, *Luigi Fumi e i codici «acarnari»*).

<sup>20</sup> Si vedano per l’appunto i numerosi esempi di pergamene che oggi sono conservate tra le pergamene sciolte dell’Archivio Storico del comune di Viterbo, ma che in origine erano parte integrante dei cartulari del Comune, che sono state individuate e studiate da CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro*, pp. 85-91. La loro attuale conservazione tra le pergamene sciolte è il risultato di un arbitrario ricondizionamento avvenuto in età moderna a seguito dello smembramento di almeno quattro fascicoli ‘acarnari’ che erano stati realizzati a metà del XIII secolo.

## *Orvieto anni Sessanta*

### *Il Codice Galluzzo del 1269*

Il cosiddetto Codice Galluzzo <sup>21</sup> è uno dei sette cartulari medievali che si conservano per il comune di Orvieto ed è l'unico contenente un gran numero di copie di atti espressamente commissionate dal bolognese Guido *Clerii de Gallutiis* <sup>22</sup> *capitaneus populi* nel 1269, anno che anticipò la successiva «scomparsa del capitano del Popolo» <sup>23</sup>. Attualmente si compone di nove fascicoli 'acarnari', per un totale di 65 carte. I primi sei fascicoli e l'ultimo sono quaternioni, del settimo resta solo un foglio (cc. 49v-50r), e l'ottavo (cc. 51v-57v) è un quaternioni mutilo dell'ultima carta; sicuramente però anche il settimo fascicolo in origine era composto di quattro fogli sia in analogia con gli altri sia perché all'interno di altri due cartulari orvietani - il Codice Savello e il Codice De Bustolis - sono state rinvenute alcune copie semplici che furono esemplate nella seconda metà del Duecento proprio sulla base di atti trascritti sul settimo fascicolo del Codice Galluzzo, prima che questo fosse privato della maggior parte dei suoi fogli. Ciò ha permesso dunque di rinvenire proprio in questi due cartulari seriori traccia di cinque atti che un tempo erano stati certamente trascritti nel Codice Galluzzo <sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 868. Per la sua descrizione codicologica si veda *Altri cartulari*, p. 87, *Archivi di Orvieto*, p. 66 e soprattutto BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. LXIX-LXX. Un elenco dei numerosi documenti ivi contenuti è in *Gli archivi della storia*, I, pp. 222-224.

<sup>22</sup> Cfr. GAULIN, Ufficiali forestieri *Bolonais*, pp. 342-345 (sulla famiglia dei Galluzzi cfr. anche MAIRE VIGUEUR, *Échec au podestat*).

<sup>23</sup> Così MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 477. La cronotassi dei capitani del Popolo orvietani dell'ottavo decennio del Duecento è infatti piuttosto povera di nominativi (PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, pp. 374-375 ne riporta solo un paio).

<sup>24</sup> Il settimo fascicolo del Codice Galluzzo (cc. 49v-50r) tramanda tre documenti (docc. 65-67). Il primo (per il cui regesto, compilato dal Fumi sulla base però di un diverso esemplare, si veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXVII) e il secondo sono entrambi trascritti a c. 49v e sono quindi autenticati dalla medesima formula recante il mandato impartito dal capitano del Popolo Guido dei Galluzzi. Questa stessa carta fece poi da antigrafo al Codice Savello (ASO, ASC, Istrumentari, n. 870), dove infatti alle cc. 100v-101v vennero copiati questi stessi documenti, nonché la medesima autentica leggibile a c. 101v del detto Codice. Il terzo (per il cui regesto, compilato dal Fumi sempre però sulla base di un diverso esemplare, si veda FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXVIII), tramandato dalla c. 50r del Codice Galluzzo e ivi autenticato su mandato del capitano del Popolo Guido dei Galluzzi, fu poi copiato anche nel citato Codice Savello, alle cc. 97r-97v, e nel Codice de Bustolis (ASO, ASC, Istrumentari, n. 871), alle cc. 115v-116v. In entrambi i casi le due copie seriori riportano anche l'autentica leggibile alla c. 50r del Codice Galluzzo. All'interno del Codice Savello e del Codice De Bustolis sono state poi rinvenute, in carte prossime a quelle appena segnalate, altre copie di copie autentiche su mandato del capitano del Popolo Guido dei Galluzzi, che però non compaiono più nel Codice Galluzzo. Nel Codice Savello alle cc. 97r-108v si contano sette copie esemplate certamente dalle carte del Codice Galluzzo, tra le quali appunto figurano anche le due sopra citate e attualmente ancora tramandate dal cartulario del capitano Guido. Tre di questi sette atti sono stati esemplati, sempre a partire dal Codice Galluzzo, anche nel Codice De Bustolis, alle cc. 115v-118r e 121r-125r (v. *infra* Appendice III).

Questo cartulario tramanda 87 copie di 82 documenti <sup>25</sup>, a cui si devono aggiungere le cinque copie sopra menzionate; tranne sei, sono tutte copie autentiche <sup>26</sup>. Forse però, più che di vere e proprie copie semplici, bisognerebbe parlare di ‘copie non ancora autenticate’, come si trovano anche in cartulari di altre realtà comunali <sup>27</sup>. Come è noto, la trascrizione del testo e la redazione della formula di autenticazione costituivano due momenti distinti del processo di copiatura e potevano a volte aver luogo ad una considerevole distanza temporale l’uno dall’altro. Di conseguenza poteva verificarsi che la seconda operazione venisse, per motivi contingenti per lo più a noi ignoti, ritardata e, quindi, in seguito dimenticata. Nel caso dei documenti in questione bisogna tener presente alcune osservazioni che avvalorano l’ipotesi che non fossero copie concepite dal redattore come semplici.

Ad esempio il doc. 87 alle cc. 64v-65v è l’ultimo della serie ed è possibile che la redazione dello stesso codice fosse stata interrotta prima che il notaio avesse fatto in tempo a redigere l’autentica dell’ultimo documento ivi copiato. Il caso di altre cinque copie semplici (docc. 17 -20, 39) è ancor più significativo. Tutte, infatti, non solo sono prive dell’autentica di uno dei due notai redattori del Codice Galluzzo, ma anche della sottoscrizione del notaio che aveva redatto l’originale e ad una più attenta analisi si sono rivelate copie semplici esemplate da precedenti copie semplici trädite dal Codice Caffarello <sup>28</sup>, che è il principale antografo del Codice Galluzzo. Perciò la mancanza della sottoscrizione notarile del documento originale e della formula di autenticazione di queste copie del Codice Galluzzo rispecchia fedelmente l’antografo. Proprio nel Codice Caffarello si nota bene la prassi autenticativa del notaio Oddo *Bruni*, che prima trascriveva il testo del documento senza la sottoscrizione del notaio redattore dell’originale e successivamente, forse dopo un ulteriore controllo, scriveva sia la

---

<sup>25</sup> Cinque atti furono copiati due volte: il doc. 10, a c. 7r è uguale al doc. 20 a c. 14v; il doc. 11 a c. 8v è uguale al doc. 71 a c. 53v; il doc. 15 a c. 11r è uguale al doc. 63 a c. 48v; il doc. 18 a c. 13r è uguale al doc. 54 a c. 40v; il doc. 61 a c. 46v è uguale al doc. 64 a c. 48v. Il motivo di una duplice redazione di uno stesso documento all’interno del codice è di difficile individuazione. Forse nel caso dei docc. 10 = 20, 15 = 63 e 18 = 54 va ricercato nel fatto che i docc. 20, 15 e 18 sono copie semplici di un testo documentario incompleto, in tutto e per tutto simili agli antigrifi (v. *infra* nota 32), e si è sentita dunque la necessità di copiarli una seconda volta per completarli e autenticarli. Si tenga però presente che non tutte le copie semplici sono state copiate due volte nel codice. Nel caso dei docc. 11 = 71 la motivazione è forse il fatto che queste due copie autentiche sono di due notai differenti, per cui, dato che probabilmente i due notai lavoravano separatamente ma contemporaneamente a diversi fascicoli, è possibile che per una svista abbiano copiato entrambi lo stesso documento (e in questo caso sarebbe interessante valutare se hanno avuto lo stesso antografo o due antigrifi diversi, ma allo stato attuale della ricerca non è stato possibile risalire a tutti gli antigrifi degli esemplari del Codice Galluzzo).

<sup>26</sup> I docc. 17-20 alle cc. 12v, 13r, 14v; il doc. 39 a c. 32v; il doc. 87 alle cc. 64v-65v.

<sup>27</sup> Cfr. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro*, p. 36, nota 17 e p. 171, nota 30.

<sup>28</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 866, cc. 4v, 7r, 9r, 8v.

sottoscrizione del notaio che la propria autentica, come ben si evince da evidenti cambi nella composizione dell'inchiostro di queste diverse parti del foglio. Per evitare errori, egli aveva precedentemente appuntato una sorta di 'sottoscrizione di attesa', cioè il nome del notaio redattore dell'originale in una piccola nota (in modulo minore nel margine inferiore della carta, al di sotto dello spazio bianco lasciato per la sottoscrizione e l'autentica). In questi casi è presente la 'sottoscrizione di attesa', ma non la trascrizione della sottoscrizione vera e propria e neanche l'autentica, come se il lavoro fosse stato interrotto ad uno stadio intermedio. Uno dei due notai autori del Codice Galluzzo, quasi certamente il notaio Ranaldo di Bonconte redattore dei fascicoli che ospitano queste stesse copie semplici, trovandosi davanti a un antigrafo incompleto e non autentificato, lasciò a sua volta incompleto e ulteriormente non autentificato anche il suo esemplare, forse in attesa di copiare nuovamente il documento o di autenticarlo dopo averlo corredato della porzione di documento mancante nel suo antigrafo <sup>29</sup>.

Il Codice Galluzzo fu redatto impiegando come antigrafì perlopiù fascicoli di altri cartulari comunali redatti in un periodo precedente <sup>30</sup>; furono trascritti sulla base del Codice Caffarello <sup>31</sup> il secondo, quarto e sesto fascicolo <sup>32</sup> e a partire dal Titolare A il

---

<sup>29</sup> Infatti tre di questi documenti (docc. 15, 18 e 20) furono trascritti due volte all'interno del codice e corrispondono rispettivamente ai docc. 63, 54 e 10 alle cc. 48v, 40v e 7r.

<sup>30</sup> Segno incontrovertibile della dipendenza diretta del Codice Galluzzo da questi altri codici documentari è il fatto che nelle carte del cartulario in questione figurano, prima dell'autentica commissionata dal capitano del Popolo dei Galluzzi, le formule di autenticazione che contraddistinguono le redazioni di differenti prodotti documentari comunali.

<sup>31</sup> Del Codice Caffarello (ASO, ASC, Istrumentari, n. 866) non si conosce precisamente il periodo di redazione perché non è noto l'anno di regime del podestà Filippo Caffarelli che ne fu certamente il promotore (cfr. *Altri cartulari*, p. 88 e *Archivi di Orvieto*, p. 66). Questo personaggio, di provenienza mantovana, fu alla guida del comune di Firenze nel 1251/52 (cfr. ZORZI, *I rettori di Firenze*, pp. 517 e 533), mentre i documenti trascritti nel cartulario orvietano da questo commissionato risalgono ad un periodo compreso tra il 1168 e il 1250. È certo dunque che questo codice documentario sia stato prodotto dopo il 1250, ultimo anno a cui sono datati i documenti ivi contenuti, e prima del 1269, anno di redazione del Codice Galluzzo in parte direttamente esemplato proprio da questo. È possibile che Filippo *de Cafferis* sia stato podestà di Orvieto nel 1253 o 1254, anni per i quali non disponiamo di attestazione documentarie certe dei podestà in carica (cfr. PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, p. 372).

<sup>32</sup> È impossibile individuare precisamente i fascicoli del Codice Caffarello che hanno fatto da antigrafì al Codice Galluzzo, perché il Codice Caffarello è stato recentemente restaurato dopo aver subito gravi mutilazioni. Si è solo potuto constatare che il quarto fascicolo del Codice Galluzzo tramanda i medesimi documenti che attualmente nel Codice Caffarello sono disposti alle cc. 13r-21r, cioè in parte nel terzo e in parte nel quarto fascicolo del detto cartulario. Presumibilmente quanto resta di quest'ultimo è solo una parte di quello che doveva essere in origine (tanto è vero che molti dei documenti tramandati dal Codice Galluzzo come copie dal Codice Caffarello in quest'ultimo non ci sono più) e ha ormai perso anche l'ordine originario delle carte e dei documenti al suo interno. In ogni caso tutti i documenti superstiti del Codice Caffarello sono copiati nel Codice Galluzzo apparentemente in ordine sparso. Più probabilmente, come era consueto nei lavori di copiatura di questo genere, il notaio che redige il Codice Galluzzo e usa come antigrafo tutto o parte del Codice Caffarello (non sapendo l'esatta configurazione di questo codice non ci è dato sapere se e quanti suoi documenti non siano stati trascritti nel Codice Galluzzo), ne rispetta anche l'ordine, se non quello globale dei fascicoli, perlomeno quello dei documenti all'interno di ogni singolo fascicolo. Purtroppo ciò non è più riscontrabile, dato il disordine interno al Codice Caffarello, che, per inciso e paradossalmente,



quinto<sup>33</sup>. Gli altri cinque fascicoli, invece, furono probabilmente esemplati direttamente da documenti originali su pergamena sciolta.

I notai redattori del Codice Galluzzo furono due: *Ranaldus Bonicomitis auctoritate apostolica iudex et notarius* e *Rollandus de Balneoregio auctoritate sancte Romane Ecclesie notarius*; nessuno di loro si definì esplicitamente membro della *familia* del capitano bolognese dei Galluzzi oppure esplicitamente come *notarius comunis*<sup>34</sup>. Il primo trascrisse i primi sette fascicoli (cc. 1-50), per un totale di 67 documenti<sup>35</sup>, mentre il secondo si occupò della redazione degli ultimi due (cc. 51-65), vale a dire di 20 atti. Entrambi tendenzialmente scelsero di autenticare singolarmente tutte le copie che andavano formando questo codice documentario<sup>36</sup> ed entrambi impiegarono formule di autenticazione piuttosto simili, nella gran parte delle quali è esplicitamente ricordato il mandato di redazione impartito dal capitano del Popolo dei Galluzzi.

A titolo di esempio si riportano le prime autentiche dei notai Ranaldo di Bonconte e Rollando di Bagnoregio, leggibili rispettivamente a c. 1r e a c. 51v del Codice Galluzzo:

A c. 1r: «Et ego Ranaldus Bonicomitis auctoritate apostolica iudex et notarius constitutus dictum instrumentum, ut inveni scriptum manu magistri Dominici iudicis et notarii, ita fideliter, nichil addendo vel minuendo preter meam subscriptionem et signum,

---

anche per via del recente restauro, è quello che ad una prima e distratta occhiata appare il più ordinato e completo di tutti cartulari orvietani.

<sup>33</sup> Il quinto fascicolo del Codice Galluzzo è stato esemplato a partire dal nono fascicolo del Titolario A (ASO, ASC, Istrumentari, n. 865, cc. 49r-55v). Quest'ultimo è il più antico cartulario orvietano, certamente di natura composita, e contiene documenti datati tra il 1190 e il 1255 (cfr. *Altri cartulari*, p. 88 e *Archivi di Orvieto*, p. 65). È probabilmente stato redatto a più riprese e in diversi momenti della fase istituzionale del comune di Orvieto, dal momento che, pur risalendo in gran parte al 1239 (cfr. FUMI, *Codice diplomatico*, p. XXXIV), tramanda anche alcune copie autentiche fatte redigere negli anni venti del Duecento su mandato dei consoli orvietani (si veda ad es. c. 11r) e altre, invece, che risalgono al 1329 e riguardano la chiesa di S. Giovanni, luogo deputato alla conservazione dell'Archivio del Comune (cfr. FUMI, *Codice diplomatico*, p. XXXIV).

<sup>34</sup> Il primo certamente è un notaio orvietano. Nelle sue formule di autenticazione si presentano infatti tutti «i caratteri tipici dei documenti notarili orvietani: nessuna formalità all'inizio e alla sottoscrizione, chiusura in basso col *signum* (...) posto in mezzo alla "didascalia" a quattro membri», ben descritti dal Bartoli Langeli nella premessa a un documento del 1280 conservato nell'Archivio del Sacro Convento di Assisi (*Le carte duecentesche*, pp. 218-219). Altro elemento che sembra tipico della prassi notarile orvietana è la qualifica di *notarius constitutus*, impiegata dal notaio Ranaldo e da moltissimi altri suoi colleghi. Il secondo, invece, non ricorse a questi stessi caratteri e infatti, come si evince dalla sua stessa sottoscrizione, proveniva da Bagnoregio, nel viterbese.

<sup>35</sup> A cui si devono aggiungere i cinque documenti segnalati in precedenza all'interno del Codice Savello e del Codice De Bustolis, un tempo parte integrante del settimo fascicolo del Codice Galluzzo.

<sup>36</sup> Le 81 copie autentiche tradite dal Codice Galluzzo sono tutte autenticate singolarmente tranne quattro: i docc. 30 e 31 a c. 24v e i docc. 65 e 66 a c. 49v, redatti su di una stessa carta, sono gli unici che presentano, in calce al secondo atto, un'autentica che convalidava anche il primo, trascritto esattamente al di sopra. Particolare è il caso del quinto fascicolo (cc. 33r-40v), che ospita quindici copie autentiche, ognuna regolarmente corredata della propria formula di autenticazione (docc. 40-55). Alla fine del fascicolo però (c. 40v) il notaio Ranaldo di Bonconte corredò l'ultimo documento ivi copiato di una formula di autenticazione dalla portata, per così dire, più ampia. Questa infatti, oltre che autenticare il doc. 55, si riferisce a tutti i *predicta instrumenta* appena copiati nel quinto fascicolo, che il notaio dichiarò di aver copiato fedelmente così come li aveva rinvenuti *in libro comunis scripta manu dictorum notariorum*.

mandato domini Guidonis Clerii de Gallutiis populli et comunis Urbisveteris capitani et domini Guidonis eius iudicis exenplando scripsi et singnavi et meum singnum apposui. Singnum dicti (ST) Ranaldi iudicis et notarii».

A c. 51v: «(ST) Ego Rollandus de Balneoregio auctoritate Sancte Romane Ecclesie notarius prout inveni in originali instrumento condito manu Forçonis notarii ita fideliter de mandato domini Guidocleri de Galluctiis capitanei comunis Urbisveteris et domini Guidonis eius iudicis exemplando transcripsi et singnavi».

Queste formule di autenticazione, però, non si ripetono in tutto e per tutto uguali in calce alle numerose copie esemplate dai due notai all'interno del Codice Galluzzo. La grande maggioranza presenta un mandato di redazione simile a quello sopra indicato, frutto quindi di un'azione congiunta del capitano del Popolo dei Galluzzi e del suo giudice Guido <sup>37</sup>, mentre una piccola parte risulta essere stata commissionata dal solo capitano <sup>38</sup> o dal solo giudice del capitano <sup>39</sup>. Se ne riportano di seguito due esempi:

A c. 3r: «Et ego Ranaldus Bonicomitis auctoritate apostolica iudex et notarius constitutus dictum instrumentum, ut inveni scriptum manu Peponis Arlocti notarii, ita fideliter, nichil adendo vel minuendo preter meam subscriptionem et singnum, mandato domini Guidonis Cleri populli et comunis Urbisveteris capitani exenplando scripsi et s(ub)s(cripsi). Singnum dicti (ST) Ranaldi iudicis et notarii».

A c. 58v: «(ST) Ego Rollandus de Balneoregio auctoritate sancte Romane Ecclesie notarius prout inveni in instrumento publico condito manu Iohannis Ildibranducçii notarii ita fideliter de mandato domini Guidonis iudicis domini Guidocleri capitanei exemplando transcripsi et meum singnum apposui sub millesimo ducentesimo sexagesimo nono, apostolica sede vacante, indictione XII<sup>a</sup>».

Altre varianti all'interno delle formule di autenticazione riguardano la *datatio* della redazione e la qualifica istituzionale di Guido *Clerii* dei Galluzzi. Il notaio Ranaldo sembra meno incline del suo collega Rollando a datare precisamente le copie di sua mano, tanto che in una sola occasione indicò l'anno 1269 come quello in cui aveva lavorato a questo prodotto documentario. A conclusione del quinto fascicolo (c. 40v) autenticando nello stesso tempo sia il documento ivi appena trascritto sia tutti gli *instrumenta* del detto fascicolo si legge infatti:

---

<sup>37</sup> Le copie autenticate su mandato di entrambi sono i docc. 1-3, 8, 9, 11-15, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 35-38, 65 e 66 (hanno un'unica autentica), 68-71, 73, 74, 77, 78, 79.

<sup>38</sup> Quelle autenticate su mandato del solo capitano sono i docc. 4-7, 10, 24, 27, 29, 30 e 31 (hanno un'unica autentica), 33, 56-61, 63, 64, 67, 72, 75, 76, 80.

<sup>39</sup> Quelle autenticate su mandato del solo giudice sono i docc. 81-86.

A c. 40v: «Ego Ranaldus Bonicomitis auctoritate apostolica iudex et notarius constitutus predicta instrumenta, ut inveni in libro comunis <sup>40</sup> scripta manu dictorum notariorum, ita fideliter exsenplando scripsi et exsenplavi et mea singna apposui sub anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono, indictione duodecima, apostolica sede vacante, tempore potestarie nobilis viri domini Iannis Cençii Malabrance potestatis civitatis Urbisveteris et capitane domini Guidonis Cleri de Galluçiis capitani populli et comunis civitatis Urbisveteris. Singnum dicti (ST) Ranaldi iudicis et notarii».

Il notaio Rollando, invece, che trascrisse un minor numero di copie rispetto al collega Ranaldo, esplicitò in più occasioni la *datatio* cronica dei propri esemplari <sup>41</sup>, come si può leggere di seguito:

A c. 60r: «(ST) Ego Rollandus de Balneoregio auctoritate sancte Romane Ecclesie notarius prout inveni in instrumento publico condito manu Pauçonis notarii ita fideliter exemplando transcripsi et de mandato domini Guidonis iudicis domini Guidonis Cleri capitanei populi Urbisveteris scripsi et singnavi, sub anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono, apostolica sede vacante, die XI exeunte octubris, indictione XII<sup>a</sup>».

A c. 62r e, *similmente*, a c. 63v: «(ST) Ego Rollandus de Balneoregio auctoritate sancte Romane Ecclesie notarius prout inveni in originali instrumento publico condito manu Gualkerini notarii ita fideliter exemplando transcripsi et de mandato domini Guidonis iudicis domini Guidonis Cleri potestatis et capitanei civitatis Urbisveteris scripsi et singnavi, sub anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono, apostolica sede vacante, indictione XII<sup>a</sup>».

Solo due copie autentiche, quindi, (docc. 83 e 84) sono datate al 21 ottobre 1269 e solo sei sono esplicitamente datate al 1269 (docc. 55, 80-82, 85-86). In calce al doc. 55 a c. 40v, che è l'ultimo del quinto fascicolo e la cui autentica è stata poco sopra riportata, si fa riferimento alla podestaria di un cittadino romano, Gianni *Cençii Malabrance* <sup>42</sup>, oltre che naturalmente alla capitania di Guido *Cleri de Gallutiis*. Un'autentica di tal fatta, corredata di elementi cronologici piuttosto solenni e relativi al *regimen* dei magistrati di vertice del Comune, sembra dunque indicativa di una qualche cesura nel lavoro di redazione, tanto che i primi cinque fascicoli sembrano essere il frutto di un primo momento di copiatura. I docc. 85-86, che sono esplicitamente datati al 1269, ma che sono probabilmente databili al 21 ottobre 1269, in base a quanto riportato dai due documenti precedenti, indicano Guido *Cleri de Gallutiis* come *potestas et capitaneus*, quindi sono sicuramente successivi alla fine

---

<sup>40</sup> Ci si riferisce certamente al Titolario A, il cui nono fascicolo fa da antigrafo al quinto fascicolo del Codice Galluzzo (cfr. Appendice III).

<sup>41</sup> Due copie autentiche di suo pugno sono datate al 1269 ottobre 21 (v. docc. 83 e 84 a c. 60r); cinque copie autentiche di suo pugno sono datate al 1269 (v. docc. 80-82 alle cc. 58v-59r, docc. 85-86 alle cc. 61v-63v).

<sup>42</sup> PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, p. 374.

del mandato del podestà Gianni *Cencii Malabrance*, collega del capitano Guido per gran parte del 1269.

Da altri documenti esterni al Codice Galluzzo si ricava che il capitano Guido non era ancora stato eletto il 12 gennaio 1269<sup>43</sup>, data di un documento in cui al vertice del comune ci sono due rettori della città, Buonconte *Munaldi* e Simeone *domini Rainerii*, probabilmente a fare le veci del podestà e del capitano in via di elezione. In seguito, tra i testimoni di un documento di poco posteriore, del 22 gennaio<sup>44</sup>, compaiono sia il podestà Gianni *Cencii* che il capitano Guido<sup>45</sup>. L'ultimo documento in cui compare quest'ultimo è del 20 novembre 1269<sup>46</sup>, dove però né compare il podestà né il capitano Guido è definito anche podestà, nonostante quest'ultimo, stando alle informazioni interne al Codice Galluzzo, avesse probabilmente occupato entrambe le cariche almeno dal 21 ottobre. In due documenti dell'11 dicembre 1269 e del 14 gennaio 1270<sup>47</sup> compaiono nuovamente i due rettori della città, gli stessi in carica l'anno prima nell'intermezzo tra la fine del vecchio mandato e l'inizio del nuovo dei magistrati al vertice del comune. Infine con un documento del 30 giugno 1270<sup>48</sup> venne saldato dal Comune il debito fatto in precedenza per pagare lo stipendio del capitano Guido, che a questa data era dunque sicuramente stato sottoposto al sidancato e correttamente retribuito.

Quindi la capitania di Guido, di durata annuale<sup>49</sup>, iniziò tra il 12 e il 22 gennaio 1269, dal 21 ottobre o poco prima fu associata anche alla carica di podestà, si protrasse sicuramente fino al 20 novembre ed ebbe fine tra il 20 novembre e l'11 dicembre.

In base a tutte le informazioni riportate, si può affermare con certezza che il Codice Galluzzo fu sicuramente realizzato nei limiti cronologici della capitania di Guido, quindi circa tra la metà di gennaio e la fine di novembre del 1269. Presumibilmente i primi cinque fascicoli, redatti tutti dal medesimo notaio, costituiscono il frutto di un primo momento di

---

<sup>43</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCCLXXX.

<sup>44</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCCLXXV.

<sup>45</sup> Si fa presente che in questo documento il capitano è chiamato Guido Nero, ma stando a quanto scrive Pardi (PARDI, *Serie dei supremi magistrati*, p. 374) non può che essere Guido *Clerii de Gallutiis* e non un eventuale predecessore, sia perché a questa data era stato già eletto Gianni *Cencii*, collega di Guido *Clerii* per gran parte del 1269, sia perché il predecessore di Guido *Clerii* si chiamava Munaldo *Rainerii Stephani* ed era in carica l'anno prima.

<sup>46</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCCLXXXIV.

<sup>47</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, nn. CCCCLXXXVI e CCCCLXXXVIII. Si fa presente che Luigi Fumi, nel primo di questi due regesti, scrive per errore «Ristori di detta città» al posto di «Rettori di detta città», come compare correttamente nel secondo dei due regesti.

<sup>48</sup> FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXCXI.

<sup>49</sup> Tempi simili possono essere ipotizzati anche per la podestaria di Gianni *Cencii Malabrance* e probabilmente per tutti i mandati dei magistrati al vertice del comune. Così come sembra essere una prassi consolidata la presenza di due rettori al posto del podestà e del capitano per parte dei mesi di dicembre e gennaio, tra la fine del vecchio e l'inizio del loro nuovo mandato.

redazione e furono prodotti tra la metà di gennaio e la metà di ottobre del 1269. Gli ultimi quattro, invece, furono redatti tra la metà di ottobre e la fine di novembre del medesimo anno, quando Guido ricopriva sia la carica di capitano che quella di podestà, e furono il frutto del lavoro simultaneo di due notai, al fine forse di completarne la redazione prima della fine, piuttosto imminente, del suo incarico annuale.

È dunque certo che Guido cleri dei Galluzzi sia rimasto in carica più a lungo del podestà suo collega e che quindi, seppure per un breve periodo, abbia cumulato le due cariche di vertice del Comune: i notai Ranaldo di Bonconte e Rollando furono molto attenti a sottolineare questa supplenza e a metterne in luce le peculiarità tramite determinate espressioni formulari. Si riscontra infatti, sebbene tutte le numerosissime autentiche di questi due notai si presentino a prima vista in tutto e per tutto analoghe le une alle altre e prive di vistosi espedienti notarili per dare rilievo alla carica capitaneale, una certa precisione nel caratterizzare in senso popolare questo magistrato e quindi a distinguerlo dal podestà.

Il notaio Ranaldo di Bonconte, nel riferirsi al capitano dei Galluzzi, manifestò una chiara preferenza per la denominazione *populli et comunis Urbisveteris capitaneus*<sup>50</sup> al posto della più tradizionale *capitaneus populi et comunis*<sup>51</sup>, dove quindi il termine Popolo è eccezionalmente anteposto anche alla qualifica istituzionale di capitano. Al momento di datare la propria redazione al 1269 e al *tempore potestarie et capitaneie* di Gianni di Cencio Malabrance e di Guido cleri *de Galluçis*, si riferì al primo come al *potestas civitatis Urbisveteris* e al secondo come al *capitaneus populli et comunis civitatis Urbisveteris*. Il suo collega Rollando, invece, non sembra aver manifestato preferenze di sorta al riguardo e alternò in modo abbastanza casuale le espressioni *capitaneus comunis Urbisveteris/populi Urbisveteris/populi et comunis Urbisveteris*. Nella circostanza di dover dar conto dell'inconsueta fusione delle due cariche comunali di vertice, però, accennò a Guido dei Galluzzi come al *potestas et capitaneus civitatis Urbisveteris/comunis Urbisveteris*, omettendo quindi di esplicitare il suo legame con il Popolo.

In entrambi sembrano dunque riscontrarsi analoghe tendenze formulari. Da un lato l'endiadi *comune et populus*, che si è vista accompagnare l'ascesa del Popolo all'interno del governo comunale e assestarsi in formulazioni differenti a seconda della forza della presa dell'organismo popolare sul Comune, si compone ora di due termini intercambiabili,

---

<sup>50</sup> Impiegata ben più di venti volte nelle sue autentiche (cfr. ad esempio c. 1r).

<sup>51</sup> Impiegata circa una decina di volte nelle sue autentiche (cfr. ad esempio c. 9r). In due sole occasioni ci si riferisce a Guido dei Galluzzi come al *capitaneus dicti comunis* (cc. 11r e 18v).

divenuti ormai quasi sinonimi l'uno dell'altro. Da un altro, invece, in un Comune di Popolo ormai maturo, dove quindi non aveva più senso parlare di un Popolo senza un Comune e di un Comune senza un Popolo, le espressioni formulari tese a tratteggiare le cariche istituzionali comunali e a dar conto dei delicati equilibri tra queste instauratisi si arricchirono di un terzo elemento, vale a dire la *civitas*. Ecco quindi che la città, intesa in senso materiale come l'insieme di tutti gli edifici esistenti all'interno delle mura e in senso lato come la totalità di coloro che godevano del diritto di cittadinanza, si connetteva unicamente con il *potestas* o tutt'al più con il *capitaneus* che ricopriva anche la carica di *potestas* o ancora con il *capitaneus populi et comunis* che collaborava con il *potestas*. Quest'ultimo infatti, da quando divideva il vertice del Comune con il capitano del Popolo, aveva però mantenuto in maniera esclusiva il ruolo di rappresentante ufficiale della *civitas* e dei suoi abitanti in occasioni particolarmente solenni o fortemente emblematiche dell'unione di tutti i *cives*.

Per quanto riguarda invece la tipologia giuridica degli atti contenuti nel Codice Galluzzo si segnala una grande varietà. Qui, infatti, sono tramandati: sottomissioni di comunità e signori del contado, nonché documenti annessi, come nomine di procuratori e sindaci, successive prese di possesso della comunità o castello sottomesso, successivi rinnovi delle sottomissioni, giuramenti di cittadinanza <sup>52</sup>; documenti di tipo giudiziario come lodi arbitrali, compromessi di controversie, condanne <sup>53</sup>; documenti di tipo economico come quietanze di pagamento, pignoramento o appalto delle entrate comunali <sup>54</sup>; compravendite e donazioni di beni immobili, quali edifici per la costruzione del palazzo comunale o di castelli del contado <sup>55</sup>; accordi stipulati con altri comuni o con comunità o signori del contado, nonché documenti annessi come nomine di procuratori, sindaci o fideiussori) <sup>56</sup>; una serie di documenti relativi ai rapporti del comune con il marchese Manfredi Lancia <sup>57</sup>.

Il Codice Galluzzo non sembra avere dunque nulla di eccezionale rispetto alla complessa congerie di documenti tramandati da altri cartulari comunali, fatti redigere in precedenza da alcuni podestà. Si è visto anzi che nel Codice Galluzzo furono copiati interi fascicoli di altri codici documentari, come il Codice Caffarello o il Titolario A. Questo tuttavia non deve sminuire la natura eccezionale della redazione di questo codice

---

<sup>52</sup> Docc. 1-8, 15, 18, 19, 21, 22, 35-37, 39, 42-55, 70, 73.

<sup>53</sup> Docc. 9, 12, 78.

<sup>54</sup> Docc. 13, 14, 27, 28, 30, 31, 75-77, 86, 87.

<sup>55</sup> Docc. 16, 32, 38, 74, 79.

<sup>56</sup> Docc. 10, 11, 17, 20, 23-25, 29, 33, 34, 40, 41, 56-62, 65-69, 71, 72, 85.

<sup>57</sup> Docc. 26, 80-84.

documentario. Pur essendo in un certo senso uno tra i tanti, esso si lega comunque ad un committente particolare. Se infatti il Titolare A e il Titolare B sembrano essere stati il risultato di un assemblamento fattizio di fascicoli documentari prodotti dal Comune in diversi tempi della sua storia istituzionale - avvenuto presumibilmente intorno alla metà del Duecento nel primo caso e alla fine del secolo nel secondo - gli altri cartulari presentano invece una *facies* meno composita e si legano con particolari regimi podestarili, di cui è rimasta traccia nella denominazione stessa di ognuno di questi codici<sup>58</sup>.

Il Codice Galluzzo è dunque l'unico ad essere esplicitamente legato alla committenza di un *capitaneus populi*, ma è possibile che un capitano del Popolo operante in un Comune particolarmente attivo nell'ambito della produzione e della conservazione della propria documentazione, come fu appunto quello di Orvieto, fosse naturalmente portato ad 'imitare' i podestà che lo avevano preceduto in tali operazioni documentarie e in un certo senso ad 'aggiornare' i contenuti dei cartulari da loro commissionati. Altrettanto plausibile è che un capitano del Popolo forestiero avesse avuto la necessità di valutare una serie di documenti atti a ripercorrere la storia del Comune ospitante, per poi guidarne le sorti con cognizione di causa, il tutto in maniera autonoma, senza dover dipendere costantemente dalla frequentazione dell'Archivio del Comune, che ad Orvieto sappiamo essere ubicato presso un chiesa cittadina, quella di S. Giovanni, secondo una prassi tipica della gran parte dei comuni italiani.

E se è abbastanza ovvio trovare una giustificazione generale a questo tipo di operazione documentaria, molto più difficile è capire quali furono i criteri di selezione adottati per la scelta dei documenti da riprodurre sul cartulario. Per la gran parte dei documenti tramandati dal Codice Galluzzo disponiamo ancora oggi di molteplici esemplari conservati nell'Archivio del Comune. Di certo quindi la scelta operata dal capitano Guido e dai suoi collaboratori si era orientata nella stessa identica direzione dove si erano già rivolti in passato alcuni podestà, vale a dire verso una 'documentazione pesante'. Dal momento che questo cartulario tramanda esclusivamente copie autentiche e non anche originali, similmente dunque ai precedenti esempi podestarili come il Codice Caffarello o il Codice Catalano ma diversamente dai Titolari A e B, si potrebbe annoverarlo tra i cartulari, per così dire, di rappresentanza e non tra i prodotti documentari di uso quotidiano. La redazione di questo particolare cartulario da parte del capitano Guido dei Galluzzi sembra dunque aver risposto più ad una esigenza di memoria e di

---

<sup>58</sup> V. Appendice I: Orvieto.

rappresentatività della storia comunale orvietana che ad una qualche attività pratica di governo finalizzata a precisi obiettivi politici popolari.

È possibile inoltre proporre una riflessione sul perché una redazione di tal fatta si sia attivata proprio nel 1269 e non nel decennio precedente o successivo. Come si è visto nelle pagine precedenti, il percorso del Popolo orvietano sembra essersi dispiegato in maniera piuttosto pacifica e lineare lungo tutto l'arco della prima metà del Duecento, a partire dai suoi primissimi anni, per raggiungere poi il governo del Comune nel sesto decennio sotto una duplice tutela istituzionale, promossa a volte dal capitano del Popolo e altre dal priore delle Arti o del Popolo. Il settimo e soprattutto l'ottavo decennio del Duecento si caratterizzarono invece per una «profonda eclisse» del Popolo orvietano<sup>59</sup> e, più in generale, per l'acuirsi degli scontri tra le fazioni guelfa e ghibellina e per l'esacerbarsi degli antagonismi nobiliari tra Monaldeschi e Filippeschi, culminati addirittura con l'assassinio di un capitano del Popolo nel 1267<sup>60</sup>. Non credo dunque sia un caso che questo cartulario sia stato commissionato dall'ultimo capitano del Popolo al governo del Comune prima di una prolungata sospensione dell'elezione di questa carica, anticipata come si è visto da momenti di forte esitazione nella scelta degli ufficiali comunali di vertice, provvisoriamente sostituiti da *rectores* proprio in concomitanza con il ricambio di regime. Il Codice Galluzzo potrebbe dunque rispondere ad un ultimo tentativo, da parte di una carica capitaneale e di un Popolo ormai in forte crisi, di ripercorrere le tappe salienti della storia del comune orvietano e quindi di riaffermarne le prerogative su porzioni di giurisdizione che andavano cadendo in mano ad altri soggetti.

### ***Spoleto anni Settanta***

#### ***Una perduta serie di documenti di mano del notarius ad offitium capitantie, consulatus et exgravatoris deputatus del 1279***

Nell'Archivio storico comunale di Spoleto si conservano attualmente tre cartulari, due dei quali furono redatti nel corso del Duecento, i cosiddetti *Regestum* e *Memoriale*, e un terzo realizzato invece nel secolo successivo, il cosiddetto *Inventarium*<sup>61</sup>. All'interno del *Memoriale* si conservano, in forma di copia, undici atti del 1279 di mano di *Petrus Caneti*

---

<sup>59</sup> Così MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 476.

<sup>60</sup> WALEY, *Orvieto*, pp. 71-82, in particolare p. 80.

<sup>61</sup> ASS, ASC, *Memorialia comunis*, nn. 1-3. I primi due sono stati analizzati, piuttosto di recente, da BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, rispettivamente alle pp. 36-40 il *Regestum* e alle pp. 40-56 il *Memoriale*. Nella medesima serie si conservano poi anche quattro fascicoli sciolti, evidentemente frutto di un'attività documentaria comunale piuttosto variegata che accanto alla redazione di veri e propri cartulari produsse anche, nel corso della seconda metà del Duecento, prodotti documentari meno formalizzati e solenni (ASS, *Memorialia comunis*, n. 4, a-d).



*notarius de Perusio et nunc comunis Spoleti ad offitium capitantie, consulatus et exgravatoris deputatus*<sup>62</sup>. La serie in questione, dunque, era certamente il prodotto di uno specifico *offitium*, quello facente capo al rappresentante popolare che nel comune di Spoleto, in termini differenti rispetto al resto dell'Italia comunale, era appunto definito *capitaneus, consul et exgravator*<sup>63</sup>.

Dal momento che si tratta di una serie pervenutaci per tradizione indiretta, vale la pena soffermarsi brevemente sul prodotto documentario che attualmente la tramanda, vale a dire il già citato *Memoriale*<sup>64</sup>. Questo è stato definito dal Bassetti un «libro compiuto e ‘testuale’» dove «tutto (...) appare disposto per neutralizzare la modesta carica documentaria del suo contenuto»<sup>65</sup>: dai margini spaziosi alla scrittura gotica, dalla decorazione delle lettere iniziali alle rubriche in inchiostro rosso che introducono ogni documento identificandone brevemente il contenuto giuridico. Inoltre il *Memoriale*, pur mantenendo questi caratteri per tutti i fascicoli di cui è composto e pur essendo interamente di mano dello stesso notaio, *Symon de Rainis*<sup>66</sup>, è certamente il frutto di tre diverse fasi di redazione: 1) nel 1274, durante la podestaria del *dominus Iaconus de filiis Iaconi de Perusio* e dietro suo esplicito mandato<sup>67</sup>, venne iniziata la redazione del *Memoriale* e vennero trascritti atti comunali di una qualche importanza risalenti fino al 1274; 2) nel 1277, durante la podestaria di Guido da Fogliano, il *Memoriale* venne, per così dire, aggiornato e vi furono copiati documenti di contenuto giuridico affine e tutti risalenti al 1277; 3) nel 1279, durante la podestaria di Orso Orsini, lo stesso notaio

---

<sup>62</sup> ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 2 (*Memoriale*), cc. 66v-78r (docc. nn. 131-140 per cui cfr. BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, p. 56). Bisogna però tener presente che Bassetti fa riferimento alla cartulazione a matita apposta nell'angolo inferiore destro in tempi recenti. Il *Memoriale*, però, presenta anche una cartulazione molto più antica, risalente al secolo XIV (cfr. BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, p. 49), che dà modo di rilevare le carte cadute nel corso dei secoli precedenti e quindi individuare documenti ormai deperditi. Bassetti infatti segnala solo dieci documenti alle cc. 66v-78r, numerate LXVIIIv-LXXXIIr, ma bisogna tener presente che tra c. 76, numerata LXXVIII, e c. 77, numerata LXXXI, manca la carta numerata LXXX. Alle cc. LXXXr-LXXXIr era certamente stato trascritto un undicesimo documento che apparteneva alla serie della quale si sta parlando e del quale resta solo la parte conclusiva, trascritta a c. 77r, prima dell'inizio del doc. n. 140.

<sup>63</sup> Cfr. SESTAN, *Il comune di Spoleto*, p. 109.

<sup>64</sup> Le informazioni che seguono derivano in parte da un esame di prima mano del cartulario del comune di Spoleto noto come *Memoriale* e in parte da quanto acutamente osservato da BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, pp. 40-56 (si rimanda alle pp. 49-50 per una descrizione codicologica del codice documentario in questione e alle pp. 50-56 per l'elenco dei documenti ivi tràditi e delle rubriche che li identificano).

<sup>65</sup> Si cita da BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, p. 45.

<sup>66</sup> Per l'attività del quale si veda BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, pp. 41-43.

<sup>67</sup> Per questo personaggio, che può considerarsi l'ideatore e il promotore della redazione di questo cartulario comunale dalle forme particolarmente solenni, si rimanda a BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, pp. 43-45.

Simone si comportò in maniera analoga e trascrisse un certo numero di atti attinenti ad un medesimo affare svoltosi nel 1279<sup>68</sup>.

A tutto ciò si può aggiungere che le tre diverse fasi di redazione in cui si articolò il lavoro del notaio Simone lungo gran parte dell'ottavo decennio del secolo si distinguono l'una dall'altra non soltanto per gli estremi cronologici dei documenti trascritti, ma anche per alcuni cambiamenti nella prassi autenticativa delle copie. Con il proseguire della trascrizione, infatti, le formule di autenticazione del notaio *Symon de Rainis* tendono a rarefarsi e semplificarsi. Nel 1274 il notaio Simone scelse di sottoscrivere al *verso* dell'ultima carta di ogni fascicolo, autenticando in tal modo tutti i documenti ivi contenuti, e di esplicitare chiaramente il mandato di redazione impartitogli dal podestà *Iaconus*<sup>69</sup>. Nel 1277 lo stesso notaio cominciò in modo differente il secondo nucleo di documenti trascritti all'interno del *Memoriale* e inizialmente scelse di autenticare uno per uno i primi tre atti ivi contenuti, impiegando però una formula molto più sintetica di quella adottata nel 1274, senza specificare quale magistrato comunale fosse il mandante della redazione<sup>70</sup>. Poco dopo, però, Simone abbandonò anche questa prassi autenticativa e tutti gli altri documenti che trascrisse nel *Memoriale* nel 1277 e nel 1279 sono privi di autentiche. Col procedere della redazione, dunque, si passò da autentiche dettagliate (comprehensive dell'indicazione del mandato di redazione impartito dal podestà *Iaconus*) e regolari (posizionate sempre in fine di fascicolo), a formule di autenticazione sporadiche e

---

<sup>68</sup> BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, pp. 46-48.

<sup>69</sup> Dei cinque fascicoli che furono l'esito della prima fase di redazione del *Memoriale* solo i primi quattro presentano in fine l'autentica del notaio Simone a convalida dell'operazione di trascrizione di tutti gli *instrumenta* traditi da ogni fascicolo. Il quinto però è quasi certamente mutilo della parte finale e quindi privo della carta che un tempo di certo recava un'analoga formula di autenticazione (BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, p. 40). A c. 8v, al di sotto dello specchio rigato dell'ultima carta del primo fascicolo, si legge: «(ST) Ego Symon de Rainis notarius camere Spoleti omnia instrumenta dicti quaterni <manu> mea propria scripsi mea bona conscientia mandato domini Iaconi de filiis Iaconi de Perusio potestatis Spoleti et nichil addidi, diminui vel mutavi quod sensum mutet vel intellectum nisi secundum quod reperi in dictis instrumentis ut supra legitur et atestatus fui et meum nomen et signum apposui ad huius rei testificationem». A c. 13v, in fine del secondo fascicolo, il notaio Simone redasse invece due autentiche: la prima è inquadrata all'interno dello specchio rigato della carta e fu redatta subito al di sotto dell'ultimo documento copiato all'interno di questo fascicolo («(ST) EGO Symon de Rainis Parmensis imperiali auctoritate notarius, omnes cartas huius quaterni ibidem scripsi et exemplavi et mea conscientia nichil addidi, diminui vel mutavi quod sensum mutet vel intellectum nisi ut in cartis continetur»); la seconda, invece, fu certamente scritta in un secondo momento ed è in tutto e per tutto analoga a quella che si legge in chiusura del primo fascicolo se non per il fatto che qui il notaio Simone non reputò opportuno ripetere il proprio *signum*. Alle cc. 21v e 29v, in chiusura rispettivamente del terzo e quarto fascicolo, trovano posto, al di sotto dello specchio rigato, due autentiche simili alla seconda formula di autenticazione ospitata da c. 16v, che quindi sono entrambe dotate del riferimento al mandato redazionale imposto dal podestà *Iaconus* ma prive del *signum tabellionis* del notaio Simone. Come si può agevolmente notare dalle informazioni riportate anche nell'ambito di una medesima fase redazionale il notaio Simone operò in momenti e soprattutto in modi diversi nell'autenticare i documenti copiati all'interno del *Memoriale*.

<sup>70</sup> A c. 40v e a c. 41r, dove si leggono due autentiche in chiusura di due diversi documenti, il notaio Simone si sottoscrisse tre volte in tal modo, omettendo il proprio *signum*: «EGO Symon de Rainis notarius camere comunis Spoleti predictum instrumentum prout inveni fideliter exemplavi».

sintetiche (prive di qualsiasi accenno al mandato redazionale e anche del *signum tabellionis*), infine a una totale assenza di riferimenti al procedimento di convalida delle copie. Forse il notaio Simone aveva previsto di revisionare l'intero codice documentario, solo dopo aver terminato la scrittura di tutti i documenti, e quindi di aggiungere una o più autentiche in chiusura del cartulario o di ognuno dei fascicoli redatti nelle ultime due fasi di redazione, ma era poi stato interrotto prima di portare a compimento i suoi propositi.

Il terzo nucleo del *Memoriale*, quello risalente al 1279, è quasi interamente occupato dalla serie di atti che qui interessa <sup>71</sup> e che è stata tramandata esclusivamente da questo cartulario in forma di copia. Si tratta, come accennato in precedenza, di documenti in tutto e per tutto analoghi sotto molteplici aspetti sia per quel che concerne il contenuto storico-giuridico sia in relazione agli elementi formulari. Dieci di questi, compreso quello parzialmente deperdito, sono *instrumenta venditionis* di *casalina circa plateam fori pro augmentatione dicte platee*, fatti da alcuni cittadini spoletini il 17 aprile 1279 al sindaco del comune *Iacobus Clançani*. L'undicesimo, invece, è l'*instrumentum sindicatus* con cui il comune di Spoleto nel marzo 1279 incaricò il detto Giacomo di effettuare le compravendite di beni immobili situati nei pressi della *platea fori* per permetterne un adeguato ampliamento <sup>72</sup>. Nel caso dei dieci documenti di compravendite gli antigrafì impiegati dal notaio Simone *de Rainis* nella redazione del *Memoriale* erano probabilmente originali ed erano stati redatti dal notaio perugino *Petrus Caneti* a quel tempo *notarius comunis Spoleti ad offitium capitantie, consulatus et exgravatoris deputatus*, mentre quello dell'atto di sindacato fu certamente una copia autentica che era stata esemplata dallo stesso Pietro, sulla base di un originale redatto da Francesco *condam Bencivene*.

Si riporta di seguito un estratto del documento di *sindicaria* del marzo 1279:

«IN nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo LXXVIII, indictione septima, tempore domini Nicholay pape tercii, die decimo marcii. Hoc actum fuit in pallatio comunis Spoleti, presentibus Iacobuto Semivivi trombatore, Monpirito Francisconi et Paulito domini Iohannis Alberti testibus.

Dominus Henricus vicarius comunis Spoleti <sup>73</sup> et dominus Fumasius domini Benvenuti de Perusio capitaneus civitatis eiusdem una cum consilio speciali et generali et ipsum consilium totum nomine et vice ipsorum et dicti comunis fecerunt (...) Iacobum Clançani

---

<sup>71</sup> Questo terzo nucleo è costituito da 13 atti (cc. 65v-78r; docc. nn. 128-140 per cui cfr. BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, p. 56), dieci dei quali sono definibili 'documenti di Popolo' (cc. 66v-78r; docc. nn. 131-140 per cui cfr. BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, p. 56). A questi dieci se ne deve però aggiungere un undicesimo (cfr. *supra* nota 61).

<sup>72</sup> Alle cc. 72v-73r. Cfr. SANZI, *Storia del comune di Spoleto*, pp. 168-169.

<sup>73</sup> Si tratta certamente di un vicario del podestà Orso Orsini (cfr. c. 73r).

presentem et suscipientem eorum et dicti comunis legitimum syndicum (...) ad recipiendum et emendum omnia et singula iura et plateas et casalina, que homines omnes et singuli habentes domos circa plateam fori habent (...).

Ego Franciscus condam Bencivene imperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui et de mandato et auctoritate dicti consilii scripsi et publicavi.

Et ego Petrucius Caneti imperiali auctoritate notarius de Perusio et nunc comunis Spoleti ad offitium capitantie, consulatus et exgravatoris deputatus cum domino Fumaxio domini Benevenuti de Perusio capitaneo, consule et exgravatore supradicti comunis predicta omnia de libro comunis Spoleti scripta manu Francischi notarii scripsi et retraxi et meum signum apposui, nichil addens vel minuens de substantia nisi forte punctum vel copulam et signum notarii, quod facere dubitavi, cum auctoritate et decreto domini Fumasii domini Benvenuti de Perusio capitanei, consulis et exgravatoris supradicto iudice, presentibus Paganitto Bonaionte et Guidone Certisompni not(ario) de Perusio testibus rogatis et vocatis».

Si riporta di seguito l'estratto di uno degli *instrumenta venditionis* del 17 aprile 1279

74.

«IN nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo nono, indictione VII, tempore domini Nicholay pape tercii, die XVII mensis aprilis intrante. Hoc actum fuit in civitate Spoleti, in pallatio comunis ipsius civitatis, inferius in corticella ipsius pallatii, presente nobili et sapienti viro domino Toscano domini Thome de Sutrio, vicario civitatis eiusdem per magnificum et egregium virum dominum Ursum de filiis (*cosi*) potestatem civitatis predictae et domino Fumatio domini Benevenuti de Perusio capitaneo, consule et exgravatore comunis predicti, domino Brardo Çaronis iudice, domino Albrigeto iudice de Spoletto, Phylippo Berardi de vaita Salamonesca, Tomasecto Pauluçi de eadem vaita, Iohanne Tadei notario de vaita Domi, Rubeo Pauli Odonis de vaita Pretenga et Petrutio Phylippi de vaita Sancti Andree testibus rogatis.

Massiolus Lambertoni de Spoletto de vaita Froxanti pro se et fratribus habentibus ius in re vendita (...) vendidit et tradidit atque transactavit Iacobo de Clançano sindaco comunis Spoleti, recipienti et stipulanti nomine et vice dicti comunis et pro ipso comuni, ut patet de sindicatu manu Francischi Bencivene notario de Perusio, totam plateam, casalenum sive solum quod est et quam habet in civitate Spoleti in vaita Froxanti ante quandam suam domum ex parte anteriori versus plateam fori (...) pro pretio et solutione quadragintarum librarum bonorum denariorum cortonensium minorum usualium (...).

Et ego Petrucius Caneti de Perusio auctoritate imperiali notarius et nunc notarius comunis Spoleti ad offitium capitantie, consulatus et exgravatorie (*cosi*) deputatus cum domino Fumatio domini Benevenuti de Perusio capitaneo, consule et exgravatore dicti comunis predictis omnibus interfui et, ut supra legitur, scripsi et publicavi».

---

<sup>74</sup> Si trascrive dal doc. n. 138 alle cc. 74v-75v.

Tutti i documenti in questione, sia quelli del 17 aprile 1279 del notaio Pietro - tutti perciò dotati di un simile *actum* - che l'unico del mese di marzo del notaio Francesco, presentano una stessa peculiarità: l'*actum* è inserito nel protocollo, subito dopo la *datatio*, invece che nell'escatocollo, diversamente dunque da quanto ci saremmo aspettati in negozi di compravendita che coinvolgevano *speciales persone* e che dunque gravitavano certamente nell'orbita della documentazione privata. Inoltre il testo di tutti gli *instrumenta venditionis* è particolarmente dettagliato e spesso corredato, oltre che degli *essentialia negotii*, di numerose formule di *defensio* piuttosto particolareggiate, con cui i diversi venditori si impegnavano a rispettare tutte le clausole della compravendita<sup>75</sup>. Il carattere fortemente ripetitivo di questa serie di atti non è forse da sottovalutare, dal momento che risulta essere certamente voluto dal notaio Pietro, che avrebbe anche potuto redigere questa sequenza di documenti, in tutto e per tutto analoghi, sotto forma di *liber instrumentorum* e quindi ricorrendo a formule ceterate. Il fine era forse quello di rimarcare, tramite appunto simili *promissiones* reiterate in più punti di diversi testi documentari quasi identici gli uni agli altri, il fatto che gli *emptores* si fossero volontariamente impegnati ad osservare tutti i punti di quello che era in realtà un esproprio di alcuni dei loro beni immobili.

Come si è accennato poco sopra, tutti gli *instrumenta venditionis* del 17 aprile 1279 presentano un *actum* analogo, proprio perché furono redatti in blocco dallo stesso notaio Pietro, nel medesimo luogo e alla presenza degli stessi *testes*, *actum* che si caratterizza inoltre per forme piuttosto solenni. La data topica, infatti, è molto particolareggiata e addirittura costituita da tre elementi che si precisano ulteriormente a vicenda, tanto che alla città di Spoleto si affianca il palazzo del Comune della medesima *civitas* e poi la *corticella* del *palatium* stesso. L'elenco dei testimoni è piuttosto nutrito e si apre con il

---

<sup>75</sup> Nel sopracitato documento, ad esempio, viene anche riportato il testo di una delibera consiliare con cui al venditore del *casalenum* era stato consentito di mantenere *bancas et proferla* nella *platea publica* che doveva essere ampliata tramite questi acquisti immobiliari: «Et promisit defendere de concludio, evictione et falsificatione et supradictam rem venditam auctoricare ab omni honore et persona, hac condicione adiecta et apposita per pactum in supradicta venditione, quod liceat ipsi Masiolo et suis heredibus et cui concesserit habere et habere posse bancas ante dictam domum (...) et proferla, prout provisum et deliberatum est per illos qui potuerunt providere et deliberare, videlicet per consilium maius et consilium p(o)p(ul)i, per fratrem Iohannem inquisitorem, dominum Thoscanum vicarium, dominum Fumatium domini Benevenuti de Perusio capitaneum, consulem et exgravatores et alios sapientes per eosdem fratrem, vicarium et capitaneum supradictos ellectos. Que deliberatio talis est, videlicet: quod sit licitum predicto Massiolo et fratribus et eorum heredibus et cui concesserit habere et habere posse bancas ante dictam domum duos pedes et dimidium ad pedem pertice inter bancam et sedile bance et paulum amplum quinque pedibus ad pedem pertice, cum altitudine viginti pedum ad minus ad pedem pertice; et quod casalenum sive platea vendita semper remaneat pro platea publica, que non possit tolli nec removeri per aliquam reformationem alicuius consilii sive statuti, nisi fieret generalis remotio columpnatum et papaulorum (*cosi*) per totam civitatem Spoleti pro utilitate dicti comunis».

nome del vicario del podestà romano Orso Orsini, preceduto da solenni epiteti così come si addiceva a un delegato di un *egregius vir* quale era certamente un membro della ben nota famiglia baronale *de filiis Ursi*. Al nome del *vicarius comunis* è poi associato, in toni più dimessi, quello del *capitaneus, consul et exgravator* del Comune, con cui certamente il vicario condivideva il governo cittadino. Seguono poi i nomi di due giudici e di cinque cittadini di Spoleto, per ognuno dei quali è indicata la *vaita* di residenza <sup>76</sup>.

L'atto di *sindicaria* del marzo 1279, come si è detto in precedenza, è l'unico della serie in questione a caratterizzarsi per una tradizione più complessa e questo permette dunque di ricavare qualche informazione aggiuntiva sull'antigrafo impiegato dal notaio Pietro. Dalla dettagliata autentica di quest'ultimo, sopra riportata, si ricava che il documento di sindacato in oggetto, scritto dal notaio Francesco, era tramandato, presumibilmente in originale, da un *liber comunis Spoleti*. Inoltre lo stesso Pietro preferì alla tradizionale formula *hoc exemplum cuiusdam instrumenti .. scripsi et exemplavi* una differente, dove dichiarò di aver tratto (*scripsi et retraxi*) il testo del documento appena trascritto (*predicta omnia*) da un *liber comunis Spoleti*, dove l'atto era stato redatto dal notaio Francesco (*scripta manu Francischi notarii*). Ciò lascia dunque intendere che il *liber comunis Spoleti* impiegato come *exemplar* dal notaio Pietro non fosse interamente di mano del notaio Francesco, ma che si componesse di documenti trascritti da diversi notai.

Inoltre lo stesso Pietro, al momento di menzionare questo stesso atto di sindacato in tutti gli *instrumenta venditionis* da lui redatti al fine legittimare l'azione del sindaco come procuratore del Comune, indicò la provenienza geografica di Francesco, che era dunque originario della città di Perugia (*ut patet de sindicatu manu Francischi Bencivene notarii de Perusio*). La schiera dei perugini coinvolti esplicitamente nella redazione della serie di atti in questione si infoltisce dunque ulteriormente e, forse, non a caso. Accanto a un *capitaneus, consul et exgravator* perugino e a un notaio esplicitamente deputato al suo *officium*, altrettanto perugino e certamente parte della *familia* del capitano Fumasio, si aggiungono almeno altri due *notarii de Perusio*: Francesco, redattore dell'atto di sindacato del marzo 1279, e Guido *Certisompni*, testimone all'autenticazione della copia

---

<sup>76</sup> Da quanto riportato da SANSI, *Storia del comune di Spoleto*, pp. 146-147 in relazione alle modalità di elezione dei membri del consiglio speciale così come sono attestate dagli Statuti del 1296, la *vaita* sembra essere una circoscrizione rionale della città spoletina. I 24 consiglieri del *consilium speciale* erano infatti eletti nel numero di due per ogni *vaita* ed erano perciò detti *vaitensi*. Suggestiva è dunque l'ipotesi che i *testes* di questa serie di atti fossero alcuni dei membri del consiglio speciale del Comune, che dopo una seduta consigliare, avvenuta come di consueto nel palazzo comunale e dopo aver approvato la delibera relativa all'ampliamento della *platea fori*, fossero rimasti *in corticella ipsius pallatii* a presenziare alle compravendite che avrebbero consentito i menzionati lavori urbanistici.

dell'atto di sindacato di Francesco redatta da Pietro <sup>77</sup>. La comune provenienza e soprattutto la partecipazione ad un affare comunale espressamente seguito dal *capitaneus, consul et exgravator* lasciano dunque ipotizzare un'appartenenza di tutti questi personaggi all'*entourage* del capitano perugino.

Purtroppo, invece, il notaio Simone, che intorno al 1279 copiò questa serie di atti del *Memoriale*, non autenticò nessuna delle copie che costituiscono il terzo e ultimo nucleo di questo cartulario e di conseguenza non disponiamo di alcuna informazione attendibile sulla conformazione materiale che avevano gli antighi di questi *exempla*. È impossibile dunque stabilire con certezza se il *notarius ad officium capitantie, consulatus et exgravatoris deputatus*, redattore di questa particolare sequenza di scritture elementari, avesse operato su diverse pergamene sciolte oppure avesse trascritto i dieci originali e l'unica copia autentica direttamente su di un fascicolo appositamente predisposto per ospitarli. Il fatto però che il notaio Simone abbia copiato in blocco gli undici documenti, utilizzando una sequenza di carte contigue del *Memoriale*, potrebbe però significare che gli *exemplaria* fossero, se non vincolati all'interno di un medesimo prodotto documentario in forma di libro, perlomeno conservati in maniera unitaria all'interno dell'Archivio del Comune <sup>78</sup>.

Gli elementi interni che accomunano tutti questi atti tanto da renderli senza ombra di dubbio una serie di scritture elementari perfettamente omogenee sono dunque molteplici: 1) un medesimo contenuto giuridico, che era relativo all'acquisizione da parte del Comune di un discreto numero di *casalena* al fine di promuovere una completa ristrutturazione della *platea fori*, ossia presumibilmente una piazza pubblica adibita a mercato; 2) un'analogia *datatio* cronica e topica; 3) un simile *actum*, caratterizzato dagli stessi *testes*, disposti peraltro sempre secondo un medesimo ordine gerarchico-istituzionale; 3) una comune redazione da parte del *notarius* Pietro, *ad officium capitantie, consulatus et exgravatoris deputatus*.

I fattori discriminanti che rendono questa perduta serie di atti un prodotto documentario certamente promosso sotto la diretta supervisione del *capitaneus, consul et exgravator comunis Spoleti* sono sia la redazione da parte del notaio Pietro direttamente

---

<sup>77</sup> Non si può escludere che anche *Paganittus Bonaionte*, che compare come *testes* all'autenticazione di detta copia accanto a Guido, fosse un notaio perugino. La qualifica di *notarius de Perusio*, infatti, certamente associata al detto Guido, nell'esemplare perventoci è abbreviata per troncamento e potrebbe dunque celare una flessione plurale del termine notaio.

<sup>78</sup> Cfr. ROVERE, I «*libri iurium*», p. 169 dove si legge: «Alcuni *libri iurium* sembrano essere il risultato di una semplice operazione di 'travaso' nel volume della documentazione in pergamena conservata nell'archivio (...) e la stessa organizzazione del materiale (...) riflette probabilmente l'ordinamento dell'archivio stesso»

sottoposto a questo particolare *offitium* sia la presenza legittimante del rappresentante popolare nella sottoscrizione notarile degli *instrumenta venditionis* originali e nella formula di autenticazione della copia dell'*instrumentum sindicatus*. Il *capitaneus, consul et exgravator* Fumasio, quindi, nel 1279 non soltanto impartì al proprio notaio un mandato per la stesura di una particolare copia autentica - di un atto che, evidentemente, si era reputato necessario allegare alla serie che si andava costituendo - ma soprattutto sembra aver presenziato alla redazione *in mundum* di tutti gli originali in questione (*ego .. notarius .. cum .. domino capitaneo, consule et exgravatore predictis omnibus interfui et .. scripsi*).

Si deve inoltre sottolineare che questa serie costituisce certamente un *unicum* nel contesto documentario dei comuni umbri, nel quale, infatti, le scritture elementari espressamente commissionate e raccolte da un magistrato popolare si conservano per lo più in forma di copia autentica <sup>79</sup>. Le poche serie documentarie 'di Popolo' contraddistinte da una trasmissione originale si caratterizzano come tali solo per la redazione da parte di un *notarius capitanei* o di un notaio afferente a un simile *officium* <sup>80</sup> e sono quindi prive sia di una diretta partecipazione del rappresentante del Popolo alla scritturazione dei documenti accanto al proprio notaio sia di un'esplicita menzione del *capitaneus populi* all'interno della sottoscrizione notarile. Quest'ultimo, infatti, era certamente l'unico 'luogo' del documento riservato esclusivamente al notaio redattore dell'atto, dove si manifestava pienamente la sua *publica fides* e dove molto di rado si insinuavano le magistrature comunali. Tutt'al più il notaio, al momento di sottoscrivere e quindi di palesarsi come autore materiale dell'atto e scrivente in grado di validarne da un punto di vista giuridico-legale il contenuto, poteva fugacemente ricordare, come fece ad esempio il notaio Francesco nell'atto di sindacato del marzo 1279, gli organi istituzionali del Comune che, in quanto autori giuridici del negozio oggetto del documento, gli avevano fatto formale richiesta di scritturazione <sup>81</sup>.

Nel 1279, in sintesi, durante la podestaria di un nobile romano, Orso Orsini, che governava per mezzo di un vicario, e la capitania di un perugino, Fumasio di Benvenuto, il comune di Spoleto predispose un'importante opera di ristrutturazione urbanistica, che prevedeva l'ampliamento della *platea fori*. Di certo, anche se non sono pervenute *reformationes* spoletine al riguardo, le modalità di attuazione di tali lavori erano state discusse ed approvate dagli organi consiliari comunali, come si evince chiaramente

---

<sup>79</sup> Cfr. § Orvieto anni Sessanta e Gubbio anni Novanta.

<sup>80</sup> Cfr. Appendice II.

<sup>81</sup> Cfr. *supra* la parte introduttiva al cap. 2.



dall'atto di sindacato, con cui il *vicarius comunis*, il *capitaneus*, *consul et exgravator* e il *consilium speciale et generale* incaricarono *Iacobus Clanani* di acquistare i *casalena* situati *circa plateam fori*. Da una clausola contenuta in tutti gli *instrumenta venditionis*, a cui l'*instrumentum sindicatus* accenna solo brevemente, si desume anche che il *consilium maius* e il *consilium populi*, in associazione con l'inquisitore apostolico Giovanni <sup>82</sup>, con il vicario del podestà e il capitano Fumasio, nonché con un imprecisato numero di *sapientes* appositamente eletti per valutare la situazione, avevano deliberato di dare agli *emptores*, vale a dire ai cittadini costretti a vendere i propri *caselena*, la possibilità di avere *bance*, *coopertoria et proferla* nella *platea publica* e quindi, implicitamente, di continuare ad esercitare in quel luogo la professione di venditori, nonostante non fossero più proprietari del *solum* antistante le proprie case.

Il capitano Fumasio ricoprì dunque, in questa vicenda, un duplice ruolo: 1) accanto al vicario del podestà seguì sia le fasi, per così dire, deliberative della questione in qualità di magistrato di vertice del Comune sia le azioni giuridiche di compravendita in veste di *testis* particolarmente autorevole; 2) con l'ausilio del notaio deputato al suo *offitium*, e forse anche di altri *notarii* della sua *familia*, promosse la redazione di un *corpus* documentario che raccogliesse tutti gli atti relativi a questo tema. È possibile dunque che proprio il rappresentante del Popolo fosse il vero promotore e del progetto di ristrutturazione urbanistica e delle garanzie accordate agli espropriati - ai quali, lo si ricorda, era stato assicurato *quod casalenum sive platea vendita semper remaneant pro platea publica, que non possit tolli nec removeri per aliquam reformationem alicuius consilii sive statuti* - al fine di far rispettare i diritti dei privati cittadini e in particolare di quelli esercitanti una qualche attività professionale, in ossequio ad una condotta politica tipicamente popolare.

Da non sottovalutare, infine, è la sostanziale contemporaneità tra la redazione di questo gruppo di documenti di Popolo e quella del terzo nucleo del *Memoriale* ad opera del notaio Simone, che di certo copiò questa stessa serie a brevissima distanza di tempo dalla sua compilazione originale all'interno di quello che, tra tutti i cartulari del Comune, è certamente quello più solenne e sfarzoso, nonostante raccogliesse documentazione piuttosto recente e non quegli atti che nel XII secolo avevano fondato l'autonomia del Comune e la sua giurisdizione sul contado. La produzione di un cartulario di tal fatta, che

---

<sup>82</sup> Potrebbe trattarsi di frate Giovanni Angelario, inquisitore apostolico inviato a Spoleto da Gregorio IX nell'ottavo decennio del secolo. Il suo diretto coinvolgimento in tale questione potrebbe derivare dal fatto che questo stesso frate, pochi anni prima, aveva operato, a danno di alcuni cittadini condannati come eretici, alcune confische e distruzioni di beni immobili situati proprio nelle vicinanze della piazza del mercato (SANSI, *Storia del comune di Spoleto*, pp. 109-110).

presenta i caratteri codicologici tipici di un codice letterario, è stata dunque associata da Bassetti alla carica podestarile e, quindi, all'iniziativa di diversi podestà, nonostante all'interno del *Memoriale* il notaio *Simon de Rainis* ricordi esplicitamente come mandante della redazione del primo nucleo del *liber* solo il podestà Iaconello in carica nel 1274. Presumibilmente quindi la terza fase redazionale di questo cartulario, ascrivibile al 1279, fu promossa dal podestà Orso Orsini<sup>83</sup>, il cui vicario si è visto comparire accanto al capitano Fumasio nel promuovere l'ampliamento della *platea fori* e sempre in posizione di netta preminenza rispetto al rappresentante popolare. Il fatto che Simone, *notarius camere comunis Spoleti*, avesse duplicato all'interno del *Memoriale* - il cartulario di rappresentanza del comune di Spoleto integrato nel 1279 su istanza del podestà Orso Orsini o del suo vicario - la serie di atti in questione fatti redigere poco prima dal capitano Fumasio con forme peculiari e in ottemperanza agli obiettivi politici del Popolo, sembra dunque assumere una valenza particolare ed esprimere l'intento della carica podestarile di supervisionare e ricondurre nella sfera delle competenze comunali un'attività documentaria autonomamente promossa dal capitano.

## ***Gubbio anni Novanta***

### ***Una serie di copie autentiche redatte de mandato prioris artium et populi nel 1298***

Presso la Sezione di Archivio di Stato di Gubbio si conservano, all'interno di due diversi Fondi, vale a dire il Diplomatico del Comune di Gubbio e il Fondo Armani<sup>84</sup>, nove pergamene sciolte, che certamente furono redatte per impulso di un medesimo rappresentante del Popolo, il *prior artium et populi*<sup>85</sup>, e per scopi pertinenti allo svolgimento di mansioni legate al suo *officium*.

Queste nove pergamene tramandano un nutrito gruppo di documenti, tutti traditi in forma di copie autentiche esplicitamente commissionate nel 1298 da *dominus Bindus de Sancto Miniato prior artium et populi*. Quasi tutti gli atti ivi copiati furono tratti da registri di riformanze risalenti a diversi anni del Duecento, dove erano state registrate le verbalizzazioni delle sedute del *consilium generale e/o speciale* e, a volte, anche *scripture* di natura diversa, che documentavano però azioni giuridico-amministrative direttamente conseguenti l'attività deliberativa consiliare e che quindi costituivano una sorta di

---

<sup>83</sup> BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, p. 48.

<sup>84</sup> ASG, FA, B. 2, Mazz. 15, perg. 3; B. 2, Mazz. 16, perg. 4; B. 4, Mazz. 23, perg. 6; B. 4, Mazz. 25, perg. 9. ASG, CG, Diplomatico, B. 6, pergg. 6, 7; B. 7, perg. 10; B. 8, perg. 9; B. 15, perg. 3. Questi atti, tutti inediti, sono parzialmente registati dal Cenci, che si occupò esclusivamente delle pergamene conservate nel Fondo Armani (CENCI, *Regesto delle pergamene*, nn. 98, 109, 169, 189).

<sup>85</sup> Per questa figura istituzionale v. *supra* il cap. 1.3, § Gubbio: il decennio del *prior artium* forestiero.

corollario dei verbali dei consigli comunali. Nella maggior parte dei casi i diversi notai redattori delle copie operarono simili scelte redazionali: 1) trascrissero più atti all'interno di una medesima pergamena, sia che fossero tratti da un medesimo registro sia invece che fossero esemplati da diversi *libri comunis*; 2) autenticarono globalmente i diversi documenti trascritti con un'unica formula di autenticazione posta in calce alla membrana; 3) individuarono ogni registro impiegato come antigrafo con un proemio, dove riportarono alcune informazioni certamente desunte dall'intestazione del *liber*, vale a dire il nome del notaio redattore e l'anno di redazione, spesso accompagnati dal riferimento al nome del podestà in carica; 4) distinsero ogni singolo atto tramite il giorno del mese in cui aveva avuto luogo l'azione giuridico-amministrativa documentata, di certo rispettando l'articolazione interna dell'*exemplar*/registro.

In sintesi si può dire che alla redazione di queste nove pergamene lavorarono nel 1298 ben cinque diversi notai e che all'interno di questa serie si distinguono undici formule di autenticazione (in una pergamena particolarmente lunga lo stesso notaio si autenticò tre volte) e quattordici proemi (in due casi una stessa pergamena fu impiegata per ospitare documenti tratti rispettivamente da due e tre registri diversi). I *libri comunis* impiegati come antigrافي nel 1298 furono dodici (quello del 1292 fu però usato due volte come *exemplar* per la redazione di due diverse pergamene) ed erano stati redatti da altrettanti notai. Due risalgono al 1255, sotto il regime di uno stesso podestà, il fiorentino Ademario Gianfigliuzzi, e altri tre al 1263, durante la podestaria di tre diversi podestà, Oddo *de Fibino*, Federico di Andrea, entrambi eugubini, e l'emiliano Carsedonio *de Luvixinis*. Gli altri sette furono redatti negli anni 1256, 1260, 1266, 1287, 1288, 1291 e 1292. In totale gli atti copiati in questa serie e tratti dai dodici registri sopra nominati sono ventitré.

Per fare un po' di chiarezza è dunque opportuno riportare di seguito le informazioni essenziali di ognuna delle nove pergamene, ordinate secondo la posizione che attualmente occupano all'interno del Fondo Armanni e del Diplomatico comunale:

1) ASG, FA, B. 2, Mazz. 15, perg. 3. La prima pergamena è così introdotta: «In nomine Christi amen. Hoc est copia cuiusdam scripture reperte in libro comunis script<or> manu Uguitionis notarii domini Saxonis olim potestatis Eugubii, sub annis Domini M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup> sexagesimo, tempore domini Aleçandri pape, indictione tercia». L'antigrafo impiegato per la redazione di questa pergamena fu dunque un registro delle riformanze del 1260, compilato durante la podestaria di Sassone di Raniero, presumibilmente eugubino, da Uguccone, notaio del podestà. I documenti copiati da questo registro sono cinque: 1) il giuramento prestato al podestà dal *capitaneus castri Leççe* e dai suoi fideiussori il 6 gennaio; 2) l'assegnazione di un certo numero di *pedites* per la custodia del detto castello,

risalente al 31 gennaio; 3) il giuramento prestato dal custode del *castrum Metole* e dai suoi fideiussori il 9 aprile; 4) la *reformatio* del *consilium speciale et generale* sull'elezione del *capitaneus* del *castrum Metole* del 7 aprile; 5) la *reformatio* del *consilium speciale et generale* sul salario da corrispondere al *capitaneus* del *castrum Metole* del 9 giugno. In calce la pergamena è così autenticata: «(ST) Et ego Ubaldus domini Ghirardi imperiali auctoritate notarius er iudex ordinarius his omnibus exemplavi prout in originali inveni nil addens vel minuens propter quod sententia mutaretur et preter signum dicti notarii et de mandato domini Bindi prioris publicavi et meum signum apposui, ascultavi una cum Pucolo Volfoli et Mercatutio Bencieven[n]e not(ariis)».

2) ASG, FA, B. 2, Mazz. 16, perg. 4. La seconda pergamena è così introdotta: «(SC) In nomine Christi amen. Reperitur in quodam libro scripto manu Deotacurre Iacobi notarii scriptura infrascripta, facta tempore potestarie nobilis viri domini Oddonis de Fibino olim potestatis Eugubii, sub anno dominice nativitatis M<sup>o</sup>CCLXIII<sup>o</sup>, tempore domini Urbani pape, indictione VI<sup>a</sup>, tenor cuius talis est». L'antigrafo impiegato per la redazione di questa pergamena fu dunque un registro delle riformanze del 1263, compilato dal notaio Deotacurra durante la podestaria di Oddo *de Fibino*, presumibilmente proveniente dal contado eugubino. I documenti copiati da questo registro sono quattro: 1) la *reformatio* del *consilium speciale* sulla custodia del *castrum Montis Vecchi*, del *palatium Lecçe*, del *castrum Metule* del 15 gennaio; 2) la *reformatio* del *consilium speciale* sulla custodia del *castrum Metule* del 29 gennaio; 3) la *reformatio* del *consilium generale et speciale* sulla custodia del *castrum Metule* e del *palacium Leccie* dell'8 marzo; 4) la *reformatio* del *consilium generale et speciale* sulla custodia del *castrum Metule* del 21 marzo <sup>86</sup>. In calce la pergamena è così autenticata: «Et ego Angelus Mafei inperiali auctoritate notarius prout inveni in dicto originali ita fideliter scripxi et exemplavi et cum Oddolo Armanni et Angelucio Alevucii not(ario) in palatio populi comunis Eugubii legi et abscultavi et de mandato domini Bindi de Sancto Miniato prioris artium et populi civitatis Eugubii auctenticavi et meum signum apposui, sub anno Domini M<sup>o</sup>CCLXXXVIII<sup>o</sup>, indictione XI<sup>a</sup>, tempore domini Bonifatii pape octavi, die XIII<sup>a</sup> mensis maii (ST)».

3) ASG, FA, B. 2, Mazz. 23, perg. 6. La terza pergamena presenta due proemi, ognuno dei quali si riferisce ad un diverso antigrafo e introduce differenti atti, ed è conclusa da un'unica formula di autenticazione. Nel primo proemio si legge: «In nomine eterni Dei amen. Hoc est exepulum cuiusdam particule cuiusdam stantiamenti dominorum XXIII<sup>or</sup>

---

<sup>86</sup> Le verbalizzazioni delle sedute consigliari ivi copiate, che però non costituiscono la totalità di quelle svoltesi nel 1263 tra i mesi di gennaio e marzo, mostrano una stretta collaborazione tra i due consigli comunali. Il 29 gennaio, infatti, nella riunione dei membri del consiglio speciale, il *dominus Armannus domini Actonis* si propose come custode del *castrum Metule* e il *consilium speciale* rimise la richiesta inoltrata da Armanno al *consilium generale*. L'8 marzo i consigli generale e speciale deliberarono, al riguardo, *quod custodia castri Metule et palatii Lecçe fiat in quolibet eorum per unum capitaneum et tres sergentes, pro minori mercede custodire volentibus*. Il 21 marzo, infine, gli stessi consigli lasciarono cadere la richiesta inoltrata in precedenza da Armanno e affidarono la custodia del *castrum Metule* a Raniero di Gianni, che forse si accontentò di un compenso di minore entità.

scripti manu Federigi notarii reformationum comunis Eugubii <sup>87</sup>, sub annis Christi nativitate millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, apostolica sede vacante, indictione quinta, inter alia sic videlicet». L'antigrafo impiegato per la redazione della prima parte di questa pergamena fu dunque un registro delle riformanze del 1292, compilato da Federico, il notaio addetto alle *reformationes*, durante la podestaria di Carlino di Cante di Giovanni di Cante, proveniente da Pistoia. Da questo registro fu copiato un solo documento: la *reformatio* del *consilium generale et speciale super litteris trasmisissis per comune Saxiforati occasione bestiarum et rerum quarundam pro devetu ablatarum Cintio Petri et Bonaore Benvegnuti castellanis eorum* del 30 maggio. Nel secondo proemio si legge: «In nomine Domini amen. Hoc est copia cuiusdam reformationis consilii reperti in libro comunis scripto manu Gualterii notarii reformationum sub anno Dominis millesimo CC octuagesimo optavo, tempore domini Nicholay pape quarti, indictione prima, inter alia sic videlicet». L'antigrafo impiegato per la redazione della seconda parte di questa pergamena fu dunque un registro delle riformanze del 1288, compilato da Gualterio, il notaio addetto alle *reformationes*, durante la podestaria di Giovanni di Accorimbono, proveniente da Tolentino. Da questo registro fu copiato un solo documento: la *reformatio* del *consilium generale et speciale super ambaxatis comunis Saxiforati et comunis castri Pergule*, risalente ad un imprecisato giorno del detto anno. In calce la pergamena è così autenticata: «(ST) Ego Ubaldus domini Ghirardi de Eugubio imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius predicta scriptura exemplavi prout in originali inveni nil addens vel minuens propter quod sententia mutaretur et signum dicti notarii et ipsaque ascultavi una cum Pero Iohannis notario et Petro Mercati et quia concordare inveni publicavi et meum signum apposui et de mandato domini Bindi prioris publicavi».

4) ASG, FA, B. 2, Mazz. 25, perg. 9. La quarta pergamena è così introdotta: «In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Continentur in libro scripto manu Bufarelli notarii, tempore regiminis Frederici domini Andree civis Eugubini Dei gratia potestatis civitatis Eugubii, sub anno Domini millesimo CCLXIII, tempore domini Urbani pape IIII, imperatore vacante, indictione sesta, Eug(ubii), cuius tenor talis est». L'antigrafo impiegato per la redazione di questa pergamena fu dunque un registro delle riformanze del 1263, compilato dal notaio Bufarello durante la podestaria di Federico di Andrea, cittadino eugubino. Anche da questo registro fu copiato un solo documento: la *reformatio* del *consilium generale et speciale* sulla custodia dei *castra Glomisci et Metule* e del *palatium Liccie* del 1° luglio. In calce la pergamena è così autenticata: «Lectum et ascultatum fuit dictum exemplum per me infrascriptum notarium cum Baldello domini Girardi et Mercato Bencievenne not(ario) nichil addens vel minuent preter puntum, licteram seu silabam per errorem et de mandato domini Bindi prioris artium et populi Eugubii sub anno Domini M CCLXXXVIII, indictione XI, tempore domini Bonifatii pape VIII, die XIII mensis madii et in publicam formam redegi. (ST) Et ego Pucolus Nolfoli notarius predicta omnia de mandato dicti domini prioris scripsi et meum signum aposui».

---

<sup>87</sup> Sugli *stantiamenta* emanati dai *domini XXIII<sup>or</sup>* v. *supra* il cap. 1.3, § Gubbio: ancora il *prior artium* forestiero.

5) ASG, CG, B. 6, perg. 6. La quinta pergamena è così introdotta: «In nomine Christi amen. Hoc est exseplum cuiusdam scripture reperte in libro comunis Eugubii et pot(estatis) nobil(is) vir(i) domini Ademari olim potestatis Eugubii (domini - Eugubii *su rasura; il nome del podestà è di incerta lettura*) et script(o) manu domini Errigi notarii dicti domini potestatis, sub anno Domini M<sup>o</sup> ducentesimo quinquagesimo quarto, indictione XIII, tenor cuius talis est». L'antigrafo impiegato per la redazione di questa pergamena fu dunque un *liber* del 1255<sup>88</sup>, compilato dal notaio del podestà, Enrico, durante la podestaria di Ademaro Gianfigliuzzi, cittadino fiorentino. I documenti copiati da questo registro sono tre: 1) il giuramento prestato al podestà dal *capitaneus castris Metule* e dai suoi fideiussori il 2 luglio; 2) il giuramento prestato al podestà dal *capitaneus castris Ligie* e dai suoi fideiussori il 28 luglio; 3) il giuramento prestato al podestà da un altro *capitaneus castris Litie* e dai suoi fideiussori il 31 gennaio precedente. In calce la pergamena è così autenticata: «Et ego Ysus Bernardi imperiali auctoritate notarius predictum exemplum prout in originali inveni ita scriptum et ascultatum una cum Andreutio Martini et cum (*di incerta lettura*) Baldello domini Ghyrardi, de mandato domini Bindi prioris dicti comunis scripsi et assemblavi (*di incerta lettura; forse così per exemplavi*) in palatio populi et meum signum apposui [...] sub anno Domini M<sup>o</sup> CCLXXXVIII, tempore domini Bonifatii pape VIII, indictione undecima, die XIII (*di incerta lettura*) madii (ST)».

6) ASG, CG, B. 6, perg. 7. La sesta pergamena è così introdotta: «(SC) In nomine Christi amen. Reperitur in quodam libro scripto manu Deotaiuti Guidonis Dominici notarii scriptura infrascripta, facta tempore potestarie domini Cecis Ghirardini potestatis Eugubii, sub anno Domini M<sup>o</sup> CCLV[I], indictione XIII, tenor cuius talis est». L'antigrafo impiegato per la redazione di questa pergamena fu dunque un *liber* del 1256, compilato dal notaio *Deotaiuti* durante la podestaria di *Ceze de Gerardinis*, cittadino fiorentino. Da questo registro fu copiato un solo documento: il giuramento prestato al podestà dal *castellanus castris Metule*, dai *pedites* incaricati della custodia del detto castello e dai fideiussori del *castellanus* il 27 giugno. In calce la pergamena è così autenticata: «Et ego Angelus Mafei imperiali auctoritate notarius prout in dicto originali ita fideliter scripxi et exemplavi et cum Oddolo [Arman]ni et Angelucio Alevucii not(ariis), in palatio comunis Eugubii legi et abscultavi et de mandato domini Bindi de Sancte Miniato prioris [artium] et populi civitatis Eugubii auct(enticavi) et

---

<sup>88</sup> L'anno 1255 è accertato nonostante si possa riscontrare qualche incongruenza cronologica nella pergamena in questione. Il notaio redattore della copia, infatti, all'atto di introdurre il proprio *exemplum* riporta, nel proemio, l'anno 1254 e la tredicesima indizione, mentre il documento copiato di seguito si apre con la seguente *datatio*: «Anno dominice incarnationis M<sup>o</sup> ducentesimo quinquagesimo quinto, die secunda iulii intrante, indictione tertiadecima». Questo si spiega, infatti, considerando che il proemio della copia fu certamente compilato sulla base dell'*intitulatio* del registro delle riformanze, che, essendo stato presumibilmente iniziato nel gennaio 1255 secondo lo stile dell'incarnazione fiorentina data la provenienza e del podestà in carica e dei suoi notai, probabilmente recava appunto l'anno 1254 associato alla tredicesima indizione. Il documento copiato all'inizio della pergamena, invece, che era stato estratto da una carta interna al registro, risaliva al mese di luglio, quando dunque l'anno corrente coincideva con quello computato secondo l'incarnazione fiorentina.

meum signium apposui, sub anno Domini M<sup>o</sup> CCLXXXVIII, indictione XI<sup>a</sup>, tempore domini Bonifacii pape octavi, die XIII<sup>a</sup> mensis maii».

7) ASG, CG, B. 7, perg. 10. La settima pergamena, pur essendo conclusa da un'unica formula di autenticazione, presenta tre proemi, il primo dei quali introduce un *liber comunis* del 1263, mentre gli altri due si riferiscono ad uno stesso antigrafo del 1255. Nel primo proemio si legge: «In nomine Christi amen. Comtinetur in libro refformationis consiliorum obtemto tempore nobilis militis domini Garsemdonii de Luvixinis olim potestatis Eugubii et scripto per Francisscum de Capella notarium ipisius domini potestatis, sub anno Domini millesimo ducentesimo sesagesimo tertio, indictione VI<sup>a</sup>, die sabati decimo exeunte decembris, tempore domini Urbani pape quarti, inter alia sic videlicet». L'antigrafo impiegato per la redazione della prima parte di questa pergamena fu dunque un registro delle riformanze del 1263, compilato dal notaio del podestà, Francesco, durante la podestaria di Carsedonio *de Luvixinis*, proveniente presumibilmente da Reggio Emilia<sup>89</sup>. Il documento copiato da questo registro è uno solo: la *reformatio* del *consilium Eugubii* sulla custodia del *castrum Metule* e del *palatium Litie* del 22 dicembre. Nel secondo proemio si legge: «Item continetur in libro refformationum obtento tempore domini Aldemari de Florentia olim potestatis Eugubii et scripto per Rustichinum de Signa notarium ipsius domini potestatis et ipsius comunis Eugubii, inter alia sic videlicet». L'antigrafo impiegato per la redazione della seconda parte di questa pergamena fu dunque un registro delle riformanze del 1255, compilato durante la podestaria di Ademaro Gianfigliuzzi, proveniente da Firenze, da Rustichello, notaio del podestà. Il documento copiato da questo registro è uno solo: la *reformatio* del *consilium generale et speciale* sul ripristino della torre del *castrum Metule* del 17 gennaio. Nel terzo proemio si legge: «Item continetur in dicto libro refformationum manu(m) (*così*) dicti notarii, inter alia sic videlicet». L'antigrafo impiegato per la redazione della terza parte di questa pergamena fu dunque lo stesso ricordato poco sopra. Anche in questo caso il documento copiato da questo registro è uno solo: la *reformatio* del *consilium generale et speciale* sulla custodia del *castrum Metule* del 1 settembre 1255. In calce la pergamena è così autenticata: «ET EGO Hoddo Hermanni imperiali auctoritate notarius predicta omnia prout in originali inveni ita exemplavi nil addens vel minuens preter punctum vel silabam per errorem et absultavi cum orriginali in palatio populi Eugubii una cum Angelo Maffei notario et de mandato et auctoritate sapientis et discretis viri domin Bindi prioris artium et populi Eugubii scripsi et in plubicam formam redegei sub anno Domini millesimo CCLXXXVIII, indictione XI<sup>a</sup>, tempore domini Bonifatii pape VIII, die XIII<sup>a</sup> madii (ST)».

8) ASG, CG, B. 8, perg. 9. L'ottava pergamena è così introdotta: «In Dei nomine amen. Ho[c est exemplum q]uarundam scripturarum repertarum in libro comunis scripto manu Iohannis civis Reginus (*così*) [n]ot(arii) domini Roberti de Robertis Dei et apostolica gratia potestatis Eugubii, sub anno Domini M<sup>o</sup> ducentesimo LXVI, nona

---

<sup>89</sup> Sembrerebbe infatti coincidere con Garsemdonio dei Lupicini, cittadino reggiano, attestato come podestà di vari Comuni tra il 1263 e il 1286 (GUYOTJEANNIN, *Podestas d'Émilie centrale*, p. 394).

indictione, inter alia sic videlicet». L'antigrafo impiegato per la redazione di questa pergamena fu dunque un registro delle riformanze del 1266, compilato dal notaio del podestà, Giovanni, durante la podestaria di Roberto dei Roberti, cittadino reggiano. Anche in questo caso il documento copiato da questo registro è uno solo: la *reformatio* del *consilium generale* sull'ambasciata inviata dal comune di Sassoferrato *super facto pasadii* del 10 settembre. In calce la pergamena è così autenticata: «(ST) Et ego Ubaldus dominus Ghirardi de Eugubio imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius predictum exemplum exemplavi prout in originali inveni nil addens vel minuens propter silabam vel punctum et signum dicti notarii et de mandato domini Bindi prioris publicavi et meum signum apposui».

9) ASG, CG, B. 15, perg. 3. La nona pergamena presenta tre proemi e altrettante formule di autenticazione ad incorniciare i documenti tratti da altrettanti registri comunali. Nel primo proemio si legge: «In nomine Domini amen. Hoc est exemplum cuiusdam reformationis consilii reperti in libro comunis scripto manu Gualertii notarii domini Gerardi de Vicedominis de Florentia potestatis Eugubii (*così per* prioris artium et populi)<sup>90</sup>, sub annis Domini millesimo CCLXXXVII, tempore vacationis pastoris apostolice sedis, indictione XV, inter alia sic videlicet». L'antigrafo impiegato per la redazione della prima parte di questa pergamena fu dunque un registro delle riformanze del 1287, compilato dal notaio del priore, Gualterio, durante il priorato di Gerardo *de Visdominis* e in corrispondenza con una vacanza della carica podestarile. Anche in questo caso il documento copiato da questo registro è uno solo: la *reformatio* del *consilium centum consiliariorum de credentia una cum dominis XXIII<sup>or</sup>* sull'ambasciata inviata dal comune di Sassoferrato del 9 dicembre. Questa copia è così autentica: «(ST) Et ego Ubaldus domini Ghirardi imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius predictum exemplum prout in originali inveni ita hic scripsi nil addens vel minuens propter quod sententia mutaretur et signum dicti notarii et ipsum ascultavi una cum Pero Iohannis et Petro Mercati not(ario) et de mandato domini Bindi prioris publicavi et meum signum apposui». Nel secondo proemio si legge: «In nomine Dei amen. Hoc est exemplum cuiusdam stantiamenti reperti in libro comunis scripto manu Simonis notarii reformationum, sub annis Domini millesimo CC nonagesimo primo, III<sup>ia</sup> indictione, tempore domini Nicholai pape quarti, inter alia sic videlicet». L'antigrafo impiegato per la redazione della prima parte di questa pergamena fu dunque un registro delle riformanze del 1291, compilato dal notaio addetto alle *reformationes*, Simone, durante la podestaria di un anonimo podestà<sup>91</sup>. Anche in questo caso il documento copiato da questo registro è uno solo: lo *stantiamentum* dei *domini XXIII<sup>or</sup>* sui rapporti da mantenere con il comune di Sassoferrato, risalente all'8 maggio. Questa copia è autenticata come la precedente. Nel terzo proemio si legge: «In nomine eterni Dei amen. Hec est copia cuiusdam stantiamenti reperti in libro comunis scripto manu Federigi notarii reformationum, sub annis Domini millesimo nonagesimo secundo, apostolica sede vacante, indictione quinta inter alia sic

---

<sup>90</sup> Cfr. *supra* il cap. 1.3, § Gubbio: il decennio del *prior artium* forestiero.

<sup>91</sup> Cfr. CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 87.



videlicet». L'antigrafo impiegato per la redazione della prima parte di questa pergamena fu dunque un registro delle riformanze del 1292, compilato dal notaio addetto alle *reformationes*, Federico, presumibilmente durante la podestaria di Carlino di Cante di Giovanni di Cante, proveniente da Pistoia. Anche in questo caso il documento copiato da questo registro è uno solo: lo *stantiamentum* dei *domini XXIII<sup>or</sup>* sui rapporti da mantenere con il comune di Sassoferrato, risalente all'8 giugno. Questa copia è autenticata come le precedenti.

È possibile che non tutti i dodici *libri comunis* impiegati come antigrafì nel 1298 per redigere questa serie di copie su mandato del priore del Popolo Bindo fossero propriamente dei registri di riformanze. Si è infatti accennato all'inizio che i documenti copiati sono di due tipi: 1) le *reformationes* del *consilium generale e/o speciale* relative alla custodia di un certo numero di castelli del contado eugubino oppure alle relazioni intercorse tra questo comune e la comunità del castello di Sassoferrato; 2) *scripture* di natura diversa, contenenti i giuramenti dei *capitanei* eletti presumibilmente in seno ai consigli comunali per custodire a nome del Comune alcuni *castra* del distretto di Gubbio, le *promissiones* dei loro fideiussori e dei *pedites* loro assegnati dal Comune per la difesa del territorio. Entrambe queste tipologie documentarie erano certamente documentate all'interno di *libri comunis*, ma i notai redattori delle copie del 1298 non furono sempre chiari nell'esplicitare la natura di questi codici e non è dunque immediatamente evidente se il comune di Gubbio avesse fatto predisporre due tipologie di *libri* nettamente distinte in base ai diversi atti tramandati, una contenente esclusivamente le *reformationes* dei consigli comunali e una invece relativa ai giuramenti dei *castellani* e/o di altri ufficiali incaricati dal Comune di svolgere determinate mansioni.

I proemi sopra riportati, che introducono le copie trådite dalle nove pergamene in questione, descrivono gli antigrafì per lo più come *libri comunis* e raramente come *libri reformationum*. Tuttavia nei casi in cui i redattori delle copie associarono la produzione del *liber comunis* impiegato come *exemplar* e le verbalizzazioni consiliari ivi contenute all'operato di un *notarius reformationum* o del *notarius potestatis*, solitamente addetto alla registrazione delle sedute consiliari, non sussistono dubbi sul fatto che il *liber comunis* in questione fosse un registro delle riformanze<sup>92</sup>. Lo stesso può dirsi per quei

---

<sup>92</sup> Si prenda ad esempio il secondo antigrafo impiegato per la redazione della terza pergamena, che, pur essendo stato definito genericamente come un *liber comunis* del 1288 dal notaio redattore della copia, fu certamente prodotto dal notaio addetto alle riformanze Gualterio e conteneva di certo un gran numero di *reformationes*. Di tutte le riformanze del 1288 ivi registrate è pervenuta, grazie all'operazione documentaria promossa nel 1298 dal priore del Popolo Bindo, solo quella trådita dalla pergamena in questione, che documenta la seduta del *consilium generale et speciale* relativa alle ambasciate ricevute dai comuni di Sassoferrato e del *castrum Pergule*. Si prenda ancora ad esempio l'antigrafo dell'ottava pergamena, che nel

casi in cui, nonostante il termine *reformatio* non risulti esplicitamente associato dal notaio redattore della copia né al *liber* prodotto né al *notarius* incaricato di redigerlo, la porzione del *liber comunis* copiata documenti delle riformanze, associate o meno ai giuramenti di alcuni *castellani*<sup>93</sup>.

Dei dodici *libri comunis* di cui è rimasta testimonianza grazie a questa serie di pergamene sciolte solo due non sembrano essere stati dei veri e propri registri di riformanze. La porzione dei due *libri comunis* del 1255 e del 1256 copiata nel 1298 dai notai *Ysus Bernardi* e *Angelus Mafei*, rispettivamente nella quinta e nella sesta pergamena, non comprende alcuna *reformatio*, bensì tramanda esclusivamente *scripture* relative al giuramento prestato da alcuni *capitanei* incaricati di difendere alcuni *castra* del contado eugubino. Il codice documentario del 1255 è definito nel proemio della copia *liber comunis Eugubii et potestatis* e il suo autore materiale, il notaio Enrico, viene qualificato *notarius potestatis*. Quello del 1256, invece, è indicato dal redattore dell'*exemplum* semplicemente come *liber* di mano del notaio *Deotaiuti Guidonis Dominici*. Anche i caratteri intrinseci dei documenti copiati da questi *libri* sono piuttosto particolari e certamente poco affini a quelli tipici di un registro di riformanze. La porzione di testo copiata nella quinta pergamena dal *liber comunis* del 1255 si apre con una *invocatio* verbale e una *datatio* cronica comprendente tutti gli elementi cronologici fondamentali (*In Dei nomine amen. Anno dominice incarnationis M<sup>o</sup> ducentesimo quinquagesimo quinto, die secunda iulii intransis, indictione tertiadecima*) e si chiude con una formula ceterata (*Insuper dictus Iacobus capitaneus confessus fuit dictum castrum sive palati<sup>um</sup> apud se habere et sibi redditum et restit(utum) esse a dicto domino Frederigo et cetera*). La porzione di testo copiata nella sesta pergamena dal *liber* di *Deotaiuti* del 1256 si apre con una sorta di titolo (*Infrascripti sunt officiales comunis Eugubii in ultimis sex mensibus dominatus domini Ceci de Ghirardinis Dei gratia potestatis Eugubii*) e si chiude con un *actum* completo di tutti i suoi elementi formulari (*Acta fuerunt predicta in palatio comunis Eugubii, presentibus Seudetino famulo potestatis, Ventura notario et Blagio notario testibus, sub anno Domini M<sup>o</sup> CCLVI, indictione XIII<sup>a</sup>, die martis XXVII iunii*).

---

proemio della copia non è esplicitamente indicato come *liber reformationum* ma come *liber comunis*. Questa generica definizione è però da associare sia all'operato di Giovanni, cittadino di Reggio Emilia e notaio del podestà reggiano Roberto dei Roberti, sia alla natura di *reformationes* dei documenti ivi contenuti.

<sup>93</sup> Si prenda ad esempio l'antigrafo della prima pergamena, che nel proemio della copia è definito genericamente come *liber comunis* redatto nel 1260 dal *notarius potestatis Ugutio*. In questo caso, infatti, il *liber* in questione conteneva certamente al suo interno sia alcuni giuramenti dei *capitanei* di castelli del contado sia alcune *reformationes* del *consilium speciale et generale* a questi relativi.

Questi due *libri* sembrano dunque essere a tutti gli effetti dei *libri instrumentorum* adibiti probabilmente a raccogliere tutti i giuramenti prestati dagli ufficiali comunali incaricati di svolgere per il Comune un determinato compito<sup>94</sup>, tra i quali figuravano anche quelli pronunciati dai *castellani* incaricati della difesa di alcuni *castra* del contado, evidentemente gli unici documenti ad interessare i due notai del 1298. Il motivo per cui in alcuni casi questi giuramenti fossero stati redatti all'interno dei registri delle riformanze e in altri, invece, in appositi *libri instrumentorum* si spiega considerando che, seppure l'elezione di tutti gli *officiales* comunali avvenisse in seno al *consilium generale*, il giuramento che essi prestavano, al fine di assicurare al Comune il pieno rispetto dei compiti loro assegnati dai consigli comunali e regolati dallo statuto, poteva avvenire in un momento successivo e quindi al di fuori della seduta consigliare che li aveva scelti. È possibile dunque che: 1) in alcuni casi si fosse proceduto ad una redazione congiunta all'interno di uno stesso registro di riformanze sia dei provvedimenti consiliari di elezione degli ufficiali sia delle *promissiones* da questi giurate; 2) in altri fosse stata preferita una compilazione separata di questi stessi atti, confluiti quindi separatamente i primi nei *libri reformationum* e le seconde in appositi *libri instrumentorum*; 3) in altri ancora, infine, si fosse scelto di trascrivere in un apposito *liber*, dedicato esclusivamente ad ospitare tutti i giuramenti degli *officiales* del Comune, le *promissiones* già documentate nei registri di riformanze insieme ai verbali di elezione, circostanza che non sorprenderebbe più di tanto in un contesto di pratiche documentarie come quelle attuate dei comuni italiani della seconda metà del Duecento, dove si tendeva spesso a duplicare la redazione degli stessi documenti in diverse serie documentarie.

Per concludere si può brevemente contestualizzare la redazione di questa serie di nove pergamene sciolte nel quadro storico-istituzionale del comune di Gubbio alla fine del XIII secolo e cercare di proporre una motivazione plausibile che spieghi questa peculiare operazione documentaria. Innanzitutto occorre fare qualche precisazione sulla figura del *dominus Bindus de Sancto Miniato*, che ricoprì certamente la carica di *prior artium et populi* nel 1298. Giovanna Casagrande, nella sua più volte citata cronotassi dei rappresentanti del Popolo eugubino, per questo anno registra il nome di Bernardo, sulla

---

<sup>94</sup> Per farsi un'idea di come potevano essere questi particolari *libri instrumentorum* prodotti negli anni cinquanta del Duecento dal comune di Gubbio si può ricorrere ad un esempio perugino della fine del secolo (ASP, CP, Computisteria, Vari ufficiali, n. 19). Si tratta di un *liber continens in se nomina et pronomina* di vari *officiales comunis Perusii electi in maiori consilio dicte civitatis ad busulos secundum formam statuti*, dagli *extimatores viarum veterum et dampnorum datorum* ai *notarii electi ad standum in palatio domini capitanei per tres menses ad accipiendum acta not(ariorum) domini capitanei et ad sedendum ad banchas*, dai *custodes noctis* ai *custodes grassie* e infine ai *custodes electi ad custodia piscium*.

base di Pio Cenci, senza dar troppo credito alla lista di magistrati comunali compilata in precedenza dal Lucarelli. Quest'ultimo, infatti, aveva giustamente indicato come priore del Popolo in carica nel 1298 proprio Bindo della Porta di S. Miniato<sup>95</sup>, mentre Cenci, nel registare la quarta pergamena della serie, commise certamente un errore di trascrizione e, avendo scambiato il segno diacritico apposto sulla *i* del nome *Bindus* per un segno abbreviativo, lesse *Bernardus*.

Gli anni finali del XIII secolo videro il comune di Gubbio affrontare gli ultimi strascichi del conflitto legale che da circa tre decenni l'opponneva al Ducato di Spoleto per la giurisdizione su alcuni castelli del contado eugubino e anche un violento contrasto con il comune di Sassoferrato per il castello di Dollio<sup>96</sup>. In questo contesto il *prior artium et populi* Bindo promosse la redazione di questa particolare serie di pergamene sciolte e la commissionò a cinque diversi notai: *Ubaldu domini Ghirardi*, certamente cittadino eugubino e autore materiale di quattro pergamene, *Angelus Mafei*, redattore di due dei novi pezzi archivistici costituenti la serie in questione, *Pucolus Nolfoli*, *Ysus Bernardi*, *Hoddo Hermann*. Certamente questi cinque notai costituivano una vera e propria *équipe*, che fu appositamente incaricata di portare a termine questo determinato progetto in tempi relativamente brevi. Infatti quei pochi notai che nella propria formula di autenticazione esplicitarono la *datatio* cronica della collazione tra l'antigrafo e l'*exemplum* rivelano che le copie furono redatte il 13 e il 14 maggio 1298, mentre la data topica, raramente espressa, ci informa che l'operazione si svolse per lo più all'interno del *palatium populi*. Inoltre ci fu sicuramente una stretta collaborazione tra questi notai, dal momento essi che si alternarono spesso come testimoni alla collazione tra *exemplum* ed *exemplar* gli uni nelle copie redatte dagli altri, così che il notaio *Pucolus* fece da *testis* ad una copia autentica da Ubaldo, *Hoddo Hermann* nelle due copie prodotte da Angelo, che a sua volta figura come testimone alla redazione dell'*exemplum* di Oddo. Tutto ciò lascia dunque intuire che il progetto redazionale promosso dal priore Bindo necessitasse di essere completato velocemente e nello stesso tempo di essere seguito con grande cura. E di ciò sono chiari segni sia l'elevato numero dei notai coinvolti come redattori delle copie

---

<sup>95</sup> CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 93, nota 132 con rimandi a CENCI, *Regesto delle pergamene*, n. 189 e a LUCARELLI, *Memorie e guida storica*, p. 167.

<sup>96</sup> CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, p. 119 e MENICHETTI, *Storia di Gubbio*, p. 64. Al riguardo si possono vedere anche ASG, *CG*, Diplomatico, B. 16, perg. 1 e B. 17, pergg. 2 e 3. La prima pergamena citata è in realtà un fascicolo membranaceo di quattro carte, relativo all'individuazione di alcuni confini tra i contadi di Gubbio e di Sassoferrato e risalente al 1296. Le altre due, invece, risalgono al 1299 e costituiscono gli atti con cui questi due comuni si adoperarono per risolvere la questione che li contrapponeva ricorrendo alla figura del pontefice Bonifacio VIII.

e come testimoni all'autenticazione degli *exempla* sia le formule di autenticazione delle copie dove sono sempre esplicitati tutti i momenti fondanti la procedura autenticativa.

Inoltre, si trattava di un'operazione documentaria piuttosto complicata, perché era necessario che i documenti da copiare fossero preventivamente selezionati e, dunque, cercati all'interno dell'Archivio del Comune. La grande uniformità sia degli antigrafì, che, come si è visto, erano quasi tutti registri di riformanze, sia dei documenti scelti all'interno di questi *libri comunis*, che, come è stato sottolineato in precedenza, riguardavano quei *castra* del contado eugubino che necessitavano di particolari operazioni difensive oppure erano relativi ai rapporti intercorsi tra il comune di Gubbio e quello di Sassoferrato, lascia pochi dubbi in proposito. Il priore del Popolo Bindo era certamente interessato esclusivamente a queste due tematiche e incaricò questi cinque notai, non solo di redigere le nove pergamene in questione, ma, a monte, di compiere una delicata missione ricognitiva, che implicava una lunga ricerca degli atti all'interno di tutti i *libri comunis* dei decenni precedenti. Di certo le serie in registro prodotte dal comune di Gubbio, presumibilmente a partire dal sesto decennio del Duecento, erano ben più cospicue di quanto lasciano intuire le nove pergamene in questione, tanto che ai dodici *libri comunis* di cui abbiamo testimonianza certa proprio grazie alle copie autentiche commissionate dal priore Bindo se ne dovrebbero aggiungere molti altri.

Il priore del Popolo Bindo promosse un'indagine sistematica, portata avanti da cinque notai appositamente incaricati di compierla nei registri di riformanze o in altri *libri comunis*, finalizzata a ricostruire in che modo nel passato, più o meno recente, i consigli comunali si fossero pronunciati riguardo due affari particolarmente delicati per il comune di Gubbio: i rapporti con Sassoferrato e la custodia di alcuni castelli del distretto eugubino, tra i quali, nei documenti presi in esame, ricorrono con frequenza soprattutto il *castrum Metule* e il *palatium Litie*. La prima questione, stando a quanto tramandato dalle nove pergamene oggetto d'indagine, fu affrontata per la prima volta dai consigli del Comune nel 1266 e poi ancora, con maggiore frequenza, tra il 1287 e il 1292, quando le ambascerie inviate dal comune di Sassoferrato si intensificarono. La seconda, invece, fu al centro del dibattito consiliare tra il 1255 e il 1263, probabilmente perché la custodia di alcuni di questi castelli non era ancora stata normata da un apposito capitolo statutario e la questione andava quindi costantemente ri-affrontata in seno al consiglio.

Nel documento copiato all'interno della quarta pergamena, risalente al luglio 1263 durante la podestaria di Federico di Andrea, si legge infatti:

«Potestas proposuit qualiter custodiantur castra Glomisci et Metule et palatium Liccie, cum de ipsorum custodia non habeatur certa forma in constituto et fuerit deliberatum tempore domini Oddonis quod reducetur in consilio generali».

con un esplicito riferimento a quanto stabilito dai consigli comunali nel mese di gennaio 1263, durante la podestaria di Oddo da Fibino <sup>97</sup>.

In quello copiato nella settimana pergamena della serie, risalente al dicembre 1263 durante la podestaria di Garsendonio dei Lupicini, si legge, in modo ancor più esplicito, che:

«Potestas proposuit et consilium petiit cum non habeatur certa forma qualiter castrum Metule et palatium Litie debeant custodiri et per quot sergentes, cum debeant elligi alii obffitiales die sequenti, qualiter ordinetur custodia dictorum locorum et qualiter custodiantur et pro quanto salario (...). Dominus Acebus Salinguerre consulendo dixit quod actenus fuit consuetudo quod castrum Metule et palatium Litie debeant custodiri per illos qui pro minori pretio voluerint custodire gridando per terram quod qui voluerit custodire pro minori pretio illud debeat habere, salvando et locando comune secundo quod videbitur fore conveniens».

Il motivo dell'attenzione rivolta dal priore del Popolo Bindo nel 1298 alle delibere consiliari relative ai rapporti con il comune di Sassoferrato è certamente da ravvisare nella volontà di tutelare il comune di Gubbio in vista di una vertenza legale tra questi due comuni sul possesso del castello di Dollio, a cui si è accennato in precedenza e che di lì a poco sarebbe stata effettivamente portata all'attenzione del pontefice Bonifacio VIII e infine risolta nel 1299. La peculiarità di questa raccolta di scritture elementari, però, è certamente da individuare nel ricorso esclusivo a *libri comunis* di anni precedenti e nell'interesse volto in particolare alle riformanze ivi documentate. È forse possibile che, in vista di una qualche operazione di aggiornamento dello statuto comunale, il priore avesse fatto ricercare tutti i precedenti normativi aventi per oggetto il castello di Sassoferrato (per i motivi suddetti) e il *castrum Metule* e il *palatium Litie*, per i quali mancava, perlomeno fino al 1263, un apposito capitolo statutario che ne normasse la custodia. Se così fosse, dunque, il *prior artium et populi* Bindo alla fine del Duecento si sarebbe fatto promotore di un'iniziativa documentaria di un certo rilievo, che, seppure ristretta alla produzione di sole nove pergamene, aveva ambizioni ben più grandi e doveva quindi servire al Popolo eugubino per pronunciarsi su una questione normativa di ampio respiro.

---

<sup>97</sup> Per il quale si veda la seconda pergamena.

## 2.2 *Libri instrumentorum*

Anche i *libri instrumentorum*, come ben esprime la loro stessa denominazione, sono in realtà serie di scritture elementari. Diversamente però dai codici o dai fascicoli analizzati in precedenza questi prodotti documentari raccolgono esclusivamente *instrumenta* originali, redatti direttamente su un *quaternus* o un *liber*. Mentre infatti nel primo caso le singole scritture, a prescindere che siano in forma di copia o di originale, sono complete di tutte le proprie formule e ben distinte le une dalle altre, sia che documentino simili negozi sia che attestino azioni di varia natura giuridica, un *liber instrumentorum* invece comprende una serie continua di *instrumenta* in forme ceterate, tutti relativi allo stesso tipo di negozio giuridico, ed è dotato di un proemio, che lo identifica in base al tipo di *instrumenta* contenuti, e di un'unica sottoscrizione notarile.

### ***Orvieto anni Sessanta***

#### ***Un perduto quaternus di quietanze redatto dal notarius populi nel 1259-60***

Una traccia evidente di questo perduto *quaternus* redatto da un *notarius populi* orvietano è tramandata dal Codice Galluzzo analizzato in precedenza. Un documento tradito in forma di copia autentica all'interno di questo codice documentario, dove fu copiato nel 1269 sulla base di un precedente *originale instrumentum* del 1260 a sua volta trascritto da un *quaternus* del 1259, presenta alcuni caratteri peculiari<sup>98</sup>, tali da lasciar supporre che l'esemplare originale fosse un *liber instrumentorum*. Meglio ancora lo si potrebbe forse definire come un *quaternus refutationum*, dal momento che tutti gli *instrumenta* che sappiamo con certezza esservi stati trascritti sono appunto quietanze, rilasciate nel novembre 1259 da vari creditori del Comune a Guido *Becchus scindicus comunis Urbisveteris* e al *dominus Cittadinus prior populi*, che agivano entrambi *ipsius comunis nomine*.

Dal momento che questo esemplare veicola importanti informazioni sul suo antografo e soprattutto sul suo contenuto giuridico, vale a dire il perduto 'documento di Popolo' che in questa sede interessa, e soprattutto dal momento che queste stesse notizie non sono ben evidenti, ma sono state desunte da tutto ciò che i notai redattori delle copie seriori lasciarono trapelare sul proprio *exemplar*, si riporta di seguito un transunto piuttosto dettagliato della c. 55v del Codice Galluzzo:

---

<sup>98</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 868, c. 55v. Per il regesto si rimanda a FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXI.

«In nomine Domini amen. Anno nativitatis dominice millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, tempore domini Alexandri pape quarti, die XII novembris intrantis, indictione secunda. In palatio comunis Urbisveteris, in logia, presentibus testibus rogatis domino Andrea Danense iudice, domino Guictone, Petro Guilielmi, Ildibrandino Tramandate, Matheo Rollandi fabri, domino Guilielmo Petri Christofani.

¶ Guido Peponis fecit finem et refutationem, quietationem et absolutionem generalem et perpetuam et pactum de non ulterius petendo Guidoni Beccho scindico comunis Urbisveteris et domino Cittadino priori populi, ipsius comunis nomine recipientibus, de quadraginta septem libris denariorum in quibus comune ipsum sibi tenebatur pro merito et dampnis et exepensis ducentarum triginta quinque librarum, ut apparet manu Henrici notarii. Item de XVII libris et XII solidis et VI denariis (...) ex causa mutui ut apparet manu Bonagure notarii. Item de XVIII libris (...) ex causa mutui ut apparet manu Gualkerini notarii. Item de nonaginta quinque libris et V solidis (...) ex causa (...) expensarum pro debito ducentarum triginta quinque librarum et aliorum debitorum prout apparet manu Guidonis Agolantis notarii. Item de quadraginta quattuor libris de summa triginta quinque librarum in quibus comune tenebatur eidem.

¶ Item Ildibrandinus Rainerii Hermanni Nigri pro se et Ugolino genero suo fecit (...) quietationem de viginti quinque libris minus III denariis (...) occasione (...) expens(arum) debiti quinquaginta novem librarum et aliorum debitorum prout apparet manu Guidonis Agolantis notarii. Item (...) de quinquaginta novem libris et V solidis (...) ex causa mutui prout apparet manu Mathei Christofani notarii. Item de duodecim libris minus III solidis (...) occasione (...) expen(sarum) pro debito LVIII librarum et V solidorum ut apparet manu Henrici notarii. Item de septem libris (...) ex causa mutui unde apparet manu Gualkerini notarii. Item de centum quattuor solidis (...) ex causa mutui prout apparet manu Bonagure notarii.

¶ Item Andreas Guilielmi pro se fecit (...) quietationem (...) de summa centum librarum (...) ex causa mutui ut apparet manu Mathei Cristofani notarii. Item de septem libris et X solidis (...) ex causa mutui ut apparet manu Bonagure notarii. Item de viginti libris (...) ex causa mutui sive pro merito (...) occasione debiti C librarum et viginti librarum in alia manu ut de ipsis viginti libris apparet per manum Henrici notarii. Item de quattuor libris et XV solidis (...) ex causa mutui prout apparet manu Gualkerini notarii. Item triginta libris et duodecim solidis (...) pro (...) expensis que dictus Andreas habuit (...) pro debito centum librarum et aliorum debitorum prout apparet <manu> Guidonis Agolantis notarii.

¶ Item Stephanus Henrici Phylippi pro se fecit (...) quietationem (...) de summa vigintitrium librarum (...) pro (...) expensis summe seu quantitatis centum XV librarum. Item (...) de quiquaginta libris de summa centum XV librarum (...) ex causa mutui ut dicitur apparere manu Mathei Cristofani notarii. Item de XVII libris et V solidis (...) ex causa mutui ut apparet manu Bonagure notarii. Item de XIII libris minus V solidis (...) ex causa mutui ut apparet manu Gualkerini notarii. Item de quiquaginta



<libris> et XIII solidis (...) pro (...) expensis occasione debiti centum XV librarum et aliorum debitorum ut apparet manu Guidonis Agolantis notarii.

¶ Item dominus Guilielmus Petri Cristofani pro se et Petro Blandini (...) fecit (...) quietationem (...) de ducentis libris (...) ex causa mutui ut apparet manu Mathei Cristofani notarii. Item de quadraginta libris (...) pro merito (...) ducentorum librarum prout apparet manu Henrici notarii. Item de triginta duabus libris et X solidis (...) ex causa mutui ut apparet manu Gualkerini notarii. Item (...) de XV libris (...) ex causa mutui ut apparet manu Bonagure notarii. Item de octuaginta sex libris et V solidis (...) pro (...) expensis pro debito ducentarum librarum et aliorum debitorum ut apparet manu Guodonis Agolantis notarii.

¶ Item Petrus Ildibrandini Bonifacii fecit pro se et Rainerio Lodigerii (...) quietationem (...) de centum sedecim libris et X solidis (...) ex causa mutui ut apparet manu Compangni notarii. Item de viginti tribus libris et sex solidis (...) pro merito (...) pro debito centum sedecim librarum et X solidorum prout apparet manu Henrici notarii. Item de quattuordecim libris minus II solidis (...) ex causa mutui ut apparet manu Gaulkerini notarii. Item de octo libris et XV solidis (...) ex causa mutui ut apparet manu Bonagure notarii. Item de quadraginta octo libris et undecim solidis et VI denariis (...) pro (...) expensis centum sedecim libris et aliorum debitorum prout apparet manu Guidonis Agolantis notarii.

¶ Item Ugolinus Paganuccii fecit (...) quietationem (...) de centum libris (...) ex causa mutui ut apparet manu Compangni Fidantie notarii. Item de viginti libris (...) pro merito et interesse, dampis et expensis <pro debito> centum librarum pro<ut> apparet manu Henrici notarii. Item de undecim libris (...) ex causa mutui (...) ut apparet manu Gualkerini notarii. Item de septem libris et X solidis (...) ex causa mutui ut apparet manu Bonagure notarii. Item de quadraginta libris et XII denariis (...) pro dampnis et expensis que et quas substinuit ratione et occasione centum librarum et aliorum debitorum ut apparet manu Guidonis Agolantis notarii.

Confitentes omnes predicti eis fore a dicto comuni de predicti summis integre satisfactum (*cosi*). Quam (...) quietationem (...) et omnia predicta et quilibet predictorum promiserunt omni tempore habere firma (...). Item promiserunt se facturum et curaturum quod nulla alia persona super dictis debitis de quibus finem et refutationem fecerunt comuni predicto (...) litem (...) movebit (...) sub obligatione bonorum suorum et pena dupli illius quantitatis (...) qua soluta vel non predicta omnia in sua firmitate perdurent.

Ego Gentilis Bonaventure de Montepoliçiano imperialis notarius, nunc populi Urbisveteris notarius atque scribe, predicta instrumenta finium et refutationum sicut scripta inveni per manum domini Fratelli iudicis et notarii quondam populi memorati in quaterno dicti notarii ita per ordinem de verbo ad verbum de mandato dicti prioris et ançianorum eius scripsi et exemplavi et conplevi, presente, consentiente atque mandante etiam domino Fratello predicto, sub anno Domini M CC LX, indictione III, die mercurii X exeunte aprilis, tempore potestarie nobilis viri domini Filippi de Asine(n)llis potestatis

Urbisveteris et domini Cittadini Bretrami capitanei sive prioris populi Urbisveteris, residente domino Alexandro papa quarto. Singnum manus mee.

(ST) Ego Rollandus de Balneoregio auctoritate sancte Romane Ecclesie notarius predictum exemplum prout inveni in originali instrumento manu Gentilis Andree notarii ita fideliter exemplando scripsi nil addendo vel minuendo in eodem quod intellectum ipsius pervertere possit seu etiam inmutari et de mandato domini Guidocleri de Gallucciis capitanei populi et comunis predicti transcripsi et singanvi».

Nel 1269 dunque il notaio Rollando trascrisse, in uno dei fascicoli che oggi costituiscono il Codice Galluzzo e su esplicito mandato del capitano del Popolo Guido dei Galluzzi, una serie di quietanze rilasciate anni addietro al comune di Orvieto a saldo di una grande quantità di prestiti che erano stati contratti dallo stesso Comune con alcuni cittadini orvietani. L'antigrafo utilizzato da Rollando era un *originale instrumentum* di mano del notaio Gentile di Andrea. Si trattava quindi certamente di una scrittura elementare, anche se non sappiamo se questa era stata trascritta insieme ad altre su di un qualche codice documentario. Più probabilmente l'*instrumentum* copiato da Rollando aveva forma di pergamena sciolta, dal momento che quest'ultimo non menzionò esplicitamente alcun *liber comunis* come proprio *exemplar*.

Il fatto che il notaio Rollando abbia indicato come *originale instrumentum* il proprio antigrafo, lascia supporre che si trattasse di un documento originale<sup>99</sup>, certamente però di natura piuttosto particolare, dal momento che si chiudeva con una *subscriptio* notarile ben lontana dalle forme canoniche. Il notaio Gentile di Andrea, infatti, non si limitò a dichiarare di aver scritto e sottoscritto l'*instrumentum*, come ad esempio fece per validare una quietanza simile a quelle precedentemente riportate e risalente al maggio 1260<sup>100</sup>, dove infatti si legge:

«Ego Gentilis Bonaventure de Montepoliciano imperialis notarius, nunc populi Urbisveteris notarius, hiis interfui et mandato dictorum Iohannis et Flippi necnon supradictorum prioris et scindici sicut supra legitur rogavi et in publicam formam redegei rogatus. Singnum manus mee».

Poco prima, nel mese di aprile 1260, lo stesso notaio dichiarò di aver compiuto un'operazione molto diversa e non affermò di essere stato presente alla *quietatio* e aver redatto *in publicam formam* il relativo documento, come, appunto, fece poco dopo nel

---

<sup>99</sup> Per il caso viterbese cfr. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro*, pp. 163-166, in particolare p. 165 dove sono analizzati nel dettaglio i differenti termini impiegati dai notai viterbesi per indicare la tradizione dei documenti che stavano copiando.

<sup>100</sup> ASO, ASC, Istrumentari, n. 868, c. 56r, sempre in forma di copia autentica del 1269 di mano del notaio Rollando di Bagnoregio. Per il regesto si rimanda a FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXIX.

mese di maggio. Innanzitutto riferì di aver scritto numerosi *instrumenta* di quietanze o, meglio, di averli copiati fedelmente (*predicta instrumenta finium et refutationum .. de verbo ad verbum .. scripsi et exemplavi*). Altri elementi tipici della formula di autenticazione di una copia sono certamente: 1) la *datatio* cronica, necessariamente posteriore a quella degli *instrumenta* copiati e in questo caso corredata del riferimento al regime del podestà Filippo degli Asinelli e del capitano/priore del Popolo Cittadino *Bretrami* e al pontificato di Alessandro IV (*sub anno Domini MCCLX, indictione III, die mercurii X exeunte aprilis, tempore potestarie nobilis visi domini Filippo de Asinellis potestatis Urbisveteris et domini Cittadini Bretrami capitanei sive prioris populi Urbisveteris, residente domino Alexandro papa III<sup>o</sup>*); 2) la descrizione dell'antigrafo da cui il notaio stava trascrivendo la propria copia, in questo caso un *quaternus* di mano del giudice Fratello, notaio del Popolo nell'anno 1259 <sup>101</sup> (*sicut scripta inveni per manum domini Fratelli iudicis et notarii quondam populi memorati in quaterno dicti notarii*); 3) il mandato di redigere la copia, impartito solitamente da magistrati comunali e in questo caso dal priore del Popolo, vale a dire il già citato Cittadino *Bretrami*, e il collegio di anziani associato a questa carica (*ita per ordinem .. de mandato dicti prioris et ançianorum eius*).

Piuttosto inconsueta è invece l'espressione *conplevi*, impiegata dal notaio Gentile in endiadi con *scripsi et exemplavi*, che richiama la prassi documentaria della *completio* nelle carte altomedievali ormai del tutto in disuso. Altrettanto inusuale è la presenza del notaio redattore del *quaternus* originale al momento della copia, operata da un diverso notaio, di una parte degli *instrumenta* che presumibilmente componevano questo prodotto documentario. Il *notarius populi* Gentile infatti dichiarò esplicitamente che il suo predecessore, autore materiale del *quaternus* del 1259 parzialmente esemplato l'anno successivo, aveva in qualche modo collaborato all'emissione del mandato di redazione impartito dal priore e dagli anziani del Popolo e soprattutto era presente al momento della copiatura a fornire ulteriormente assenso a questa operazione documentaria (*presente, consentiente atque mandante etiam domino Fratello predicto*).

Sembra quasi di essere di fronte ad una particolare procedura autenticativa delle copie, impiegata come un'alternativa rispetto alla redazione di una copia autografa.

---

<sup>101</sup> Una quietanza simile alle precedenti, del dicembre 1259, è trådita dal Codice Galluzzo in forma di copia autentica (ASO, ASC, Istrumentari, n. 868, c. 56r) e registata da FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXIII. È redatta dal notaio Fratello che in questa occasione si definisce appunto *notarius populi*: «Et ego Fratellus auctoritate apostolice sedis iudex et (*segue una parola più volte corretta su altra parola; forse notarius*) atque notarius constitutus et nunc populi Urbisveteris notarius predictis omnibus interfui et rogatus scripsi et publicavi. Singnum dicti Fratelli iudicis et notarii».

Evidentemente, infatti, nell'aprile del 1260 non si era ancora concluso quel lungo processo di risanamento dei debiti comunali documentato a partire dal mese di novembre 1259, in cui, come si è visto, il priore del Popolo figurò accanto al sindaco comunale come destinatario delle quietanze dei creditori del Comune, tanto che ancora nel mese di maggio è attestata una simile *refutatio*<sup>102</sup>. Altrettanto chiaramente nel passaggio dal 1259 al 1260 Cittadino *Brectrami* fu riletto come priore del Popolo, forse proprio per far sì che potesse continuare a seguire, insieme al sindaco Guido *Becchus*, questo risanamento delle finanze comunali, ma si scelse un diverso professionista del diritto per ricoprire la carica di *notarius populi* e al giudice Fratello subentrò il notaio Gentile. Certamente i compiti assegnati al *notarius populi* non variarono e si presume dunque che questo particolare funzionario popolare, così come dalla sua comparsa fin dagli anni quaranta del Duecento, fosse incaricato di redigere i documenti espressamente connessi con l'attività di governo del priore e degli anziani del Popolo, fra i quali primeggiavano di certo le verbalizzazioni delle sedute del consiglio popolare, come lascia ben intendere la qualifica di *scriba* associata a quella di *notarius populi*.

Nell'aprile 1260, appunto, al momento di dover richiedere una copia di una parte del *quaternus* contenente le quietanze rilasciate dai creditori del Comune che era stato redatto nel 1259 dal *notarius populi* Fratello, il priore e gli anziani si dovettero necessariamente rivolgere a Gentile, il nuovo notaio del Popolo e, quindi, venne meno la possibilità di far redigere al notaio Fratello una copia in forma autografa di parte del 'suo' *quaternus*. Si scelse dunque, forse proprio su istanza di entrambi i notai - sia di quello incaricato di esemplare la copia sia di quello che era stato redattore dell'antigrafo - di far presenziare il momento della copia al *notarius quondam populi*, in modo tale che concorresse ad autenticarla, dal momento che non aveva potuto redigerla in forma autografa. È possibile che queste cautele nella redazione di tale copia, di cui la complessa formula di autenticazione sopra analizzata è un chiaro testimone, derivassero in parte anche dalla natura piuttosto particolare dell'antigrafo da copiare. Il notaio Gentile si trovava a dover affrontare un'operazione forse un po' fuori dall'ordinario, che non era una trascrizione in forma di copia autentica né di una scrittura elementare né di una parte di un registro comunale. Non si trattava infatti di dover copiare un *instrumentum* finito e definito da un cartulario comunale - quindi un negozio giuridico compiutamente documentato - e neppure una delibera consiliare da un registro di rifomanze - quindi un'azione amministrativa che non necessitava di determinate formulazioni per essere considerata

---

<sup>102</sup> Cfr. *supra* nota 4 e testo corrispondente.

autentica e valida - bensì di isolare una serie di negozi giuridici da un *liber instrumentorum*, un contenitore che li rendeva documenti compiuti a tutti gli effetti perché li corredeva di un protocollo e di un unico escatocollo, di cui, se isolati, erano privi.

All'origine di questa particolare concatenazione di copie, tutte ugualmente commissionate da magistrati popolari, c'era dunque un perduto *quaternus*, che era stato redatto nel 1259 dal *notarius populi* Fratello. La qualifica del notaio Fratello e la partecipazione del priore del Popolo a tutte le quietanze ivi documentate, non lascia dubbi sul fatto che si trattasse di un prodotto documentario annoverabile tra i documenti di Popolo, così come le due successive copie autentiche da questo derivate. Altrettanto probabile è che questo *quaternus* fosse un *liber instrumentorum* contenente una lunga serie di quietanze rilasciate dai creditori del Comune al sindaco comunale e al priore Cittadino, come ben lasciare supporre la formula di autenticazione del notaio Gentile, dove, in relazione all'antigrafo, si parla esplicitamente di *instrumenta finium et refutationum scripta in quaterno notarii quondam populi*. Purtroppo nulla sappiamo in merito all'esatta consistenza di questo *liber* né tantomeno al numero di quietanze che vi erano registrate né inoltre a quanto dunque ammontasse il debito del Comune nei confronti dei suoi creditori.

Qualcosa però si può dedurre circa i caratteri intrinseci di questo perduto *quaternus*. Diversamente che in altri *liber instrumentorum*, come ad esempio nel caso di quello di Assisi del 1283 che si vedrà a breve, in questo caso il notaio Fratello non scelse di redigere in forma estesa il primo *instrumentum* del *liber* e di compendiare tutti gli altri, tramite continui rimandi a questo con la formula *ut supra*. Il *quaternus* del notaio Fratello, infatti, sembra avere una diversa configurazione interna, piuttosto ordinata e funzionale. Innanzitutto gli *instrumenta quietationis* sembrano essere stati accorpati in base alla *datatio*, quindi ad un determinato giorno e luogo e a un certo elenco di testimoni è associato un certo numero di quietanze, che erano tante quanti i contratti di mutuo stipulati in precedenza dal Comune. Al momento di saldare i debiti, però, gli incaricati del Comune, presumibilmente il sindaco comunale e il priore del Popolo, procedettero saldando i debiti creditore per creditore. Di conseguenza nel *quaternus* in questione gli *instrumenta* di risarcimento relativi ad un medesimo creditore ma a diversi debiti risultano accorpati. Le varie quietanze rilasciate da uno stesso creditore agli stessi rappresentanti del Comune non sono però tutte di una stessa estensione testuale. La prima, infatti, riporta gli estremi essenziali del negozio (autore della quietanza, tipo di azione giuridica, destinatari della *refutatio*, somma di denaro saldata, motivo del credito e riferimento al

contratto col quale era stato effettuato il prestito) con formule del tipo *dominus .. fecit quietationem scindico et priori de tot libris ex causa mutui ut apparet manu .. notarii*, mentre le seguenti si limitano ad indicare solo gli ultimi tre elementi, quelli certamente soggetti a variare da un *instrumentum* all'altro, cioè la somma di denaro saldata, il motivo del credito e il riferimento al contratto di mutuo. Tutto ciò ovviamente si ripete in forme analoghe per la serie di quietanze rilasciate ai diversi creditori risarciti in un determinato giorno, che è conclusa da un'unica formula di *promissio* con la quale tutti i creditori si impegnarono a mantenere fede alle quietanze appena rilasciate. Dalla c. 55v del Codice Galluzzo ci sono pervenuti solo gli *instrumenta finium* redatti il 12 novembre 1259 - giorno in cui il Comune risarcì sette creditori per una somma totale che si aggirava intorno alle 1300 lire - , ma di certo il perduto *quaternus* del *notarius populi* Fratello ne documentava ben di più e certamente al suo interno questi figuravano inquadri tra un proemio all'inizio, che ne presentava il contenuto, e la sottoscrizione di Fratello alla fine, che li convalidava globalmente.

### *Assisi anni Ottanta*

#### ***Il quaternus entionum factarum et refutationum receptarum per massarium comunis Asisii del 1283***

Questo *liber instrumentorum* è trådito da uno dei quattro cartulari comunali assisiati, che è di natura certamente fattizia e che è conosciuto come M2 <sup>103</sup>. Attualmente questo *quaternus entionum* si compone di un solo fascicolo irregolare di tre carte, le prime due delle quali sono scritte e l'ultima è bianca <sup>104</sup>, ma è lecito supporre che un tempo si componesse di un maggior numero di fogli e che, quindi, vi fossero registrati molti più atti. L'ipotesi è supportata non soltanto dalla *facies* codicologica così dimessa, ma soprattutto dal fatto che questo prodotto documentario sia del tutto privo di una qualsiasi forma di sottoscrizione notarile, che ci si sarebbe aspettati di trovare in calce a validare la serie di tutti gli *instrumenta* trascrittivi. Il fascicolo invece si interrompe bruscamente a c. 6v, che ospita sei documenti, ma non un vero e proprio escatocollo. Si tratta dunque certamente di un lacerto di un *quaternus* in origine ben più ampio <sup>105</sup>, che nel corso dei

---

<sup>103</sup> ASA, ASC, Carteggio diverso, n. 3 (meglio noto come M2), cc. 5r-7v. FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 416-418 ha fornito un dettagliato regesto di tutti gli atti di vendita tråditi da questo *quaternus* e una trascrizione del suo proemio.

<sup>104</sup> Le cc. 6 e 7 sono tra loro solidali e costituiscono il bifoglio centrale del fascicolo, quello recante il filo di cucitura. La c. 5, invece, la prima del fascicolo in questione, è un foglio singolo. Sono dunque scritte le cc. 5r-6v.

<sup>105</sup> Il termine *quaternus* non aiuta infatti a ipotizzare per questo fascicolo una consistenza originaria di quattro fogli, dal momento che esso veniva abitualmente impiegato per indicare anche prodotti documentari

secoli è stato privato non soltanto della sua ultima carta - un tempo solidale con la prima del fascicolo (c. 5), probabilmente bianca come la penultima (c. 7) e quindi adatta ad essere reimpiegata - ma sicuramente anche di qualche bifoglio interno. Allo stato attuale è comunque impossibile sia identificare il notaio redattore del fascicolo sia determinare il numero di fogli di cui esso si componeva in origine e degli atti che vi erano stati trascritti.

Altrettanto difficoltoso è stabilire con certezza la tradizione di questo *liber*. La mancanza di un proemio atto ad identificarlo come *exemplum* e una scrittura cancelleresca, piuttosto spigolosa in realtà, compatibile con la datazione del *liber* al 1283 sembrano far propendere per un *quaternus* originale<sup>106</sup>.

Questo *quaternus* è attualmente privo della sottoscrizione notarile che un tempo lo autenticava e che ci avrebbe fornito preziose indicazioni sull'identità del redattore e sulla sua qualifica<sup>107</sup>, nonché forse su quale organo comunale gli avesse commissionato l'opera. È però introdotto da un dettagliato proemio, che ne presenta piuttosto minuziosamente l'oggetto e che lo intitola, proprio in virtù degli atti giuridici in esso contenuti, *quaternus entionum et refutationum*. Se ne riporta di seguito la trascrizione:

«In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducesimo octuagesimo tertio, indictione undecima, tempore domini Martini pape quarti. Hic est quaternus entionum factarum et refutationum receptorum per Raynerium Thome massarium comunis Assisii et syndicum ipsius comunis ad hoc specialiter constitutum ab infrascriptis personis de terris seu possessionibus ablatis ipsis personis occasione st<r>ate nove comunis predicti, scilicet a ponte Sancti Victorini usque ad rigum Ca(n)g(n)ani et de domibus destructis, videlicet a porta Sancti (*segue* Ruphini *depenato*) Francisci usque ad domum Bongarçonis extra portam Perlaxii, occasione st<r>ate derivande et exampliande per civitatem Assisii a dicta porta Sancti Francisci usque ad domum dicti Bongarçonis extra dictam portam Perlaxii, tempore nobilis viri domini Adamari de Adamaribus capitanei populi Assisinati».

---

più ampi, sia che fossero costituiti da numerosi fascicoli sia che si componessero di un solo fascicolo composto da ben più delle otto carte di un quaternione.

<sup>106</sup> Nel margine sinistro di c. 5r si segnalano due annotazioni, entrambe della medesima anonima mano che scrisse l'esemplare in questione e ognuna posizionata in corrispondenza di ognuno dei due atti di vendita contenuti nella prima carta del fascicolo. Nella prima si legge: «Egidius magistri Bartholi rogavit» e nella seconda, similmente: «Idem notarius rogavit». Forse in riferimento ad un notaio, che richiese copia di questi due contratti.

<sup>107</sup> È possibile che si trattasse di un notaio afferente l'ufficio del massario comunale, dal momento che quest'ultimo è colui che, nel testo di tutti gli atti ivi contenuti, figura come attore giuridico e che certamente era coadiuvato da un 'proprio' notaio per lo svolgimento delle sue incombenze professionali relative perlopiù alla gestione delle entrate-uscite del Comune. Utile al riguardo potrebbe essere il confronto con un prodotto documentario orvietano per certi aspetti simile a questo: il *liber refutationum factarum de debitis comunis Urbisveteris* del 1270, redatto da *Marcus Arlocti alme Urbis prefecti notarius et nunc camerarii civitatis Urbisveteris* (cfr. *supra* il cap. 1.2, § Orvieto 1244, 1247 e 1248).

Il *liber instrumentorum* in questione, come ben illustra la sua stessa denominazione, contiene tredici *emptiones* e due *refutationes*. In entrambi i casi risulta essere stato coinvolto *Raynerius Thome*, massario e sindaco del Comune: nel primo al fine di acquistare o, meglio, di espropriare una serie di beni immobili per la costruzione di due *strate* e nel secondo per pagare alcune provvigioni. Tra i mesi di marzo e maggio 1283 il comune assisiato si adoperò per predisporre un importante intervento urbanistico, vale a dire l'apertura di una nuova strada, che passasse al di fuori delle mura cittadine tra il *pons Sancti Victorini*, presumibilmente situato sul fiume Tescio nei pressi dell'attuale via S. Vittorino, e il *rigum Cangnani*<sup>108</sup>, e l'ampliamento di quella che, *per civitatem*, collegava la *porta Sancti Francisci* a Porta Perlici<sup>109</sup>. Il primo intervento comportava dunque l'esproprio di una serie di terreni (*de terris seu possessionibus ablatis ipsis personis occasione strate nove comunis*), il secondo invece la distruzione di alcune abitazioni (*de domibus destructis occasione strate derivande et exampliande*).

Si è già detto che il fascicolo è incompleto e che quindi mancano numerosi documenti, infatti nessuna delle tredici *emptiones* trascritte riguarda la compravendita di *domus* all'interno delle mura cittadine: tutti i negozi documentati sono relativi all'acquisto di *terre* situate al di fuori della cinta muraria e nelle sue immediate vicinanze. Nelle due quietanze poco sopra segnalate si legge invece:

A c. 6r: «Dominus Egidius domini Pantoli (...) fecit (...) quietationem (...) syndico comunis Assisii recipienti pro ipso comuni de viginti quinque libris denariorum cortonensium, quos dictus dominus Egidius habere tenebatur occasione syndicatus ut patet (*segue s depennata*) de ipso syndicatu scriptu manu Bartholomei notarii ut continetur in libro reformationum consilii et comunis Assisii».

A c. 6v: «Putius Leonardi de porta Sancte Clare fecit similem refutationem (...) syndico comunis Assisii, recipienti pro ipso comuni, ut supra dominus Egidius de quadraginta sex libris denariorum quos tenebatur recipere a dicto comuni ut patebat per publicum instrumentum scriptum manu magistri Rollandi Bonaventure notarii quod instrumentum voluit esse cassum».

Semberebbe dunque che, oltre al massario e sindaco del Comune, che era stato incaricato di stipulare con privati cittadini negozi di compravendita di terreni e case per l'ammodernamento della rete viaria cittadina, altre due persone fossero state coinvolte nell'operazione in veste di sindaci: *dominus Egidius domini Pantuli* e *Putius Leonardi* che erano stati scelti in seno al consiglio generale e speciale del Comune (*ut continetur in*

---

<sup>108</sup> FORTINI, *Nova vita*, II, p. 116 identifica questo *rigum Cangnani* con il rivo di Vico, che però non mi è stato possibile localizzare, nonostante si trovi certamente nei pressi del fiume Tescio.

<sup>109</sup> Cfr. NESSI, *La basilica*, p. 33.



*libro reformationum consilii et comunis Assisii*) e che furono retribuiti dallo stesso massario con una considerevole somma di denaro, analoga a quelle pagate per i terreni espropriati. È molto probabile che questi due incarichi di *syndicatus*, per cui furono scelti *dominus Egidius domini Pantuli* e *Putius Leonardi*, avevano a che fare con qualche accordo preliminare stipulato tra il Comune e coloro che sarebbero stati privati dei propri beni immobili per l'attuazione di questi lavori urbanistici proprio in vista delle compravendite che furono poi effettuate dal massario comunale nella primavera del 1283.

La maggior parte dei quindici *instrumenta* tràditi da questo *quaternus* presentano come data topica l'*ecclesia Sancti Pauli*, mentre qualcuno fu redatto nel palazzo del Comune<sup>110</sup>. Alcuni di questi, inoltre, presentano un testo documentario in tutto e per tutto completo, mentre la maggior parte si compone, secondo una prassi tipica dei *libri instrumentorum*, di formule ceterate e di un esplicito rimando al *simile* documento preso a modello. Nel primo documento del fascicolo infatti si legge:

«Die vigesima secunda martii, in claustro Sancti Pauli, coram Rollando Bonaventure, Forte Martini et Munaldello Angeli testibus, Phylippus Maioli per se et suos heredes coram nobilis viro domino Ademare de Ademaribus capitaneo populi dicte terre, vendidit (...) dicto Raynerio Thome syndico dicti comunis, recipienti syndicario nomine ipsius comunis et pro ipso comuni, totum terrenum seu solum sibi per ipsum comune acceptum in quo consuevit esse quedam camera extra murum anteriorem domus ipsius Phylippi (...) vel siqui alii sint confines, ad faciendum quicquid ipsi syndico pro comuni et suis successoribus et ipsi comuni deinceps placuerit perpetuo faciendum, pro pretio et nomine pretii viginti quinque librarum bonorum denariorum parvorum usualium, quod totum pretium asseruit a dicto syndico dante pro comuni integre recepisse, renuntians exceptioni dicti pretii non habiti (...), de quo pretio fecit eidem syndico pro comuni (...) quietationem; et possessionem (...) confessus fuit posside<re> nomine dicti comunis, dans eidem syndico licentiam apprehendendi tenutam sua auctoritate (...) quam ipsum comune habet de dicto terreno (...); promictens idem Phylippus (...) dicto syndico recipienti pro ipso comuni dictum terrenum omni tempore defendere (...) sub pena centum librarum denariorum (...) et sub obligatione suorum bonorum».

Nella maggior parte degli altri documenti<sup>111</sup>, invece, il notaio si limita ad indicare che *die eodem, sub eodem anno, indictione et loco et tempore et coram dictis testibus*, un diverso attore giuridico *fecit similem venditionem, ut Phylippus Maioli*, al massario e sindaco del Comune di un terreno di cui vengono riportati dettagliatamente i confini. In

---

<sup>110</sup> Per comodità è stato assegnato un numero progressivo a ciascuno dei quindici atti: i nn. 1 e 2 sono trascritti a c. 5r, i nn. 3-5 a c. 5v, i nn. 6-9 a c. 6r, i nn. 10-15 a c. 6v. Presentano come data topica il *palatium comunis* i nn. 7, 12-15.

<sup>111</sup> V. nn. 2, 5-7, 9, 11-15.

questo panorama documentario piuttosto uniforme fanno eccezione le due quietanze riportate sopra: la prima mostra un testo necessariamente diverso da quello delle compravendite e perciò riportato per esteso, la seconda invece presenta formule ceterate e un esplicito rimando alla prima. Fanno parimenti eccezione anche due *venditiones*<sup>112</sup>, accomunate dal fatto di essere stipulate da alcuni orfani probabilmente minorenni - i *filii condam Massioli fabri* e i *filii condam Raynaldutii negoçantis* - i quali agiscono con il concorso dei *propinquiores consanguinei e coram domino Ademare de Ademaribus capitaneo populi civitatis Assisii*. Entrambe queste compravendite, infatti, diversamente da tutte le altre, presentano un testo documentario completo di tutte le relative formule. Tra queste, in chiusura del documento e quindi subito dopo le *defensiones* con cui i venditori si impegnarono a *observare predicta omnia et singula et non contravenire occasione minoris etatis vel minoris pretii nec alia qualibet*, si legge anche:

«Quibus omnibus dictus dominus capitaneus suam auctoritatem, assensum et decretum interposuit».

Questo *quaternus entionum et refutationum* costituisce l'unica attestazione documentaria del capitano del Popolo *Ademare de Ademaribus*, probabilmente fiorentino, in carica ad Assisi nell'anno 1283<sup>113</sup>. Egli, pur figurando esplicitamente solo in tre compravendite, vale a dire la prima e le due effettuate da minori, aveva certamente preso parte a tutte le *emptiones* di terreni in favore del Comune - ma non alle due quietanze *occasione syndicatus* - dal momento che, come si è detto, tutti gli atti di alienazione che presentano formule ceterate mostrano un rinvio al primo, caratterizzato da un testo documentario in tutto e per tutto compiuto. La 'posizione documentaria' assunta dal capitano in questi atti non è però del tutto usuale. Infatti, pur essendo stato presente al negozio giuridico, egli non fu propriamente un testimone e quindi non compare nell'elenco dei *testes* e, pur avendo affiancato il massario e sindaco del Comune nell'acquisizione dei terreni venduti, non è definibile come un vero e proprio attore giuridico.

Questa sorta di presenza legittimante del capitano del Popolo in determinati affari comunali è stata riscontrata nella documentazione assisiate a partire dagli anni settanta del

---

<sup>112</sup> V. nn. 3 e 4.

<sup>113</sup> Diversamente dunque da quanto considerato dal Bartoli Langeli (*Le carte duecentesche*, p. 253, nota 1), che, in margine ad un documento del maggio 1283 (una costituzione di procuratore per seguire una causa presso la curia del Comune), lamentava la mancanza di attestazioni documentarie che tramandassero i nominativi del podestà e del capitano in carica, rispettivamente, per il semestre maggio-ottobre e per l'intero anno 1283.

Duecento ed è perciò stata già analizzata in precedenza <sup>114</sup>. In questo caso però non siamo di fronte a singoli atti, ma ad una serie di *instrumenta* volutamente raccolti in originale su di un apposito *quaternus*. Di conseguenza a questa autorevole partecipazione del capitano del Popolo alla serie di *emptionum* compiute dal massario e sindaco del comune di Assisi nel 1283 in vista di importanti lavori urbanistici fa da adeguato riscontro, nel proemio del *liber*, la formula *tempore capitanie*. In un certo senso, al momento di presentare il *quaternus emptionum et refutationum* eseguite propriamente solo dal massario comunale, il notaio scelse di dar conto di questa partecipazione *a latere* del capitano del Popolo impiegando appunto, per il prodotto documentario che stava approntando, una *datatio* che faceva riferimento ad una specifica autorità comunale: il *nobilis vir dominus Ademare de Ademaribus capitaneus populi Assisinatis*.

A ciò si aggiunga inoltre che la presenza legittimante del capitano del Popolo a tutti questi negozi si era ulteriormente rafforzata e meglio esplicitata nelle due compravendite effettuate da minori con il consenso dei parenti più prossimi. In questi casi infatti il *dominus Ademare*, tramite l'*interpositio auctoritatis et decreti*, si fece garante della legalità di quelle azioni giuridiche, di certo in ottemperanza a qualche particolare norma statutaria che affidava al capitano la tutela dei minori e/o degli orfani e, quindi, una forma di controllo sulle azioni giuridiche da essi compiute, similmente a quanto visto in precedenza per altri simili atti privati assisiati fin dall'ottavo decennio del secolo <sup>115</sup>.

La completa assenza dello stesso capitano dalle due quietanze rilasciate dal massario *occasione sinducatus* si spiega considerando che queste azioni rientravano a pieno titolo tra le specifiche competenze di questo ufficiale. La retribuzione di coloro che avevano svolto alcuni incarichi per il Comune in veste di *sindici* non necessitava dunque della presenza del capitano e di un ulteriore controllo da parte sua, perché i sindaci del Comune, scelti e investiti di determinate mansioni dai consigli comunali e dai magistrati di vertice - come è ben evidente nel richiamo del notaio al fatto che agli atti del loro sindacato si conservavano nel *liber reformationum consilii et comunis Assisii* - e il loro operato non si discostava da quanto previsto nell'atto di procura.

In sintesi sembra dunque esserci stata una duplice motivazione per la quale il capitano del Popolo seguì piuttosto da vicino questa serie di azioni giuridiche, senza essere in alcun

---

<sup>114</sup> V. *supra* il cap. 1.3, § Assisi 1275.

<sup>115</sup> V. *supra* il cap. 1.3, § Assisi 1275.

modo affiancato dal podestà allora in carica <sup>116</sup>. Innanzitutto si trattava di atti finalizzati al miglioramento della rete viaria cittadina e, quindi, connotati da un'indubbia utilità collettiva, nonché certamente accompagnati da un clamore rilevante in seno alla comunità assisiata. L'attenzione rivolta dai governi di Popolo nei confronti dell'edilizia pubblica è cosa abbastanza nota <sup>117</sup> e a titolo di esempio si può considerare quanto riportato in precedenza per una serie di atti del maggio 1275 <sup>118</sup>, con cui quello che può forse considerarsi il primo vero Comune di Popolo assisiato promosse l'edificazione del *palatium populi*.

Non meno importante, infine, è il fatto che le compravendite tradite dal fascicolo in questione fossero in realtà delle alienazioni forzose o, meglio, dei veri espropri di proprietà private, effettuati dal Comune a discapito di alcuni cittadini assisiati. È possibile dunque che una qualche norma statutaria o un riformanza emanata *ad hoc* avesse investito il capitano del Popolo di quella che oggi si chiamerebbe una forma di tutela della proprietà privata, non dissimile forse da quella attivata da decenni nei confronti dei minori e/o degli orfani. In un contesto giuridico-legale come quello comunale, dove erano attive due *curie*, una podestarile e una capitaneale, a cui i cittadini potevano rivolgersi in seconda istanza per il riesame di un caso già valutato dal tribunale del podestà, ciò poteva significare per i cittadini un'ulteriore garanzia sulla legalità dell'esproprio e per il Comune una riduzione delle possibili opposizioni da parte di coloro che erano stati privati di alcuni beni. Probabilmente, infatti, la contestazione di una simile transazione privato-Comune, presentata da un cittadino prima davanti alla *curia* podestarile e poi a quella del capitano, era destinata a non essere accolta da entrambi i tribunali, perché il relativo atto presentava un implicito assenso da parte del capitano del Popolo. Di contro, la presenza del capitano a queste alienazioni forzose in un certo senso garantiva 'a monte' una forma di tutela per i cittadini che solitamente veniva assicurata 'a valle'. Verosimilmente un privato era portato a valutare in una luce positiva un simile esproprio e a considerarlo pienamente conforme ai propri diritti qualora avesse visto presenziare alla transazione il

---

<sup>116</sup> Da quanto segnalato *supra* nota 10 in relazione al documento del maggio 1283, dove si fa esplicito riferimento alle cariche podestarile e capitaneale e al loro operato in campo giudiziario, sembra assodato che per il semestre maggio-novembre 1283 ci fosse un podestà in carica, seppure, ad oggi, ne ignoriamo il nome.

<sup>117</sup> Per il comune di Orvieto si può citare un fascicolo di 10 carte (ASO, ASC, Istrumentari, n. 878), purtroppo piuttosto deteriorato, che contiene una serie di compravendite per l'ampliamento della *platea comunis* promosse dal capitano del Popolo Neri della Greca (per cui v. WALEY, *Orvieto*, pp. 83-88). Per il comune di Viterbo, ancora, si segnala che nella seconda metà del Duecento alcuni capitani del Popolo, tutti membri della famiglia Gatti, promossero la costruzione del palazzo papale, l'ampliamento delle mura cittadine e la costruzione di un acquedotto (LANCONELLI, *Gatti, Raniero*, p. 590).

<sup>118</sup> V. *supra* il cap. 1.3, § Assisi 1275.

capitano del Popolo, colui al quale, appunto, ci si rivolgeva per ottenere giustizia contro un'ingiusta sentenza emanata dal podestà.

## ***Todi anni Novanta***

### ***I perduti libri divisionis et terminationis del 1294***

Nell'Archivio Storico Comunale di Todi si conserva un codice membranaceo di 36 carte, dove, nel 1344, furono trascritti, in forma di copia autentica, documenti tratti da diversi *libri divisionis et terminationis* cartacei, che erano stati redatti nel 1294 e ora deperditi <sup>119</sup>. Si riportano di seguito il proemio e la formula di autenticazione che, nel XIV secolo, convalidarono l'operazione di copiatura di questi *libri* duecenteschi:

A c. 2r: «(ST) IN nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Hic est liber in se continens divisiones et terminationes infrascriptarum terrarum et possessionum ac iurisdictiones et iura comunis civitatis Tuderti prout inferius continetur, reductas et copiatas sive reducta et copiata per me Matheum notarium infrascriptum de libris autenticis cartarum bammicinarum existentibus et repertis in archivio et camera prefati comunis, quarum et quorum tenor talis est. In primis: (...)».

A c. 35v: «ET ego Matheus condam Iacobi magistri Hugolini civis Tudertinus de reg(ione) Camuc(ia) et parr(ochia) Sancte Marie imperiali auctoritate notarius predicta omnia ab autenticis libris cartarum bammacinarum, repertis et existentibus in archivio et camera comunis Tuderti, ad hoc volumen et in hanc publicam formam redigens, fideliter exemplavi mandato et auctoritate sapientis viri domini Francisci de Monterubiano iudicis maioris curie comunis civitatis Tuderti, tempore nobilis militis domini Lorni de Monticulis honorabilis capitanei civitatis prefate, qui iudex pro tribunali sedens et comunis Tuderti auctoritatem interposuit et decretum, in anno Domini ab eiusdem nativitate millesimo CCC<sup>o</sup> XLIII<sup>o</sup>, indictione XII<sup>a</sup>, tempore domini Clementis pape sexti, die penultimo augusti in palatio novo comunis Tuderti, presentibus Beraldo Gilii, Thomasso Iohannis et Blasio Gerardi notariis et Cobello Orlandini de Tuderto testibus».

Purtroppo il contenuto storico-giuridico di questi *libri* si sussegue, all'interno del codice dove furono copiati a metà XIV secolo, in maniera alquanto disordinata <sup>120</sup>, tanto da far pensare che il notaio redattore della copia, a distanza di qualche decennio dalla redazione di questi *libri*, si fosse trovato ad operare su prodotti documentari ormai sfacicolati <sup>121</sup>. Altra difficoltà per chi un tempo si cimentò nella copia di questi *libri* e per

---

<sup>119</sup> ACT, *Statuti ed altri documenti*, n. 25 (*Liber terminationum*).

<sup>120</sup> Si tenga presente che in alcune carte furono copiati due volte gli stessi documenti: alle cc. 26v-27r trovano posto gli stessi atti trascritti in precedenza alle cc. 5v-6r; similmente le cc. 27v-30r ospitano quanto già riprodotto alle cc. 2r-5v.

<sup>121</sup> Questo è quello che si evince, ad esempio, da c. 7r oppure nel passaggio da c. 32v a c. 33r, dove si passò, senza soluzione di continuità e soprattutto senza che l'operazione fosse segnalata da un adeguato

chi ora vorrebbe condurre un'analisi approfondita sta nel fatto che, a prescindere dall'intitolazione che si legge nella copia, non soltanto i *libri* sono più d'uno, ma erano anche di natura differente, nonostante fossero pressoché coevi e redatti con analoghe finalità, tanto che ai *libri terminationis et divisionis*, ricordati esplicitamente nel proemio dell'esemplare trecentesco, si dovrebbe aggiungere anche un *liber inquisitionis*. Nel 1294, infatti, il comune di Todi promosse una ricognizione delle comunanze tudertine articolata parallelamente, come consueto, verso due direttive: da un lato operavano i *diffinitores*, tra i quali primeggiavano due *consules artium*, e dall'altro la *curia capitanei*. I primi si occupavano della *terminatio* o *diffinitio*, vale a dire l'operazione con cui si procedeva ad un controllo dei *termini*, che erano posti a delimitare i possedimenti comunali dalle *res specialium personarum* e che, in caso di bisogno, si provvedeva a ripristinare. Il capitano del Popolo e il suo *entourage* si dedicavano, invece, ad istruire un procedimento penale contro coloro che avevano usurpato le comunanze e quindi a raccogliere le relative deposizioni testimoniali.

Tutto ciò, dunque, non permette di fornire, in questa sede, un chiaro ed articolato quadro di sintesi di tutti gli atti documentati nei *libri* tudertini del 1294, se non per sommi capi:

*A c. 2r si legge un'intitolazione generale: «IN nomine Domini amen. Hic est liber divisionis et terminationis infrascriptarum rerum factus tempore potestarie et capitannerie nobilium et potentium virorum domini Bonaccursi de Montecchio civis Parmensis honorabilis potestatis comunis Tuderti et Borgarelli domini Iohannis civis Perusini honorabilis capitanei comunis et populi Tudertini et scriptum per me R. de Perusio notarium ipsius domini capitanei et comunis et populi supradicti, de ipsius licentia et mandato, sub anno Domini millesimo CCLXXXIII, indictione VII<sup>a</sup>, Ecclesia Romana pastore vacante, diversis diebus et mensibus infrascriptis».*

*Alle cc. 2r-2v si legge il proemio della prima diffinitio: «Die iovis decimo octavo februarii. Hec est diffinitio et terminatio facta inter montes comunis Tuderti de Montemartano et res specialium personarum per infrascriptos bonos homines electos per consules artium comunis et populi Tuderti secundum consilium, deliberationem et de mandato dicti domini capitanei et in eius presentia. Qui homines sunt hii: Bartholellus Mercati, Nutolus magistri Raynaldi consules artium, Lambertus Petri, Filippucius domine Brune, Bucius Filippi, magister Nicola magistri Iohannis, magister Todinus Meliotis et Plectus Benencase. Qui homines delato cuilibet sacramento, corporaliter tacto libro dicta*

---

proemio, dalla redazione di atti relativi al procedimento di *terminatio* a quelli inerenti la procedura di *inquisitio*, quindi da un elenco descrittivo di *termini* posti in determinati luoghi a segnalare i possessi del Comune a un elenco di *testes*, interrogati su cosa sapessero riguardo l'ubicazione delle comunanze. È possibile dunque che il notaio redattore della copia avesse rispettato fedelmente il proprio antigrafo e avesse quindi riproposto il 'disordine' che caratterizzava l'articolazione interna del suo contenuto documentario.

die iovis unanimiter et concorditer immiserunt et immicti fecerunt quemdam primum terminum (...)».

*A c. 3r si legge il proemio della seconda diffinitio: «Die sabbati XIII<sup>o</sup> mensis martii. Hec est diffinitio et terminatio infrascripta facta inter dictos montes et speciales personas per infrascriptos bonos homines electos per consules artium ex deliberatione consilii Tudertini, scilicet per Angelutium Blasii et Çucçaronum Tudini consules artium (seguono i nomi degli altri diffinitores)».*

*Alle cc. 3v-5v si susseguono le terminationes effettuate dal 14 al 17 marzo.*

*A c. 5v si legge il proemio della terza diffinitio: «In nomine Domini amen. Hec est terminatio et diffinitio montium existentium ex illa parte versus castrum Monticuli et castrum Iani et Castagnale per diffinitores predictos immissos et actatos et assignatos die XVIII<sup>o</sup> mensis februarii, qui termini sunt taliter designati et immissi (...)».*

*Alle cc. 5v-7r si susseguono le terminationes effettuate il 19 febbraio e il 17 giugno, ma a c. 6v trova posto anche un preceptum capitanei: «Voluerunt autem et mandaverunt dictus dominus capitaneus et dicti boni homines quod a dictis terminis infra versus castrum Orçali, a fossato de Seta ad fossatum Petrosus sit cortina castrum Orçali et laborari non debeat per aliquem ad penam XXV librarum per quemlibet qui laboraret, reservata via hominibus de Orçalo causa eundi ad fontem prope fossatum de mundis, scilicet ampla V pedibus ad pedem comunis. A predictis vero terminis supra versus comitatus Urbisveteris, sicut trahit fossatum de mundis, supra usque ad viam qua itur ad Collelungum, que dividit comitatum Tuderti a comitatu Urbisveteris, sit comunis Tuderti et pro terra laboratoria haberi sicut trahit supra a fossato per viam publicam ad terram Rustichelli de Collelungo».*

*Alle cc. 7r-18r si susseguono le deposizioni testimoniali rilasciate dal 14 al 17 giugno.*

*A c. 18v si legge il proemio dell'inquisitio: «IN nomine Domini amen. Ab eius nativitate sunt anni mille ducenti LXXXIII, apostolice sedis pastore vacante, indictione septima. Hec est inquisitio quam faciunt et facere intendunt nobiles viri scilicet dominus Borgarellus de Perusio honorabilis capitaneus civitatis comunis et populi Tuderti et dominus Matheus sotius, filius et miles nobilis viri domini Bonaccursi de Vicedominis honorabilis potestatis Tuderti, secundum consilii deliberationem super renovatione facienda de terris et possessionibus comunis Tuderti, sitis a territorio castrum Monticulis usque ad Porcariam».*

*Alle cc. 18v-26v si susseguono le deposizioni testimoniali rilasciate nei mesi di febbraio, marzo e maggio.*

*A c. 26v si leggono altri precepta capitanei: «Item precepit hominibus ville Mesciani et Baccani ut hinc ad XV dies habeant domos edificatas ad penam C librarum. Item precepit hominibus de Petroculo ut hinc ad kalendas maii debeant habere domos hedificatas, syndicus ad penam C librarum et specialis persona ad pena XXV librarum».*

*A c. 27r si leggono altri precepta capitanei: «Die secundo mensis aprilis dominus capitaneus comunis Tuderti precepit Insegne syndico castrum Avigliani ut hinc ad diem lune proxime debeat exepere partem de fossis sibi datam ad penam C librarum (seguono analoghi precepta indirizzati ad altri sedici sindaci)».*

*A c. 30v si legge il proemio della quarta diffinitio: «Die dominica VIII maii. Hec est diffinitio et terminatio facta de comunantiis comunis et populi Tuderti per loca et vocabula infrascripta per infrascriptos bonos homines electos per consules artium comunis et populi supradicti secundum consilii deliberationem de mandato dicti domini capitanei et in eius presentia, qui homines sunt hii: Gualteroctus Finilis, Sciannes Iannis consules artium (seguono i nomi degli altri diffinitores)».*

*Alle cc. 31r-32v si susseguono le terminationes effettuate dal 9 al 15 maggio.*

*Alle cc. 33r-35v si susseguono altre deposizioni testimoniali non datate.*

Stando alle intitolazioni dei diversi *libri* sopra riportate, nel codice trecentesco furono copiati i documenti che erano stati trascritti in quattro *libri terminationis* e in un *liber inquisitionis*, nessuno di essi, però, sembra presentasse una sottoscrizione notarile. Forse in origine i *libri* presentavano delle convalide notarili, che poi, nel periodo intercorso tra la loro redazione e l'operazione di trascrizione compiuta verso metà Trecento andarono perse insieme alle carte dove erano state trascritte: probabilmente infatti ogni *liber* era provvisto di un'unica autentica generale, valida cioè per tutti i documenti registrativi. Nonostante ciò, è comunque possibile identificare il notaio redattore di questi prodotti documentari nel *notarius domini capitanei et comunis et populi*, di provenienza perugina così come il capitano Bulgarello, che si palesò come tale nell'intitolazione che apre la serie dei *libri* da lui prodotti. Purtroppo però il notaio redattore della copia trecentesca indicò solo la lettera iniziale del nome proprio dell'autore dell'antigrafo, che resta pertanto anonimo.

Questo prodotto documentario si inserisce in un filone abbastanza noto, quello dei cosiddetti Libri delle Comunanze, tramite i quali, soprattutto nel corso della seconda metà del Duecento, i Comuni procedevano alle ricognizioni dei propri possedimenti nel contado e contemporaneamente intentavano azioni giudiziarie contro coloro che ne avevano usurpato una porzione. Nel panorama dei comuni umbri si conoscono il *liber comunantiarum* del comune di Orvieto, risalente al 1244<sup>122</sup>, e il *liber terminationum* del comune di Perugia del 1291<sup>123</sup>, a cui si deve infine aggiungere per il comune di Todi, oltre ai citati *libri terminationis et divisionis* del 1294, anche un Libro delle Comunanze del 1282<sup>124</sup>.

---

<sup>122</sup> Oggetto di uno studio specifico da parte di Sandro Carocci (CAROCCI, *Le comunali*).

<sup>123</sup> Studiato ed edito da Massimo Vallerani in occasione dello stesso progetto di ricerca in cui operò Carocci per il comune di Orvieto, curato dall'École française de Rome e dedicato a *I beni comuni dell'Italia comunale* (VALLERANI, *Il Liber terminationum*; sulle comunanze perugine nel Chiugi si veda anche VALLERANI, *Le comunanze di Perugia*, in particolare pp. 635-641).

<sup>124</sup> ACT, *Statuti ed altri documenti*, n. 10 (*Liber communitiarum*). Cfr. *supra* il cap. 1.3, § Todi 1282 e 1284, 1288.



Nonostante tutti questi *libri* fossero stati prodotti per una stessa finalità, la configurazione interna è piuttosto varia, tanto che il *liber comunantiarum* orvietano tramanda esclusivamente *terminationes*, mentre i *libri* tudertini del 1294 ospitano, come si è visto, per lo più *diffinitiones*, unitamente però ad un'*inquisitio* e a qualche *preceptum* del capitano del Popolo, rivolto ad alcuni sindaci del contado in merito all'approntamento di alcuni fossati. Il *liber terminationum* del comune di Perugia presenta, invece, una più ampia gamma di atti, che vanno dai *precepta* impartiti dal capitano del Popolo ai sindaci di alcune ville del contado per far loro costruire i pilastri adibiti a limitare le comunanze, che erano perciò detti *apilastrationes*, alle prese di possesso delle terre recuperate, definite come *recuperationes*, ai documenti relativi ad una *quaestio* sorta tra il comune di Perugia e alcuni usurpatori di possedimenti comunali, a un'*inquisitio* istruita dal capitano per risolvere definitivamente la controversia di cui sopra, infine a una *terminatio* generale delle *communantie* perugine nel Chiugi <sup>125</sup>.

Da un punto di vista diplomatico è piuttosto arduo trovare un'adeguata definizione per questa tipologia di *libri*, per i quali, in realtà, quella di *liber instrumentorum* non è del tutto appropriata. Il loro posto all'interno della canonica tripartizione dei prodotti documentari comunali è a metà strada tra un *liber instrumentorum* e un registro, tanto che, in questo caso più che in altri, l'uso di questa classificazione si rivela nettamente di comodo, atta a rispondere ad esigenze di studio più che a rispecchiare la reale e variegata conformazione dei documenti prodotti da un Comune. Inoltre i tre esempi umbri di Libri delle Comunanze, come sottolineato poco sopra, presentano delle evidenti diversità di contenuto, tanto che in ognuno dei tre casi esaminati si riscontra un diverso grado di prossimità alla tipologia del *liber instrumentorum* oppure a quella del registro. Il motivo di tale commistione tra queste due tipologie documentarie è da correlare con la natura dei documenti contenuti all'interno di questi *libri*, che, a ben guardare, non sono sempre identificabili univocamente come veri e propri negozi giuridici tra il Comune e un soggetto esterno e quindi come *instrumenta*, seppure scritti in forme succinte, oppure come azioni amministrative condotte dal Comune e di conseguenza assimilabili a registrazioni correnti.

Nella redazione del *liber comunantiarum* del comune di Orvieto, ad esempio, il notaio Stabile scelse di corredare tutte le *terminationes*, che non erano dunque propriamente dei negozi giuridici, di un elemento peculiare, che in qualche modo le avvicinasse al modello formale dell'*instrumentum*, forse al fine di dare una maggiore dignità giuridica a quelli

---

<sup>125</sup> VALLERANI, *Il Liber terminationum*, pp. 655-660 e pp. 665-666.

che in fin dei conti erano solo atti amministrativi. Ogni *terminatio* si chiude infatti con la formula «Cum potestate interfuerunt ad inveniendum, videndum, recuperandum, designandum et terminandum» seguita da un lungo elenco di nomi dei *diffinitores*, tra cui spiccano, in principio, quelli dei *rectores populi*. Proprio questa formula, infatti, ricorda molto da vicino l'*actum* con cui si chiudono molti degli *instrumenta* comunali orvietani risalenti agli anni quaranta del Duecento e analizzati in precedenza <sup>126</sup>. Anche la sottoscrizione notarile di Stabile è piuttosto inconsueta, dal momento che in questa sede il notaio redattore del *liber* non si limitò a dichiarare di aver scritto i documenti <sup>127</sup>, ma ricordò ancora una volta tutti coloro che erano stati presenti, a vario titolo, alle *terminationes*, quasi a voler ulteriormente sopperire alla mancanza di un vero e proprio *actum* che caratterizzava appunto gli atti amministrativi di tal fatta <sup>128</sup>.

Il *liber terminationum* perugino del 1291, che come si è visto ha un contenuto più vario, si caratterizza per forme interne altrettanto variabili, così che le prese di possesso di determinate terre da parte del capitano, che sono negozi giuridici a tutti gli effetti, si presentano assemblate come un *liber instrumentorum* <sup>129</sup>, mentre tutti gli altri atti sono registrati senza particolari formalità e l'intero *liber* si conclude con la sottoscrizione del notaio del capitano che si limitò a dichiarare di aver scritto il tutto <sup>130</sup>.

I *libri* tudertini del 1294, invece, tramandano, similmente al caso orvietano, esclusivamente le azioni amministrative svolte dal Comune all'atto di compiere un'accurata missione ricognitiva nel contado (le *terminationes* ad opera dei *diffinitores*, i *precepta* del capitano e le deposizioni testimoniali da questo raccolte nell'ambito di un'*inquisitio*), ma il notaio redattore, diversamente dal collega orvietano che aveva operato mezzo secolo prima, non sentì la necessità di contaminare le registrazioni con elementi che evocavano le forme documentarie dei negozi giuridici. Di certo, mentre il

---

<sup>126</sup> Cfr. *supra* il cap. 1.2, § Orvieto 1244, 1247 e 1248.

<sup>127</sup> Si tenga presente che, solitamente, in chiusura di un registro i notai tendevano a sottoscrivere in maniera molto sintetica e dichiaravano solo aver scritto gli atti ivi contenuti in veste di *notarius* dipendente da un determinato ufficio comunale.

<sup>128</sup> In chiusura del *liber comunantiarum* del comune di Orvieto (ASO, ASC, Istrumentari, n. 874) si legge infatti: «Et ego Stabilis Ricuvarantie auctoritate apostolica notarius constitutus et nunc comunis Urbisveteris maioris curie terminationi, diffinitioni et designationi predictis una cum potestate et personis supradictis nec non et domino Petro Romano milite potestatis et domino Sinibaldo Viterbiensi ordinario et nunc dicti comunis iudice, ut dictum est, <interfui> et condidi et de mandato dicte potestatis et supradictorum omnium et singulorum, ut supra legitur, de eorum comuni (*di incerta lettura*) concordia et voluntante scripsi et subscripsi».

<sup>129</sup> Si prenda ad esempio VALLERANI, *Il Liber terminationum*, p. 677, dove si legge: «Eodem die, in infrascripta bibulcaria, presentibus testibus suprascriptis. Idem dominus capitaneus suprascripto modo et nomine accepit tenutam et corporalem possessionem de una bibulcaria (...), quia non solverunt censu ut supra, apprehendens et cetera».

<sup>130</sup> La sottoscrizione del notaio del capitano al *liber terminationum* è la seguente (VALLERANI, *Il Liber terminationum*, p. 697): «Ego Iacobinus Passere, notarius domini capitanei scripsit».

notaio orvietano lavorò al *liber comunantiarum* in assenza di consolidati modelli documentari relativi alle comunanze, il *notarius capitanei* proveniente da Perugia e operante a Todi poteva contare su un'esperienza di prassi documentaria stabilizzatasi da decenni. Non è da escludere, inoltre, data la vicinanza cronologica e geografica dei Libri delle Comunanze di Perugia e di Todi – il primo del 1291 prodotto a Perugia da un notaio di un capitano bresciano e il secondo del 1294 redatto a Todi da un *notarius capitanei* perugino – e dato anche il fatto che il prodotto tudertino è certamente mutilo della sua parte finale e potrebbe aver perso considerevoli porzioni di testo, che i *libri terminationis et divisionis* di Todi fossero analoghi al *liber terminationum* di Perugia e fossero quindi costituiti anche da un certo numero di *recuperationes* assemblate alla stregua di un *liber instrumentorum*.

Vista la sostanziale varietà giuridico-amministrativa di tali *libri*, la cui natura diplomatistica muta a seconda del diverso contenuto che può caratterizzarli – potrebbero infatti esserci Libri delle Comunanze che contengono esclusivamente *recuperationes* e/o *terminationes* in associazione o meno con un'*inquisitio* patrimoniale e/o relativi *precepta capitanei* e/o documenti relativi ad una *questio* giudiziaria –, si è scelto di classificare i *libri terminationis et divisionis* tudertini tra i *libri instrumentorum*. Il motivo è la sostanziale inadeguatezza delle classificazioni assegnate convenzionalmente *a posteriori* ai prodotti documentari comunali, che furono il frutto di un costante tentativo notarile di adattarli ad una realtà storica in continuo mutamento e che quindi, a volte, trovano difficilmente posto in partizioni tipologiche troppo rigide.

Un ultimo punto, infine, merita di essere sottolineato. I diversi *libri* fatti redigere dai comuni di Orvieto, Perugia e Todi si caratterizzano tutti, oltre che per una stessa finalità, anche per la marcata ed esplicita presenza di una folta schiera di rappresentanti popolari tra gli incaricati del Comune a effettuare queste ricognizioni patrimoniali nel contado: alla definizione dei confini delle comunanze orvietane, promossa dal podestà in carica nel 1244, parteciparono in qualità di *diffinitores* i *rectores populi*, oltre ad un discreto numero di cittadini di certo appositamente incaricati a ciò dai consigli comunali; la complessa operazione di recupero delle terre usurpate nel Chiugi perugino fu diretta nel 1291 dal «capitaneus Communis et Populi Perusii de consensu et voluntate (...) amborum consulum artium Populi Perusii» e la commissione incaricata di portare a compimento tale incarico si costituì, per volere dei consigli comunali, di «boni homines de populo et artibus»<sup>131</sup>; ognuna delle quattro *diffinitiones* svolte dal comune di Todi nel 1294 fu guidata da due

---

<sup>131</sup> Si cita da VALLERANI, *Il Liber terminationum*, rispettivamente da p. 663 e da p. 654.

*consules artium*, che sembrano aver presieduto un collegio di *diffinitores electi per consules artium comunis et populi Tuderti secundum consilium, deliberationem et de mandato domini capitanei et in eius presentia*, mentre il capitano del Popolo si occupò anche di portare avanti in prima persona l'*inquisitio super renovatione facienda de terris et possessionibus comunis Tuderti, sitis a territorio castris Monticulis usque ad Porcariam*. Il coinvolgimento di organi popolari in questo tipo di affari comunali non si limitò però all'azione giuridico-amministrativa, ma fu tale da investire anche quello della scritturazione di questi atti in precise forme documentarie. I due esempi più tardi, infatti, furono entrambi redatti dal *notarius capitanei* e sono quindi certamente da considerare come documenti di Popolo.

Proprio dal punto di vista delle magistrature popolari/comunali coinvolte si riscontra un qualche percorso evolutivo tra le tre situazioni analizzate, tanto che quella del comune di Orvieto sembra costituire il punto di partenza di un ideale *iter* che può dirsi concluso nella Perugia degli anni novanta del XIII secolo, mentre la posizione del comune tudertino appare di compromesso tra questi due estremi. Ricostruendo in astratto la progressiva acquisizione da parte del Popolo e dei suoi portavoce di determinati settori del governo comunale, tra i quali figurava certamente la gestione delle comunanze, si potrebbero appunto presupporre tre stadi.

In un primo momento, dunque, prima dell'affermazione di un vero e proprio Comune di Popolo, la *terminatio* delle comunanze era di fatto supervisionata dai rappresentanti popolari, ma era di certo stata promossa dalla carica podestarile e quindi associata, in sede di documentazione, esclusivamente all'operato del podestà. Si pensi all'esempio orvietano, in cui il *potestas* ha grande rilievo e compare nel proemio del *liber comunantiarum*, in chiusura di ogni *terminationes* e anche nella sottoscrizione notarile, mentre i *rectores populi* vennero associati esclusivamente all'atto di definizione dei confini, senza essere ricordati né nell'intestazione del *liber*, che fa da protocollo al prodotto documentario, né nella dichiarazione di scritturazione da parte del notaio, che fa invece da escatocollo.

In un secondo momento, invece, dopo l'inizio del periodo popolare e quindi in seguito alla comparsa del capitano del Popolo sulla scena istituzionale comunale, la situazione si ribaltò e di tali operazioni si occuparono solo i membri del Popolo, tanto che della redazione dei relativi *libri* fu incaricato il *notarius capitanei*. Alla carica podestarile rimase comunque il compito di legittimare, a nome del Comune, tali azioni svolte dai rappresentanti popolari, come testimonia il caso di Todi. Il podestà compare infatti nella

*datatio* cronica sia nei *libri terminationis et divisionis*, dove il suo nome venne significativamente anteposto a quello del capitano del Popolo, sia nel *liber inquisitionis* del 1294, nonostante quest'ultimo fosse un prodotto documentario di competenza esclusiva dell'*ufficiium capitanei*, dove proprio per questo la gerarchia tra le due principali cariche governative comunali si invertì rispetto che ai coevi *libri terminationis et divisionis*.

In un terzo momento, infine, dopo lunghi decenni di permanenza del Popolo al vertice del Comune, la gestione delle *comunantie* divenne una competenza esclusiva dei rappresentanti popolari, tanto che, come ben si evince dal *liber terminationum* perugino, non vi era più alcuna necessità di ricordare il podestà né nell'intitolazione né in qualsiasi altro punto del Libro delle Comunanze.

Questi sono tre stadi di un processo evolutivo puramente ideale, che nei fatti potrebbe essersi svolto in tempi e modalità differenti nei diversi comuni dell'Italia centro-settentrionale. Non è detto, infatti, che ogni Comune abbia attraversato per forza di cose tutte e tre queste fasi e che abbia quindi raggiunto il terzo e ultimo stadio prima della fine del XIII secolo, come fece il comune di Perugia<sup>132</sup>, tanto è vero che ad una medesima altezza cronologica la comunità cittadina tudertina aveva da poco sperimentato la seconda fase.

### 2.3 Registri

L'elemento discriminante tra un cartulario o un *liber instrumentorum* e un registro, come è noto, non sta ovviamente nella forma materiale, dal momento che tutti questi prodotti documentari condividono la forma-libro, ma nel contenuto. I codici documentari, infatti, seppure di varia natura, contengono sempre negozi giuridici stipulati tra due o più contraenti, mentre i registri raccolgono le azioni amministrative di un'istituzione. Inoltre il modello formale a cui si rifanno i primi è certamente l'*instrumentum publicum* completo di tutte le sue forme, mentre nei secondi del medesimo modello permangono solo le forme autenticative.

I registri inoltre possono essere distinti in base al tipo di azione amministrativa che documentano, quindi principalmente tra registri deliberativi, giudiziari, fiscali. Accanto a questi e con forme interne peculiari, possono trovarsi anche diversi elenchi nominativi,

---

<sup>132</sup> Cfr. VALLERANI, *Il Liber terminationum*, pp. 653-654.

fatti compilare a vario scopo dal Comune e spesso derivati dall'espletamento dell'amministrazione giudiziaria e fiscale oppure impiegati per un suo corretto funzionamento, come ad esempio gli elenchi di condannati a varie pene pecuniarie, di banditi, di nuclei familiari del contado o dei quartieri cittadini, di possedimenti comunali nel distretto, di idonei alle armi nel ruolo di *milites* o *pedites*.

## ***Assisi anni Sessanta***

### ***Un perduto liber exgravamentorum capitanei del 1264***

Nell'Archivio della Cattedrale di S. Rufino si conservano due copie autentiche di una stessa sentenza, emanata il 20 febbraio 1264 dal capitano del Popolo Bonconte *Peri Alamannis* e redatta su di un apposito, e ormai deperduto, registro giudiziario di mano del *notarius capitanei* Andrea<sup>133</sup>. Queste copie, certamente coeve alla sentenza stessa, sono tradite da due pergamene sciolte, entrambe piuttosto deteriorate. Si riporta di seguito il testo della sentenza così come è stato possibile ricostruirlo:

«Coram vobis domino Bonconte capitaneo Asisinati et vestro iudice domino Mehelorello domina Gadiana proposuit quod, cum ipsa domina Gadiana accusaverit Bonaquistum Pauli quod ipse, ea inrequisita, bladum de quadam petia terre, quam ei dederat ad laboricium, extraxerit, ipse Bonaquistus contra iustitiam fuerit absolutus et in preiudicium iuris ipsius mulieris; petit ipsam absolutionem cassari et quod eum condempnetis supplendo quod obmissum est per potestatem, ut tenemini per statutum. De quibus omnibus iustitiam petit.

Super qua petitione nos Bonconte Peri Alamannis capitaneus populli Asisii de consilio domini Mehelorelli iudicis nostri, summarie negotio cognito, visis actis primi iudicii et auditis omnibus allegatis, Christi nomine invocato, ipsam absolutionem factam per potestatem de ipso Bonaquisto cassamus et supplendo defectum potestatis ipsum Bonaquistum Pauli in XL solidos comuni et in restitutionem fructuum pertinentium eidem domine Gadiane condempnamus.

Lata fuit sententia predicta et lecta per me Andream notarium domini capitanei de suo mandato, in domo Massonis Leti, presentibus domino Thomasso Petri, Andrea domini Morici et Simone [...] et Bonafede notario et aliis pluribus testibus. In anno Domini

---

<sup>133</sup> ACA, *Pergamene*, Fasc. III, perg. 117 e 118. Entrambe queste pergamene, recentemente sottoposte ad interventi di restauro, presentano vistose lacune materiali. Il Fortini nel registrarle (FORTINI, *Nova vita*, III, p. 324), certamente a causa dei suddetti guasti, ha però compiuto qualche errore di valutazione. Innanzitutto si segnala che non si tratta di due diverse sentenze, entrambe emanate dal capitano del Popolo Bonconte su istanza di *domina Gadiana* contro due differenti soggetti (Bonacquisto di Paolo e un altro anonimo accusato secondo il Fortini), ma di due esemplari di una stessa condanna nei confronti dello stesso Bonacquisto. In secondo luogo si rileva che questa condanna non risale al 10 febbraio, bensì al 20 febbraio 1264, essendo datata *die X mensis februarii exeunt(is)* di un anno bisestile. Cfr. anche *supra* il cap. 1.3, § Assisi 1263.

millesimo ducentesimo sexagesimo III<sup>o</sup>, indictione septima, die X mensis februarii exeuntis, tempore domini Urbani pape quarti».

Le due copie che tramandano questa sentenza sono così autenticate:

*Perg. n. 117*: «(SC) IN NOMINE Domini amen. Hoc est exemplum cuiusdam sententie sumpte de libro populli Asisinatis cuius [ten]or talis est (...).

(SN) Ego Nicolaus Venture notarius ut vidi et inveni in libro sententiarum populli comunis Asisii scripto manu dicti Andree notarii dicti capitanei ita hic fideliter transcripsi et exelavi et in publicam formam redegi».

*Perg. n. 118* : «(ST) Ego Bonafides filius olim Michaelis inperiali [auctoritate] notarius prout reperi in libro exgravamentorum seu absolutionum (*di incerta lettura*) dicti capitanei hic fideliter explavi sub anno nativitatis Domini millesimo ducentesimo LXIII, indictione septima, tempore domini Urbani pape quarti, die X mensis februarii exeuntis».

I notai che redassero queste due copie, pur avendo trascritto la medesima sentenza, definirono il proprio antografo in modo leggermente diverso e scelsero differenti porzioni di testo del registro giudiziario del capitano del Popolo. Entrambe le copie, infatti, tramandano gli elementi essenziali della sentenza del capitano Bonconte, vale a dire la *petitio* di *domina Gadiana* (*Coram vobis domino Bonconte .. iustitiam petit*) e la *condempnatio* di Bonacquisto di Paolo (*Super qua petitione nos Bonconte .. condempnamus*). Il notaio Nicola di Ventura, però, scelse di corredare la propria copia della sentenza anche dalla relativa formula di *publicatio* (*Lata fuit sententia .. In anno Domini ..*), che invece fu omessa dal notaio Bonafede. Il notaio Bonafede a sua volta preferì anteporre la *datatio* della sentenza alla *petitio* di *domina Gadiana*. All'inizio della perg. n. 118, di mano di quest'ultimo, si legge infatti chiaramente *hoc die*, ma una vistosa lacuna materiale del supporto scrittorio impedisce purtroppo di proseguire la lettura del primo rigo di scrittura, quasi interamente perduto.

Il notaio Nicola di Ventura definì il proprio antografo, nel proemio, una *sententia sumpta de libro populli Asisinatis* e nell'autentica un *liber sententiarum populli comunis Asisii scriptus manu Andree notarii capitanei*. Il notaio *Bonafides filius olim Michaelis*, invece, dichiarò di aver rinvenuto quanto appena trascritto *in libro exgravamentorum seu absolutionum capitanei* e di aver effettuato la copia della detta sentenza il 20 febbraio 1264, vale a dire il medesimo giorno in cui la stessa fu emanata. È possibile inoltre che quest'ultimo sia da identificare con l'omonimo notaio Bonafede indicato tra i *testes* presenti alla *publicatio* della sentenza, che quindi operò una trascrizione di questo stesso atto poco dopo aver preso parte alla sua pubblicazione. La copia del notaio Nicola di

Ventura, invece, non è esplicitamente datata ma fu redatta certamente un paio di decenni dopo la *publicatio* della sentenza copiata <sup>134</sup>.

Nonostante i due notai abbiano indicato il proprio antigrafo con differenti denominazioni, è però plausibile che, a distanza di qualche anno, avessero entrambi lavorato sullo stesso registro giudiziario del capitano Bonconte.

Il notaio Bonafede, infatti, che esemplò la sua copia quasi contemporaneamente all'emanazione della sentenza capitaneale, definì questo *liber* non tanto correlando genericamente il suo contenuto con mansioni giudiziarie del capitano del Popolo non meglio precisate, quanto in relazione con un particolare compito di esclusiva pertinenza di questo ufficiale popolare nel medesimo ambito dell'amministrazione della giustizia. Nel comune di Assisi, evidentemente, il *capitaneus populi*, così come in altri comuni italiani, era investito del ruolo di *exgravator* <sup>135</sup>, era cioè esplicitamente incaricato di valutare le sentenze podestarili sottoposte al suo giudizio da coloro che si fossero sentiti lesi dalle stesse nel godimento dei propri diritti ed eventualmente di correggerle, con la facoltà quindi di tramutare le assoluzioni emanate della *curia* del podestà in condanne - come appunto nel caso in questione - e, presumibilmente, le condanne in assoluzioni. Di certo, anche se il notaio Bonafede non lo dichiarò esplicitamente, è lecito supporre che il *liber* che egli impiegò come *exemplar* e che raccoglieva gli *exgravamenta* emanati dal *capitaneus populi* con l'ausilio del *iudex capitanei*, fosse di mano del notaio del capitano Bonconte.

Il notaio Nicola, invece, indicò il registro giudiziario del capitano del Popolo da un lato in modo più vago, definendone il contenuto genericamente come *sententie*, da un altro in termini piuttosto solenni, impiegando una metonimia e quindi sostituendo colui che in concreto emanò le sentenze contenute nel *liber*, cioè il capitano Bonconte, con l'astratto

---

<sup>134</sup> Questo stesso notaio Nicola infatti era certamente attivo tra gli anni ottanta e novanta del Duecento. Di sua mano si conservano un fascicolo nell'Archivio Storico Comunale di Assisi contenente le sottomissioni di alcuni castelli della Valle Topina del 1282 (ASA, ASC, Carteggio diverso, n. 3 (meglio noto come M2), cc. 1r-4v per il cui regesto si rimanda a FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 420-422) e alcuni atti conservati dall'Archivio del Sacro Convento: due testamenti di privati risalenti al 1288 e al 1291 (*Le carte duecentesche*, nn. 145 e 153) e un atto di sindacato del Comune del 1295 (*Le carte duecentesche*, n. 163).

<sup>135</sup> Si può considerare ad esempio il caso del comune di Spoleto, dove il portavoce popolare era denominato *consul et exgravator* in luogo di *capitaneus populi* fino all'ottavo decennio del Duecento, proprio perché era incaricato di *intendere gravatos per potestatem* e *gravamina et appellationes sine debito terminare* (SESTAN, *Il comune di Spoleto*, p. 109 in particolare nota 107; SANSL, *Storia del comune di Spoleto*, pp. 143-146). Oppure il caso del comune di Perugia, dove nella seconda metà del medesimo secolo il Popolo al governo aveva attivato una particolare istanza di appello, il *iudex exgravator* (cfr. GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. 204). O infine quello del comune di Viterbo, dove il rappresentante del Popolo, denominato *baiulus comunis*, fin dagli anni trenta del XIII secolo aveva il compito di accogliere i reclami di coloro che fossero stati trattati ingiustamente dal podestà o da altri ufficiali (KAMP, *Istituzioni comunali*, p. 47). Un *iudex exgravator* sembra attestato anche ad Orvieto nel 1260 (FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXIV).



organismo politico a cui questo faceva riferimento, vale a dire il *populus*. La tradizionale definizione di *liber comunis*, impiegata dai notai che lavoravano per il Comune in riferimento a qualsiasi codice documentario prodotto dall'istituzione comunale durante lo svolgimento di molteplici mansioni giuridico-amministrative, venne dunque sostituita con quella, del tutto inconsueta, di *liber populli Assisinatis*. Similmente anche le *sententie* ivi contenute non vennero correlate all'operato in ambito giudiziario del capitano, ma direttamente al Popolo del comune di Assisi. Il fatto che Nicola abbia indicato lo stesso registro giudiziario del capitano Bonconte in maniera diversa rispetto a Bonafede si può forse spiegare con la circostanza che, rispetto al collega che l'aveva preceduto nell'operazione di copiatura, egli aveva di fronte un codice documentario composito, formato mettendo insieme il *liber* di *exgravamenta* di Bonconte sia altri registri di *sententie* dello stesso capitano o di altri suoi omologhi che gli erano succeduti. A ciò si può aggiungere che nel periodo di tempo intercorso tra il 1264 (anno di emanazione della sentenza di Bonconte e della redazione della copia da parte del notaio Bonafede) e gli ultimi due decenni del secolo (quando presumibilmente operò il notaio Nicola) il Popolo di Assisi aveva raggiunto un potere certamente maggiore<sup>136</sup>.

Questo perduto *liber exgravamentorum capitanei* del 1264 non ha certo nulla di eccezionale all'interno del panorama documentario dei comuni italiani attualmente noto: non stupisce infatti che un capitano del Popolo del settimo decennio del Duecento fosse investito del compito di *exgravare* i cittadini lesi da un iniquo giudizio emanato dalla *curia* podestarile e che per lo svolgimento di tale mansione incaricasse il *notarius capitanei* di redigere un apposito registro. È però indubbiamente molto rilevante per il comune di Assisi, che costituisce di certo un contesto storico-documentario piuttosto povero di documentazione comunale duecentesca e poco studiato dal punto di vista dell'evoluzione istituzionale del Comune di Popolo. Il testo della sentenza in questione, infatti, mostra chiaramente sia quale fosse il principale compito del capitano del Popolo in ambito giudiziario sia le modalità con le quali questo era chiamato a svolgerlo ed evidenzia quindi una certa maturità istituzionale del Comune di Popolo di Assisi già nel primo decennio della sua affermazione. Il capitano del Popolo assisiense era dunque tenuto *per statutum* a *supplire quod obmissum est per potestatem* ed agiva *de consilio iudicis <capitanei>* e con il supporto tecnico del *notarius capitanei*, nonché tramite una

---

<sup>136</sup> Cfr. *supra* il cap. 1.3, § Assisi: il decennio del *capitaneus populi* e § Assisi: ancora il *capitaneus populi*.

procedura estremamente scrupolosa (*summarie negotio cognito, visis actis primi iudicii et auditis omnibus allegatis*).

La testimonianza indiretta dell'esistenza di questo *liber* risalente al 1264 è di certo molto più rilevante di quanto potrebbe sembrare a prima vista, se si considera che esso è di pochissimi anni successivo alla prima testimonianza documentaria di un capitano del Popolo alla guida del comune di Assisi (1261) e se si tiene presente che il quadro regionale è piuttosto povero di tracce, dirette o indirette, di registri giudiziari - basti pensare al fatto che nell'Archivio del Comune di Perugia, famoso per la sua formidabile consistenza, la serie del Giudiziario del Capitano del Popolo inizia con l'anno 1263.

## ***Perugia anni Settanta***

### ***I libri introituum et expensarum e altri libri contabili del 1277***

John Grundman in relazione alle differenze tra i compiti istituzionali del podestà e quelli del capitano del Popolo ha rilevato che «the center of the captain's power was thus financial» principalmente sulla base dello statuto del 1315 di Perugia, dove era possibile fare tale comparazione. La scelta di Grundman di basare tali considerazioni sullo statuto trecentesco invece che su quello duecentesco derivava dal fatto che lo statuto del 1315 «include both the statute of the commune and the statute of the people (the 1279 versione is the statute of the commune only)»<sup>137</sup>.

Leggendo attentamente lo statuto del 1279, però, si nota che, benché esso non includa una specifica rubrica sull'*officium capitanei* così come invece avviene per quello del podestà, ciò nonostante il capitano del Popolo compare in numerosissimi capitoli statutari, quasi in tutti quelli in cui compare anche la carica podestarile<sup>138</sup>. Inoltre c'è traccia esplicita di un coinvolgimento del magistrato popolare di vertice nella gestione finanziaria del Comune sia in questo stesso statuto, nei capitoli che normavano i doveri del *massarius comunis Perusii*<sup>139</sup>, sia nei vari registri contabili comunali pervenutici a partire dagli anni '70 del Duecento<sup>140</sup>, evidente già a partire dalle intestazioni coeve alla loro redazione e/o

---

<sup>137</sup> GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 103-105, in particolare p. 105 e p. 103 da cui si cita testualmente.

<sup>138</sup> Cfr. *Lo statuto del comune*, pp. 41-70 dove sono indicate tutte le rubriche statutarie (a p. 41 il rimando al capitolo statutario relativo all'*officium potestatis et suorum iudicum et notariorum*).

<sup>139</sup> Questi sono sinteticamente analizzati da NICO OTTAVIANI, *Il registro finanziario*, pp. 12-15. I capitoli statutari ivi commentati (nn. 102-112) sono ora editi in *Lo statuto del comune*, pp. 121-128.

<sup>140</sup> Cfr. MIRA, *I catasti e gli estimi*, MIRA, *I catasti* e MIRA, *L'estimo di Perugia*, nonché GROHMANN, *L'imposizione diretta*. Per una panoramica sui registri duecenteschi conservati in questa Serie si veda *Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 85-89. Si segnala però che l'attuale ordinamento delle unità archivistiche è leggermente diverso da quello con cui queste erano state presentate nell'inventario a stampa del 1956. Nel secolo scorso, infatti, la Serie Computisteria era ulteriormente suddivisa tra i registri dei

attribuita loro in sede di inventariazione <sup>141</sup> ma ben più significativa ad un'attenta analisi di alcuni di questi.

Nei dieci capitoli dello statuto del 1279 relativi all'*officium* del massario comunale, che qui è opportuno richiamare <sup>142</sup>, si riscontra, da un lato, una compresenza del podestà e del capitano nel gestire gli aspetti più generici di questo ufficio e, dall'altro, l'esercizio di uno stretto controllo da parte del solo capitano sulle principali attività finanziarie di questo ufficiale. L'elezione semestrale del massario e dei due notai incaricati di coadiuvarlo, ad esempio, era effettuata dal podestà, dal capitano e dai consoli delle Arti *cum aliis omnibus hominibus quos <potestas et capitaneus> vocare voluerint* <sup>143</sup>; il rendiconto mensile delle entrate e delle uscite comunali doveva essere presentato dal massario al podestà e al capitano in sede di consiglio <sup>144</sup>; e tutto il vertice comunale –

---

Camerlenghi e quelli dei Massari, mentre in tempi più recenti a questi sono stati aggiunti anche quelli dei Debitori e creditori (*Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 307-310), della Libra (*Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 290-295), del Sussidio focolare (*Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 161-220) e dei Vari ufficiali (*Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 116-121).

<sup>141</sup> Cfr. *Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 87-89, dove moltissimi registri dei Massari sono denominati «Mandati di pagamento del capitano del Popolo al Massaro». A titolo di esempio si può vedere anche ASP, CP, Computisteria, Sussidio focolare, n. 1, dove a c. 1r si legge: «In nomine Domini amen. Anno eiusdem millesimo CC<sup>o</sup>LXXVI, indictione quarta, tempore domini Gregorii pape decimi et tempore regiminis nobilium virorum domini Ubertini de Niguarda legum doctoris potestatis Perusii et domini Bueçii de Lavello Longo capitaneo comunis et populi Perusii. Hec sunt focularia castrorum et villarum comitatus porte Sancti Angeli» e a c. 27r: «In Christi nomine. Hoc est bladum divissum per massarios terrarum, villarum et castrorum comitatus Perusii inter vicinos eorum quod bladum impositum est eis per sapientes comunis Perusii ad hoc specialiter ellectos currente millesimo CCLXXVI, indictione quarta de mandato domini Buçii civitatis Brixie de Lavello Lungo honorabilis capitanei comunis et populi Perusii» e ancora a c. 87r: «Hoc est bladum compartitum in villa Moricolle per Andream Conpagni et Dominicum Andree massarios designator dicte ville ex precepto domini capitanei Perusii et sac(ramenta) astricta per dictum dominum capitaneum ad compartendum bladum predictum inter vicinos illius terre». A titolo di esempio si può vedere anche ASP, CP, Computisteria, Sussidio focolare, n. 2, dove a c. 1r si legge: «In nomine Domini amen. Anno eiusdem MCCLXXV<sup>o</sup>III, indictione sexta, tempore domini Nicolai pape tertii. Hic est quaternus comunis Perusi in quo continentur rationes infrascripte, posite et facte per infrascriptos providos et sapientes viros mandato nobilis viri domini Armani de Safferato capitanei comunis et populi Persuni prout in libris eis assignatis invenerunt nomina quorum sapientum inferius scripta a parent et scriptus manu mei Peri Recabene notarii». Ancora si può vedere ASP, CP, Computisteria, Vari ufficiali, n. 7, dove a c. 1r si legge: «In nomine Domini amen. Introitus canavarum populi et comunis Perusii soluti per infrascriptos canavarios de lucr[o] ipsorum partim Benvenuto Maschabelle et partim Fom[...]o Guasconis massariis tunc comunis Perusii, tempore nobilis viri domini Federici de Madiis dicti comunis et populi ca[pi]tanei et scripti per me Egidium de Costis notarium predicti domini ca[pi]tanei sub anno Domini millesimo CC<sup>o</sup>LXX<sup>o</sup> nono, indictione V, tempore domini Nicolay pape terci».

<sup>142</sup> L'ottima analisi fattane da Maria Grazia Nico Ottaviani era focalizzata esclusivamente sui compiti del massario e quindi non particolarmente interessata a far emergere i rapporti esistenti tra questo ufficiale e il capitano del Popolo. Al riguardo, infatti, l'Autrice si è limitata a segnalare che il massario svolgeva il suo ufficio sotto il controllo del capitano e che veniva coadiuvato da un cambiatore e due mercanti nella stesura del rendiconto mensile sul suo operato (NICO OTTAVIANI, *Il registro finanziario*, pp. 11 e 15).

<sup>143</sup> Nel capitolo 102 (*Qualiter massarius et eius notarii eligantur et de eorum salario*) si legge infatti: «Potestas et capitaneus cum consulibus artium et aliis omnibus hominibus, quos vocare voluerint, teneantur et debeant (...) eligere unum bonum, idoneum et convenienter massarium pro communi, qui sit homo secularis» (*Lo statuto del comune*, p. 121).

<sup>144</sup> Nel capitolo 108 (*De ratione reddenda a massario*) si legge infatti: «Quolibet mense, duobus diebus ante kalendas sequentis mensis, teneatur massarius (...) potestati et capitaneo in maiori consilio civitatis

costituito dal podestà, dal capitano e dai consoli delle Arti – poteva richiedere ai notai del massario copia di tutte le entrate e uscite comunali<sup>145</sup>.

Il solo capitano del Popolo, invece, era tenuto a impartire al massario un mandato di pagamento per ogni spesa comunale<sup>146</sup>, mentre a sua volta il massario era tenuto a notificare al solo capitano le entrate derivanti dalla riscossione delle pene pecuniarie<sup>147</sup>. Infine il rendiconto mensile delle entrate e delle uscite comunali, che il massario doveva compilare con l'ausilio di un cambiatore e di due mercanti, doveva essere approntato *coram capitaneo*<sup>148</sup>.

Tra i numerosi registri contabili del Duecento che sono certamente il risultato delle suddette disposizione statutarie, i più esemplificativi sembrano essere i primi tre registri della serie dei Massari<sup>149</sup>, tutti risalenti al 1277 e, quindi, tutti precedenti la redazione statutaria pervenutaci, a conferma del fatto che queste stesse norme fossero in realtà certamente in vigore già da qualche anno. Si tratta di tre registri pergamenei piuttosto consistenti (il terzo raggiunge quasi le centocinquanta carte), dove vennero annotate le entrate e uscite del Comune così come erano state riscosse o pagate da un apposito ufficiale denominato massario<sup>150</sup>. In realtà ogni registro è costituito di diversi *libri* dalla

---

omnes et singulos introitus et expensas, quas fecerit pro communis (...), assignare» (*Lo statuto del comune*, p. 125).

<sup>145</sup> Nel capitolo 110 (*Qualiter notarii massarii scribant introitus et expensas et stent ad eorum officium*) si legge infatti: «Item teneantur notarii supradicti, facta et reddita ratione in consilio, dare potestati et capitaneo, consulibus artium, si voluerint, copiam omnium et singulorum introituum et expensarum» (*Lo statuto del comune*, p. 127).

<sup>146</sup> Nel capitolo 103 (*De fideiussoribus dandis a massario*) si legge infatti: «Qui massarius stare debeat continue in camera communis Perusii ad eius officium exercendum (...), ad recipiendum decima et alios introitus communis Perusii et ad expendendum illos pro utilitate communis predicti, prout sibi iniunctum fuerit a domino capitaneo, cuius mandato et non alterius expendere et expensas facere teneatur» (*Lo statuto del comune*, p. 122). Nel capitolo 105 (*Qualiter massarius recipiat decima et alios introitus*) si legge infatti: «Si massario preceptum fuerit a capitaneo quod solvat alicui quantitatem pecunie, quam deberet recipere a communi, intra octo dies post preceptum sibi factum solvat et solvere teneatur; contra facienti vero capitaneus quadraginta solidos denariorum pro vice qualibet precise tollere teneatur» (*Lo statuto del comune*, p. 124).

<sup>147</sup> Nel capitolo 107 (*Qualiter massarius notificet capitaneo pecuniam, quam recipiet a condemnatis*) si legge infatti: «Cum massarius communis Perusii receperit denarios a condemnato vel condemnatis, incontinenti notificare capitaneo teneatur illos a quibus facta est solutio, ut post solutionem factam condemnati nullum substineant detrimentum et eis bailitores non mittantur» (*Lo statuto del comune*, p. 125).

<sup>148</sup> Nel capitolo 108 (*De ratione reddenda a massario*) si legge infatti: «Et tam introitus quam expensas, in consilio assignatas et assignatos, in uno quaterno vel pluribus per suum notarium scribi faciat et autenticari (...). Tamen antequam ratio in consilio reddatur, rationi in consilio faciente intersint tres viri boni et legales, scilicet unus campsor et duo mercatores, qui tribus diebus ante kalendas mensis sint cum dicto massario ad faciendam relationem minutatim, sicut hactenus sit consuetum. Et hoc fiat coram capitaneo. Et talis ratio reducatur et legatur in maiori consilio civitatis» (*Lo statuto del comune*, p. 126).

<sup>149</sup> ASP, CP, Computisteria, Massari, nn. 1-3.

<sup>150</sup> È impossibile dar conto di tutta la tipologia delle entrate e delle uscite del comune di Perugia, ma a titolo di esempio si può segnalare che tra le entrate spiccano soprattutto gli incassi a seguito dei pagamenti, da parte di numerosi cittadini, delle più svariate pene pecuniarie, mentre tra le uscite si annoverano perlopiù i compensi dovuti a nunzi e ambasciatori, appositamente incaricati dal Comune di svolgere determinate trasferte in località più o meno vicine a Perugia.

consistenza piuttosto variabile, che a volte si limitano a un fascicolo soltanto, altre invece occupano moltissime carte di numerosi *quaterni* e che sono quasi sempre introdotti da un proprio proemio. Non sempre è agevole individuare con certezza la tradizione di questi *libri*, dal momento che spesso o non furono ultimati e quindi sono privi della sottoscrizione o dell'autentica del notaio che li scrisse oppure hanno perso le carte che contenevano gli elementi escatocollari. L'impressione è quella di trovarsi di fronte a quel che resta di un continuo *work in progress*, dove per fa fronte all'enorme quantità di dati relativi alla gestione delle finanze comunali che dovevano essere documentati non sempre si riusciva a confezionare un compiuto prodotto documentario, completo di tutte le sue forme corroboranti. L'importante, probabilmente, era soprattutto annotare e non perdere di vista il continuo fluire del denaro pubblico, verso l'interno o l'esterno delle casse comunali.

Il primo registro della serie dei Massari riporta:

*A c. 1r*: «In nomine Domini amen. Millesimo ducentesimo septuagesimo septimo indictione quinta tempore quo ecclesia romana pastore vacabat. Liber recordationis denariorum receptorum per Andream Iohannis de Sancto massarium comunis Perusii ab infrascriptis hominibus rebanitis tempore domini Anselmi de Alçate capitanei comunis et populi Perusii precepto ipsius domini capitanei et domini Girardini de Boschitis potestatis Perusii quoniam solverunt infrascriptas quantitates pecunie secundum statutum comunis quod loquitur de exbanitis et reformationem consilii et sapientum super hoc ellectorum».

*A c. 9r*: «In nomine Domini amen. MCCLXXVII, tempore domini Anselmi de Alçate honorabilis capitanei comunis et populi Perusii, ecclesia Romana pastore vacante. Liber pollitiarum missarum domino Petro Capello iudici dicti domini capitanei et Georgio de Fagniano eius notario ad exigendum peccuniam comunis Perusii per Andream Iohannis de Sancto massarium comunis Perusii scriptus manu Georgii notarii predicti».

Il secondo registro della serie dei Massari riporta:

*A c. 1r*: «In nomine Domini amen. MCCLXXVII, indictione V, tempore domini Iohannis pape XXI. Hii sunt introitus comunis Perusii perventi ad manus domini Nicolle massarii comunis Perusii tempore potestarie nobilis viri domini Rollandi de Adegheriis potestatis Perusii et capitancie honorabilis viri domini Anselmi de Alçate capitanei comunis predicti sub anno Domini M<sup>o</sup>CCCLXXVII supradicto. Qui introitus exemplati sunt per manum Gerorgii de Fagniano notarii supradicti domini Anselmi capitanei»<sup>151</sup>.

---

<sup>151</sup> Un'intestazione simile, ma più succinta si legge anche a c. 3r, a c. 13r quando si passò dalla registrazione degli introiti del mese di gennaio a quella per il mese successivo. A c. 29r, all'inizio cioè delle annotazioni relative all'entrate del mese di giugno, un simile proemio contiene elementi cronologici leggermente differenti, quali la formula *tempore domini Girardini de Buschitis Perusii potestatis* (eletto nel

A c. 8v: «(SN) Ego Georgius de Fagniano notarius domini capitanei a libro predicti massarii exemplavi»<sup>152</sup>.

A c. 83v: «Item summa summarum (...), facta ratione in pallatio domini capitanei <cum> domino capitaneo supradicto per Bernardum Uguitionis campsorem cui interfuerunt Ranerius Iohannis mercator et Stephanellus Peri campsor et reddita fuit per Egidium Andree massarium die dominico XXVIII novembris. Lecta et reddita fuit ratio per dominum Egidium Andree massarium comunis Perusii dictorum introytum in maiori consilio civitatis Perusii die lune XXVIII novembris coram domino Gasparo iudice et vicario domini Anslemi capitanei et domino Iacomino iudice et vicario domini Gerardini Perusii potestatis, presentibus testibus Beltramo et Georgio notariis domini capitanei».

### Il terzo registro della serie dei Massari riporta:

A c. 1r: «In nomine Domini amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, indictione quinta, tempore domini Iohannis pape XXI. Hec sunt expense facte per dominum Nicollam massarium comunis Perusii tempore potestarie domini Rolandi de Adegheris Perusii potestatis et capitancie domini Anselmi de Alcate capitanei comunis et populi Perusii de licentia et mandato suprascripti domini capitanei<sup>153</sup> de mense ianuarii. Exemplato per me Georgium de Fagniano notarium supradicti domini capitanei»<sup>154</sup>.

A c. 8v: «(SN) Ego Georgius de Fagniano notarius dicti domini capitanei a libro predicti massarii exemplavi»<sup>155</sup>.

A c. 89v: «Unde facta ratione cum domino capitaneo et cum N(er)colle Ufreduçii et cum Nicolluçio Michaelis et Andruçio Iacobi mercatoribus et campsoribus qui steterunt ad dictam rationem, expense superavit (...). Somma (...) omnium expensarum factarum per dictum Andream massarium toto tempore sue massarie est (...). Introitus superavit expensas toto tempore dicte massarie»<sup>156</sup>.

---

mese di maggio; cfr. GIORGETTI, *Podestà, capitani*, p. 93) e quella *tempore quo Ecclesia Romana pastore vacabat* (il pontefice Giovanni XXI era infatti deceduto a Viterbo nel mese di maggio). Alle cc. 37r (mese di luglio), 45r (mese di agosto), 53r (mese di settembre), 61r (mese di ottobre), 71r (mese di novembre) e 79r (*de mense novembris ad mensem octubris post redditam rationem a dicto massario de dicto mense octubris*) figura un incipit simile al precedente. I massari incaricati della gestione degli introiti comunali nei diversi mesi dell'anno 1277 sono diversi: *dominus Nicolla Muritii* (cc. 1r e 3r, per i mesi di gennaio e febbraio); *Andrea Iohannis de Sancto* (cc. 13r, 16r, 23r, 29r, 37r, 45r, 53r, 61r, 71r, 79r, per i mesi di marzo-novembre). Gli stessi figurano naturalmente anche nel registro delle uscite.

<sup>152</sup> Alle cc. 12v e 20r il notaio Giorgio si sottoscrisse nuovamente.

<sup>153</sup> Da c. 33r in poi infatti diventa molto frequente la formula *verbo domino capitanei* al momento di registrare una qualche spesa compiuta dal massario. Da c. 57r, inoltre, compare saltuariamente come data topica dei pagamenti il *palatium domini capitanei*.

<sup>154</sup> Un'intestazione simile, ma più succinta si legge anche alle cc. 9r, 25r, 33r, 57r, 83r, 90r, 106r (dove però figura come redattore del *liber expensarum* del mese di ottobre *Filippus Brunacii notarius nunc ipsius comunis Perusii et prefati massarii*), 122r, 130r. La struttura interna di questo *liber expensarum* è analoga a quella del *liber introituum*, per cui al passaggio ad un nuovo mese, si apre un nuovo *liber*, introdotto da un proemio analogo a quello riportato nel testo.

<sup>155</sup> A c. 16v il notaio Giorgio si sottoscrisse nuovamente.

<sup>156</sup> A c. 121v si legge una simile formula di rendiconto delle spese comunali per il mese di ottobre.

Dai proemi di questi tre registri emerge con chiarezza come si tratti di tre diversi prodotti documentari, tutti però frutto dello svolgimento delle attività amministrativo-contabili del massario del comune di Perugia, vincolate da precise norme statutarie, e i cui dati perciò erano strettamente connessi. Il secondo e il terzo sono certamente registri piuttosto comuni nel panorama documentario comunale, dal momento che raccolgono rispettivamente le entrate e le uscite del comune di Perugia. Il primo, invece, presenta un contenuto decisamente diverso ed è per questo che si è scelto di trattarlo per ultimo.

Dagli estratti sopra riportati si evince chiaramente che il secondo e il terzo registro della serie dei Massari furono redatti nel pieno rispetto di norme statutarie in tutto e per tutto analoghe a quelle del 1279 indicate all'inizio. Nel proemio di entrambi i registri il riferimento al podestà e al capitano in carica (*tempore potestarie nobilis viri domini Rollandi de Adegheriis potestatis Perusii et capitancie honorabilis viri domini Anselmi de Alçate capitanei comunis predicti*) si collega certamente al fatto che entrambi questi magistrati di vertice erano, per statuto, responsabili dell'elezione di questo ufficiale addetto alla gestione delle finanze comunali. I vicari di entrambi, inoltre, figurano come i diretti interlocutori del massario al momento della lettura del rendiconto mensile delle entrate in seno al consiglio generale (*Lecta et reddita fuit ratio per dominum Egidium Andree massarium comunis Perusii dictorum introitum in maiori consilio civitatis Perusii .. coram domino Gasparo iudice et vicario domini Anslemi capitanei et domino Iacomino iudice et vicario domini Gerardini Perusii potestatis*).

La diretta supervisione esercitata dal solo capitano del Popolo sulle mansioni svolte dal massario e in modo particolare sulla gestione delle spese comunali, invece, emerge sia nell'intestazione del *liber expensarum*, dove appunto si specifica che le *expense* ivi documentate erano state effettuate *de licentia et mandato domini capitanei*, sia soprattutto nella formula atta a descrivere lo svolgimento della rendiconto delle entrate e delle uscite comunali. Nel *liber introituum* questa è piuttosto particolareggiata e ben dà conto del fatto che l'attività consuntiva si divideva in due distinti momenti: 1) l'operazione con cui venivano contati tutti gli introiti comunali era svolta dal massario e da tre mercanti e cambiatori due giorni prima della fine del mese, nel palazzo del capitano e sotto la sua diretta supervisione (*facta ratione in pallatio domini capitanei <cum> domino capitaneo supradicto per Bernardum Uguitionis campsorem cui interfuerunt Ranerius Iohannis mercator et Stephanellus Peri campsor et reddita fuit per Egidium Andree massarium die dominico XXVIII novembris*); 2) il giorno successivo il rendiconto mensile delle entrate veniva letto dal massario al podestà e al capitano o ai loro vicari durante una seduta del

consiglio generale del Comune (*Lecta et reddita fuit ratio per dominum Egidium Andree massarium comunis Perusii dictorum introytum in maiori consilio civitatis Perusii die lune XXVIII novembris coram domino Gasparo iudice et vicario domini Anslemi capitanei et domino Iacomino iudice et vicario domini Gerardini Perusii potestatis, presentibus testibus Beltramo et Georgio notariis domini capitanei*).

Rispetto a quanto disposto dalle norme statutarie si nota però un'ulteriore accentuazione delle mansioni di controllo del capitano sul massario e sulla sua attività. Non soltanto, infatti, il conteggio delle entrate e uscite comunali per il mese in corso si svolse *coram capitaneo*, come stabilito dallo statuto, ma ebbe luogo nel *palatium capitanei*. Inoltre come *testes* al momento della lettura del rendiconto mensile si scelsero due dei numerosi notai della *familia* del capitano <sup>157</sup>. Sembra dunque emergere la volontà di rimarcare la presenza del *capitanues populi* e soprattutto la sua partecipazione in veste di supervisore, se non a tutte le azioni compiute dal massario sicuramente a quelle fondamentali, come era appunto il conteggio mensile di tutti i denari entrati e usciti, che equivaleva a valutare a quanto ammontasse il residuo rimasto, in attivo o in passivo, nelle casse comunali. È possibile che l'inusuale inversione gerarchica tra capitano e podestà riscontrata poco sopra – nella presentazione di coloro ai quali il massario lesse il rendiconto mensile delle entrate figura prima il vicario del capitano e poi quello del podestà – sia da ascrivere ad una precisa volontà del notaio di sottolineare ulteriormente che la supervisione del rendiconto mensile delle entrate e delle uscite del Comune spettava al capitano del Popolo. E a conferma di ciò si può ricordare che una simile inversione si riscontra anche nel proemio del primo registro della serie dei Massari, su cui si tornerà a breve.

A tutto ciò si aggiungeva il fatto che il secondo e il terzo registro di tale serie non ci sono pervenuti nella forma originale, così come furono redatti dai due notai appositamente incaricati di coadiuvare il massario (*unus quorum notariorum scribat omnes introitus communis et alter scribat omnes expensas* <sup>158</sup>), bensì in copia autentica di

---

<sup>157</sup> Cfr. GIORGETTI, *Podestà, capitani*, p. 321. Caratteristiche simili presenta anche il quarto registro della serie (ASP, CP, Computisteria, Massari, n. 4), un *liber expensarum* del 1279 dove a c. 1r si legge: «In nomine Domini amen. Hec sunt expense facte per Fumasium Guasconis massarium comunis Perusii tempore potestarie nobilis militis domini Frederici de Arcidiaconis honorabilis potestatis civitatis Perusii et capitantie nobilis militis domini Fredericis olim domini Manuelli de Madiis honorabilis capitanei populi et comunis Perusii sub anno Domini MCCLXXVIII, indictione septima, tempore domini Nicholai pape tertii» e a c. 44v: «Facta ratione diligenter in claustro palatii domini capitanei per Recolum Andree et Bernarducium Bartoli et Testam Iacobi campsores et mercatores, presentibus domini Leone iudice domini capitanei et domino Bonaventura eius notario et Deotessalve Spoliagrani consule Perusii».

<sup>158</sup> *Lo statuto del comune*, p. 121 (capitolo 102: *Qualiter massarius et eius notarii elegantur et de eorum salario*).



mano del notaio del capitano Giorgio, il quale non solo sottoscrisse in più punti dei due registri identificandosi come esemplatore e indicando il proprio antigrafo come uno dei registri del massario (*Ego Georgius de Fagniano notarius dicti domini capitanei a libro predicti massarii exemplavi*), ma aggiunse un preciso riferimento a questa operazione di copia anche nei proemi dei vari *libri* copiati (*Qui introitus exemplati sunt per manum Gerorgii de Fagniano notarii supradicti domini Anselmi capitanei*).

È possibile che questa trascrizione del registro delle entrate e di quello delle uscite per l'anno 1277 fosse stata predisposta dal capitano del Popolo per la stesura di quello che è poi divenuto il primo registro della serie dei Massari. Questo in realtà, come ben si evince dall'estratto sopra riportato, si compone di due distinti *libri*, entrambi originali, entrambi di mano dello stesso notaio del capitano Giorgio ed entrambi caratterizzati da un proemio che dava ampio rilievo alla figura capitaneale a discapito di quella podestarile<sup>159</sup>. Nel primo dei due *libri*, infatti, il riferimento cronologico al tempo dei reggitori comunali in carica al momento della sua stesura – contenuto però non nella *datatio* vera e propria ma nella descrizione del prodotto documentario che qui aveva inizio - presenta una gerarchia istituzionale sovvertita in favore del capitano (*tempore domini Anselmi de Alçate capitanei comunis et populi Perusii precepto ipsius domini capitanei et domini Girardini de Boschetis potestate Perusii*). Nel secondo invece, non soltanto compare esclusivamente la formula *tempore capitaneie*, ma quest'ultima si trova nella *datatio* del registro, quindi in una posizione di grande rilievo e addirittura prima di quella indicante la vacanza del soglio pontificio (*MCCLXXVII, tempore domini Anselmi de Alçate honorabilis capitanei comunis et populi Perusii, ecclesia Romana pastore vacante*). Come è stato riscontrato anche in altri casi, come ad esempio per il comune di Todi degli anni cinquanta del Duecento<sup>160</sup>, l'uso esclusivo o predominante della formula *tempore capitaneie* a discapito di quella indicante il regime podestarile è certamente da correlarsi con la redazione da parte di un membro della *familia* capitaneale e quindi con la sua diretta afferenza all'*officium capitanei*.

I due *libri* di mano del *notarius capitanei*, di cui si compone attualmente il primo registro della serie dei Massari, raccolgono infatti dati certamente desunti dai registri delle entrate e delle uscite comunali compilati dal notaio del massario. Il primo è definito nel proemio *liber recordationis denariorum receptorum per massarium ab hominibus rebanitis* e di fatti non registrava tutte le entrate comunali man mano che fluivano

---

<sup>159</sup> Il primo occupa le cc. 1-8 e il secondo le cc. 9-58.

<sup>160</sup> V. *supra* il cap. 1.3, § Todi 1255 e 1258.

all'interno delle casse del Comune né tantomeno serviva per conteggiarle, bensì riunì a posteriori solo quelle, sicuramente registrate nel *liber introituum* del massario, derivate dal saldo di particolari pene pecuniarie: quelle pagate da parte di coloro che erano incorsi nel bando del podestà o del capitano e che erano stati poi riammessi tra coloro che godevano dei diritti della cittadinanza proprio in seguito a questo pagamento. Nello stesso proemio tutto questo complesso *iter* giudiziario, che, come è noto, innescava pesanti conseguenze sia sul piano economico sia su quello politico-sociale, è richiamato dai riferimenti ai *precepta* del capitano e dal podestà, grazie ai quali i *baniti* potevano essere *rebaniti*, e alla normativa allora vigente al riguardo, vale a dire il capitolo statutario *quod loquitur de exbanitis* e la *reformatio* del consiglio e dei *sapientes* appositamente incaricati di pronunciarsi su tale questione.

Il secondo registro invece è detto *liber pollitiarum missarum iudici capitanei et eius notario ad exigendum peccuniam comunis Perusii per massarium* ed il suo contenuto, diversamente da quello del registro precedente, non è immediatamente identificabile con chiarezza. Nelle sue carte sono elencati per *item* tutti i *denarii* riscossi dal massario da alcuni cittadini condannati ad una qualche pena pecuniaria (*massarius recepit a .. pro quadam condempnatione tot solidos denariorum*) oppure da quelli che avevano acquistato l'*officium bailie* e potevano dunque esercitare l'incarico di *bailitor* (*massarius recepit a .. baylitore comunis Perusii pro sua baylia/pro offitio sue baylie/pro salario baylie tot solidos denariorum*)<sup>161</sup>. Molti di questi *item* sono inoltre corredati dell'espressione *ut constat per pollitiam sigillatam sigillo dicto massarii*. Tutto ciò si collega certamente con uno dei capitoli statutari del 1279 richiamati in precedenza, il numero 107 (*Qualiter massarius notificet capitaneo pecuniam, quam recipiet a condemnatis*) in cui si specificava che il massario avrebbe dovuto notificare tempestivamente al capitano i nomi dei condannati che avevano saldato la propria pena pecuniaria e ai quali quindi il massario stesso aveva rilasciato la *pollitia sigillata sigillo dicto massarii*, ossia la relativa quietanza (*cum massarius communis Perusii receperit denarios a condemnato vel condemnatis,*

---

<sup>161</sup> I capitoli statutari 60-64 dello statuto del 1279 (n. 60: *Qualiter potestas et capitaneus vendant bailiam et qualiter bailitores exerceant officium bailie*; n. 61: *Qualiter bailitores dent fideiussores et eorum nomina et prenomina scribantur*; n. 62: *Qualiter iurent bailitores communis*; n. 63: *Qualiter banniantur ea que pertinent ad officium bailitorum*; n. 64: *De officio et electione illorum, qui debent esse super officio bailitorum cum capitaneo, iudice et notario*; per cui v. *Lo statuto del comune*, pp. 75-83) regolavano proprio l'*officium* dei *bailitores*, vale a dire gli «ufficiali deputati all'esecuzione materiale dei provvedimenti» (*Lo statuto del comune*, p. 114). In sintesi si può ricordare che i *bailitores* perugini restavano in carica un anno ed erano in totale 250; qualunque cittadino perugino poteva esercitare questo incarico dietro pagamento al Comune di tre libbre di denari; *pro eorum salario* riscuotevano *per civitatem et burgos unum denarium, et non ultra, ab illo pro quo iverint*; il capitano del Popolo, il suo giudice e il suo notaio, *ad maiorem cautelam* coadiuvati da *duo boni homines* appositamente eletti, *esse debeant super bailitoribus et eorum examinationes et correctione*.

*incontinenti notificare capitaneo teneatur illos a quibus facta est solutio*), in modo che non venisse ulteriormente sollecitato a pagare chi avesse già saldato il proprio debito con la giustizia (*ut post solutionem factam condemnati nullum substineant detrimentum*) e quindi non fossero inviati i *bailitores* a riscuotere il pagamento di una pena già saldata (*et eis <condemnatis> bailitores non mittantur*)<sup>162</sup>.

Le *pollitie sigillate sigillo massarii* di cui si ha notizia in questo *liber* erano certamente le ricevute di pagamento con cui il massario del Comune dichiarava di aver riscosso determinate somme di denaro dai cittadini perugini condannati a qualche pena pecuniaria o beneficiari dell'*officium* di *bailitor*. Una volta che quelle entrate erano state riscosse, il massario provvedeva forse ad inviare le stesse *pollitie* al giudice e al notaio del capitano, che quindi ne trascriveva i dati su registro per formare il *liber pollitiarum*. Tutto ciò aveva probabilmente una duplice finalità: 1) permetteva al capitano e ai suoi collaboratori di essere tempestivamente informati sui nominativi di coloro che avevano saldato il proprio debito pecuniario con la giustizia comunale, così come prevedeva il capitolo statutario n. 107 richiamato in precedenza (*Qualiter massarius notificet capitaneo pecuniam, quam recipiet a condemnatis*); 2) consentiva similmente all'*officium capitanei* di essere puntualmente aggiornato su quali *bailitores* avessero prontamente pagato per poter esercitare la propria *bailia*, certamente in relazione con la norma dello statuto n. 64 (*De officio et electione illorum, qui debent esse super officio bailitorum cum capitaneo, iudice et notario*) che investiva proprio il capitano e il suo *entourage* dell'*examinatio et correctio* dei *bailitores*.

Ci sono dunque evidenti legami tra i primi tre registri della serie dei Massari e tutta una serie di norme statutarie relative alla gestione delle finanze comunali e non solo. È inoltre possibile che, seppure nel pieno rispetto di questo dettagliato quadro normativo, siano stati il capitano del Popolo e i suoi più stretti collaboratori ad articolare in questo modo l'*iter* procedurale e soprattutto abbiano intensificato le proprie mansioni di controllo sull'operato del massario e le abbiano collegate con quelle loro pertinenti in altri campi della vita politico-amministrativa del Comune.

Lo statuto del Comune prevedeva infatti che il capitano del Popolo fosse il mandante ufficiale di tutte le uscite comunali e che fosse prontamente informato dal massario quando questo avesse ricevuto il saldo delle pene pecuniarie da parte dei condannati dalle curie podestarile o capitaneale. Aveva inoltre la facoltà di richiedere ai notai del massario copia di tutte le entrate e le uscite comunali.

---

<sup>162</sup> Lo statuto del comune, p. 125.

Nel caso richiamato in questa sede il capitano del Popolo Anselmo, di provenienza milanese <sup>163</sup>, si spinse decisamente oltre. Innanzitutto infatti scelse di far approntare le copie dei *libri introituum et expensarum* al proprio notaio, il secondo e il terzo registro della serie dei Massari appunto, invece che rivolgersi, come preventivato dallo statuto, ai notai del massario e questo è certamente un indizio rivelatore della volontà del capitano del Popolo allora in carica di esaminare tutto l'operato del massario e non solo le uscite comunali, su cui aveva di norma una supervisione diretta <sup>164</sup>. In secondo luogo fece approntare al proprio notaio due distinti *libri*, entrambi relativi a determinate entrate comunali e quindi, più in generale, concernenti quel settore dell'attività del massario che non era per statuto direttamente controllato dall'*officium capitanei*. In terzo luogo, infine, bisogna sottolineare che la redazione di questi ultimi due *libri* si focalizzò su tre distinte entrate comunali: 1) quelle derivate dal saldo delle condanne di bando, in seguito alle quali alcuni cittadini perugini erano stati *rebaniti*; 2) quelle scaturite dal pagamento di più lievi pene pecuniarie; 3) quelle relative alla vendita a diversi perugini dell'*officium bailitorum*. La seconda e la terza tipologia delle entrate comunali che erano, per così dire, 'sorvegliate speciali' del capitano del Popolo, si connettevano certamente con le mansioni che lo stesso capitano svolgeva nell'amministrazione della giustizia e nell'*examinatio* dell'operato dei *bailitores*. La prima, invece, sembra avere una più ampia portata e richiama alla mente quanto recentemente affermato da Massimo Vallerani in relazione a quella variegata tipologia documentaria che va sotto il nome di lista/elenco e che si formò a partire dalla piena età podestarile <sup>165</sup>. Il *liber recordationis denariorum receptorum per massarium comuni Perusi ab hominibus rebanitis*, infatti, può considerarsi, più che un vero e proprio registro, una «lista derivata», cioè un prodotto documentario che riuniva alcuni dati annotati nel registro delle entrate del massario e che erano comuni a quelli documentati dal coevo elenco dei banditi, per poi produrre, quasi involontariamente, una lista dei *rebaniti*. E l'attenzione posta dal capitano del Popolo nel far approntare questo *liber* denota certamente un interesse del vertice popolare, non soltanto per tutto il denaro

---

<sup>163</sup> Per questo personaggio e la sua attività come capitano del Popolo di Perugia nell'anno 1277 si rimanda a NICO OTTAVIANI, *Il registro finanziario*, pp. 21-22.

<sup>164</sup> Non è certo un caso se all'interno di alcuni registri giudiziari dei capitani del Popolo perugini della seconda metà del Duecento si conservino proprio i coevi *libri introituum* e/o i *libri expensarum* del Comune. Si veda ad es. il registro giudiziario del 1273 compilato sotto il regime del capitano del Popolo *Peregrinus de Guidonibus* (ASP, CP, Capitano del Popolo, B. 1, reg. 4), che alle cc. 43-101 contiene numerosi fascicoli relativi alle entrate e uscite effettuate dai camerari delle porte cittadine.

<sup>165</sup> VALLERANI, *Logica della documentazione*, in particolare pp. 135-136, dove si legge: «Quello che sembra unificare le numerose liste derivate dei comuni italiani, non solo quelle di carattere economico, ma anche e soprattutto quelle di natura penale, è proprio lo *status* di "debitore" nei confronti del comune (...). La contribuzione al comune non era solo un dovere civico, ma una condizione necessaria per definire lo *status* di *civis*».

acquisito dal Comune e, più in generale, per ogni aspetto della gestione delle finanze comunali, quanto piuttosto per le entrate derivate dal reinserimento dei cittadini banditi tra coloro che godevano dello *status* di *cives* e quindi per la mutabile configurazione socio-politica dell'intera cittadinanza perugina.



### 3 Il *populus* e la gestione della documentazione

Il percorso di affermazione del Popolo al governo dei comuni umbri, fin qui tracciato lungo tutto il secolo XIII, e le molteplici iniziative documentarie espressamente commissionate da alcuni magistrati popolari in determinati momenti di tale *iter* si caratterizzano soprattutto per l'estrema varietà delle soluzioni adottate sia nel campo istituzionale sia nell'ambito della gestione della documentazione comunale. Che ogni comune dell'Italia centro-settentrionale faccia storia a sé, soprattutto nel periodo di preminenza del *populus*, è cosa ben nota. Altrettanto risaputo è che proprio durante la primissima età comunale e lungo tutto il suo plurisecolare svolgimento si siano attuati alcuni cambiamenti epocali in campo documentario, quali la definitiva affermazione dell'*instrumentum* e la risolutiva acquisizione della *publica fides* dal parte del notaio, l'uso dei *protocolla* notarili e della documentazione in forma di codice, l'impiego della carta e il costituirsi di veri e propri archivi pubblici, quali diretto risultato di una quotidiana attività burocratico-amministrativa che non aveva precedenti - sia per la mole dei documenti prodotti sia per la varietà delle soluzioni adottate per redigerli e conservarli sia per la capillarità di tale fenomeno - e a cui nessuna città italiana sembra essersi sottratta.

Nonostante ciò, stupisce e al contempo affascina riscontrare in un colpo d'occhio questa duplice varietà, istituzionale da un lato e documentaria dall'altro, in uno stesso contesto storico-geografico, quale quello dei comuni umbri presi in esame. Soprattutto sorprendono, da un lato, la facilità con cui, in una stessa realtà comunale, si potesse passare da una forma di rappresentanza per il Popolo ad un'altra nel giro di poco più o poco meno di un decennio e, dall'altro, l'abilità dei *notarii comunis* che si rivelarono sempre pronti a sperimentare espressioni formulari inusuali e prodotti documentari innovativi per meglio rappresentare la nuova forza politica alla guida del Comune<sup>1</sup> e per fornire strumenti adeguati alle mutate esigenze di governo<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Si pensi ad esempio ai tre documenti orvietani del gennaio 1251 che costituiscono la prima attestazione documentaria del capitano del Popolo nel comune di Orvieto (v. *supra* il cap. 1.3, § Orvieto 1251 e 1256), il cui testo è stato sapientemente costellato dal notaio redattori di perifrasi quali: «nomine et vice dicti populi et comunis et pro ipso populo et comuni et eodem populo et comuni presente, consentiente et volente et nullo contradicente». Lo scopo era certamente quello di evidenziare che in quel dato momento il vertice comunale era occupato dall'organismo politico del Popolo orvietano e che l'azione giuridica da questo promossa si era svolta nella totale approvazione della collettività.

<sup>2</sup> Si pensi ad esempio ai Libri delle Comunanze, che furono ideati dai notai nel corso del Duecento proprio per rispondere ad uno dei più noti obiettivi politici del Popolo, vale a dire la tutela dei beni comuni contro le ingerenze dei signori limitrofi. Il primo esempio noto per i comuni umbri è quello del *liber*

Da un lato, infatti, la ben nota duttilità delle forme interne dell'*instrumentum* notarile<sup>3</sup> permetteva, all'occorrenza, ai notai di dilatare il testo documentario circoscritto da una cornice autenticativa fino a comprendere, nello spazio scrittorio di un fascicolo o di un codice, una lunga sequenza di registrazioni amministrative introdotte da un unico protocollo e convalidate da un solo escatocollo. E dall'altro, in maniera non troppo dissimile, la flessibilità delle istituzioni del Comune<sup>4</sup> consentiva, previa ratifica da parte dei consigli, il passaggio del potere decisionale dal consueto vertice tripartito - costituito dal *consilium generale et speciale*, dal *potestas civitatis* e dal *capitaneus populi et comunis* - ad un altro, che poteva ampliarsi o restringersi a seconda dei casi e quindi caratterizzarsi per un *consilium* ben più ampio di quello generale oppure per un collegio ristretto di *sapientes* o ancora per una larvata forma di signoria - basti pensare al *consilium centum electorum per qualibet portam* del comune di Perugia negli anni Sessanta, ai *domini XXIV<sup>or</sup>* del comune di Gubbio dell'ultimo decennio del secolo o ancora alla figura di Raniero della Greca nel comune di Orvieto dei primi anni Ottanta.

Durante l'epoca popolare c'erano, dunque, tutti i presupposti per dar vita ad un quadro storico-diplomatistico estrapolatamente variegato, proprio perché tanto il Comune quanto i notai comunali, in un certo senso, procedevano per tentativi ed entrambi potevano operare delle scelte in una gamma potenzialmente infinita di sperimentazioni istituzionali e documentarie, tutte difficilmente classificabili in un modo univoco. Ciò ha reso piuttosto arduo rintracciare, in ognuno dei molteplici casi analizzati, le motivazioni per cui, in un dato momento, si fosse verificato un certo passaggio istituzionale o fosse stato impiegato un determinato prodotto documentario. Non sempre, infatti, è possibile mettere del tutto a fuoco i sottili equilibri creatisi tra i differenti fattori in gioco. In ogni caso, mettere ordine in questa varietà non solo è difficile, ma forse è anche poco costruttivo, perché c'è il rischio, inevitabile, di appiattare il tutto e far perdere evidenza alla ricchezza delle soluzioni adottate e ad alcune sfumature che invece sono degne di essere messe in rilievo, perlomeno in questo che vuole essere uno studio specifico più che un lavoro di sintesi.

L'ideale percorso di affermazione del Popolo in seno al Comune si compone, notoriamente, di tre fasi: 1) un momento in cui il *populus*, solitamente nell'ambito del Comune podestarile maturo, costituisce un 'partito' del tutto esterno al governo comunale,

---

*comunantiarum* orvietano del 1244, in cui figurano, come membri del collegio dei *diffinitores*, i primi *rectores populi* di cui permane notizia (v. *supra* il cap. 1.2, § Orvieto 1244, 1247 e 1248 e il cap. 2.2, § Orvieto anni Sessanta).

<sup>3</sup> Cfr. ad esempio quanto scrive in proposito BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia*, p. 9.

<sup>4</sup> Cfr. anche ARTIFONI, *Tensioni sociali*, p. 484.



ma è comunque in grado di esercitare su di esso una pressione crescente, tale da influenzarne alcune scelte e da indirizzarne la condotta governativa verso determinati obiettivi; 2) un secondo tempo in cui, generalmente alla metà del XIII secolo, l'organismo politico popolare riesce ad imporsi come 'partito al governo' e conduce le sorti della comunità cittadina; 3) un periodo in cui, all'incirca a fine Duecento, si giunge ad un'identificazione pressoché totale tra *populus* e *comune*, tale da rendere impossibile concepire un Comune senza il Popolo che ne ha profondamente modificato le fattezze istituzionali e tale da assicurare una perdurante vitalità alle magistrature dei *populares* anche qualora il vertice comunale si restringa in senso oligarchico o monocratico. Le linee di demarcazione tra questi tre diversi stadi sono piuttosto sottili e, soprattutto, non segnano quasi mai un passaggio netto e definitivo dall'uno all'altro. La storia dei Comuni di Popolo, infatti, non si configura quasi mai come un percorso lineare, ma si caratterizza per frequenti battute d'arresto e per esiti anche molto differenti da una città all'altra, tanto che non è detto che ogni realtà comunale sia necessariamente passata attraverso tutti questi tre stadi o li abbia sperimentati esattamente a quelle determinate altezze cronologiche sopra individuate per scandire convenzionalmente il passaggio da una fase alla successiva.

Per i comuni umbri presi in esame, seppure nel sesto decennio del secolo XIII si rilevano situazioni politico-istituzionali piuttosto omogenee, tuttavia nel corso degli anni precedenti e successivi si riscontrano percorsi di affermazione del Popolo piuttosto variegati. In questo specifico contesto regionale gli anni Cinquanta segnarono, in effetti, un momento di svolta, così come nel resto dell'Italia comunale, e quasi dappertutto si ricorse al reclutamento di un *capitaneus populi* forestiero (così accadde a Orvieto nel 1251, a Perugia e Todi nel 1255 e a Gubbio nel 1259). E anche lì dove ciò non avvenne che molto tempo dopo, vale a dire ad Assisi e Spoleto, si registrarono comunque cambiamenti istituzionali destinati ad influenzare le sorti politiche degli anni successivi, con la comparsa dei *capitanei guerre* e dei *capitanei populi* nel primo caso e del *prior populi* e dei *capitanei artium et societatum* nel secondo.

Ciò però non significa che a partire dal 1250 i comuni studiati erano ormai divenuti Comuni di Popolo a tutti gli effetti e che, quindi, erano destinati a proseguire la propria evoluzione istituzionale esclusivamente in tale direzione. Tutt'al più potrebbe significare che, nonostante per la prima metà del secolo un allargamento dei consigli comunali a vantaggio dei *populares* sia attestato solo ad Orvieto e a Perugia, in tutti i comuni umbri esaminati vi era un *populus* quale forza politica latente, pronta ad emergere sulla spinta di

quel momento di entusiasmo collettivo che investì tutti i comuni italiani e che contribuì a modificarne radicalmente le fattezze istituzionali.

I comuni di Orvieto e di Perugia, infatti, si sono entrambi caratterizzati per un'evoluzione in senso popolare delle loro istituzioni particolarmente precoce e incisiva, tanto che fin dagli anni Dieci è attestato ad Orvieto un *consilium nobilium et popullariorum* e dalla fine del decennio successivo gli *anteriores* e i *rectores artium* entrarono a far parte dei consigli comunali, mentre a Perugia una simile situazione è attestata dagli anni Trenta<sup>5</sup>. All'incirca in contemporanea, dunque, in questi due comuni il *populus* si configurò come un organismo politico in grado di influenzare le scelte del Comune. Ad Orvieto poi furono gli anni Quaranta a segnare la prima vera partecipazione del *populus* al governo comunale, tramite l'organo collegiale dei *rectores populi*, che, pur non condividendo il potere esecutivo con il podestà, di certo era incaricato di affiancare quest'ultimo in taluni affari comunali e riuscì quindi a condizionarne notevolmente le scelte politiche<sup>6</sup>. A Perugia, invece, magistrati specificamente popolari, quali il *capitaneus populi* ma anche un *prior artium*, cominciarono a comparire nella documentazione quali soggetti dotati di particolari compiti in seno al Comune solo a partire dagli anni Cinquanta. Nei decenni seguenti le sorti di questi due comuni sembrano essersi divise: quello perugino proseguì gradatamente, prima, verso un'identificazione tra *comune* e *populus/arti* maggiori, raggiunta già nel settimo decennio del secolo, e, poi, tra *comune* e *populus/arti* minori, documentata solo nei primi anni del Trecento; quello orvietano, invece, dopo aver sperimentato un *comune* senza un *populus* nell'ottavo decennio e un potere monocratico in quello successivo, giunse ad un connubio inscindibile tra Comune e Popolo solo negli anni Novanta.

Tutti gli altri comuni umbri studiati, invece, ebbero percorsi piuttosto diversificati. Quello di Assisi, nonostante un *capitaneus populi* sia attestato fin dagli anni Sessanta, solo a partire dal decennio successivo sembra aver sperimentato il primo vero 'governo di Popolo', che però non sembra aver portato, perlomeno entro i confini cronologici del XIII secolo, ad una vera e propria identificazione tra *populus* e Comune. A Spoleto similmente, nonostante un *prior populi* sia attestato fin dalla metà del Duecento, è solo con gli anni Settanta che il Popolo si palesò quale promotore, alla guida del Comune, di determinati azioni politiche, mentre solo a fine secolo il vertice comunale spoletino fu

---

<sup>5</sup> Quando, non a caso, venne introdotta la riscossione per *libra* delle collette del Comune (v. *supra* il cap. 1.2, § Perugia 1234, 1235 e 1237).

<sup>6</sup> Si pensi all'uso, documentato proprio a partire da questo periodo, di *terminare* le *comunantie* (v. *supra* il cap. 1.2, § Orvieto 1244, 1247 e 1248).

totalmente occupato da una miriade di diverse magistrature popolari. A Gubbio, invece, gli anni Sessanta segnarono la prima vera collaborazione del *prior populi* al governo del Comune, mentre negli anni Ottanta l'azione comunale venne al fine condotta in maniera esclusiva da un esecutivo ristretto ai soli organi collegiali del *populus*. A Todi, infine, solo negli anni Ottanta si può parlare di Comune podestarile maturo, in qualche modo rispondente ad esigenze condivise dai *populares*, mentre a cavallo di questo decennio e il successivo si passò ad un vero e proprio Comune di Popolo.

Le peculiarità di questi diversi percorsi di affermazione del *populus* non sono però solo nelle differenti tempistiche con cui in questi comuni dell'Umbria il *populus* si affacciò sulla scena istituzionale comunale oppure si radicò al vertice governativo o infine lo occupò totalmente. A queste si devono anche aggiungere altre variabili, che sono più difficili da ripercorrere in un quadro di sintesi, quali ad esempio: il reclutamento dei magistrati popolari di vertice, che talvolta erano scelti tra i cittadini locali e talaltra, invece, tra coloro che provenivano da altre città italiane e che avevano fatto del funzionariato comunale la loro specializzazione professionale; il numero dei rappresentanti del Popolo in seno al Comune, che poteva essere circoscritto al solo *capitaneus populi* oppure comprendere sei o sette *antiani* o ancora qualche decina di *sapientes*; l'intitolazione delle cariche del *populus*, che poteva oscillare tra *capitaneus*, *prior*, *consul*, *exgravator* oppure unire uno o più titoli in varie perifrasi.

I diversi percorsi di affermazione del Popolo, sinteticamente tracciati per i sei comuni umbri analizzati, presentano tuttavia anche talune analogie. In primo luogo sembra esserci stato pressochè in tutti uno stretto legame tra *populus* e *artes*, prima fra tutti quella dei *mercatores*, tale per cui pare applicabile all'intero contesto regionale il cosiddetto 'modello della fusione' presentato da Enrico Artifoni prendendo ad esempio il comune di Perugia e analizzando il rilievo delle Arti in campo politico e nell'ambito delle istituzionali comunali nel corso del Duecento<sup>7</sup>. In secondo luogo nei comuni di Orvieto, tra la fine del sesto decennio e l'inizio del successivo, oppure di Spoleto, negli anni Cinquanta, e soprattutto di Gubbio, negli anni Sessanta, si riscontra una rilevante presenza di figure di spicco della nobiltà cittadina o del contado tra i capofila dei *populares*. In terzo e ultimo luogo si nota una certa tendenza da parte del comune di Perugia a investire

---

<sup>7</sup> ARTIFONI, *Corporazioni e società*, pp. 397-398.

di una qualche forma di tutela comuni vicini di minore estensione, quali Todi e Spoleto, nei quali infatti si susseguirono numerosi capitani del Popolo perugini <sup>8</sup>.

Queste considerazioni, atte a rilevare alcuni poteri ‘forti’ alla guida del Popolo non devono però in qualche modo sminuire la validità del percorso compiuto dal *populus* in questi Comuni. Bisogna infatti tenere a mente che tali poteri, a prescindere che fossero esterni alla città, e quindi estensione di un Comune dominante a livello regionale, oppure fossero interni alla compagine sociale della *civitas*, e quindi espressione della nobiltà cittadina, o ancora fossero l’esternazione di una potenza di natura economica, quale quella dei *mercatores*, furono elementi catalizzatori piuttosto che di freno per i movimenti popolari <sup>9</sup>. Tant’è vero che i comuni di Todi e di Spoleto raggiunsero un primo vero governo di Popolo proprio durante il capitanato di alcuni perugini, mentre il *populus* orvietano, proprio durante la predominanza dei Monaldeschi sulla carica di *prior sive capitaneus populi*, si attivò per tenere sotto stretta sorveglianza la gestione delle comunanze e la delicata situazione di indebitamento del Comune. Il comune perugino, infine, l’unico ad aver conosciuto tutti gli stadi di una progressiva radicalizzazione dei regimi di Popolo, tale da arrivare, per breve tempo a inizio del secolo XIV al predominio delle Arti minori, deve di certo tutto questo ad un articolato sviluppo economico e a una variegata potenza finanziaria di molti dei suoi *cives* <sup>10</sup>.

Altrettanto nota, e di certo similmente affascinante, è la grande eterogeneità della documentazione comunale e la reale portata di tale carattere ancora sfugge ad una completa comprensione, poiché, di frequente, gli studi si sono soffermati solo su qualcuno

---

<sup>8</sup> Di certo i comuni di Todi e di Perugia erano alleati, per così dire, di vecchia data: la *societas* stipulata tra queste due realtà comunali nel 1208 (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 43) venne poi rinnovata nel 1218 e ancora nel 1230 (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 75 e 104; cfr. anche GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 60 e 72 nota 86). Tanto che anche quando si schierarono su fronti avversi alla metà del XIII secolo - Perugia e Orvieto dalla parte guelfa e Todi e Foligno da quella ghibellina - l’influenza del comune perugino era tale da permettergli di fare da mediatore in una contesa sorta tra i comuni di Orvieto e Todi prima nel 1257 e poi, ancora, nel 1288 (GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 107, 136, 161-162). È possibile anche che la ri-comparsa del capitano del Popolo nel comune di Todi proprio nell’anno 1288 fosse in qualche modo connessa sia con la mediazione arbitrale perugina appena ricordata sia con l’accordo siglato nel 1286 tra Perugia, Spoleto e Todi (GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, pp. 160-161). Per i rapporti tra i comuni di Spoleto e Perugia si segnala una *societas* stipulata nel 1277 anche con gli orvietani, alla quale fece seguito nel 1279, certamente non a caso, la capitania di un perugino presso la città spoletina (sulla prassi di suggellare le alleanze tra diversi comuni con il reciproco scambio di magistrati, consolidatasi fin dalla prima età podestarile, cfr. VALLERANI, *Le leghe cittadine*, pp. 391-392).

<sup>9</sup> Cfr. quanto scritto in proposito da MILANI, *L’esclusione dal comune*, p. 134, secondo il quale bisogna ricordare che l’esistenza di un progetto politico popolare, condiviso da tutte le realtà comunali della seconda metà del Duecento, «non può essere contestata né dalla constatazione della diversità dei percorsi e degli esiti successivi, né dal rilievo della differenza nel grado di egemonia che il “popolo” riuscì a raggiungere nei diversi comuni, né tantomeno da annotazioni di carattere prosopografico tese a dimostrare che le posizioni di vertice furono occupate da individui di estrazione aristocratica».

<sup>10</sup> Cfr. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria*, p. 488.

dei molteplici aspetti di questa complessa e variegata congerie documentaria <sup>11</sup>. Di certo non costituisce un'esagerazione affermare che poteva esserci un *liber comunis* per ogni tipologia di affare comunale e per ogni azione amministrativa condotta dal Comune e un notaio per la redazione di ogni fascicolo. Si è visto, infatti, come le raccolte di scritture elementari potevano andare dai tradizionali cartulari ad una serie di pergamene sciolte accomunate esclusivamente da elementi redazionali e non da vincoli materiali. Ancora, si è riscontrato come i *libri instrumentorum* potevano andare dai *libri quietationum* ai *libri emptionum*, ai *libri terminationum* fino configurarsi diversamente a seconda del differente tipo di negozio giuridico documentato al loro interno <sup>12</sup>. I registri giudiziari potevano far capo alla curia podestarile o a quella capitaneale, potevano delinarsi come un *liber sententiarum* oppure come un *liber testium* o ancora come un *liber condemnationum* o un *liber assolutionum*, o ancora come *liber preceptorum* <sup>13</sup>. I registri contabili potevano essere rivolti alle entrate e alle uscite del Comune oppure a entrambe, potevano assumere la forma di catasti, di *libri larium*, di *libri pollitiarum* del massario comunale <sup>14</sup>. Anche il più classico dei *libri comunis*, il *liber reformationum*, poteva configurarsi in diversi modi: poteva contenere al suo interno, oltre alle verbalizzazioni delle sedute consiliari, anche *instrumenta sindicatus* oppure giuramenti di *offitiales* comunali, poteva essere rivolto alle sole *reformationes* del *consilium generale et speciale* o a quelle del *consilium populi*, poteva contenere anche gli *stantiamenta* dei *sapientes* <sup>15</sup>. A tutto ciò devono poi

---

<sup>11</sup> Se, infatti, i *libri iurium* sono stati oggetto primario di una stagione di studi ancora piuttosto vitale (basti pensare alla ben nota scuola genovese e alle ricerche di Dino Puncuh, di Antonella Rovere e di tanti altri pregevoli diplomatisti) e la tipologia delle liste è stata di recente analizzata soprattutto da Giuliano Milani e Massimo Vallerani, tuttora manca, a mio avviso, una ricerca organica sui registri comunali, le cui forme interne non sono ancora state messe del tutto a fuoco.

<sup>12</sup> Oltre al perduto *quaternus* di quietanze redatto da un *notarius populi* orvietano nel 1259, al *quaternus emtionum* del comune di Assisi del 1283 e al *liber divisionis et terminationis* tudertino del 1294 (per cui v. *supra* il cap. 2.2), si pensi al *liber refutationum factarum de debitis comunis Urbisveteris*, che fu redatto nel 1270 dal notaio del camerario (per cui cfr. *supra* il cap. 1.2, § Orvieto 1244, 1247 e 1248) oppure al *liber actorum, preceptorum, rellationum et omnium et singularum rerum occurrentium et que ad offitium discreti et sapientis viri domini Pauli de Castello civis Interrapnensis et iudicis civitatis comunis Tuderti petinere noscuntur* del 1282 (per cui cfr. *supra* il cap. 1.3, § Todi 1282 e 1284, 1288).

<sup>13</sup> Oltre al perduto *liber exgravamentorum* del capitano assiate del 1264 (per cui v. *supra* il cap. 2.3, § Assisi anni Sessanta), si vedano ad esempio le varie tipologie di *libri comunis* trãditi dal primo registro giudiziario del capitano del Popolo perugino conservatosi, risalente al 1263 e al capitanato di Carsedonio de Lupixinis de Regio (ASP, CP, Capitano del Popolo, B. 1, reg. 1): alle cc. 4-27 si conserva infatti un *liber relacionum, terminorum, preceptorum*, alle cc. 97-116 un *liber denunciacionum et inquisitionum*, alle cc. 117-124 un *liber testium*.

<sup>14</sup> Oltre ai *libri introituum et exepensarum* e al *liber pollitiarum* del comune di Perugia risalenti al 1277 (per cui v. *supra* il cap. 2.3, § Perugia anni Settanta), si pensi al *liber comunis Perusii scriptus per me Bovicellum notarium in quo continetur omnes libre seu librarum adiustationes omnium hominum civitatis et burgi porte Sancte Susanne* (GROHMANN, *L'imposizione diretta*, p. 153) oppure al *liber appassatus et villarum civitatis Urbiveteris* del 1292 o ai *libri larium* tudertini del 1290/91 (per cui cfr. *supra* il cap. 1.3, § Orvieto 1292 e § Todi 1293).

<sup>15</sup> Si pensi al *liber reformationum, consiliorum, officialium et sindicatum comunis civitatis Tuderti* del 1292 (per cui cfr. *supra* il cap. 1.3, Todi 1293) oppure alle più antiche riformanze perugine trãdite da un

aggiungersi le compilazioni statutarie e i vari elenchi, di beni o di cittadini, di condannati o di armati, di ufficiali comunali o di ville del contado <sup>16</sup>.

I prodotti documentari comunali sono quindi difficilmente classificabili in maniera univoca, non soltanto perché attestano negozi giuridici e azioni amministrative di qualsivoglia tipologia. Una certa varietà si riscontra, infatti, anche per quel che concerne i caratteri intrinseci che possono contraddistinguerli. Si è avuto modo di sottolineare brevemente anche in precedenza come non vi sia, nei fatti, una rigida distinzione tra un negozio giuridico in forma di *instrumentum*, documentato da raccolte di scritture elementari oppure da *libri instrumentorum*, e un'azione amministrativa in forma di registrazione corrente, trädita da registri comunali. Non sempre, di conseguenza, si può tracciare una netta linea di demarcazione tra un *liber instrumentorum* e un registro. I negozi giuridici contratti tra il Comune e privati, infatti, certamente in virtù di una consolidata tradizione documentaria di tipo privatistico, erano documentabili esclusivamente ricorrendo all'*instrumentum* notarile e a tutte le sue *solemnitates* (*invocatio*, *datatio* cronica e topica, elenco di *testes*, *subscriptio* del notaio), che potevano essere espresse con formule ceterate in un *liber instrumentorum* ma che non potevano mai essere omesse. Le azioni amministrative del Comune, invece, che costituivano di certo una grossa novità per notai abituati a confrontarsi esclusivamente con una clientela privata o con il Comune stesso in veste di privato contraente, non venivano sempre redatte alla stregua di una nuda registrazione.

Ci sono esempi di *reformationes*, trädite da *libri reformationum* tudertini <sup>17</sup>, che si aprono con la nota formula di *congregatio* dei consigli comunali e che in calce ad ogni delibera varata presentano un *actum* corredato di *datatio* cronica ed elenco di *testes*, nonché la sottoscrizione del notaio addetto alle riformanze, che invece di sottoscrivere solo in chiusura del *liber* aveva l'abitudine di autenticare singolarmente ogni verbalizzazione consiliare. Le *terminationes* delle *comunantie* potevano configurarsi come un lungo elenco di termini posti giorno per giorno in determinati punti del contado dai *diffinitores* comunali menzionati all'inizio del *liber*, come nel caso del *liber*

---

registro, risalenti al 1256 e relative alle delibere varate in quell'anno dal *consilium generale et speciale* (cfr. ANSIDEI, *Regestum reformationum*, n. 1), o ancora al perduto *liber reformationum consilii populli civitatis Tuderti* del 1294 (v. *infra* Appendice II: Todi 1294) o infine agli *stantiamenta* dei *dominorum XXIV<sup>or</sup>* eugubini träditi presumibilmente da un perduto *liber reformationum* (per cui cfr. *supra* il cap. 1.3, § Gubbio: Gubbio: il decennio del *prior artium* forestiero).

<sup>16</sup> Si pensi agli elenchi dei cittadini banditi dal comune di Assisi negli anni venti del XIII secolo (editi da FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 599-600, 607-611, 612-615) oppure al *liber continens in se nomina et pronomina custodum noctis, grassie et aliorum officialium comunis Perusii* del 1297 (ASP, CP, Computisteria, Vari ufficiali, n. 19).

<sup>17</sup> V. *infra* Appendice II: Todi 1288/1289.

*terminationum* del comune di Todi, oppure, come ad Orvieto, ogni *terminatio* effettuata in un certo giorno poteva essere conclusa da un diverso elenco nominativo dei *diffinitores* e di altri magistrati comunali, in totale affinità con un vero e proprio elenco di *testes*<sup>18</sup>. Una serie di *sententie* emanate da un *capitaneus populi* perugino e pubblicamente lette in seno ai consigli comunali contestualmente al momento della registrazione si poteva concludere con una formula di *publicatio* in tutto e per tutto analoga a un vero e proprio *actum*<sup>19</sup>.

Questa grande pluralità di forme e contenuto, che può caratterizzare indistintamente tutti i *libri comunis*, rende, per forza di cose, piuttosto arduo ricostruire con precisione la reale composizione di un qualche *liber* andato irrimediabilmente perduto e noto solo attraverso qualche copia autentica da esso esemplata. A maggior ragione perché i notai redattori di copie erano soliti indicare genericamente come *liber comunis* qualsiasi codice documentario contenente atti relativi al Comune e molto di rado fornivano, nella propria formula di autenticazione, qualche dettaglio sull'antigrafo che andavano trascrivendo. Di certo, però, gli archivi dei comuni umbri si componevano, al tempo della loro primaria costituzione, di un numero ben più elevato di *libri* rispetto a quanto ci è stato effettivamente tramandato attraverso i secoli. Sulla loro dispersione possono aver influito, come sappiamo, molteplici fattori, tra i quali, ad esempio, vi è di certo l'uso di un supporto scrittoria facilmente reperibile, come era appunto la carta, che proprio nel corso del XIII secolo cominciò ad essere impiegata massicciamente per la redazione di registri comunali e protocolli notarili<sup>20</sup>.

Dall'analisi della documentazione prodotta dai comuni umbri presi in esame e soprattutto dall'individuazione, al suo interno, di particolari serie documentarie fatte appositamente predisporre da magistrati popolari al vertice del Comune è emerso un quadro non particolarmente nutrito di documenti di Popolo. Questi, infatti, costituiscono, attualmente, una piccola o piccolissima parte della grande mole degli atti prodotti e conservati dai Comuni. Di contro, però, bisogna anche rilevare che la loro redazione venne attivata in tutti i comuni presi in esame e con una certa frequenza: nessuno dei sei

---

<sup>18</sup> V. *supra* il cap. 2.2, § Todi anni Novanta.

<sup>19</sup> Ad esempio nel registro giudiziario del capitano del Popolo Carsedonio de' Lupicini, in carica nel 1263 (ASP, CP, Capitano del Popolo, B. 1, reg. 1, c. 2r), si legge: «Lecte et publicate fuerunt predictae condemnationes in maiori consilio generali comunis Perusii et in palatio comunis Perusii, ad sonum campanarum et tube et voce preconum choadunato, ut moris est, per me Petrecinum de Scopis notarium comunis Perusii, dicti domini capitanei, sub anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo tertio, indictione sexta, die veneris ultimo augusti, coram Andrea Nigoci, Leonardo trumbatoribus comunis Perusii, Masseo Pasquareli et Angelo campariario testibus rogatis».

<sup>20</sup> Sulle diverse motivazioni che hanno determinato l'attuale configurazione e consistenza degli archivi comunali si vedano le osservazioni di BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia*, pp. 10-13.

comuni umbri qui studiati è risultato totalmente sprovvisto di iniziative documentarie promosse dal *populus* e in quasi tutte queste realtà comunali prese in esame vennero effettuate diverse campagne redazionali 'di Popolo' lungo tutto l'arco della seconda metà del XIII secolo. Fa eccezione solo il comune di Spoleto, nel quale vennero prodotti documenti di Popolo esclusivamente nell'ottavo decennio del Duecento, ossia in concomitanza - come si è ricordato in precedenza - dell'instaurarsi dei primi veri governi popolari.

Altro elemento degno di grande rilievo è che, contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti aspettare dati i ben noti obiettivi politici condivisi dal *populus* di ogni Comune, la redazione di documenti di Popolo nei comuni esaminati non interessò esclusivamente Libri delle Comunanze, atti alla tutela dei beni comuni <sup>21</sup>, oppure registri giudiziari del *capitaneus populi*, finalizzati al riesame delle sentenze podestarili <sup>22</sup>, o ancora *libri reformationum* specificamente indirizzati alla verbalizzazione delle sedute di consigli popolari <sup>23</sup>. Si è, infatti, avuto modo di dar ampiamente conto nel secondo capitolo e nell'appendice della grande varietà di prodotti documentari redatti su iniziativa del *populus* e rinvenuti negli archivi dei comuni umbri analizzati, sia per tipologie documentarie sia per contenuto storico-giuridico, tanto che ai registri sopra citati si possono aggiungere nel novero dei documenti di Popolo anche alcune raccolte di scritture elementari e taluni *libri instrumentorum*.

Raccolte di scritture elementari espressamente commissionate da un magistrato popolare sono state rintracciate in tutti gli archivi comunali esaminati, tranne che in quello assisiato, che però - lo si è sottolineato più volte - è piuttosto povero di documenti relativi alla storia politico-istituzionale della città. Le soluzioni adottate al riguardo dai differenti regimi dei *populares* furono però molteplici, tanto che, ad esempio, solo per il comune di Orvieto disponiamo di un cospicuo cartulario interamente composto da copie fatte redigere su mandato del *capitaneus populi* Guido *Clerii de Gallutiis*, ossia il cosiddetto Codice Galluzzo del 1269 <sup>24</sup>. Nel comune di Gubbio degli anni Sessanta e in quello di Todi dell'ultimo decennio del secolo, però, diversi *rectores populi*, nel primo caso, e vari *capitanei populi et comunis*, nel secondo, affiancarono il podestà allora in carica nell'impartire l'ordine di redazione di alcune copie autentiche che andarono a completare,

---

<sup>21</sup> V. il cap. 2.3, § Todi anni Novanta.

<sup>22</sup> V. il cap. 2.3, § Assisi anni Sessanta.

<sup>23</sup> V. Appendice II: Todi 1294.

<sup>24</sup> V. il cap. 2.1, § Orvieto anni Sessanta.



rispettivamente, il Libro Rosso di Gubbio e il *Registrum vetus* di Todi<sup>25</sup> e si inserirono dunque all'interno del processo redazionale del cartulario del Comune.

A ciò si aggiunga poi la creazione di particolari dossier documentari, che erano stati fatti compilare *ad hoc* da un capitano del Popolo e che potevano assumere, a seconda dei diversi casi, una configurazione materiale differente e quindi prendere le fattezze di raccolte di scritture elementari (originali e/o in copia, compilate su pergamene sciolte o su fascicolo) o ancora di veri e propri *libri instrumentorum*. Per il comune di Orvieto si pensi al perduto *quaternus* di quietanze redatto dal *notarius populi* Fratello nel 1259 e parzialmente copiato nel 1260 da Gentile di Bonaventura, un altro notaio afferente al medesimo *offitium*<sup>26</sup>, durante il lungo capitanato di Cittadino *Bretrami*, o ancora al fascicolo interamente occupato da compravendite immobiliari finalizzate all'edificazione della *platea populi*, fatto redigere nei primi anni Ottanta su impulso del capitano Raniero della Greca<sup>27</sup>. Per il comune di Spoleto si veda la perduta serie del 1279 di documenti di mano del *notarius* afferente l'*offitium* del *capitaneus, consul et exgravator Fumasio de Perusio*, tutti relativi ad acquisti di *casalina* per l'ampliamento della *platea fori*<sup>28</sup>. Per il comune di Perugia, invece, si può considerare un fascicolo che raccoglie numerosi atti concernenti la sottomissione del castello di Montone e che fu fatto redigere nel 1280 dal capitano Oldo *de Birago*<sup>29</sup>. Per il comune di Assisi si pensi al *quaternus entionum et refutationum* stipulate alla presenza del *capitaneus populi* Ademario *de Ademaribus* nel 1283 e finalizzate ad un importante adeguamento dell'assetto viario cittadino<sup>30</sup> o ancora al *liber instrumentorum in se continentium paces factas in civitate Assisii* nel 1296 davanti al podestà Bonifacio *de Boiardis de Regio* e al capitano del Popolo Omodeo da Cortona<sup>31</sup>. Piuttosto simili a questo *liber instrumentorum* sono due fascicoli del comune di Todi degli anni 1295/96, dove vennero documentati tutti i giuramenti di pace prestati reciprocamente da membri di famiglie tudertine in lotta davanti al *potestas* Cristofano *de Tolomeis* da Siena e al *capitaneus populi* Enghelfredo da Padova<sup>32</sup>. Infine si considerino il breve fascicolo contenente la definizione di alcuni confini tra il distretto del comune di Gubbio e quello dei *castra Collis Pergule, Serre Sancti Habundie e Saxiferati*, che fu redatto nel 1296 dal notaio del *prior artium et populi Bonaçunta de Daivis*, originario di

---

<sup>25</sup> V. Appendice II: Gubbio 1267 e Todi 1295/1296.

<sup>26</sup> V. il cap. 2.2, § Orvieto anni Sessanta.

<sup>27</sup> V. Appendice II: Orvieto 1281/1283.

<sup>28</sup> V. il cap. 2.1, § Spoleto anni Settanta.

<sup>29</sup> V. Appendice II: Perugia 1280.

<sup>30</sup> V. il cap. 2.2, § Assisi anni Ottanta.

<sup>31</sup> V. Appendice II: Assisi 1296.

<sup>32</sup> V. Appendice II: Todi 1295/1296.

Ancona <sup>33</sup>, o ancora la serie di copie autentiche fatte redigere nel 1298 da un diverso *prior populi*, Bindo di S. Miniato, e aventi ad oggetto numerose *reformationes* varate nei decenni precedenti <sup>34</sup>.

Nella redazione di copie autentiche l'attenzione dei magistrati popolari di vertice, inoltre, sembra essersi rivolta non tanto ad atti originali in forma di pergamena sciolta, che forse rientravano tra i principali antigrafati dei *libri iurium* dei Comuni, quanto piuttosto a raccolte di scritture elementari approntate in precedenza oppure a registri e *libri instrumentorum* originali. Il *notarius populi* orvietano Gentile di Bonaventura nel 1260 impiegò come antografo un perduto *liber instrumentorum* di quietanze redatto l'anno precedente da Fratello, che l'aveva preceduto nel medesimo *offitium*. Il Codice Galluzzo del 1269, ad esempio, è stato in gran parte esemplato sulla base di almeno due cartulari ad esso precedenti, vale a dire il Codice Catalano e il Titolario A <sup>35</sup>. La serie di copie autentiche redatte *de mandato* del *prior artium et populi* eugubino nel 1298 aveva a monte un certo numero di registri di Riformanze e qualche *liber comunis* di differente materia. Altre iniziative documentarie, infine, promosse dal *populus* nei comuni di Perugia e Orvieto e non ancora ricordate in sede di conclusione, si caratterizzarono per una ri-scrittura di interi *libri comunis* risalenti a tempi più o meno lontani: nel 1277 il capitano del Popolo perugino Anselmo *de Alcate* commissionò la copia integrale di alcuni registri coevi di entrate e uscite del massario del Comune <sup>36</sup> e anche quella di un *liber instrumentorum* del 1252 contenente una lunga serie di locazioni di terreni comunali nel Chiugi perugino <sup>37</sup>; nel 1281 e nel 1285 due diversi *capitanei populi* orvietani, Berardino e Ermanno di Cittadino, fecero trascrivere, rispettivamente, un *liber comunis*, non databile, relativo ai *servitia et debita que debentur curie Scetone ab hominibus eiusdem* e un *liber inquisitionis* sui possessi comunali nel *castrum Scetone* del 1261 <sup>38</sup>.

La 'rivoluzione documentaria' avvenuta in seno ai Comuni di Popolo della seconda metà del Duecento non si caratterizza solamente per un aumento esponenziale della documentazione prodotta dai Comuni, per una sua marcata diversificazione tipologica in risposta a nuove esigenze burocratico-amministrative e per la costituzione di cospicui archivi comunali articolati in vere e proprie serie archivistiche. Un aspetto meno noto di

---

<sup>33</sup> V. Appendice II: Gubbio 1296.

<sup>34</sup> V. il cap. 2.1, § Gubbio anni Novanta.

<sup>35</sup> V. Appendice III.

<sup>36</sup> V. il cap. 2.3, § Perugia anni Settanta.

<sup>37</sup> V. Appendice II: Perugia 1277.

<sup>38</sup> V. Appendice II: Orvieto 1281/1285.

questo fenomeno, ma chiaramente messo in luce da tutti i prodotti documentari presentati in questa sede, è l'applicazione costante, rivolta a tutte le grandi e piccole iniziative documentarie promosse dal Comune, di quella che si potrebbe chiamare la 'logica della ri-scrittura'.

Come si evince dagli esempi appena presentati, la documentazione comunale era continuamente soggetta ad un costante incremento, derivato sia dalla redazione di nuovi atti e *libri comunis* sempre diversi sia dalla frequente ri-scrittura di quanto prodotto in tempi più o meno lontani. Oggetto di tale operazione di duplicazione non furono però esclusivamente le scritture elementari particolarmente degne di essere conservate e preservate, come di consueto accadeva per la redazione dei cartulari comunali, che sappiamo in molti Comuni essere stati realizzati in duplice o triplice esemplare<sup>39</sup>. Al contrario, questa prassi poteva investire qualsiasi tipologia documentaria e, quindi, essere rivolta alla trascrizione di interi *libri comunis* (sia che fossero registri sia che invece costituissero dei veri e propri *libri instrumentorum*) oppure alla copiatura di porzioni, più o meno grandi, di essi, al limite anche di singoli documenti che potevano venire riprodotti più volte in serie differenti. Lo scopo era quello di permettere ai diversi *offitia* del Comune lo sfruttamento simultaneo di informazioni che potevano servire contemporaneamente a più *offitiales* nell'espletamento dei loro compiti e quindi, in ultima analisi, di agevolare il corretto funzionamento della complessa macchina burocratico-amministrativa comunale.

In un certo senso, forse, tutto ciò innescava, anche se non sappiamo se ciò avvenisse in maniera necessariamente consapevole, una sorta di ulteriore meccanismo di 'controllo incrociato' degli organi comunali in aggiunta alla nota procedura di sindacato. In altre parole il fatto che i prodotti documentari redatti nell'espletamento di alcuni affari comunali potessero essere poi riscritti, *in toto* o in parte, da notai afferenti ad *offitia* diversi da quello che in origine ne aveva commissionato la redazione favoriva il corretto svolgimento di tutte le pratiche.

In un noto saggio Enrico Artifoni ha scritto che «la scrittura serve all'amministrazione e quanto più l'amministrazione è consapevole (...) tanto più produce materiale scritto» e ancora che «le pratiche di scritturazione e le competenze notarili sembrano in taluni

---

<sup>39</sup> Si pensi ad esempio al caso viterbese studiato da CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro*, in particolare pp. 179-184.

frangenti dare forma a un'idea di governo totale del corpo politico, a una sorta di conoscenza nominale degli implicati nelle attività pubbliche»<sup>40</sup>.

Di certo i Comuni di Popolo si indirizzarono verso «un uso consapevole dei meccanismi esistenti nel sistema di governo», verso espedienti documentari che permettevano un controllo diretto sulla cittadinanza attiva - si pensi ai prodotti documentari in forma di lista<sup>41</sup> - e, più in generale, verso una più funzionale gestione della documentazione comunale. Ci si può spingere forse ancora un po' oltre ed affermare che i Comuni di Popolo, così come mantennero in vita le istituzioni del *comune* accanto a quelle specificamente del *populus*, similmente lasciarono che ogni *offitium* comunale procedesse in totale autonomia, anche nella produzione delle proprie scritture, pur nei limiti imposti dalle compilazioni statutarie. Il peculiare procedimento di moltiplicazione di tutte le scritture comunali permette poi di verificare *a posteriori* eventuali sovrapposizioni di competenze fra *offitia* diversi e soprattutto di valutare in quali tempi e con quali modalità fu l'*offitium capitanei* ad attivare particolari procedure di controllo su determinati affari comunali di competenza di altri *offitiales*, grazie alla redazione di particolari serie documentarie. La scritturazione di determinate serie di atti su esplicito mandato del *capitaneus populi* permetteva a quest'ultimo una supervisione, più o meno diretta, su tutte le molteplici azioni svolte dall'organismo comunale.

In termini piuttosto generali, infatti, il Popolo ha sempre aspirato a una linea di governo fondata su una legislazione antinobiliare, una giustizia 'imparziale' e una fiscalità 'equa', con il fine ultimo di garantire il buon funzionamento del Comune e il pieno e duraturo rispetto delle sue istituzioni. In concreto, però, non tutti i comuni di Popolo qui studiati hanno manifestato lungo il duraturo periodo della loro gestazione e affermazione un'uguale tensione verso tutti questi aspetti del vivere civile.

Una legislazione per certi aspetti antinobiliare, ad esempio, è attestata solo per il comune di Perugia, con i ben noti *Ordinamenta populi* del 1260. I comuni di Assisi e Spoleto in epoca popolare sembrano aver prestato particolare attenzione alle mansioni giudiziarie affidate al rappresentante del *populus*: quest'ultimo a Spoleto era incaricato di *exgravare* coloro che erano stati lesi da un iniquo giudizio del podestà e ciò si rifletteva chiaramente nella sua stessa denominazione di *consul et exgravator*; ad Assisi, in aggiunta a questa particolare funzione, il *capitaneus populi* era anche investito della tutela dei minori in tutti i negozi giuridici in cui questi erano coinvolti. Ad Orvieto una prima

---

<sup>40</sup> Questa citazione testuale e la successiva sono tratte da ARTIFONI, *I governi di «popolo»*, pp. 115 e 108.

<sup>41</sup> Si veda VALLERANI, *Logica della documentazione*, in particolare pp. 135-136.

*terminatio* delle comunanze e l'aggiornamento del catasto comunale avvennero, di certo non a caso, in concomitanza con la comparsa, rispettivamente, dei *rectores populi* nel 1244 e dei *VII consules artium* nel 1292.

A queste tre direttive politiche, per così dire, canoniche, se ne potevano però aggiungere altre: ad Orvieto negli anni Sessanta e a Perugia nel decennio successivo, ad esempio, si riscontra una certa attenzione da parte degli organi popolari al controllo sulle finanze del Comune; a Spoleto negli anni Settanta e ad Orvieto e Assisi nel decennio successivo il Popolo promosse e seguì molto da vicino alcune importanti opere di ristrutturazione urbanistica; a Orvieto e Gubbio negli anni Sessanta e a Todi nell'ultimo decennio del secolo i rappresentanti di vertice dei *populares* furono esplicitamente coinvolti nella redazione dei cartulari comunali; a Spoleto negli anni Sessanta, a Perugia negli anni Settanta, Ottanta e Novanta e a Todi negli ultimi due decenni del secolo il *populus* tenne sotto stretto controllo la giurisdizione del contado, sia presenziando gli atti di sottomissione o la stipula di *societates*, nel primo caso, sia promuovendo frequenti campagne di *inquisitio* territoriali, negli altri due.

In generale ci fu dunque una tendenza, da parte del Popolo alla guida dei comuni umbri esaminati, ad occuparsi di tutti gli aspetti della vita comunitaria e collettiva e non solamente di quelli tradizionalmente considerati come i più importanti per i *populares*, e in particolare si riscontra anche, da parte degli organismi popolari di vertice, una predisposizione ad attivare una redazione di documenti di Popolo al momento del bisogno nella piena consapevolezza che queste scritture costituissero un valido e adeguato strumento di governo e di controllo. Si tratta, infatti, di una redazione mirata e non sistematica, che veniva avviata quando si allineavano una serie di fattori: doveva essercene la necessità, questa necessità doveva essere avvertita dal regime popolare, questo regime doveva essere guidato da magistrati in grado di gestirla anche tramite la redazione di appositi prodotti documentari. Analizzare tali documenti ha dunque permesso di verificare verso quale obiettivo in particolare si stava orientando il *populus* al governo in un certo momento della storia della sua affermazione e del suo radicamento in seno al Comune. La ri-scrittura operata dall'*offitium capitanei* di determinati atti o prodotti documentari, quali ad esempio le *reformationes* redatte dal *notarius potestatis* o i libri contabili compilati dall'*offitium* del camerario o ancora *libri comunis* relativi all'amministrazione del contado, sembra indicare un'ingerenza diretta del *capitaneus populi* nello svolgimento di determinati compiti da parte di altri *offitiales* comunali. Non sappiamo se tale ulteriore mansione di controllo operata da taluni *capitanei populi et*

*comunis* fosse o meno esplicitamente prescritta dallo statuto del Comune. È possibile, considerando il caso perugino - l'unico per cui è stato possibile un confronto diretto tra quanto prescritto per statuto in merito alla gestione delle finanze comunali e quanto operato dal capitano del Popolo al riguardo <sup>42</sup> -, che il *capitaneus populi* potesse autonomamente calibrare tali operazioni di verifica dell'operato di altri *offitiales* secondo ciò che egli reputava opportuno, pur rispettando pienamente limiti statutari piuttosto flessibili.

---

<sup>42</sup> V. il cap. 2.3, § Perugia anni Settanta. Lo statuto del comune di Perugia del 1275 prevedeva che il capitano del Popolo: fosse il mandante ufficiale di tutte le uscite comunali; venisse costantemente informato dal massario sulle entrate derivate dalla riscossione delle pene pecuniarie pagate dai condannati dalle curie podestarile o capitaneale; avesse la facoltà di richiedere ai notai del massario copia di tutte le entrate e le uscite comunali. Nel 1277 il capitano del Popolo Anselmo si spinse decisamente oltre: fece redigere le copie dei *libri introituum et expensarum* al proprio notaio, invece che rivolgersi ai notai del massario; fece approntare al proprio notaio due distinti *libri*, entrambi relativi a determinate entrate comunali e quindi, più in generale, concernenti quel settore dell'attività del massario che non era per statuto direttamente controllato dall'*officium capitanei*.

## Appendice

### I Gli archivi comunali duecenteschi

#### Assisi, sezione di Archivio di Stato, *Archivio storico comunale*

- **Diplomatico:** 87 pergamene.

ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, BB. 1 e 2<sup>1</sup>; BB. 14-17<sup>2</sup>; BB. 30 e 31 (di quest'ultima busta si considerino solo le pergg. C1-C8)<sup>3</sup>; B. 37 (di quest'ultima busta si considerino solo le pergg. O1 e O2)<sup>4</sup>.

- **Cartulari:** 4 codici documentari fattizi.

ASA, ASC, Carteggio diverso, n. 1 (meglio noto come M1) di cc. 22<sup>5</sup>, n. 2 (meglio noto come N1) di cc. 35<sup>6</sup>, n. 3 (meglio noto come M2) di cc. 7, n. 4 (meglio noto come M2) di cc. 87<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> V. *Catalogo delle Pergamene*, nn. 1-23 e FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 379-383.

<sup>2</sup> V. *Catalogo delle Pergamene*, nn. 171-212 e FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 383-394.

<sup>3</sup> V. *Catalogo delle Pergamene*, nn. 395-416 e FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 394-405.

<sup>4</sup> V. *Catalogo delle Pergamene*, nn. 522-524.

<sup>5</sup> Descritto da MONACCHIA, *Ad Assisi: un cartulario*, in particolare pp. 18-20 e da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. LXV.

<sup>6</sup> Si segnala che l'attuale configurazione dell'unità archivistica nota come N1, che è stata sottoposta di recente ad interventi di restauro, non corrisponde più a quella su cui lavorò Arnaldo Fortini alla metà del XX secolo (FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 423-434). Infatti per il Fortini questo «preziosissimo quaderno (...) è composto di tre fascicoli legati insieme» (*ivi*, p. 423): il primo, contenente le liste dei banditi compilate nel 1233 (*ivi*, pp. 423-428), è attualmente condizionato alle cc. 19r-26v del registro; il secondo, contenente le liste dei focolari del contado nel 1232 (*ivi*, p. 428), è ora alle cc. 1r-11r; il terzo, relativo alle elargizioni del Comune in occasione del Natale 1233 (FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 428-434), è adesso alle cc. 13v-17v. Inoltre attualmente il codice ospita anche alcuni bifogli un tempo parte di altri quaderni della stessa serie, che sono stati registati quindi dal Fortini in altra sede: alle cc. 27v-28r due documenti, uno in copia autentica e uno in originale, entrambi del 1297 e di mano del notaio *Gentilis dictus Maya domini Iacobi* (registati da FORTINI, *Nova vita*, III, p. 422 in fine del quarto fascicolo del registro noto come M2, che è stato poi smembrato, ad eccezione di questo bifoglio, tra ASA, ASC, Carteggio diverso, nn. 3 e 4); alle cc. 29v-30r alcuni atti del consiglio generale e speciale del Comune sulla controversia esistente tra questo e la canonica di S. Rufino per alcune terre sul monte Subasio (editi da FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 640-645 e al suo tempo condizionati in una pergamena sciolta segnata ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 14, perg. B2 che egli stesso aveva provveduto ad inserire nel registro noto come M1 al quale secondo lui apparteneva, per cui cfr. FORTINI, *Nova vita*, III, p. 383 e p. 640); a c. 31r una copia autentica del 1297 di una lettera del medesimo anno del vicario del ducato di Spoleto al comune di Assisi (a mio avviso non registata dal Fortini).

<sup>7</sup> Si segnala che l'attuale configurazione dell'unità archivistica nota come M2, che è stato sottoposta di recente ad interventi di restauro, non corrisponde a quella su cui lavorò Arnaldo Fortini alla metà del XX secolo (FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 416-422). Il codice documentario noto come M2 è attualmente smembrato tra ASA, ASC, Carteggio diverso, nn. 3 e 4, ad eccezione di un bifoglio, condizionato in ASA, ASC, Carteggio diverso, n. 2 (meglio noto come N1). Il Fortini descrisse infatti M2 come «un unico volume, contenente quattro fascicoli di pergamene legate insieme, con diversa numerazione» (*ivi*, p. 416): il primo, contenente un *quaternus entiom factarum et refutationum receptorum per Raynerium Thome massarium comunis* del 1283 (*ivi*, pp. 416-418), è attualmente condizionato nel n. 3, cc. 5r-6v; il secondo, relativo ad alcuni patti di pace del 1298 (*ivi*, pp. 418-420), è ora nel n. 4, cc. 1r-8v; il terzo, con documenti redatti in occasione dell'ampliamento della città nel 1316 (*ivi*, p. 420 e più diffusamente in FORTINI, *Assisi nel Medio Evo*, pp. 230-232 e 256-259), si conserva adesso nel n. 4, cc. 9r-87v; il quarto, con gli atti di sottomissione dei castelli della Valle Topina a Roberto d'Angiò nel 1282 e due documenti, uno in copia autentica e uno in originale, del 1297 di mano del notaio *Gentilis dictus Maya domini Iacobi* (*ivi*, pp. 420-422), è attualmente condizionato in parte nel n. 3, cc. 1r-4v e in parte nel n. 2, cc. 29v-30r.

- **Registri:** elenco dei focolari del contado risalente al 1232 <sup>8</sup>; elenco delle compagnie armate di *milites* e *pedites* e di *societates* religiose aventi diritto ad elargizioni da parte del Comune in occasione del Natale risalente al 1233 <sup>9</sup>; elenco dei banditi dal 1223 al 1235 <sup>10</sup>.

ASA, ASC, Carteggio diverso, n. 2 (meglio noto come N1), cc. 1r-11r, cc. 13v-17v, cc. 19r-26v.

- **Statuti:** nessuno <sup>11</sup>.

- **Nota bibliografica:** Alfonso Brizi, nei primissisimi anni del XX secolo, ha pubblicato dei brevi registi in lingua latina di tutte le pergamene conservate nel Diplomatico comunale <sup>12</sup>; Arnaldo Fortini, alla metà dello stesso secolo, si è dedicato a un ben più ambizioso progetto e ha dedicato gran parte del terzo e ultimo volume della sua monografia relativa alla città natale di san Francesco alla regestazione di tutti i documenti anteriori alla fine del XIII secolo conservati dai numerosi archivi cittadini e all'edizione di alcuni di essi <sup>13</sup>; in tempi più recenti Cesare Cenci ha tentato di integrare il lavoro svolto dal Fortini e si è occupato della documentazione assisiata dei secoli XIV-XVI <sup>14</sup>; si aggiungano infine gli studi di Paola Monacchia, che ha fornito una breve panoramica degli archivi assisiati e la descrizione del più antico cartulario comunale, noto come M1, e di Nicolangelo D'Acunto, che ha curato l'edizione dei documenti relativi ai rapporti tra i comuni di Assisi e Bettona, traditi dal medesimo cartulario <sup>15</sup>.

## Gubbio, sezione di Archivio di Stato, *Comune di Gubbio*

- **Diplomatico:** 187 pergamene.

---

<sup>8</sup> Editto da FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 622-640 (ma cfr. anche p. 428) e nuovamente da GROHMANN, *Per una tipologia*, pp. 230-246.

<sup>9</sup> Per un transunto di questo elenco si rimanda a FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 428-434.

<sup>10</sup> Per un transunto di questo elenco si rimanda a FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 423-428 e per un'edizione parziale alle pp. 599-600, 607-611-612-615.

<sup>11</sup> Cfr. *Repertorio degli statuti*, pp. 53-57, dove sono segnalati alcuni capitoli statutari del XIII secolo noti per tradizione indiretta e alcuni frammenti di compilazioni statutarie trecentesche. Cfr. anche NICO OTTAVIANI, *Assisi e i suoi statuti*.

<sup>12</sup> *Catalogo delle Pergamene*.

<sup>13</sup> Per l'Archivio della cattedrale di S. Rufino si veda FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 233-372, per l'Archivio del comune di Assisi pp. 373-434, per l'Archivio del Sacro Convento pp. 435-514, per l'Archivio del monastero di S. Apollinare pp. 515-517, per l'Archivio del monastero di S. Chiara pp. 519-523. Per le edizioni documentarie si veda FORTINI, *Nova vita*, III, pp. 531-654. La documentazione conservata dall'Archivio del Sacro Convento è stata poi regestata anche da NESSI, *Inventario* e in parte edita da Attilio Bartolli Langeli in *Le carte duecentesche*. Per la documentazione conservata dall'Archivio del monastero di S. Chiara si vedano anche ROBINSON, *Inventarium* e BIHL, *Documenta inedita*.

<sup>14</sup> CENCI, *Documentazione di vita assisana*.

<sup>15</sup> MONACCHIA, *Archivi e conservazione* e MONACCHIA, *Ad Assisi: un cartulario*. D'ACUNTO, *Assisi nel Medioevo*, pp. 200-206.



ASG, CG, Diplomatico, BB. 1-17<sup>16</sup>.

- **Cartulari:** 1 codice documentario unitario.

ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso) di cc. 98<sup>17</sup>.

- **Registri:** elenchi dei banditi del 1244 (in copia autentica del 1246) e del 1246 (in originale).

ASG, CG, Banditi e condannati, reg. 1 di cc. 14.

- **Statuti:** nessuno<sup>18</sup>.

- **Nota bibliografica:** una prima rassegna dei documenti conservati dall'archivio storico comunale di Gubbio risale alla fine del XIX secolo e fu curata da Francesco Arduini<sup>19</sup>; all'inizio del secolo successivo Pio Cenci curò poi l'edizione dei documenti eugubini fino all'anno 1200 e i registi delle pergamene conservate dal Fondo Armani<sup>20</sup>, che, anche se non è attualmente parte integrante del detto archivio, tramanda nondimeno numerosi atti concernenti il comune di Gubbio<sup>21</sup>.

## **Orvieto, sezione di Archivio di Stato, *Archivio storico comunale***

- **Diplomatico:** 150 pergamene.

ASO, ASC, Diplomatico comunale, pergg. A1-A150<sup>22</sup>.

---

<sup>16</sup> V. ARDUINI, *Inventario dell'Archivio*, pp. 411-421, nn. 162-339.

<sup>17</sup> Descritto da Altri *cartulari comunali umbri*, p. 87 e da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. LXVIII. Le rubriche che introducono ogni documento trådito dal Libro Rosso sono state trascritte da ARDUINI, *Inventario dell'Archivio*, pp. 426-431.

<sup>18</sup> Cfr. *Repertorio degli statuti*, pp. 162-174, dove sono segnalati: un frammento statutario del XIII secolo e alcuni capitoli statutari duecenteschi noti per tradizione indiretta. Si conserva lo Statuto del 1338, trådito in copia del 1371, di cui ARDUINI, *Inventario dell'Archivio*, pp. 432-453 ha fornito una trascrizione di tutte le rubriche e che è stato recentemente edito da Antonio Menichetti (*Statutum comunis et populi*; cfr. anche CUTINI ZAZZERINI, *Statuto del comune di Gubbio*).

<sup>19</sup> ARDUINI, *Inventario dell'Archivio*. A questo si può aggiungere poi quanto sinteticamente presentato al riguardo da Giuseppe Mazzatinti nella sua celebre opera *Gli archivi della storia d'Italia*, I, pp. 31-41.

<sup>20</sup> CENCI, *Codice diplomatico* e CENCI, *Regesto delle pergamene*.

<sup>21</sup> In ASG, FA, BB. 1-4, Mazz. 1-29 si conservano 190 pergamene del XIII secolo (cfr. CENCI, *Regesto delle pergamene*, nn. 1-190 che però le regista in ordine cronologico e non in base alla loro segnatura). A queste pergamene si aggiungano poi due prodotti documentari, che, pur non rientrando propriamente tra la documentazione comunale, rivestono comunque un qualche interesse per la storia eugubina e sono conservati nel Fondo del *Comune di Gubbio*: il cosiddetto *Liber oblungus* (ASG, CG, Cause civili e cause diverse, n. 1), che è così denominato per la sua particolare conformazione materiale e che contiene una lunga serie di copie autentiche, perlopiù redatte da notai dell'auditore del rettore del Patrimonio di S. Pietro, di atti degli anni 1280-87 relativi alla controversia giuridica sorta tra il comune di Gubbio al Ducato di Spoleto davanti alla Curia Romana per i diritti su una lunga serie di castelli situati all'interno del contado eugubino (CASAGRANDE, *Gubbio nel Duecento*, pp. 119-120); il protocollo notarile di Pietro di Salinguerra (ASG, CG, Istrumenti, reg. 1), lo stesso notaio impiegato dal Comune per la redazione di gran parte del Libro Rosso, che raccoglie, in originale, tutti gli atti comunali rogati dal notaio Pietro nel 1273, negli anni Ottanta e nel 1297.

<sup>22</sup> Cfr. *Gli archivi della storia d'Italia*, I, pp. 213-214 che per il XIII secolo segnala però 188 pergamene comunali.

- **Cartulari:** 7 codici documentari, due dei quali (Titolario A e B) sono certamente fattizi.

ASO, ASC, Istrumentari, n. 865 (Titolario A) di cc. 96<sup>23</sup>; n. 866 (Codice Caffarello) di cc. 24<sup>24</sup>; n. 867 (Codice Catalano) di cc. 93<sup>25</sup>; n. 868 (Codice Galluzzo) di cc. 65<sup>26</sup>; n. 869 (Titolario B) di cc. 94<sup>27</sup>; n. 870 (Codice Savello) di cc. 184<sup>28</sup>; n. 871 (Codice de Bustolis) di cc. 199<sup>29</sup>.

Si aggiungano poi 8 fascicoli documentari di varia consistenza, contenenti scritture elementari<sup>30</sup>.

ASO, ASC, Istrumentari, n. 872 di cc. 8 (documenti relativi al contado Aldobrandesco del 1203-1285); n. 873 di cc. 11 (copie autentiche di mano del notaio Nicola di atti del 1171-1214); n. 874 di cc. 8 (Libro delle Comuanze del 1244); n. 875 di cc. 6 (documenti relativi a Cetona e Civitella d'Agliano del 1256-1293); n. 876 di cc. 24 (documenti relativi a Cetona del 1261-1281); n. 877 di cc. 10 (*liber de confinibus plebeiorum* del 1278); n. 878 di cc. 10 (compravendite per l'ampliamento della *platea populi* del 1281-1283); n. 879 di cc. 8 (sottomissione della Val di Lago del 1294).

---

<sup>23</sup> Per l'elenco dei documenti si rimanda a Cfr. *Gli archivi della storia d'Italia*, I, pp. 217-220. Per la descrizione codicologica a *Gli archivi di Orvieto*, p. 65 e *Altri cartulari comunali umbri*, pp. 87-88.

<sup>24</sup> Il Codice Caffarello fu redatto su mandato del podestà mantovano Filippo de Cafferis presumibilmente intorno alla metà del Duecento (cfr. *Gli archivi di Orvieto*, p. 66 e *Altri cartulari comunali umbri*, pp. 87-88). Per l'elenco dei documenti si rimanda a *Gli archivi della storia*, I, pp. 220-221.

<sup>25</sup> Il Codice Catalano fu redatto su mandato del podestà bolognese Catalano di Guido *domine Hostie* nel 1257 (cfr. *Gli archivi di Orvieto*, p. 66 e *Altri cartulari comunali umbri*, pp. 87-88). Per l'elenco dei documenti si rimanda a *Gli archivi della storia*, I, pp. 221-222.

<sup>26</sup> Il Codice Galluzzo fu redatto su mandato del capitano del Popolo bolognese Guido *Clerii de Gallutiis* nel 1269 (cfr. *Gli archivi di Orvieto*, p. 66, *Altri cartulari comunali umbri*, pp. 87-88 e BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. LXIX-LXX). Per l'elenco dei documenti si rimanda a *Gli archivi della storia*, I, pp. 222-224.

<sup>27</sup> Per l'elenco dei documenti si rimanda a Cfr. *Gli archivi della storia d'Italia*, I, pp. 224-227. Per la descrizione codicologica a *Gli archivi di Orvieto*, p. 67 e *Altri cartulari comunali umbri*, pp. 87-88.

<sup>28</sup> Il Codice Savello fu redatto su mandato di un Savelli, presumibilmente Pandolfo podestà nel 1276 o Giovanni capitano nel 1310 (cfr. *Gli archivi di Orvieto*, p. 67 e *Altri cartulari comunali umbri*, pp. 87-88). Per l'elenco dei documenti si rimanda a *Gli archivi della storia*, I, pp. 227-230.

<sup>29</sup> Il Codice De Bustolis fu redatto su mandato del podestà Rinaldo Bostoli di Arezzo nel 1286 (cfr. *Gli archivi di Orvieto*, p. 67 e *Altri cartulari comunali umbri*, pp. 87-88). Per l'elenco dei documenti si rimanda a *Gli archivi della storia*, I, pp. 230-239. Una veloce analisi condotta su questi ultimi due cartulari mi ha portato però a mettere in discussione la datazione e la committenza del cosiddetto Codice Savello. Quanto sopra segnalato è il frutto di una riproposizione pedissequa di quanto scritto a suo tempo dal Fumi (FUMI, *Codice diplomatico*, pp. XXXIV-XXXV) e poi riportato senza approfondimenti di sorta dal Mazzatinti e anche da studi più recenti (*Gli archivi di Orvieto*, p. 67 e *Altri cartulari*, p. 88). A mio parere invece il Codice Savello non è altro che una duplicazione del Codice De Bustolis da assegnare dunque alla medesima epoca e al medesimo committente. Nel Codice Savello, infatti, pur mancando un proemio simile a quello presente nel Codice De Bustolis che ha quindi permesso di datare quest'ultimo con precisione, sono contenuti pressoché gli stessi atti traditi dal Codice De Bustolis. Questi due cartulari furono scritti inoltre, se non dalla medesima mano, certamente con una stessa scrittura e sono pertanto contemporanei. La prima carta del Codice Savello presenta uno spazio bianco nella sua parte superiore, sicuramente per ospitare un prologo al *liber* che non fu mai redatto e che, probabilmente, nelle intenzioni dello scrivente doveva essere analogo a quello che apre il Codice De Bustolis.

<sup>30</sup> Una breve descrizione del loro contenuto è in *Gli archivi della storia d'Italia*, I, p. 240, *Gli archivi di Orvieto*, pp. 67-68 e *Altri cartulari comunali umbri*, pp. 87-88.

- **Registri:** 3 registri deliberativi a partire dal 1295<sup>31</sup>; 1 catasto del 1292<sup>32</sup>; 4 registri giudiziari composti da vari *libri* prodotti dalla curia podestarile, redatti a partire dal 1266<sup>33</sup>.

ASO, ASC, Riformagioni, nn. 1-3; Catasti, n. 1; Sentenze, nn. 1-4.

- **Statuti:** nessuno<sup>34</sup>.

- **Nota bibliografica:** la prima e unica iniziativa volta a descrivere globalmente l'archivio comunale orvietano è quella promossa da Luigi Fumi alla fine del XIX secolo (il suo noto *Codice diplomatico* si compone di più di settecento registi di atti dei secoli XI-XV e si conclude con l'edizione del primo Statuto pervenuto per il comune di Orvieto, risalente al XIV secolo<sup>35</sup>).

## Perugia, sezione di Archivio di Stato, *Archivio storico comunale*

- **Diplomatico:** 941 pergamene.

ASP, CP, Diplomatico, pergg 1-68, 1288-1985, 2517-2693<sup>36</sup>.

- **Cartulari:** 4 codici documentari, due dei quali unitari e altri due composti.

ASP, CP, Sommissioni, n. 1 codice composito di cc. 136, n. 2 codice unitario di cc. 161, n. 3 codice unitario di cc. 54, n. 4 codice composito di cc. 134<sup>37</sup>.

---

<sup>31</sup> Una breve descrizione del loro contenuto è in *Gli archivi della storia d'Italia*, I, p. 241.

<sup>32</sup> Una breve descrizione del loro contenuto è in *Gli archivi della storia d'Italia*, I, p. 243. È stato oggetto di uno studio specifico al quale si rimanda (CARPENTIER, *Orvieto a la fin du XIII<sup>e</sup> siècle*).

<sup>33</sup> Una breve descrizione del loro contenuto è in *Gli archivi della storia d'Italia*, I, p. 244.

<sup>34</sup> Cfr. *Repertorio degli statuti*, pp. 206-211. Il primo statuto pervenuto è del 1324 ed è stato edito da Luigi Fumi alla fine del suo noto *Codice Diplomatico* (FUMI, *Codice diplomatico*, pp. 729-816; cfr. anche NICO OTTAVIANI, *La legislazione statutaria*).

<sup>35</sup> FUMI, *Codice diplomatico*. Per completare il quadro della documentazione orvietana utile allo studio del comune si segnala un inventario redatto nel XIV secolo per censire gli atti conservati presso l'archivio comunale (ASO, ASC, Istrumentari, n. 884) e una serie di *libri donationum* del XIII secolo, nei quali furono copiati per iniziativa del Comune tutti gli atti di donazioni tra privati cittadini che superavano una certa soglia monetaria e che probabilmente non si discostano molto dal noto *liber quattuor clavium* del comune di Viterbo (edito da BUZZI, *Il «Liber quattuor clavium»*).

<sup>36</sup> Il cospicuo Fondo Diplomatico del comune di Perugia si articolava in origine in due diverse Serie: quella della Cancelleria Decemvirale, a sua volta distinta tra Diplomi e Contratti, e quella di Fasano di Gardone (*Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 3-9, in particolare p. 3; sulle numerosissime pergamene costituenti la Serie di Fasano di Gardone, che sono circa 32000, e sul loro inatteso ritrovamento agli inizi del XX secolo si veda CECCHINI, *Il fondo Gardone*), come si può tutt'oggi intuire (le pergamene perugine, infatti, nonostante la numerazione progressiva assegnata loro di recente, non sono state riordinate cronologicamente in un unico blocco, ma è stata mantenuta la loro originaria tripartizione). Si segnala inoltre che l'Archivio di Stato di Perugia ha recentemente promosso una meritoria operazione di digitalizzazione del Diplomatico comunale (i registi e le riproduzioni fotografiche di un gran numero di pergamene perugine sono disponibili su sito internet dell'archivio stesso).

<sup>37</sup> I quattro codici delle Sommissioni sono stati accuratamente descritti da Attilio Bartoli Langeli (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. XLIX-LIV; cfr. anche *Altri cartulari*, pp. 88-90 e *Gli archivi della storia d'Italia*, I, p. 98), che ha fornito anche un'accurata ricostruzione dei copiar perugini deperditi o parzialmente confluiti nei due codici composti (BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. XCII-CXVIII) e che ha pubblicato, nella stessa sede, tutti i documenti anteriori al 1254 trãditi da questi quattro codici. Per i

- **Registri deliberativi:** 16 registri deliberativi a partire dal 1256 in maniera non continuativa.

ASP, CP, Consigli e riformanze, nn. 1-12, 176-179<sup>38</sup>.

- **Registri contabili:** 6 registri di debitori e creditori a partire dal 1272; 2 elenchi dei focolari del 1276 e 1278; 42 registri di entrate e uscite a partire dal 1277; 7 elenchi di ufficiali comunali o registri dei conti di *offitia* secondari a partire dal 1278; 6 registri di entrate e uscite del 1282; 1 catasto del 1285.

ASP, CP, Computisteria, Debitori e creditori, nn. 1-6<sup>39</sup>; Computisteria, Sussidio focolare, nn. 1-2<sup>40</sup>; Computisteria, Massari, nn. 1-42<sup>41</sup>; Computisteria, Vari ufficiali, nn. 1, 5-7, 17, 19, 20; Computisteria, Camerlenghi, nn. 1-5, 7<sup>42</sup>; Computisteria, Libra, n. 1<sup>43</sup>.

- **Registri giudiziari**<sup>44</sup>: ; 5 registri dei banditi redatti a partire dal 1246; 22 buste contenenti più registri giudiziari prodotti dalla curia podestarile a partire dal 1243; 36 buste contenenti più registri giudiziari prodotti dalla curia capitaneale a partire dal 1263<sup>45</sup>; 28 registri del giudice sgravatore a partire dal 1287.

ASP, CP, Banditi e condannati, nn. 1-5<sup>46</sup>; Podestà, BB. 1-22; Capitano del Popolo, BB. 1-36; ASP, CP, Giudice di maggiore giustizia, nn. 1-28.

---

documenti rimasti tuttora inediti si rimanda ai registri forniti da ANSIDEI - GIANNANTONI, *I codici delle sommissioni* e all'elenco cronologico pubblicato da FALOCI PULIGNANI, *I libri delle sommissioni*.

<sup>38</sup> Il primo registro è, in realtà, un codice documentario composito, che ospita documentazione piuttosto varia sia per tipologia sia per estremi cronologici (descritto da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. XLVIII-XLIX). I primi dodici registri, in parte risalenti al XIII secolo e tutti di natura piuttosto eterogenea, sono descritti in *Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 15-20. Gli altri riguardano le riformanze di vari organi collegiali comunali, quali il consiglio dei savi e di credenza, il consiglio general e speciale, il consiglio dei rettori delle Arti e sono brevemente descritti in *Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 27-28. Vincenzo Ansidei ha fornito i registri delle riformanze perugine dal 1256 al 1260 (ANSIDEI, *Regestum reformationum*), mentre Ugolino Nicolini ha pubblicato quelle del 1262 (*Reformationes comunis Perusii*).

<sup>39</sup> Per gli estremi cronologici e le carte di cui si compongono tutti questi registri si veda *Archivio storico del comune di Perugia*, p. 307.

<sup>40</sup> Per le carte di cui si compongono questi registri, tutti risalenti al 1282, si veda *Archivio storico del comune di Perugia*, p. 161.

<sup>41</sup> Per gli estremi cronologici e le carte di cui si compongono tutti questi registri si veda *Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 86-89.

<sup>42</sup> Per le carte di cui si compongono questi registri, tutti risalenti al 1282, si veda *Archivio storico del comune di Perugia*, p. 86.

<sup>43</sup> Cfr. *Archivio storico del comune di Perugia*, p. 290. Per l'edizione si rimanda a GROHMANN, *L'imposizione diretta*.

<sup>44</sup> Attualmente le Serie che un tempo costituivano il Fondo Giudiziario, vale a dire quella del Capitano del Popolo, del Giudice Sgravatore e del Podestà - che infatti non risultano nell'inventario compilato da Giovanni Cecchini nel 1956 (*Archivio storico del comune di Perugia*) -, sono confluite in quello del Comune di Perugia (l'ex-Fondo Giudiziario è brevemente descritto da MARINELLI MARCACCI, *Liber inquisitionum*, pp. VII-X).

<sup>45</sup> Il *liber inquisitionum* del capitano del Popolo del 1287 edito da Olga Marinelli Marcacci, pur provenendo certamente da questa serie, è attualmente conservato a Berlino (MARINELLI MARCACCI, *Liber inquisitionum*, p. VII).

<sup>46</sup> Per gli estremi cronologici e le carte di cui si compongono tutti questi registri si veda *Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 42-43, dove però si riporta per errore il 1247 quale anno di inizio della redazione

- **Registri vari:** 19 registri deliberativi, contabili e giudiziari troppo frammentari per essere ricondotti alla serie di appartenenza, risalenti a partire dal 1276; 7 registri dove venivano elencati alcuni ufficiali comunali, risalenti a partire dal 1276; 11 registri dove venivano verbalizzate le licenze di portare armi concesse a partire dal 1277; 8 registri dove venivano verbalizzate le *promissiones* di sindaci di comunità del contado a partire dal 1282; 1 inventario del 1297.

ASP, CP, Miscellanea, nn. 1-19<sup>47</sup>; Uffici, nn. 39, 41, 42, 44-46, 50<sup>48</sup>; Licenze di portare armi, nn. 1-11<sup>49</sup>; Obbligazioni di comunità e di privati, nn. 1-8<sup>50</sup>; Inventari, n. 1<sup>51</sup>.

- **Statuti:** del 1279<sup>52</sup> e un frammento del 1285<sup>53</sup>.

- **Nota bibliografica:** tra la fine del XIX secolo e gli inizi del successivo – tralasciando quindi i precedenti lavori storico-eruditi di Pompeo Pellini e Giuseppe Belforti - molti studiosi si sono avvicinati all'Archivio storico del comune di Perugia con l'intento di renderne noto, almeno in parte, il prezioso e vario contenuto: Giuseppe Mazzatinti ne ha fornito una descrizione archivistica<sup>54</sup>; Giustiniano degli Azzi ha rinvenuto e pubblicato antichi inventari comunali e quei documenti che mettersero in luce la gestione del proprio archivio da parte del Comune tra il XIII e il XVI secolo<sup>55</sup>; Alessandro Bellucci ha descritto i codici statutari<sup>56</sup>; Vincenzo Ansidei e Luigi Giannantoni hanno regestrato i documenti trãditi dai cartulari comunali<sup>57</sup>, mentre

---

del primo *liber exbannitorum* (cfr. anche BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. LIV-LV). I primi tre libri di questa serie, che sono in realtà tre diversi esemplari in copia autentica del 1263 di uno stesso materiale documentario degli anni 1246-1262, sono editi da BARTOLI LANGELI - CORBUCCI, I «*libri dei banditi*». I più antichi registri dei banditi del comune di Perugia originali risalgono al 1243, sono conservati in una diversa serie archivistica, relativa alla documentazione giudiziaria della curia podestarile, e sono editi da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 195.

<sup>47</sup> Per gli estremi cronologici e le carte di cui si compogono tutti questi registri si veda *Archivio storico del comune di Perugia*, pp. 43-44.

<sup>48</sup> Per gli estremi cronologici e le carte di cui si compogono tutti questi registri si veda *Archivio storico del comune di Perugia*, p. 36.

<sup>49</sup> Per gli estremi cronologici e le carte di cui si compogono tutti questi registri si veda *Archivio storico del comune di Perugia*, p. 44.

<sup>50</sup> Per gli estremi cronologici e le carte di cui si compogono tutti questi registri si veda *Archivio storico del comune di Perugia*, p. 77.

<sup>51</sup> Si tratta di un inventario dei registri giudiziari della curia capitaneale consegnati al massario, per cui si rimanda a *Archivio storico del comune di Perugia*, p. 74.

<sup>52</sup> Per l'edizione più recente, curata da Severino Caprioli, si rimanda a *Statuto del Comune*; cfr. anche *Repertorio degli statuti*, pp. 216-234, in particolare pp. 216-219 (alla bibliografia ivi segnalata si può aggiungere CAPRIOLI, *Per una morfologia della statutaria*, dove però l'Autore tralascia volutamente ogni riferimento concreto allo statuto perugino, ampiamente analizzato in sede di edizione, per proporre riflessioni di più ampia portata sull'approccio di studio alla documentazione statutaria, e BELLUCCI, *Inventario*, che presenta una descrizione piuttosto dettagliata dalla Serie degli Statuti).

<sup>53</sup> *Repertorio degli statuti*, p. 220.

<sup>54</sup> *Gli archivi della storia d'Italia*, I, pp. 92-134.

<sup>55</sup> DEGLI AZZI, *Per la storia dell'antico archivio*.

<sup>56</sup> BELLUCCI, *Inventario dell'Archivio*.

<sup>57</sup> ANSIDEI - GIANNANTONI, *I codici delle sommissioni*.

Michele Faloci Pulignani ne ha fornito un elenco cronologico <sup>58</sup>; Ariodante Fabretti ha pubblicato un gran numero di atti del comune di Perugia perlopiù del XIV e XV secolo <sup>59</sup>. In tempi più recenti Giovanni Cecchini ha predisposto l'inventario dell'archivio comunale perugino <sup>60</sup> e Attilio Bartoli Langeli ha curato l'edizione critica di tutti gli atti comunali di Perugia anteriori al 1254 facendo luce sulla complessa e variegata attività documentaria di questo comune fino alle soglie dell'epoca popolare <sup>61</sup>. A queste iniziative di edizione e di valorizzazione della documentazione comunale perugina, di per sé piuttosto organiche, si aggiungano poi gli studi di alcuni storici che si sono rivolti a una parte, più o meno ampia, del consistente archivio del comune di Perugia. Per ricordarne soltanto alcuni si pensi a Giuseppe Mira e Alberto Grohmann, che si sono interessati perlopiù alle fonti contabili <sup>62</sup>, a Roberto Abbondanza che si è dedicato a quelle statutarie <sup>63</sup> e infine a Massimo Vallerani che si è rivolto a quelle giudiziarie <sup>64</sup>.

### **Spoleto, sezione di Archivio di Stato, *Archivio storico comunale***

- **Diplomatico:** 80 pergamene.

ASS, ASC, Diplomatico, pergg. 1-80.

- **Cartulari:** 3 codici documentari unitari.

ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 1 (*Regestum*) di cc. 161 <sup>65</sup>; n. 2 (*Memoriale*) di cc. 84 <sup>66</sup>; n. 3 (*Inventarium*) di cc. 234.

Si aggiungano poi 4 fascicoli documentari di varia consistenza, contenenti scritture elementari.

ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 4a di cc. 7, n. 4b di cc. 16; n. 4c di cc. 8; n. 4d di cc. 18 (tutti questi fascicoli ospitano vari atti, perlopiù originali, risalenti all'ultimo decennio del secolo XIII e qualche copia autentica dei primi anni del successivo).

---

<sup>58</sup> FALOCI PULIGNANI, *I libri delle sommissioni*.

<sup>59</sup> FABRETTI, *Documenti di storia*.

<sup>60</sup> *Archivio storico del comune di Perugia*.

<sup>61</sup> BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*.

<sup>62</sup> MIRA, *I catasti* e MIRA, *L'estimo di Perugia*; GROHMANN, *Città e territorio* e GROHMANN, *L'imposizione diretta*, accanto ai quali si veda anche NICO OTTAVIANI, *Il registro finanziario*.

<sup>63</sup> ABBONDANZA, *Primi appunti* e ABBONDANZA, *Gli statuti perugini*, accanto ai quali si veda anche GRUNDMAN, *Guida allo studio*, che descrive alcuni frammenti statutarî trecenteschi e i codici statutarî perugini dal XIII al XVI secolo, e CUTINI, *Frammenti di riformanze*, che pubblica alcune riformanze perugine del 1278 rinvenute in maniera del tutto fortuita quali coperte di protocolli notarili del XVII secolo (per l'edizione si vedano le pp. 325-346).

<sup>64</sup> VALLERANI, *Il sistema giudiziario*, accanto al quale si veda anche SCHIOPPA, *Le fonti giudiziarie*.

<sup>65</sup> Descritto da BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, pp. 36-40 e da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, p. LXX.

<sup>66</sup> Descritto da BASSETTI, *La serie dei Memorialia*, pp. 40-56 (in particolare alle pp. 50-56 si rimanda per l'elenco dei documenti ivi traditi e la trascrizione di tutte le rubriche che li precedono).

- **Registri:** 2 registri contabili del 1274 (elenco dei focolari del contado) e 1279 (catasto e focolari del contado).

ASS, ASC, Computisteria - Collette, nn. 1 e 2.

- **Statuti:** del 1296<sup>67</sup>.

- **Nota bibliografica:** l'unico a essersi dedicato in maniera piuttosto organica all'edizione di documenti comunali spletni è stato Achille Sansi alla fine del XIX secolo<sup>68</sup>.

## **Todi, Archivio storico comunale**

- **Diplomatico:** 127 pergamene.

ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, pergg. 1-127<sup>69</sup>.

- **Cartulari:** 1 codice documentario unitario.

ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico di cc. 284<sup>70</sup>.

- **Registri:** 5 registri deliberativi degli anni 1278-79, 1281, 1288, 1288-89, 1292, 1296-97; 2 registri contabili del 1290-92 (elenco dei focolari del contado); 2 Libri delle Comunanze del 1282 e 1294.

ACT, *Riformanze*, nn. 1-5; ACT, *Statuti ed altri documenti*, nn. 17 e 18 (*Libri larium*); nn. 10 e 25 (*Libri communitiarum*)<sup>71</sup>.

- **Statuti:** del 1275<sup>72</sup>.

- **Nota bibliografica:** a parte qualche edizione sporadica di documenti tudertini ad opera di Lorenzo Leonii nella sua monografia cittadina alla fine del XIX secolo<sup>73</sup>, si segnala soprattutto la pubblicazione, piuttosto recente, delle cronache tudertine<sup>74</sup>.

---

<sup>67</sup> Per l'edizione si rimanda a *Statuti di Spoleto*; cfr. anche *Repertorio degli statuti*, pp. 257-260, TROMBETTI BUDRIESI, *Per una morfologia della statutaria* e CHIODI, *Scelte normative*.

<sup>68</sup> SANSI, *Documenti storici* e SANSI, *Saggio di documenti storici*.

<sup>69</sup> Queste sono brevemente regestate in *Gli archivi della storia d'Italia*, III, pp. 104-136.

<sup>70</sup> Descritto da *Altri cartulari comunali umbri*, p. 90 e più dettagliatamente da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. LXXI-LXXII (cfr. anche *Gli archivi della storia d'Italia*, III, pp. 136-147).

<sup>71</sup> Brevemente descritti in *Gli archivi della storia d'Italia*, III, p. 147.

<sup>72</sup> Per l'edizione si rimanda a CECI - PENSI, *Statuto di Todi*; cfr. anche *Repertorio degli statuti*, pp. 272-278, ANDREANI, *Per una morfologia della statutaria* e NICO OTTAVIANI, *Todi e i suoi statuti*.

<sup>73</sup> LEONII, *Memorie storiche*. Si veda anche LEONII, *Documenti tratti*, che però è un'edizione di fonti perlopiù tardomedievali.

<sup>74</sup> *Le cronache di Todi*.

## II Elenco dei documenti di Popolo

### Assisi 1264

Un perduto registro giudiziario del capitano del Popolo *Bonconte Peri Alammanis*.  
Notaio: *Andrea notarius capitanei*. V. *supra* il cap. 2.3, § Assisi anni Sessanta.

ACA, *Pergamene*, Fasc. III, pergg. 117 e 118.

### Assisi 1283

Lacerto di un *liber instrumentorum* dedicato a una serie di compravendite e quietanze, stipulate e ricevute dal massario del Comune, per l'adeguamento dell'impianto viario cittadino e redatto durante la capitania di *Adamarius de Adamaribus*. Notaio: anonimo. V. *supra* il cap. 2.2, § Assisi anni Ottanta.

ASA, ASC, Carteggio diverso, n. 3 (meglio noto come M2), cc. 5r-7v.

### Assisi 1296

Un *liber instrumentorum* originale dedicato a una serie di atti di concordia tra privati cittadini stipulati alla presenza del podestà Bonifacio *de Boiardis de Regio* e del capitano del popolo *Homodeus de Cortona*. Notaio: *Petrus Iohannes de Capella de Regio notarius cancellarie comunis Asisii* e notaio del podestà.

ASA, ASC, Carteggio diverso, n. 4 (meglio noto come M2), cc. 1r-8v.

Quaternione regolare di 4 fogli rilegato all'interno di un codice fattizio; l'ultima carta presenta una lacuna che interessa lo spazio scrittorio.

Il *liber* ospita una serie di 14 negozi giuridici in tutto e per tutto analoghi, stipulati il 3 e il 4 dicembre 1296. Sono tutti rogati *in palatio comunis civitatis Asisii in quo moratur potestas dicte civitatis e coram nobilibus viris domino Bonifatio de Boiardis de Regio potestate et domino Homodeo de Cortona capitaneus comunis et populi civitatis Asisii* tranne uno (c. 4r), che fu redatto, invece, *in palatio populi civitatis Asisii in quo moratur capitaneus populi dicte civitatis e coram nobili milite domino Homodeo de Cortona capitaneus comunis et populi civitatis Asisii*. In calce al documento si legge inoltre: *Quibus omnibus et singulis suprascripti pactis supradictus dominus capitaneus suam et comunis Asisii secundum formam stat(uti) auctoritate interposuit et decretum*. Tali peculiarità sono di certo connesse con il fatto che gli attori di questo negozio sono quattro fratelli, *filiu condam domini Massey domini Filippi*, presumibilmente minori, che agirono *cum consensu consanguineorum ipsorum* e su cui il capitano del Popolo vantava particolari compiti di tutela<sup>75</sup>.

Proemio del *liber* a c. 1r: «(SN) In Christi nomine amen. Anno eiudem millesimo ducesimo nonagesimo octavo, indictione undecima, tempore domini Bonifacii pape octavi. Liber instrumentorum in se continentium paces factas in civitate Asisii tempore nobilium militum domini Bonifacii de [Boiar]dis de

---

<sup>75</sup> Cfr. *supra* il cap. 1.3, § Assisi 1275 e il cap. 2.2, § Assisi anni Ottanta.



Regio potestatis et domini Homodei de Cortona capitanei comunis et populi dicte civitatis Assisii prout inferius continetur scriptus pe<r> me Petrum Iohannem de Capella de Regio notarium cancellarie comunis dicte civitatis Assisii».

Sottoscrizione notarile a c. 8v: «(SN) Et ego Petrus Iohannes de Capella de Regio notarius cancellarie comunis Assisii hiis omnibus interfui, audivi et rogatus scripsi et [publicavi] omnia supradicta».

## Assisi 1299

Un perduto registro giudiziario del capitano del Popolo *Homodeus Niccole de Cortonio*. Notaio: *Franciscus notarius filius Bencevenis de Cortonio et scriba et officialis capitanei et comunis*.

*Le carte duecentesche*, nn. 174-175.

Due pergamene conservate dall'Archivio del Sacro Convento ospitano altrettante copie autentiche, coeve agli originali e redatte da uno stesso notaio, di due diversi precetti del capitano del Popolo Omodeo di Nicola da Cortona, con cui quest'ultimo, rispettivamente il 10 aprile e il 6 maggio 1299, intimò al *publicus prece comunis Assisii* e al *publicus baiulus comunis et populi civitatis Assisii* due differenti disposizioni. Le cornici autenticative di queste due copie, in tutto e per tutto analoghe, riportano dettagliate informazioni sull'antigrafo impiegato, certamente il medesimo nelle due occasioni:

«(SC) In nomine Domini, amen. Inter cetera que continentur in quodam libro sive quaterno commissionum, bannimentorum, preceptorum et relationum et aliarum scripturarum extraordinariorum, factus et compositus tempore capitaneatus nobilis et potentis militis domini Homodei Niccole de Cortonio legum doctoris, honorabilis capitani comunis et populi civitatis Assisii, sub examine sapientis et discreti viri domini Federici iudicis de Cortonio assessoris dicti domini Homodei capitanei, et scriptus per Franciscum notarium filium Bencevenis de Cortonio et scribam et officialem predicti domini Homodei capitanei et comunis predicti, sub anno Domini a nativitate eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione XII<sup>a</sup>, domino Bonifatio papa octavo residente, continentur sic videlicet: (...).

(SN) Ego Nicolaus Bartholunii imperiali auctoritate notarius prout in dicto libro sive quaterno scripto manu supradicti notarii vidi, legi et inveni, nil addens vel minuens fraudulenter nisi punctum vel silabam per errorem, ita hic fideliter transcripsi, exsenplavi et in publicam formam redegi».

## Gubbio 1267

Una breve raccolta di scritture elementari, che si compone di tre copie autentiche, redatte all'interno del Libro Rosso su mandato del podestà Amerigo *de Axandris de Mantova* e di due diversi rettori del Popolo, *dominus Federicus domini Andree e dominus Barutius*. Notai: *Matia Bonconpangi notarius e Petrus notarius*.

ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso), cc. 72v, 91r-92v.

Libro Rosso, c. 72v: 1246 giugno 7: Nomina di un sindaco e procuratore del comune di Gubbio per stipulare un accordo con i signori del castello di Certalto.

Copia autentica del <1267> da un perduto *quaternus*<sup>76</sup>. Proemio: «(SC) Hoc est exemplum cuiusdam rogiti scripti manu Barnutii notarii cuius tenor talis est, quod rogatum est inventum in tertio folio dicti quaterni a latere pili, capite eius quaterni». Formula di autenticazione: «Ego Matia Boncompagni notarius prout inveni in supradicto quaterno inveni (*cosi*) nichil addens vel minuens propter sensus vel sen<ten>tia mutaretur de mandato domini Aimerigi de Axandris de Mantova potestatis civitatis Eugubii et domini Frederigi domini Andree rectoris populi civitatis ipsius exemplavi, auenticavi et meum singnum apposui (ST)».

Libro Rosso, cc. 91r-92r: 1267 marzo 14: Nomina di un sindaco e procuratore del comune di Cagli per confermare la sottomissione al comune di Gubbio.

Copia autentica del 1267 agosto 31. Proemio: «In nomine Christi amen. Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti syndicatus scripti manu Guarenti notarii tenor cuius talis est». Formula di autenticazione: «Lectum et abscultatum fuit predictum exemplum cum orriginali instrumento scripto manu dicti Guarenti notarii, Eugubii in domo domini Deotacurre Iacobi cum ipso domino Deotacura notario et Andrea notario, sub anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimoseptimo, tempore domini Clementis pape quarti, die mercurii ultima mensis agusti, decime indictionis. (ST) Et ego Petrus sacrosancte Romane Ecclesie auctoritate notarius predictum exemplum ut inveni in orriginali instrumento scripto manu dicti notarii sic fideliter exemplavi nichil addens vel minuens quod sensus vel sententia mutaretur et de mandato et auctoritate domini Aimerici Eugubii potestatis et domini Barutii rectoris populi dicte civitatis Eugubii scripsi et publicavi».

Libro Rosso, c. 92rv: 1267 aprile 9: Nomina di un sindaco e procuratore del comune di Cagli per confermare la sottomissione al comune di Gubbio.

Copia autentica del 1267 agosto 31. Proemio e formula di autenticazione simili a quelli della copia precedente.

Un perduto *registrum comunis Eugubii*, contenente presumibilmente copie autentiche redatte su mandato del podestà Amerigo *de Axandris de Mantova* e del rettore del Popolo ***dominus Munaldus Suppolini de Serra***. Notaio: *Deotacurra Iacobi notarius*.

ASG, FA, B. 2, Mazz. 16, perg. 9.

1265 maggio 13: Compromesso tra il monastero di Fonte Avellana e il comune di Gubbio. NB da cercare tra le carte edite di fonte avellana

Copia autentica del 1280 settembre 2 da copia autentica del 1267 agosto 23, redatta su un perduto *registrum comunis*, a sua volta trascritta da una copia autentica del 1266 novembre 5, tràdita su un perduto *quaternus*. Proemi: «(SC) In nomine Christi amen. Hoc est exemplum cuiusdam exempli exemplati per Deotacurram notarium in registro comunis Eugubii cuiusdam compromissi de quodam exemplo per manum Michiaelis notarii exemplato de originali scripto manu Paridis notarii tenor cuius exempli dicti compromissi talis est. In nomine Christi amen. Hoc est exemplum cuiusdam compromissi facti per dompnum Ranaldum syndicum et procuratorem prioris et conventus heremi Sancte Crucis Fonti Avellane et dominum Ferrum Carsidonis syndicum et procuratorem comunis Eugubii in dominum

---

<sup>76</sup> Cfr. anche ASG, FA, B. 2, Mazz. 11, perg. 1, che è una copia autentica del XIV secolo esemplata su pergamena sciolta a partire da questa copia autentica tràdita dal Libro Rosso.

Ubertum Sancti Eustachii diaconum cardinalem scripti per Parim notarium quod compromissum sic incipit atque refe[...]. Formule di autenticazione: «Et ego Michael auctoritate imperiali notarius hoc exemplar ex originali dicti compromissi autentici per dictum notarium fideliter exemplavi nichil addito vel diminuto quod sensum mutet excepto signo notarii. Et legi et absultavi cum domino Bulione iudice et domino Rayerio Acربي et Tomasso Bonaventure not(ariis), viris providis liceratis, testibus a me vocatis, cum originali predicto et de mandato domini Ruberti de Regio potestatis Eugubii autentificavi in millesimo ducesimo LXVI, indictione VIII, tempore quarti Clementis pape, die V intrante mensis novembris meumque signum [...] posui. Ego Deotacurra Iacobi notarius omnia que superius in hoc quaterno continentur et titulo primo posito usque ad presentem meam subscriptionem preter rubricas et signa not(arium) ut inveni in supradicto libro registri comunis Eugubii ita mandato et auctoritate nobilium virorum domini Aimerici de Alexandris de Mantua potestatis et domini Barutii domini Guidonis de Eugubio rectoris populi civitatis Eugubii exemplando scripsi nichil scilicet meam conscientiam addens vel minuens per quod sensus vel sententia mutarentur et predicta omnia cum scripturiis dicti registri de quibus hec sumpta sunt legi et absultavi cum Andrea et Petro Salinguerre not(ario) in domo mei Deotacurre Eugubii, sub anno Domini millesimo ducesimo LXVII, clementissimo patre domino Clemente papa III<sup>o</sup> feliciter residente, Imperio Romano vacante, indictione X<sup>a</sup>, die veneris vigesima tertia mensis augusti. Et ego Petrus Iohannis imperiali auctoritate notarius predictum compromissum et omnia predicta prout inveni in registro comunis Eugubii inter alia instrumenta et iura dicti comunis Eugubii quod registrum scriptum et exemplatum erat et compositum manu Deotacurre notarii ita scripsi et exemplavi et cum Iacomello Iohannis et Francisco Ravanelli not(ario) absultavi in palatio comunis Eugubii, die secunda mensis septembris, sub anno Domini millesimo LXXX, indictione VIII, apostolica sede vacante et de mandato nobilis et sapientis viri domini Cardinalis de Tornaquincis de Florentis potestatis Eugubii autentificavi et meum si(ST)gnum apposui et transposita supra propria manu signavi, transposui scilicet de quodam exemplo per manum Michaelis notarii exemplato et punctavi et [...]. (ST) Et ego Franciscus Ravanelli notarius predictum compromissum cum predicto Pero et Iacobo not(ario) legi et absultavi cum predicto registro comunis Eugubii originali et quia in uno quod in alio vidi contineri predictis me subscripsi et meum signum apposui de mandato predicti domini Cardinalis potestatis Eugubii».

## Gubbio 1267/1268

Un inventario di tutte le scritture conservate dal Comune, redatto su mandato del podestà Amerigo *de Axandris de Mantova* e del rettore del Popolo *dominus Munaldus Suppolini de Serra*. Notaio: *Deotacurra Iacobi notarius*.

ASG, FA, B. 3, Mazz. 18, perg. 5.

Originale del 1267 dicembre 18; 1268 dicembre 29: Inventario dei documenti del comune di Gubbio. Protocollo: «IN nomine Dei eterni amen. Hoc est memoriale factum tempore nobilis viri domini Aimerici de Axandris de Mantua potestatis et domini Munaldi Suppolini de Serra rectoris populi civitatis Eugubii de privilegiis, instrumentis, rationibus et scripturis comunis Eugubii missis et repostis secundum formam statuti in cassa dicti comunis. Hec sunt privilegia scripture et rationes comunis Eugubii que Fenda Ugutionis habebat, custodiebat et conservabat pro dicto comuni, que missa et recepta fuerunt in dicta cassa».

Escatocollo: «Acta sunt hec in palatio comunis Eugubii prope domino Arçusso iudice comunis Eugubii per dominum Aimericum potestatem, domino Rustico Mariani, fratre Francisco guardriano loci Sancti Francisci de Eugubio [...], Francisco de Nucera, Varcaumante et Angelo camerariis comunis. Sub anno dominice [nativitatis millesimo ducentesimo] sexagesimo septimo, clementissimo patre domino Clemente papa quarto residente, Imperio Romano vacante, indictione decima, die dominica decima octava mensis d[ec]embris». Altro protocollo: «Item anno dominice nativitatis millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, clementissimo patre domino Clemente papa quarto residente, Imperio Romano vacante, indictione undecima, die iovis vigesima nona mensis decembris, in palatio comunis Eugubii, generali consilio in eodem palatio existente, coram domino Aimerico potestate et domino Munaldo Suppolino rectore populi et presentibus domino Arçuffo et domino Iohanne iudicibus dicti potestatis et domino Iacobo iudice rectoris predicti et domino Rustico notario rectoris et aliis multis. Item missa sunt in dicta cassa». Altro escatocollo: «(ST) Ego Deotacurra Iacobi notarius predictis interfui et omnia supradicta mandato et auctoritate domini Aimerici potestatis et domini Munaldi rectoris populi et consilii generalis, consilii comunis et populi Eugubii scripsi et autenticavi».

## Gubbio 1296

Un *liber instrumentorum* originale contenente una breve serie atti connessi con la definizione di alcuni confini, nella quale fu coinvolto il priore delle Arti ***dominus Bonaçunta de Daivis civis Anconitanus***. Notaio: ***Iacobus Rinaldi notarius prioris ac comunis***.

ASG, CG, Diplomatico, B. 16, perg. 1.

Binione di 2 fogli in cattivo stato di conservazione; l'attuale ordine delle carte non sembra corrispondere a quello originario.

Il *liber*, redatto tra il 16 e il 19 dicembre, ospita 3 *precepta* del priore del Popolo finalizzati a intimare ad alcuni *castra* il rispetto dei *confines positi per syndicum comunis Eugubii*: due di questi *precepta* vennero indirizzati *vive vocis* ai rappresentanti del *castrum Collis Pergule* e del *castrum Serre Sancti Habundi* (c. 1r); un terzo venne recapitato al comune di Sassoferrato per mezzo di una *littera*, riportata per intero all'interno del *liber* (c. 2r). Le cc. 2r-4v ospitano una serie di deposizioni testimoniali relative alla configurazione dei medesimi confini (*infrascripti sunt quidam testes recepti per me notarium infrascriptum de mandato dicti domini prioris*).

Sottoscrizione notarile a c. 4v: «(ST) Ego Iacobus Rinaldi auctoritate imperiali notarius et nunc dicti domini prioris ac comunis predicti predictis omnibus interfui, rogatus scripsi et publicavi».

## Orvieto 1259/60

Un perduto *quaternus* di quietanze redatto nel 1259 durante la capitania di ***dominus Cittadinus Bretrami*** (notaio: ***dominus Fratellus iudex et notarius populi***) e parzialmente copiato nel 1260 durante la reggenza del medesimo capitano (notaio: ***Gentilis Bonaventure de Montepoliziano notarius populi***). V. *supra* il cap. 2.2, § Orvieto anni Sessanta.

## Orvieto 1269

Un cartulario redatto nel 1269 su mandato del capitano del Popolo **Guido Clerii de Gallutiis**. Notai: *Rainaldus Bonicomitis iudex et notarius* e *Rollandus de Balneoregio*. V. *supra* il cap. 2.1, § Orvieto anni Sessanta e *infra* Appendice III.

ASO, ASC, Istrumentari, n. 868.

## Orvieto 1281/1283

Un raccolta di originali redatti direttamente su fasciolo e relativi all'acquisto di beni immobiliari, in cui fu coinvolto il capitano del Popolo **dominus Nerus Grece**. Notaio: *Bonihannes Petri Tolosani notarius*.

ASO, ASC, Istrumentari, n. 878.

Un quinione regolare 'acarnario' di 5 fogli (le cc. 1r e 10v non contengono documenti, sono piuttosto brunite e la prima reca notazioni coeve piuttosto sbiadite); la parte superiore dell'intero fascicolo reca evidenti segni di combustione, tali da rendere parzialmente illegibili numerosi documenti.

Il *liber*, redatto lungo il corso del 1281 e poi aggiornato nel settembre 1283 (mese al quale risale l'ultimo documento della serie trascritto a c. 10r), ospita 20 compravendite immobiliari, che furono fatte dal comune di Orvieto *in regione S. Pacis* per edificare la *platea populi* e che furono quasi tutte stipulate *in domo domini Neri Grece capitanei populi* e alla presenza del medesimo capitano o di un suo successore (*Pepo Petri capitanei* a c. 6r; *dominus Monaldus Carfaglie capitaneus populi* a c. 10r) e/o di un *iudex capitanei* (*dominus Minus iudex domini capitanei* alle cc. 6r e 8r, *dominus Iacobus iudex populi* a c. 10r).

Sottoscrizione notarile in calce a ogni documento: «(ST) Ego Bonihannes Petri Tolosani auctoritate alme Urbis prefecti notarius constitutus omnibus interfui, rogatus scripsi et publicavi».

## Orvieto 1281/1285

Due *libri instrumentorum* in forma di copia autentica, condizionati nella medesima unità archivistica e relativi ai possessi orvietani nel castello di Cetona, il primo dei quali fu copiato nel 1281 su mandato del capitano del Popolo **dominus Berardinus** e di **dominus Simon iudex capitanei** (notaio: *Petrus Rainerii Simblançe iudex et notarius*) e il secondo dei quali fu trascritto nel 1285 su mandato del capitano del Popolo **dominus Hermandus domini Cittadini de Monaldesckis** e di **dominus Matheus Iohannis Citadini iudex capitanei** (notaio: *Fascia Guidonis Guilielmi notarius*). NB i due fasc. del 1285 sono da approfondire: non è chiaro se sono copie autografe e se gli antigrifi sono uno (del 1261) o due (del 1261 e del 1253); il fasc. del 1281 dovrebbe essere copiato anche nel sav. e nel de bust; e in realtà è copia di più libri non di uno solo.

ASO, ASC, Istrumentari, n. 876.

Tre fascicoli slegati (3 quaternioni), condizionati all'interno della medesima coperta membranacea, per un totale di 24 fogli; la cartulazione più recente numera anche la camicia esterna e salta una delle numerose carte lasciate in bianco (c. 16bis).

Il primo *liber*, che si compone di due fascicoli (cc. 2-16bis), tramanda un'*inquisitio* territoriale relativa ai diritti del comune di Orvieto sul castello di Cetona, effettuata nel 1261 e copiata in forma autografa nel 1285 dal medesimo notaio che aveva redatto l'esemplare originale.

Proemio della copia del *liber* a c. 2r: «In nomine Domini amen. Hoc est inquisitio facta de terra [...] pertinentibus ad comune Urbisveteris ex emptione ut dicitur fore facta a comitibus de Scetona comuni Urbisveteris [de iuribus], que ipsi comites habebant in castro Scetone, eius tenuta et pertinentiis et contra homines de Scetona. Que scripture invente fuerunt scripte in quibusdam cartis de bambascia sub anno Domini M CC LXI, indictione III<sup>a</sup>, tempore domini Allixandri pape quarti. Copia quarum scripturarum exemplata, redduta et scripta est in duobus quaternis de pecora de mandato honorabilis et magnifici viri domini Hermandi domini Cittadini de Monaldesckis capitanei populi et comunis ac etiam de mandato honorabilis viri domini Mathei Iohannis Citadini iudicis dicti capitanei et populi nominati per me Fasciam Guidonis Guilielmi notarium, sub anno Domini M CC LXXX V, indictione XIII<sup>a</sup>, mense marçii. In nomine Domini amen. Tenor inquisitionis talis est».

Proemio del *liber* copiato a c. 2r: «Hec inquisitio scripta per me Fasciam notarium comunis [Scetone facta coram] Ildribandino Ranaldi Marni scindico et nunc comunis Urbisveteris super iuribus, serviiciis, masiis et poderibus que expectant ad comune Urbeveterum revanendiendis iuxta te[n]orem licterarum domini Bonaventure potestatis et domini Mathei Toncelle capitanei populi Urbisveteris, sub anno Domini millesimo CC LXI, indictione III<sup>a</sup>, tempore domini Allexandri pape quarti, de mense iunii».

Sottoscrizione notarile alle cc. 9v, 13v, 14v, 16r: «Et ego Fascia Guidonis Guilielmi pontificali auctoritate notarius constitutus dictas partes ut predicti homines asseruetunt coram notario et Ildribandino predicto scindico fore factas scripsi et mandato dicti scindici scripsi. Singnum dicti (ST) Fascie notarii».

Il secondo *liber*, che si compone di un solo fascicolo (cc. 17-23), tramanda l'elenco dei *servitia et debita que debentur curie Scetone ab hominibus eiusdem* e un'*inquisitio facta per officium domini potestatis* nel territorio del medesimo castello, non databili ed esemplati nel 1281.

Proemio della copia del *liber* a c. 17r: «Hoc est exemplum quorundam actorum comunis Ubisveteris et servitiorum que fieri debent comuni Scetone ut inferius legitur. Que acta inventa sunt inter alia acta et libros comunis penes Sanctum Iohannem seu in ecclesia Sancti Iohannis de Urbeveteri, quorum actorum et servitiorum tenor talis est».

Proemio del *liber* copiato a c. 17r: «In nomine veri Dei. Hec sunt servitia et debita que debentur curie Scetone ab hominibus eiusdem in primis».

Formula di autenticazione alle cc. 18v e 22v: «Et ego Petrus Ranerii Simblance auctoritate alme Urbis prefecti iudex et notarius constitutus predicta omnia acta et testes prout inveni scripta manu notarii supradicti ita hic fideliter exemplando scripsi et signavi mandato domini Berardini capitanei populi et comunis Urbisveteris et domini Simonis iudicis dicti domini capitanei, sub anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indictione nona, tempore domini Martini pape quarti, de mense novembris. Singnum dicti Petri (ST) iudicis et notarii».

## Perugia 1277

Tre *libri* contabili in forma di copia autentica, risalenti alla podestaria di *dominus Girardus de Boschetis* e alla capitania di *dominus Anselmus de Alçate*. Notaio: *Georgius de Fagniano notarius capitanei*. V. *supra* il cap. 2.3, § Perugis anni Settanta.

ASP, CP, Computisteria, Massari, nn. 1-3.

## Perugia 1277

Copia di un *liber instrumentorum* risalente al 1252 e relativo a una serie di locazioni di terre comunali nel Chiugi perugino, eseguita su mandato del capitano del Popolo *dominus Anselmus*. Notaio: *Nicola notarius*.

ASP, CP, Consigli e riformanze, n. 1, cc. 9r-28v. I documenti trãditi da questo *liber* sono editi da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 245 (cfr. anche VALLERANI, *Le comunanze di Perugia*, pp. 628-630).

Il *liber* è accuratamente descritto dallo stesso BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. 557-559, a cui si rimanda anche per la trascrizione del proemio e della formula di autenticazione.

## Perugia 1280

Fascicolo documentario contenente una raccolta di scritture elementari in forma di copia autentica, relative alla sottomissione del castello di Montone e redatte su mandato del capitano del Popolo *dominus Oldus de Birago doctor legum* e di *dominus Guidoctus iudex capitanei*. Notaio: *Benvegnate Actoli notarius*. NB sarebbe da approfondire: sarebbe da ampliare appendice perugina e da approfondire spoglio archivistico

ASP, CP, Diplomatico, perg. 1310. I documenti anteriori al 1254 sono editi da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, nn. 210-212, 214-218.

Il fascicolo è accuratamente descritto da BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, pp. XLVI-XLVII (cfr. anche pp. 475-476).

Formule di autenticazione alle cc. 10v, 11v, 12v: «(ST) Et ego Benvegnate Actoli auctoritate imperiali notarius, prout inveni predicta sub autenticis manu predictorum Rustici, Bartholi, Andree et Parisii notariorum, ita hic scripsi et exemplavi cum auctoritate domini Oldi de Birago doctoris legum capitanei comunis et populi Perusii et domini Guidocti eius et dicti comunis iudicis, sub anno Domini MCCLXXX indictione VIII, tempore domini Nicolay pape tertii, die XXII martii, in palatio dicti comunis, presentibus domino Tancredo Alfani iudice, domino Iacobo Terrigii et Rigutio Imperere testibus».

## Perugia 1287

*Liber inquisitionum* redatto al tempo del capitano del Popolo *dominus Iacobus Bossii*. Notaio: *Moretus condam ser Guilielmi notarius capitanei ad mallefitia deputatus*.

MARINELLI MARCACCI, *Liber inquisitionum*.

## Perugia 1294

*Liber terminationum* del Chiugi perugini, redatto con la partecipazione del capitano del Popolo *dominus Iulianus de Ugonobus de Brixia*. Notaio: *Iacobinus Passere notarius capitanei*.

VALLERANI, *Il Liber terminationum*.

## Spoletto 1279

Una perduta serie di documenti, in originale e in copia autentica, relativi all'ampliamento della *platea fori* e redatti con la partecipazione del capitano, console e sgravatore *dominus Fumatius domini Benevenuti de Perusio*. Notaio: *Petrucius Caneti de Perusio notarius ad offitium capitantie, consulatus et exgravatoris deputatus*. V. *supra* il cap. 2.1, § Spoletto anni Settanta.

ASS, ASC, *Memorialia comunis*, n. 2 (*Memoriale*), cc. 66v-78r.

## Todi 1288/1289

Due registri deliberativi redatti al tempo del capitano del Popolo *dominus Henricus domini Hermanni* e dei *providi viri adunati veterorum et novorum artium*. Notaio: *Guiçardinus de Morano de Mutina notarius*.

ACT, *Riformanze*, nn. 2-3.

Il primo registro si compone di un unico fascicolo cartaceo di 25 fogli.

Il *liber reformationum* ospita 22 verbalizzazioni di altrettante sedute del *consilium generale*, congregato *una cum consullibus artium*, tenutesi tra il 1 settembre 1288 e il 10 ottobre 1288. Il notaio addetto alle riformanze si sottoscrive in calce ad ogni delibera.

Proemio del *liber* a c. 1r: «(ST) IN nomine Domini amen. Liber reformationum consiliorum generalium comunis Tuderti factarum tempore nobilis et potentis viri domini Henrici domini Hermanni laudabilis capitanei civitatis Tuderti, currentibus annis Domini millesimo CC LXXXVIII, tempore Nicholai pape quarti, indictione prima, scriptarum per me Guiçardinum de Morano de Mutina notarium ad dictas reformationes pro comuni Tuderti deputatum».

Formula di convocazione della prima seduta consiliare (c. 1r): «Congregato consilio generali comunis Tuderti una cum consullibus artium dicte civitatis in pallatio ipsius comunis ad sonum campane et tube ac



voce preconia, ut moris est, de mandato nobilis et potentis viri domini Henrichi domini Hermani de Perussia laudabilis capitanei civitatis prefate».

Sottoscrizione notarile della prima verbalizzazione consiliare a c. 3v: «Actum in pallatio comunis Tuderti, presentibus Iacobo Phillippucii, Mathiolo Peri notario domini capitanei, Iovanutio et Iohanne Lastha trombatoribus comunis Tuderti. Ego Guiçardinus de Morano de Mutina notarius ad reformationes comunis Tuderti pro ipso comuni deputatus interfui, scripsi et subscripsi».

Il secondo registro si compone di un unico fascicolo cartaceo irregolare di cc. 49.

Questo registro deliberativo ospita 24 verbalizzazioni di altrettante sedute del *consilium generale*, congregato *una cum consullibus artium*, tenutesi tra il 17 dicembre 1288 e il 25 gennaio 1289, e si compone in realtà di due diversi *libri*: il primo tramanda le sedute consiliari del dicembre 1288, convocate dal capitano del Popolo (cc. 1-26), e il secondo quelle del gennaio 1289, convocate da una magistratura collegiale popolare (cc. 27-49)<sup>77</sup>. Il notaio addetto alle riformanze si sottoscrive in calce ad ogni delibera.

Proemio del primo *liber* a c. 1r: «(ST) [In nomine Domini amen. Anno a nativitate eiusdem] millesimo CC LXXXVIII, indictione prima [...] Nicholai pape quarti. [...] quaternus reformationum consiliorum generalium comunis Tuderti factarum tempore nobilis militis domini Henrici domini Hermani de Perussia laudabilis capitanei civitatis predictae, scriptus per me Guiçardinum de Morano notarium de Mutina et nunc scribam comunis Tuderti».

Formula di convocazione della prima seduta consiliare (c. 1v): «In nomine Domini amen. Congregato consilio generali comunis Tuderti una cum consullibus artium dicte civitatis, ut moris est, in pallatio dicti comunis ad sonum campane, voce preconis et tube de mandato nobilis et potentis viri domini Henrici domini Hermani de Perussia capitanei civitatis predictae».

Sottoscrizione notarile della prima verbalizzazione consiliare (c. 9v): « Presentibus testibus Iohanutio Leonardi et Iohanne Lascha bannitoribus comunis. Ego Guiçardinus notarius e nunc scriba dicti comunis scripsi et subscripsi».

Proemio del secondo *liber* a c. 27r: «In nomine Domini amen. Millesimo CC LXXXVIII, indictione secunda, tempore domini Nicholai pape quarti. Liber continens proposiciones et reformationes consiliorum generalium comunis Tuderti factarum tempore regiminis providorum virorum Heniaghelli domini Egidi, Rambaldi Bonaventure, Phillippucii domini Tudini de Pallacio, Perruci Iacobucii adunatorum veterorum et novorum artium civitatis Tuderti et Guiçardini de Morano de Mutina notarii et nunc scribe dicti comunis, ellectorum et deputatorum ad custodiendum pallatium comunis et ad gerenda alia negotia [necessaria et oportuna] pro comuni prefato, scriptus per me ipsum Guiçardinum prefatum».

Formula di convocazione della prima seduta consiliare (c. 27r): «In nomine Domin amen. Congregato consilio generali comunis Tuderti una cum consullibus artium dicte civitatis, ut moris est, ad sonum campane, tube et vocem preconiam de mandato dictorum adunatorum et Guiçardini ex baylia eis concessa per consulles artium dicte civitatis, ex auctoritate eis atributa per consilium generale comunis Tuderti».

Sottoscrizione notarile della prima verbalizzazione consiliare (c. 31v): «Actum in pallatio dicti comunis, presentibus Symucio domini Tudini, Nicholucio Albrici, Iohanne Lascha bannitoribus comunis. Ego Guiçardinus de Morano de Mutina notarius et nunc scriba dicti comunis scripsi et subscripsi».

---

<sup>77</sup> Il proemio del registro del 1289 e alcune riformanze ivi tràdite sono edite da ROSSI, *Ebrei in Todi*, pp. 49-56.

## Todi 1294

I perduti *libri divisionis et terminationis* redatti al tempo del podestà *dominus Bonaccursi de Montecchio civis Parmensis* e del capitano del Popolo *Borgarellus domini Iohannis civis Perusinus*. Notaio: *R. de Perusio notarius capitanei*. V. *supra* il cap. 2.2, § Todi anni Novanta.

ACT, *Statuti ed altri documenti*, n. 25 (*Liber terminationum*).

## Todi 1294

Un perduto *liber reformationum consilii populli civitatis Tuderti* redatto al tempo del capitano del Popolo *dominus Bartolomeus domini Tadei de Perusio*. Notaio: *Francischus de Sancto Benedicto de Civitate Castelli notarius reformationum comunis et populi Tuderti*.

ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 19, ff. 3 e 4.

Si tratta di un rotolo membranaceo costituito da 4 fogli cuciti insieme. Qui sono raccolte varie copie autentiche redatte nel XIV secolo, una delle quali è esemplata a partire da una precedente copia, non data, estratta dal *liber reformationum* che in questa sede interessa. Si riporta una trascrizione integrale della delibera del consiglio del Popolo dell'11 novembre 1294:

«In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducesimo nonagesimo quarto, indictione septima, tempore sanctissimi patris domini Celestini pape quarti.

Iste est liber reformationum consilii populli civitatis Tuderti, factus et compositus tempore capitaneie nobilis et potentis viri domini Bartolomei domini Tadei de Perusio honorabilis capitanei comunis et populi Tuderti et scriptus per me Francischum de Sancto Benedicto de Civitate Castelli notarium reformationum comunis et populi Tuderti, diebus et mensibus infrascriptis.

Die XI novembris.

Congregato consilio populi simul cum CC et CCC iuratis hominibus de populi eis adiuntis in palatio dicti comunis ad sonum tube et campane et per vocem preconis, ut moris est, de mandato nobilis et potentis viri domini Bartolomei domini Tadei de Perusio honorabilis capitanei comunis et populi Tuderti. Dictus dominus capitaneus de consensu et voluntate consulum artium et populi Tuderti proposuit quid placet dicto consilio sive aduantie providere et ordinare super proposita infrascripta, que talis est. Quod cum tempore nobilis viri Borgarelli domini Iohannis de Perusio olim capitanei comunis et populi Tuderti per consilium populi civitatis Tuderti die XXVIII mensis augusti proxime elapsi fuerit reformatur quod capitaneus novus et iudex novus comunis Tuderti et consules artium, qui tunc pro tempore fuerint, et illi sapientes viri, qui fuerunt ad terminandum comunitates sive comunantias comunis Tuderti, simul esse debeant et providere quicquid eis videretur super facto dictarum comunitarum comunis ius et iustitiam summarie observando. Et hoc facere tenerentur dicti domini capitaneus et iudex novus infra duos menses post initium eorum regiminis et officii, sicut in dicta reformatione consilii populi lecta per me Franciscum notarium infrascriptum in presenti consilio et adunantia plenius continetur, et dicti domini capitaneus et iudex novus et consules et sapientes predicti iam fuerint simul et providerint quod per consilium populi

adhuc de novo eligi deberent aliqui sapientes, qui sapientes videant et examinent terminationem antiquam et novam factam de comunantiis comunis Tuderti et super utraque dictarum terminationum providerent quicquid eis videretur et id quod per eos provisum esset reduceretur ad consilium populi et nunc per dictum consilium populi fuerit reformatum quod hec proposita fiat et fieri debeat in consilio populi cum CC et CCC de populo sibi adiuntis et secundum eorum voluntatem et consilium procedatur. Proposuit dictus dominus capitaneus de consensu et voluntate consulum artium et populi Tuderti quid placet dicto consilio providere et ordinare super predictis ita tamen quod cuilibet habenti aliquod ius in dictis comunantiis ius iustitia debeat integre observari et obervetur.

Mactheolus Bonaventure consuluit quod omnes terminationes antique olim facte per comune Tuderti de comunantiis comunis Tuderti sint firme et rate et nichil dici possit contra dictas terminationes et contra comune quantum est de illis possessionibus et terris, que sint infra dictas terminationes antiquas. De novis autem terminationibus, factis per comune Tuderti, talis modus et forma debeat observari, videlicet per consules artium eligatur unus iudex forensis, qui sit a civitate Florentia supra et qui non fuerit in aliquo officio comunis Tuderti a decem annis proxime elapsis citra; qui iudex secum habere debeat et tenere duos notarios et habeat pro suo salario illud quod videbitur consulibus et per ipsos consules et VI alios sapientes eligendos ab eis provideatur et ordinetur quando venire debeat dictus iudex et quanto tempore stare debeat ad syndacatum; et officium dicti iudicis durare debeat sex menses; qui iudex procedat in officio hoc modo, videlicet quod infra unum mensem et dimidium a principio sui officii teneatur et debeat inquirere et reinvenire omnia iura et rationes comunis Tuderti, que et quas dictum comune Tuderti haberet et habere posset in comunantiis comunis Tuderti a Flumine Tiberis ultra et XV diebus sequentibus habeant terminum speciales persone, que dicerent se gravatos in dicta terminatione, ad producendum et hostendendum omnia eorum iura et visis et examinatis iuribus comunis Tuderti et iuribus specialium personarum dictus iudex infra dictos duos menses super predictis teneatur et debeat dare et proferre sententiam diffinitivam, que sit firma et rata; et hoc facto dictus iudex simili modo procedat super facto aliarum comunantiarum comunis, que sunt a flumine Tiberis citra usque ad contratam Arsiciarii, et debeat et teneatur dictas comunantias diffinire per sententiam, visis et examinatis iuribus comunis Tuderti et iuribus specialium personarum, ut dictum est, infra terminum et spatium secundorum duorum mensium proxime tunc sequentium; ultimis vero duobus mensibus dictus iudex teneatur et debeat diffinire per suam sententiam diffinitivam comunantias comunis positas in contrata Arsiciarii et alias usque ad Monteschignanum, visis et examinatis iuribus comunis et specialium personarum, ut superius dictum est. Et id quod per dictum iudicem factum fuerit sit ratum et firmum, salvo et reservato quod, ubi superius dicitur quod terminationes antique sint firme, quod non preiudicet filiis Curcii immo illud quod comune Tuderti dedit et concessit hospitali caritatis et dictum hospitale dedit et permutavit cum dictis filiis Curcii, sicut patet per instrumenta exinde confecta; quod dicta instrumenta et iura filiorum Curcii debeant integraliter obervari filiis Curcii predictis et dictus iudex instrumenta predicta observet et cetera.

In reformatione cuius consilii, facto et misso partito per dictum dominum capitaneum de sedendo ad levandum, reformatum est quod super dicta proposita de facto comunantiarum procedatur et fiat et executioni mandetur ut supra consuluit dictus Macthiolus Bonaventure

Ego Massolus olim Allevucii imperiali auctoritate notarius predicta de libro reformationum comunis Tuderti exemplavi».

## Todi 1295/1296

Una raccolta di scritture elementari, che si compone di sei copie autentiche, redatte all'interno del *Registrum vetus* su mandato dei podestà *dominus Bonacursus de Bisdominis* e *dominus Minus domini Christofori de Tholomeis* e del capitano del Popolo *dominus Symeon de Padua*. Notaio: *Ianninus quondam domini Bonifatii de Collaçone notarius*.

ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico, cc. 210v, 227v-231v.

*Registrum vetus*, c. 210v: 1295 maggio 2: Nomina del sindaco del comune di Terni per il pagamento del censo annuale al comune di Todi.

Copia autentica del 1295 maggio 3. Proemio: «(ST) In nomine domini amen. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti cuius tenor talis est». Formula di autenticazione: «Et ego Ianninus quondam domini Bonifatii de Collaçone filius, sacri Imperii notarius, sicut in autentico inveni, ita diligenter et fideliter exemplavi et registravi mandato et auctoritate atque decreto nobilium virorum domini Bonacursi de Bisdominis potestatis et domini Symeonis de Padua capitanei civitatis Tuderti, sub anno Domini ab eius nativitate millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, tempore domini Nicolai pape octavi, mense maii, die III intrante, in palatio comunis civitatis Tuderti coram domino Iacobino et domini Alexio iudicibus et domini Francisco notario reformationum dicti comunis et aliis pluribus testibus».

*Registrum vetus*, c. 227v: 1295 ottobre 21: Bolla di Bonifacio VIII.

Copia autentica del 1295 dicembre 18. Proemio: «(ST) In nomine Domini amen. Hoc est exemplum cuiusdam privilegii comunis civitatis Tuderti a sede apostolica indulti dicto comuni tempore regiminis nobilis et sapientis militis et legum doctoris Symeonis de Padua capitanei comunis et populi dicte civitatis cuius tenor talis est». Formula di autenticazione: «Et ego Ianninus quondam domini Bonifatii de Collaçone filius, sacri Imperii notarius, sicut in autentico privilegio inveni, bulla plumbea inferius cum filis sericis rubei et ialini coloris appehensa, in qua bulla ex una parte erant sculta duo capita hominis mediante signo crucis et desuper illa duo capita erant littere dicentes sic: « Sanctus Paulus, Sanctus Petrus», ex alia vero parte ipsius bulle erant littere dicentes sic: «Bonifatius pape VIII» punctis undique circumdata, ita diligenter et fideliter exemplavi, registravi et publicavi mandato, auctoritate et decreto venerabilis patris domini Nicolai episcopi Tudertini et virorum nobilium domini Mini domini Christofori de Tholomeis de Senis potestatis et domini Symeonis domini Giffredi de Padua capitanei comunis et populi civitatis prefate Tudertine, sub anno Domini ab eius nativitate millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, tempore domini Bonifatii pape octavi, mense decembris, die XVIII, in palatio episcopatus Tuderti sive predicti domini episcopi, presentibus Buccocio Iohannis, Angelucio Bonaiuncte, Bucio Filippo Petri Infangate, Paulello Andree, Sciando Iannis consullibus populi et aliis pluribus testibus presentibus et rogatis».

*Registrum vetus*, c. 228r: 1295 ottobre 31: altra bolla di Bonifacio VIII.

Copia autentica del 1295 dicembre 18. Proemio e formula di autenticazione simili a quelli della precedente copia.

*Registrum vetus*, c. 229v: 1295 ottobre 22: altra bolla di Bonifacio VIII.

Copia autentica del 1295 dicembre 18. Proemio e formula di autenticazione simili a quelli della precedente copia.

*Registrum vetus*, c. 230r: 1295 novembre 7, 8: Il vescovo di Assisi, entrando in possesso dei beni del soppresso monastero di S. Arcangelo, si impegna a difendere il vescovo ed i canonici di Todi.

Copia autentica del 1295 dicembre 18. Proemio: «(ST) In nomine Domini amen. Hoc exemplum quorundam processuum factorum per venerabilem patrem dominum Symonem episcopum Asisinatem domini pape delegatum sive executorem quorum processuum tenor talis est». Formula di autenticazione: «Et ego Ianninus quondam domini Bonifatii de Collaçone filius, sacri Imperii notarius sicut in autentica scriptura inveni, ita diligeneter et fideliter exemplavi, registravi et publicavi auctoritate, mandato atque decreto nobilis viri domini Symeonis domini Sigisfredi de Padua militis et legum doctoris honorabilis capitanei comunis et populi Tudertini, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, tempore domini Bonifatii pape octavi, die XVIII mensis decembris, coram domino Manfredino iudice et Marcoardo notario dicti domini capitanei, in domo Baldini Marice in qua morabitur dictus dominus capitaneus».

*Registrum vetus*, c. 231v: 1295 novembre 8: Il vescovo di Assisi prende possesso dei beni di S. Arcangelo.

Copia autentica del 1295 dicembre 18. Proemio: «(ST) In nomine Domini amen. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti cuius tenor talis est». Formula di autenticazione simile a quella della precedente copia.

Una breve raccolta di scritture elementari, che si compone di quattro copie autentiche, redatte su mandato del podestà *dominus Minus de Tholomesi de Senis* e del capitano del Popolo *dominus Symeon domini Engilfredi de Padua*. Notaio: *Masseus Iacobi notarius*.

ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 117, 121.

La perg. 117 si compone in realtà di tre diverse pergamene, ognuna delle quali ospita un diverso esemplare di uno stesso documento: 1295 ottobre 31: Bolla di Bonifacio VIII.

Tre copie autentiche su tre distinte pergamene, tutte del 1296 marzo 16.

Proemio della prima copia: «IN nomine Domini amen. Hoc est exemplum cuiusdam privilegii bullati vera bulla plumbea in filis sericis, in qua bulla ex una parte erant sculta duo capita hominum habentium super ea has licteras silicet: «Sanctus Paulus, Sanctus Petrus», ex alia vero parte erant sculte hee lictere: «Bonifatius papa VIII». Tenor cuius privilegii talis est». Formula di autenticazione della prima copia: «ET Ego Masseus Iacobi civis Tudertinus imperiali auctoritate (ST) notarius predicta ab autentico sumpsit et de mandato, licentia et auctoritate nobilis viri domini Mini de Th(e)olomeis de Senis honorabilis potestatis civitatis Tuderti et sapientis viri domini Symonis domini Engilfredi de Padua honorabilis capitanei comunis et populi Tudertini et domini Laurentii de Castello iudicis et legum doctoris eiusdem comunis Tuderti iudicis ac dominorum Gentilis domini Iacobi et Gili Angelarii de Tuderto iudicum ordinariorum scripsit, exemplavi et publicavi, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indictione nona, tempore domini Bonifatii pape octavi, die XVI<sup>o</sup> martii, in palatio comunis Tuderti coram notariis infrascriptis presentibus, cum quibus predicta cum autentico ab eo sumpta fideliter excultavi. (ST) Ego

Iohannes Massei imperiali auctoritate notarius supradictorum ascultat*oni* interfui et ideo singnum meum adposui et me teste<m> subscripsi. (ST) Ego Simon domini Petri imperiali auctoritate notarius supradictorum abscultationi interfui et ideo singnum meum apposui et me testem subscripsi. (ST) Ego Thomasus condam Beraldi de Tuderto inperiali auctoritate notarius predictorum abscultationi interfui et singnum meum apposui et me testem subscripsi. (ST) Ego Tudinus Melioris de Tuderto notarius imperiali auctoritate notarius supradictorum ascultationi interfui et ideo meum singnum apposui et me in testem subscripsi».

Proemio della seconda copia: «(ST) IN nomine Domini amen. Hoc est exemplum cui<us>dam privilegii bullati vera bulla plummea in filis sericis in qua bulla ex una parte erant sculta duo capita virorum, habentia super ea has licteras: «Sanctus Paulus, Sanctus Petrus», ab alia vero parte erant sculte hee lictere: «Bonifatius papa VIII». Cuius privilegii tenor talis est». Formula di autenticazione della seconda copia: «Et ego Andreas Iacobi domini Ranaldi, qui alio nomine vocatur Robba de Tuderto, imperiali auctoritate notarius predicta ab autentico sumpsi, de mandato, decreto et auctoritate nobilium virorum dominorum Mini de Tolemeis de Senis potestatis et Simeonis de Padua capitanei civitatis Tuderti, domini Laurentii de Castello iudicis comunis Tuderti et sapient<i>um virorum dominorum Gentilis domini Iacobi et Gili Angelarii de Tuderto iudicum ordinariorum scripsi, exenplavi, publicavi et diligenter ascultavi cum providis viris magistro Iannino domini Bonifatii, magistro Tudio Milioris, magistro Symone Petri, magistro Iohanne Massei et magistro Thomasso Beraldi notariis, testibus ad predicta vocatis, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indictione nona, tempore domini Bonifatii pape octavi, in palatio comunis Tuderti, die XVI mensis martii».

Proemio della terza copia: «IN NOMINE DOMINI AMEN. Hoc est exemplum cuiusdam privilegii santissimi patris domini Bonifatii pape octavi cum vera bulla in filis sericis non diminuti, non aboliti, non vitiati, non cancellati nec in aliqua sui parte suspecti immo omni suspicione carentis, cuius tenor talis est». Formula di autenticazione della terza copia: «(ST) Ego Symon Astuldi imperiali auctoritate notarius autenticum illud, unde hoc exemplum sumptum est, vidi et legi et mandato ac licentia michi data et concessa a nobilibus et sapientibus viris dominis Mino de Tolomeis de Senis potestate, Symeone domini Ingilfredi de Padua capitaneo, domino Laurentio de Civitate Castelli iudice comunis Tuderti et dominis Gentile domini Iacobi, Egicio Angelarii de Tuderto iudicibus ordinariis, ut supra continetur, prout in predicto autentico per omnia contineri inveni, non addendo vel diminuendo in aliquo, hic fideliter exemplavi et meo signo et nomine publicavi, cui publicationi et exemplificationi predicti potestas, capitaneus et iudices suam auctoritatem interposuerunt adque decretum, sub anno Domini MCCLXXXVI, indictione VIII, tempore domini Bonifatii pape VIII, die XVI martii, in palatio comunis Tuderti coram infrascriptis notariis testibus presentibus. (ST) Ego Tudinus Melioris auctoritate imperiali notarius supradictorum ascultat<i>onu(m) (così) interfui et ideo meum singnum apposui et me in testem subscripsi. (ST) Ego Iohannes Massei imp<er>iali auctoritate notarius predictorum ascultationi interfui et ideo singnum meum apposui et me testem subscripsi. (ST) Ego Thomassus condam magistri Beraldi de Tuderto inperiali auctoritate notarius supradictorum abscultationi interfui et singnum meum apposui et me in testem subscripsi. (ST) Ego Simon domini Petri imperiali auctoritate notarius predictorum ascultationi interfui et ideo singnum meum apposui et me testem subscripsi».

Perg. 121: 1295 ottobre 21: Bolla di Bonifacio VIII.

Copia autentica del 1296 marzo 16. Proemio: « IN nomine Domini amen. Hoc est exemplum cuiusdam privilegii bullati vera bulla plumbea in filis sericis, in qua bulla ex una parte erant sculta duo capita hominum, habentia super ea has licteras silicet: «Sanctus Paulus, Sanctus Petrus», ex alia vero parte erant sculte hee lictere: «Bonifatius papa VIII». Tenor cuius privilegii talis est». Formula di autenticazione: «ET Ego Masseus Iacobi civis Tudertinus imperiali auctoritate notarius (ST) predicta ab autentico sumpsit et de mandato, licentia et auctoritate nobilis viri domini Mini de Th(e)olomeis de Senis honorabilis potestatis civitatis Tuderti et sapientis viri domini Symonis domini Engilfredi de Padua honorabilis capitanei comunis et populi Tudertini et domini Laurentii de Castello iudicis et legum doctoris eiusdem comunis Tuderti iudicis ac dominorum Gentilis domini Iacobi et Gilii Angelarii de Tuderto iudicum ordinariorum scripssi, exemplavi et publicavi, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indictione nona, tempore domini Bonifatii pape octavi, die XVI<sup>o</sup> martii, in palatio comunis Tuderti coram notariis infrascriptis presentibus, cum quibus predicta cum autentico ab eo sumpta fideliter excultavi. (ST) Ego Iohannes Massei imperiali auctoritate notarius supradictorum ascultationi interfui et ideo singnum meum apposui et me testem subscripsi. (ST) Ego Simon domini Petri imperiali auctoritate notarius suprascriptorum ascultationi interfui et singnum meum apposui et testem subscripsi. (ST) Ego Thomassus condam magistri Beraldi de Tuderto notarius supradictorum ascultationi interfui et singnum meum apposui et me in testem subscripssi. (ST) Ego Tudinus Melioris auctoritate imperiali notarius de Tuderto supradictorum ascultatibus interfui et singnum meum apposui et me in testem subscripsi».

Due fascicoli documentari relativi ai giuramenti di pace prestati reciprocamente da membri di famiglie tudertine in lotta al tempo del podestà *dominus Minus de Tholomesi de Senis* e del capitano del Popolo *dominus Symeon domini Engilfredi de Padua da Symon filius Venuti notarius* (per il proemio v. *supra* il cap. 1.3, § Todi 1293).

ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 119.

### III Elenco dei documenti del Codice Galluzzo

Fasc. 1: quaternione, cc. 1r-8v; docc. 1-11.

c. 1r, **doc. 1**; 1171 maggio 5: il comune di Orvieto nomina un sindaco per ricevere la sottomissione di Acquapendente; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Clorii de Gallutiis populli et comunis Urbisveteris capitani et domini Guidonis eius iudicis* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. XLIII).

c. 1r, **doc. 2**; 1171 maggio 8: Acquapendente nomina un sindaco e si sottomette al comune di Orvieto; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...) ut supra* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. XLIV).

c. 2v, **doc. 3**; 1251 febbraio 24: Acquapendente nomina un sindaco e si sottomette al comune di Orvieto; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...) ut supra* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXCIII).

c. 3r, **doc. 4**; 1251 marzo 5: Sottomissione di Acquapendente; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Clori populi et comunis Urbisveteris capitani* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXCVI).

c. 4v, **doc. 5**; 1256 agosto 15: Il parlamento di Acquapendente decide di osservare i mandati del comune di Orvieto e investe di tale potere il suo rappresentate; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut supra*.

c. 4v, **doc. 6**; 1256 agosto 12: Elezione di un rappresentante di Acquapendente per osservare i mandati del comune di Orvieto; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut supra*.

c. 4v, **doc. 7**; 1255 aprile 28: Procura di Acquapendente per l'obbedienza al comune di Orvieto; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] *sine data*; *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXIII).

c. 5r, **doc. 8**; 1255 aprile 29: Obbedienza prestata al comune di Orvieto da Acquapendente; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...)* *mandato domini Guidonis Clori de Gallutiis populi et comunis Urbisveteris capitani et domini Guidonis eius iudicis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXIV).

c. 6v, **doc. 9**; 1198 novembre 8: Lodo pronunciato dai Senesi fra Orvieto e Acquapendente, favorevole al primo; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. LXVIII).

c. 7r, **doc. 10 (= doc. 20)**; 1216 giugno 24: Accordo tra il conte Aldobrandino e il comune di Orvieto; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...)* *mandato domini Guidonis Clori de Galluciis populi et comunis Urbisveteris capitani* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CVI).

c. 8v, **doc. 11 (= doc. 71)**; 1203 giugno 3: Accordo fra il comune di Orvieto e i conti Aldobrandeschi; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] 1211 aprile 28 (il testo documentario è incompleto, manca la sottoscrizione del notaio); *Ranaldus Bonicomitis (...)* *mandato domini Guidonis Cleri populli et comunis Urbisveteris capitani et domini Guidonis eius iudicis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. LXXVI).

Fasc. 2: quaternione, cc. 9r-16v; docc. 12-22 (= un fasc. del Codice Caffarello).

c. 9r, **doc. 12**; 1213 settembre 26: Lodo fra il comune di Orvieto e l'abbazia di S. Salvatore; copia autentica [D] <1269> da copia autentica [C] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello, c. 5r), da copia autentica [B] <1220-1222>; *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. XCIV).

c. 10v, **doc. 13**; 1220 aprile 30: Quietanza di pedaggi sulla molitura; copia autentica [D] <1269> da copia autentica [C] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello, c. 6v) forse da copia autentica [B] <1220-1222>; *Ranaldus Bonicomitis(...)* *ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CXXVI).

c. 11r, **doc. 14**; 1220 giugno 13: Quietanza di Guittone di Bisenzio per i danni fatti dagli Orvietani nel castello di Bisenzio; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello, c. 1r); *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CXXXVI).

c. 11r, **doc. 15 (= doc. 63)**; 1212 novembre 17: Giuramento della cittadinanza da parte del conte Aldobrandino; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello); *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. XC).

c. 12v, **doc. 16**; 1217 febbraio 17: Compravendite per il palazzo comunale; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello; il testo documentario è incompleto, manca la sottoscrizione del notaio; manca anche l'autentica del notaio Oddo Bruni redattore del Codice Caffarello); *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut inveni scriptum et exenplatum in libro comunis Urbisveteris manu Oddonis Bruni notarii* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CXI).



c. 12v, **doc. 17**; 1171 maggio: Accordi fra Città della Pieve e il comune di Orvieto; copia semplice [B] <1269> di mano del notaio *Ranaldus Bonicomitis* (il testo documentario è incompleto, manca la sottoscrizione del notaio; cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. XLI).

c. 13r, **doc. 18 (= doc. 54)**; 1223 novembre 28: Presa di possesso del *castrum Aspretuli*; copia semplice [B] <1269> di mano del notaio *Ranaldus Bonicomitis* (il testo documentario è incompleto, manca la sottoscrizione del notaio).

c. 13r, **doc. 19**; 1229 giugno 10: Sottomissione del castello di Montepulciano; copia semplice [B] <1269> di mano del notaio *Ranaldus Bonicomitis* (il testo documentario è incompleto, manca la sottoscrizione del notaio; cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CXCII).

c. 14v, **doc. 20 (= doc. 10)**; 1216 giugno 24: Accordo tra il conte Aldobrandino e il comune di Orvieto; copia semplice [B] <1269> di mano del notaio *Ranaldus Bonicomitis* (il testo documentario è incompleto, manca la sottoscrizione del notaio; cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CVI).

c. 15r, **doc. 21**; 1200 dicembre 12: Sottomissione di Chiusi e di Monte Luculo; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarelli, c. 12v); *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Clori de Gallutiis capitani populli et comunis predicti et domini Guidonis eius iudicis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. LXX).

c. 16v, **doc. 22**; 1237 maggio 14: Rinnovo della sottomissione dei conti Manenti e del castello di Chianciano; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarelli, c. 10v); *Ranaldus Bonicomitis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXXV).

Fasc. 3: quaternione, cc. 17r-24v; docc. 23-31.

c. 17r, **doc. 23**; 1220 giugno 13: Accordo con i signori di Bisenzio; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarelli, c. 22v); *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Cleri de Callutiis populli et comunis Urbisveteris capitani et domini Guidonis eius iudicis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CXXXII).

c. 18v, **doc. 24**; 1220 giugno 1: Fideiussioni per il conte Guitto di Bisenzio; copia autentica [D] <1269> da copia autentica [C] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarelli, c. 23r), da copia autentica [B] <1220-1222>; *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Cleri capitani dicti comunis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CXXXIX).

c. 19r, **doc. 25**; 1220 maggio 3, 5: Fideiussioni per il conte Guitto di Bisenzio; copia autentica [D] <1269> da copia autentica [C] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarelli, c. 24v), da copia autentica autografa [B] <1220-1222>; *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Cleri de Galluciis populli et comunis Urbisveteris capitani et domini Guidonis eius iudicis*.

c. 20v, **doc. 26**; 1262 aprile 8: Mandato del marchese Manfredi Lancia; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis (...) ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXXVI).

c. 21r, **doc. 27**; 1217 gennaio 3, 4, 6, 24; febbraio 7, 14; giugno 25, 29: Quietanze di pagamento dei creditori del podestà Parenzo; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Clerii de Gallutiis populli et comunis Urbisveteris capitani* (v. anche FUMI, *Codice diplomatico*, n. CX).

c. 22v, **doc. 28**; 1217 gennaio 4, 6, 7, 8: Quietanze di pagamento dei creditori del podestà Parenzo; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Cleri de Gallutiis populli et comunis Urbisveteris capitani et domini Guidonis eius iudicis* (v. anche FUMI, *Codice diplomatico*, n. CX).

c. 23r, **doc. 29**; 1202 ottobre 4: Lega tra i comuni di Siena e Orvieto; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Cleri de Gallutiis populli et comunis Urbevetani* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. LXXIII).

c. 24v, **doc. 30**; 1207 febbraio 1: Cessione entrate pubbliche; copia autentica [B] <1269> per l'autentica v. doc. 31 (il testo documentario è incompleto, mancano l'*actum* e la sottoscrizione del notaio; cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. LXXIX).

c. 24v, **doc. 31**; 1217 gennaio 8, 16, 17: Quietanze di pagamento dei creditori del podestà Parenzo; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Cleri de Galluciis populli et comunis Urbisveteris capitani* (v. anche FUMI, *Codice diplomatico*, n. CX).

Fasc. 4: quaternione, cc. 25r-32v; docc. 32-39 (= un fasc. del Codice Caffarello).

c. 25r, **doc. 32**; 1222 febbraio 20: Vendita del castello di Lugnano al comune di Orvieto; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello, c. 13r); *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Cleri de Gallutiis capitani populli et comunis Urbisveteris et domini Guidonis eius iudicis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CXLVI).

c. 26v, **doc. 33**; 1216 giugno 22: Accordo fra le comunità di Soana e di Orvieto; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello, c. 14v); *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Cleri capitani populi et comunis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CV).

c. 27r, **doc. 34**; 1219 luglio 15: Accordo con i conti Aldobrandeschi; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello, c. 15r); *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Cleri populli et comunis Urbisveteris capitani et domini Guidonis eius iudicis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CXXII).

c. 28v, **doc. 35**; 1168 giugno 10: Sottomissione del conte Raniero di Montorio; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello, c. 16v); *Ranaldus Bonicomitis (...) ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. XXXIX).

c. 29r, **doc. 36**; 1215 settembre 10: Sottomissione del visconte di Campiglia; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello, c. 17r); *Ranaldus Bonicomitis (...) ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CI).

c. 30v, **doc. 37**; 1220 giugno 12: Sottomissione di Guitto di Bisenzio; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello, c. 20v); *Ranaldus Bonicomitis (...) ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CXXXV).

c. 31r, **doc. 38**; 1215 maggio 25: Vendita del castello di Bisenzio; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello, c. 18v); *Ranaldus Bonicomitis (...) ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. XCIX).

c. 32v, **doc. 39**; 1203 luglio 28: Sottomissione dell'abbazia di S. Salvatore del Monte Amiata al comune di Orvieto; copia semplice [B] <1269> di mano del notaio *Ranaldus Bonicomitis* (il testo documentario è incompleto, manca la sottoscrizione del notaio; cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. LXXVII).

Fasc. 5: quaternione, cc. 33r-40v; docc. 40-55 (= fasc. 9 del Titolario A, cc. 49r-55v, ma il codice Galluzzo tramanda un documento in più, il doc. 49).

c. 33r, **doc. 40**; 1224 aprile 27: Accordo tra il comune di Orvieto e il priore di Mazzapalo per alcune definizioni di confini; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CLXIX).

c. 34v, **doc. 41**; 1223 novembre 26: Promessa dei monaci di Mazzapalo al priore di accettare il compromesso con il comune di Orvieto; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis* (v. anche FUMI, *Codice diplomatico*, n. CLXIX).

c. 34v, **doc. 42**; 1223 agosto 4: Giuramento di Acquapendente; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CLXVII).

c. 34v, **doc. 43**; 1223 giugno 8: Giuramento del castello di Proceno; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CLXVI).

c. 35r, **doc. 44**; 1223 novembre 26: Presa di possesso del *castrum Bitocçi*; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis*.

c. 35r, **doc. 45**; 1223 novembre 27: Presa di possesso dell'*arx Sorani* e del *castrum de Pitilglano*; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis*.

c. 36v, **doc. 46**; 1223 novembre 28: Presa di possesso del *castrum Mançani*; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis*.

c. 36v, **doc. 47**; 1223 novembre 29: Presa di possesso del *castrum Scorpone*, del *castrum et palatium Massillani*, del *castrum Tricesti* e del *castrum Capalnilis*; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis*.

c. 37r, **doc. 48**; 1223 novembre 30: Presa di possesso del *castrum Scarcete*, del *castrum Arsi et eius palatium*, del *castrum Morrani*, di *Castilglone*, dell'*arx Petrelle*, del *castrum Iulglani*; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis*.

c. 38v, **doc. 49**; 1223 dicembre 1: Presa di possesso del *castrum Meçani*, del *castrum de Sala*, del *castrum Farnensis*, del *castrum Iscle*; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis*.

c. 38v, **doc. 50**; 1223 novembre 27: Presa di possesso della *civitas Soane*; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis*.

c. 39r, **doc. 51**; 1223 novembre 27: Presa di possesso del *castrum Saturni*; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis*.

c. 39r, **doc. 52**; 1223 novembre 28: Presa di possesso del *castrum Salvene*; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis*.

c. 40v, **doc. 53**; 1223 novembre 28: Presa di possesso del *castrum Sancte Floris*; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis*.

c. 40v, **doc. 54 (= doc. 18)**; 1223 novembre 28: Presa di possesso del *castrum Aspretuli*; copia autentica [B] <1269> da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis*.

c. 40v, **doc. 55**; 1223 novembre 29: Presa di possesso di Pian Castagnaio; copia autentica [B] del 1269 da [A] su *liber*; *Ranaldus Bonicomitis auctoritate apostolica iudex et notarius constitutus predicta instrumenta ut inveni in libro comunis scripta manu dictorum notariorum (...) sub anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono, indictione duodecima, apostolica sede vacante, tempore potestarie nobilis*

*viri domini Iannis Cençi Malabrance potestatis civitatis Urbisveteris et capitane domini Guidonis Cleri de Galluçis capitani populli et comunis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CLXVIII).

Fasc. 6: quaternione, cc. 41r-48v; docc. 56-64 (= un fasc. del Codice Caffarello).

c. 41r, **doc. 56**; 1251 settembre 1: Nomina di un procuratore del comune di Firenze; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello); *Ranaldus Bonicomitis (...)* *mandato domini Guidonis Cleri de Galluçis populli et comunis Urbisveteris* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXI).

c. 42v, **doc. 57**; 1250 marzo 23: Nomina di un procuratore del comune di Bagnoregio; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello); *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut supra*.

c. 43r, **doc. 58**; 1250 marzo 30: Accordi con Bagnoregio; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello, c. 2r); *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXXXII).

c. 44v, **doc. 59**; 1251 febbraio 17: Nomina di un procuratore del comune di Narni; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello); *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut supra* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXCII).

c. 45r, **doc. 60**; 1251 febbraio 28: Nomina di un procuratore del comune di Assisi; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello); *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut supra* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXCIV).

c. 46v, **doc. 61 (= doc. 64)**; 1213 ottobre 7: Mandato del conte Aldobrandino al console di Soana; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello, c. 3v); *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ur supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. XCVI).

c. 47r, **doc. 62**; 1251 febbraio 28: Accordo fra i comune di Perugia, Orvieto, Narni, Spoleto e Assisi; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello); *Ranaldus Bonicomitis* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXCV; BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, n. 233).

c. 48v, **doc. 63 (= doc. 15)**; 1212 novembre 17: Giuramento della cittadinanza da parte del conte Aldobrandino; copia autentica [C] <1269>, da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello); *Ranaldus Bonicomitis (...)* *de mandato domini Guidonis Cleri de Galluçis capitani populli et comunis Urbisveteris* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. XC).

c. 48v, **doc. 64 (= doc. 61)**; 1213 ottobre 7: Mandato del conte Aldobrandino al console di Soana; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] <post 1250-ante 1269> (codice Caffarello); *Ranaldus Bonicomitis (...)* *ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. XCVI).

Fasc. 7: bifoglio, cc. 49v-50r; docc. 65-67.

c. 49v, **doc. 65**; 1257 maggio 30: Nomina di un procuratore del cumne di Todi; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] del 1257 giugno; per l'autentica v. doc. 66 (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXVII; = Codice Savello, cc. 100v-101r).

c. 49v, **doc. 66**; 1257 giugno 1: Nomina di un procuratore del comune di Todi; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] del 1257 giugno; *Ranaldus Bonicomitis (...)* *mandato domini Guidonis Cleri de Gallutiis populli et comunis Urbisveteris capitani et domini Guidonis eius iudicis* (v. anche FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXVII; = Codice Savello, cc. 101r-101v).

c. 50r, **doc. 67**; 1257 maggio 31: Lodo tra i comuni di Orvieto e Todi tramite il comune di Perugia; copia autentica [B] <1269>; *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Cleri de Gallutiis populli et comunis Urbisveteris capitani* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXVIII; = Codice Savello, cc. 97r-97v; = Codice De Bustolis, cc. 115v-116v).

Fasc. 8: ternione irregolare di 7 cc., cc. 51v-57v; docc. 68-79.

c. 51v, **doc. 68**; 1262 maggio 31: Accordo con i signori di Bisenzio; copia autentica [B] <1269>; *Rollandus de Balneoregio (...) de mandato domini Guid(onis) Cleri de Gallucciis capitani comunis Urbisveteris et domini Guidonis eius iudicis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXXVII).

c. 51v, **doc. 69**; 1262 giugno 1: Accordo con i signori di Bisenzio; copia autentica [B] <1269>; *Rollandus de Balneoregio (...) ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXXVIII).

c. 52r, **doc. 70**; 1257 giugno 12: I signori di Bisenzio sottomettono il castello di Capodimonte al comune di Orvieto; copia autentica [B] <1269>; *Rollandus de Balneoregio (...) ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXL).

c. 53v, **doc. 71 (= doc. 11)**; 1203 giugno 3: Accordi fra il comune di Orvieto e i conti Aldobrandeschi; copia autentica [B] <1269>; *Rollandus de Balneoregio (...) ut supra* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. LXXVI).

c. 54r, **doc. 72**; 1171 maggio: Accordi fra il conte Bovacciano e il comune di Orvieto.; copia autentica [B] <1269>; *Rollandus de Balneoregio (...) mandato domini Guidocleri de Gallutiis capitanei populi et comunis Urbisveteris* (il testo documentario è incompleto, manca la sottoscrizione notarile; cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. XLII).

c. 54r, **doc. 73**; 1261 settembre 26: delibera del comune di Lugnano di dare al comune di Orvieto il castello di Ramici; copia autentica [B] <1269>; *Rollandus de Balneoregio (...) de mandato domini Guidocleri capitani populi et comunis Urbisveteris et domini Guidonis sui iudicis* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXXV).

c. 54r, **doc. 74**; 1261 settembre 26: Donazione del castello di Ramici da parte del comune di Lugnano; copia autentica [B] <1269>; *Rollandus de Balneoregio (...) ut supra*.

c. 55v, **doc. 75**; 1259 novembre 12: Quietanze al comune di Orvieto; copia autentica [C] <1269> da copia autentica [B] del 1260 aprile 21; *Rollandus de Balneoregio (...) de mandato domini Guidocleri de Gallucciis capitani populi et comunis* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXI).

c. 56r, **doc. 76**; 1260 maggio 24; Quietanza di Giovanni e Filippo *Rubei*; copia autentica [B] <1269>; *Rollandus de Balneoregio (...) ut supra* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXIX).

c. 56r, **doc. 77**; 1259 dicembre 24: Quietanza di Giovanni di Andrea *Rubei*; copia autentica [B] <1269>; *Rollandus de Balneoregio(...) de mandato domini Guidocleri de Gallucciis capitani comunis Urbisveteris et domini Guidonis sui iudicis* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXIII).

c. 57v, **doc. 78**; 1264 marzo 3: Condanna del comune contro i signori di Bisenzio; copia autentica [B] <1269>; *Rollandus de Balneoregio (...) ut supra* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXXXIV).

c. 57v, **doc. 79**; 1262 novembre 12: Atto inerente lavori edili nella bottega sotto il palazzo del comune; copia autentica [B] <1269>; *Rollandus (...) ut supra* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCLXXXI).

Fasc. 9: quaternione con doppia cucitura, cc. 58v-65v; docc. 80-87.

c. 58v, **doc. 80**; 1251 giugno 28: Donazione di Manfredi nipote del marchese Lancia al vescovo di Orvieto; copia autentica [B] del 1269; *Rollandus de Balneoregio (...) de mandato domini Guidonis iudicis dicti Guidocleri capitanei ... sub millesimo ducentesimo sexagesimo nono, apostolica sede vacante, indictione XI<sup>a</sup>* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCI).

c. 58v, **doc. 81**; 1251 gennaio 10, 12: Accordo con Manfredi e Giacomo Lancia; copia autentica [B] del 1269; *Rollandus de Balneoregio (...) ut supra* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXXXV).

c. 59r, **doc. 82**; 1251 gennaio 7: Accordo con Manfredi Lancia, vicario di Marittima e del contado Aldobrandesco; copia autentica [B] del 1269; *Rollandus de Balneoregio ut supra* (v. anche FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCLXXXIV).

c. 60r, **doc. 83**; 1253 settembre 10: Petizione di Manfredi di impegnare i propri beni vincolati al vescovato; copia autentica [B] del 1269 ottobre 21; *Rollandus de Balneoregio (...) de mandato domini Guidonis iudicis domini Guidonis Clesi capitanei populi Urbisveteris (...) sub anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono, apostolica sede vacante, die XI exeunte octubris, indictione XI<sup>a</sup>* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXVIII).

c. 60r, **doc. 84**; 1253 ottobre 11: Altra petizione di Manfredi; copia autentica [B] del 1269 ottobre 21; *Rollandus de Balneoregio (...) ut supra* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXIX).

cc. 61v e 62r, **doc. 85**; 1265 giugno 9: Lega con il comune di Siena; copia autentica [B] del 1269; *Rollandus de Balneoregio (...) de mandato domini Guidonis iudicis domini Guidonis Cleri potestatis et capitanei civitatis Urbisveteris (...) sub anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono, apostolica sede vacante, indictione XI<sup>a</sup>* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCC).

c. 63v, **doc. 86**; 1265 gennaio 28: Quietanza del podestà; copia autentica [B] del 1269; *Rollandus de Balneoregio (...) ut supra* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXCIII).

cc. 64v, 65r, 65v, **doc. 87**; 1265 febbraio 7: Vendita per cinque anni dell'appalto del macinato; copia semplice [B] <1269> di mano del notaio *Rollandus de Balneoregio* (= FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXCV).

#### Documenti deperditi del Codice Galluzzo

Codice Savello, cc. 98r-99r e Codice De Bustolis, cc. 116v-118r: 1257 giugno 4: Lodo del comune di Perugia fra Todi e Orvieto; copia semplice [C] da copia autentica [B] del <1269> di *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Clerii populi et comunis Urbisveteris capitaneo* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXIX).

Codice Savello, cc. 99r-100r: 1257 giugno 4: Il sindaco di Todi promette di osseverare il lodo arbitrale; copia semplice [C] da copia autentica [B] del <1269> su mandato del capitano Guido *Clerii* dei Galluzzi (per l'autentica v. doc. seguente; v. anche FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXIX).

Codice Savello, cc. 100r-100v: 1257 giugno 4: Pace fra Todi e Orvieto; copia semplice [C] da copia autentica [B] del <1269> di *Ranaldus Bonicomitis (...) mandato domini Guidonis Cleri populi et comunis Urbisveteris capitaneo* (v. anche FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCCXXXIX).

Codice Savello, cc. 101v-105r: 1251 marzo 20, 24, 27, 28, 29: Ratifica e conferma della sottomissione dei conti Aldobrandeschi; copia semplice [C] da copia autentica [B] di *Ranaldus Bonicomitis* (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CCXCVII).

Codice Savello, cc. 105r-108v e Codice De Bustolis, cc. 121r-125r: 1217 ottobre 22, 29: Divisione del contado Aldobrandesco; copia semplice [D] di copia autentica [C] del <1269> (di *Ranaldus Bonicomitis* (...)) *mandato domini Guidonis Cleri populi et comunis Urbisveteris capitanei*) di copia autentica [B] del 1258 luglio 22 (cf. FUMI, *Codice diplomatico*, n. CVII).

## Elenco delle fonti archivistiche citate

Assisi, Archivio del Capitolo di S. Rufino

ACA, *Pergamene*, Fasc. III, perg. 117 e 118; Fasc. VIII, perg. 52; Fasc. IX, perg. 22.

Assisi, sezione di Archivio di Stato, *Archivio storico comunale*

ASA, ASC, Carteggio diverso, nn. 1-4.

ASA, ASC, Pergamene e Antichi Autografi, B. 15, perg. B15, B17-B19, B21, B22, B26, B27, B30; B. 30, perg. C4.

Gubbio, Archivio della Cattedrale

ACG, *Diplomatico*, Fasc. 31, perg. 12.

Gubbio, sezione di Archivio di Stato, *Comune di Gubbio*

ASG, CG, Cartolari, n. 1 (Libro Rosso).

ASG, CG, Cause civili e cause diverse, n. 1 (*Liber oblungus*).

ASG, CG, Diplomatico, B. 6, perg. 6 e 7; B. 7, perg. 10; B. 8, perg. 9; B. 9, perg. 8; B. 10, perg. 1, 6, 9; B. 13, perg. 7-9; B. 14, perg. 3, 5; B. 15, perg. 3, 13; B. 16, perg. 1; B. 17, perg. 2, 3.

ASG, CG, Istrumenti, n. 1 (*Registrum instrumentorum comunis manu Petri Salinguerre notarii*).

Gubbio, sezione di Archivio di Stato, *Fondo Armanni*

ASG, FA, B. 2, Mazz. 11, perg. 1; Mazz. 15, perg. 3; Mazz. 16, perg. 4, 9; B. 3, Mazz. 18, perg. 5; Mazz. 22, perg. 9; B. 4, Mazz. 23, perg. 6; Mazz. 25, perg. 9.

Orvieto, sezione di Archivio di Stato, *Archivio storico comunale*

ASO, ASC, Istrumentari, nn. 865-871, 874, 876, 878, 879, 884.

Perugia, Archivio di Stato, *Comune di Perugia*

ASP, CP, Capitano del Popolo, B. 1, regg. 1, 4.

ASP, CP, Consigli e riformanze, n. 1.

ASP, CP, Computisteria, Massari, nn. 1-4.

ASP, CP, Computisteria, Sussidio focolare, nn. 1, 2.

ASP, CP, Computisteria, Vari ufficiali, nn. 7 e n. 19.

ASP, CP, Diplomatico, perg. 1310, 1330, 1332, 1376, 1377, 1962, 2521, 2523-2526.

ASP, CP, Sommissioni, nn. 1, 2, 4.

Spoletto, sezione di Archivio di Stato, *Archivio storico comunale*

ASS, ASC, Diplomatico, perg. 32, 34-36, 59-63.

ASS, ASC, *Memorialia comunis*, nn. 1-4.

Todi, Archivio storico comunale

ACT, *Archivio segreto di S. Fortunato*, perg. 1, 19, 28, 30, 32, 38, 44-46, 48, 73, 76, 102, 117, 119, 121.

ACT, *Riformanze*, nn. 1-4.

ACT, *Registrum vetus instrumentorum communis Tuderti*, n. unico.

ACT, *Statuti ed altri documenti*, nn. 10, 17, 18, 25.

### **Elenco delle opere citate**

ABBONDANZA R., *Primi appunti sulla legislazione statutaria di Perugia dei secoli XIII e XIV*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», LIX (1962), pp. 195-205.

ABBONDANZA R., *Gli statuti perugini dal 1279 al 1342 e il ritrovamento del primo rilevante frammento della redazione statutaria latina del 1342*, in *Storia e arte in Umbria* [v.], pp. 855-868.

*Altri cartulari comunali umbri: Gubbio, Orvieto, Perugia, Todi. Schede*, a c. di G.P.G. SCHARF, in *Cartulari comunali* [v.], pp. 87-90.

ANDREANI L., *Per una morfologia della statutaria medievale umbra: lo statuto di Todi del 1275*, in *Gli statuti comunali umbri* [v.], pp. 43-66.

ANDREANI L., *Todi al tempo di Iacopone*, in *Iacopone da Todi. Atti del XXXVII Convegno storico internazionale (Todi, 8 - 11 ottobre 2000)*, Spoleto 2001 (Atti dei Convegni del Centro italiano di studi sul basso medioevo – Accademia Tudertina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale, XXXVII/14), pp. 21-45.

ANDREANI L., *Todi nel basso medioevo (secoli XIII-XV): aspetti di vita politico-istituzionale*, in *Todi nel medioevo* [v.], pp. 51-87.

ANDREANI L. - M. BASSETTI, *Un liber iurium del comune di Terni?*, in *Cartulari comunali* [v.], pp. 79-86.

ANSIDEI V., *Regestum reformationum comunis Perusii ab anno MCCLVI ad annum MCCC*, Perugia 1935.

ANSIDEI V. - GIANNANTONI L., *I codici delle sommissioni al comune di Perugia*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», I (1895), pp. 139-153; II (1896), pp. 131-146; III (1897), pp. 191-209; IV (1898), pp. 157-176; V (1899), pp. 427-437; VI (1900), pp. 317-328; VIII (1902), pp. 135-158; IX (1903), pp. 115-133; X (1904), pp. 61-88, 199-219; XII (1906), pp. 277-289.

*Archivi di Orvieto*, a c. di M. ROSSI CAPONERI - L. RICCETTI, Perugia 1987.

*Gli archivi della storia d'Italia*, a c. di G. MAZZATINTI, Rocca San Casciano 1897-1907.

*Archivio storico del comune di Perugia. Inventario*, a c. di G. CECCHINI, Roma 1956 (Pubblicazione degli Archivi di Stato, XXI).

ARDUINI F., *Inventario dell'Archivio comunale di Gubbio*, in «Archivio storico per le Marche e per l'Umbria», VI (1888), pp. 401-466.

ARTIFONI E., *La società del «popolo» di Asti fra circolazione istituzionale e strategie familiari*, in «Quaderni storici», 17 (1982), pp. 1027-1053.

ARTIFONI E., *Una società di «popolo». Modelli, parentele, aggregazioni societarie e territoriali ad Asti nel XIII secolo*, in «Studi medievali», s. III, 24 (1983), pp. 545-616.



- ARTIFONI E., *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, a c. di N. TRANFAGLIA - M. FIRPO, II, Torino 1986, pp. 461-491.
- ARTIFONI E., *Corporazioni e società di «popolo»: un problema della politica comunale nel secolo XIII*, in «Quaderni storici», 74 (1990), pp. 387-404.
- ARTIFONI E., *Città e comuni*, in *Storia medievale*, Roma 1998, pp. 363-386.
- ARTIFONI E., *I governi di «popolo» e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII*, in *Il governo della città* [v.], pp. 102-122. [ri pubbl. in «Reti medievali - Rivista», IV/2 (2003)].
- Assisi anno 1300*, a c. di S. BRUFANI - E. MENESTÒ, Assisi 2002 (Medioevo francescano, Saggi 6).
- Assisi al tempo di Federico II*, a c. di F. SANTUCCI, Assisi 1995 [= «Atti dell'Accademia Properziana del Subasio», ser. VI, 23 (1995)].
- Assisi al tempo di san Francesco*. Atti del V convegno della Società internazionale di studi francescani (Assisi 1977), Assisi-Perugia 1978.
- BALDACCINI F., *Regesto dell'Archivio delle Sei Chiavi a Foligno*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», L (1953), pp. 178-232.
- BARTOLA A., *Aristocrazia romana a Todi nel Duecento. Il reclutamento dei podestà*, in *Todi nel medioevo* [v.], pp. 377-439.
- BARTOLI F., *Storia della città di Perugia sopra memorie raccolte e compilate da Luigi Belforti*, Perugia 1843.
- BARTOLI LANGELI A., *La realtà sociale assisana e il patto del 1210*, in *Assisi al tempo di san Francesco* [v.], pp. 271-336 [ri pubbl. con un'Appendice documentaria rivista ed ampliata in A. BARTOLI LANGELI, *Studi sull'Umbria medievale*, a c. di M. BASSETTI - E. MENESTÒ, Spoleto 2015 (Biblioteca del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria, 29), pp. 69-126].
- BARTOLI LANGELI A., *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, Perugia 1983-1991 (Fonti per la storia dell'Umbria, nn. 15, 17, 19).
- BARTOLI LANGELI A., *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne*, Roma 1985, pp. 35-55.
- BARTOLI LANGELI A., *La formula d'onore. Un esperimento notarile per il Comune di Perugia*, in «Il pensiero politico. Rivista di storia e delle idee politiche e sociali», XX/1 (1987), pp. 121-135.
- BARTOLI LANGELI A., *Le fonti per la storia di un Comune*, in *Società e istituzioni* [v.], pp. 5-21.
- BARTOLI LANGELI A., *Notariato, documentazione e coscienza comunale*, in *Federico II e le città italiane* [v.], pp. 264-277.
- BARTOLI LANGELI A., *Federico II e il Ducato di Spoleto*, in *Assisi al tempo di Federico II* [v.], pp. 5-17.
- BARTOLI LANGELI A., *Strategie documentarie. La documentazione in registro come strumento di governo*, in *Il governo della città* [v.], pp. 93-102.
- BARTOLI LANGELI A., *Dettatore e poeta. Bovicello (Perugia, 1250-1304)*, in A. BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006 (I libri di Viella, 56), pp. 211-236.

- BARTOLI LANGELI A., *Todi medievale nella storiografia*, in *Todi nel Medioevo* [v.], pp. 1-15.
- BARTOLI LANGELI A. - CORBUCCI M. P., *I «libri dei banditi» del comune di Perugia (1246-1262)*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», LXXV (1978), pp. 123-380.
- BASSETTI M., *La serie dei Memorialia communis di Spoleto*, in *Cartulari comunali* [v.], pp. 35-56.
- BELLUCCI A., *Inventario dell'Archivio Comunale di Perugia*, in «Archivio storico per le Marche e per l'Umbria», IV (1888), pp. 596-627.
- BIGARONI M., *Assisi. L'alba del Comune: tipico esempio di come si formava un Comune medioevale*, S. Maria degli Angeli 2005.
- BIHL M., *Documenta inedita Archivi Protomonasterii S. Clarae Assisii*, in «Archivum franciscanum historicum», V (1912), pp. 291-298, pp. 663-697; VI (1913), pp. 144-155.
- BONAZZI L., *Storia di Perugia dalle origini al 1860*, Perugia 1875-1879.
- BORDONE R., *Magnati e popolani in area piemontese, con particolare riguardo al caso di Asti*, in *Magnati e popolani* [v.], pp. 397-419.
- BORTOLAMI S., *Le forme «societarie» di organizzazione del popolo*, in *Magnati e popolani* [v.], pp. 41-79.
- BUCCOLINI G., *Serie critica dei vescovi di Bolsena e di Orvieto*, in «Bollettino della regia deputazione di storia patria per l'Umbria», XXXVIII (1941), pp. 5-130.
- BUZZI C., *Il « Liber quatuor clavium » del comune di Viterbo*, Roma 1998 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Regesta chartarum, 46-47).
- CAMMAROSANO P., *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.
- CAMMAROSANO P., *Il ricambio e l'evoluzione dei ceti dirigenti nel corso del XIII secolo*, in *Magnati e popolani* [v.], pp. 17-40.
- CAMMAROSANO P., *Il Registrum vetus instrumentorum del Comune di Todi*, in *Todi nel Medioevo* [v.], pp. 743-757.
- CAPITANI O., *Città e comuni*, in *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981 (Storia d'Italia, IV), pp. 1-57.
- CAPITANI O., *Assisi: istituzioni comunali e politiche*, in *Assisi anno 1300* [v.], pp. 1-22.
- CAPPELLI A., *Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni*, Milano 1998.
- CAPRIOLI S., *Per una morfologia della statutaria medievale umbra: lo statuto di Perugia del 1279*, in *Gli statuti comunali umbri* [v.], pp. 67-75.
- CARBONETTI VENDITTELLI C., *«Unus bonus notarius pro commune civitatis». Il notaio al servizio del Comune nelle città delle province di Campagna e Marittima del tardo Medio Evo*, in *Statuti e ricerca storica*. Atti del convegno (Ferentino, 11 - 13 marzo 1988), Ferentino 1991, pp. 127-142.

- CARBONETTI VENDITTELLI C., *Documenti su libro. L'attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Roma 1996.
- CARBONETTI VENDITTELLI C., *Documentazione scritta e preminenza sociale*, in *La nobiltà romana nel Medioevo*, a c. di S. CAROCCI, Roma 2006 (Collection de l'École Française de Rome, 359), pp. 323-343.
- CARBONETTI VENDITTELLI C., *Privilegia represalie. Procedura giudiziaria e scritture documentarie connesse alla concessione del diritto di rappresaglia a Roma nei secoli XIII e XIV*, in «Archivio della società romana di storia patria», 129 (2006), pp. 63-100.
- CARBONETTI VENDITTELLI C., *A proposito di forme documentarie e pratiche autenticatorie. Un singolare privilegio duecentesco del comune di Viterbo conservato nell'archivio di San Giovanni in Laterano*, in *Per Gabriella. Studi in ricordo di Gabriella Braga*, a c. di M. PALMA - C. VISMARA, Cassino 2013, pp. 351-370.
- CARBONETTI VENDITTELLI C., *Scelte cancelleresche del comune di Roma delle origini. In margine a una sentenza capitolina dell'anno 1148*, in «Schola Salernitana - Annali», XX (2015), pp. 69-88.
- CARDINALI C., *Il cartulario di Santa Giuliana di Perugia (ca. 1270)*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», XCII (1995), pp. 43-128.
- CAROCCI S., *Le comunali di Orvieto fra la fine del XII e la metà del XIV secolo*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes», 99/2 (1987), pp. 701-728.
- CAROCCI S., *Comuni, nobiltà e papato nel Lazio*, in *Magnati e popolani* [v.], pp. 213-241.
- CAROCCI S., *Barone e podestà. L'aristocrazia romana e gli uffici comunali nel Due-Trecento*, in *I podestà dell'Italia comunale* [v.], pp. 847-875.
- CARPENTIER E., *Orvieto a la fin du XIII<sup>e</sup> siècle. Ville et campagne dans le cadastre de 1292*, Paris 1986.
- Le carte duecentesche del Sacro convento di Assisi. Istrumenti, 1168-1300*, a c. di A. BARTOLI LANGELI, con la collaborazione di M. I. BOSSA - L. FIUMI, Padova 1997 (Fonti e studi francescani, V).
- Cartulari comunali: Umbria e regioni contermini (secolo XIII)*, a c. di A. BARTOLI LANGELI - G.P.G. SCHARF, Perugia 2007 (Deputazione di storia patria per l'Umbria, Appendici al Bollettino n. 26) [= «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», CIV/II (2007)].
- CASAGRANDE G., *Il comune di Gubbio nel secolo XII*, in *Nel segno del santo protettore: Ubaldo vescovo, taumaturgo, santo*. Atti del convegno internazionale di studi (Gubbio, 15 - 19 dicembre 1986), a c. di S. BRUFANI - E. MENESTÒ, Scandicci 1990 (Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia, 22), pp. 23-50 [rist. Spoleto 1992].
- CASAGRANDE G., *Gubbio nel Duecento*, in *Santità femminile nel Duecento: Sperandia patrona di Cingoli*. Atti del Convegno di Studi (Cingoli, 23 - 24 ottobre 1999), Ancona 2001, pp. 76-135.
- Catalogo delle Pergamene e degli Antichi autografi dell'Archivio comunale di Assisi*, a c. di A. BRIZI, Assisi 1903.

- CECCARONI S., *Nascita del comune spoletino e sua espansione territoriale fino alla metà del XIII secolo: riflessi sulla città*, Spoleto 1982.
- CECCHINI G., *Il Caleffo Vecchio del comune di Siena*, Siena 1931-1940.
- CECCHINI G., *Il fondo Gardone nell'antico Archivio del Comune di Perugia*, in «Archivi. Archivi d'Italia e Rassegna internazionale degli Archivi», s. II, VI/3 (1939), pp. 127-134.
- CECI G., *Podestà, capitani e giudici di Todi nel secolo XIII*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria» III (1897), pp. 303-317.
- CECI G., *Todi nel Medio Evo. Volume I (487-1303)*, Todi 1897.
- CECI G. - PENSI G., *Statuto di Todi del 1275*, Todi 1897.
- CENCI C., *Documentazione di vita assisana. 1300-1530*, Grottaferrata 1974-1976.
- CENCI P., *Codice diplomatico di Gubbio dal 900 al 1200*, in «Archivio per la storia ecclesiastica dell'Umbria» II (1915), pp. 125-534.
- CENCI P., *Regesto delle pergamene della Sperelliana di Gubbio*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», XXV (1922), pp. 1-64.
- CHIODI G., *Scelte normative degli statuti di Spoleto del 1296*, in *Gli statuti comunali umbri* [v.], pp. 123-305.
- CIACCI G., *Gli Aldobrandeschi nella storia e nella «Divina Commedia»*, Roma 1934 [ris. anast. Roma 1980].
- CIARALLI A., *Luigi Fumi e i codici «acarnari». Per la fortuna di un'invenzione lessicale, con l'aggiunta qualche modesta proposta*, in *Cartulari comunali* [v.], pp. 181-218.
- Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documenti*. Atti del Convegno (Genova, 8 - 11 novembre 1988) [= «Atti della Società ligure di storia patria», n. s., XXIX/2 (1989)].
- COLLAVINI S. M., «*Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus*». *Gli Aldobrandeschi da «conti» a «principi territoriali» (secoli IX-XIII)*, Pisa 1998.
- COLLODO S., *Ceti e cittadinanze nei comuni della pianura veneta durante il secolo XIII*, in *Magnati e popolani* [v.], pp. 313-346.
- I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur. Percorsi storiografici*, a c. di M. T. CACIORGNA - S. CAROCCI - A. ZORZI, Roma 2014.
- CRISTOFANI A., *Delle storie di Assisi libri sei*, Assisi 1902<sup>3</sup>.
- Le cronache di Todi (secoli XIII-XVI)*, a c. di G. ITALIANI - C. LEONARDI - F. MANCINI - E. MENESTÒ - C. SANTINI - G. SCENTONI, Spoleto 1991<sup>2</sup> (Quaderni del "Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'università di Perugia", 4).
- CUTINI C., *Frammenti di riformanze del comune di Perugia dell'anno 1278*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, a c. dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici e della Scuola Speciale per Archivisti e

- Bibliotecari dell'Università di Roma, Roma 1983 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVIII - Saggi, 1), pp. 317-346.
- CUTINI C., *Statuto del comune di Gubbio del 1338 e «Brevi» delle arti eugubine del secolo XIV: relazioni e rinvii di norme*, in *Itinerarium* [v.], pp. 203-220.
- D'ACUNTO N., *Assisi nel Medioevo. Studi di storia ecclesiastica e civile*, Assisi 2002 (Quaderni dell'Accademia Properziana del Subasio, 8).
- D'ACUNTO N., *Vescovi e canonici ad Assisi nella prima metà del secolo XIII*, in *Assisi al tempo di Federico II* [v.], pp. 49-132.
- DA CAMPAGNOLA S., *La società assisana nelle fonti francescane*, in *Assisi al tempo di san Francesco* [v.], pp. 359-392.
- DAVIDSOHN R., *Storia di Firenze*, Firenze 1956-1968 [ed. orig. *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, Berlin 1896-1908].
- DE VERGOTTINI G., *Il «popolo» nella costituzione del comune di Modena sino alla metà del XIII secolo*, in *Studi in memoria del prof. Pietro Rossi a cura del Circolo giuridico della R. Università di Siena*, Siena 1932, pp. 371-441 [ri pubbl. in G. DE VERGOTTINI, *Scritti di storia* [v.], pp. 263-332 da cui si cita].
- DE VERGOTTINI G., *Il «popolo» di Vicenza nella cronaca ezzeliniana di Gerardo Maurisio*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, a c. di E. ALBERTARIO, Milano 1934, pp. 643-661 [ri pubbl. con numerose aggiunte in «Studi Senesi», ser. II, XXIII (1934), pp. 354-374 e ancora in G. DE VERGOTTINI, *Scritti di storia* [v.], pp. 333-352 da cui si cita].
- DE VERGOTTINI G., *Arti e «popolo» nella prima metà del sec. XIII*, Milano 1943 (Pubblicazioni della Scuola di perfezionamento in discipline corporative della R. Università di Pisa, n. s., 4) [ri pubbl. in G. DE VERGOTTINI, *Scritti di storia* [v.], pp. 387-467 da cui si cita].
- DE VERGOTTINI G., *Scritti di storia del diritto italiano*, a c. di G. ROSSI, Milano 1977 (Seminario giuridico della Università di Bologna, LXXIV).
- DEGLI AZZI G., *Per la storia dell'antico Archivio del comune di Perugia*, in «Bollettino della regia deputazione di storia patria per l'Umbria», VIII (1902), pp. 29-133; X (1904), pp. 1-30.
- DELUMEAU J.P., *Arezzo. Espace et sociétés, 715-1230. Recherches sur Arezzo et son contado du VIII<sup>e</sup> au début du XIII<sup>e</sup> siècle*, Roma 1996.
- DIACCIATI S., *Popolani e magnati. Società e politica nella Firenze del Duecento*, Spoleto 2011 (Istituzioni e società, 15).
- La diplomatie urbaine en Europe au moyen age. Actes du congrès de la Commission internationale de diplomatique* (Gand 25 - 29 août 1998), Leuven-Apeldorn 2000.
- FABRE P., *Registrum curiae Patrimonii beati Petri in Tuscia*, in «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École française de Rome», IX (1889), pp. 299-320.
- FABRETTI A., *Documenti di storia perugina*, Torino 1887-1892.

- FALOCI PULIGNANI M., *I libri delle sommissioni del comune di Perugia*, in «Archivio storico per le Marche e per l' Umbria», I (1884), pp. 449-473.
- Federico II e le città italiane*, a c. di P. TOUBERT - A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1994.
- FISSORE G. G., *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977 (Biblioteca degli «Studi medievali», IX).
- FISSORE G. G., *La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del Comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in «Studi medievali», s. III, XIX/I (1978), pp. 211-244.
- FISSORE G. G., *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale* [v.], pp. 99-128.
- FISSORE G. G., *Il notaio ufficiale pubblico dei Comuni italiani*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a c. di P. RACINE, Piacenza 1999, pp. 47-56.
- FORTINI A., *Assisi nel Medio Evo: leggende, avventure, battaglie*, Roma 1940.
- FORTINI A., *Nova vita di San Francesco*, Assisi 1959.
- FRANCESCHINI G., *Gubbio dal Comune alla Signoria dei Montefeltro*, in *Storia e arte in Umbria* [v.], pp. 363-395.
- FRANCESCHINI M., *Della Greca, Ranieri (Neri)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXXVII, Roma 1989, pp. 61-64.
- FRANCESCONI G., *Potere della scrittura e scritture del potere. Vent'anni dopo la Révolution documentaire di J.-C. Maire Vigueur*, in *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur* [v.], pp. 135-155.
- FUMI L., *Codice diplomatico della città d'Orvieto. Documenti e registi dal secolo XI al XV e la Carta del Popolo, codice statutario del comune di Orvieto*, Firenze 1884.
- FUMI L., *Orvieto. Note storiche e biografiche*, Città di Castello 1891 [ris. anast. Roma 1974].
- GALLETTI A. I., *La società comunale di fronte alla guerra nelle fonti perugine del 1282*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», LXXI (1974), pp. 35-98.
- GAMS P. B., *Series episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Ratisbonae 1873-1885.
- GAULIN J.-L., *Ufficiali forestieri bolonais: iténéraires, origines et carrières*, in *I podestà dell'Italia comunale* [v.], pp. 311-348.
- GHIGNOLI A., *Scrittura e scritture del notariato «comunale»: casi toscani in ricerche recenti*, in *Notariato e medievistica* [v.], pp. 313-332.
- GIORGETTI V., *Podestà, capitani del popolo e loro ufficiali a Perugia (1195-1500)*, Spoleto 1993.
- Il governo della città. Modelli e pratiche (secoli XIII-XVIII)*, a c. di A. BARTOLI LANGELI - V. I. COMPARATO - R. SAUZET, Napoli 2004, pp. 102-122.

- GRECI R., *Eserciti cittadini e guerra nell'età di Federico II*, in *Federico II e le città italiane* [v.], pp. 344-363.
- GRILLO P., *Il comune di Milano e il problema dei beni pubblici fra XII e XIII secolo: da un processo del 1207*, in «Mélanges de l'École Française de Rome - Moyen Âge», 113/1 (2001), pp. 433-451.
- GRILLO P., *L'introduzione dell'estimo e la politica fiscale del comune di Milano alla metà del secolo XIII (1240-1260)*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, a c. di P. MAINONI, Milano 2001 (Storia lombarda, 9), pp. 11-37.
- GRILLO P., *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001 (Istituzioni e società, 1).
- GRILLO P., *Mandello, Robaconte da*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXVIII, Roma 2007, pp. 571-573.
- GRILLO P., *La frattura inesistente. L'età del comune consolare nella recente storiografia*, in «Archivio storico italiano», 167/4 (2009), pp. 673-699.
- GROHMANN A., *Per una tipologia degli insediamenti umani del contado di Assisi*, in *Assisi al tempo di san Francesco* [v.], pp. 181-246.
- GROHMANN A., *Città e territorio tra medioevo ed età moderna (Perugia, secc. XIII-XVI)*, Perugia 1981.
- GROHMANN A., *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale nel XIII secolo. La Libra di Perugia del 1285*, Roma 1986.
- GRUNDMAN J.P., *The Popolo at Perugia, 1139-1309*, Perugia 1992.
- GRUNDMAN J.P., *Guida allo studio degli statuti medioevali perugini con particolare riferimento ai frammenti statutari costituenti il codice numero dodici dell'Archivio di Stato di Perugia*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», XCV (1998), pp. 5-35.
- GUALAZZINI U., *Il «populus» di Cremona e l'autonomia del comune*, Bologna 1940.
- GUYOTJEANNIN O., *Podestas d'Émilie centrale: Parme, Reggio et Modène (fin XIIe-milieu XIV siècle)*, in *I podestà dell'Italia comunale* [v.], pp. 349-403.
- HAGEMANN W., *Kaiserkunden und Reichssachen im Archivio Storico von Gubbio*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XXVIII (1937-38), pp. 235-267; XXIX (1938-39), pp. 135-232; XXXIV (1954), pp. 109-158.
- Itinerarium. *Università, corporazioni e mutualismo ottocentesco: fonti e percorsi storiografici*. Atti del Convegno di studi (Gubbio, 12 - 14 gennaio 1990), a c. di E. MENESTÒ - G. PELLEGRINI, Spoleto 1994 (Quaderni del "Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Umbria", 35).
- KAMP N., *Istituzioni comunali in Viterbo nel Medioevo*, Viterbo 1963.
- KEHR P. F., *Italia pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis Pontificibus ante annum MCLXXXVII Italiae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum*, II. Latium, Berlino 1907.

- KOENIG J., *Il «popolo» dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna 1986.
- LAMMA P., *Adriano IV*, in *Dizionario biografico degli italiani*, I, Roma 1960, pp. 312-323.
- LANCONELLI A., *Gatti, Raniero*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LII, Roma 1999, pp. 588-590.
- LEONII L., *Memorie storiche di Todi*, Todi 1856.
- LEONII L., *Documenti tratti dall'archivio segreto del comune di Todi*, in «Archivio storico italiano», s. III, XXII (1875), pp. 179-198.
- Le Liber censuum de l'Église Romaine*, a c. di P. FABRE - L. DUCHESNE, Parigi 1905-1952.
- LUCARELLI O., *Memorie e guida storica di Gubbio*, Città di Castello 1888.
- Magnati e popolani nell'Italia comunale*. Atti del XV Convegno di studi (Pistoia, 15 - 18 maggio 1995), Pistoia 1997.
- MAIRE VIGUEUR J.-C., *Forme di governo e forme documentarie nella città comunale*, in *Francesco d'Assisi. Documenti e archivi. Codici e biblioteche. Miniature*, Milano 1982, pp. 59-66.
- MAIRE VIGUEUR J.-C., *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, Torino 1987 (Storia d'Italia, VII/2), pp. 321-606.
- MAIRE VIGUEUR J.-C., *Il comune popolare*, in *Società e istituzioni* [v.], pp. 41-56.
- MAIRE VIGUEUR J.-C., *Gli «iudices» nelle città comunali: identità culturale ed esperienze politiche*, in *Federico II e le città italiane* [v.], pp. 161-176.
- MAIRE VIGUEUR J.-C., *Échec au potestat: l'expulsion de Comacio Galuzzi podestat de Todi (17 juillet 1268)*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», XCII (1995), pp. 5-41.
- MAIRE VIGUEUR J.-C., *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'école des chartes», 153 (1995), pp. 177-185.
- MAIRE VIGUEUR J.-C., *Il problema storiografico: Firenze come modello (e mito) di regime popolare*, in *Magnati e popolani* [v.], pp. 1-16.
- MAIRE VIGUEUR J.-C., *Il comune romano*, in *Roma medievale*, a c. di A. VAUCHEZ, Roma-Bari 2001, pp. 117-157.
- MAIRE VIGUEUR J.-C., *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004 [ed. orig.: *Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, Paris 2003].
- MAIRE VIGUEUR J.-C., *Comuni e signorie nelle province dello Stato della Chiesa*, in *Signorie cittadine* [v.], pp. 105-172.
- MAIRE VIGUEUR J.-C., *Introduzione*, in *Signorie cittadine* [v.], pp. 9-17.
- MAIRE VIGUEUR J.-C., FAINI E., *Il sistema politico dei comuni italiani (secoli XII-XIV)*, Milano 2010.



- MANCINI F., *La Cronaca todina di Ioan Fabrizio degli Atti*, in «Studi di Filologia italiana», XIII (1955), pp. 79-166 [ripubbl. in *Le cronache di Todi* [v.], pp. 123-214 da cui si cita].
- MANSELLI R., *Assisi tra impero e papato*, in *Assisi al tempo di san Francesco* [v.], pp. 337-357.
- MARINELLI MARCACCI O., *Liber inquisitionum del Capitano del Popolo di Perugia (a. 1287)*, Perugia 1975.
- MARTIN J.-M., *Le città demaniali*, in *Federico II e le città italiane* [v.], pp. 179-195.
- MENANT F., *L' Italia dei comuni, (1100-1350)*, Roma 2011.
- MENESTÒ E., *Un esempio di storiografia e cultura letteraria tra Medioevo e Umanesimo*, in *Le cronache di Todi* [v.], pp. 328-596.
- MENESTÒ E., *Omaggio a Todi: la città tra alto e basso medioevo*, in *Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del bassomedioevo*. Atti del XXXII Convegno storico internazionale (Todi, 8 - 11 ottobre 1995), Spoleto 1996 (Atti dei Convegni del Centro italiano di studi sul Basso Medioevo - Accademia Tudertina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale, 9), pp. 1-41.
- MENICHETTI L., *Storia di Gubbio dalle origini all'Unità d'Italia*, Città di Castello 1987.
- MENZINGER S., *Giuristi e politica nei Comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma 2006 (Ius nostrum, 34).
- MERATI P., *La rappresentazione dell'esperienza: mediazioni culturali e meccanismi della memoria a Milano nel XIII secolo*, in «Mélanges de l'École Française de Rome - Moyen Âge», 113/1 (2001), pp. 453-492.
- MERATI P., *Elementi distintivi della documentazione signorile*, in *Signorie cittadine* [v.], pp. 421-438.
- MERLI S., *Un notaio e il Popolo. Notizie su Bovicello Vitelli cancelliere duecentesco del Comune di Perugia*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 101 (1997-1998), pp. 199-303.
- MGH, *Friderici I diplomata inde ab anno MCLVIII usque ad annum MCLXVII*, a c. di H. APPELT, Hannover 1979 (*Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, XI/2).
- MGH, *Friderici I diplomata inde ab anno MCLXVIII usque ad annum MCLXXX*, a c. di H. APPELT, Hannover 1985 (*Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, XI/3).
- MIGNE J.-P., *Patrologiae cursus completus, CCXIV: Innocentius III pontifex Romanus*, Parigi 1855.
- MILANI G., *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003 (Nuovi studi storici, 63).
- MILANI G., *I comuni italiani. Secoli XII-XIV*, Roma-Bari 2005.
- MILANI G., *Il potere delle città*, in *Il Medioevo (secoli V-XV): popoli, poteri, dinamiche*, a c. di S. CAROCCI, Roma 2006 (Storia d'Europa e del Mediterraneo, VIII), pp. 629-664.
- MILANI G., *Legge ed eccezione nei comuni di popolo del XIII secolo (Bologna, Perugia, Pisa)*, in «Quaderni storici», n. s., 131/2 (2009), pp. 377-398.

- MILANI G., *Podestà, popolo e parti a Todi tra Due e Trecento: per una revisione del “paradigma tudertino”*, in *Todi nel medioevo* [v.], pp. 351-376.
- MILANI G., *Contro il comune dei milites. Trent'anni di dibattiti sui regimi di Popolo*, in *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur* [v.], pp. 235-258.
- MIRA G., *I catasti e gli estimi perugini del XIII secolo*, in «Economia e storia. Rivista italiana di storia economica e sociale», I (1955), pp. 76-84.
- MIRA G., *I catasti perugini del XIV e XV secolo*, in «Economia e storia. Rivista italiana di storia economica e sociale», II (1955), pp. 171-204.
- MIRA G., *L'estimo di Perugia dell'anno 1285*, in «Annali della Facoltà di Scienze Politiche ed Economia e Commercio», n. s., 4 (1955/56), pp. 341-403.
- MIRA G., *Aspetti di vita economica nell'Assisi di San Francesco*, in *Assisi al tempo di san Francesco* [v.], pp. 123-179.
- MONACCHIA P., *Archivi e conservazione della memoria*, in *Assisi anno 1300* [v.], pp. 377-404.
- MONACCHIA P., *Ad Assisi: un cartulario primo-duecentesco*, in *Cartulari comunali* [v.], pp. 17-26.
- MONDOLFO U. G., *Il populus a Siena*, Genova 1911.
- MURATORI L. A., *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, IX, Arretii 1776.
- NESSI S., *Inventario e registri dell'Archivio del Sacro Convento di Assisi*, Padova 1991.
- NESSI S., *La basilica di S. Francesco in Assisi e la sua documentazione storica*, Perugia-Assisi 1994<sup>2</sup>.
- NESSI S., *Le magistrature di Assisi al tempo di Federico II*, in *Assisi al tempo di Federico II* [v.], pp. 19-30.
- NICO OTTAVIANI M. G., *Il registro finanziario del comune di Perugia «Massari, 3» come fonte storica*, in *Ricerche su Perugia* [v.], pp. 9-58.
- NICO OTTAVIANI M. G., *La legislazione statutaria di Orvieto*, in *Storia di Orvieto* [v.], pp. 35-40.
- NICO OTTAVIANI M. G., *Todi e i suoi statuti (secoli XIII-XVI)*, in *Todi nel Medioevo* [v.], pp. 717-741.
- NICO OTTAVIANI M. G., *Assisi e i suoi statuti (secoli XIV-XVI)*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. Gli universi particolari: città e territori dal medioevo all'età moderna*, a c. di P. MAFFEI - G. M. VARANINI, Firenze 2014 (Reti Medievali. E-Book, 19/II), pp. 99-105.
- NICO OTTAVIANI M. G. – ZUCCHINI S., *Gli studi di storia politico-istituzionale del Medioevo con uno sguardo agli studi di storia religiosa*, in *La storiografia sull'Umbria meridionale. Bilancio di un sessantennio (1950-2012)*, a c. di C. ARCONTE, Roma 2013 (Biblioteca di testi e studi, Studi storici, 857), pp. 124-135.
- NICOLINI U., *La struttura urbana di Assisi*, in *Assisi al tempo di san Francesco* [v.], pp. 247-270.
- Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomazia comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi (Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 2 - 3 dicembre 2011), a c. di G. GARDONI - I. LAZZARINI, Roma 2013.

- OCCHIPINTI E., *Podestà «da Milano» e «a Milano» fra XII e XIV secolo*, in *I podestà dell'Italia comunale* [v.], pp. 47-73.
- OLIVIERI A., *Il salario del notaio ad officia: spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento*, in *Notariato e medievistica* [v.], pp. 213-230.
- PAOLI E., *Il purgatorio degli artigiani. Le corporazioni medievali di Todi tra economia, politica, religiosità e devozione*, in *Itinerarium* [v.], pp. 159-202.
- PARAVICINI BAGLIANI A., *La mobilità della Curia romana: i riflessi locali*, in *Società e istituzioni* [v.], pp. 155-278.
- PARDI G., *Serie dei supremi magistrati e reggitori di Orvieto dal principio delle libertà comunali all'anno 1500*, in «Bollettino della società umbra di storia patria», I (1895), pp. 337-416.
- PARDI G., *Comune e Signoria a Orvieto*, Todi 1916 [rist. anast. Roma 1974].
- PELLEGRINI M., *Vescovo e città. Una relazione nel Medioevo italiano (secoli II-XIV)*, Milano 2009.
- PELLEGRINI M., *Episcopato, capitolo cattedrale e società cittadina a Todi fra XII e XIII secolo*, in *Todi nel Medioevo* [v.], pp. 625-690.
- PETRUCCIE., *Dalla parte di Roma: il potere centrale*, in *Società e istituzioni* [v.], pp. 91-135.
- PETTI BALBI G., *Magnati e popolani in area ligure*, in *Magnati e popolani* [v.], pp. 243-272.
- PINI A. I., *Magnati e popolani a Bologna nella seconda metà del XIII secolo*, in *Magnati e popolani* [v.], pp. 371-396.
- I podestà dell'Italia comunale. Parte I: reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a c. di J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma 2000 (Nuovi studi storici, 51).
- POLONI A., *Trasformazioni della società e mutamenti delle forme politiche in un comune italiano: il Popolo di Pisa (1220-1330)*, Pisa 2004.
- POLONI A., *Fisionomia sociale e identità politica dei gruppi dirigenti popolari nella seconda metà del Duecento. Spunti di riflessione su un tema classico della storiografia comunalistica italiana*, in «Società e storia», 110 (2005), pp. 799-821.
- POLONI A., *Disciplinare la società. Un esperimento di potere nei maggiori Comuni di Popolo tra Due e Trecento*, in «Scienza e Politica», 37 (2007), pp. 33-62.
- POLONI A., *Lucca nel Duecento. Uno studio sul cambiamento sociale*, Pisa 2009.
- POLONI A., *Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell'Italia comunale del Duecento*, Milano 2010.
- POLONI A., *Il comune di popolo e le sue istituzioni tra Due e Trecento. Alcune riflessioni a partire dalla storiografia dell'ultimo quindicennio*, in «Reti medievali - Rivista», 13/1 (2012).
- PRATESI A., *La documentazione comunale*, in *Società e istituzioni* [v.], pp. 351-365.
- PUNCUH D., *La diplomazia comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni*, in *La diplomatie urbaine* [v.], pp. 383-406.

- RACINE P., *Le «popolo» à Plaisance: du régime «populaire» à la Seigneurie*, in *Magnati e popolani* [v.], pp. 347-370.
- RAO R., *Signori di Popolo. Signoria cittadina e società comunale nell'Italia nord-occidentale (1275-1350)*, Milano 2012.
- RAO R., *Signorie di Popolo*, in *Signorie cittadine* [v.], pp. 173-189.
- Reformationes Communis Perusii quae extant anni MCCLXII*, a c. di U. NICOLINI, Perugia 1969.
- REGNI C., *Il comune di Orvieto nel Medioevo (1157-1400)*, in *Storia di Orvieto* [v.], pp. 13-33.
- Repertorio degli statuti comunali umbri*, a c. di P. BIANCIARDI – M. G. NICO OTTAVIANI, Spoleto 1992 (Quaderni del “Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell’Umbria”, 28).
- Ricerche su Perugia tra Due e Quattrocento*, Perugia 1981.
- RIGANELLI G. - TIBERINI S., *Storia di un insediamento appenninico: Gualdo Tadino da civitas a castrum (secoli V-XIV)*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l’Umbria», CI/1 (2004), pp. 31-102.
- RIGON A., *Congregazioni del clero cittadino e storia della parrocchia nell’Italia settentrionale: il problema delle fonti*, in *La parrocchia nel Medio Evo. Economia, scambi, solidarietà*, a c. di A. PARAVICINI BAGLIANI - V. PASCHE, Roma 1995 (Italia sacra, 53), pp. 3-25.
- RIGON A., *Le congregazioni del clero in Italia: bilancio di studi e prospettive di ricerca*, in *Realtà archivistiche a confronto: le associazioni dei parroci urbani*. Atti del convegno (Ravenna, 24 settembre 2010), a c. di G. ZACCHÈ, Modena 2011, pp. 9-21.
- ROBINSON P., *Inventarium omnium documentorum quae in archivio protomonasterii S. Clarae Assisiensis nunc asservantur*, in «Archivum franciscanum historicum», I (1908), pp. 413-432.
- RONZANI M., *Pisa e la Toscana*, in *Federico II e le città italiane* [v.], pp. 65-84.
- ROSSI L., *Ebrei in Todi nel secolo XIII*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l’Umbria», LXVII/1 (1970), pp. 31-71.
- ROSSI PASSAVANTI E., *Interamna dei Naarti. Storia di Terni nel Medio Evo*, Orvieto 1933.
- ROVERE A., *I «libri iurium» dell’Italia comunale*, in *Civiltà Comunale* [v.], pp. 157-199.
- ROVERE A., *Tipologie documentali nei «libri iurium» dell’Italia comunale*, in *La diplomatie urbaine* [v.], pp. 417-436.
- ROVERE A., *Comune e notariato a Genova. Luci e ombre di un rapporto complesso*, in *Notariato e medievistica* [v.], pp. 231-245.
- SANSI A., *Saggio di documenti storici tratti dall’archivio del comune di Spoleto*, Foligno 1861 [rist. anastatica Perugia 1972].
- SANSI A., *Storia del comune di Spoleto dal secolo XII al XVII seguita da alcune memorie dei tempi posteriori*, Foligno 1879.
- SANSI A., *Documenti storici inediti in sussidio delle memorie umbre*, Foligno 1879.

- SANTONI P., *Il «Libro delle sottomissioni» del comune di Norcia*, in *Cartulari comunali* [v.], pp. 57-78.
- SANTONI P., *Un altro liber iurium nell'archivio storico del Comune di Norcia*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», CVII (2010), pp. 363-382.
- SANTUCCI F., *Castelli nella prima metà del Duecento. Il caso di Sassorosso*, in *Assisi al tempo di Federico II* [v.], pp. 31-48.
- SBARBARO M., *Le delibere dei Consigli dei Comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Roma 2005.
- SCHARF G. P. G., *I libri neri di Città di Castello*, in *Cartulari comunali* [v.], pp. 27-34.
- SCHIOPPA S., *Le fonti giudiziarie per una ricerca sulla criminalità a Perugia nel Duecento*, in *Ricerche su Perugia* [v.], pp. 59-144.
- SESTAN E., *Il comune di Spoleto tra i comuni italiani*, in *Il Ducato di Spoleto. Atti del IX Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 27 settembre - 2 ottobre 1982)*, Spoleto 1983, pp. 149-188 [ri pubbl. in E. SESTAN, *Scritti vari. II: Italia comunale e signorile*, Firenze 1989, pp. 75-112 da cui si cita].
- SETTIA A., *Lancia, Galvano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LXIII, Roma 2003, pp. 330-335.
- Signorie cittadine nell'Italia comunale*, a c. di J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma 2013 (Italia comunale e signorile, 1).
- SILVESTRELLI M. R., *L'edilizia pubblica del comune di Perugia: dal "palatium comunis" al "palatium novum populi"*, in *Società e istituzioni* [v.], pp. 479-604.
- Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*. Atti del Congresso storico internazionale (Perugia, 6 - 9 novembre 1985), Perugia 1988.
- Gli statuti comunali umbri*. Atti del convegno (Spoleto, 8 - 9 novembre 1996), a c. di E. MENESTÒ (Quaderni del "Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Umbria", 39).
- Statuti di Spoleto del 1296*, a c. di G. ANTONELLI, Firenze 1962.
- Statuto del Comune di Perugia del 1279*, a c. di S. CAPRIOLI, Perugia 1996.
- Statutum comunis et populi civitatis, comitatus et districtus Eugubii*, a c. di A. MENICETTI, Gubbio 2002.
- Storia e arte in Umbria nell'età comunale*. Atti del VI Convegno di studi umbri (Gubbio, 26 - 30 maggio 1968), Perugia 1971.
- Storia di Orvieto. II. Medioevo*, a c. di G.M. DELLA FINA - C. FRATINI, Orvieto 2007.
- TABACCO G., *Storia delle istituzioni come storia del potere istituzionalizzato*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a c. di G. ROSSETTI, Bologna 1977, pp. 33-40.
- TANZINI L., *Delibere e verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell'Italia comunale*, in «Reti Medievali - Rivista», 14/1 (2013).
- THEINER A., *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du Saint-Siège extraits des Archives du Vatican*, Roma 1861-1862.

- Todi nel Medioevo (secoli VI-XIV)*. Atti del XLVI Convegno storico internazionale (Todi, 10 - 15 ottobre 2009), Spoleto 2010.
- TORELLI P., *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, parte prima, in *Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova*, n. ser., 4 (1911), pp. 3-99 e parte seconda Mantova 1915 (Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, 1) [ripubbl. in P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma 1980 (Studi storici sul notariato italiano, 5)].
- TROMBETTI BUDRIESI A. L., *Per una morfologia della statutaria medievale umbra: lo statuto di Spoleto del 1296*, in *Gli statuti comunali umbri* [v.], pp. 77-121.
- VALLERANI M., *Il Liber terminationum del comune di Perugia*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes», 99/2 (1987), pp. 649-699.
- VALLERANI M., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991.
- VALLERANI M., *Le comunanze di Perugia nel Chiugi. Storia di un possesso cittadino tra XII e XIV secolo*, in «Quaderni storici», 81 (1992), pp. 625-651.
- VALLERANI M., *La città e le sue istituzioni. Ceti dirigenti, oligarchia e politica nella medievistica italiana del Novecento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XX (1994), pp. 165-230.
- VALLERANI M., *Le leghe cittadine: alleanze militari e relazioni politiche*, in *Federico II e le città italiane* [v.], pp. 389-402.
- VALLERANI M., *Movimenti di pace in un comune di Popolo: i Flagellanti a Perugia nel 1260*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», CI/1 (2004), pp. 369-418.
- VALLERANI M., *Comune e comuni: una dialettica non risolta*, in *Sperimentazioni di governo nell'Italia centrosettentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria*. Atti del convegno di studio (Bologna, 3 - 4 settembre 2010), a c. di M. C. DE MATTEIS - B. PIO, Bologna 2011, pp. 9-34.
- VALLERANI M., *Logica della documentazione e logica dell'istituzione per una rilettura dei documenti in forma di lista nei comuni italiani della prima metà del XIII secolo*, in *Notariato e medievistica* [v.], pp. 109-145.
- VETERE B., *Brienne, Giovanni di*, in *Federico II. Enciclopedia federiciana*, Roma 2005, I, pp. 735-737.
- WALEY D., *Le istituzioni comunali di Assisi nel passaggio dal XII al XIII secolo*, in *Assisi al tempo di san Francesco* [v.], pp. 53-70.
- WALEY D., *Orvieto medievale. Storia politica di una Città-Stato Italiana (1157-1334)*, Roma 1985 [ed. orig.: *Mediaeval Orvieto. The political history of an Italian city-state. 1157-1334*, Cambridge 1952].
- ZORZI A., *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in *I podestà dell'Italia comunale* [v.], pp. 453-594.